881

7.5.79

7.C.5.79.

INDICE

ALFABETICO E RAGIONATO

DELLE MATERIE CONTENUTE

NEL FOGLIO OFFICIALE

E

NEL BOLLETTINO DELLE LEGGI

DALL'ANNO 1802 A TUTTO IL 1808

Aggiuntavi l'indicazione di alcuni regolamenti e decreti pubblicati nel Giornale Italiano e non inseriti nel Bollettino delle Leggi.

MILANO MDCCCIX.

Tipografia di Francesco Sonzogno di Gio. Batt.

Corsia de' Servi N. 596.

Edizione protetta dalla Legge 19. Fiorile anno IX.

A CHI LEGGE.

In ogni opera voluminosa, e massime in quelle che servir deggiono non al trattenimento ma al bisogno, si è sempre desiderato e studiato di ridurne le varie parti sotto particolari denominatori che, riunendo l'indicazione di una serie di materie analoghe, facilitassero la ricerca di quegli oggetti che occorre all'uopo di rinvenire colla maggior prontezza possibile.

S' è ciò eseguito col mezzo d'indici alfabetici; e se dessi sonosi sempre trovati di grandissima utilità anche per que' trattati i quali, tuttocchè vasti, offrivano però un seguito di cose e d' idee, aventi fra esse dei facili ed intimi rapporti, sonosi riputati indispensabili per quelle raccolte che racchiudono una quantità di oggetti disparati, e senza continuità nè relazione.

Una però ne abbiamo importantissima per se stessa, e per l'immensità de' suoi rapporti, la quale non è ancora corredata di un indice generale che soccorra alla memoria, e risparmi il tempo e la fatica di coloro che sono costretti di

consultarla ad ogni istante; è questa la raccolta delle leggi, pubblicata dopo lo stabilimento della Repubblica Italiana, e poscia del Regno d' Italia, col titolo prima di Bollettino Officiale, *e di* Foglio Officiale, *indi di* Bollettino delle Leggi. *Non v'ha certamente altro libro che sia fralle mani di tanti, e che si trovi in contatto con maggior numero d' interessi e di persone di ogni classe: gli uomini di legge, ed i magistrati consulteranno più di sovente il Codice civile, ma oltre gli uomini di legge ed i magistrati, una infinità di altri funzionarj e persone sì pubbliche che private hanno tutto giorno bisogno di ricorrere alle leggi e regolamenti amministrativi, politici, giudiziarj, notarili, militari ed economici in ogni ramo della pubblica cosa. Non v'ha dunque altro libro che più meritasse il travaglio d'un indice, e si è desso appunto che per la prima volta al pubblico si presenta.*

Quelli ancora che non hanno, o credono di non aver bisogno di possedere il corpo intero della raccolta, e che col mezzo di un esatto repertorio possono così procurarsi quelle leggi soltanto di cui abbisognano, ce ne sapranno buon grado. Si è impiegata ogni cura per render quest' indice adattato allo scopo a cui veniva diretto, e si spera che vi corrisponda: almeno non si è risparmiata nè diligenza nè fatica per ottenerlo, riportando anche la citazione di molte disposizioni con-

tenute nel Giornale Italiano e non inserite nel Bollettino delle leggi.

La classificazione per materia ci è sembrata la più opportuna, e sotto ogni materia troveransi tutte le leggi e regolamenti relativi; sotto il titolo p. e. di Giustizia Civile *e di* Giustizia criminale o punitiva *riscontreransi tutte le disposizioni fondamentali e transitorie che sonosi date e per l'una e per l'altra tanto prima che dopo l'attuale organizzazione; sotto il titolo di* Coscrizione, *tutte le leggi e regolamenti emanati su questa interessante materia, e così delle altre: una materia poteva presentarsi sotto diverse denominazioni, e si è cercato di non ommetterne alcuna riferendo le une alle altre secondo il bisogno; sonosi aggiunti i nomi di tutti i Dipartimenti e delle differenti frazioni dello Stato in diversi tempi riunite al Regno, riportando in seguito ad ogni Dipartimento e Provincie riunite le disposizioni particolari riguardanti parzialmente le rispettive località; finalmente siccome nelle moltiplici citazioni di date potevasi incorrere in qualche errore, a fronte della massima diligenza usata nel riscontrarle, così si credè ben fatto di riportarne oltre la data di ciascuna legge anche il numero progressivo, sotto il quale sta inserita nel Bollettino, ed in alcuni casi citando per maggior speditezza di reperimento il titolo, l'articolo, o la sezione di quella tal legge o decreto.*

Ecco quanto basta per far entrare ognuno che vorrà servirsi di quest' indice nello spirito del compilatore; il dirne di più sarebbe un voler prevenire il giudizio del Pubblico, del cui favore lusingasi l' opera che le viene offerta.

SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIATURE.

B. L.	Bollettino delle Leggi
F. O.	Foglio Officiale
G. It.	Giornale Italiano
App.	Appendice
Suppl.	Supplemento
Art.	Articolo
Sez.	Sezione

AB = AC

Abbazie. Quelle d'Asola e Nonantola sono soppresse, (B. L. 1804, gennajo 26, n. 5.)

— I Beni delle Abbazie sono avocati al Demanio dello Stato, e godono delle pensioni accordate dalle leggi i provvisti di Abbazie o di pensioni sopra le medesime. (B. L. 1806, aprile 25, n. 47.)

Abrogazione. Le disposizioni del gius comune, le leggi, gli statuti municipali, le consuetudini e pratiche vigenti all'attivazione del metodo giudiziario, in quanto trovinsi a quello contrarie, sono abrogate. (B. L. 1804, aprile 14, n. 37.)

Accademie nazionali di belle arti. Ve ne sono tre; una in Milano, una in Bologna, l'altra in Venezia: esse appartengono alla istruzione nazionale. Disposizioni relative alle spese, alle nomine dei professori ed alla loro giubilazione. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75; e *ivi* 1806, gennajo 28, n. 226.)

— Alcuni quadri del dipartimento del Serio saranno collocati nell'accademia di Milano. (F. O. 1802, settembre 29, n. 110.)

— *Organizzazione.* — Statuti — del Corpo accadèmico — delle Sessioni — del Presidente — dei Professori ed Aggiunti — del Segretario — dell'Economo custode — dei Modelli, Bidelli e Sottobidelli — de' Premj — degli Stipendj e Spese — Disposizioni generali — *Piano disciplinare* — de' Locali ed Alloggio — delle Scuole — Commissione degli Allievi — delle Scuole di archi-

tettura — di Pittura — di Scultura — di Prospettiva — di Ornato — degli Elementi di figura — d'Incisione — di Anatomia — del Nudo — della Sala delle Statue — della Pinacoteca — della Libreria — dell'Orario delle Scuole — de' Corsi elementari — degli Aggiunti e degl' Inservienti — dei Premj di seconda classe — de' Programmi e Concorsi — de' Giudizj — della Distribuzione de' premj — Appendice. (F. O. 1803, settembre 1, n. 94.)

Accademie nazionali di belle arti. Ogni biennio è aperto il concorso degli Artisti pensionati per lo studio delle belle arti in Roma. (F. O. 1804, luglio 25, n. 42.)

— E' stabilito un Presidente per ciascuna delle tre Accademie. — Nomina, durata e sue attribuzioni. (B. L. 1806, novembre 27, n. 28.)

— Nomina de' Presidenti delle tre Accademie, di Bologna, Milano e Venezia (B. L. 1807, gennajo 29, n. 29.)

— Organizzazione di quella di Venezia. (B. L. 1807 febbrajo 12, n. 32.)

— Nomina di alcuni Accademici nell'Accademia di Venezia. (G. It. 1807, marzo 1.° , n. 69; e B. L. 1807, novembre 13, n. 239.)

— *Altra* di Professori per quella di Milano. (F. O. 1805, marzo 18, n. 10.)

— *Altra* per quella di Venezia. (G. It. 1807, aprile 1.° , n. 91.)

— Nella sala di Milano avranno luogo i concorsi ai premj di prima classe. (B. L. 1808, febbraro 5, n. 55.)

— Quattro delle piazze gratuite assegnate allo studio

delle belle Arti, saranno date da ciascheduna delle tre Accademie. (B. L. 1808, maggio 17, n. 90.)

Acciarini delle armi da fuoco di manifattura Bresciana: tassa per la prova e bollo. (B. L. 1808, aprile 12, n. 110.)

Acque, Ponti, Arcini, Strade e Porti. Nomina del Commissario assessore presso il Ministro dell' Interno per gli oggetti d'acque, strade e ponti. (F. O. 1803, febbraro 18, n. 24.)

— Decreto relativo alle riparazioni e manutenzioni delle strade, delle arginature e dei ripari dei fiumi, torrenti e canali (B. L. 1803, marzo 6, n. 22.)

— *Classificazione delle strade.* — Quella del Sempione è nazionale, ed è a carico della Nazione: le altre sono dipartimentali, ed a carico dei Dipartimenti o delle Comuni a cui appartengono — Disposizioni generali. (B. L. 1804, marzo 21, n. 30.)

— *Legge relativa alle spese dei lavori ed all' amministrazione delle acque pubbliche.* Tit. I. — Le spese che hanno per unico oggetto la navigazione sono a carico della nazione; quelle per difesa dei terreni adjacenti ai torrenti e fiumi, stanno a carico dei frontisti — Modo di concorrere nella spesa quando essa incombe ai possidenti ne' rispettivi circondarj. Tit. II. — La suprema ispezione è affidata al Governo, che nomina due Idraulici nazionali, i quali propongono al Ministro dell'Interno i lavori che, spettanti alla nazione, credono necessarj — In ogni dipartimento v' è un Magistrato d' acque. Tit. III. — Obblighi de' privati per cessione di terreni occorrenti all' inalveazione, rettificazione, diversione, arginatura ec. de' fiumi canali — Proibizioni d' escavare

sorgenti, o ampliare escavazioni in vicinanza ai fiumi, ed altre discipline relative all' oggetto. (B. L. 1804, aprile 20, n. 43.)

Acque Strade ec. Nomina del direttore. (B. L. 1805, giugno 7, n. 42.)

— Stabilimento di un canale da Brescia all' Oglio. (B. L. 1805, giugno 18, n. 18.)

— Disposizioni per rendere navigabile il Mincio dal lago di Garda fino all' imboccatura del Po. (F. O. 1805, giugno 20, n. 21.

— *Altre* per rendere navigabile il canale da Pavia a Milano. (F. O. 1805, giugno 20, n. 22.)

— Epoca in cui comincieranno le funzioni del Direttore. (F. O. 1805, giugno 30, n. 26.)

— Esso gode della franchigia limitata sulle lettere. (B. L. 1805, settembre 21, n. 123.)

— La Direzione delle riparazioni dei porti di commercio, e canali marittimi, passa alla Direzione delle acque, ponti, ec. (B. L. 1805, ottobre 19, n. 133.)

— *Sistemazione ed Amministrazione generale.*

— Tit. I. Formazione del Corpo degl' Ingegneri delle acque, e strade. — Del Corpo degli Ingegneri, e loro ispezioni. Sez. 1, e 2. — Stipendi ed indennizzazioni. Sez. 3. Promozione degl' individui. Sez. 4. Uniforme del corpo. Sez. 5. Subalterni. Sez. 6. — Tit. II. Funzione delle Autorità civili in materia d' acque e strade. — Delle Prefetture. Sez. 1. Delle Magistrature di acque e strade. Sez. 2. Autorità distrettuali, e comunali. Sez. 3. — Tit. III. Delle Spese pei lavori: Competenza delle Spese pei lavori di acque e strade. Sez. 1. Metodo delle Spese ordinate dal Governo. Sez. 2. — Tit. IV. Della società

degli interessati negli scoli. — T. V. Disposizioni generali. (B. L. 1806, marzo 6, n. 73.)

Acque, Strade ec. Regolamento per le irrigazioni ed uso d'acque negli opificj. — Tit. I. Derivazione d'acque da' fiumi, torrenti, e canali pubblici. — Tit. II. Derivazione d'acque da sorgenti. — Tit. III. Modellazione e partizione d'acque. — Tit. IV. Condotta d'acque pegli altrui fondi. — Tit. V. Disposizioni generali. (B. L. 1806 maggio 20, n. 82.)

— *Regolamento per la custodia e lavori degli argini dei fiumi.* — Tit. I. Degli argini e loro custodia. — Custodia ordinaria e custodia straordinaria, ovvero guardia de' fiumi in piena. — Tit. II. Lavori degli argini de' fiumi. — Lavori di manutenzione, e lavori di costruzione. — Tit. III. Disposizioni generali, e discipline relative. (B. L. 1806, maggio 20, n. 80.)

— *Regolamento per le società degli interessati negli scoli e bonificazioni.* — Tit. I. Organizzazione delle società d'interessati. — Tit II. Custodia degli scoli, chiaviche ed argini spettanti al comprensorio. — Tit. III. Lavori agli scoli. — Tit. IV. Spese. — Tit. V. Disposizioni generali. (B. L. 1806, maggio 20, n. 83.)

— È sospesa l'attivazione ne' Dipartimenti Veneti de' decreti, n. 73, 79, 80, 81, 82, 83 (1), occorrendo per quei paesi particolari provvedimenti. (B. L. 1806, maggio 20, n. 84.)

— *Regolamento per la costruzione, adattamento e conservazione delle strade.* — Tit. I. Classificazione delle strade, quali della nazione, e quali dipartimentali.

---

(1) B. L. 1806, maggio 6; e *ivi*, detto, maggio 20.

— Tit. II. Costruzione delle strade. — Delle strade nazionali. — Delle strade comunali. — Tit. III. Adattamento e conservazione delle strade nazionali, comunali e private. — Tit. IV. Spese per le strade nazionali, comunali, e private. — Tit. V. Polizia delle strade nelle città e comuni chiuse da muro; delle strade forensi; della rettificazione delle fabbriche urbane. — Tit. VI. Disposizioni generali. (B. L. 1806, maggio 20, n. 79.)

Acque, Strade ec. Attivazione di una strada di comunicazione fra il Dipartimento del Bacchiglione, ed il Tirolo. (B. L. 1806, maggio 24, n. 94.)

— Organizzazione del Consiglio della Direzione generale delle acque. (B. L. 1806, settembre 3, n. 183.)

— Istituzione d'una Magistratura civile, e sue incombenze pei lavori generali del Po. (B. L. 1806, giugno 12, n. 104.)

— Ai possessori dei terreni superiori, detti la Campagna Veronese, è accordato di estrarre dall'Adige l'acqua necessaria per irrigarli (B. L. 1806, luglio 25, n. 155.)

— Erezione ed attributi del Magistrato centrale di acque, residente in Venezia, e sua organizzazione. (B. L. 1806, luglio 25, n. 145.)

— Istituzione d'una scuola; sua residenza in Milano, organizzazione, dote e nomina de' Professori. (B. L. 1807, gennaro 7, n. 3.)

— Nomina degli Aggiunti ai Consiglieri di Prefettura per le materie di acque e strade. (B. L. 1807, gennaro 22, n. 26.)

— Cautele che debbon precedere l'aprimento dell'asta negli appalti delle opere d'acque, ponti, e

strade; e cautele da usarsi per l'esecuzione dell'asta, e dopo la sua deliberazione, e disposizioni relative. (B. L. 1807, maggio 1, n. 70.)

Acque, Strade ec. Si determina la nuova linea d'inalveazione del fiume Reno in Po. (B. L. 1807, giugno 11, n. 99.)

— Nomina del Cassiere pei lavori d'immissione del fiume Reno in Po. (B. L. 1807, settembre 15, n. 173.)

— Sono dichiarati nazionali il Canal grande, e quello della Giudecca in Venezia. (B. L. 1807, ottobre 27, n. 220.)

— Egualmente la strada de'Foppelli d'Aprico conducente da Sondrio a Brescia. (B. L. 1806, aprile 20, n. 100.)

— E' approvato il progetto per regolare le acque dei fiumi Brenta e Bacchiglione. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 261, tit. XII.)

— Istituzione in Padova d'una Commissione idraulica pei lavori d'acque nei Dipartimenti Veneti. (B. L. 1806, ottobre 24, n. 212.)

— Decreto risguardante il Magistrato d'acque e strade, da esercitarsi provvisoriamente nei Dipartimenti dai Consiglj di Prefettura. (B. L. 1806, ottobre 24, n. 213.)

— E' abolito il Magistrato in Venezia d'acque e strade, parificando il dipartimento dell'Adriatico agli altri, nell'amministrazione delle acque e strade. (B. L. 1808, maggio 6, n. 20.)

— Aumento degli Ingegneri del R. Corpo delle acque e strade pel servizio dei Dipartimenti Pontificj. (B. L. 1808, dicembre 16, n. 355.)

— Nomina degli ispettori generali. (B. L. 1806, luglio 23, n. 157.)

— *Altra* dei Membri del Magistrato Centrale delle acque in Venezia (B. L. 1806, novembre 20, n. 222.)

Acque, Strade ec. Nomina degl'Ispettori de' lavori pubblici nelle Provincie Venete. (G. It. 1806, febbrajo 16, n. 47; e *ivi*, febbrajo 21, n. 52.)

— *Altra* de' Membri della Commissione Idraulica in Padova. (B. L. 1806, dicembre 11, n. 237.)

— *Altra* degli Ingegneri di prima classe presso i Dipartimenti. (G. I 1806, maggio 1, n. 121; *ivi*, ottobre 1, n. 274; *ivi*, settembre 2, n. 244; *ivi*, dicembre 1, n. 335; B. L. 1807, giugno 11, n. 103; *ivi*, ottobre 30, n. 229.)

— *Altra* degli Ingegneri di seconda classe presso i Dipartimenti. (G. I. 1806, maggio 1, n. 121; *ivi*, 1807, aprile 1, n. 91; B. L. 1807, giugno 11, n. 102; *ivi*, ottobre 30, n. 229.)

— *Altra* degli ingegneri per la direzione de' lavori straordinarj. (G. I. 1806, settembre 2, n. 244; *ivi*, dicembre 1, n. 335.)

— *Altra* degli Aggiunti ai Consiglieri di Prefettura per le materie di acque e strade. (G. I. 1807, gennaro 22, n. 26; *ivi*, aprile 1, n. 91; *ivi*, agosto 1, n. 213; *ivi*, settembre 1, n. 244.)

Acquirenti de' Beni Nazionali. Non possono essere turbati nel pacifico possesso dei beni comprati coloro che ne godono dietro vendita legalmente compita, salvo al terzo reclamante il diritto di essere indennizzato, se vi è luogo, dal tesoro pubblico. (B. L. 1802, gennaro 26, n. 1.)

— Prescrizioni relative all'acquisto. (B. L. 1802, settembre 3, n. 73.)

— Obbligo di denunziare gli acquisti alla Prefettura. (B. L. 1802. settembre 27, n. 95.)

— Gli acquirenti di beni nazionali ne' Paesi ex-Veneti

sono ripristinati nello stato in cui si trovavano innanzi il Trattato di Campo-Formio. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 289.)

Acquirenti de' Beni nazionali. Essi potranno fare la loro dichiarazione d' acquisto, pendente 6 mesi dall' epoca del seguito deliberamento, pagando sole il diritto fisso di registro. (B. L. 1808, gennaro 8, n. 27.) V. *Beni Nazionali.*

Acquisti di Beni stabili (gli) a titolo oneroso sono soggetti al registro. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 9.)

— Quelli non eccedenti le lir. 25 sono esenti dal diritto fisso di registro, e quelli dalle lire 25 alle 200 pagano il diritto proporzionale (B. L. 1806, settembre 5, n. 198.)

Adda. (*Dipartimento dell'*) Capo luogo *Sondrio*. Comuni loro classificazione, Distretti, Cantoni, e Popolazione (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— Riunione delle parrocchie. (B. L. 1805, giugno 22, n. 58.)

— Organizzazione de' Regolari e delle Monache. (B. L. 1805, luglio 8, n. 82.)

— Riparto in ragione di popolazione di 6000 coscritti da requisirsi nel 1806. (B. L. 1805, luglio 14, n. 86.)

— Riparto del contingente per la coscrizione del 1807. (B. L. 1807, gennaro 11, n. 14; e *ivi*, gennaro 28, n. 28.)

— Similmente pel contingente per la gendarmeria (B. L. 1807 giugno 27, n. 110.)

— Riparto del contingente per la coscrizione del 1808. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 228.)

— L' imposta prediale nazionale e dipartimentale del 1805, è fissata a denari 54 per ogni scudo di estimo censuario, ed ai Prefetti verrà accordato il

fondo per le spese fisse e variabili del Dipartimento. (B. L. 1805, luglio 17. n. 91, tit. II, sez. 1.)

Adda. *(Dipartimento dell')* L'Imposta prediale pel 1806 è fissata a denari 53. (B. L. 1805 luglio 17, n. 91, tit. X, sez. 1.)

— Quella pel 1807 similmente a denari 50. (B. L. 1807 gennaro 12, n. 16, tit. IX.)

— Quella pel 1808 similmente a denari 48. (B. L. 1807, settembre 23, n. 290.)

— Missione di un allievo alla scuola speciale veterinaria stabilita in Milano. (B. L. 1806, agosto 1.°, n. 102.)

— Regolamento per l'esercizio del lotto e tariffa relativa (B. L. 1806 marzo 31, n. 35.)

— La strada dei *Foppelli d'Aprico*, conducente da Sondrio a Brescia, è dichiarata nazionale. (B. L. 1806 aprile 20, n. 100.

— Tabella indicativa il numero, la residenza, il circondario, e la classe cui appartengono i Giudici di Pace in questo Dipartimento. (B. L. 1807, marzo 7. n. 42.)

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetti* — de' Vice Prefetti. V. *Vice Prefetti.* — del Segretario Generale di Prefettura. V. *Segretarj Generali di Prefettura.* — dei Podestà. V. *Comuni.* — dei Giudici delle Corti, e Tribunali. V. *le singole Corti, e Tribunali.* — dei Regj Procuratori. V. *Procuratori Regj.* — de' Consiglj generali, comunali, distrettuali ec. V. *i singoli Consiglj.* — dei Vescovi. V. *Vescovi:*

Adige. (*Dipartimento dell'*) Capo luogo *Verona.* (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— Il Commissario Straordinario in Verona estende la sua giurisdizione, oltre il distretto assegnato a Verona, anche sopra Legnago, e suo circondario. (B. L. 1802, maggio 31, n. 35.)

ADICE (*Dipartimento dell'*). Attivazione nel nuovo circondario dell'Adige del Metodo di Procedura Criminale dell'ex Lombardia, ed organizzazione della Pretura ed Ufficj di Conciliazione. (B. L. 1803, luglio 25, n. 58.)

— Il Tribunale d'Appello del circondario dell'Adige assume provvisoriamente le funzioni che si esercitavano dal Collegio dei Notaj in Verona. (B. L. 1804, febbrajo 5, n. 8.)

— Regolamento particolare per Verona relativo all'introduzione, estrazione e transito delle merci, e discipline pel Porto Franco (B. L. 1804, aprile 28, n. 50.) V. *Dogane.*

— Nomina del Causidico Notajo. (B. L. 1804, giugno 16, n. 74.)

— Con riduzione di valore vengono provvisoriamente tollerate le monete venete erose, e di rame. (B. L. 1804, ottobre 7, n. 114.)

— Istituzione in Verona d'un Liceo. (F. O. 1804, dicembre 18, n. 76.)

— Comuni, loro classificazione, distretti, cantoni e popolazione. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— Riunione delle parrocchie. (B. L. 1805, giugno 22, n. 58.)

— Organizzazione de' regolari e delle monache. (B. L. 1805, luglio 8, n. 82.)

— Riparto in ragione di popolazione di 6000 coscritti da requisirsi nel 1806. (B. L. 1805, luglio 14, n. 86.)

— Riparto del contingente per la coscrizione del 1807. (B. L. 1807, gennaro 11, n. 14; e *ivi*, gennaro 28, n. 28.)

— Simile per la Gendarmeria. (B. L. 1807, giugno 27, n. 110.)

Adige (*Dipartimento dell'*). Riparto del contingente per la coscrizione del 1808. (B. L. 1807, otrobre 30, n.228.)

— L' imposta prediale nazionale, e dipartimentale del 1805 è fissata a denari 54 per ogni scudo d'estimo censuario, ed ai Prefetti verrà accordato il fondo per le spese fisse, e variabili del Dipartimento. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91, tit. II, sez. I.)

— Quella del 1806 similmente a denari 53. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91, tit. X, sez. 1.ª)

— Quella pel 1807 similmente a denari 50. (B. L. 1807, gennaro 12, n. 16, tit. IX.)

— Quella pel 1808, similmente a denari 48. (B. L. 1807, settembre 23, n. 290.)

— Missione di un allievo alla scuola speciale veterinaria, stabilita in Milano. (B. L. 1805, agosto 1, n. 102.)

— È riunito a questo Dipartimento il Veronese Italiano con i Territorj di Cologna, e Legnago. (B. L. 1806, aprile 29, n. 55.)

— Decreto che abolisce le poste in Verona a sinistra dell' Adige, incaricando del relativo servigio quelle esistenti alla destra. (B. L. 1806, maggio 9, n. 75.)

— Cessazione del Portofranco di Verona, attesa l'unione del resto di quella città al Regno d' Italia, e disposizioni relative. (B. L. 1806, maggio 22, n. 89.)

— Alla parte del Veronese riunita al Dipartimento dell' Adige è attivata la legge n. 78 (1) relativa alla vendita e tariffa dei tabacchi. (B. L. 1806, maggio 23, n. 90.)

— Progetto per l'asciugamento delle valli *Bionde*, *Zerva* e *Porzil*. (B. L. 1806, luglio 28, n. 157.)

(1) B. L. 1807, maggio, n. 17.

Adige (*Dipartimento dell'*). Vi è in Verona un Tribunale di Commercio. (B. L. 1806, novembre 7, n. 217.)

— È istituito in Verona un Liceo con convitto. (B. L., 1807, marzo 14, n. 44.) V. *Licei con convitto.*

— Tabella indicativa il numero, la residenza, il circondario e classe cui appartengono i Giudici di Pace in questo dipartimento. (B. L. 1807 marzo 7, n. 42.)

— È dichiarato dipartimento di prima classe. (B. L. 1807, dicembre 19, n. 271.)

— Il Distretto di Lonigo, che fu staccato dal Dipartimento del Bacchiglione, è riunito a quello dell' Adige. — Nuova distrettuazione di questo Dipartimento. (B. L. 1808, gennajo 27, n. 46.)

— Pel contributo sulle professioni, sulle arti, e sul commercio, questo dipartimento è riportato nel primo de' tre gradi. (B. L. 1808, marzo 12, n. 88.)

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetti.* — dei Vice Prefetti. V. *Vice Prefetti.* — del Segretario generale di Prefettura. V. *Segretarj generali di Prefettura.* — dei Podestà. V. *Comuni.* — de' Giudici delle Corti, e Tribunali. V. *le singole Corti, e Tribunali.* — dei Consiglj generali, comunali, distrettuali, ec. V. *i singoli Consiglj.* — de' Vescovi. V. *Vescovi.* — dei dei Regj Procuratori. V. *Procuratori Regj.*

Adige (*Fiume*) È accordato ai possessori dei terreni superiori detti la Campagna Veronese, di estrarre dall' Adige la quantità d' acqua necessaria per irrigarli, mediante un canale da costruirsi a loro spese, navigabile fra l' Adige ed il canale d' Este. (B. L. 1806, luglio 25, n. 155.)

— Progetto per l' escavazione di un canale navigabile fra l' Adige ed il Canale d' Este. (B. L. 1806, luglio 28, n. 157.)

Adriatico. (*Dipartimento dell'*) Capo luogo *Venezia*. (B. L. 1806, dicembre 22, n. 283.)
— Quota spettante a questo dipartimento in conto dell'imposta prediale del 1806. (B. L. 1806, giugno 28, n. 115.)
— È stabilita l'imposta prediale pel 1806. (B. L. 1806, luglio 15, n. 121.)
— Similmente pel 1807. (B. L. 1807, gennaro 12, n. 16, tit. IX.)
— Similmente pel 1808. (B. L. 1808, dicembre 23, n. 290, tit. V.)
— Riparto di 1000 coscritti che devono essere somministrati dagli Stati ex-Veneti, eccettuata l'Istria. (B. L. 1806, agosto 15, n. 227.
— Riparto del contingente per la coscrizione del 1807. (B. L. 1807, gennaro 11, n. 14; e *ivi* gennaro 28, n. 28.)
— Simile per la gendarmeria. (B. L. 1807 giugno 27, n. 110.)
— Simile del contingente per la coscrizione del 1808. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 228.)
— In Venezia vi è un Tribunale di commercio. (B. L. 1806, novembre 7, n. 217.)
— Comuni, loro classificazione, distretti, cantoni, e popolazione. (B. L. 1806, dicembre 22, n. 283.)
— È organizzata in Venezia un' Accademia di belle arti. (B. L. 1807, febbraro 12, n. 32.)
— È istituito in Venezia un Liceo con convitto. (B. L. 1807, marzo 14, n. 44.) V. *Licei con convitto.*
— Sono aggiunte varie Comuni comprese nei Dipartimenti di Passariano, Tagliamento, Basso-Po, e Brenta. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 261.)
— È soppressa la Direzione del Demanio. (B. L. 1808, marzo 10, n. 84.)

ADRIATICO (*Dipartimento dell'*). E' abolito il Magistrato d'acque e strade in Venezia, parificando questo dipartimento nell' Amministrazione d'acque e strade agli altri Dipartimenti. (B. L. 1808, marzo 6, n. 120.)

— Nomina del Patriarca. (B. L. 1807, gennaro 11, n. 13.)

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetti.* — dei vice Prefetti. V. *vice Prefetti.* — del Segretario generale di Prefettura. V. *Segretarj generali di Prefettura.* — dei Podestà. V. *Comuni.* — dei Giudici, delle Corti, e Tribunali. V. *le singole Corti, e Tribunali.* — dei R. Procuratori. V. *Procuratori Regj.* — dei Consiglj generali, comunali, distrettuali ec. V. *i singoli Consiglj.*

ADUNANZE, o associazioni clandestine non aventi l'assenso speciale dal Governo, sono proibite. (B. L. 1802, dicembre 27, n. 130.)

AFFINI (gli) fino al secondo grado inclusivamente, non possono contemporaneamente esser membri d'una stessa Municipalità. (B. L., 1806, giugno 6, n. 97.)

AFFITTI TEMPORARJ DI BENI STABILI soggetti al registro. (B. L. 1806, febbraro 12, n. 9.)

AFFRANCAZIONI. L'affracanzione di livelli anco posteriori al 1795 è permessa, come anche di censi e decime, ed i soli livellari e possessori potranno pagare in iscrizioni. (B. L., 1806, febbrajo 11, n. 5; e *ivi* marzo 12, n. 17.)

— E' pure permessa nella Dalmazia ed Albania l'affrancazione delle decime. (B. L. 1806, settembre 4, n. 191.)

— E' libera l'affrancazione di mutui, censi, livelli, decime, annualità dovute a corporazioni e stabilimenti di culto, d'istituzione e di beneficenza, mediante l'impiego del capitale sul Monte Napoleone.

(B. L. 1807, gennajo 12, n. 16, tit. V.; e *ivi*, agosto 4, n. 127, tit. II.)

Affrancazioni. Non sono ammessi ad affrancazione contemplata dai suddetti decreti que' debitori di capitali ripetibili, pei quali sia già scaduto il termine alla sostituzione, nè può affrancarsi colla regola stabilita dagli anzidetti decreti, quel debitore di un' annualità o livello per cui siasi convenuta una determinata norma d' affrancazione. (B. L. 1808 ottobre 1.°, n. 303.)

Agenti di cambio. Nelle borse di Milano e Venezia sarà esposto l' elenco de' nomi, cognomi e domicilio degli Agenti di cambio e l'indicazione delle loro incumbenze. (B. L. 1308, febbrajo 6, n. 66; e e *ivi*, 19 detto, n. 71.)

Agenzia de' Beni nazionali. V. *Beni Nazionali.*

Agogna (*Dipartimento dell'*). Capo-Luogo Novara. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— L' Estimo costituito ai fondi di seconda stazione nel Dipartimento dell'Agogna è provvisoriamente ridotto ad un terzo meno del valore stimato. (B. L. 1802, giugno 30, n. 45.)

— Tolleranza provvisoria con riduzione di valore delle monete eroso-miste del Piemonte. (F. O. 1802, luglio 21, n. 78; e *ivi*, agosto 3, n. 85.)

— Epoca in cui diviene operativa la disposizione contenuta sulle avvertenze relative agli allegati delle petizioni da presentarsi in carta bollata. (F. O. 1803, marzo 17, n. 84.)

— Regolamento provvisorio pel notariato in questo dipartimento. (F. O. 1803, maggio 25, n. 56.)

— Attivazione in questo dipartimento del metodo di

Procedura Criminale dell' ex-Lombardia, ed organizzazione delle Preture ed Ufficj di Conciliazione. (B. L. 1803, settembre 22, n. 74.)

Acogna (*Dipartimento dell'*). È istituito un Tribunale speciale per la punizione dei latrocinj, delle aggressioni, rapine, ed altri analoghi delitti. (B. L. 1804, gennaro 30, n. 7.)

— Epoca dell'attivazione del Tribunale Costituzionale d'Appello; nomina dei membri che lo compongono. (B. L. 1804, marzo 2, n. 17.)

— Nomina del Causidico Notajo. (B. L. 1804, giugno 19, n. 74.)

— Cessazione del Tribunale speciale, surrogato dal Tribunale costituzionale d'Appello. (B. L. 1804, luglio 23, n. 92.)

— Abolizione delle concessioni alle restituzioni in intero, e dei *moratorj* ai debitori non conformi al nuovo metodo, e convalidazione dei contratti mancanti delle solennità volute dalle costituzioni del Piemonte. (B. L. 1804, dicembre 24, n. 145.)

— Comuni, loro classificazione, distretti, cantoni, e popolazione. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— Riunione delle parrocchie. (B. L. 1805, giugno 22, n. 53.)

— Organizzazione dei regolari, e delle monache. (B. L. 1805, luglio 8, n. 82.)

— Riparto in ragione di popolazione di 6000 coscritti da requisirsi nel 1806. (B. L. 1805, giugno 14, n. 86.)

— Simile del contingente per la coscrizione del 1807. (B. L. 1807, gennaro 11, n. 14; e *ivi* gennaro 28, n. 28.)

— Simile per la gendarmeria. (B. L. 1807 giugno 27, n. 110.)

Agogna (*Dipartimento dell'*) Riparto del contingente per la coscrizione del 1808. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 228.)

— L'imposta prediale nazionale e dipartimentale del 1805 è fissata a denari 54 per ogni scudo di estimo censuario, ed ai Prefetti verrà accordato il soldo per le spese fisse, e variabili del Dipartimento. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91, Tit. 2, Sez. 1.ª)

— Quella pel 1806 similmente a denari 53. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91, Tit. X, Sez. 1.ª)

— Quella pel 1807 similmente a denari 50. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16, Tit. IX.)

— Quella pel 1808 similmente a denari 48. (B. L. 1807, 23, n. 290)

— Missione di un allievo alla scuola speciale veterinaria istituita in Milano. (B. L. 1805, agosto 1.°, n. 102.)

— Regolamento per l'esercizio del lotto. (B. L. 1806, marzo 31, n. 35.)

— I crediti degl'individui del Regno abitanti e possidenti nel Dipartimento dell'Agogna, ed i creditori verso l'antico Governo del Piemonte per cause derivanti da tutto altro titolo che da inscrizioni sui monti di S. Gio. Battista di Torino, sono a carico dello Stato. (B. L. 1806, agosto 1, n. 162.)

— I debiti e crediti degli estimi civile e rurale del Novarese sono nazionali. (G. Ital. 1806, settembre 11, n. 254.)

— In Vigevano vi è un Tribunale di Commercio. (B. L. 1806, novembre 7, n. 217.)

— È istituito in Novara un Liceo con convitto. (B. L. 1807, marzo 14, n. 44) V. *Licei con convitto.*

— Tabella indicativa il numero, la residenza, il circon-

dario e la classe cui appartengono i Giudici di Pace in questo Dipartimento. (B. L. 1807, marzo 7. n. 42.)

Agogna (*Dipartimento dell'*). Tassa d'indennizzazione sulli Colli provenienti dall'estero per la Ricettoria di *Mezzana Corti.* (B. L. 1808, marzo 10, n. 83.)

— E' attivata una diligenza, e stazione di posta lungo la strada del Sempione da Domodossola inclusive a Sesto-Calende. (B. L. 1808, aprile 30, n. 119.)

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetti* — de' Vice Prefetti. V. *Vice Prefetti* — del Segretario Generale di Prefettura. V. *Segretarj Generali di Prefettura* — dei Podestà. V. *Comuni* — dei Giudici delle Corti e Tribunali. V. *le singole Corti e Tribunali* — dei Regj Procuratori. V. *Procuratori Regj* — de' Consiglj generali, comunali, distrettuali ec. V. *i singoli Consiglj* — dei Vescovi. V. *Vescovi.* —

Aggiunti agli ufficiali dello stato civile. V. *Ufficiali dello stato civile.*

Aggressioni. Da giudicarsi dalla commissione militare. (B. L. 1805, luglio 12, n. 83; e *ivi* 1806, luglio 27, n. 156.)

Agraria. (Legge). È abolita in Dalmazia ed Albania. (B. L. 1806, settembre 4, n. 191.)

Agrimensori. V. *Periti Agrimensori.*

Ajutante delle ceremonie. Nomina (G. Ital. suppl. al n. 58, maggio 15; e *ivi* 1806, marzo 15, n. 74.)

Ajutanti di campo riformati. Loro soldo e requisiti per godere dell' intero trattamento. (F. O. 1802, maggio 10, n. 42.)

Albania. V. *Dalmazia.*

Albergatori, *anche privati,* locandieri ed osti. Loro obblighi per la notifica dell' arrivo, e partenza de' forastieri. (B. L. 1802, marzo 27, n. 16.)

— Sono obbligati ad inscrivere i nomi delle persone che albergano su libri bollati che venderà la finanza. (B. L. 1802, settembre 11, n. 79.)

— Avviso per la provvista de' libri bollati per l'oggetto suindicato. (B. L. 1802, ottobre 15, n. 103.)

Alberi da costruzione: Proibizione del taglio nei Boschi particolari comunali, o nazionali di ogni sorta di legname inserviente al servizio dell' artiglieria e marina. (B. L. 1803, gennaro 24, n. 12.)

Albinaggio. Deroga al diritto di albinaggio a favore de' sudditi dell' Impero Francese, del Regno d'Italia, e degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla. (B. L. 1806, febbrajo 19, n. 13.)

Alleanza. I trattati di alleanza sono comunicati al Senato prima della loro pubblicazione. (B. L. 1808, marzo 21, n. 94. Tit. II, art. 16.)

Allegati ad istanze. Sono soggetti al bollo. (F. O. 1803, App. al 1802, decembre 7, n. 80.)

Allievi della scuola militare di modena. Nota di quelli premiati nel 1802, (F. O. 1802, novembre 21, n. 143.)

— Condizioni per esservi ammesso. (B. L. 1803, novembre 18, n. 89.)

— Prescrizioni per quelli che aspirano ad esservi ammessi — indicazione del numero, e loro stipendio. (F. O. 1803, novembre 28, n. 74.)

— Indicazione di quelli passati Sotto-Tenenti Ingegneri (G. It. 1807. ottobre 3, n. 276.)

Alloccio. Gli alloggi militari in natura soppressi, e rimpiazzati da una indennità. (F. O. 1802, febbrajo 18, n. 6.)

— Locali da destinarsi in tutte le città per l'alloggio degli Ufficiali, e responsabilità delle Municipalità per la manutenzione de' detti locali. (F. O. 1802, marzo 11, n. 17.)

— Regolamento provvisorio per gli alloggi militari — elenco presso le municipalità delle case di coloro che vorranno alloggiare Ufficiali dietro mensile pagamento. — Fissazione delle camere e dei mobili da corrispondersi secondo i rispettivi gradi degli Ufficiali — indennità ai locatori, e modo di pagamento — indicazione di quegl' Ufficiali che hanno diritto all' alloggio o all' indennità, ed in fine varie incombenze delle Municipalità sullo stesso soggetto. (F. O. 1802, marzo 18, n. 22.)

— Indennità agli Ufficiali riformati acquartierati nei Comuni. (F. O. 1802, maggio 10, n. 42.)

— Il Comune di Soncino esentuato dagli alloggi. (F. O. 1802, giugno 1, n. 54.)

— Aumento d' indennità d'alloggio ai Commissarj Ordinatori. (F. O. 1802, ottobre 7, n. 118.)

— Modo di giustificare la competenza dell' indennità d'alloggio. (F. O. 1802, ottobre 24, n. 129.)

— Conferma del regolamento per l'alloggio delle truppe di stazione, e di accantonamento. — Le truppe alloggiano presso gli abitanti ove non vi sono Caserme. (B. L. 1806, marzo 29, n. 32.) V. *Caserme*.

— L' alloggio della Gendarmeria è a carico de' Comuni, mediante indennizzazione dal Ministero della Guerra. (B. L. 1806, marzo 30, n. 33.)

Almanacchi. Sono soggetti alla Revisione. (B. L. 1804, aprile 4, n. 34.)

Alta corte reale residente nel palazzo del Senato è creata per reprimere qualunque abuso sulla libertà civile. (B. L. 1808, marzo 21, n. 94. Tit. II. art. 18 e seg.)

Alte paghe. Regolamento sulle alte paghe de' Sotto-Ufficiali e Soldati. (B. L. 1806, agosto 24, n. 178.)

Alta polizia. V. *Polizia.*

Alto po (*Dipartimento dell'*). Capo-luogo *Cremona.*

— Comuni, loro clasificazione, distretti, cantoni e popolazione. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— Riunione delle parrocchie. (B. L. 1805, giugno 22, n. 58.)

— Organizzazione de' regolari e delle monache. (B. L. 1805, luglio 8, n. 82.)

— Riparto in ragione di popolazione del contingente da requisirsi pel 1806. (B. L. 1805, luglio 14, n. 86.)

— Simile del contingente per la coscrizione del 1807, (B. L. 1807, gennajo 11, n. 74; e *ivi* gennajo 28, n. 28.)

— Simile per la Gendarmeria. (B. L. 1807, giugno 27, n. 110.)

— Simile del contingente per la coscrizione del 1808. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 228.)

— L'imposta prediale nazionale e dipartimentale del 1805 è fissata a denari 54 per ogni scudo d'estimo censuario, ed ai Prefetti verrà accordato il fondo per le spese fisse e variabili del Dipartimento. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Tit. I.ª sez. 1.ª)

Alto Po (*Dipartimento dell'*). L'imposta prediale nazionale e dipartimentale pel 1806 è fissata a denari 53. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Tit. X. sez. 1.)

— Quella del 1807 similmente a denari 50. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. IX.)

— Quella del 1808 similmente a denari 48. (B. L. 1807, settembre 23, n. 290.)

— Missione d'un allievo alla scuola speciale veterinaria stabilita in Milano. (B. L. 1805, agosto 1, n. 102.)

— Il deposito della legione Italiana è stabilito in Cremona. (F. O. 1803, maggio 23, n. 55.)

— I creditori verso la Delegazione generale delle provincie pel prestito di tre milioni fatto dalle Camere di Commercio di Lodi e Crema sono riconosciuti nazionali. — Pagamento di un quadrimestre d' interessi. (F. O. 1803, luglio 18, n. 90.)

— La soppressa Vice-Prefettura di Crema è unita alla Prefettura dell' Alto Po. (B. L. 1803, agosto 27, n. 69.)

— Istituzione di un Tribunale Criminale speciale per la punizione de' latrocinj, delle aggressioni, rapine, ed altri analoghi delitti. (B. L. 1804, gennajo 30, n. 7.)

— Organizzazione provvisoria giudiziaria delle Preture ed Uffizj di Conciliazione. (F. O. 1804, febbrajo 27, n. 8.)

— Nomina del Causidico Notajo. (B. L. 1804, giugno 19, n. 74.)

— Cessazione del Tribunale speciale surrogato dal Tribunale costituzionale d'Appello. (B. L. 1804, luglio 23, n. 92.)

Alto Po (*Dipartimento dell'*). Con riduzione di valore vengono tollerate provvisoriamente le monete ex-Venete erose e di rame nel Distretto di Crema. (B. L. 1804, ottobre 7, n. 114.)

— E' determinato il valore del Ducato Veneto nel corso abusivo del Paese a norma delle Tabelle Scalari annessevi (B. L. 1804, dicembre 10, n. 140.)

— Regolamento per l'esercizio del lotto. (B. L. 1806, marzo 31, n. 35.)

— In Cremona vi è un Tribunale di Commercio. (B. L. 1806, settembre 7, n. 217.)

— E' soppressa la Direzione del Demanio di Crema. (B. L. 1806, dicembre 21, n. 241.)

— Tabella indicativa il numero, la residenza, il circondario, e la classe cui appartengono i Giudici di pace in questo Dipartimento. (B. L. 1807, marzo 7, n. 42.)

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetti.* — dei vice Prefetti. V. *vice Prefetti.* — del Segretario generale di Prefettura. V. *Segretarj generali di Prefettura.* — dei Podestà. V. *Comuni.* — dei Giudici delle Corti, e Tribunali. V. *le singole Corti, e Tribunali.* — dei R. Procuratori. V. *Procuratori Regj.* — dei Consiglj generali, comunali, distrettuali ec. V. *i singoli Consiglj.* — de' Vescovi. V. *Vescovi.*

Alunnato con pensione per lo studio delle belle arti in Roma. — Sono stabilite dodici pensioni; esse sono quadriennali, ed i concorsi e le nomine sono biennali. (F. O. 1804, luglio 25, n. 42.)

— Da ciascuna delle tre Accademie saranno date quattro piazze d'alunni. (B. L. 1808, marzo 17, n. 90.) V. *Alunni pensionati ec.*

ALUNNI PRESSO LE PRIME ISTANZE CRIMINALI da approvarsi dal Tribunale d'Appello — indicazione delle loro incombenze. (F. O. 1803, giugno 10, n. 58.)

ALUNNI PENSIONATI PER LO STUDIO DELLE BELLE ARTI IN ROMA. Requisiti necessarj per il concorso. (F. O. 1804, luglio 25, n. 42.)

— Nomina degl' individui trascelti. (F. O. 1804, ottobre 25, n. 67.)

ALUNNI DELLE SCUOLE MILITARI. — Nomina degli alunni. (B. L. 1805, dicembre 1.°, n. 143.)

— Disposizioni relative alla loro ammissione, ai loro esami, ed al corso degli studj. (G. It. 1807. gennajo 17, n. 17.) V. *Istruzione pubblica.*

ALUNNI GRATUITI NE' LICEI CONVITTI di Venezia, Verona, Novara e Ferrara. (B. L. 1807, novembre 6, n. 266.) V. *Istruzione pubblica* — V. *Licei*

AMMINISTRATORI DELLE ACQUE, STRADE ec. V. *Acque ec.* — de' Boschi, V. *Boschi.* — del Demanio, V. *Demanio* ec.

AMMINISTRATORI, E CURATORI. Sono obbligati in proprio al pagamento delle pene, allorchè non facciano seguire la registrazione degli atti imposta agli Amministrati. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 9.)

AMMINISTRAZIONE DE' FONDI DEL DEBITO PUBBLICO. — Sua organizzazione — essa rappresenta i creditori dello Stato; attributi; doveri trattamento, e spese dell' Amministrazione. — Modo di liquidazione, e pagamento del debito pubblico. Tit. I. — Dell'inscrizione ne' registri dell' Amministrazione suddetta. Tit. II. — Delle rescrizioni. Tit. III. — Trasporti ed obbligazioni de' crediti inscritti. Tit. IV. — Pagamento delle annualità. Tit. V. — Annualità non esatte,

e fondo di ammortizzazione. Tit. VI. — Ordine interno dell' Amministrazione. Tit. VII. (B. L. 1804, maggio 20, n. 62.)

Amministrazione de' fondi ec. Nomina del Prefetto e de' Luogotenenti Prefetti. (B. L. 1804, maggio 22, n. 64.)

— Il secondo Luogotenente dell' Amministrazione è autorizzato firmare le cartelle e le rescrizioni. (B. L. 1804, settembre 28, n. 110.) V. *Debito pubblico.*

Amministrazione pubblica. — In ogni Dipartimento vi è una Amministrazione Dipartimentale. (B. L. 1802, luglio 24, n. 54.)

— Regolamento per la decisione delle quistioni di pubblica Amministrazione, (B. L. 1803, marzo 4, n. 21.)

— Regolamento per le cause, avanti i Tribunali di Giustizia, che possono involvere quistioni di pubblica Amministrazione. (B. L. 1803, marzo 4, n. 25.)

— *Comparto territoriale del Regno.* — Dell' Amministrazione Dipartimentale — del Prefetto — de' Consiglj di Prefettura — de' Consiglj generali — dell'attribuzioni del Prefetto e de' Consiglj. — *Dell'Amministrazione Dipartimentale.* — Del Vice-Prefetto — dei Consiglj Distrettuali e delle loro attribuzioni — de' Cantoni. — *Dell'Amministrazione Comunale.* — De' Consiglj Comunali — delle Municipalità — delle attribuzioni di quelli e di queste — della Contabilità, delle spese, de' pagamenti e dell'approvazione de' conti — delle nomine de' Prefetti, Vice-Prefetti, Segretarj generali di Prefettura — de' Consiglj di Prefettura, Distrettuali e Co-

munali — de' Cancellieri del Censo; e de' membri de' Consiglj generali Dipartimentali — de' trattamenti e disposizioni generali. (B. L. 1805, giugno 8. n. 46.)

Amministrazione pubblica. Metodo di trattare le cause incoate presso il cessato Consiglio legislativo. (B. L. 1805, ottobre 5, n. 128.)

— Regolamento per la decisione delle cause di pubblica Amministrazione. (B. L. 1805, ottobre 20, n. 134.)

— Metodo da osservarsi nelle cause fra il demanio ed i particolari. (B. L. 1806, marzo 22, n. 23.)

— E' formata nel Consiglio di Stato una Commissione destinata a raccogliere i dati necessarj per regolarizzare l'Amministrazione de' Comuni. — Essa esamina i *Budjet* preventivi delle rendite e spese de' Comuni di prima classe. — Richiama al suo esame i *Budjet* dei Comuni di 2.ª e 3.ª classe che vengono approvati dai Prefetti, e fa formare lo stato delle proprietà attive e passive di tutti i Comuni del Regno. — Nomina de' Membri. (B. L. 1807, gennajo 3, n. 2.)

— Le funzioni, col Decreto n. 46 (1), attribuite alla Municipalità sono concentrate nel Podestà e nel Sindaco. (B. L. 1807, giugno 5, n. 95.)

— I Dipartimenti ex-Pontificj sono organnizzati secondo le leggi e regolamenti del Regno. (B. L. 1808, aprile 20, n. 160.)

— Del modo di assicurare la legittimità delle ope-

(1) B. L. 1805, giugno 8.

razioni delle quali sono incaricati i Consiglj Distrettuali. — (B. L. 1808 , agosto 12 , n. 249.)

Amministrazione delle Acque Ponti, Argini e Strade. — V. *Acque Ponti Argini , e Strade .*

— del Patrimonio de' Benefizj ecclesiastici vacanti. — V. *Benefizj ecclesiastici vacanti.*

— de' Boschi. — V. *Boschi.*

— de' Cantoni. — V. *Amministrazione pubblica.*

— della Carta bollata. V. *Bollo della carta.*

— del Censo. — V. *Censo.*

— de' Comuni. — V. *Amministrazione pubblica.*

— del Demanio , e diritti uniti. — V. *Demanio , e diritti uniti.*

— Dipartimentale) V. *Amministrazione pubblica.*
— Distrettuale)

— de' Distaccamenti militari. — V. *Rassegne.*

— delle Dogane. — V. *Dogane.*

— della Giustizia nella Dalmazia ed Albania. — V. *Dalmazia ed Albania.*

— de' Licei. — V. *Licei.*

— del Lotto. — V. *Lotto.*

— della Marina — V. *Guerra e Marina.*

— del Monte Napoleone. — V. *Monte Napoleone.*

— di Polizia. — V. *Polizia.*

— delle Polveri e Nitri. — V. *Polveri e Nitri.*

— delle Poste. — V. *Poste.*

— de' Sali , Tabacchi , Polveri , Nitri e Dazj di Consumo. — V. *Privative e Dazj di Consumo.* — V. *i singoli Rami.*

— delle Saline di Cervia. — V. *Saline di Cervia.*

— de' fondi degli stabilimenti di beneficenza pubblica. — V. *Stabilimenti di pubblica beneficenza.*

Amministrazione dell'Ufficio di liquidazione del debito pubblico. — V. *Debito pubblico.*

Ammortizzazione. — V. *Cassa d' ammortizzazione.*

Amnistia. E' accordata ai disertori che prenderanno servizio nella Legione Italiana. (B. L. 1807, maggio 26, n. 40.)

— Similmente ai coscritti refrattarj ed ai contraventori alle leggi di coscrizione, e disposizioni relative. (B. L. 1804, settembre 18, n. 105.)

— Proroga di un mese alla dilazione accordata dal suddetto Decreto. (B. L. 1804, ottobre 15, n. 119.)

— Sono esclusi dall' amnistia coloro che, oltre la diserzione, abbiano commesso altri delitti. (B. L. 1804, ottobre 25, n. 124.)

— È accordata ai Sotto-Ufficiali e Soldati prevenuti di deserzione, ed ai coscritti refrattarj. (B. L. 1805, maggio 22, n. 36.)

— Similmente ai disertori dell'Armata Italiana compreso il corpo della R. Marina, ed ai coscritti refrattarj. (B. L. 1805, novembre 25, n. 146.)

— Similmente agl' individui che hanno portate le armi contro la loro patria e preso servigio presso potenze nemiche anche posteriormente al trattato di Campo-Formio. (B. L. 1806, settembre 19, n. 203.)

— Gl' individui amnistiati col suddetto Decreto n. 203, e che non rientreranno nel Regno entro due mesi, cesseranno d' essere riguardati come Italiani, perderanno tutti i loro diritti, ed i loro beni saranno sequestrati. — Per formare la lista di tali individui è istituita una Commissione di sei Con-

siglieri presieduta dal Gran-Giudice Ministro della Giustizia. (B. L. 1807, agosto 10, n. 136.)

Ancona. Provincia ex-Pontificia riunita al Regno d'Italia — capo-luogo di una divisione militare — residenza d'una Corte d'Appello, e di una Camera di Commercio. (B. L. 1808, aprile 2, n. 158.)

— Capo-luogo del Dipartimento del Metauro, composto della Giurisdizione di Ancona e del paese di Urbino, e residenza della Commissione d'Organizzazione. (B. L. 1808, aprile 20, n. 160.)

— Continua a godere dei diritti di Porto-franco. (B. L. 1808, luglio 1, n. 205.)

— E' abolita la tassa del *quarto camerale* ossia del 25 per 100 sul provento de' sensali di questo Comune. (B. L. 1808, luglio 27, n. 38.)

Ancoraccio o tonnellaccio. — E' pagato egualmente per il *lungo* come *per il piccolo corso* — indicazione del pagamento de' diritti tanto per li bastimenti nazionali che per gli stranieri. (B. L. 1808, febbraro 19, n. 73. Tit. XI. Sez. 4.) V. *Cabottaggio*.

Anniversario della nascita di s. m. l'imperatore e re. Ne è prescritta la celebrazione con feste pubbliche. (B. L. 1805, settembre 9, n. 116.)

Anno amministrativo militare è quello dell'era comune. (F. O. 1802, marzo 10, n. 16.)

Annualita'. I debitori di un'annualità, o livello per cui siasi convenuto una determinata norma di affrancazione non possono affrancarsi colla regola stabilita dai Decreti n. 16 (1), e n. 127 (2). (B. L. 1808, ottobre 1, n. 303.)

---

(1) B. L. 1807, gennajo 12.

(2) B. L. 1807, agosto 4.

ANZIANI. Suppliscono alle incumbenze del Ministero pubblico presso i Giudici di Pace ne' Comuni ove non vi sia Commissario di Polizia. (B. L. 1808, maggio 11, n. 124.)

APPALTATORI, E FORNITORI DOLOSI. V. *Appalti per conto della nazione.*

APPALTATORI al servizio della Nazione, de' Dipartimenti e de' Comuni obbligati a presentare i loro conti in Carta bollata. (F. O. 1803, gennajo 21, n. 9.)

APPALTI. Delle aste negli appalti delle opere d'Acque Ponti, e Strade. (B. L. 1807, maggio 1, n. 70.)

APPALTI PER CONTO DELLA NAZIONE. Indicazione delle persone da escludersi negli appalti che si fanno per conto della nazione. (B. L. 1802, luglio 10, n. 47.)

APPALTO de Dazj di consumo nei Comuni non murati. V. *Dazj di Consumo.*

APPELLO V. *Corti d' Appello.*

APPUNTAMENTI. V. *Soldo.*

ARBITRI. I giudicati degli arbitri non soggiacciono a ricorso nè di Appello nè di Cassazione. (B. L. 1806, giugno 13, n. 105. Tit. XI. Sez. 1.ª)

ARCHITETTI CIVILI. E' necessaria per l' esercizio della loro professione l'approvazione delle università. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75.)

— Le loro scritture di professione sono soggette a bollo. (B. L. settembre 11, n. 79; e F. O. 1803, app. al 1802, decembre 7, n. 80.)

— Le leggi e tariffe vigenti ne' luoghi di domicilio determinano la loro rinumerazione in mancanza di

pagamento spontaneamente fatto od accettato. (B. L. 1804, aprile 16, n. 41.)

Architetti civili. Studj valutabili pel conseguimento de'gradi accademici. (B. L. 1804, settembre 18, n. 106.)

— Regolamento per l'abilitazione all'esercizio di questa professione — sugli esami ed esaminatori — tariffa del deposito da farsi per l'abilitazione al libero esercizio di questa professione. (B. L. 1805, novembre 3, n. 138.)

— Loro contributo per le spese di guerra del 1806. (B. L. 1805, dicembre 15, n. 156.)

— Simile per gli anni 1807 e 1808. (B. L. 1807, febbrajo 24, n. 36, tit. VI.; e *ivi*, dicembre 23, n. 290.)

Archivj notarili. Nel Capo Luogo d'ogni Dipartimento vi è un archivio generale e sue competenze. (B. L. 1806, giugno 17, n. 109.)

— Indicazione de' Comuni ove saranno situati gli archivj generali, il di cui Circondario è tutto il Dipartimento. (B. L. 1806, settembre 4, n. 187.)

— Simile de' Comuni ove saranno situati gli archivj sussidiarj. (B. L. 1806, settembre 4, n. 187; e *ivi*, 1808, ottobre 25, n. 318.)

— Classificazione degli archivj, ed onorario de' Conservatori, Vice-Conservatori e Cancellieri. (B. L. 1806, dicembre 9, n. 235, e *ivi* 1808 maggio 20 n. 138.)

— Nomina dei Conservatori, Vice-Conservatori e Cancellieri per quegli archivj situati nei Comuni de' seguenti Dipartimenti, cioè:

— *Adda*. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 185.)

— *Adige*. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 185.)

Archivj notarili. Seguono le nomine de' Conservatori, Cancellieri ec. per gli archivi ne' Dipartimenti seguenti, cioè:

— *Adriatico.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 185; e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 35.)

— *Agogna.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 1805; e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 35.)

— *Alto Po.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 185.)

— *Bacchiglione.* (B. L. 1807, ottobre 7; e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 35.)

— *Basso Po.* (B. L. 1807, ottobre 7, 185.)

— *Brenta.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 185; e *ivi* 1808, maggio 26, n. 149.)

— *Crostolo.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 185.)

— *Istria.* (B. L. 1807, ottobre 8, n. 185; e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 35.)

— *Lario.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 185; e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 35.)

— *Mella.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 185.)

— *Metauro.* (B. L. 1808, novembre 29, n. 347.)

— *Mincio.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 185.)

— *Musone.* (B. L. 1808, novembre 29, n. 347.)

— *Olona.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 185.)

— *Panaro.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 185.)

— *Passariano.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 185.)

— *Piave.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 185.)

— *Reno.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 185; e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 35.)

— *Rubicone.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 185.)

— *Serio.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 185; e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 35.)

Archivj notarili. Seguono le nomine de' Conservatori, Cancellieri ec. per gli archivj nel Dipartimento seguente, cioè:

— *Tagliamento.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 185; e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 35.)

— *Tronto.* (B. L. 1808, novembre 29, n. 347.)

Arcipreti. — Nomine. (F. O. 1805, giugno 20, n. 20.)

Arcivescovati. — Le Chiese di Modena, Reggio, Imola e Carpi sono suffraganee dell'*Arcivescovato di Bologna.* — *Quelle* di Cesena, di Forlì, di Faenza, di Rimino e di Cervia, *di quello di Ravenna.* — *Quelle* di Mantova, Comacchio, Adria, Verona *di quello di Ferrara.* — *Quelle* di Brescia, Bergamo, Pavia, Como, Crema, Novara, Vigevano, Cremona e Lodi, *di quello di Milano.* (B. L. 1804, gennaro 26, n. 5.)

— Tabella dimostrativa l' entrata o dotazione delle diverse mense Arcivescovili. (B. L. 1805, giugno 8, n. 45.)

— E' fissato al quarto dell'annua rendita della mensa della sede vacante il prezzo delle bolle d' istituzione canonica. (B. L. 1806, giugno 7, n. 99.)

— Nomina dell'Arcivescovo di Ferrara. (B. L. 1806, aprile 15, n. 39.)

— *Idem* di quello di Udine. (B. L. 1807, gennaro 11, n. 13.)

— *Idem* di quello di Zara. (B. L. 1806, luglio 6, n. 118.)

Arcivescovi. La loro nomina è devoluta al Presidente della Repubblica — formola del giuramento da prestarsi nelle mani di questo — loro diritti, facoltà e disposizioni diverse. (B. L. 1804, gennajo 26, n. 5.)

— Non possono nè essi, nè quel prete che fosse no-

minato a Vescovado od Arcivescovado sortire dal Regno senza speciale permesso del Re. (B. L. 1806, giugno 7, n. 99.)

Arcivescovi. Dal giorno del giuramento di fedeltà entrano al possesso dei beni delle rispettive mense, e sono in libertà di prestarlo dal dì delle loro nomine. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 138.)

— Quei di Bologna, Ferrara, Milano e Ravenna sono membri del Senato Consulente (B. L. 1808, marzo 21, n. 94.)

— Durante la loro vita porteranno il titolo di Conte, trasmissibile anche ai loro nipoti (B. L. 1808, marzo 21, n. 300.)

— Nomina di Arcivescovi. V. *Arcivescovati.*

Arco de' gavi in verona dev' essere riedificato. (G. It. 1806, febbrajo 2, n. 33.)

Argini. V. *Acque, Strade, Argini, Ponti e Porti.*

Armata francese Per quella destinata alla difesa del Regno d'Italia, contribuisce questo l'annua somma di 30 milioni di franchi (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

Armata di riserva. Regolamento per la di lei organizzazione — soldo degl'Ufficiali, e Sotto Ufficiali, — soldo de' Coscritti alla riserva — tasse — multe, loro percezione, amministrazione ed uso — armamento e vestiario de'Coscritti alla riserva — disciplina e polizia de' Coscritti alla riserva — servizio degli Ufficiali e sotto Ufficiali della riserva — numero degli Ufficiali e sotto Ufficiali da spedirsi nei Dipartimenti per la riserva e pel reclutamento (B. L. 1805, luglio 14, n. 87.) V. *Coscrizione.*

Armatori in corso. A quelli che le dimanderanno, saranno rilasciate delle Commissioni in corsa per dare la caccia ai bastimenti Inglesi. (B. L. 1803, maggio 29, n. 41.)

— Loro obblighi. (B. L. 1806, maggio 27, n. 15.)

Armi. Circolare che indica le leggi per norma de' Tribunali nei giudizj di delazione d' armi. (B. L. 1804, maggio 7, n. 55.)

— Denunzia e consegna alle rispettive Municipalità delle armi di ogni genere. (B. L. 1805, ottobre 17, n. 131.)

— È proibita la fabbricazione, la introduzione, la vendita e la delazione d' ogni strumento insidioso atto a ferire; pene ai contravventori. I Prefetti sono abilitati ad accordare la licenza d' armi. (B. L. 1806, novembre 21, n. 223.)

— Epoca in cui i Tribunali e la Polizía amministrativa dovranno far eseguire il disposto dal suddetto Decreto n. 223. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 6.)

— Cedute alla Repubblica. V. *Artiglieria.*

Armi a fuoco di manifattura bresciana. Commissione in Brescia per il bollo — doveri del Direttore e Controllore — condizioni per il bollo delle canne e degli acciarini, e misura de' bolli. (B. L. 1804, luglio 22, n. 90.)

— Discipline sulla verificazione, prova e bollo delle canne ed acciarini — prescrizioni per la sortita delle armi dallo stato, ed obblighi de' Commercianti d' armi a fuoco. (B. L. 1806, agosto 5, n. 116.)

— Tassa per la prova e bollo delle canne ed acciarini. (B. L. 1808, aprile 12, n. 110.)

Arresto. Dell' arresto personale per dubbio d' insolvibilità. (B. L. 1804, aprile 14, n. 37, Tit. XIII.)

Arresto e consegna de' rei. È confermata ed estesa a tutto il territorio Italiano la convenzione fatta nel 1790 fra il Governo Pontificio e l' ex-Lombardia. (B. L. 1802, marzo 22, n. 14.)

Arruolamento. Nuovi assegni ai Comandanti i depositi d' arruolamento. (F. O. 1802, settembre 8, n. 102.)

— Occasione di nuovi depositi — Amministrazione, polizia, istruzione e custodia degli arruolati (F. O. 1802, ottobre 7, n. 116.)

— Istruzioni del Ministro della Guerra ai Prefetti, Vice-Prefetti e Giudici delegati di Polizia, relative all' arruolamento fissato degli oziosi e sospetti. (F. O. 1803, App., maggio 26, n. 87.)

— Proclama per l' arruolamento nella Guardia del Presidente della Repubblica, e trattamento dei Sotto Ufficiali e Granatieri. (F. O. 1804, aprile 10, n. 14.) V. *Coscrizione.*

Arsenale. Assegno di lir. 100 mila pel riattamento di quello di Pavia. (F. O. 1802, novembre 27, n. 145.)

Arti. Privilegio accordato agli autori d' invenzioni e scoperte d' industria. (B. L. 1806, giugno 24, n. 11.)

Arti e commercio. Contributo per la sovvenzione di 15 milioni per le spese di guerra del 1806, e tariffa relativa. (B. L. 1805, dicembre 15, n. 156.)

— Regolamento concernente la tassa de' contribuenti per le arti e commercio (B. L. 1806, settembre 10, n. 201.)

— Disposizioni relative al contributo sulle arti e

commercio. (B. L. 1807, febbrajo 24, n. 36; *ivi* giugno 22, n. 106; e *ivi* dicembre 23, n. 290.)

Arti e commercio. Epoca del pagamento del contributo. (B. L. 1808, marzo 12, n. 88; e *ivi*, aprile 25, n. 117.) V. *Imposizioni indirette.*

Artiglieria. Fra quella esistente nelle piazze della Repubblica, ne viene a questa ceduta per l' ammontare di 4 milioni di franchi, per essere rifusa in pezzi indicati e di vario calibro. (B. L. 1802, settembre 9, n. 78.)

Artisti. Stabilimento d' un alunnato con pensione. V. *Alunnato.* V. *Alunni per lo studio delle belle arti in Roma.* — Pel contributo degli artisti. — V. *Arti, e Commercio.*

Artisti militari. V. *Minatori.*

Ascendenti (gli), e discendenti in qualunque grado non possono contemporaneamente essere membri di una stessa Municipalità. (B. L. 1806, giugno 6, n. 97.)

Asola. (Abbazìa di). È soppressa. (B. L. 1804, gennajo 26, n. 5.)

Assaggiatori. E' istituita una scuola d' assaggiatori nelle Zecche di Milano, di Bologna e di Venezia. (B. L. 1808, maggio 6, n. 122.)

Assegni de' corpi militari. V. *Militare.*

Assegni stabili annualmente in corso a carico del Tesoro per titolo di congrua ai Parrochi, Vicarj, Cappellani sussidiarj, come per dotazione di Chiese Parrocchiali e Sussidiarie, sono iscritti sul Monte Napoleone — le altre prestazioni non necessarie sono cessate. (B. L. 1807, dicembre 21, n. 280.)

Assenti. I giovani che si applicano agli studj fuori del-

lo Stato, sono soggetti a pagare la tassa d'assenza. (B. L. 1805, luglio 7, n. 79.)

Assenti. Sono richiamati nel Regno tutti quelli che appartenendo ai Dipartimenti ex-Pontificj di recente aggregazione, si trovassero assenti. (B. L. 1808, giugno 30, n. 203.)

Assessori commerciali presso le Giustizie di Pace. Nomina di quelli presso le Giustizie di Pace ne' Comuni de' Dipartimenti seguenti, cioè:

— *Adda.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186.)

— *Adige.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186.)

— *Adriatico.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34.)

— *Agogna.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34.)

— *Alto Po.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; e *ivi* gennajo 16, n. 34.)

— *Bacchiglione.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; *ivi* detto, n. 34; e *ivi*, aprile 19, n. 115.)

— *Basso Po.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186.)

— *Brenta.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186.)

— *Crostolo.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186.)

— *Istria.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34.)

— *Lario.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34; *ivi* aprile 19, n. 115, e *ivi* maggio 26, n. 149.)

— *Mella.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34; e *ivi* aprile 19; n. 115.)

— *Metauro.* (B. L. 1808, agosto 12, n. 250.)

— *Mincio.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34; e *ivi* maggio 26, n. 149.)

Assessori commerciali ec. Nomina ec.

— *Musone.* (B. L. 1808, agosto 12, n. 250.)

— *Olona.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34, e *ivi* aprile 19, n. 115.)

— *Panaro.* (B. L. 1808, gennajo 16, n. 34; e *ivi* aprile 19, n. 115.)

— *Passariano.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34.)

— *Piave.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34; e *ivi*, aprile 19, n. 115.)

— *Reno.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34)

— *Rubicone.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34.)

— *Serio.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34.)

— *Tagliamento.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34.)

— *Tronto.* (B. L. 1808, agosto 12, n. 250.)

Assessori legali presso i Tribunali di commercio nelle Comuni di Bergamo — Bologna — Brescia — Ferrara — Milano — Rimino — Venezia — Verona. (B. L. 1807, novembre 18, n. 242.)

Assessori processanti. Nomina provvisoria di alcuni, loro incumbenze e requisiti per essere ammessi, preferendo sempre i Luogotenenti di Pretura in campagna. (F. O. 1803, giugno 10, n. 58.)

Assicurazioni marittime. Gli atti di tocco sono soggetti al registro. (B. L. 1806, luglio 28, n. 159.)

Assistenti presso il Consiglio di Stato. Loro incumbenze, indennizzazione ed assegno dalla loro famiglia. (B. L. 1807, dicembre 19, n. 267.)

Assistenti presso il Consiglio di Stato. Sono determinate le loro funzioni. (B. L. 1808, dicembre 16, n. 291.)

Assistenti di Finanza. V. *Ricettori.*

Associazioni. V. *Adunanze.*

Astronomi di Brera. V. *Brera.*

Attuarj criminali. Sono nominati dal Governo — loro trattamento. (B. L. 1802, luglio 22, n. 52. Tit. I. e IX.)

— Aumento di numero e requisiti per esercitare il loro ufficio — dessi sono preferibili alla carica di Assessori processanti. (F. O. 1803, giugno 10, n. 58.)

— Loro sospensione non conformandosi al nuovo metodo giudiziario. (B. L. 1804, marzo 27, n. 37.)

— Tassa per l'abilitazione dell'attuariato criminale. (B. L. 1804, aprile 16, n. 38, tit. IV.)

Atti. Regolamento pel registro degli atti e contratti. Tit. I. — Degli atti soggetti al registro, e de' diritti da pagarsi per ciascun atto — affitti e livelli temporarj di beni stabili — prestiti, censi, società e transazioni — contratti nuziali e doti — contratti ed atti diversi non indicati ne' precedenti. Tit. II. — Norme per determinare il capitale su cui deve regolarsi la liquidazione ed il pagamento del diritto proporzionale. Tit. III. — Da chi, dove e dentro qual termine debba farsi seguire la registrazione, ed a carico di chi siano i diritti del registro. Tit. IV. — Obblighi particolari delle autorità sì amministrative che giudiziarie de' Notari ed Ufficiali pubblici rispetto agli atti non registrati. Tit. V. — Degli ufficj di registro, dei diritti esatti in più od in meno, e delle contestazioni tra gli Ufficiali del

registro ed il Contribuente. Tit. VI. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 9.)

Atti. Epoca in cui comincia ad aver luogo l'obbligo del registro. (B. L. 1806, marzo 23, n. 24.)

— Modificazioni riguardo agli acquisti non eccedenti le lire 25, e dalle lire 25 alle lire 100. (B. L. 1806, settembre 5, n. 197.)

— Della tassa di registro per gli atti civili. (B. L. 1807, settembre 11, n. 108.) V. *Tasse.*

— Dilazione al pagamento del diritto in alcuni determinati casi. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 291.)

— Per la Tassa di registro. V. *Registro degli atti e contratti.*

Atti di tocco d'Assicurazione marittima. V. *Assicurazioni marittime.*

Atti scritti in carta di bollo. Quelli su carta di bollo diverso dal determinato dalla legge n. 79 (1) saranno da rettificarsi. (B. L. 1804, ottobre 2, n. 112.)

Atti de' Collegj Elettorali. Il Senato pronunzia sulla costituzionalità di tali atti. (B. L. 1808, marzo 21, n. 94.)

Atti di conciliazione. V. *Giustizia Civile.*

Atti d' ipoteca. V. *Ipoteca.*

Atti matrimoniali. Dichiarazione relativa alle loro formalità. (B. L. 1806, aprile 28, n. 54.)

— Caso in cui non è necessario presentare all' Ufficiale dello Stato Civile gli atti di morte del padre e madre de' futuri sposi. (G. It. 1806, maggio 2, n. 122.)

---

(1) B. L. 1802, settembre 11.

Atti del monte napoleone. V. *Monte Napoleone.*

Atti di procedura penale. Delle tasse di registro per tali atti. (B. L. 1807, settembre 11, n. 170.) V. *Tasse.*

Attribuzioni de' ministri. V. *Ministri.*

Avaria ordinaria. Proibizione di esigere tale abusivo contributo sulle merci provenienti dal Levante (B. L. 1806, luglio 25, n. 149.)

Avena. V. *Grani.*

Avocazione alla nazione de' beni delle Abazie, Commende, Scuole, Confraternite, ed altri Consorzj laicali. (B. L. 1806, aprile 25, n. 47.)

Avvisi e carte stampate od in iscritto. Tutto ciò che è diretto a portare un fatto a pubblica notizia è soggetto al Bollo ancorchè distribuito a mano. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 219. Tit. III. sez. 1.ª) V. *Bollo della Carta.*

Avvocati. Regolamento per gli aspiranti all' esercizio dell' Avvocatura. (B. L. 1802, agosto 10, n. 63.)

— Disposizioni relative all' esecuzione della parte del Metodo Giudiziario Civile che riguarda la lor conferma ed ammissione. (B. L. 1804, novembre 16, n. 135.)

— Loro sospensione non conformandosi al nuovo Metodo Giudiziario. (B. L. 1804, marzo 27, n. 37.)

— Devono essere confermati o approvati per esercitare la loro professione ed esaminati sul suddetto Metodo Giudiziario. (B. L. 1804, marzo 27, n. 37. Tit. XL)

— Sono solidalmente obbligati per l' integrale soddisfazione delle tasse — tassa da pagarsi per l'abilitazione all' Avvocatura. (B. L. 1804, aprile 16, n. 39.)

Avvocati. Loro rimunerazione fissata dalla Tariffa apposita, ed attivazione della medesima. (B. L. 1804, aprile 16, n. 41.)

— Loro contributo per la sovvenzione di 15 milioni per le spese di guerra del 1806. (B. L. 1805, dicembre 15, n. 156.)

— Simile pegli anni 1807, e 1808. (B. L. 1807, febbrajo 24, n. 36. Tit. VI.; e *ivi* dicembre 23, n. 290.)

— Loro obbligo di vestire l' abito di costume in tutte le loro funzioni. (B. L. 1808, agosto 30, n. 270, art. 104.)

Avvocati presso la corte di cassazione. Sono incaricati degli atti per le domande relative alla creazione de' maggioraschi (B. L. 1808, settembre 21, n. 301.)

— Le funzioni attribuite ai Patrocinatori presso la Corte di Cassazione sono esercitate da Avvocati, ed indicazione delle loro attribuzioni. (B. L. 1808, novembre 29, n. 348.)

Auditore legale presso il ministero delle finanze. Sua creazione ed attributi — esso supplisce al Procuratore Nazionale nel Dipartimento d' Olona. (B. L. 1803, febbrajo 7, n. 16.)

— Nomina. (F. O. 1803, febbrajo 7, n. 23.)

Auditore legale presso il consiglio legislativo. Nomina. (F. O. 1803, maggio 22, n. 86.)

Autori ed inventori di scoperte d' industria, produzioni d' ingegno ec. Regolamento per le patenti agli autori d' invenzioni e scoperte, loro module, mezzi per ottenerle e cause per decadere dal beneficio della patente (B. L. 1806, giugno 24, n. 111.)

AUTORI D' OPERE STAMPATE. Onde godere del privilegio concesso dalla legge 19 fiorile anno IX. devono sottoporre al giudizio della Revisione i proprj scritti innanzi di pubblicarli colle stampe. (B. L. 1804, aprile 4, n. 34.)

— Loro risponsabilità ed obbligo d'inviare quattro esemplari d'ogni opera al Ministro dell'Interno per esser deposti uno in Brera, gli altri in ciascuna delle tre Università. (B. L. 1806, luglio 17, n. 122.)

AUTORI (gli), STAMPATORI, PORTATORI, O DISTRIBUTORI di libelli attentatorj al Governo o tendenti ad allarmare i cittadini ed a turbare l'ordine pubblico e di nuove preghiere non permesse di recitare saranno giudicati dal Tribunale Speciale. (B. L. 1807, maggio 6, n. 73.)

AUTORITA' AMMINISTRATIVE. Loro organizzazione. (B. L. 1802, luglio 24, n. 54.) V. *Funzionarj pubblici.*

AZIONISTI. V. *Creditori.*

Bacchiglione (*Dipartimento del*). Capo-luogo *Vicenza* (B. L. 1806, dicembre 22, n. 283.)

— Attivazione di una strada di comunicazione fra questo Dipartimento ed il Tirolo. (B. L. 1806, maggio 24, n. 94.)

— Quota spettante a questo Dipartimento in conto dell'imposta prediale del 1806. (B. L. 1806, giugno 28, n. 113.)

— E' stabilita l'imposta prediale pel 1806. (B. L. 1806, luglio 15, n. 121.)

— Similmente pel 1807. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. IX.)

— Similmente pel 1808. (B. L. 1808, dicembre 23, n. 290. Tit. V.)

— Il convento delle Terese di Vicenza è destinato per l'Ospitale degli Esposti. (B. L. 1806, luglio 25, n. 150.)

— Riattamento della strada che da Vicenza mette a Tovara di confine. (B. L. 1806, luglio 25, n. 151.)

— Riparto di 1000 Coscritti che devono essere somministrati dagli stati ex-Veneti, eccettuata l'Istria. (B. L. 1806, agosto 15, n. 227.)

— Simile del contingente per la Coscrizione del 1807. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 14, e *ivi* gennajo 28, n. 28.)

— Simile per la Gendarmeria. (B. L. 1807, giugno 27, n. 110.)

Bacchiglione (*Dipartimento del*) Riparto del contingente per la Coscrizione del 1808. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 228.)

— In Vicenza vi è un Tribunale di Commercio. (B. L. 1806, novembre 7, n. 217.)

— E' fissato il numero, la residenza, il Circondario Giurisdizionale e la classe cui appartengono i Giudici di Pace in questo Dipartimento. (B. L. 1807, giugno 26, n. 108.

— Comuni, loro classificazione — Distretti — Cantoni e popolazione. (B. L. 1807, dicembre 22, n. 283.)

— Il Distretto di Lonigo è staccato da questo Dipartimento, ed è riunito a quello dell'Adige. (B. L. 1808, gennajo 27, n. 46.)

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetti.* — dei Vice Prefetti. — V. *Vice Prefetti* — del Segretario Generale di Prefettura. — V. *Segretarj Generali di Prefettura.* — dei Podestà. V. *Comuni.* — de'Giudici delle Corti e Tribunali. V. *le singole Corti e Tribunali.* — de' Regj Procuratori. V. *Procuratori Regj.* — dei Consigli generali, Comunali, Distrettuali. V. *i singoli Consiglj.* — dei Vescovi. V. *Vescovi.*

Bacchiglione (*Fiume*). Progetto per riparare alle inondazioni e regolare le acque di questo fiume. (B. L. 1806, luglio 28, n. 157.)

— Il suddetto progetto è approvato. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 251. Tit. XII.)

Balliaggi svizzeri. Sono confermate le limitazioni di estrazione di grani a loro favore (F. O. 1802, febbrajo 16, n. 4.)

Banchi civili. Termine di due mesi accordato ai proprietarj de' Banchi di Bologna per insinuare le loro

ragioni all' ufficio di liquidazione del debito pubblico — prescrizioni relative e pagamento (B. L. 1803, settembre 16, n. 73.) V. *Liquidazione del Debito pubblico.*

Banchi pubblici di pieta'. V. *Monti e Banchi pubblici di Pietà.*

Banco Giro di Venezia. Decreto che prescrive la liquidazione dei Capitali a debito del Banco Giro, i di cui proprietarj sieno sudditi dell' Impero Francese o del Regno d' Italia. Sarà pagata una parte del debito, fino alla concorrenza di 25 milioni, in rescrizioni da valere esclusivamente per intero in acquisto di Beni Demaniali, il resto inscritto sul Monte Napoleone, e pagamento d' interessi di semestre in semestre decorribili col 1807 per li crediti inscritti nel 1806. (B. L. 1806, luglio 28, n. 161.)

— Indicazione del termine e prescrizione de' metodi da tenersi per l' insinuazione alla liquidazione dei crediti verso il Banco Giro. (B. L. 1806, novembre 11, n. 220.)

— Proroga accordata ai Creditori per l' insinuazione de' loro titoli e contratti (B. L. 1807, dicembre 22, n. 243.)

— Le rescrizioni da emmettersi in pagamento di parte del debito del Banco Giro avranno la stessa natura di quelle che si emmettono in pagamento del debito arretrato per gli antichi Dipartimenti. (B. L. 1807, settembre 28, n. 178.)

— Disposizione provvisionale a favore de' Creditori del Banco Giro. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 261. Tit. X.) V. *Liquidazione del Debito pubblico.*

BANDIERA ITALIANA DI TERRA, E DI MARE. E' cambiata la vecchia — ferma della nuova per i Forti, per i Bastimenti, e per le Truppe. (F. O. 1802, agosto 20, n. 92.)

— I soli bastimenti nazionali possono inalberarla. (B. L. 1803, aprile 28, n. 31.)

BANDITI. La nota de' Banditi coll' indicazione de' titoli d' imputazione e de' connotati rispettivi, sarà da rimettersi ogni 15 giorni dagli Ufficj di Polizia e dai Tribunali al Ministro dell' Interno. (B. L. 1802, ottobre 18, n. 105.)

BARCAIUOLI O PADRONI DI BARCA, NAVICELLAJ (*o Navaroli*) BATTELIERI, PASSATORI, (*o Portinari*). Loro obblighi nella navigazione de' Fiumi, e Canali. (B. L. 1802, dicembre 8, n. 124.)

— Que' che navigano ne' Fiumi Adda e Ticino sono obbligati a far riconoscere dal Ricettore di Finanza in Lecco o Sesto Calende, se le loro Barche sono atte a sostenere la navigazione. (B. L. 1803, febbrajo 6, n. 15.)

— Non possono nelle loro Barche ricevere alcuna merce soggetta a bollo se non è accompagnata dagli occorrenti recapiti daziarj, nè scaricarvi le navi se prima non sono visitate da' Commessi di Finanza. (B. L. 1804, gennajo 22, n. 4; e *ivi* marzo 26, n. 26.)

BARCHE CORRIERE. Chiunque vuole condurne sopra lago, fiume o canale deve esser munito di speciale patente — indicazioni de' doveri, e pene. (B. L. 1806, maggio 20, n. 81.)

BARCHE DI PASSAGGIO. V. *Barche Corriere.*

BARONIE. I grandi Ufficiali del Regno potranno isti-

tuire pel loro figlio primogenito o cadetto de'maggioraschi ai quali saranno attaccati i titoli di Conte o Barone, e condizioni relative. — Diritto da percepirsi dalle Corti di Appello pel registro delle patenti. (B. L. 1808, settembre 21, n. 300.) V. *Maggioraschi.*

Bassano. Provincia Veneta riunita al Regno d'Italia, eretta in Ducato Gran Feudo dell'Impero. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

— Diritti e prerogative del Duca, ed annualità di lir. 60 mila esigibili dal Tesoro d'Italia. (B. L. 1806, aprile 26, n. 53.)

Basso Po. (*Dipartimento del*). Capo-luogo *Ferrara*. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— Conferma della proibizione de'Kreützer, e tolleranza delle lire Venete di conio imperiale con riduzione di valore. (F. O. 1802, aprile 6, n. 27.)

— Commissione generale di Sanità marittima residente a Ferrara. (Ap. al F. O. 1803, febbrajo 17, n. 82.)

— Attivazione provvisoria del metodo di Procedura Criminale dell' ex-Lombardia ed organizzazione delle Preture ed Ufficj di Conciliazione. (B. L. 1803, luglio 25, n. 58.)

— Con ridotto valore vengono provvisoriamente tollerate le monete erose e di rame ex-Venete nel distretto di Rovigo, indi in tutto il Dipartimento. (B. L. 1804, ottobre 7, n. 114; e *ivi* ottobre 15, n. 118.)

— Similmente quelle Papali. (B. L. 1804, ottobre 7, n. 115.)

— Con aumento dal valore nominale ridotto, verran-

no le suddette nell' indicato termine ricevute per l'acquisto de' beni e crediti nazionali. (B. L. 1804, ottobre 7, n. 116.)

Basso Po (*Dipartimento del*). Comuni, loro classificazione, distretti, cantoni e popolazione. (B. L. 1802, settembre 12, n. 81; e *ivi* 1805, giugno 8, n. 46.)

— Riunione delle Parrocchie. (B. L. 1805, giugno 22, n. 58.)

— Organizzazione de' regolari e delle monache (B. L. 1805, luglio 8, n. 82.)

— Riparto in ragione di popolazione di 6000 coscritti da requisirsi nel 1806. (B. L. 1805, luglio 14, n. 86.)

— Similmente del contingente per la coscrizione del 1807. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 14; e *ivi* gennajo 28, n. 28.)

— Similmente del contingente per la Gendarmeria. (B. L. 1807, giugno 26, n. 110.)

— Similmente del contingente per la coscrizione del 1808. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 228.)

— L' imposta prediale nazionale e dipartimentale del 1805 è fissata a denari 54 per ogni scudo d' estimo censuario, ed ai Prefetti verrà accordato il fondo per le spese fisse e variabili del Dipartimento. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Tit. II. Sez. 1.ª)

— Quella pel 1806 è fissata a denari 53. (B. L. 1805, luglio 17, n. 19. Tit. X, Sez. 1.ª)

— Quella del 1807 similmente a denari 50. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. IX.)

— Quella del 1808 similmente a denari 48. (B. L. 1807, settembre 23, n. 290.)

Basso Po (*Dipartimento del*). Missione d'un allievo alla scuola speciale veterinaria stabilita in Milano. (B. L. 1806, agosto 1.°, n. 102.)

— I diritti di pedaggio e di dogana sul Po, cominciando da Guastalla sono soppressi col primo gennajo 1806. (B. L. 1805, luglio 15, n. 88.)

— Sono fissati quelli da pagarsi al Ponte sul Po a *Mezzana Corti*, e tariffa relativa. (B. L. 1805, novembre 10, n. 142.)

— Riattamento della strada che da Ferrara mette a Padova. (B. L. 1806, luglio 25, n. 151.)

— L'Intendenza di Rovigo è soppressa. (B. L. 1806, settembre 3, n. 181.)

— Gli abitanti del Distretto di Crispino sono privati de' diritti di cittadinanza, obbligati a pagare doppia imposta prediale, calcolati come Colonia del Regno ec. (B. L. 1806, febbrajo 11, n. 7.)

— E' fatta grazia al suddetto Comune e gli abitanti sono ripristinati in tutti i loro diritti. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 15.)

— E' fissato il numero, la residenza, il circondario, e la classe cui appartengono i Giudici di Pace in questo Dipartimento. (B. L. 1807, marzo 7, n. 42.)

— E' determinato lo scutato provvisorio per quella parte di territorio dell'ex-Provincia Emilia unita a questo Dipartimento. (B. L. 1807, ottobre 2, n. 183.)

— Istituzione in Ferrara d' un Liceo con convitto. (B. L. 1807, luglio 9, n. 115.) V. *Licei*.

— Indicazione delle comuni che, comprese in questo Dipartimento, furono aggiunte a quello dell'Adriatico. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 26.)

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetti*. — dei Vice Pre-

fetti. V. *Vice Prefetti.* — del Segretario generale di Prefettura. V. *Segretarj generali di Prefettura.* — dei Podestà. V. *Comuni.* — dei Giudici delle Corti, e Tribunali. V. *le singole Corti, e Tribunali.* — dei R. Procuratori. V. *Procuratori Regj.* — dei Consiglj generali, comunali, distrettuali ec. V. *i singoli Consiglj.* — degli Arcivescovi e Vescovi. V. *Arcivescovi e Vescovi.*

Bastimenti mercantili nazionali. Regolamento, e prescrizioni per la loro navigazione — licenza e passaporto — equipaggio — polizia del Bastimento. (B. L. 1803, aprile 28, n. 31.)

— Obbligo di quelli armati in guerra di assalire quelli del Re d'Inghilterra. (B. L. 1803, maggio 29, n. 41.)

— Estremi necessarj per ottenere le patenti di Capitano a lungo e piccolo corso. (B. L. 1808, marzo 22, n. 97.) V. *Marina.* V. *Cabottaggio.*

Battaglione reale d'Istria. Decreto sulla sua formazione ed organizzazione. (B. L. 1806, giugno 30, n. 114.)

Belle arti. Loro accademie. V. *Accademie di belle Arti.*

Belluno. Provincia Veneta riunita al Regno d'Italia e creata in Ducato Gran-feudo dell'Impero Francese. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

— Diritti, e prerogative del Duca, ed annualità di lir. 60 mila esigibili dal Tesoro d'Italia. (B. L. 1806, aprile 26, n. 53.)

— Capo-luogo del Dipartimento. V. *Piave.*

Beneficenza pubblica. V. *Stabilimenti di pubblica beneficenza.*

Beneficj ecclesiastici vacanti. Sono stabiliti i delegati speciali per la loro amministrazione e per conferire il possesso ai provvisti, essendo eccettuati quelli avocati alla nazione di cui ne assume il possesso e l'amministrazione il Ministro delle Finanze. — Scelta dei delegati e loro incumbenze. (B. L. 1802, settembre 23, n. 92.)

— Termine alle notificazioni. (F. O. 1804, gennajo 30, n. 4.)

— I delegati del Ministro pel Culto sono abilitati all'esigenza degli assegni sul fondo nazionale spettante ai beneficj vacanti, ed alla loro applicazione. (B. L. 1804, marzo 24, n. 12.)

— I suddetti devono astenersi dalle cerimonie religiose in Chiesa negli atti di possesso ai Beneficiati. (B. L. 1804, aprile 11, n. 75.)

— Circolare sull'esigenza degli assegni dal fondo nazionale spettante ai suddetti Beneficj vacanti. (F. O. 1804, marzo 28, n. 12.)

— Altra portante diverse concessioni a favore dei delegati del Ministro per il Culto in premio ed indennizzazione di spese. (B. L. 1804, aprile 7, n. 13.)

— Amministrazione de' beni. (B. L. 1804, giugno 30, n. 79.)

— E' permesso ai possessori di fondi affetti a beneficj semplici o cappellanie di affrancarsi, pagandone il capitale nella cassa d'ammortizzazione. (B. L. 1807, gennajo 22, n. 16.)

— Tutti i Beneficiati dovranno nel termine stabilito notificare il proprio distinto beneficio e modula per la notificazione. (B. L. 1807, maggio 9, n. 74; e *ivi* dicembre 21, n. 280.)

Benefici ecclesiastici vacanti. Fondo di sussidio alle Parrocchie aventi una rendita minore di lire 500. (B. L. 1807, dicembre 21, n. 280.)

Benefici di patronato dei capi di famiglia. A quali ne sia riservata la nomina. (F. O. 1803, maggio 14, n. 52.)

Benefici di patronato comunale. Quali nomine sono le devolute ai Consiglj comunali. (F. O. 1803, maggio 14, n. 52.)

Benefici di patronato governativo. Quali da amministrarsi dal Ministero per il Culto, e quali da quello delle Finanze. (F. O. 1803, marzo 26, n. 39.)

Beni affetti ai maggioraschi. V. *Maggioraschi.*

Beneficiati ecclesiastici. V. *Beneficj Ecclesiastici vacanti.*

Beni comunali. Pratiche da osservarsi nel caso di domanda per alienazione o permute. (F. O. 1803, aprile 22, n. 49.)

— Senz' autorizzazione del Governo non possono essere alienati. (B. L. 1804, aprile 18, n. 42.)

— Prescrizioni relative alla notificazione de' beni e redditi comunali occulti o posseduti senza titolo — multa ai contravventori — premio ai denuncianti. (B. L. 1807, aprile 30, n. 69.)

— *I beni comunali incolti* saranno dati in affitto, o a livello perpetuo, separando tanta parte di terreno quanta basti al pascolo de' bestiami esistenti nel rispettivo comune. (B. L. 1806, luglio 25, n. 147.)

Beni della corona. Sono di proprietà della Corona il Palazzo Reale e la Villa Bonaparte in Milano — il Palazzo in Monza — il Palazzo di Mantova, e quello del The — il Palazzo ex-Du-

eale di Modena — un Palazzo nelle vicinanze di Brescia — altro nelle vicinanze di Bologna — i Boschi del Ticino. — E' assegnato un capitale in beni nazionali di 10 milioni per l'acquisto de' detti Palazzi e per la formazione dei Parchi di Monza e dei Boschi del Ticino. (B. L. 1805, giugno 5, n. 58.)

Beni delle confraternite. V. *Confraternite.*

Beni de' contabili. Regole sul privilegio e l'ipoteca a beneficio del Tesoro pubblico sui beni, mobili ed immobili de' Contabili incaricati dell'esazione e del pagamento de' denari di pubblica ragione. (B. L. 1807, ottobre 31, n. 231.)

Beni demaniali. V. *Beni nazionali.*

Beni ecclesiastici avocati alla nazione sottoposti all'ispezione dell'azienda amministrativa dipendente dal Ministero delle Finanze. (F. O. 1803, marzo 26, n. 39.)

Beni e redditi feudali. V. *Feudi.*

Beni nazionali. Sono assicurati gli acquisti a coloro che ne godono dietro vendita legalmente compita, salvo al terzo reclamante il diritto d'indennizzazione, se vi è luogo, dal Tesoro pubblico. — Sui beni nazionali invenduti è assegnata una conveniente rendita ai Vescovi, ai loro Capitoli e Seminarj, ai Parrochi ed alla fabbrica delle Cattedrali. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1.)

— Stabilimento *d'un economato generale de' beni nazionali.* — Loro prodotti inviolabili pella concorrenza de' pesi e delle pensioni cui sono affetti verso gl'individui delle incorporazioni soppresse. — Agenzie dipartimentali conservate sotto la dipendenza dell'Economato. — Soppressione della divi-

sione IV. de' beni nazionali presso il cessato Ministero di Finanza. — Tutela di beni affetti a pie fondazioni ed agli stabilimenti di beneficenza e pubblica istruzione, devoluta all' Economato generale, e quali eccettuati. (F. O. 1802, maggio 17, n. 21.)

Beni nazionali dati in pagamento ai fornitori ed obbligo a questi di produrre copia di mandati ed ordini in forza de' quali lor furono ceduti. — Obbligo degli acquirenti dai fornitori de' detti beni di produrre i titoli comprovanti la transazione di dominio. (F. O. 1802, maggio 25, n. 44.)

— Tali notificazioni da prodursi all' Ufficio de' Protocolli del Ministro delle Finanze (F. O. 1802, giugno 9, n. 62.)

— Riorganizzazione dell' Economato. (F. O. 1802, giugno 16, n. 64.)

— Opzioni de' beni nazionali da eseguirsi presso il subeconomato amministrante. (F. O. 1802, settembre 29, n. 111.)

— Prescrizioni per la vendita di tanti beni nazionali, quanti sono disponibili in virtù delle leggi 16 frimale anno VII. 18 fiorile, 21 pratile, ed atto legislativo anno X. (E. F.). Metodo per le opzioni. — Pagamento di un quinto in danaro sonante, cioè un decimo all'atto dell'opzione e un decimo all'atto di conseguimento del possesso reale ed il di più in rescrizioni, e quitanze d'azioni emesse in dipendenza delle leggi succitate. — I diritti di registro, di copia e di stima, per metà a carico dell'acquirente. — Termine permesso per l'opzione agli acquirenti. (B. L. 1802, settembre 3, n. 73.)

— Istruzioni del Ministro delle Finanze per l' esecu-

zione delle suddette prescrizioni (B. L. 1802, settembre 8, n. 77.)

Beni nazionali. I possessori senza titolo o quelli eccedenti la quantità compresa in un acquisto determinato sono obbligati nell' indicata epoca alla relativa notificazione. (B. L. 1802, settembre 14, n. 84.)

— Vendita de'beni nazionali per la somma di otto milioni, onde supplire al fondo straordinario di tredici milioni accordato al Governo, e disposizioni relative. (B. L. 1802, settembre 14, n. 86.)

— Norme per l'affrancazione delle decime e livelli. (B. L. 1802, settembre 27, n. 94.)

— Elenco de'beni nazionali avocati alla nazione da farsi dai subeconomi, ed obbligo agli acquirenti di notificarli alle Prefetture. (B. L. 1802, settembre 27, n. 95.)

— Prescrizioni riguardo ai modi e le rate di pagamento nell' opzione de' beni nazionali messi a disposizione del Governo. (B. L. 1802, novembre 3, n. 111.)

— Le rescrizioni e le quitanze d'azioni saranno accettate nell' acquisto de' beni nazionali come danaro sonante per la metà d'acquisto. (B. L. 1802, novembre 3, n. 112.)

— Beni nazionali assegnati in dote all' Ospizio del Sempione. (F. O. 1802, settembre 12, n. 133.)

— Indicazione di quelli assegnati al detto Ospizio. (B. L. 1802, novembre 12, n. 116.)

— Il prodotto de'crediti arretrati dipendenti dall' Amministrazione de' beni nazionali assegnato per estinzione delle pensioni arretrate. (B. L. 1802, dicembre 3, n. 122.)

Beni nazionali. Ai possessori di rescrizioni e quitanze di pagamento d' azioni sono dati in pareggio altrettanti beni stabili situati nel territorio del Rubicone. (B. L. 1803, giugno 6, n. 46.)

— Regolamento per l'amministrazione e tutela de' beni addetti ad Istituti di religione e di beneficenza. (B. L. 1803, agosto 5, n. 63.)

— Approvazione di S. Santità della vendita de' beni ecclesiastici. (B. L. 1804, gennajo 26, n. 5.)

— Fondi da mettersi alla disposizione del Governo a termine delle disposizioni contenute nel concordato. (B. L. 1804, gennajo 26, n. 6.)

— Il Governo potrà confermare per mezzo di transazione i contratti fatti contro il prescritto dalle leggi. — E' accordata al Governo la somma di 2,500,000 lire sul fondo in beni nazionali per la costruzione delle caserme ed alloggj militari. — Beni e rendite da vendersi all' asta. — Norma per l'incanto e concessione del prodotto. — Il pagamento sarà fatto un quinto in denaro e quattro quinti in rescrizioni. — Disposizioni relative. (B. L. 1804, marzo 21, n. 23.)

— Regolamento per la vendita de' beni e crediti nazionali in esecuzione delle suddette disposizioni. — Stato de' beni e crediti nazionali. — Regole da osservarsi nelle stime. — Fondi rustici. — Case ed edificj. — Livelli. — Decime. — Crediti. — Formazione e revisione delle stime. — Incanti. — Delle autorità che procedono agli atti d'incanto e deliberamento. — Della loro approvazione e riduzione in pubblico istromento. — Quota di prezzo da pagarsi in danaro. — Disposizioni generali. (B. L. 1804, maggio 17, n. 60.)

Beni nazionali. I debitori di decime, censi e livelli sono ammessi all'affrancazione col pagamento del prezzo in danaro. — Facoltà di chiedere l'asta d'un dato fondo da pagarsi in denaro. — I prodotti di queste alienazioni da imputarsi in conto de' beni posti a disposizione del governo. (B. L. 1804, giugno 17, n. 73.)

— Vantaggio accordato alle monete erose de' Dipartimenti del Basso Po, Reno e Rubicone, nell'acquisto de' beni nazionali. (B. D. 1804, ottobre 7, n. 116.)

— Assegno d'un fondo in Beni nazionali pel valore di 10 milioni per assicurare e completare la dotazione del Clero. (B. L. 1804, novembre 10, n. 128.)

— Riunione de' suddetti beni alla massa di quelli demaniali. (B. L. 1805, luglio 23, n. 92.)

— Un capitale di 10 milioni di beni nazionali è assegnato alla Corona per l'acquisto di due Palazzi e per la formazione de' Boschi del Ticino e Parchi a Monza. (B. L. 1803, giugno 5, n. 38.)

— I beni nazionali situati nel Dipartimento d'Olona sono posti sotto l'amministrazione d'un Direttore speciale del Demanio. (B. L. 1805, Luglio 16, n. 90.)

— E' aperta la vendita di beni e case aggregate al Demanio in dipendenza dell'organizzazione del Clero secolare, regolare e delle Monache, e disposizioni relative. (B. L. 1805, giugno 8, n. 45.)

— Beni nazionali applicati alla cassa d'ammortizzazione. — Regolamento per la loro vendita. (B. L. 1806, gennajo 12, n. 16. Tit. I.)

— Vendita de' beni nazionali. — In luogo di rescri-

zioni si dovrà fare il versamento del prezzo con inscrizioni. — Affrancazione de' livelli censi e decime. — Valutazione degli estratti d'inscrizione del debito consolidato e norme per regolare l'ammissione nel prezzo de' beni nazionali. — I beni nazionali od altre proprietà potranno esser vendute all' asta nella Capitale del Regno ancorchè situate in altri Dipartimenti. (B. L. 1806, febbrajo 11, n. 5; e *ivi* marzo 12, n. 17.)

Beni nazionali. Sono riservati nelle Provincie Venete 30 milioni de' beni nazionali per la dotazione dei Gran Feudi. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

— In luogo de' suddetti 30 milioni in beni nazionali il Regno pagherà la somma medesima mediante il versamento di 300 boni della cassa d' ammortizzazione di franchi 100 mila cadauno portanti interesse del cinque per cento, e pel rimborso della cassa suddetta saranno posti in vendita 40 milioni di beni provenienti dalle Commende di Malta da versarsi nella suindicata cassa. (B. L. 1806, aprile 26, n. 53.)

— Son avocati al Demanio i beni delle Abbazie e Commende di qualunque ordine straniero, delle scuole, confraternite ed altri consorzj laicali, essendo solo conservati i beni applicati a Chiese Parrocchiali e Sussidiarie. (B. L. 1806, aprile 25, n. 47.)

— Vendita per conto della cassa di ammortizzazione di 40 milioni di beni demaniali esistenti nei Dipartimenti Veneti. — Regole da osservarsi nelle alienazioni. — Permissione di optare un fondo pagandone il prezzo in danaro. — Rispetto alle altre

alienazioni il prezzo si paga per un quinto in danaro, il resto in beni, ossia *vaglia girabili al presentatore* — distribuzioni de'vaglia in otto classi. (B. L. 1807, gennaro 12, n. 16.)

Beni nazionali. Discipline per l' alienazione de'beni per conto della cassa d'ammortizzazione. (B. L. 1807, gennaro 13, n. 22.)

— E' proibita la vendita ne' Dipartimenti Veneti de' beni demaniali per conto del Tesoro prima che siansi compite quelle de' 40 milioni per conto della cassa di ammortizzazione. — Regole da osservarsi nelle stime. — Fondi rustici — Livelli, Decime, e Censi. — Formazione e revisione delle stime. — Vendite all' incanto. — Alienazioni a trattativa. — Obblighi e diritti dell' acquirente. (B. L. 1807, marzo 13, n. 45.)

— Regolamento per la vendita di tutti que' beni nazionali in amministrazione del Demanio, non necessarj ad usi pubblici, e modo di pagamento. (B. L. 1807, gennaro 12, n. 16. Tit. II.)

— Nuove prescrizioni relative alla notificazione delle proprietà demaniali, occulte, o possedute senza titoli — multe ai contravventori, premio ai denuncianti. (B. L. 1807, aprile 30, n. 69.)

— Le riscrizioni da emettersi per l' estinzione di parte del debito del Banco Giro di Venezia sono ammesse nel pagamento de' beni demaniali. — Ritratta colla rendita di questi la somma de' 40 milioni appartenenti alla cassa d'ammortizzazione, in allora l' alienazione de' beni Demaniali ne' Dipartimenti Veneti si farà un quinto in danaro e quattro quinti in rescrizioni, e nel frammentre la

deduzione a titolo d'imposta prediale sarà regolata a denari 19 per ogni scudo di valore reale del fondo. (B. L. 1807, settembre 28, n. 178.)

Beni nazionali. E' ceduta alla Città di Venezia la proprietà di circa 4 mila case, non che sei milioni di beni Demaniali da vendersi a contanti, e disposizioni relative a simile vendita. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 261. Tit. VII. e VIII.)

— Saranno messi alla disposizione dell' Ordine della Corona di Ferro tanti beni alla sinistra dell'Adige, quanti diano l'annua rendita di lir. 200 mila. (B. L. 1807, dicembre 19, n. 272.)

— Gli acquirenti de' beni Demaniali ne'Dipartimenti Veneti sono repristinati nello stato in cui si trovavano prima del trattato di Campo Formio. — Creazione d'una commissione speciale per la verificazione de' contratti. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 289.)

— Nomina de' Membri della suddetta Commissione e disposizioni relative alle loro incumbenze (B. L. 1808, gennajo 5, n. 25.)

— L'acquirente de' beni nazionali potrà fare la sua dichiarazione pendente sei mesi dall'epoca del seguìto deliberamento. (B. L. 1808, gennajo 8, n. 27.)

— Le transazioni per la conferma de' contratti contemplati negli art 1 e 2. della Legge n. 23 (1), continueranno ad aver luogo in conformità de' regolamenti attuali. (B. L. 1808, marzo 22, n. 69.)

(1) B. L. 1804, marzo 20.

Berg (*Gran Ducato di*). Le fettucce e le tele di Cotone, tinte o dipinte, procedenti da quelle fabbriche ed accompagnate da certificati in regola, saranno ammesse nel Regno come se fossero provenienti dalla Francia. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 21.)

Bergamo (*Città di*). Capo-luogo del Dipartimento del Serio. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— E' riunita provvisionalmente a quel comune la contrada di Campagnola. (B. L. 1807, febbrajo 6, n. 31.)

Bertinoro. (*Chiesa Vescovile di*). E' soppressa. (B. L. 1804, gennajo 26, n. 5.)

Bestie bovine e lanute. E' sospesa la loro estrazione dal Regno. (B. L. 1805, agosto 20, n. 110.)

— E' permessa pagandone i diritti di Dogana. (B. L. 1806, aprile 12, n. 38.)

Biancheria. Fondi degli assegni ai corpi militari consacrati per ferratura e biancheria ai detti oggetti. (F. O. 1802, giugno 1, n. 53.)

Biblioteche nazionali. Regolamento disciplinare per quella di Brera in Milano. (F. O. 1802, dicembre 11, n. 56.)

— Regolamento relativo alla loro apertura, ai libri che si concedono per lettura ed alla polizia delle Biblioteche. (F. O. 1803, ottobre 31, n. 73. Art. VII.)

— Quella di s. Marco in Venezia è dichiarata Reale. (G. It. 1806, ottobre 1, n. 247.)

Bigarello. Le Comuni di Due Castelli e di Bigarello fanno parte del distretto di Mantova. (B. L. 1805, giugno 20, n. 54.)

Bisato (*Canale del*). Progetto pel riaprimento di questo Canale. (B. L. 1806, luglio 28, n. 28.)

Bolle, canoni, brevi, rescritti e carte di Roma, de' vescovi e delle loro curie ecclesiastiche, devono essere presentate alla placitazione del Ministro per il Culto prima dell'esterna loro esecuzione nel Regno. (B. L. 1802, giugno 23, n. 43.)

— E' fissato al quarto della rendita della mensa della Sede vacante il prezzo delle Bolle d'istituzione canonica per gli Arcivescovati e Vescovati. (B. L. 1806, giugno 7, n. 99.)

Bollettino delle Leggi. E' sostituito al Bollettino Officiale. (F. O. 1802, dicembre 27, n. 165.)

— Obbligo ingiunto alle Municipalità di associarvisi. (B. L. 1805, ottobre 5, n. 25.)

Bollettino officiale. Privativa accordata per la stampa e vendita allo Stampatore nazionale. (F. O. 1802, luglio 25, n. 84.)

— Sostituzione al Bollettino Officiale di due collezioni, una intitolata Bollettino delle Leggi, e l'altra Foglio Officiale. (F. O. 1802, dicembre 27, n. 165.)

Bollo delle canne d' armi da fuoco. E' prescritta la tassa a 60 centesimi per ogni canna, è 10 centesimi per ogni acciarino. (B. L. 1808, aprile 12, n. 110.) V. *Armi da fuoco ec.*

Bollo della carta. Alla nazione n' è riservata l' esclusiva vendita — diversità e prezzo de' bolli — sono soggetti a bollo gli *atti* e stromenti fatti dai Notaj — le *ricevute* e qualunque atto portante obbligazione, liberazione, acquisto, traslazione di dominio od altro diritto — i *certificati*, esclusi quelli comprovanti miserabilità — le *carte* facienti parte di processo civile — le *scritture* di professione di

Ingegnere, Architetto, Agrimensore, Ragioniere, Stimatore e Perito — *le prime note*, copia-lettere e Maestro de' Banchieri, Commercianti, Fabbricatori, Bottegai e Sensali — *le lettere di Cambio* ed ordini di pagamento — *i fogli periodici* e le gazzette — *i libri* degli Osti ed Albergatori indicanti l'arrivo de' forestieri — pene ai contravventori — disposizioni relative. (B. L. 1802, settembre 11, n. 79.)

Bollo della carta. Circolare del Gran Giudice portante alcune dichiarazioni per l'esecuzione della suddetta legge e sull'uso della Carta bollata negli atti giudiziali. (B. L. 1802, ottobre 13, n. 102.)

— Sono soggetti al bollo i confessi di cassa degli stabilimenti pubblici — le ricevute a bolletta madre e figlia non di natura di quelle comprese nell'art. XIX. della legge n. 79 (1) — le ricevute agli abbuonati ai pubblici spettacoli — i certificati e le dichiarazioni che si rilasciano dai Tribunali Civili e Militari od altre autorità (esentuati dal ciò disposto i miserabili) — le scritture di professione d'Ingegnere, Architetto, Ragioniere ec., quando si riferiscono *a mero esclusivo uso* dell'autorità che le ordina, non sono soggette a bollo — indicazione delle dimensioni de' libri e foglj soggetti a bollo. (F. O. 1803, app. al 1802, dicembre 7, n. 80.)

— Circolare del Gran Giudice indicante che la pena di lir. 100 è applicabile a ciascuno singolarmente degli atti specificati nel §. 6 dell' art. VII.

---

(1) B. L. 1802, settembre 11.

della legge n. 79 (1). (B. L. 1803 , luglio 14, n. 55.)

Bollo della carta. Schiarimenti del Governo sulla intelligenza della suddetta legge n. 79, e risoluzione di alcuni dubbj interessanti l'esecuzione della medesima. (B. L. 1803, ap. al 1802, dicembre 7, n. 80.)

— Ha luogo la rettificazione degli atti scritti, bollati bensì, ma non col bollo determinato dalla legge n. 79. (2). (B. L. 1804, ottobre 2, n. 112.)

— Indicazione delle Carte assoggettate al Bollo oltre quelle contemplate nella legge n. 79 (3). — Disposizioni relative al Bollo ed alla tassa delle Carte da giuoco. (B L. 1805 , luglio 17 , n. 91.)

— Gli Osti ed Albergatori debbono provvedersi di libri bollati per inscrivervi i nomi delle persone ch' essi alloggiano. (B. L. 1802, ottobre 15, n. 103.)

— Gli atti delle Curie Ecclesiastiche relativi ad oggetti misti e temporali sono soggetti al bollo (F. O. 1802 , ottobre 9 , n. 122.)

— Le dispense all' ingrosso della carta bollata sono riunite a quelle dei tabacchi. (F. O. 1802, ottobre 16, n. 124.)

— Avvertenze sugli allegati da presentarsi in carta bollata. — Epoca in cui divengono operative le disposizioni contenute in dette avvertenze ne' paesi aggregati in forza del trattato di Luneville. (F. O. 1803 , marzo 17 , n. 84.)

— Prescrizioni relative ai certificati di miserabilità per l' esenzione dall' obbligo del bollo. (B. L. 1804, dicembre 21 , n. 143.)

(1. 2. 3) B. L. 1802, settembre 11.

Bollo della carta Notificazione delle fabbriche di carte da giuoco. (B. L. 1805, luglio 26, n. 95.)

— Regolamento sul bollo della carta — affissi, quali in carta bollata e quali eccettuati — abusi nelle scritture — pene ai contravventori — diritti da pagarsi per le carte da giuoco, e pene relative. (B. L. 1805, novembre 5, n. 156.)

— E' soggetto al bollo tutto ciò che è diretto a portare un fatto a pubblica notizia, sia stampato, sia in iscritto, sia anche da distribuirsi a mano — il bollo delle gazzette, fogli periodici e de' giornali sarà di centesimi 4 per ogni foglio — diritti di bollo sulle carte da giuoco — presorizioni relative. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 219. Tit. III.)

— I diritti del bollo sono ridotti a moneta Italiana e tariffa relativa. (B. L. 1808, gennajo 11, n. 30.)

Bollo delle merci. Indicazione di quelle soggette a bollo — modo di farlo repristinare in caso che fossesi guastato — esenzione di Dazio nel reingresso in Repubblica delle manifatture nazionali bollate ed esclusione da tal beneficio di quelle estere. (B. L. 1804, gennajo 22, n. 4.)

— Bollo a piombo su quelle soggette a riversale e diritto d'esazione su quelle estere. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91.)

Bologna (*Città di*). Capo-luogo del Dipartimento del Reno (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— I Creditori verso i diversi monti e banchi stabiliti in Bologna sono dichiarati nazionali — pagamento d'un quadrimestre d'interessi. (F. O. 1803, maggio 3, n. 86.)

— Termine per l'insinuazione delle loro ragioni all'

Ufficio di liquidazione del debito pubblico — metodo per la liquidazione. (F. O. 1803, settembre 16, n. 76.)

Bologna (*Città di*). Il debito d' acque contratto dalla provincia di Bologna viene liquidato come gli altri debiti nazionali. (B. L. 1805, giugno 25, n. 61.) V. *Liquidazione del debito pubblico.*

— Disposizioni relative alla casa d'educazione di giovanette in Bologna, quale prenderà il titolo di casa Giuseppina. (G. It. 1805, dicembre 22, n. 356.)

— Riunione in una sola amministrazione sotto la denominazione di Congregazione della Carità di tutti gli stabilimenti di beneficenza pubblica in Bologna. (B. L. 1807, luglio 17, n. 120.)

— La Città di Bologna è eretta in Principato, ed è conferito il titolo a S. A. la Principessa Giuseppina. (B. L. 1807, dicembre 20, n. 275.)

— Per l' Università di Bologna. V. *Università.*

Bonaparte presidente della repubblica italiana. Lettera d'approvazione dell' operato da'Collegj, dalla Censura, dal Vice-Presidente e dagli altri Funzionarj maggiori della Repubblica. (F. O. 1802, giugno 7, n. 58.)

— Risposta al Corpo Legislativo sulla prima sua unione. (F. O. 1802, agosto 10, n. 86.)

— Feste pel consolato a vita di Bonaparte. (F. O. 1802, agosto 18, n. 90.)

Boni della cassa di ammortizzazione di 100 mila franchi cadauno. Sono distribuiti in cinque classi di sessanta boni cadauna, la prima pagabile nel 1807, di mese in mese, ed egualmente ne' quattro anni successivi le altre quattro. (B. L. 1806, aprile 26, n. 53.) V. *Cassa d' Ammortizzazione.*

Borchesi (*Principe*). Conserva il titolo di Principe Duca di Guastalla. (B. L. 1806, maggio 24, n. 91.)

— Per il pagamento del valore di quel Principato. V. *Guastalla.*

Bormio (*Provincia di*). Attivazione del Metodo di Procedura Criminale, ed organizzazione delle Preture ed Offici di Conciliazione. (B. L. 1803, settembre 22, n. 74.)

Borse di commercio. E' stabilita in Milano una Borsa di Commercio, presieduta da 15 individui fra Banchieri, Negozianti e Sensali. (B. L. 1808, gennajo 16, n. 41.)

— Attivazione della Borsa di Milano — doveri di chi presiede alla polizia della Borsa — del corso dei cambj, delle mercanzie, degli effetti pubblici e delle materie metalliche. (B. L. 1808, febbrajo 6, n. 56.)

— Quella di Venezia è trasferita in locale più comodo e più decente — prescrizioni relative alla polizia della borsa, al corso de' cambj, delle mercanzie, de' noleggi ec. (B. L. 1808, febbrajo 19, n. 71.)

Boschi. Decreto risguardante la conservazione de' Boschi pei legnami indicati e necessarj al servizio dell' artiglieria e della marina. (B. L. 1803, gennajo 24, n. 12.)

— Sotto gli ordini del Ministro delle Finanze è attribuita alla Direzione Generale del Demanio l'amministrazione, conservazione e sorveglianza di tutti i boschi del Regno, e prescrizioni relative. (B. L. 1808, maggio 18, n. 129.)

— Regolamento sull' amministrazione de' boschi. —

Dell' Amministratore ed Ispettori generali — dei Conservatori — degl' Ispettori e sotto Ispettori — de' Guardaboschi — Uniforme — Stipendj ed indennità — Disposizioni generali. (B. L. 1808, luglio 15, n. 222.)

Boschi. Nomina dell'Amministratore, de' tre Ispettori generali e di tre Conservatori. (B. L. 1808, luglio 15, n. 223.)

—Altra degl' Ispettori e sotto Ispettori (B. L. 1808, luglio 15, n. 223; e *ivi*, ottobre 30, n. 360.)

— Riserva di caccia ne' boschi del Ticino, proibizione d' introdurre bestie al pascolo senza patente, come pure di estirpare, tagliare, sbroccare alberi e raccogliere ghiande senza patente. — Delle patenti. — Pene ai contravventori ed applicazione delle multe. (B. L. 1808, giugno 2, n. 172.)

— Regolamento pel pascolo delle bestie, pel taglio delle piante, per la raccolta delle castagne, ghiande e foglie nel circondario delle caccie riservate nei boschi del Ticino. (B. L. 1808, novembre 26, n. 346.)

Bottegai. V. *Negozianti.*

Bovini. V. *Bestie Bovine ec.*

Bozzente (*Torrente*). E' proibito il far pascolare le bestie, tagliare legna, svellere sterpi, erba e brughi negli argini de' cavi del detto torrente. (B. L. 1803, luglio 10 n. 52.)

Brenta (*Dipartimento del*). Capo-luogo *Padova*. (B. L. 1807, dicembre 22, n. 283.)

— Quota spettante a questo Dipartimento in conto dell' imposta prediale del 1806. (B. L. 1806, giugno 28, n. 113.)

Brenta (*Dipartimento del*). E' stabilita l'imposta prediale del 1806. (B. L. 1806, luglio 15, n. 121.)

— Similmente quella del 1807. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. IX.)

— Similmente quella del 1808. (B. L. 1808, dicembre 23, n. 290. Tit. V.)

— Riattamento della strada che da Ferrara mette a Padova, e da Padova a Ponte-lungo. (B. L. 1806, luglio 25, n. 151.)

— E' confermato il Decreto del Governo Centrale di Padova dell' 11 ottobre 1797 risguardante l' applicazione della rendita della soppressa scuola di Carità all' Ospitale di s. Francesco. (B. L. 1806, luglio 25, n. 152.)

— Riparto di 1000 coscritti che devono essere somministrati dagli Stati ex-Veneti, eccettuata l'Istria (B. L. 1806, agosto 4, n. 165.)

— Similmente del contingente per la coscrizione del 1807. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 14; e *ivi*, gennajo 28, n. 28.)

— Similmente per la Gendarmeria. (B. L. 1807, giugno 27, n. 110.)

— Similmente del contingente per la coscrizione del 1808. (B. L. 1807, ottobre 10, n. 212.)

— In Padova è istituita la Commissione Idraulica per i lavori di acque ne' Dipartimenti Veneti. (B. L. 1806, ottobre 24, n. 212.)

— E' fissato il numero, la residenza, il circondario e la classe cui appartengono i Giudici di Pace in questo Dipartimento. (B. L. 1807, giugno 26, n. 108.)

Brenta (*Dipartimento del*). Comuni, loro classificazione, Distretti, Cantoni e popolazione. (B. L. 1807, dicembre 22, n. 283.)

— Indicazione de' Comuni staccati da questo Dipartimento ed aggiunti a quello dell' Adriatico. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 261.)

— E' conservata e posta sul piede delle altre due del Regno l'Università di Padova. (B. L. 1806, luglio 25, n. 139.) V. *Università.*

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetti.* — dei Vice-Prefetti. V. *Vice-Prefetti.* — del Segretario generale di Prefettura. V. *Segretarj generali di Prefettura.* — dei Podestà. V. *Comuni.* — dei Giudici delle Corti e Tribunali. V. *le singole Corti e Tribunali.* — dei R. Procuratori. V. *Procuratorj Regj.* — dei Consiglj generali, comunali, distrettuali ec. V. *i singoli Consiglj.* — de' Vescovi. V. *Vescovi.*

Brenta. (*fiume*). Progetto per la rettificazione del corso di questo fiume ed approvazione del medesimo. (B. L. 1806, luglio 28, n. 28; *ivi* 1807, dicembre 7, n. 261. Tit. XII.)

Brera. Regolamento per la Biblioteca. (F. O. 1802, dicembre 11, n. 156.)

— Gli Astronomi di Brera sono incaricati di estendere a tutto il Territorio della Repubblica la carta della Lombardia. (F. O. 1802, dicembre 25, n. 163.)

— Nomina de' Professori alle Cattedre speciali istituite in Brera. (B. L. 1807, marzo 14, n. 47.) V. *Cattedre.*

— Il Palazzo di Brera prenderà il titolo di Palazzo Reale delle Scienze e delle Arti. (B. L. 1808, febbrajo 5, n. 35.)

Brescia. (*Città di*) Capo-luogo del Dipartimento del Mella. (B L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— Stabilimento d'un Canale di navigazione da Brescia all' Oglio. (F. O. 1805, giugno 18, n. 18.)

Brevi. V. *Bolle ec.*

Brivio. Proibizione ai Paroni di Barca di navigare in tempo di notte da *Brivio a Concesa.* (F. O. 1803, agosto 6, n. 68.)

Budjet, o indicazione delle somme messe a disposizione del Governo e loro erogazione nel servizio de' diversi Ministeri, cioè:

— *Del Ministero della Giustizia* pel 1802. (B. L. 1803, ottobre 11, n. 78.)

— Similmente pel 1803. (B. L. 1804, giugno 25, n. 76.)

— *Del Ministero dell' Interno* pel 1802. (B. L. 1803, ottobre 12, n. 79.)

— Similmente pel 1803. (B. L. 1804, giugno 30, n. 77.)

— *Del Ministero della Guerra* pel 1802. (B. L. 1803, ottobre 10, n. 77.)

— Similmente pel 1803. (B. L. 1804, luglio 20, n. 89.)

— *Del Ministero delle Finanze*, compreso il servizio di quelli del *Tesoro e per il Culto* pel 1802. (B. L. 1803, ottobre 12. n. 80.)

— *Del Ministero delle Finanze* pel 1803. (B. L. 1804, agosto 5, n. 99.)

— *Del Ministero delle Relazioni Estere* pel 1802. (B. L. 1803, dicembre 14 n. 95.)

— *Del Ministero del Tesoro* pel 1803. (B. L. 1804, agosto 5, n. 99. Cap. III.)

BUDJET, o indicazione delle somme messe a disposizione del Governo, e loro erogazione nel servigio dei diversi Ministeri, cioè:

— *Del Ministero per il Culto* pel 1803. (B. L. 1804, luglio 2, n. 80.)

— Sul prodotto delle indicate contribuzioni e rendite dello Stato, sono messe negli appresso citati anni a disposizione del governo le seguenti somme da impiegarsi nel pagamento delle spese de' diversi Ministeri, cioè:

— Nel 1804, lir. 90,000,000 di Milano. (B. L. 1804, marzo 12, n. 24.)

— Nel 1805, lir. 88,670,000 di Milano. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Tit. II. Sez. 2.ª)

— Nel 1806, lir. 100,000,000 di Milano. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Tit. X. Sez. 2.ª)

— Nel 1807, lir. 119,000,000 d'Italia. (B. L. 1807, gennajo 12. Tit. X; e *ivi*, dicembre 23, n. 290. Tit. II.)

— Nel 1808, lir. 120,000,000 d'Italia. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 290. Tit. VI.)

CAB = CAC

Cabottaggio. Prescrizioni relative ai Capitani di bastimenti mercantili che fanno grande cabottaggio o piccolo cabottaggio. (B. L. 1808, marzo 22, n. 97.)

— I bastimenti che non oltrepassano una linea tratta dalla punta del Capo S. Maria passando per la punta meridionale di Corfù al continente vicino, sono considerati navigare a *piccolo cabottaggio*. — Quelli che la oltrepassano, sono calcolati come naviganti al *grande cabottaggio*. — È libera per ogni bastimento nazionale la navigazione sì al grande che al piccolo cabottaggio. — Disposizioni relative. (B. L. 1808, novembre 4, n. 335.)

Caccia e Pesca. Sul proprio fondo ciascuno può cacciare a rete, lacci e simili. — Coll'archibugio vi occorre la licenza del Governo e l'assenso del possessore del fondo. — Tassa [illegible] — E' proibita la caccia a *rastrello*, come pure la caccia con paste e sementi atte ad avvelenare, e similmente la caccia de' lepri e simili, qualora la neve copra le campagne. — Dal primo aprile agli 8 luglio è vietato il cacciare. — Multe pei contravventori, e discipline relative. (B. L. 1804, febbrajo 13, n. 11.)

— Nuove prescrizioni sulla proibizione del cacciare nelle epoche determinate, e sulle licenze. (B. L. 1804, luglio 7, n. 83.)

— Polizia e diritti sulle licenze di caccia e pesca da regolarsi dal Governo. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91.)

Caccia e Pesca. Regolamento sulla caccia — Varie discipline per la licenza di caccia, e tassa. (B. L. 1805, settembre 21, n. 122.)

— E' caccia riservata della Corona quella ne' boschi e valli del Ticino. (B. L. 1806, giugno 30, n. 115.)

— E' proibito il cacciare dal primo aprile al 14 luglio di ciascun anno. (B. L. 1806, giugno 30, n. 117.)

— Indicazione de' boschi, valli ed altri siti soggetti a caccia riservata — prescrizioni relative — pene ai contravventori. (B. L. 1803, giugno 2, n. 172.)

— Regolamento pel pascolo delle bestie e pel taglio delle piante nel circondario della caccia riservata del Ticino. (B. L. 1808, novembre 26, n. 346.)

Caccia Reale. Nomina di quello a cui ne sono provvisoriamente affidate le funzioni di capitano. (B. L. 1808, giugno 3, n. 273.)

Cacciatori Bresciani. Formazione di un corpo di truppa leggiera col nome di *Real Battaglione di Cacciatori Bresciani.* — Nomina dell' Organizzatore-Comandante col rango di Colonnello. (B. L. 1805, ottobre 5, n. 126.)

Cadore. Provincia Veneta riunita al Regno d' Italia, e creata in Ducato Gran-Feudo dell' Impero Francese. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

— Diritti e prerogative del Duca. — Annualità di lire 60 mila esigibili dal tesoro del Regno d' Italia. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34; e *ivi*, aprile 26, n. 53.)

Calligrafi. Tariffa delle rimunerazioni ad essi loro dovute per ricognizioni e verificazioni di firme e e caratteri, versioni da qualsivoglia lingua ec. (B. L. 1804, aprile 16, n. 41.)

Cambiali ed Ordini di pagamento sono soggetti a bollo — distinzione de' bolli. (B. L. 1802, settembre 11, n. 79.)

Cambio di territorio. Sono comunicate al Senato prima della loro pubblicazione le convenzioni pel cambio di qualche parte del territorio. (B. L. 1808, marzo 21, n. 94. Tit. I.)

Camera degli Oratori è soppressa. (B. L. 1805, giugno 5, n. 38. Tit. V.)

Camera de' Patrocinatori. V. *Patrocinatori.*

Camera degli Uscieri. V. *Uscieri.*

Camere di Commercio. Loro istituzione ed attributi. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XIII.)

— Le cause mercantili sono riservate alle Camere di Commercio ove esistono. (B. L. 1802, luglio 22, n. 52. Tit. II.)

— Organizzazione delle Camere di Commercio. — Numero de' Membri ed età. — Loro elezione e rinnovazione per terzo ogni anno. — In ogni camera vi sono un Assessore, un Notaro Cancelliere, gli Attuarj ed Impiegati da essa nominati. — Camere di Commercio sussidiarie, loro località, giurisdizione, e come composte. — Tribunali d'Appello e di Revisione pel commercio composti cadauno di cinque membri, e come eletti. — Le spese per l'amministrazione della giustizia sono a carico del commercio, e viceversa a profitto delle Camere gli emolumenti degli atti, sentenze e multe. — Competenze delle Camere e Tribunali di Commercio. — Quali cause e quali persone sottoposte al loro giudizio. — Obbligo de' Negozianti di farsi inscrivere nelle Camere mercantili. — Modo di procedere nelle

cause mercantili. — Cause di competenza delle Camere principali, e delle Camere sussidiarie, e modo del loro giudizio — Delle sentenze, della loro esecuzione, dell'appello a revisione, del metodo con cui si procede all' esecuzione de' decreti e sentenze. — Obbligo del creditore nel caso d'arresto del debitore. — Quali sieno i non soggetti all' arresto personale — Indicazione del quando si eseguisce il mandato d' arresto. (B. L. 1802, agosto 26, n. 70.)

Camere di commercio. Risoluzione al dubbio sull'intelligenza di alcuni articoli della suddetta legge. (B. L. 1803, ottobre 8, n. 100.)

— Discipline provvisoriamente stabilite per l' interna direzione delle cause. — Quali cause pendenti avanti i Tribunali di competenza delle Camere passino alle medesime. — Metodo di procedura per le cause che pendevano avanti i Tribunali mercantili. (B. L. 1803, novembre 18, n. 90.

— Istruzioni speciali per l' attivazione del metodo giudiziario. (B. L. 1804, ottobre 15, n. 120.)

— Sono confermati i Membri attuali. (B. L. 1804, dicembre 22, n. 144.)

— Fissazione de' limiti di competenza fra i Tribunali e Giudici, e le Camere di commercio. (B. L. 1805, maggio 2, n. 23.)

— Quella di Venezia è incaricata di proporre le misure convenienti in materia daziaria. (B. L. 1806, aprile 18, n. 66.)

— Coll' attivazione de' nuovi Tribunali di commercio cessano le Camere di commercio. (B. L. 1806, novembre 7, n. 217.)

Camere di commercio. Fino a che sia prefissa l'installazione de' nuovi Tribunali di commercio, le Camere attuali continuano nelle loro funzioni. (B. L. 1807, agosto 29, n. 151. Art. XVI.)

— Organizzazione della Camera di commercio di Venezia. — Suoi attributi, e nomina de' Membri. (G. It. 1808, febbrajo 15, n. 46.) V. *Tribunali di Commercio.*

Camere di disciplina notarile. In ogni Dipartimento vi è una Camera di disciplina notarile — Disposizioni relative — Competenze delle Camere. (B. L. 1806, giugno 17, n. 109. Tit. IV; e *ivi*, tariffa, capo III.) V. *Notariato.*

Camerino. Provincia ex Pontificia riunita al Regno d'Italia. (B. L. 1808, aprile 12, n. 158.)

— È staccata dal Dipartimento del Tronto ed aggregata a quello del Musone. (B. L. 1808, luglio 25, n. 234.)

Campagnola (*Contrada di*) E' provvisoriamente riunita al Comune di Bergamo. (B. L. 1807, febbrajo 6, n. 31.)

Canali. Prescrizioni per la polizia pe' canali nel Dipartimento d'Olona. (B. L. 1802, dicembre 8, n. 124.)

— Stabilimento d'un canale di navigazione da Brescia fino all'Oglio. (F. O. 1805, giugno 18, n. 18.)

— Decreto per rendere navigabile il canale da Pavia a Milano. (F. O. 1805, giugno 20. n. 22.)

— Ristabilimento del canale da Reggio al Po. (B. L. 1805, luglio 15, n. 88.) V. *Strade, e canali nazionali.* V. *Acque, strade ec.*

Canali marittimi. V. *Porti.*

Cancellazioni. Delle cancellazioni e riduzioni delle

inscrizioni ed arruolamenti da farsi in margine delle medesime. (B. L. 1806, aprile 19, n. 44. Tit. II. Sez. IV.)

Cancellerie delle corti e tribunali. Sono aperte tutti i giorni, eccetto le domeniche e le feste. (B. L. 1808, agosto 30, n. 270. Tit. IV.)

Cancelliere guardasigilli della corona. E' Grande-Ufficiale della Corona, e gode, vita sua naturale durante, di una commenda di lir. 36 mila di Milano. (B. L. 1805, marzo 29, n. 19. Tit. II.)

— E' decorato del titolo di Duca di Lodi, ereditario ne' suoi figli maschi legittimi, naturali e adottivi per ordine di primogenitura. (B. L. 1807, dicembre 20, n. 276.) V. *Casa del Re.*

Cancelliere dell'ordine della corona di ferro. Nomina. (B. L. 1806, febbrajo 16, n. 11.)

Cancelliere del Senato consulente. Suo trattamento. (B. L. 1808, marzo 21, n. 94. Tit. III.)

Cancellieri, Vice-cancellieri, ec. degli archivj notarili. Loro indennizzazioni. (B. L. 1806, dicembre 9, n. 235; *ivi* 1808, maggio 20, n. 138.)

— Nomine. V. *Archivj notarili.*

Cancellieri presso le Corti, Tribunali e Giustizie di pace. Loro trattamento. (B. L. 1802, luglio 22, n. 52. Tit. IX; e *ivi* 1806, giugno 17, n. 107.)

— Loro attribuzioni. (B. L. 1806, giugno 13, n. 105.)

— Loro funzioni — Tariffa che determina il deposito che devono fare. (B. L. 1806, dicembre 4, n. 232.)

— Disposizioni relative al deposito che a titolo di cauzione devono fare nella cassa del Regio Monte Napoleone. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 219. Tit. IV. Sez. II; e *ivi* 1808, maggio 20, n. 139.)

CANCELLIERI PRESSO LE CORTI, TRIBUNALI, ec. Incumbenze de' Cancellieri. — Loro dovere di prodursi nell' esercizio delle loro funzioni col loro abito di costume. — Devono assistere alle udienze dalla loro apertura fino alla fine. — Il Cancelliere in capo assiste alle udienze solenni ed alle assemblee generali. (B. L. 1808, agosto 30, n. 270.)

— Nelle funzioni e cerimonie pubbliche seguitano la loro Corte o Tribunale. (B. L. 1808, settembre 2, n. 275.)

— Emolumenti a loro spettanti per gli atti relativi. V. *Tasse.*

— Nomina del Cancelliere presso la Corte di Cassazione. (B. L. 1807, ottobre 19, n. 213)

— *Altra* di quelli presso le Corti di Appello. (G. It. 1808, gennajo 1, n. 1; e B. L. 1808, gennajo 16, n. 36; e *ivi*, maggio 31, n. 154.)

— *Altra* di quelli presso le Corti di Giustizia civile e criminale. (B. L. 1808, febbrajo 27, n. 75; *ivi*, aprile 19, n. 114; e *ivi*, maggio 31, n. 154.)

— *Altra* di quelli presso i Tribunali di prima istanza. (B. L. 1808, marzo 11, n. 85; *ivi*, maggio 31, n. 154; e *ivi*, luglio 5, n. 210.)

— *Altra* di quelli presso li Tribunali di commercio. (B. L. 1808, agosto 12, n. 251)

— *Altra* di quelli presso le Giustizie di pace. (B. L. 1808, marzo 18, n. 92; *ivi*, aprile 8, 11 e 19, n. 109, 111 e 113; *ivi*, maggio 26, n. 149; e *ivi*, agosto 5, n. 243.)

CANCELLIERI DEL CENSO. Loro organizzazione — Quelli che hanno meno di dieci anni di servizio sono obbligati a portare la conferma. — Requisiti che

richiedonsi per ottenerla, o per aspirare a tale impiego. — Ostacoli all'esercizio di quest'impiego. — Distinzione delle Cancellerie, promozione dei Cancellieri, e pene per mancanza ai doveri. (B. L. 1805, dicembre 5, n. 150.)

Cancellieri del censo. Tengono l'ufficio del registro in ogni cantone che non sia capo-luogo del Dipartimento, e prestano cauzione. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 9. Tit. VI.)

— Prescrizioni del Ministro delle finanze relative all'esame per essere confermati o eletti Cancellieri del censo. (G. It. 1806, aprile 18, n. 108.)

Cancellieri distrettuali. Loro creazione. — Prescrizioni per ottenere la carica di Cancelliere, e suoi attributi. (B. L. 1802, luglio 24, n. 54.)

— Ogni tre mesi spediscono all'Amministrazione dipartimentale la nota de' coscritti morti, e delle variazioni occorse. (B. L. 1802, agosto 15, n. 65.)

Canne (le) per le armi da fuoco di nazionale manifattura sono soggette al bollo. (B. L. 1808, aprile 12, n. 111.)

Canonicati e Capitoli cattedrali. La nomina ai Canonicati nei Capitoli cattedrali ed insigni è riservata al Re — Se con cura d'anime, è concessa ai Vescovi. (B. L. 1807, dicembre 22, n. 282.)

Cantoni. Indicazione de' Cantoni de' varj Dipartimenti del Regno, e loro popolazione. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46; e *ivi* 1806, dicembre 22, n. 283.)

— In ogni cantone v'è una Commissione di leva. V. *Commissione di leva.*

— Similmente vi è un Ufficio di registro. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 9.)

Capitali. *Impiego di capitali* sul Monte Napoleone, e discipline relative. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. V; e *ivi*, agosto 4, n. 127.)

— Non sono ammessi all' affrancazione contemplata dai suddetti due decreti, que' debitori di capitali ripetibili pei quali sia già scaduto il termine alla affrancazione. (B. L. 1808, ottobre 1.°, n. 303.)

— *Capitali esigibili* di ragione del Demanio ne' Dipartimenti Veneti non possono alienarsi. (B. L. 1807, marzo 13, n. 43.)

— *Capitali impiegati* presso l' ex-Repubblica di Venezia devono notificarsi. (B. L. 1807, maggio 2, n. 71.)

— *Capitali producenti interesse* a favore di creditori verso l' ex-Repubblica suddetta saranno liquidati e pagati come debiti dello Stato. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 288.) V. *Liquidazione del debito pubblico.*

Capitani di bastimenti mercantili. Regolamento per la loro navigazione, e prescrizioni relative. (B. L. 1803, aprile 28, n. 31.)

— Sono distinti in due classi — del gran cabottaggio, o lungo corso — del picciolo cabottaggio, o picciolo corso. — Prescrizioni relative per ottenere la patente. (B. L. 1808, marzo 22 n. 97.) V. *Cabottaggio.*

Capitani di porto. Regolamento e nomina dei Capitani di Porto, ed Aggiunti. (F. O. 1802, settembre 30, n. 113.)

Capitano delle caccie reali. V. *Caccia reale.*

Capitano di Giustizia. Nomina. (F. O. 1802, marzo 15, n. 19; e *ivi*, settembre 30, n. 112.)

Capitolo di rito greco. Sua istituzione in Dalmazia, e dotazione. (B. L. 1808, settembre 19, n. 298.)

Capitoli. Assegno sui beni nazionali invenduti di una conveniente rendita, e sua intangibilità. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XV, art. 127.)

— Compilazione dello stato de' Capitoli non cattedrali. (F. O. 1804, gennajo 30, n. 3.)

— Indicazione di quelli conservati, e loro dotazione. (B. L. 1805, giugno 8, n. 45; e *ivi* 1806, luglio 28, n. 160.) V. *Canonicati e Capitoli cattedrali.* V. *Chiese.*

Capo d' Istria. Capo-luogo del Dipartimento d'Istria. (B. L. 1806, dicembre 22, n. 283.)

— E' assegnata la somma di lire 100 mila venete per l' asciugamento delle paludi intorno a Capo d' Istria. (G. It. 1806, febbrajo 21, n. 52.) V. *Istria.*

Cappellani militari. Circolare del Ministro per il Culto, colla quale s' inscrive ai Vescovi di compartire, richiesti, le più ampie facoltà ai Cappellani militari nell' esercizio delle loro funzioni, ed insinuazione ai medesimi di presentarsi ai Vescovi per ottenerle. (Ap. al F. O. 1803, settembre 24, n. 95.)

— Loro creazione, soldo ed incumbenze. (B. L. 1803, maggio 9, n. 36.)

Cappellanie. Modula secondo la quale devono essere fatte le notificazioni. (B. L. 1807, maggio 9, n. 74.)

— Quelle vitalizie a carico del Tesoro pubblico cessano per morte o per altra provvista ecclesiastica dell' attuale Cappellano. (B. L. 1807, settembre 21, n. 280.)

Carabine. Il Ministro della guerra farà fabbricare nel corso dell'anno II. *due mila carabine.* (B. L. 1802, settembre 9, n. 78.)

Carantani. V. *Kreützer.*

Carbon fossile. Ne è permessa per l'estero l'estrazione dall'Istria a tutto luglio 1807. (B. L. 1807, aprile 6, n. 57.)

— E' protratto il permesso d'estrazione a tutto dicembre 1807. (B. L. 1807, luglio 31, n. 124.)

— Nuova proroga per l'estrazione. (B. L. 1808, gennajo 16, n. 40.)

Carceri. Responsabilità de' custodi delle case di arresto e di pena. — Cautele pel trasporto de' prevenuti negli spedali per malattia. (B. L. 1806, settembre 22, n. 204.)

— Istituzione presso il Ministro dell'Interno di un ufficio delle carceri. (B. L. 1808, febbrajo 9, n. 51.)

Cardinali nazionali. Trattamento di lire 15 mila annue a coloro che non hanno una rendita di lire 50 mila. (B. L. 1805, settembre 12, n. 117.)

— Quelli nativi del Regno, sotto pena di confisca de' beni, debbono rientrarvi. (B. L. 1808, aprile 2, n. 159.)

Carichi prediali. Disposizioni per l'esazione degli arretrati nel Dipartimento del Reno. (F. O. 1802, settembre 3, n. 98.)

Carni e pesci salati o dissecati al fumo. Prescrizioni per la vendita di questi articoli, abbenchè provenienti dal commercio inglese. (B. L. 1807, gennajo 16, n. 23; *ivi* 1806, gennajo 26, n. 27.)

Carrara (*Paese di*). Valutazione legale delle lire di

Massa e Carrara. (B. L. 1805, novembre 10, n. 143.)

Carrara (*Paese di*). Col primo maggio 1806 cesserà di far parte del Regno d' Italia. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

Carta bollata. V. *Bollo della carta.*

Carta di sicurezza. E' necessario per girare nell'interno della Repubblica la carta di sicurezza, e per esser valida dev' essere vidimata dal Prefetto di Polizia o dall' Autorità che ne esercita le funzioni. (B. L. 1802, marzo 27, n. 15.)

Carta topografica della Lombardia da estendersi dagli Astronomi di Brera a tutto il territorio della Repubblica. (F. O. 1802, dicembre 25, n. 163.)

Carte soggette al bollo. V. *Bollo della carta.*

Carte di credito. Quelle dolosamente asportate dall' ufficio di liquidazione e classificazione del debito pubblico sono dichiarate di nessun valore.

— Disposizioni per l' indennizzazione dei proprietarj delle medesime. (F. O. 1802, dicembre 13, n. 152.)

Carte da giuoco. Disposizioni relative al bollo ed alla tassa delle carte da giuoco. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91.)

— Notificazioni delle fabbriche e delle carte da giuoco. (B. L. 1805, luglio 36, n. 95.)

— Diritti da pagarsi pel bollo delle carte da giuoco. (B. L. 1805, novembre 3, n. 136.)

— Prescrizioni relative al bollo, alla fabbricazione e vendita delle carte da giuoco. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 219. Tit. III.). V. *Bollo della carta.*

Cartelle d' inscrizione. V. *Inscrizioni.*

Cartelle del Monte Napoleone. V. *Inscrizioni.*

CARTUCCIE V. *Munizioni.*

CASA GIUSEPPINA IN BOLOGNA. V. *Case di educazione ec.*

CASA DEL RE. Nomina del Cancelliere Guarda-sigilli. (B. L. 1805, maggio 9. n. 24.)

— *Altra* del Grande Elemosiniere. (B. L. 1805, maggio 9, n. 25.)

— *Altra* degli Elemosinieri. (G. It. 1807, dicembre 25, n. 358.)

— *Altra* del Gran Maggiordomo Maggiore. (B. L. 1805, maggio 9, n. 24.)

— *Altra* del Gran Ciambellano. (B. L. 1805, maggio 9, n. 27.)

— *Altra* de' Ciambellani. (G. It. 1805, suppl. 2.° al n. 61; *ivi* n. 97; *ivi* 1806, maggio 15, n. 74; e *ivi* 1807, dicembre 16, n. 350.)

— *Altra* del Gran Maestro delle ceremonie. (F. O. 1805, maggio 14, n. 14.)

— *Altra* del Gran Scudiere. (B. L. 1805, maggio 9, n. 28.)

— *Altra* degli Scudieri. (G. It. 1807, dicembre 25, n. 359.) V. *Grandi Ufficiali della Corona.*

CASE DI EDUCAZIONE PER LE FANCIULLE. Quella di Bologna è denominata *Casa Giuseppina*, e disposizioni relative al miglior suo andamento. (G. It. 1805, dicembre 22, n. 200.)

— Per quella di Milano. V. *Collegio Reale delle fanciulle.*

CASE DI FORZA. A disposizione del Governo sono messi due milioni di beni nazionali per la loro ampliazione e adattamento, come anco per l'istituzione di nuove, occorrendone. (B. L. 1802, agosto 20, n. 68.)

— Indicazione di quelle provvisoriamente destinate

a rinchiudere i condannati. (F. O. 1804, marzo 16, n. 11.)

Case di forza. Erezione di quattro case di lavoro forzato nelle città di Bologna, Milano, Padova e Venezia. (B. L. 1806, luglio 25, n. 148.)

— Responsabilità de' custodi. (B. L. 1806, settembre 22, n. 204.)

— Organizzazione delle case di forza. — Del mantenimento per impresa o per economia de' carcerati. — Istituzione d' un ufficio delle carceri presso il Ministro dell' Interno. (B. L. 1808, febbrajo 2, n. 51.)

Case di lavoro volontario. E' autorizzato il Governo a fissare i locali pel lavoro volontario ne' Dipartimenti ove vi sono, o dove si stabiliranno case di lavoro forzato. (B. L. 1804, aprile 26, n. 48.)

Case religiose. Indicazione di quelle conservate e di quelle riunite ne' Dipartimenti Veneti. (B. L. 1806, luglio 28, n. 160.)

Casermaggio. V. *Caserme.*

Caserme. Prescrizione per gl' inventarj e per la contabilità delle caserme, magazzini ec. — Tabella di modula per la loro formazione. (F. O. 1802, novembre 10, n. 137.)

— Movimenti delle truppe da comunicarsi agl'Ispettori delle caserme. (F. O. 1803, gennajo 15, n. 2.)

— Somme accordate per la costruzione delle caserme ne' Dipartimenti che ne sono sprovvisti. (B. L. 1804, maggio 21, n. 23.)

— Costruzione di due caserme una a Peschiera, l'altra a Porto-Legnago, e di due padiglioni per gli ufficiali, uno in Milano, l'altro in Bologna. — Ta-

bella delle caserme e locali da conservarsi per servizio militare. (B. L. 1806, marzo 29, n. 32.)

Caserme. La caserma di Udine è restituita all' uso di Ospitale. (B. L. 1806, luglio 25, n. 146.)

Cassa d'ammortizzazione. In essa dovranno versarsi 300 *boni* per la somma di 30 milioni di franchi, rimborsabili colla vendita di 40 milioni di franchi di beni delle Commende dell' Ordine di Malta esistenti nelle Provincie Venete. (B. L. 1806, aprile 26, n. 53.)

— Prescrizioni e condizioni relative alla vendita dei beni applicati a questa cassa. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. I; e *ivi* 1806, marzo 15, n. 43.) V. *Beni nazionali.*

— Privilegio sulle merci depositate per sicurezza dei prestiti fatti o da farsi dalla cassa d'ammortizzazione. (B. L. 1807, settembre 16, n. 175.)

— Deduzione a titolo d'imposta prediale fino a che siasi verificata la vendita de' 40 milioni in danaro appartenenti a questa cassa. (B. L. 1807, settembre 23, n. 178.)

Cassazione. V. *Corte di Cassazione.*

Casse di finanza. Loro amministrazione. (B. L. 1806, aprile 17, n. 64.)

Cassieri. Quelli delle Intendenze devono prestar cauzione. (B. L. 1805, gennajo 23, n. 63.)

Castelnovo. Abolizione della Vice-Prefettura di Castelnovo, venendo aggregata alla Prefettura del Panaro. (B. L. 1803, agosto 16, n. 86.)

Catasto generale del Regno. Sua uniformità in tutto il Regno. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1.)

— Nel 1807 avranno principio i lavori pel catasto

generale del Regno. — La misurazione sarà eseguita con una misura unica desunta dalle misure o da una parte decimale di quelle prescritte dalla legge n. 83 (1). — Due terzi della spesa sono a carico de' Dipartimenti rispettivi. — A carico dei Comuni sarà la spesa della copia della mappa e del sommarione. — Ogni altra spesa è a carico del Tesoro. — Il Tesoro anticiperà i fondi, salvo il rimborso dai Dipartimenti e Comuni. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. VII.)

Catasto generale del Regno. L' unità di misura superficiale de' terreni sarà la decima parte della tornatura, e si chiamerà *Pertica censuaria*. — L' alloggio del Geometra e suo ajutante è a carico dei Comuni rispettivi. — I lavori nel 1807 saranno intrapresi ne' Dipartimenti dell' Adriatico, Basso Po, Mella, Passeriano, Piave, Tagliamento e nell' ex-Principato di Guastalla. — Regole da osservarsi per la misura de' terreni della formazione delle mappe e de' sommarioni. — Modula de' foglj del sommarione. (B. L. 1807, aprile 13, n. 62.)

— La spesa dei lavori del catasto ne' Dipartimenti cui fu attivata, dovrà essere pagata ripartitamente nelle ultime tre rate dell'imposta prediale del 1808, salvo il conguaglio nella liquidazione definitiva tanto in più, quanto in meno. (B. L. 1808, giugno 4, n. 177.)

Catechismo nazionale ad uso delle chiese. E' addottato quello approvato dal Cardinale Caprara ed

---

(1) B. L. 1803, ottobre 27.

è accordata alla Stamperia Reale l'esclusiva vendita per 6 anni. (B. L. 1807, marzo 14, n. 48.)

CATTEDRALI. V. *Capitoli.*

CATTEDRE. Nomina de' Professori per quelle speciali di Brera in Milano, cioè di Chimica farmaceutica — di Ostetricia per le levatrici — delle Istituzioni Chirurgiche — di Anatomia — di Economia politica — d' Istoria e diplomazia — di Lingua greca. (B. L. 1807, marzo 14, n. 47.)

— Le nomine a quelle vacanti nelle Università e Licei saranno conferite per concorso. — Disposizioni relative. (B. L. 1807, luglio 17, n. 119.) V. *Università.* V. *Licei.*

CAVALIERI DELL' ORDINE DELLA CORONA DI FERRO. Sono determinate le cause per le quali si perde la qualità di Cavaliere, e ne resta sospeso l' esercizio de' diritti e delle prerogative. (B. L. 1807, settembre 10, n. 164.)

— Giustificando una rendita netta di 3 mila lire potranno trasmettere il titolo di Cavaliere alla loro discendenza diretta legittima naturale e adottiva per ordine di primogenitura. (B. L. 1808, settembre 21, n. 300.)

— Nomina di gran Dignitarj, Commendatori e Cavalieri. V. *Ordine della Corona di Ferro.*

CAVALLI E MULI. E' sospesa la loro estrazione dal Regno. (B. L. 1805, agosto 20, n. 110.)

— E' permessa la loro estrazione contro i diritti della Dogana. (B. L. 1806, aprile 12, n. 38.)

CAUSE CIVILI. V. *Giustizia Civile.*

CAUSE CRIMINALI. V. *Giustizia Criminale o punitiva.*

CAUSIDICI NOTAJ. Creazione ed ispezioni del Causidico

Notajo stabilito in ogni Dipartimento. (B. L. 1803, febbrajo 7, n. 17.)

CAUSIDICI NOTAJ. Nomina di quelli per li Dipartimenti seguenti, cioè:

— Dell'Olona. (F. O. 1803, febbrajo 7, n. 23.)

— Dell'Adige. — Agogna. — Alto Po. — Basso Po. — Crostolo. — Lario. — Mella. — Mincio. — Panaro. — Reno. — Rubicone. — Serio. (B. L. 1804, giugno 19, n. 74.)

CAUZIONE. Tabella indicativa la cauzione da darsi dai Conservatori delle Ipoteche secondo il circondario cui appartengono. (B. L. 1807, ottobre 16, n. 200.)

— La cauzione dei ricevitori dipartimentali sarà eguale all'importare di denari otto per ogni scudo d'estimo; e la porzione da prestarsi in danaro sarà eguale all'ammontare di denari tre. — Disposizioni relative. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 290. Titolo IV. Sez. 1.ª)

— Deposito da farsi dai Notaj. V. *Archivj notarili*. V. *Notariato*.

— Similmente dai Cancellieri del Censo, da quelli delle Corti e Tribunali. V. *Cancellieri del Censo*. V. *Cancellieri delle Corti e Tribunali*.

CENERI. Passando all'estero pagheranno il dazio d'uscita di lir. 4 per quintale. (B. L. 1808, giugno 22, n. 186.)

CENSI CAPITALI. Sono ammessi all'affrancazione i debitori di Censo verso la nazione. (B. L. 1804, giugno 17, n. 73.)

— Dietro il permesso d'affrancazione, i possessori potranno pagare con iscrizioni. (B. L. 1806, febbrajo 11, n. 5; e *ivi* marzo 12, n. 17.)

Censi capitali. Sono soggetti i censi alla tassa di registro. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 9.)

— E' libera l'affrancazione de' Censi verso le corporazioni e stabilimenti di culto, istruzione e beneficenza, impiegandone il capitale sul Monte Napoleone. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. V; e *ivi*, marzo 13, n. 43. Tit. II.)

Censo. L'Amministrazione generale del Censo è riunita al Ministero delle Finanze. V. *Ministero delle Finanze.*

— Per le imposte prediali, sovr' imposte ec. V. *Imposizioni dirette.*

— Per la formazione del catasto generale del Regno. V. *Catasto generale del Regno.*

— Per i Cancellieri del Censo. V. *Cancellieri del Censo.*

— Per i Ricevitori Dipartimentali. V. *Ricevitori ec.*

— Attivazione pe' Dipartimenti Veneti delle Commissioni per il Censo. V. *Commissioni del Censo.*

— E' fissato l' estimo definitivo de' comuni di Retegno, Bettola e di Vescovado nel Dipartimento dell'Alto Po. (G. It. 1805, dicembre 16, n. 350.)

— E' provvisoriamente fissato a scudi 929,851, 2. 7. di Milano l'estimo del territorio di Guastalla, (B. L. 1807, marzo 24, n. 52.)

— E' determinato lo scutato provvisorio dell'ex-Provincia Emilia (B. L. 1807, ottobre 2, n. 183.)

— Nomina da farsi dai Prefetti delle Provincie ex-Venete, escluso l'Istria e la Dalmazia, di un soggetto quale dovrà recarsi a Milano colle carte relative ad oggetti censuarj del proprio Dipartimento. (B. L. 1807, marzo 25, n. 54.)

Censo. Obbligo ai possessori di beni per titoli anteriori all' attivazione del Codice Napoleone di far seguire il trasporto ossia inscrizione in testa propria ne' catasti avanti il 1.° febbrajo 1809, sotto pena di una lira per ogni scudo d' estimo in caso di contravvenzione. (B. L. 1803 , ottobre 25 , n. 320.)

— Organizzazione dell' Ammministrazione generale del Censo. (B. L. 1805 , giugno 28 , n. 67.)

— Nomina del Direttore generale. (B. L. 1805, giugno 7 , n. 42.)

— *Altra* del Direttore per la formazione e conservazione del catasto. (G. It. 1805 , luglio 27 , n. 89.)

— *Altra* del Direttore pei trasporti e Cancelliere del Censo. (G. It. 1805 , luglio 27 , n. 89.)

— *Altra* del Direttore pei conti co' Ricevitori , e per la corrispondenza sull' esazione e prodotti delle imposte prediali. (G. It. 1805 , luglio 27 , n. 89.)

— *Altra* del Direttore per gli archivj. (G. It. 1805 , luglio 27 , n. 89.)

— *Altra* del Segretario Generale. (G. It. 1805 , luglio 27 , n. 89.)

Censura. Organizzazione , attributi e risponsabilità della censura de' Collegj Elettorali. (B. L. 1802 , gennajo 26 , n. 1. Tit. VII e XIV.)

— Regolamento per la prima unione della censura. (B. L. 1802 , maggio 11 , n. 50.)

— Il primo Presidente della Repubblica approva l' operato della censura. (F. O. 1802 , giugno 7 , n. 58.)

— Organizzazione , attributi e risponsabilità della censura de'Collegj Elettorali. (B. L. 1802 , gennajo 26 , n. 1. Tit. III.)

Censura. Legge organica sulla unione, sulle competenze della censura, e sull' esame delle denunzie. — Omaggio delle Autorità locali, e Guardia d'onore addetta all' immediato servizio della censura. — Nessun Membro della censura può intervenire alle sedute co' distintivi d'altra carica o grado. — Le sedute sono private. (B. L. 1803, ottobre 26, n. 82.)

— Convocazione in Milano nel 23 dicembre 1807, e nomina del Presidente. (B. L. 1807, dicembre 20, n. 277.)

Censura delle stampe. V. *Stampe*.

Cento. Abolizione della Vice-Prefettura di Cento, essendo aggregata alla Prefettura del Reno. (B. L. 1803, agosto 16, n. 86.)

Certificati. Sono soggetti a bollo tutti i certificati, eccetto quelli che provano la miserabilità. (B. L. 1802, settembre 11, n. 79; e *ivi* 1804, dicembre 21, n. 143.)

Cessioni di territorio. Le convenzioni per la cessione di qualche parte di territorio sono comunicate al Senato prima della loro pubblicazione. (B. L. 1808, marzo 21, n. 94.)

Chiavenna. Attivazione del metodo di procedura criminale, ed organnizzazione delle Preture ed Officj di conciliazione. (B. L. 1802, settembre 22, n. 74.)

— Valutazione legale di quella lira. (B. L. 1805, novembre 10, n. 143.)

— E' permesso il transito per lo stradale di Chiavenna delle merci specificate nell' art. II. del decreto n. 101 (1), e disposizioni relative. (B. L. 1807, giugno 12, n. 100.)

---

(1) B. L. 1806, giugno 10.

Chiese cattedrali. Indicazione di quelle assoggettate alle Metropolitane di Milano, Bologna, Ravenna e Ferrara. — Soppressione delle Chiese vescovili di Sarsina e Bertinoro, e delle due Abbazie di Asola e Nonantola. — Conservazione e dotazione de' Capitoli delle Chiese Metropolitane e Cattedrali. — Delle Collegiali più insigni — Loro fabbriche, e quelle delle Parrocchie. (B. L. 1804, gennajo 26, n. 5.)

Chiese parrocchiali. I beni applicati alle Chiese parrocchiali e sussidiarie sono eccettuati dall' avocazione al Demanio. (B. L. 1806, aprile 25, n. 47.)

— La Chiesa votiva, e scuola di s. Rocco in Venezia è conservata. — Sua amministrazione ed assegno. (B. L. 1806, luglio 18, n. 124.)

— E' dotata quella di s. Giorgio in Venezia a comodo di coloro che frequenteranno il Porto-franco. (B. L. 1808, febbrajo 19, n. 70.)

Chirurghi. Requisiti necessari per l' esercizio della Chirurgia. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75. Tit. VIII.)

— Regolamento per le relazioni, ossia perizie sulle ferite. — Obblighi de'Chirurghi, e pene a cui sono sottoposti in caso di alterazioni, ommissioni, e simili. (B. L. 1804, aprile 22, n. 44.)

— Loro obbligo di vaccinare gratuitamente i poveri. (B. L. 1804, maggio 9, n. 55.)

— Studj valutati pel conseguimento de' gradi accademici. (B. L. 1804, settembre 18, n. 106.)

— Loro contributo per le spese di guerra del 1806. (B. L. 1805, settembre 15, n. 156.)

— Tassa per l' abilitazione al libero esercizio di questa professione. (B. L. 1806, settembre 5, n. 198.)

Chirurghi. Loro contributo pel 1807. (B. L. 1807, febbrajo 24, n. 37.)

— Simile pel 1808, dicembre 23, n. 290.)

Chirurghi del Re. Nomina del Chirurgo consultante, e del primo Chirurgo. (G. It. 1805, giugno 8, n. 68)

Ciambellani. V. *Casa del Re.*

Ciarlatani, saltimbanco ed istrioni. Non possono esercire il loro mestiere senza speciale permesso della Polizia. (B. L. 1802, ottobre 18, n. 105.)

Cimiterj. Nell'isola di s. Cristoforo sarà formato quello della città di Venezia. (B. L. 1807, dicembre 5, n. 261.)

Circo di Verona. V. *Verona.*

Circondario confinante. V. *Confine.*

Circondarj. Indicazione di quelli assegnati a ciascuno degl' Ispettori generali di pubblica beneficenza. (B. L. 1808, agosto 12, n. 252.)

— Per quelli assegnati alle Corti e Tribunali. V. *Le singole Corti e Tribunali.*

Circondarj marittimi del littorale adriatico. Indicazione dell' estensione de' confini de' seguenti Capo-luoghi degli otto Circondarj marittimi, cioè di Ariano — Badia — Cesenatico — Cervia — Comacchio — Ravenna — Rimino — Torre di Volano. (F. O. 1803, febbrajo 26, n. 30.)

Cittadinanza. Ogni figlio di cittadino divenuto maggiore acquista i diritti di cittadinanza. — Requisiti necessarj agli stranieri onde ottenerla. — Età e proprietà necessarie ad acquistare per diritto la cittadinanza. — Cause per le quali si sospende, o si perde. — I soli cittadini sono eleggibili alle funzioni costituzionali. — I Tribunali notificano gli

atti in forza de' quali fosse qualcuno incorso nella perdita o sospensione de' diritti di cittadinanza. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1, e *ivi* luglio 27, n. 58.)

CITTADINANZA. Metodo da tenersi nelle petizioni di cittadinanza. (F. O. 1802, ottobre 25, n. 130.)

— Prescrizioni pel termine accordato agli ex-Veneti per produrre le prove onde essere ammessi alla cittadinanza Italiana. (B. L. 1803, giugno 6, n. 45.)

— E' accordata la cittadinanza ad alcuni militari nati nell'estero. (B. L. 1805, giugno 20, n. 52.)

— Sono privati de' diritti di cittadinanza gli abitanti di Crispino. (B. L. 1806, febbrajo 11, n. 7.)

CITTADINI. Loro diritti. V. *Cittadinanza.*

CLERO SECOLARE E REGOLARE. *Degli stabilimenti regolari*, ossia *Corporazioni religiose.* — De' conventi applicati all' istruzione, alla cura degl'infermi, ed altri oggetti di speciale pubblica utilità art. I. — Degli altri conventi non mendicanti art. II. — De' religiosi mendicanti art. III. — De' monasteri di religiose applicate singolarmente all'educazione art. IV. — Degli altri monasteri art. V. — Disposizioni generali. — *Della dotazione de' Vescovadi, Capitoli, Seminarj, Fabbriche ec* — Tabella dello stato attuale delle mense arcivescovili e vescovili colle relative proposizioni de' supplementi. — Prospetto della nuova organizzazione e dotazione de' Capitoli cattedrali. (B. L. 1805, giugno 8, n. 45.)

— Disposizioni relative all' esecuzione del suddetto decreto. — De' religiosi possidenti. — De' religiosi mendicanti. — De' monasteri di monache. (B. L. 1805, luglio 8, n. 82.)

Clero. Riunione de' beni assegnati per la dotazione del Clero ai beni demaniali. (B. L. 1805, luglio 23, n. 92.)

— Pensioni agli Ecclesiastici ed ex-Regolari. (B. L. 1805, ottobre 21, n. 135.)

— Disposizioni relative all' esenzione dal servizio militare de' Seminaristi ed indicazione del numero di quelli che in proporzione de' Seminarj delle varie Diocesi del Regno, e viventi in pensione, saranno esentuati. (B. L. 1808, aprile 6, n. 106.)

Codice civile. Pubblicazione ed attivazione col primo gennajo 1805 del metodo giudiziario civile che ne forma parte. (B. L. 1804, aprile 14, n. 37.) V. *Giustizia civile.* V. *Metodo giudiziario.*

Codice civile napoleone. Avrà forza di legge col primo gennajo 1806. (B. L. 1805, giugno 5, n. 38.)

— E' approvata la traduzione italo-latina del Codice civile. — Sua attivazione col primo aprile 1806. (B. L. 1806, gennajo 16, n. 2.)

— Tabella delle distanze da Milano a ciascun Dipartimento per servire di regola indicativa il giorno in cui si avrà per conosciuta la promulgazione del Codice civile. (B. L. 1806, gennajo 16, n. 3, e *ivi*, novembre 7, n. 216.)

— Nella Dalmazia ed Albania sono attivate le disposizioni del Codice relative alle solennità, e spedizioni per la formazione de' testamenti, e disposizioni relative a quelle ville ove non v' esistono notaj legalmente abilitati. (B. L. 1807, maggio 15, n. 75.)

Codice di commercio. E' ordinata la stampa del progetto del Codice di commercio. — E' imposto alle

Camere di commercio di trasmettere le loro osservazioni. (B. L. 1807, aprile 8, n. 98.)

CODICE DI COMMERCIO. E' approvata la traduzione del Codice di commercio francese colle modificazioni proposte dal Gran Giudice. — Sua attivazione col primo settembre 1808. (B. L. 1808, luglio 17, n. 232.)

CODICE PENALE MILITARE. Creazione di una Commissione incaricata della compilazione di un progetto di Codice penale. (F. O. 1802, settembre 18, n. 106.)

CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Quello dell'Impero Francese tradotto ed adattato ove occorra sarà attivato nel Regno d'Italia col primo ottobre 1806. (B. L. 1806, giugno 17, n. 108.)

CODICE DI PROCEDURA PENALE. Titolo preliminare. — Disposizioni generali.

LIBRO I. = PARTE PRIMA.

Informazioni preliminari.

— Tit. I. *Delle persone che assumono le informazioni preliminari, e delle relative funzioni.* — Dei Commissarj di polizia, dei Podestà e de' Sindaci. Sezione 1.ª — Della Gendarmeria. Sez. 2.ª — Dei Giudici di pace. Sez. 3.ª

— Tit. II. *Del modo d'intraprendere le informazioni preliminari.* — Della denuncia ufficiale. Sez. 1.ª — Della denuncia civile. Sez. 2.ª — Della querela. Sez. 3.ª — Delle informazioni d'ufficio. Sez. 4.ª — Del caso di flagrante delitto, o simile a flagrante delitto. Sez. 5.ª

PARTE SECONDA.

Dell'istruzione regolare della polizia giudiziaria.

— Tit. I. *Della competenza.*

CODICE DI PROCEDURA PENALE. Tit. II. *Dell' istruzione regolare nelle cause di polizia.*

— Tit. III. *Dell' istruzione regolare nelle cause criminali, e d' alto criminale.* — Delle funzioni de' Giudici di pace come Ufficiali di polizia nei delitti correzionali, o d' alto criminale in sussidio della istruzione regolare. Sez. 1.ª — Dell' istruzione regolare presso il Tribunale correzionale. Sez. 2.ª

— Tit. IV. *Dei mezzi di prova, e del modo di raccoglierli.* — De' processi verbali, e delle relazioni. Sez. 1.ª — Dell' ispezione giudiziale. Sez. 2.ª — Degli esami de' testimonj. Sez. 3.ª — De' documenti ed altri oggetti di prova. Sez. 4.ª — Degli interrogatorj regolari dell' imputato. Sez. 5.ª — Della ricognizione delle persone. Sez. 6.ª

— Tit. V. *De' mandati.* — Del mandato di comparsa. Sez. 1.ª — Del mandato d' accompagnamento. Sez. 2.ª — Del mandato di deposito. Sez. 3.ª — Del mandato di arresto. Sez. 4.ª — Delle disposizioni comuni ai detti mandati. Sez. 5.ª

— Tit. VI. *Della custodia.*

— Tit. VII. *Del beneficio della sicurtà.*

LIBRO II.

Della Giustizia.

— Tit. I. *De' giudizj di polizia.* — Dell' ordine dei giudizj di polizia. Sez. 1.ª — Del ricorso d'appello contro i giudizj di polizia. Sez. 2. — De' giudizj d' appello sulle sentenze di polizia. Sez. 3.ª

— Tit. II. *De' giudizj correzionali.* — Dell' ordine dei giudizj correzionali. Sez. 1.ª — Del ricorso d' appello contro le sentenze correzionali. Sez. 2.ª — Dell' ordine de' giudizj d' appello nelle cause correzionali. Sez. 3.ª

CODICE DI PROCEDURA PENALE. Tit. III. *De' giudizj d' alto criminale.* — Capo I. — *De' giudizj d' accusa.* — Dell' ordine de' giudizj d'accusa. Sez. 1.ª — Del ricorso d'appello contro le sentenze che rigettano l' accusa, o dichiarano dissipata l' imputazione. Sez. 2.ª — De' giudizj d'appello sulle sentenze che rigettano l' accusa, o dichiarano dissipata l' imputazione. Sez. 3.ª — Capo II. — *De' giudizj definitivi nelle cause d' alto criminale.* — Degl' atti intermedj tra l' accusa ed il dibattimento. Sez. 1.ª — Del dibattimento. Sez. 2.ª — Della deliberazione e della sentenza. Sez. 3.ª — Del ricorso d'appello contro le sentenze d' alto criminale appellabili. Sez. 4.ª — Dell' ordine de' giudizj d' appello sulle sentenze d' alto criminale. Sez. 5.ª

— Tit. IV. *Della cassazione.* De' ricorsi per cassazione. Sez. 1.ª — De'giudizj di cassazione. Sez. 2.ª

— Tit. V. *Del buon ordine delle udienze.*

— Tit. VI. *Dell' esecuzione de' giudicati.*

— Tit. VII. *Delle spese giudiziarie.*

— Tit. VIII. *Delle robe da restituirsi.*

— Tit. IX. *De' difensori.*

LIBRO III.

Di alcuni giudizj speciali.

— Tit. I. *Dell' ordine de' giudizj contumaciali nelle cause d' alto criminale, e nelle cause correzionali che importano pena di detenzione.*

— Tit. II. *Della procedura, e del giudizio riguardante i correi e complici, e le persone responsabili civilmente del delitto.* — De' correi e de' complici Sez. 1.ª — Delle persone responsabili civilmente del delitto. Sez. 2.ª — Del modo di ricevere le deposizioni di alcuni testimonj. Sez. 3.ª

Codice di procedura penale. Tit. IV. *Del modo di procedere contro i testimonj che non si presentano all' istruzione.* — Del modo di procedere contro i testimonj disobbedienti alla citazione. Sez. 1.ª — Del modo di procedere contro quelli che ricusano di dar conto di un fatto a loro noto. Sez. 2.ª

— Tit. V. *Del modo di procedere in caso di fuga, e di successivo arresto de' detenuti od arrestati.*

— Tit. VI. *Delle più ampie informazioni.*

— Tit. VII. *Della revisione delle cause criminali.*

— Tit. VIII. *Procedura particolare in alcuni delitti di falso.* — Procedura particolare nei delitti di falsità o alterazione di scritture. Sez. 1.ª — Del modo di procedere per falso di moneta o di altri effetti pubblici. Sez. 2.ª

— Tit. IX. *De' giudizj di competenza.* — Del modo di procedere sulle questioni di competenza in caso di conflitto. Sez. 1.ª — Del modo di procedere nelle questioni di competenza fuori del caso di conflitto. Sez. 2.ª — De' giudizj di competenza riguardanti le Corti o i Tribunali speciali. Sez. 3.ª

— Tit. X. *De' giudizj di ricusazione.*

— Tit. XI. *De' giudizj di remissione delle cause da uno ad altro Tribunale o Corte.*

— Tit. XII. *De' ricorsi per protrata e denegata giustizia.*

— Tit. XIII. *Della procedura, e del giudizio contro i Giudici, i Tribunali e le Corti.*

— Tit. IV. *Delle lettere di grazia.* (B. L. 1807, settembre 8, n. 162.)

Collaterali (i) entro il quarto grado civile non possono contemporaneamente essere Membri di una

medesima Municipalità. (B. L. 1806, giugno 6, n. 97.)

Collecio nazionale di modena. Suo ristabilimento e nomina de' Direttori. (F. O. 1802, settembre 23, n. 108.)

Collegio de' notaj in Verona. Il Tribunale d'Appello residente in Verona esercita provvisoriamente nel circondario dell'Adige le funzioni che incombevano al Collegio de' Notaj. (B. L. 1804, febbrajo 5, n. 8.)

Collegio reale delle fanciulle. Sua erezione in Milano. — Dotazione. — Numero delle piazze. — Pensione. — Qualità per essere ammesse con pensione, ed alle piazze gratuite. — Della direttrice, della maestra ed istitutrice. — Del Consiglio d'amministrazione. (B. L. 1808, settembre 19, n. 299.)

Collegj. E' proibita l'ammissione ne' collegj e convitti di chi, non avendo già passato il vajuolo umano, o la vaccinazione, si rifiuta di sottoporvisi. (B. L. 1804, maggio 9, n. 55.)

Collegj elettorali. Creazione dei tre Collegj, loro attributi, residenza, numero de' Membri e prerogative per esservi ammesso. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. III. al VI.)

— Decreto riguardante la loro prima convocazione nel 15 maggio 1802. (B. L. 1802, aprile 17, n. 26.)

— Regolamento provvisorio per la loro convocazione. (B. L. 1802, maggio 11, n. 30)

— Approvazione del Presidente della Repubblica Italiana del loro operato (F. O. 1802, giugno 7, n. 58.)

Collegj elettorali. Legge organica sulla loro convocazione, e sulle elezioni. — Censura, competenze ed omaggio delle Autorità locali. — Nessun Membro de' Collegj può intervenire alle sedute co' distintivi di altra carica o grado. (B. L. 1803, ottobre 26, n. 82.)

— Straordinaria convocazione in Milano. (B. L. 1805, marzo 22, n. 15; e *ivi* maggio 15, n. 31.)

— Abito di costume de' Membri. (B. L. 1805, marzo 24, n. 17.)

— Sei membri del Collegio de' possidenti fra i 50 che pagheranno un' imposizione più forte sono Grandi Ufficiali del Regno. (B. L. 1805, marzo 29, n. 19. Tit. II.)

— La loro convocazione e la nomina de' Presidenti sono riservate al Re. (B. L. 1805, giugno 5, n. 38. Tit. III.)

— Tabella che indica provvisoriamente le operazioni dei tre Collegj relativamente alla completazione di quello de' Possidenti. (B. L. 1805 luglio 4, n. 75.)

— Convocazione in Milano nel 21 aprile 1806, onde presentare al Re la lista de' Candidati pei Consiglj generali dipartimentali, pei Giudici di pace e pei Membri de' Tribunali di commercio. (App. al B. L. 1807, gennajo 11, n. 111.)

— Regolamento per l'adunanza de' Collegj elettorali. (B. L. 1807, marzo 16, n. 49.)

— Convocazione straordinaria in Milano nel 10 settembre 1807. (B. L. 1807, novembre 26, n. 245.)

— I Collegj debbono procedere alla completazione de' rispettivi loro corpi, ed alla nomina di 320

Elettori pei Dipartimenti Veneti. (B. L. 1807, dicembre 5, n. 260.)

Collegj elettorali. Loro convocazione in Milano nel primo settembre 1808. — Indicazione del sito della loro residenza e delle loro incumbenze. (B. L. 1808, luglio 17, n. 227.)

— Decreto sul modo delle loro convocazioni. (B. L. 1808, agosto 16, n. 261.)

— Nomina dei Membri. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 2; *ivi* 1805, giugno 5, n. 39; *ivi*, luglio 15, n. 89; *ivi* 1807, dicembre 23, n. 291, e *ivi* 1808, luglio 17, n. 227.)

— Nomina de' Presidenti. (B. L. 1806, maggio 6, n. 70, e *ivi* 1808, luglio 17, n. 228, 229, 230.)

Collegj di regolari. V. *Corporazioni religiose.*

Collegj religiosi. V. *Corporazioni religiose.*

Collettazione de' nitri. V. *Polveri e Nitri.*

Collettori de' nitri. Loro incumbenze relative ai versamenti di nitro dai salnitrari. (F. O. 1804, giugno 22, n. 31.) V. *Polveri e Nitri.*

Cologna (*Territorio di*) E' riunito al Dipartimento dell' Adige. (B. L. 1806, aprile 29, n. 55.)

Colonie Inglesi. Nessun bastimento proveniente direttamente da colà potrà entrare in un Porto qualunque, e quello che contravverrà con falsa dichiarazione alla suddetta disposizione, sarà catturato come se fosse proprietà Inglese. (B. L. 1806, novembre 21, n. 224.)

Comandanti d' armi. V. *Militare.*

Commedianti ordinarj di S. M. Organizzazione d'una società d'Attori Italiani. — Essa farà il servizio al Gran Teatro nella Capitale, e successivamente nelle

principali città del Regno. — Essa sarà diretta da un Capo; incumbenze di questi e privilegio per tre anni. (G. It. 1807, agosto 22, n. 234.)

COMMENDATORI DELL' ORDINE DELLA CORONA DI FERRO. Giustificando una rendita netta di 3 mila lire potranno trasmettere il titolo di Cavaliere alla loro discendenza diretta legittima naturale o adottiva per ordine di primogenitura di maschio in maschio. (B. L. 1808, settembre 21, n. 300.)

— Nomine. V. *Ordine della Corona di Ferro.*

COMMENDATORI DI MALTA. Pensione vitalizia ad essi accordata. (B. L. 1803, ottobre 31, n. 85.)

COMMENDE. Sono assegnate quattro commende di 36 mila lire di Milano alle cariche di Cancelliere Guarda-sigilli, di Gran Maggiordomo, di Gran Ciambellano e di Grande Scudiere, e sono poste la prima fra la Sesia e l'Adda — la seconda fra l'Adda e l'Adige — la terza sulla sponda del fiume Po — la quarta fra il Santerno ed il Rubicone. (B. L. 1805; marzo 29, n. 19. Art. XVI.)

— Sono avocati al Demanio dello Stato i beni delle commende di qualunque ordine straniero. — I provvisti od aventi pensioni sopra le medesime godono le pensioni accordate dalla legge. (B. L. 1806, aprile 25, n. 47.)

— Sono posti in vendita 40 milioni di beni esistenti nelle Provincie Venete, e provenienti dalle commende dell' Ordine di Malta. (B. L. 1805, aprile 26, n. 53.)

COMMERCIO. Li sfogliazzi, o *prime note*, i copialettere, i giornali ed i mastri appartenenti ai banchieri, fabbricatori, bottegaj, sensali e commer-

cianti sono soggetti al bollo. (B. L. 1802, settembre 11, n. 79.)

Commercio. Contributo per la sovvenzione di 15 milioni, e tariffa relativa. (B. L. 1805, settembre 15, n. 156.)

— E' proibita l' esazione dell' avaria ordinaria e del pilotaggio d' Istria. (B. L. 1806, luglio 25, n. 149.)

— Gli atti di assicurazione marittima, le rinuncie e cessioni d' effetti agli assicuratori sono soggetti al registro. (B. L. 1806, luglio 28, n. 159.)

— E' proibito ogni commercio cogl' Inglesi, non che ogni corrispondenza colle Isole Brittaniche dichiarate in istato di blocco. (B. L. 1806, giugno 10, n. 101; e *ivi*, novembre 21, n. 221.)

— Misure da prendersi per far fronte alle disposizioni del Governo Brittanico in pregiudizio de' bastimenti neutrali. (B. L. 1807, settembre 17, n. 265.)

— I trattati di commercio sono comunicati al Senato prima della loro pubblicazione. (B. L. 1808, marzo 21, n. 94.)

— E' approvato il Codice di commercio, e sua attivazione col primo settembre 1808. (B. L. 1808, luglio 17, n. 232.)

— *Contributo pel* 1806. — Classificazione de' diversi esercenti commercio, e tariffa relativa. (App. al B. L. 1805, dicembre 15, n. 156. Tit. VI. Sez. 2.a e Tabella B.)

— Regolamento concernente la tassa de' contribuenti per le arti e commercio. (B. L. 1806, settembre 1.°, n. 201.)

— Disposizioni relative al contributo delle varie classi di commercio, e tabelle relative. (B. L. 1807, febbrajo 24, n. 36 e 37.)

COMMERCIO. *Contributo pel* 1807. — Obbligo agli esercenti arte e commercio di farne la notificazione alla Municipalità. — Del libro e del registro delle notificazioni. — Del protocollo de' riclami, e dell'elenco de' non notificati. — Della revisione ed approvazione definitiva del registro de' contribuenti. — Disposizioni generali. — Disposizioni particolari per i compensi reciproci fra il Tesoro ed i contribuenti dipendentemente dal contributo del 1806. — Module delle notificazioni. (B. L. 1807, giugno 22, n. 106.)

— *Contributo pel* 1808. — Tariffa relativa, ed aggiunte alla classificazione de'diversi esercenti, determinata dalla legge n. 156. (1) (B. L. 1807, dicembre 23, n. 290. Tab. B.)

— Per le cause di commercio. V. *Camere di commercio.* V. *Tribunali di commercio.*

COMMERCIO ED ARTI. V. *Commercio.*

COMMERCIO MARITTIMO. V. *Commercio.*

COMMISSARÌA DELLA CONTABILITA' DE' BENI NAZIONALI è soppressa. — Gl'impiegati nella medesima, e non richiamati nell' Economato, sono dispensati dal servizio. (F. O. 1802, marzo 17, n. 21.)

COMMISSARÌA DELLA CONTABILITA' NAZIONALE. E' incaricata di verificare i conti dell'entrata, e delle spese della Repubblica. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1, Tit. XV.)

— Epoca in cui i Commissarj della contabilità cominciano le loro funzioni. — Essi corrispondono con tutte le Autorità, ed anche co' privati. — Dovere degl' Impiegati pubblici di presentare a loro

(1) B. L. 1805, Dicembre 15. Tit. 6. e Tab. B.

richiesta qualunque ricapito. — I Commissarj fanno conoscere al Governo le irregolarità ne' conti dei Ministri, o ne' ricapiti giustificativi. — Esiste appresso d' essi un protocollo segreto per le denunzie di malaversazione, o dilapidazione del danaro pubblico. — Indennizzazione de' Commissarj. — Rinnovazione di un Membro ogni biennio. (B. L. 1804, novembre 19, n. 91.)

COMMISSARÌA DELLA CONTABILITA' NAZIONALE. Nomina de' Commissarj. (B. L. 1802, maggio 13, n. 32; *ivi*, 1806, febbrajo 11, n. 6; *ivi*, maggio 6, n. 70, e *ivi*, luglio 28, n. 157.)

COMMISSARJ DELLA CONTABILITA' NAZIONALE. V. *Commissarìa della contabilità nazionale.*

COMMISSARJ DI GOVERNO, E SOSTITUTI PRESSO I TRIBUNALI. Loro competenze, funzioni, età d'anni 30 per essere Commissario, e trattamento. (B. L 1802, luglio 22, n. 52.)

— Nomina del Commissario presso il Tribunale speciale, civile e criminale per le cause della Nazione. (B L. 1802, novembre 2, n. 110, e *ivi*, 1803, gennajo 8, n. 4.)

— Nomina de' Commissarj. (F. O. 1803, marzo 31, n. 40; *ivi*, 1804, settembre 29, n. 56, e *ivi*, ottobre 19, n. 61.)

— Sono confermati col titolo di Procuratori nazionali. (B. L. 1805, luglio 3, n. 74.) V. *Procuratori Regj.*

COMMISSARJ DI GUERRA. Soldo sul piede di pace. (F. O. 1802, marzo 15, n. 18.)

— E' ristretta la cura de' mandati ne' riparti sotto la loro direzione. (B. L. 1802, luglio 22, n. 83.)

Commissarj ordinatori. Aumento d'indennità d'alloggio. (F. O. 1802, ottobre 7, n. 118.)

— Incarico per la direzione. — Inventarj e contabilità del casermaggio. (B. L. 1802, novembre 10, n. 137.)

— Nomine. (F. O. 1802, agosto 23, n. 95.)

Commissarj di polizia. Nomina di quelli che nei Comuni di Bologna, Brescia, Milano, Padova, Venezia, Verona eserciteranno le mansioni Regie presso i Giudici di pace. (B. L. 1808, gennajo 21, n. 45.)

— Indicazione de' Comuni ove saranno ristabiliti i Commissarj di polizia. — Loro numero. — Norme colle quali devono essere regolate le spese inerenti ai loro ufficj. — Nei Comuni ove non è stabilito un Commissario, suppliscono alle incumbenze del Ministero pubblico presso i Giudici di pace il Podestà o Sindaco, od i Savj ed Anziani. (B. L. 1808, maggio 11, n. 124.)

— Tabella indicativa il loro trattamento. (B. L. 1808, maggio 12, n. 125.)

— Nomina del Commissario generale di polizia del Dipartimento dell'Adriatico. (B. L. 1807, agosto 21, n. 142; e *ivi* 1808, agosto 7, n. 244.) V. *Polizia.*

Commissione del censo. Attivazione di varie Commissioni ne' Dipartimenti Veneti, e disposizioni relative alle loro incumbenze. (B. L. 1806, febbrajo 4, n. 53.)

— Sono soppresse e surrogate da una Commissione particolare in ciascuno de' Dipartimenti Veneti. (B. L. 1806, dicembre 6, n. 234.)

Commissione d'Idraulici. Sua istituzione per i lavori d'acque da farsi ne' Dipartimenti ex-Veneti, e sue incumbenze. (B. L. 1806, luglio 28, n. 157.)

— Disposizioni relative, e residenza in Padova della Commissione. (B. L. 1806, ottobre 24, n. 213.)

— Nomina de' Membri. (B. L. 1806, dicembre 11, n. 237.)

Commissione legale. Sua istituzione. — Numero dei Membri che la compongono, e loro attribuzioni. (B. L. 1802, dicembre 27, n. 129.)

— Nomina del Presidente. (G. It. 1807, agosto 22, n. 234.)

Commissione di leva. Evvene una in ogni Cantone composta da un Podestà e da due Savj. — Il Cancelliere del censo n'è il Segretario. (G. It. 1805, agosto 3, n. 92.)

Commissione militare. Creazione di una apposita da adunarsi in Bologna per giudicare i complici dei tumulti colà successi. (B. L. 1802, luglio 26, n. 56.)

— Nomina de' Membri. (B. L. 1802, luglio 27, n. 57.)

— Nomina di due Commissioni straordinarie militari per giudicare i nemici dell' ordine pubblico, i coscritti e supplenti che non si presentano al loro corpo, una pei Dipartimenti di qua dal Po, l'altra per quelli al di là. — Sua organizzazione ed attributi. (B. L. 1803, luglio 14, n. 53, e *ivi*, luglio 26, n. 59.)

— Nomina de' Membri componenti le suindicate due Commissioni. (F. O. 1803, luglio 18, n. 66.)

Commissione speciale militare per giudicare dei

delitti di agressioni, incendj e furti con violenza in campagna. (B. L. 1805, luglio 12, n. 83.)

COMMISSIONE SPECIALE MILITARE. I latrocinj con rottura anche senza violenza contro le persone sono giudicati dalla Commissione militare. (App. al B. L. 1805, ottobre 21, n. 155.)

— Giudicati gl' imputati detenuti presso la Commissione suddetta, i di cui processi sono cominciati, cessano le sue funzioni. — Disposizioni relative. (B. L. 1808, marzo 21, n. 95). V. *Corti d' Appello.*

COMMISSIONE SPECIALE MILITARE DI MARINA. Sua istituzione in Venezia per giudicare gli attuali detenuti nelle prigioni di marina per materie criminali. (B. L. 1807, agosto 25, n. 146.)

COMMISSIONE PER L'ORNATO DELLE CITTA'. Istituzione di due Commissioni, una in Milano, l'altra in Venezia. — Loro organizzazione e regolamento relativo. (B. L. 1807, gennajo 9, n. 5.)

COMMISSIONE DELLE PREDE. Sua istituzione in Milano, e nomina de' Membri che la compongono. (B. L. 1805, gennajo 8, n. 2.)

— Incarico della Commissione sulle prede fatte agli Inglesi, di giudicare anche di quelle che si facessero agli altri nemici della Francia e dell' Italia. (B. L. 1805, dicembre 12, n. 152.)

COMMISSIONE DI SANITA'. — In ogni Dipartimento vi è una Commissione. — Membri che la compongono. — Loro attribuzioni e giurisdizione. (B. L. 1806, settembre 5, n. 198.)

— Loro incumbenze sull' epizoozia. (B. L. 1806, ottobre 20, n. 24.)

Commissione di sanita'. Nomina de' Membri. (B. L. 1806, dicembre 4, n. 233, e G. It. 1807, settembre 1.° n. 244.)

Commissione speciale di sanita' marittima. V. *Sanità marittima.*

Commissioni. Quelle speciali di liquidazione de' debiti nazionali sono soppresse e rimpiazzate dall'Ufficio di liquidazione del debito pubblico. (B. L. 1802, marzo 31, n. 16.)

— *Commissione speciale* incaricata di esaminare i titoli di quelli che pretendono di essere riconosciuti Ufficiali Italiani, e disposizioni relative. (F. O. 1802, maggio 10, n. 40.)

— *Altra speciale* per l'esame delle forniture fatte della Compagnia Borsi. (F. O. 1802, giugno 2, n. 56.)

— *Altra* incaricata di conoscere le vertenze sulle sostanze confiscate ai Grigioni nella Valtellina, Chiavenna e Bormio. (B. L. 1802, giugno 19, n. 41.)

— *Altra* in tutti i Dipartimenti per l'esame della tariffa Daziaria. (F. O. 1802, ottobre 31, n. 132.)

— *Altra* incaricata di disporre i materiali per gli oggetti di legislazione occorenti alla sistemazione del potere giudiziario. (F. O. 1802, novembre 29, n. 147.)

— *Altra* incaricata di liquidare la contabilità di alcuni Commissarj di Governo. (F. O. 1803, febbrajo 7, n. 21.)

— *Altra* d'Ingegneri e possidenti pei progetti dello asciugamento delle paludi in Dalmazia ed Albania, e per la continuazione e formazione di varie strade. (B. L. 1806, settembre 4, n. 193.)

Commissioni. *Commissione speciale* per migliorare l'agricoltura nella Dalmazia ed Albanìa. (B. L. 1806, settembre 4, n. 194.)

— *Altra* stabilita in Venezia per la verificazione della legittimità dei titoli de' pensionati, o aventi diritto alle pensioni civili e militari ne' paesi ex Veneti. (B. L. 1806, settembre 13, n. 202.)

— *Altra* per unire e regolare in una sola amministrazione tutti i redditi degli O-pitali eretti in Venezia. (B. L. 1806, novembre 10, n. 219). V. *Congregazione della carità.*

— *Altra* per regolarizzare l'amministrazione de' Comuni. — Nomina de' Consiglieri di Stato, Membri di questa Commissione. — Loro attributi. (B. L. 1807, gennajo 3, n. 2). V. *Amministrazione pubblica.*

— *Altra* per la verificazione dei campioni delle nuove monete, e nomina de' Membri che la compongono. (B. L. 1807, marzo 23, n. 53.)

— *Altra* per formare le liste degli individui che dietro il decreto n. 203 (1) non fossero rientrati nel Regno, e di quelli rimasti senza speciale autorizzazione di S. M. I. e R. al servizio di qualche Potenza estera. (B. L. 1807, agosto 10, n. 136.) V. *Amnistìa ec.*

— *Commissione speciale* incaricata per la verificazione dell' absenza o ritorno nel Regno degl' individui appartenenti ai Dipartimenti ex-Pontificj. (B. L. 1808, giugno 30, n. 203.)

---

(1) B. L. 1806, settembre 19.

Commissioni. *Commissione speciale* presso i Prefetti incaricata di verificare così la deficienza come la soprabbondanza delle prebende parrocchiali. (B. L. 1807, dicembre 21, n. 280.)

— *Altra speciale* tratta dal Consiglio di Stato per verificare se sieno seguiti in regola, e se siano stati fatti i pagamenti per i contratti col Governo Austriaco dichiarati nulli per tutto ciò ch' è contrario al convenuto nel trattato di Campo-Formio. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 289.)

— Nomina dei 5 Consiglieri di Stato che compongono detta Commissione. (B. L. 1808, gennajo 5, n. 25)

— *Commissione* incaricata della verificazione de' contratti d'acquisto de' beni nazionali ne' paesi ex-Veneti prima del Trattato di Campo-Formio, e nomina de' Consiglieri di Stato Membri della medesima. (B. L. 1808, gennajo 5, n. 25.)

— *Altra* della libertà individuale creata nel Senato. (B. L. 1808, marzo 21, n. 94.)

— *Altra* residente in Ancona per l'organizzazione delle Provincie ex-Pontificie. — Sue attribuzioni (B. L. 1808, aprile 20, n. 160.)

— Nomina dei Membri che la compongono. (B. L. 1808, aprile 20, n. 160, e *ivi*, aprile 21, n. 162.)

— Col primo settembre 1808 cessano le sue funzioni, e le carte di ufficio sono rimesse al Segretario di Stato per essere distribuite ai varj ministerj. (B. L. 1808, agosto 9, n. 245.)

Como. V. *Lario*.

Compagnie laicali. V. *Società laicali*.

Competenza di foro. V. *Giustizia civile.*

Competenza de' Tribunali. E' di competenza de'Tribunali ordinarj la cognizione de' delitti commessi dai militari in congedo. (B. L. 1805, febbrajo 7, n. 6). V. *Giustizia civile e Giustizia punitiva.*

Competenze de'Giudici di pace, Cancellieri, Uscieri, Patrocinatori, Notaj, Testimonj, Periti, custodi de' suggelli ec. V. *Tasse.*

Compromessi ne' giudizj. V. *Giustizia civile.*

Comuni. Indicazione di quelle assegnate per l'accantonamento degli Ufficiali riformati. (F. O. 1802, maggio 10, n. 42.)

— Le Amministrazioni de' Comuni sono incaricate della nomina de' Postieri e Distributori de' sali e tabacchi al minuto. (F. O. 1802, luglio 20, n. 77.)

— In ogni Comune v' e una Municipalità ed un Consiglio comunale. (B. L. 1802, luglio 24, n. 54.)

— Egualmente v' è almeno un Pretore, due Luogotenenti, un Conciliatore ed un Procuratore nazionale. (B. L. 1802, luglio 22, n. 52. Tit. I. Art. 15.)

— Tassa personale in favore de'Comuni. (B. L. 1802, luglio 24, n. 55.)

— Legge sui debiti e crediti de' Comuni, e modo della loro liquidazione. (B. L. 1802, settembre 21, n. 89.)

— Metodo per la formazione del ruolo degli abitanti de'Comuni non murati sottoposti al pagamento della tassa personale. (F. O. 1803, gennajo 30, n. 14.)

— Pratiche da osservarsi nel caso di domanda per alienazione, o permuta de' beni nazionali. (F. O. 1803, aprile 22, n. 49.)

Comuni. Senz' autorizzazione del Governo non possono alienare i beni stabili, fondi infruttiferi, spazj di strade ec. (B. L. 1804, aprile 18, n. 42.)

— Indicazione di que' Comuni, alle cui Dogane debbono essere diretti i libri e stampe provenienti dall'estero onde venir daziati. (F. O. 1803, giugno 16, n. 60.)

— Ove sono stabilite le università, non vi sono nè licei, nè ginnasj. — Facoltà di scegliere fra i laureati domiciliati in questi Comuni un candidato per includerlo nella terna de' professori da eleggersi. (B. L. 1803, novembre 24, n. 93.)

— Obbligo de' Comuni di prestarsi agl' inviti degli agenti di Finanza per la tutela de' diritti nazionali. (B. L. 1803, dicembre 22, n. 96.)

— I debiti contratti dai Comuni incombono ai medesimi. — I loro creditori possono escuterli pel pagamento, ed il Governo può autorizzare i Comuni ad un' imposta addizionale non oltrepassante i quattro denari sull'estimo, onde supplire ai loro debiti. (B. L. 1803, dicembre 23, n. 398.)

— Regolamento per l'esercizio del diritto patronale de' Comuni, e de' consorzj comunali nell' elezione de' Parrochi. (F. O. 1804, maggio 15, n. 20.)

— In ogni Comune v' è un Ricevitore comunale. (B. L. 1804, marzo 22, n. 25.)

— Disposizioni relative alla ristaurazione delle mura ne' Comuni ove si esigono i dazj di consumo. (F. O. 1804, giugno 23, n. 32.)

— Disposizioni relative alle rinnovazioni delle convenzioni pei dazj di consumo ne' Comuni aperti. (F. O. 1804, luglio 14, n. 37.)

Comuni. Disposizioni relative all' appalto de' dazj di consumo nei Comuni non murati. (F. O. 1804, luglio 31, n. 46.)

— Regolamento sui dazj di consumo ne' comuni murati. (B. L. 1807, maggio 4, n. 72). V. *Dazj di consumo*.

— E' ad essi devoluto il prodotto de' diritti di pedaggio. (F. O. 1805, marzo 8, n. 6.)

— Indicazione de' Comuni, loro classificazione e popolazione. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46, e *ivi* 1806, dicembre 22, n. 283.)

— Attivazione col 15 marzo 1806 della tariffa sui dazj di consumo. (B. L. 1806, marzo 2, n. 16.)

— E' formata una Commissione nel seno del Consiglio di Stato destinata a raccogliere tutti i dati necessarj a regolarizzare l' amministrazione de' Comuni e ad esaminarne i *Budjets*. — Nomina de' Consiglieri di Stato Membri della Commissione. (B. L. 1807, gennajo 3, n. 2.)

— Ne' Comuni del Regno, eccetto Milano e Venezia, le rispettive Municipalità provvedono alle spese per l' ornato delle fabbriche, per il rettifilo delle strade. (B. L. 1807, gennajo 9, n. 5.)

— La quarta parte del prodotto del contributo delle professioni, arti e commercio è ceduta a favore de' rispettivi comuni, a di cui carico è la spesa della formazione de' ruoli. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. IX, e *ivi*, 1807, dicembre 23, n. 290. Tit. V.)

— I diritti denominati *spazj posteggj di scaricatura*, o qualunque altro diritto consistente in mercede fissa, o convenzionale per la concessione dell' uso

di aree, e siti comunali che fossero stati avocati al Demanio saranno restituiti ai Comuni. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 20.)

Comuni. Quelli di prima classe sono autorizzati, in pendenza dell'approvazione dei *Budjets*, a fare una sovr' imposta sull' estimo limitata al terzo di quello che fu esatto nel 1806. (B. L. 1807, febbrajo 20, n. 35.)

— Ne' Comuni aperti tutti gli obbligati al pagamento della tassa personale a favore de' Comuni saranno pure obbligati a pagarne una a favore del Tesoro. (B. L. 1807, febbrajo 24, n. 36.)

— Indicazione delle spese di culto e di beneficenza permesse, e che sono a carico de' Comuni. (B. L. 1807, aprile 7, n. 58.)

— Sarà a loro carico un decimo della spesa per la misura e descrizione de' terreni, e formazione della mappa oltre ad altre indicate spese. (B. L. 1807, aprile 13, n. 62.) V. *Catasto ec.*

— Massime dirette a troncare le quistioni che nella formazione e ricognizione delle mappe topografiche de' Comuni insorgono co' Comuni confinanti. (B. L. 1807, ottobre 9, n. 190.)

— Aggregazione e concentrazione de' Comuni di seconda e terza classe distanti ancora dal loro *maximum* di popolazione. (B. L. 1807, luglio 14, n. 118.)

— Sono autorizzati i Comuni di prima classe ad un aumento di sovr' imposta sull' estimo. (B. L. 1807, luglio 28, n. 122.)

— Istituzione d' una direzione generale dell' amministrazione de' Comuni, e nomina del Consigliere di Stato Direttore. (B. L. 1807, agosto 4, n. 125. 126.)

Comuni. Indicazione de' mezzi atti ad estinguere le passività de' Comuni, colle attività che si possono impiegare a tal uso. (B. L. 1807, agosto 4, n. 128.)

— I creditori de' Comuni non contemplati ne' *Budjets* non possono escuterli sul prodotto delle imposte comunali dirette od indirette, salvi i diritti dei creditori stessi sovra i beni e le rendite de' Comuni a termine di ragione. (B. L. 1808, febbrajo 9, n. 59.)

— Indicazione de' casi in cui ai Comuni è permessa l'alienazione delle carte d'iscrizione, e disposizioni relative. (B. L. 1808, ottobre 21, n. 313.)

— Nomina de' Podestà pe' Comuni de' Dipartimenti seguenti, cioè:

— *Adda* . . . . . .

— *Adige.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 246, e *ivi* 1808, agosto 30, n. 268)

— *Adriatico.* (G. It. 1806, febbrajo 13, n. 44.; B. L. 1807, novembre 30, n. 247, e *ivi* 1808, agosto 30, n. 268.)

— *Agogna.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 246, e *ivi* 1808, ottobre 11, n. 305.)

— *Alto Po.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 247; *ivi* 1808, maggio 12, n. 124, e *ivi*, agosto 27, n. 267.)

— *Bacchiglione.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 247, e *ivi* 1808, agosto 30, n. 268.)

— *Basso Po.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 246, e *ivi* 1808, settembre 9, n. 284.)

— *Crostolo.* (B L. 1808, aprile 2, n. 103, e *ivi*, agosto 27, n. 267.)

— *Istria.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 247, e *ivi* 1808, agosto 30, n. 268.)

Comuni. Nomina de' Podestà pe' Comuni de' Dipartimenti seguenti, cioè:

— *Lario.* (B. L. 1808, settembre 1.° n. 273.)

— *Mella.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 246; *ivi* 1808, maggio 12, n. 126, e *ivi*, agosto 27, n. 267.)

— *Metauro.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 165; *ivi*, luglio 8, n. 213, e *ivi*, agosto 16, n. 256.)

— *Mincio.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 246, e *ivi* 1808, agosto 27, n. 267.)

— *Musone.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 165; *ivi*, luglio 8, n. 213, e *ivi*, settembre 13, n. 288.)

— *Olona.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 246.)

— *Panaro.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 246.)

— *Passariano.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 247, e *ivi* 1808, agosto 30, n. 268.)

— *Piave.* (B. L. 1808, agosto 30, n. 268.)

— *Reno.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 246.)

— *Rubicone.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 246; *ivi* 1808, agosto 27, n. 267, e *ivi*, settembre 1.°, n. 274.)

— *Serio.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 246.)

— *Tagliamento.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 247, e *ivi* 1808, agosto 30, n. 268.)

— *Tronto.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 165, e *ivi*, luglio 8, n. 213.)

— Nomina de' Consiglieri di Prefettura. V. *Prefetture.* — De' Consiglj generali, dipartimentali, distrettuali e comunali. V. *I singoli Consiglj.* — De' Savj. V. *Savj.*

Concesa. Proibizione ai Paroni di barca di navigare in tempo di notte da *Brivio a Concesa.* (F. O. 1803, agosto 16, n. 68.)

Conciliatori. Loro elezione. (B. L. 1802, gennajo 2, n. 1, e *ivi* luglio 25, n. 53.)

— Loro destinazione in ogni Capo-luogo di Dipartimento. — Loro competenze e funzioni. — Età di 25 anni per essere Conciliatore. — Requisiti per essere eletto. I Conciliatori suppliscono alle funzioni dei Luogo-Tenenti de' Circondarj giurisdizionali. — Al Conciliatore supplisce al caso una persona proba nominata dal Luogotenente. — Loro trattamento. (B. L. 1802, luglio 22, n. 52.)

— Istituzione in Verona d' un Conciliatore, e suoi attibuti. (B. L. 1803, maggio 7, n. 35.)

— Sono sospesi non conformandosi al nuovo metodo giudiziario. — Dell' Ufficio del Conciliatore. — Delle Conciliazioni. (B. L. 1804, aprile 14, n. 37.)

— Delle compense nelle cause di giudizio inappellabile dei Conciliatori. (B. L. 1804, aprile 30, n. 51.)

— Termine per chieder l' assoluzione dalle multe ai non comparsi avanti il Conciliatore per legittimo impedimento. (B. L. 1804, maggio 23, n. 65.)

— E' proibito ai Conciliatori di prestarsi in nessuna causa come patrocinatori, procuratori, consultori o avvocati. (B. L. 1804, luglio 15, n. 85.)

— Disposizioni da osservarsi sulle tasse. (B. L. 1804, luglio 16, n. 87.)

— Determinazione del premio per la conciliazione nelle cause sopra diritti incorporali od altri oggetti non suscettibili di calcolo pecuniario. (B. L. 1804, agosto 18, n. 101.)

Conciliazione. Organizzazione provvisoria degli Uffici di Conciliazione nei Dipartimenti dell' Olona,

Alto Po, e parte del Lario. (F. O. 1804, febbrajo 27, n. 8.)

Conciliazione, E' vietato alle persone esercenti il patrocinio d'intervenire per altri all'esperimento di Conciliazione. (B. L. 1805, febbrajo 5, n. 4.)

— Riduzione della metà della tassa prescritta nella tariffa 1804 per gli atti avanti gli Uffici di Conciliazione. (B. L. 1805, aprile 16, n. 22.) V. *Conciliatori*.

Concordato fra la Repubblica Italiana e la S. Sede. (B. L. 1804, gennajo 26, n. 5.)

— Discipline relative all' esecuzione del suddetto Concordato. (B. L. 1804, gennajo 26, n. 6.)

— Circolare del Ministro per il Culto agli Arcivescovi e Vescovi accompagnatoria del Concordato e del Decreto organico del Vice-Presidente. (B. L. 1804, gennajo 30, n. 2.)

— *Altra* riguardante l'esecuzione dell'art. XII. del Concordato sulle nomine alle parrocchie di Giuspatronato-laico. (B. L. 1804, febbrajo 14, n. 7.)

— Epoca del primo adempimento del Concordato. (B. L. 1805, maggio 22, n. 35.)

— E' da ritenersi come legge fondamentale dello Stato, e non potrà esservi derogato sotto qualsiasi pretesto. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

Concorsi (i) annuali ai premj di prima classe per le belle arti, avranno luogo soltanto nell'Accademia di Milano. (B. L. 1808, febbrajo 5, n. 55.)

Conegliano. Provincia Veneta riunita al Regno d'Italia, e creata in Ducato gran-feudo dell' Impero Francese. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

— Diritti e prerogative del Duca, ed annualità di

lire 60 mila esigibili dal Tesoro d' Italia. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34, e *ivi*; aprile 26, n. 53.)

Confini. A quali merci è permessa o proibita la circolazione e l'ammasso nel circondario confinante. (B. L. 1803, dicembre 22, n. 96.)

— Nessuno nel circondario confinante può ritenere più di libbre 30 sale, nè trasportarne più di 15 senza la bolletta. (B. L. 1803, dicembre 31, n. 99.)

— Massime dirette a troncare le quistioni che nella formazione e ricognizione delle mappe topografiche de' Comuni possono insorgere fra i Comuni confinanti. (B. L. 1807, ottobre 9, n. 190.)

— Pel dazio di confine. V. *Dogane.*

Confisca delle mercanzie inglesi. La metà del prodotto delle confische verrà impiegata a reintegrare i negozianti delle perdite. (B. L. 1806, novembre 21, n. 224.)

Confraternite del Santissimo. Appuntamenti convenuti fra i Ministri per il Culto e delle Finanze rapporto ai beni delle medesime. (F. O. 1803, agosto 20, n. 70.)

— I loro beni sono avocati alla Nazione. (B. L. 1806, aprile 25, n. 47.) V. *Beni nazionali.* V. *Società laicali.*

Congedo. I congedi assoluti ai Sotto-Ufficiali e Soldati sono sospesi pel 1802. — Titoli per ottenerli. (F. O. 1802, giugno 28, n. 69)

— Regole da osservarsi dai petenti congedi assoluti, o limitati. (F. O. 1892, dicembre 18, n. 159.)

— Sospensione de' congedi assoluti ai militari nazionali cominciando col primo marzo 1803. (F. O. 1803, febbrajo 26, n. 29.)

Congregazioni. V. *Società laicali.*

Congregazioni della carita'. L' amministrazione degli spedali, luoghi pii, orfanotrofi, lasciti, stabilimenti elemosinieri e di beneficenza pubblica in Venezia e Bologna è riunita in due amministrazioni, che prenderanno il titolo di Congregazione della carità. — Disposizioni relative ai conti preventivi e consuntivi, ai pagamenti. — Disposizioni locali e sussidj accordati in ragione di mese. — Indicazione de' Membri di cui devono esser composte. (B. L. 1807, Giugno 18, n. 104; *ivi*, luglio 17, n. 120, e *ivi*, dicembre 21, n. 279.)

— Nomina de' Membri per quelle de' Dipartimenti seguenti, cioè:

— *Adige.* (B. L. 1807, ottobre 19, n. 214, e *ivi* 1808, maizo 2, n. 78.)

— *Adriatico.* (B. L. 1807, novembre 10, n. 237, e G. It. 1808, marzo 2, n. 62.)

— *Agogna*, *Alto Po*, *Bacchiglione*, *Basso Po*, *Brenta*, *Crostolo*, *Istria*, *Lario*, *Mella*, *Mincio.* (B. L. 1807, ottobre 19, n. 214.)

— *Olona.* (B. L. 1807, ottobre 7, n. 189, e G. It. 1808, marzo 2, n. 62.)

— *Panaro*, *Passariano*, *Piave.* (B. L. 1807, ottobre 19, n. 214.)

— *Reno.* (B. L. 1807, settembre 11, n. 167, e G. It. 1808, marzo 2, n. 62.)

— *Serio*, *Tagliamento.* (B. L. 1807, ottobre 19, n. 214.) V. *Stabilimenti di pubblica beneficenza.*

Consecrazione. V. *Coronazione.*

Conservatori degli archivj notarili. V. *Archivj notarili.*

Conservatori ai boschi. V. *Boschi.*

CONSERVATORI DEL REGISTRO DEGLI ATTI E CONTRATTI. In ogni Capo-luogo di Dipartimento vi è un Conservatore del registro, quale è necessariamente notaro. — Egli è Ispettore nato di tutti gli ufficj del Cantone. — Loro doveri ed ispezioni. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 9. Tit. VI.)

— Tabella indicativa la cauzione da prestarsi dai Conservatori, Aggiunti ed Ufficiali del registro nei vecchj Dipartimenti. (B. L. 1806, marzo 25, n. 25.)

— *Simile* di quella da prestarsi da quelli ne' Dipartimenti ex-Veneti, esclusa la Dalmazia. (B. L. 1806, aprile 21, n. 68.)

— *Simile* di quella da prestarsi da quelli ne' Dipartimenti ex-Pontificj. (B. L. 1808, maggio 21, n. 142.)

— Nomina de' Conservatori ed Aggiunti del registro per le residenze ne' Capo-luoghi de' vecchj Dipartimenti. (B. L. 1806, marzo 25, n. 25. Tabella A.)

— *Simile* degli Ufficiali del registro per le varie indicate residenze nei distretti de' suddetti Dipartimenti. (B. L. 1806, marzo 25, n. 25. Tabella B, e *ivi* detto, n. 26. Tabella C.)

— Quegl' Impiegati che al primo maggio 1806 si troveranno in ciascun luogo di Provincia ex-Veneta preposti all' esazione de' soppressi dazj *testamenti*, *quintello*, *istromenti*, *stride*, *messetteria* od altro prenderanno il titolo di Conservatori del registro, ed ove non ve n' esiste, il Magistrato civile ne farà la nomina. — Disposizioni relative. (B. L. 1806, aprile 21, n. 68.)

— La nomina ne' Dipartimenti ex-Pontificj si farà provvisionalmente dai rispettivi Prefetti. (B. L. 1808, maggio 21, n. 142.)

Conservatori e Vice-Conservatori degl' uffici delle ipoteche. Sono risponsabili, 1.° per i danni risultanti dalla ommissione delle trascrizioni richieste al loro ufficio; 2.° della mancanza di menzione ne' loro certificati di una o più iscrizioni esistenti ec. — Prescrizioni relative e loro obblighi. (B. L. 1806, aprile 19, n. 44. Tit. V.)

— Indicazione dell' onorario de' Conservatori, Vice-Conservatori e Cancellieri. (B. L. 1806, dicembre 9, n. 235.)

— Tabella indicativa le residenze e circondarj degli ufficj delle ipoteche e le cauzioni da prestarsi dai Conservatori. (B. L. 1807, ottobre 16, n. 200, e *ivi* 1808, maggio 21, n. 143.)

— Nomina de' Conservatori delle ipoteche per Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Forlì, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Reggio, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza e Udine. (B. L. 1807, ottobre 10 e 28, n. 192 e 221, e *ivi* 1808, marzo 2, n. 77.)

— Quella de' Conservatori nei Dipartimenti ex-Pontificj è per questa volta fatta dai rispettivi Prefetti. (B. L. 1808, maggio 21, n. 143.)

Conservatorj. Quali da amministrarsi da una Congregazione di persone metà ecclesiastiche e metà secolari. (B. L. 1804, gennajo 26, n. 5.)

Conservatorio di musica. Erezione in Milano d' un conservatorio di musica; destinazione del locale e delle spese, e disposizioni relative. (B. L. 1807, settembre 18, n. 177.)

Consiglieri consultori. V. *Consiglio de' Consultori.*

Consiglieri legislativi. V. *Consiglio legislativo.*

Consiglieri di Stato. Quelli incaricati di qualche parte della pubblica amministrazione porteranno durante la loro vita il titolo di Conte trasmissibile alla loro discendenza legittima naturale od adottiva di maschio in maschio per ordine di primogenitura. (B. L. 1808, settembre 21, n. 300.)

Consiglieri di Stato onorarj. Loro nomina. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 12.)

Consiglieri uditori. V. *Consiglio degli Uditori.*

Consiglio d'amministrazione del collegio delle fanciulle. E' presieduto dal Ministro dell'Interno ed incumbenze relative. (B. L. 1808, settembre 19, n. 299.)

Consiglio d'amministrazione della guerra. Creazione, organizzazione ed incumbenze del medesimo. (B. L. 1802, luglio 3, n. 46.)

— Nomina de' Membri. (F. O. 1802, agosto 23, n. 95.)

Consiglio d'amministrazione del Senato. E' presieduto dal Re per fissare ogni anno il *Budjet* dell'anno prossimo, per regolare il trattamento de' Senatori, e per fissare le pensioni alle loro vedove. (B. L. 1808, marzo 21, n. 94.)

Consiglio della direzione delle acque, strade ec. V. *Acque, Strade ec.*

Consiglio de' Consultori. Sua organizzazione. — Attributi e trattamento de' Consiglieri. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. IX.)

— Esso è composto di *otto* Consiglieri di Stato Consultori. — I Grandi Ufficiali della Corona hanno voce e seduta in Consiglio. — Attribuzioni del Consiglio. — Trattamento de' Consultori. — Essi

sono Consiglieri di Stato a vita. (B. L. 1805, giugno 5, n. 38.)

Consiglio de' Consultori. Abito di costume de'Membri. (B. L. 1805, marzo 24, n. 17.)

— Nomina de' Membri. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 6; *ivi*, giugno 2, n. 36; *ivi* 1805, giugno 9, n. 48, e *ivi*, luglio 12, n. 84.)

— Esso cessa di far parte del Consiglio di Stato, ed assume il nome di Senato Consulente. (B. L. 1807, dicembre 19, n. 273.)

— Le sue attribuzioni passano nel Senato. (B. L. 1808, marzo 21, n. 94.) V. *Senato.*

Consiglio Legislativo. Sua creazione, organizzazione ed attributi. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XI.)

— Esso è composto di 12 Consiglieri di Stato. — Loro attribuzioni e trattamento. (B. L. 1805, giugno 5, n. 38.)

— Abito di costume de' Membri. (B. L. 1805, marzo 24, n. 17.)

— Nomina de' Consiglieri. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 7; *ivi*, aprile 12, n. 18; *ivi*, ottobre 9, n. 100; F. O. 1802, ottobre 13, n. 123; B. L. 1803, aprile 29, n. 32; *ivi* 1804, settembre 29, n. 111; *ivi* 1805, giugno 9, n. 48, e *ivi* 1806, febbrajo 5, n. 4.)

— *Altra* del Segretario. (F. O. 1803, gennajo 16, n. 16.)

— *Altra* dell' Auditore legale. (F. O. 1803, marzo 22, n. 36.)

Consiglio di marina. Sua istituzione nel Porto di Venezia. — Della polizia e disciplina sui vascelli. — De'consiglj di giustizia. — De' Consiglj di guerra. —

Della formazione de' Consiglj di guerra. — Forma di procedere ne' Consiglj di guerra. — Delitti e pene. — Pene di disciplina, pene afflittive, e disposizioni generali. (B. L. 1807, settembre 8, n. 160.)

Consiglio delle miniere. E' stabilito presso il Ministero dell' interno. — Sua organizzazione. (B. L. 1808, agosto 9, n. 246.) V. *Miniere*.

— Nomina de' Membri del Consiglio. (B. L. 1808, settembre 19, n. 297.)

Consiglio privato del Re per gli affari di Grazia. Entranvi in esso due Consiglieri. (B. L. 1808, marzo 21, n. 94.)

Consiglio del sigillo de' Titoli. Membri che lo compongono, e loro attribuzioni. (B. L. 1808, settembre 21, n. 300.)

Consiglio di Stato. Sua formazione e nomina dei Membri che lo compongono. (B. L. 1805, maggio 9, n. 29.)

— Nomina del Segretario. (B. L. 1805, maggio 9, n. 29.)

— Divisione del servizio in ordinario ed in straordinario. (B. L. 1805, giugno 5, n. 38.)

— Costume de' Membri. (B. L. 1805, marzo 24, n. 17.)

— Esso è composto del *Consiglio de' Consultori*, del *Consiglio Legislativo*, e del *Consiglio degli Uditori*. — I Membri del Consiglio de' Consultori sono Consiglieri di Stato a vita. — I Ministri sono Membri nati del Consiglio di Stato, durante però l'esercizio delle loro funzioni. — Divisione del servizio. (B. L. 1805, giugno 5, n. 38.

Consiglio di Stato. La Sezione del Consiglio Legislativo è portata a 18 Consiglieri. — Quella del Consiglio degli Uditori similmente a 20. — Sono instituiti 12 assistenti presso il Consiglio di Stato. — Loro incumbenze ed attribuzioni. (B. L. 1807, dicembre 19, n. 267.) V. *Assistenti al Consiglio di Stato.*

— Il Consiglio de' Consultori cessa di far parte del Consiglio di Stato, ed assume il titolo di Senato Consulente. (B. L. 1807, dicembre 20, n. 273.) V. *Senato Consulente.* V. *i Singoli Consiglj.*

Consiglio degli Uditori. E' composto di 20 Consiglieri. — Loro attribuzioni e trattamento. (B. L. 1805, giugno 5, n. 38, e *ivi* 1807, dicembre 19, n. 267.)

— Abito di costume de' Membri. (B. L. 1805, marzo 24, n. 17.)

— Nomina de' Consiglieri. (B. L. 1805, giugno 9 e 20, n. 48 e 56; *ivi*, luglio 25, n. 94; *ivi* 1806, luglio 19, n. 128; *ivi* 1807, dicembre 8, 13 e 20, n. 262, 270 e 273, e *ivi* 1808, novembre 13, n. 336.)

Consigli comunali. Ve n'è uno in ogni Comune. Loro organizzazione, attributi, doveri e convocazione. — Essi nominano le Municipalità. (B. L. 1802, luglio 24, n. 54.)

— Giudicano sulla competenza dell' esenzioni della tassa personale. — I Consiglj comunali ne' Comuni murati sostituiscono a quella una sovr' imposta su qualche articolo di consumo. — Possono ammettere al proprio contingente i coscritti volontarj. (B. L. 1802, agosto 13, n. 65.)

Consigli comunali. Organizzazione de' Consiglj comunali di terza classe. — Essi pure nominano le Municipalità rispettive. — Chi non è sul registro civico non può esser Membro del Consiglio comunale. (B. L. 1802, ottobre 20, n. 106.)

— Le donne, i pupilli, gl' interdetti ed i menteccati, esclusi dall'art. 122 della legge n. 54 (1), possono essere rappresentati dai loro procuratori, tutori e curatori. (B. L. 1803, novembre 4, n. 86.)

— Quali nomine ai beneficj di patronato comunale sieno a questi Consiglj devolute. (F. O. 1803, maggio 14, n. 52.)

— Prescrizioni relative alla loro rinnovazione e completazione. — Sono rieleggibili i Membri che sortono. — E' vietato rinunciare alla carica di Consigliere. — In qual caso e come si ottiene la dispensa. (B. L. 1806, dicembre 4, n. 230.)

— La nomina de' Consiglieri de' Comuni Capo-luogo de' Dipartimenti ex-Veneti si fa per questa prima volta dal Re. (B. L. 1807, dicembre 22, n. 283.)

— Nomina dei Membri de' Consigli comunali pei Dipartimenti ex-Veneti. (B. L. 1807, dicembre 22, n. 260.)

— *Altra* di quelli pei Dipartimenti ex-Pontificj. (B. L. 1808, luglio 8, n. 215, e *ivi*, settembre 18, n. 292.)

Consigli distrettuali. In ogni distretto ve n'è uno. Loro organizzazione. (B. L. 1802, luglio 24, n. 54.)

— Riconoscono i titoli de' coscritti che, per man-

---

(1) B. L. 1802, luglio 24.

canza delle qualità richieste, sono esclusi dal far parte dell' armata — Formano le liste de' coscritti. (B. L. 1802, agosto 13, n. 65.)

Consigli distrettuali. Sono autorizzati a nominare una Commissione fra i loro Membri per preparare le liste de' coscritti, ed esaminarne i riclami. (B. L. 1804, aprile 12, n. 36.)

— Prescrizioni relative alla loro rinnovazione e completazione. — Sono rieleggibili i Membri che sortono. — E' vietato il rinunciare alla carica di Consigliere. — In qual caso e come si ottiene la dispensa. (B. L. 1806, dicembre 4, n. 230.)

— Ne' Dipartimenti ex-Veneti per questa prima volta la nomina de' Membri si fa dal Re. (B. L. 1806, dicembre 22, n. 283.)

— Del modo di assicurare la legittimità delle operazioni delle quali questi Consigli sono incaricati. (B. L. 1808, agosto 12, n. 249.)

— Nomina de' Membri pei Consigli de' Dipartimenti ex-Veneti. (B. L. 1807, dicembre 22, n. 285.)

— *Altra* di quelli de' Dipartimenti ex-Pontificj. (B. L. 1808, luglio 8, n. 215, e *ivi*, agosto 16, n. 258.)

Consigli generali dipartimentali. Presso ciascuna Prefettura v'è un Consiglio dipartimentale incaricato di ciò che riguarda direttamente gl' interessi generali del Dipartimento. — Numero de' Membri e modo della loro elezione. — Rinnovazione per terzo ogni anno, completandosi da se. — Sua unione ed attributi. (B. L. 1802, maggio 6, n. 27.)

— In ogni Dipartimento evvi un Consiglio generale. — Loro organizzazione. — Il Governo per la prima volta nomina la metà del Consiglio generale,

e dessa completa il Consiglio. — Numero de' Membri in proporzione della popolazione. — I Consiglj generali formano la lista dupla per l'amministrazione dipartimentale, e nominano i Consiglj comunali. (B. L. 1802, luglio 24, n. 54.)

Consiglj generali dipartimentali. Formazione dei Consiglj generali. (B. L. 1802, settembre 12, n. 81.)

— Nominano i Membri del Magistrato d'acque. — Propongono al Governo, entro il termine d'un anno, un regolamento in materia d'acque adattato ai bisogni ed alle circonstanze del proprio Dipartimento. (B. L. 1804, aprile 20, n. 43. Tit. II.)

— I Membri di questi Consiglj pei Dipartimenti ex Veneti per questa prima volta sono eletti dal Re. (B. L. 1808, dicembre 22, n. 283.)

— Nomina de' Membri di questi Consiglj pei Dipartimenti seguenti, cioè:

— Dell'Agogna, Alto Po, Basso Po, Crostolo, Lario, Mella, Mincio, Rubicone, Serio. (B. L. 1802, settembre 12, n. 87, e *ivi* 1807, dicembre 23, n. 287.)

— Simile per quelli dell'Adda, Adige, Adriatico, Bacchiglione, Brenta, Istria, Olona, Panaro, Passariano, Piave, Reno, Tagliamento. (B. L. 1807, dicembre 21, n. 284.)

Consiglj di guerra. Ad essi appartengono la verificazione ed il giudizio de' furti degli effetti d'artiglieria. (B. L. 1806, aprile 25, n. 49.)

Consiglj di guerra marittimi speciali. Composizione, competenze, procedura, pene contro la deserzione, loro applicazione ed esecuzione dei giudizj. — De' fautori e complici di deserzione, e disposizioni generali. (B. L. 1807, settembre 8, n. 161.)

Consigli di leva. In ogni distretto v'è un Consiglio di leva composto del Vice-Prefetto e di due Membri del Consiglio distrettuale. (G. It. 1805, agosto 3, n. 92.)

Consigli di Prefettura. Presso ciascun Prefetto vi è un Consiglio di Prefettura incaricato per ora di coadjuvare il Prefetto nelle occorrenti deliberazioni col suo parere consultivo. (B. L. 1802, maggio 6, n. 27.)

— Esercitano provvisoriamente le funzioni del Magistrato d'acque e strade nel proprio Dipartimento. (B. L. 1806, ottobre 24, n. 213.)

— Destituzione d' un Consigliere di Prefettura del Dipartimento del Mella. (B. L. 1808, giugno 4, n. 179.)

— Nomina de' Consiglieri di Prefettura pei seguenti Dipartimenti, cioè:

— *Adda.* (B. L. 1805, luglio 23, n. 93, e *ivi* 1808, dicembre 21, n. 362.)

— *Adige.* (B. L. 1805, luglio 23, n. 93, e *ivi* 1807, novembre 30, n. 249, 240.)

— *Adriatico.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 243.)

— *Agogna.* (B. L. 1805, luglio 23, n. 93; *ivi*, settembre 14, n. 119, e *ivi* 1808, maggio 17, n. 128)

— *Alto Po.* (B. L. 1805, luglio 23, n. 93.)

— *Bacchiglione.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 248, e *ivi* 1808, febbrajo 18, n. 68.)

— *Basso Po.* (B. L. 1807, giugno 5, n. 94.)

— *Brenta.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 248.)

— *Crostolo.* (B. L. 1805, luglio 23, n. 93, e *ivi*, settembre 14, n. 119.)

— *Istria.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 248.)

Consigli di Prefettura. Nomina de' Consiglieri di Prefettura pei seguenti Dipartimenti, cioè:

— *Lario.* (B. L. 1805, luglio 23, n. 93, e *ivi* 1808, aprile 2, n. 104.)

— *Mella.* (B. L. 1805, luglio 23, n. 93.)

— *Mincio.* (B. L. 1805, luglio 23, n. 93.)

— *Metauro.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 163.)

— *Musone.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 163, e *ivi*, agosto 16, n. 255.)

— *Olona.* (B. L. 1805, luglio 23, n. 93.)

— *Panaro.* (B. L. 1805, luglio 23, n. 93.)

— *Passariano.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 248.)

— *Piave.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 248.)

— *Reno* (B. L. 1805, luglio 23, n. 93, e *ivi* 1806, luglio 19, n. 136.)

— *Rubicone.* (B. L. 1805, luglio 23, n. 93; *ivi* 1807, novembre 5, n. 235, e *ivi* 1808, febbrajo 18, n. 67.)

— *Serio.* (B. L. 1805, luglio 23, n. 93.)

— *Tagliamento.* (B. L. 1807, novembre 30, n. 248.)

— *Tronto.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 163, e *ivi*, agosto 16, n. 255.)

— *Altra* degli Aggiunti ai Consiglieri di Prefettura per le materie d'acque e strade ne' Dipartimenti dell'Adige, Agogna, Alto Po, Basso Po, Bacchiglione, Brenta, Crostolo, Istria, Mella, Mincio, Olona, Panaro, Passariano, Piave, Reno, Rubicone e Tagliamento. (B. L. 1807, gennajo 22, n. 26.)

Consorzj laicali. I beni appartenenti ai consorzj laicali, sotto qualunque denominazione esistano, sono avocati alla Nazione. (B. L. 1806, aprile 25, n. 47.)

Consulta di Stato. E' composta di otto cittadini di età non minore di 40 anni eletti a vita dai Col-

leggi elettorali, ed è presieduta dal Presidente della Repubblica. — Uno de' Membri è Ministro degli affari esteri, e presiede la consulta in mancanza del Presidente. — Suoi attributi ed incumbenze. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1.)

Consulta di Stato. Elezione in Re d'Italia di Napoleone I. Imperatore de' Francesi. V. *Costituzioni.* — Nomina de' Membri. V. *Consiglio de' Consultori.*

Consultori di Stato. V. *Consiglio de' Consultori.*

Contabilita' dipartimentale, distrettuale e comunale. Disposizioni relative. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46. Tit. VI.)

Contabilita' de' distaccamenti militari. V. *Rassegne.*

Contabilita' nazionale. V. *Commissaria della contabilità nazionale.*

Contee. Sull' istituzione di questo titolo. — Sul diritto da percepirsi dalle Corti d'appello pel registro delle lettere-patenti. (B. L. 1808, settembre 21. n. 300.)

Conti dimostrativi l'erogazione de' fondi fatti dai diversi Ministerj. V. *Budjet.*

Contrabbandi. Disposizioni per reprimere i contrabbandi, e punire i contravventori. (F. O. 1802, luglio 14, n. 74, e *ivi* luglio 21, n. 79.)

— Insinuazione ai Parrochi di persuadere i popoli ad astenersi dai contrabbandi. (F. O. 1802, ottobre 29, n. 131.) V. *Contravventori alle leggi di Finanza.* V. *Invenizoni.*

Contratti. Regolamento sul registro degli atti e contratti. — I contratti nuziali sono soggetti al registro. (B. L. 1806, febbrajo 12, n 9.)

— Col primo aprile saranno in attività gl' Uffizj del registro. (B. L. 1806, marzo 25, n. 24.)

Contratti. Quelli di assicurazione, le rinuncie e le cessioni sono soggetti al registro. (B. L. 1806, luglio 28, n. 159.)

Contravventori alle leggi daziarie. V. *Contravventori alle leggi di Finanza.*

Contravventori alle leggi di finanza. Legge relativa all'alterazione, falsificazione e trasporto dei bolli nazionali ed alla detenzione della matrice di bollo di Finanza — alle merci estere presentate al bollo come nazionali — al rilascio de' recapiti diretti a frodare il dazio — alle merci trovate fuori della strada retta che conduce alle Dogane o Ricettorie di confine — alle merci senza recapiti di Finanza — alle violenze contro chi esige i dazj, ed agli attruppamenti e violenze ad oggetto di contrabbandi — ai recidivi ec. (B. L. 1803, dicembre 22, n. 96.)

— Pene applicabili ai contravventori. (B. L. 1803, dicembre 22, n. 66, e *ivi* 1804, maggio 24, n. 66.)

— Legge relativa al ricorso per ottenere la mitigazione delle pene pecuniarie imposte ai contravventori. (B. L. 1804, luglio 5, n. 82.)

— Non si devono riguardare come recidivi coloro che lo sono nelle contravvenzioni alla legge n. 66 (1). (B. L. 1804, luglio 30, n. 97.)

— Istruzione sul modo di procedere nelle contravvenzioni alle leggi di Finanza. (B. L. 1804, luglio 31, n. 98.)

---

(1) B. L. 1803, dicembre 22.

Contravventori alle leggi di finanza. Decreto di grazia per coloro che nel dì 14 agosto 1807 si troveranno in arresto, o sarebbero nel caso di esservi condannati per contravvenzioni alle leggi di finanza, non accompagnate però da circonstanze portanti pena afflittiva. (B. L. 1807, agosto 11, n. 137.)

— Similmente per coloro che si troveranno nel caso sopraindicato nel dì 26 maggio 1808. (B. L. 1808, maggio 24, n. 148.) V. *Invenzioni.*

Contributo delle arti e commercio, e delle professioni liberali. Tariffa relativa per la sovvenzione di 15 milioni per le spese di guerra. (App. al B. L. 1805, dicembre 15, n. 156.)

— Quota da pagarsi dagli Avvocati, Patrocinatori, Notaj, Architetti, Ingegneri, Periti Agrimensori, Ragionieri, Medici, Chirurghi, Speziali ec. (B. L. 1806, aprile 11, n. 37.)

— Regolamento per l'esazione del contributo imposto col suddetto decreto e tabelle relative. (B. L. 1806, settembre 10, n. 201.)

— Notificazione e formazione dell'elenco degl' individui soggetti al contributo. — Revisione degli elenchi e protocolli. — Decisione sui riclami e pagamento del contributo. — Indicazione di alcuni che non ne sono soggetti. (B. L. 1807, gennajo 20, n. 37.)

— Obbligo imposto agl' esercenti arte o ramo di commercio di farne le notificazioni alla Municipalità. — Del libro e del registro delle notificazioni. — Del protocollo. — Dei riclami, e dell'elenco dei non notificati presso le Municipalità. — Della revisione ed approvazione definitiva de'contribuenti.

— Disposizioni generali e particolari pei compensi reciproci fra il Tesoro ed i contribuenti dipendentemente dal contributo del 1806. — modula delle tabelle delle notificazioni. (B. L. 1807, giugno 18, n. 104.)

Contributo delle arti, commercio ec. Tariffa del contributo. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 219. Tit. V.)

— Quello delle professioni liberali si pagherà nel mese di maggio 1808, e quello delle arti e commercio similmente in agosto 1808. — Disposizioni relative alle notificazioni. (B. L. 1808, marzo 12, n. 88.)

— Disposizioni relative ai contribuenti, ed al pagamento da farsi dai Patrocinatori matricolati presso le Corti e Tribunali non per anco attivati. (B. L. 1808, aprile 25, n. 117.) V. *Imposizioni indirette.*

Contribuzioni. La Comune di Rivoli è esentuata dalle contribuzioni per gli anni 1806, 1807, 1808, 1809. (B. L. 1805, giugno 26, n. 85.) V. *Imposizioni dirette.*

Conventi. Conservazione delle buone pitture e quadri ivi esistenti. (F. O. 1802, agosto 1.° n. 81.)

— Indicazione di quelli conservati e di quelli riuniti. (B. L. 1805, giugno 8, n. 44; *ivi*, luglio 8, n. 82, e *ivi* 1806, luglio 28, n. 160.)

— Quello delle Terese in Vicenza è destinato per l'Ospitale degli esposti. (B. L. 1806, luglio 25, n. 150.)

Convenzioni (le) relative alla cessione od al cambio di qualche parte del territorio sono comunicate al Senato prima della loro pubblicazione. (B. L. 1808, maizo 21, n. 94.)

Convitti. V. *Licei.*

Corona d'Italia. Non può essere riunita a quella di Francia fuorchè nella persona di Napoleone I. quale potrà scegliersi un successore fra i suoi figlj maschj legittimi sieno naturali od adottivi, escluse le femmine. (B. L. 1805, marzo 19, n. 13.)

— In mancanza di figlj legittimi e naturali di Napoleone I. è ereditaria nel Principe Eugenio, e nella sua discendenza diretta legittima e naturale di maschio in maschio per ordine di primogenitura escluse le femmine. (B. L. 1806, febbrajo 16, n. 10.)

Coronazione del Re d'Italia. Indicazione dell'epoca, dell' Autorità e de' Corpi che dovranno assistervi. (B. L. 1805, marzo 22, n. 16.)

Corpi di delitto giacenti. In mancanza di proprietarj si versa il ricavo nel Tesoro nazionale. (App. al F. O. 1803, novembre 24, n. 97.)

Corpi militari. V. *Truppa.*

Corpo Legislativo. Sua creazione, organizzazione ed attibuti. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XII, e *ivi* 1805, giugno 5, n. 38. Tit. V.)

— Sue convocazioni. (B. L. 1802, aprile 3, n. 17; *ivi* 1803, settembre 10, n. 72, e *ivi* 1805, marzo 22, n. 14.)

— Termine delle sedute. (B. L. 1802, settembre 11, n. 81, e *ivi* 1805, luglio 27, n. 96.)

— Lettera al Primo Console della Repubblica indicativa la prima unione del Corpo Legislativo, e risposta del medesimo. (F. O. 1802, agosto 10, n. 86.)

— *Altra* al suddetto relativa alla seconda unione, e risposta del Primo Console. (F. O. 1803, dicembre 13, n. 75.)

Corpo Legislativo. Col 31 maggio 1804 termina il primo biennio del Corpo legislativo. (B. L. 1804, febbrajo 13, n. 10.)

— Indicazione de'Legislatori morti, esciti per rinuncie, passati ad altre cariche costituzionali ed estratti a sorte pel terzo che dev'essere rimpiazzato nei prossimi Collegj elettorali. (G. It. 1804, febbrajo 20, n. 51.)

— Prescrizioni e forma per l'uscita a sorte del terzo de' Membri. (B. L. 1804, marzo 10, n. 19.)

— Regole da osservarsi nelle elezioni alla legislatura di qualunque Funzionario ed Impiegato amministrativo, giudiziario o militare. (B. L. 1804, marzo 10, n. 20.)

— Abito di costume de' Membri. (B. L. 1805, marzo 24, n. 17.)

— Riorganizzazione del Corpo. — Suoi attributi ed indennizzazioni ai Membri che lo compongono. (B. L. 1805, giugno 5, n. 38.)

— Metodo di comunicazione fra il Governo ed il Corpo Legislativo. (B. L. 1805, giugno 16. n. 49.)

— Tabella che regola provvisoriamente le operazioni de' Collegj per la completazione de'Membri del Corpo Legislativo. (B. L. 1805, luglio 16, n. 75.)

— Nomina di Legislatori. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 8; *ivi*, giugno 2, n. 36, e *ivi* 1805, marzo 24 n. 17.)

Corporazioni religiose. Decreto pel pagamento delle pensioni agl'individui delle medesime. (F. O. 1802, giugno 7, n. 57.)

— Conservazione delle buone pitture e quadri ivi esistenti sotto la responsabilità de' Capi. (F. O. 1802, agosto 1.° n. 91.)

Corporazioni religiose. Conservazione del patrimonio sotto la responsabilità de' Superiori. (F. O. 1802, agosto 23, n. 94.)

— Indicazione di quelle conservate, riunite e soppresse. — Loro dotazione. (B. L. 1805, giugno 8, n. 44; *ivi*, luglio 8, n. 82, e *ivi* 1806, luglio 28, n. 160.)

— Ammissione al trattamento accordato col decreto n. 44 (1) a que' regolari affigliati a' Conventi e Monasteri soppressi che, attesa la riunione de' paesi di cui sono nativi, divennero pur essi nazionali. (B. L. 1805, aprile 8, n. 59.)

— E' proibito a quelle Corporazioni de' Dipartimenti ex-Pontificj di vendere, affittare, ipotecare o distrarre stabili, mobili, scorte di beni, capitali ec. senza esserne autorizzate. — Devono notificare i contratti fatti posteriormente al primo gennajo 1808. (B. L. 1808, aprile 21, n. 171.)

Corsari. V. *Armatori in Corso.*

Corso di studj nelle Università'. V. *Università.*

Corte di Roma. V. *Governo Pontificio.*

Corti d'Appello. Istituzione de' Tribunali d'appello. — I Membri sono eletti dalla Consulta di Stato. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XIII.)

— Organizzazione di un Tribunale d'appello residente in ciascun Dipartimento, e numero de' Membri non minore di cinque, nè eccedente gli undici. — Competenze e funzioni nelle cause civili. (B. L. 1802, luglio 22, n. 52.)

(1) B. L. 1805, giugno 8.

Corti d'Appello. Legge sull' elezione de' Giudici di appello. (B. L. 1802, luglio 22, n. 53.)

— Ispezioni diverse attribuite dal Gran Giudice ai Tribunali d'appello. (B. L. 1802, settembre 14, n. 82.)

— Circolare del Gran Giudice per l'attivamento delle nuove forme di ricorso alla Cassazione, a norma della legge n. 52 (1). (B. L. 1802, novembre 11, n. 115.)

— Accordano queste Corti i decreti d'abilitazione per le elezioni di assessori processanti, attuarj ed alunni presso le istanze criminali. — Verificano la capacità degli attuarj, e ne trasmettono l'elenco de' men capaci al Gran Giudice. (F. O. 1802, giugno 10, n. 58.)

— Sono autorizzate ad annullare i processi ed ordinarne la riforma. (B. L. 1803, giugno 1.° n. 43.)

— Vengono limitate le pubbliche sedute ne' giudizj criminali. (B. L. 1802, giugno 24, n. 49.)

— Possono rimettere le parti ad altro Giudice loro dipendente, semprechè a' termini del disposto della legge n. 52 (2) dichiarino la nullità di atti criminali. (B. L. 1803, luglio 1.° n. 50.)

— Indicazione di quali Tribunali d'appello siano eretti in Tribunali speciali criminali. (B. L. 1804, gennajo 30, n. 7.)

— Il Tribunale d'appello residente in Verona esercita provvisoriamente nel Circondario dell' Adige tutte le facoltà che competevano al Collegio de'Notaj,

---

(1 e 2) B. L. 1802, luglio 22.

e disposizioni relative. (B. L. 1804, febbrajo 3; n. 8.)

Corti d'Appello. Tutte le Prime Istanze sono sotto l'immediata dipendenza del rispettivo Tribunale d'appello. (B. L. 1804, marzo 2, n. 17.)

— Ne' casi urgentissimi è riservato ai Tribunali d'appello la facoltà di accordare l'impunità ai rei. (B. L. 1804, marzo 28, n. 31.)

— Disposizioni relative alle appellazioni ed ai ricorsi in via di gravame ai Tribunali di appello. (B. L. 1804, aprile 14. Tit. XXXII.)

— Nelle cause d'omicidj meramente colposi qualificati, le Prime Istanze dovranno riferire col voto consultivo al competente Tribunale d'appello. (B. L. 1804, luglio 14, n. 84.)

— Ispezioni delle Corti d'appello relativamente ai Notaj. (B. L. 1806, giugno 17, n. 109. Tit. IV. Sez. 2, e *ivi*, Tariffa cap. IV.)

— Nomina de' Giudici pei Tribunali d'appello. (B. 1803, gennajo 8, n. 4; *ivi*, agosto 1.° n. 62.; *ivi* 1804, febbrajo 27, n. 15; *ivi*, aprile 16, n. 38, e *ivi*, maggio 7 e 14, n. 54, 58 e 59.)

— Le Corti d'appello giudicano sulle sentenze appellabili. — Nelle cause eccedenti le lire 10000 è in facoltà delle parti di adire immediatamente la Corte di appello. — Le Corti d'appello pronunciano sulle cause promosse contro un intero Tribunale civile o di commercio. — Il Gran Giudice presiede queste Corti ogni qualvolta il Re lo giudica conveniente. (B. L. 1806, giugno 13, n. 105. Tit. III. Sez. 2.ª)

— *La Corte di appello residente in Milano* estende

la sua giurisdizione nei Dipartimenti dell' Adda, Agogna, Alto Po, Lario, Olona. — *Quella residente in Venezia* similmente ne' Dipartimenti dell' Adriatico, Bacchiglione, Brenta, Istria, Passariano, Piave, Tagliamento. — *Quella residente in Bologna* similmente ne' Dipartimenti del Basso Po, Crostolo, Panaro, Reno, Rubicone. — *Quella residente in Brescia* similmente ne' Dipartimenti dell' Adige, Mella, Mincio, Serio. (B. L. 1806, novembre 27, n. 227.)

Corti d'Appello *Quella residente in Ancona* estende la sua giurisdizione ne' Dipartimenti del Metauro, Musone e Tronto. (B. L. 1808, aprile 2, n. 158.)

— Indicazione dell' epoca dell' installazione di queste Corti, e della nomina degl'impiegati subalterni. (B. L. 1807, agosto 29, n. 151.)

— E' fissato il numero de' Supplenti. (B. L. 1806, novembre 28, n. 228.)

— Similmente quello de' Patrocinatori matricolati. (B. L. 1808, agosto 9, n. 248, e *ivi*, settembre 18, n. 293.)

— Del rango de' Giudici fra essi, e pel servizio — delle udienze — della distribuzione delle cause — della istruzione delle cause e della sentenza — delle camere delle vacanze ossiano ferie. (B. L. 1808, agosto 30, n. 270. Tit. I.)

— Nomina de' Giudici e Supplenti presso la Corte di appello residente in *Ancona*. (B. L. 1808, aprile 21, n. 166; *ivi*, maggio 31, n. 154, e *ivi*, luglio 5, n. 210.)

— *Altra* di quelli presso quella residente in *Bologna*. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 10, e *ivi*, agosto 8, n. 132.)

Corti d'appello. Nomina de' Giudici e Supplenti presso quella residente in *Brescia*. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 11; *ivi*, agosto 8, n. 133; *ivi*, novembre 30, n. 259; *ivi* 1808, febbrajo 9, n. 57, e *ivi*, luglio 5, n. 210.)

— *Altra* di quelli presso quella residente in *Milano*. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 8, e *ivi*, agosto 8 e 18, n. 130 e 141.)

— *Altra* di quelli presso quella residente in *Venezia*. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 9; *ivi*, agosto 8, n. 131; *ivi*, ottobre 20, n. 217; *ivi* 1808, febbrajo 9, n. 57, e *ivi*, novembre 12, n. 335.)

— *Altra* de' Procuratori Regj e loro Sostituti. V. *Procuratori Regj*.

— *Altra* de' Cancellieri e degli Uscieri. V. *Cancellieri delle Corti ec.* V. *Uscieri*. V. *Tribunali costituzionali d'appello*. V. *Giustizia civile*. V. *Giustizia criminale o punitiva*. V. *Tribunale di revisione*. V. *Tribunali*.

Corte di Cassazione. Istituzione del Tribunale di cassazione. — Suoi attributi ed incumbenze. — I Membri sono eletti dai Collegj elettorali. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XIII.)

— Organnizzazione. — Numero de' Giudici. — Trattamento ad essi, al Procuratore nazionale ed a due Sostituti. (B. L. 1802, aprile 15, n. 19; *ivi* 1804, marzo 30, n. 32, e *ivi* 1806, giugno 17, n. 107.)

— Epoca in cui comincieranno le funzioni di questo Tribunale. (B. L. 1802, maggio 10, n. 28.)

— Regolamento provvisorio per questa Corte, e metodo da tenersi dai ricorrenti. (B. L. 1802, maggio 10, n. 29.)

— Schiarimenti sul suddetto regolamento. (B. L. 1802, luglio 13, n. 49.)

Corte di Cassazione. Residenza di questo Tribunale in Milano. — Sua organizzazione, giurisdizione e competenze. — Metodo con cui procede nelle cause civili e criminali. (B. L. 1802, luglio 22, n. 52. Art. IX.)

— Età necessaria per essere Giudice di cassazione. — Legge risguardante i ricorsi da prodursi a questo Tribunale, da ammettersi e da rigettarsi dal medesimo. (B. L. 1802, agosto 5, n. 61.)

— Dichiarazione del Gran Giudice portante che il rimedio di cassazione è competente solo per le sentenze inappellabili. (B. L. 1802, agosto 28, n. 71.)

— *Altra* con cui si accorda al condannato solo 48 ore di tempo a ricorrere in cassazione dopo l'intimazione della sentenza. — *Altra* sugli atti di accusa contro i Giudici ed i Tribunali. (B. L. 1802, dicembre 21, n. 126.)

— Risoluzione de' dubbj sul termine accordato ai prevenuti per proporre i motivi della domanda di cassazione, ed all' obbligo di produrre i motivi stessi. (B. L. 1803, marzo 1.° n. 23.)

— Dichiarazione sul dubbio se siano di cognizione della Corte di cassazione le domande per sospicione degli individui de' Tribunali collegiali, e se queste domande sospendano la decisione delle cause principali. (B. L. 1803, maggio 25, n. 39.)

— Il beneficio del ricorso in cassazione non è goduto dai condannati alla pena di morte ad unanimità di voti dai Tribunali speciali. (B. L. 1804, marzo 1.° n. 16.)

— Decreto di massima che prescrive l'unione dei motivi alle domande di cassazione che dai Procu-

ratori nazionali si propongono nelle materie criminali. (B. L. 1804, marzo 31, n. 33.)

Corte di Cassazione. Nuova proroga di quattro mesi al decreto n. 16 (1), che toglie ai condannati a pena di morte con unanimità di voti il ricorso in cassazione. (B. L. 1804, novembre 13, n. 130.)

— Nomina de' Giudici di questo Tribunale. (B. L. 1802, aprile 15, n. 20.)

— L' istituzione della Corte di cassazione, unica nel Regno, è per mantenere l' esatta osservanza delle leggi, non per giudicare l' interesse de' litiganti. — Non è ammesso ricorso in cassazione se non è accompagnato dal deposito di lire 150. — Se viene rigettato, il ricorrente è condannato ad una multa di lire 300, oltre la rifusione delle spese. (B. L. 1806, giugno 13, n. 105. Tit. III. Sez. 3.ª)

— E' fissato il numero de' Supplenti. (B. L. 1806, novembre 28, n. 228.)

— Regolamento intorno al modo di procedere avanti la Corte di cassazione nelle materie civili. (B. L. 1807, agosto 23, n. 147.)

— Installazione di questa Corte nel dì 10 settembre 1807, e disposizioni relative al numero e nomina degli Impiegati. (B. L. 1807, agosto 20, n. 151.)

— E' fissato a dodici il numero de' Patrocinatori matricolati presso la Corte di cassazione. (B. L. 1808, agosto 9, n. 248.)

— Essi prendono il nome di Avvocati. — Loro nomina ed attribuzioni de' Patrocinatori. (B. L. 1808, novembre 29, n. 343.)

---

(1) B. L. 1804, marzo 1.°

Corte di Cassazione. Nomina de'Giudici di questa Corte. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 7; *ivi*, maggio 18, n. 77; *ivi*, agosto 18, n. 139, e *ivi*, ottobre 20, n. 218.)

— *Altra* del Procuratore Regio e Sostituti. V. *Procuratori Regj.*

— *Altra* de' Cancellieri e degli Uscieri. V. *Cancellieri.* V. *Uscieri.* V. *Giustizia civile.* V. *Giustizia criminale o punitiva.* V. *Tribunale di revisione.* V. *Tribunali.*

Corti di giustizia civile e criminale. V. *Tribunali criminali.* V. *Tribunale speciale di prima istanza civile e criminale.*

— Attribuzioni di queste Corti. (B. L. 1806, giugno 13, n. 105.)

— Organizzazione e trattamento. (B. L. 1806, giugno 17, n. 107.

— E' fissato il numero de' Supplenti. (B. L. 1806, novembre 28, n. 228.)

— Tabella che determina i Circondarj entro i quali queste Corti esercitano la loro giurisdizione negli oggetti civili e criminali. (B. L. 1807, giugno 19, n. 105, e *ivi* 1808, agosto 12, n. 253.)

— Norma provvisoria in pendenza dell' emanazione del Codice penale per le trasgressioni ed i delitti di rispettiva competenza di queste Corti. (B. L. 1807, luglio 8, n. 114.)

— Indicazione dell' epoca d' installazione formale di queste Corti. — Sulla nomina degl' Impiegati subalterni provvisionali e dei Patrocinatori. (B. L. 1807, agosto 29, n. 151.)

— Cessando le Commissioni militari, il Governo,

ove crede, erige in Corti speciali le Corti di giustizia civile o criminale. (B. L. 1808, marzo 21, n. 95.) V. *Corti speciali.*

Corti di Giustizia civile e criminale. Quelle di Bologna, Verona, Novara, Cremona, Padova, Milano, Bergamo sono erette in Corti speciali. (B. L. 1808, aprile 2 e 5, n. 101 e 105.)

— E' assegnato il numero de' Patrocinatori per queste Corti. (B. L. 1808, agosto 9, n. 248, e *ivi*, settembre 13, n. 293.)

— Del rango de' Giudici fra essi e pel servizio — delle udienze — della distribuzione degli affari — dell' istruzione delle cause e delle sentenze — delle vacanze ossiano ferie. (B. L. 1808, agosto 30, n. 270. Tit. II.)

— Nomina de' Giudici e Supplenti per le Corti di

— *Ancona.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 166; *ivi*, maggio 31, n. 154; *ivi*, luglio 27, n. 237, e *ivi*, ottobre 20, n. 310.)

— *Belluno.* (B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 28, n. 143; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42, e *ivi*, aprile 8, n. 108.)

— *Bergamo.* (B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 28, n. 150, e *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42.)

— *Bologna.* (B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 28, n. 149; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42, e *ivi* luglio 5, n. 210.)

— *Brescia.* (B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 28, n. 150; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42; *ivi*, aprile 8, n. 108; *ivi*, maggio 26, n. 149; *ivi*, luglio 5, n. 210, e *ivi*, ottobre 27, n. 321.)

— *Capo d'Istria.* (B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, ago-

sto 28, n. 143; *ivi*, ottobre 13, n. 95; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42; *ivi*, aprile 8, n. 108; *ivi*, maggio 26, n. 149, e *ivi*, luglio 5, n. 210.)

Corti di Giustizia civile e criminale. Nomina dei Giudici e Supplenti per le Corti di

— *Como.* (B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 20, n. 141; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42, e *ivi*, aprile 8, n. 108.)

— *Cremona.* (B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 20, n. 141; *ivi*, ottobre 13, n. 195; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42, e *ivi*, aprile 8, n. 108.)

— *Fermo.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 166; *ivi*, maggio 31, n. 154, e *ivi* luglio 5, n. 210.)

— *Ferrara.* (B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 28, n. 149; *ivi*, ottobre 13, n. 195; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42, e *ivi*, aprile 8, n. 108.)

— *Forlì.* (B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 28, n. 149; *ivi*, novembre 30, n. 251; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42, e *ivi*, luglio 5, n. 210.)

— *Macerata.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 166; *ivi*, maggio 31, n. 154; *ivi*, luglio 5, n. 210, e *ivi*, settembre 16, n. 290.)

— *Mantova.* (B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 28, n. 150; *ivi* 1808, gennajo 13, n. 42, *ivi*, luglio 5, n. 210.)

— *Milano.* (B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 20, n. 141; *ivi*, ottobre 13, n. 195, e *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42.)

— *Modena.* (B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 28, n. 149, e *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42.)

— *Novara.* (B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 20, n. 141; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42, e *ivi*, aprile 8, n. 108.)

Corti di Giustizia civile e criminale. Nomina dei Giudici e Supplenti per le Corti di

— *Padova.* (B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 28, n. 148; *ivi*, ottobre 13, n. 195; *ivi*, gennajo 18, n. 42, e *ivi*, aprile 8, n. 108.)

— *Reggio.* (B L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 28, n. 149; *ivi*, ottobre 13, n. 195; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42, e *ivi*, aprile 8, n. 108.)

— *Sondrio.* (B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 20, n. 141; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42; *ivi*, aprile 8 e 16, n. 108 e 142; *ivi*, luglio 5, n. 210, e *ivi*, ottobre 20, n. 210.)

— *Treviso.* (B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 28, n. 148, e *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42.)

— *Venezia.* (B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 28, n. 148; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42; *ivi*, febbrajo 9, n. 57; *ivi*, ottobre 20 e 27, n. 310 e 322, e *ivi*, novembre 22, n. 361.)

— *Verona.* B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 28, n. 150; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42; *ivi*, aprile 8, n. 108, e *ivi*, luglio 5, n. 210.)

— *Vicenza.* (B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 28, n. 148; *ivi*, novembre 30, n. 253; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42, e *ivi*, aprile 8, n. 108.)

— *Udine.* (B. L. 1807, maggio 13, n. 78; *ivi*, agosto 28, n. 148; *ivi*, ottobre 13, n. 195; *ivi*, gennajo 18, n. 42; *ivi*, aprile 8, n. 108, e *ivi*, ottobre 20, n. 310.)

— Nomina de' Procuratori Regj e loro Sostituti. V. *Procuratori Regj.*

— *Altra* de' Cancellieri e degli Uscieri. V *Cancellieri.* V. *Uscieri.* V. *Giustizia civile.* V. *Giustizia criminale o punitiva.* V. *Tribunali.*

Corti speciali. Le Corti di giustizia civile e criminale ne' Dipartimenti, in cui il Governo lo crede necessario, erigonsi in Corti speciali, cessando la Commissione militare. — Delle competenze di queste Corti. — Della procedura e del giudizio. — Delle pene. — Disposizioni generali. (B. L. 1808, marzo 21, n. 95.)

— Sono erette in Corti speciali le Corti di giustizia civile e criminale di Bologna, Bergamo, Cremona, Milano, Novara, Padova, Verona. (B. L. 1808, aprile 2 e 5, n. 101 e 105.)

— Queste Corti conoscono indistintamente di tutti i delitti che si possono commettere in materia di coscrizione. (B. L. 1808, luglio 15, n. 221.)

Coscrizione militare. — All'armata della Repubblica dichiarata sul piede di pace si aggiunge una riserva, quale cominciando dal 1.° ottobre 1802 si riduce ne' 5 anni susseguenti al suo compimento di 60,000 uomini. — Modo di coscrizione. — Modo di requisire i coscritti per l'armata. — Della riserva. — Modo con cui si cessa di appartenere alla coscrizione ed alla requisizione. — Prescrizioni generali. (B. L. 1802, agosto 13, n. 65.)

— Distrettuazione provvisoria per la esecuzione di quanto è prescritto dalla suddetta legge. (B. L. 1802, novembre 14, n. 118.)

— Circolare ai Vescovi e Parrochi sull' oggetto della coscrizione. (F. O. 1803, marzo 1.° n. 31.)

— *Altra* ai Prefetti sull' oggetto suindicato. (F. O. 1803, aprile 20, n. 43.)

— I coscritti non possono essere ammessi alla Legione Italiana. (F. O. 1803, maggio 18, n. 53). V. *Legione Italiana.*

Coscrizione militare. Regolamento sulla requisizione de' coscritti. — Proibizione a questi di sortire dal territorio del loro distretto. (B.° L. 1803, maggio 13, n. 37.)

— Proroga di un mese a costituirsi per coloro che furono requisiti. (B. L. 1803, luglio 14, n. 54.)

— Nuova proroga accordata ai coscritti requisiti per costituirsi. (B. L. 1803, agosto 14, n. 65.)

— Legge sulla leva di 6000 coscritti pel 1804 ripartibili ne' vecchj Dipartimenti. (B. L. 1804, marzo 27, n. 29.)

— Istruzione sulla leva del 1804, e riparto fra i vecchj Dipartimenti de' 6000 coscritti. (F. O. 1804, giugno 7, n. 25.)

— Creazione di due Giuri centrali per l'esecuzione della leva. (B. L. 1804, aprile 12, n. 36.)

— Amnistia ai coscritti refrattarj ed ai contravventori alle leggi di coscrizione. (B. L. 1804, settembre 18, n. 105). V. *Amnistìa.*

— Proroga di un mese all' amnistìa accordata dal suddetto decreto per i coscritti emigrati. (B. L. 1804, ottobre 15, n. 119.)

— Sono esclusi dall' amnistìa coloro che oltre la diserzione abbiano commessi altri delitti o che non rientrassero in servigio militare nel prescritto termine. (B. L. 1804, ottobre 25, n. 124.)

— Istruzioni sul pagamento d' indennità di via, e di residenza ai coscritti — sulla contabilità — sul modo e mezzi di trasporto. (F. O. 1804, giugno 23, n. 33.)

— Amnistìa accordata ai Sotto-Ufficiali, e soldati prevenuti di deserzione ed ai coscritti refrattarj. (B. L. 1805, maggio 25, n. 36.)

Coscrizione militare. Sono messi alla disposizione del Governo 6000 coscritti sulla coscrizione degli anni 1805 e 1806. — Prospetto del numero de' coscritti pel contingente dell'armata attiva per l'anno 1805, e per la riserva dello stesso anno. (B. L. 1805, giugno 24, n. 59.)

— Istruzioni del Ministro della Guerra per la leva dell'anno 1805. — Riparto ne' 14 vecchj Dipartimenti in ragione di popolazione de' 6000 coscritti da requisirsi metà per l'armata attiva, metà per quella di riserva. (B. L. 1805, luglio 14, n. 86.)

— Regolamento per l'armata di riserva. — Organizzazione. — Soldo degli Ufficiali e Sotto-Ufficiali. — Soldo de' coscritti. — Tasse e multe; loro percezione amministrazione ed uso. — Armamento e vestiario de' coscritti. — Disciplina e polizia de' coscritti. — Servizio degl' Ufficiali e Sotto-Ufficiali della riserva. — Tabelle indicative il numero degli Ufficiali e Sotto-Ufficiali da spedirsi ne' Dipartimenti per la riserva, e reclutamento, e della loro ripartizione. (B. L. 1805, luglio 14, n. 87.)

— Decreto contro i coscritti fuggitivi, loro padri, o ricettatori conniventi. (B. L. 1804, ottobre 14, n. 130.)

— Amnistìa generale ai disertori compreso il corpo della Real Marina, ed ai coscritti refrattarj. (B. L. 1805, novembre 25, n. 146.)

— Disposizioni relative all'esecuzione della leva. — Formazione del consiglio e della commissione di leva, e loro obblighi. (G. It. 1805, agosto 3, n. 92.)

Coscrizione militare. Nomina de' consiglieri di Stato incaricati di sollecitare l'attivazione della Guardia Nazionale. (G. It. 1805, ottobre 25, n. 142, e *ivi* 1805, novembre 29, n. 177.)

— Decreto risguardante il compimente della coscrizione attribuita agli antichi Dipartimenti del Regno per gli anni 1803, 1804, 1805, 1806. (B. L. 1806, agosto 4, n. 164.)

— Riparto di 1000 coscritti da requisirsi nel 1806 ne' Dipartimenti ex-Veneti, escluso l'Istria, e regolamento relativo. (B. L. 1806, agosto 4, n. 165.)

— Nel 1807 saranno requisiti in tutto il Regno esclusa l'Istria 9000 coscritti, che 4500 per l'armata attiva, e 4500 per quella di riserva. (B. L. 1907, gennaro 11, n. 14.)

— Riparto del suddetto contingente ne' diversi Dipartimenti del Regno. (B. L. 1807, gennajo 28, n. 28.)

— Prescrizione del contingente che ciascun Dipartimento dovrà somministrare per la Gendarmeria, e condizioni per essere ammesso in quel Corpo. (B. L. 1807, giugno 27, n. 110.)

— Nel 1808 saranno requisiti nel Regno 10000 uomini, la di cui metà resterà in riserva per valersene al caso. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 228.)

— Le Corti speciali conoscono indistintamente di tutti i delitti che si possono commettere in materia di coscrizione. (B. L. 1808, luglio 15, n. 221.)

— Decreto sulla denuncia e giudizio de' coscritti refrattarj. (B. L. 1808, agosto 20, n. 263.)

— Pel 1809 la leva in tutto il Regno, compresa la

Dalmazia sarà di 12,000 uomini, la metà de' quali sarà messa in attività ed in marcia col 1.° gennajo 1809. (B. L. 1808, ottobre 24, n. 317.)

Coscrizione od inscrizione marittima. V. *Marina.*

Costituzione navale. V. *Marina.*

Costituzioni. *Costituzione della Repubblica Italiana.* Della Repubblica. Tit. I e XV. — Del diritto di cittadinanza. Tit. II. — De' Collegj elettorali. Tit. III, IV, V, e VI. — Della censura. Tit. VII. — Del Governo. Tit. VIII. — Della Consulta di Stato. Tit. IX. — De' Ministri. Tit. X. — Del Consiglio legislativo. Tit. XI. — Del Corpo legislativo. Tit. XII. — De' Tribunali. Tit. XIII. — De' Funzionarj pubblici. Tit. XIV. — Disposizioni generali. Tit. XV. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1.)

— *Costituzioni del Regno d' Italia.*

— Primo statuto costituzionale. E' riconosciuto l'Imperatore Napoleone come Re d'Italia. — Il Trono d' Italia è dichiarato ereditario di maschio in maschio nella sua discendenza per linea retta, legittima, naturale od adottiva escluse le femmine. — La Corona d' Italia non può essere riunita a quella di Francia oltre la persona di Napoleone I, quale potrà scegliersi un successore fra i suoi figlj maschj, sieno legittimi, sieno naturali od addottivi. (B. L. 1805, maggio 19, n. 13.)

— Secondo statuto costituzionale. Della Reggenza. — — De' Grandi Ufficiali del Regno. — De' giuramenti. (B. L. 1805, marzo 22, n. 19.) V. *Reggenza.* V. *Grandi Ufficiali della Corona.* V. *Marescialli.* V. *Commende.* V. *Giuramenti.*

— Terzo statuto costituzionale. De' beni della Corona.

Tit. I. — Del Vice-Re. Tit. II. — De' Collegj elettorali. Tit. III. — Del Consiglio di stato; del Consiglio legislativo; del Consiglio degli Uditori; divisione in servizio ordinario ed in straordinario; ordine del lavoro; disposizioni generali. Tit. IV. — Del Corpo legislativo. Tit. V. — Dell'ordine giudiziario. Tit. VI. — Del diritto di far grazia. Tit. VII. — Dell'Ordine della Corona di Ferro, creazione ed organizzazione, decorazione, nomina, ricevimento e giuramento; dotazione ed amministrazione. Tit. VIII. — Disposizioni generali. Tit. IX. (B. L. 1805, giugno 5, n. 38.) V. *Beni della Corona.* V. *Vice-Re.* V. *Collegj elettorali.* V. *I singoli Consiglj.* V. *Corpo legislativo.* V. *Giustizia civile.* V. *Giustizia criminale o punitiva.* V. *Ordine della Corona di Ferro.*

Costituzioni. *Costituzioni del Regno d' Italia.*

— Quarto statuto costituzionale. E' resa ereditaria nel Principe Eugenio la Corona d'Italia in mancanza di figlj maschj legittimi o naturali dell'Imperatore Napoleone. (B. L. 1806, febbrajo 16, n. 10.)

— Quinto statuto costituzionale. Il Consiglio de'Consultori non fa più parte del Consiglio di Stato ed assume il titolo di Senato Consulente. (B. L. 1807, dicembre 20, n. 273.) V. *Senato.*

— Sesto statuto costituzionale. Organizzazione del Senato, attribuzioni, dotazione e disposizioni generali. (B. L. 1808, marzo 21, n. 94.) V. *Senato.*

— Settimo statuto costituzionale. Dei titoli. — Dei maggioraschi; loro formazione, rilascio e registro delle lettere-patenti. — De' maggioraschi di proprio moto, e di quelli sopra domanda ec. (B. L.

1808, settembre 21, n. 300.) V. *Titoli*. V. *Maggioraschi*.

Costruzione navale. V. *Marina*.

Costume. E' individuato il costume de' Membri della Consulta di Stato, de' Membri del Consiglio di Stato, di quelli del Corpo legislativo e di quelli de' Collegj elettorali. (B. L. 1805, marzo 24, n. 17.)

— I Cancellieri presso le Corti e Tribunali devono prodursi nell'esercizio delle loro funzioni col loro abito di costume. (B. L. 1808, agosto 30, n. 270.)

Crediti della Nazione. Ad essa appartengono quelli delle Provincie formanti parte della Repubblica. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XV.)

— Obbligo di denunciare alla Prefettura del proprio Dipartimento i beni posseduti senza titolo, od eccedenti la quantità compresa in un acquisto determinato. — Obbligo di pagare i proprj debiti verso le finanze. — Prescrizioni relative e premio agli scopritori di proprietà o crediti occulti. (B. L. 1802, settembre 14 e 27, n. 84 e 95.)

— Le rescrizioni e le quitanze di azioni saranno accettate per la metà di pagamento de' crediti della Nazione. (B. L. 1802, novembre 3, n. 112.)

— Il prodotto de' crediti arretrati dipendenti dalla Amministrazione de' beni nazionali è dichiarato intangibile, essendo essenzialmente destinato alla estinzione delle pensioni arretrate. (B. L. 1802, dicembre 7, n. 122.)

— Risoluzione del dubbio eccitato nell' esecuzione della legge n. 84 (1) sul punto de' crediti della

(1) B. L. 1802, settembre 14.

Nazione verso le masse concorsuali de' privati. (B. L. 1803, marzo 19, n. 26.)

Crediti della Nazione. Sono ammessi all'affrancazione i debitori di censi, decime e livelli. (B. L. 1804, giugno 17, n. 73.) V. *Decime e livelli.*

— Sono crediti della Nazione quelli degli estimi civile e rurale del Novarese. (G. It. 1806, settemtembre 11, n. 254).

— Disposizioni tendenti alla sollecita esazione dei crediti nazionali. (F. O. 1804, agosto 7, n. 49.)

— Proroga ai debitori di capitali fruttiferi verso la Nazione a pagare i loro debiti, e condizione per godere di tale benificio. (F. O. 1804, novembre 12, n. 70.)

— I Procuratori Regj sono interinalmente incaricati dell'esazione de' crediti arretrati. (B. L. 1805, luglio 5, n. 77.)

Creditori. Come si regoli la preferenza d'ipoteca fra i creditori. (B. L. 1806, aprile 19, n. 44.)

Creditori verso i Comuni. Quelli non contemplati nei *Budjets* non possono escuterli sul prodotto delle imposte comunali dirette od indirette, salvo i diritti de' creditori sopra i beni e le rendite dei Comuni a termine di ragione. (B. L. 1808, febbrajo 9, n. 59.)

Creditori verso i monti e banchi pubblici. V. *Liquidazione del debito pubblico.*

Creditori verso la Nazione. V. *Liquidazione del debito pubblico.*

Crema. Abolizione della Vice-Prefettura di Crema ed aggregazione del di lei circondario alla Prefettura dell'Alto Po. (B. L. 1803, agosto 27, n. 69.)

Cremona. Capo-luogo del Dipartimento dell' Alto Po. (B. L. 1805, giugno 8, n. 41.)

— E' stabilito in questo comune il deposito della Legione d' Onore. (F. O. 1803, maggio 23, n. 55.) V. *Alto Po.*

Crispino (*Distretto di*). Gli abitanti sono privati de' diritti di cittadinanza, obbligati a pagare doppia imposta prediale, calcolati come Colonia de-Regno ec. (B. L. 1806, febbrajo 11, n. 7.)

— E' fatta grazia ai suddetti abitanti che vengono ripristinati ne' loro diritti. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 15.)

Crostolo (*Dipartimento del*). Capo-luogo *Reggio.* (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— Residenza in Carrara della scuola speciale di Scultura. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75.)

— Comuni, loro classificazione, distretti, cantoni, e popolazione. (B. L. 1802, settembre 12, n. 81, e *ivi* 1805, giugno 8, n. 56.)

— Riunione delle Parrocchie. (B. L. 1805, giugno 22, n. 53.)

— Organizzazione de' regolari e delle monache. (B. L. 1805, luglio 8, n. 82.)

— Riparto in ragione di popolazione del contingente da requisirsi negli anni 1804 e 1805. (F. O. 1804, giugno 7, n. 25, e B. L. 1805, luglio 14, n. 86.)

— *Simile* del contingente per la coscrizione del 1807. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 14, e *ivi*, gennajo 28, n. 28.)

— *Simile* del contingente per la Gendarmeria. (B. L. 1807, giugno 26, n. 110.)

Crostolo (*Dipartimento del*). Riparto in ragione di popolazione del contingente per la coscrizione del 1808. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 228.)

— L'imposta prediale nazionale, e dipartimentale del 1805 è fissata a denari 54 per ogni scudo d'estimo censuario, ed ai Prefetti verrà accordato il fondo per le spese fisse e variabili del Dipartimento. (B. L. 1805, luglio 17, n. 19. Titolo II. Sez. 1.)

— Quella del 1806 è fissata a denari 53. (B. L. 1805, luglio 17, n. 19. Tit. X. Sez. 1.)

— Quella del 1807 similmente a denari 50. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. IX.)

— Quella del 1808 similmente a denari 48. (B. L. 1807, settembre 23, n. 290.)

— Missione d'un allievo alla scuola speciale veterinaria stabilita in Milano. (B. L. 1806, agosto 1.° n. 102.)

— Strada da Reggio alla Spezia. (B. L. 1805, luglio 15, n. 85.)

— Canale da Reggio in Po. (B. L. 1805, luglio 15, n. 88.)

— Commissione speciale di Sanità per la Marina residente in Massa. (F. O. 1803, febbrajo 17. n. 82.)

— L'ex-Principato di Guastalla fa parte di questo Dipartimento. (B. L. 1806, agosto 24, n. 179.)

— In Reggio vi è un Tribunale di Commercio. (B. L. 1806, novembre 7, n. 217.)

— Similmente vi è un liceo senza convitto. (B. L. 1807, luglio 9, n. 115.)

— E' fissato l'estimo provvisorio di Guastalla. (B. L. 1807, marzo 23, n. 52.)

Crostolo (*Dipartimento del*). Nomina del Prefetto. V. *Prefetti.* — De' Vice-Prefetti. V. *Vice-Prefetti.* — Del Segretario Generale di Prefettura. V. *Segretarj Generali di Prefettura.* — De' Podestà. V. *Comuni.* — Dei Giudici delle Corti e Tribunali. V. *Le singole Corti e Tribunali.* — De' Regj Procuratori. V. *Procuratori Regj.* — De' Consigli Generali, Comunali e Distrettuali. V. *I singoli Consiglj.* = De' Vescovi. V. *Vescovi.*

Culto. E' libero ad ogni cittadino l' esercizio privato del proprio Culto. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1.)

— Nomina dell' incaricato degl' oggetti relativi al Culto, e Polizia Ecclesiastica. (F. O. 1802, marzo 17, n. 20.)

— Onori militari da rendersi agli atti esterni del Culto Cattolico. (F. O. 1802, aprile 6, n. 30.)

— Circolare del Ministro per il Culto sulla nomina dei Vice-Parrocchi demandata ai Vescovi. (F. O. 1802, giugno 26, n. 68.)

— *Altra* sulla provvista delle Parrocchie da farsi dai Vescovi. (F. O. 1802, agosto 16, n. 88.)

— *Altra* sull' esercizio nel territorio della Repubblica della giurisdizione de' Vescovi residenti nell'Estero. (F. O. 1802, ottobre 9, n. 122.)

— Indicazione delle spese permesse a carico de' comuni per gli oggetti ordinarj di Culto e di Beneficenza. (B. L. 1807, aprile 7, n. 58.)

— Indicazione del numero de' seminaristi che, destinati al servizio del Culto nelle varie Diocesi del Regno, sono esentuati dalla coscrizione. (B. L. 1808, aprile 6, n. 106, e *ivi* decembre 6, n. 354.)

Culto. Amministrazione particolare della Santa Casa di Loreto, posta sotto la protezione speciale del R.. (B. L. 1808, luglio 28, n. 239.)

— Instituzione e dotazione di un Vescovato di Rito Greco, d'un Capitolo e di un Seminario in Dalmazia, e disposizioni relative. (B. L. 1808, settembre 19, n. 298.) V. *Ministero per il Culto.* V. *Beni Nazionali.*

Curatori. Sono tenuti in proprio al pagamento delle pene, quando non facciano seguire la registrazione degli atti imposta agl' Amministrati. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 9.)

Curie ecclesiastiche. Le Carte originali e copie relative ad oggetti misti e temporali sono da trascriversi in Carta bollata. (F. O. 1802, novembre 9, 122.)

Custodi de' luoghi d' arresto o di pena. Prescrizioni e discipline ad essi loro relative. (B. L. 1806, settembre 22, n. 204.)

Custodi de' suggelli. Loro competenze per gli atti giudiziarj. V. *Tasse.*

Dalmazia. Provincia Veneta, riunita al Regno d'Italia, ed eretta in Ducato Gran-Feudo dell' Impero Francese. (B. L. 1805, marzo 30, n. 34.)

— Diritti e doveri del Duca, ed annualità di lire 100 mila esigibili dal Regno d'Italia. (B. L. 1806, marzo 36, n. 34, e *ivi* detto, n. 53.)

Dalmazia ed Albania. Rimarranno queste Provincie in materia di Dogane nello Stato in cui ritrovansi. (B. L. 1806, aprile 18, n. 66.)

— E' formata una legione che porterà il titolo di *Legione Dalmatina* — disposizioni relative. (B. L. 1806, maggio 31, n. 96, e *ivi* giugno 30, n. 114.)

— Saranno provvisoriamente governate da un Provveditore generale sotto quelle leggi che si troveranno le più adattate alle circonstanze locali. (B. L. 1806, aprile 29, n. 55.)

— Indicazione del prezzo a cui saranno in questi Paesi tollerati i pezzi da 8, e 7 1/2 kreützer, (B. L. 1806, giugno 6, n. 98.)

— Decreto relativo all' amministrazione della Giustizia. (B. L. 1806, settembre 4, n. 189.)

— Altro sull' abolizione de' fedecommessi, e sulle successioni. (B. L. 1806, settembre 4, n. 190.)

— Altro sull' abolizione della legge agraria, e che permette l' affrancazione delle decime. (B. L. 1806, settembre 4, n. 191.)

Dalmazia ed Albania. Decreto che accorda d'avere un Residente in Milano. (B. L. 1806, settembre 4, n. 192.)

— E' istituita una Commissione pel diseccamento delle paludi ivi esistenti; per la continuazione della strada da Zara a Knin fino alle frontiere di Sing ed Imoschi; per la formazione di una nuova lungo il littorale, e di altra che agevoli la comunicazione fra la Dalmazia e la Bosnia. (B. L. 1806, settembre 5, n. 193.)

— Similmente altra Commissione per migliorare l'agricoltura. (B. L. 1806, settembre 4, n. 194.)

— Decreto relativo agli oggetti che dipendono dai Tribunali di revisione e di cassazione in queste Provincie. (B. L. 1806, ottobre 17, n. 209.)

— Nelle materie civili è continuato il beneficio della revisione de' metodi fino ad ora osservati, e nelle cause criminali ha luogo la revisione a norma della legge n. 52 (1). (B. L. 1806, ottobre 17, n. 209.)

— E' accordata una fiera con franchigia alle città di Macasca, Sebenico, Spalato e Zara, ed al Provveditore generale è permesso di fissare i luoghi pei mercati. (B. L. 1806, dicembre 24, n. 244)

— E' approvato il piano d'organizzazione giudiziaria proposto dal Provveditore generale. (B. L. 1806, dicembre 25, n. 245.)

— Indicazione delle solennità e condizioni relative alla formazione de' testamenti in quelle ville ove non v' esistono Notaj legalmente abilitati. (B. L. 1806, maggio 15, n. 75.)

---

(1) B. L. 1802, luglio 22.

DALMAZIA ED ALBANIA. Al Provveditore generale è ordinata la distribuzione di medaglie d'oro e d'argento, di quelle coniate per la battaglia di Jena, agli Ufficiali, Parrochi, Capi-villa ed Arambusi i più distinti pei loro servigj. (B. L. 1807, maggio 25, n. 85.)

— Ai giovani Dalmatini sono accordate tre piazze con pensione a carico del Governo in ciascuno dei Licei convitti. (B. L. 1807, maggio 25, n. 86.)

— Le cause in grado di revisione sono soggette alla Corte d'appello sedente in Venezia. (B. B. 1807, giugno 10, n. 98.)

— Disposizioni relative al beneficio della revisione e della cassazione. (B. L. 1808, ottobre 25, n. 319)

— E' permesso a ciascuno di queste Provincie il piantare e raccogliere tabacco. (B. L. 1807, ottobre 16, n. 212.)

— Disposizioni relative all'esecuzione dell'art. 1007 del Codice Napoleone concernente l'assistenza del Giudice nell'apertura de' testamenti olografi e mistici. (B. L. 1808, aprile 2, n. 102.)

— E' istituito in Dalmazia un Vescovato, un Capitolo ed un Seminario di Rito Greco. — Loro dotazione. — La metà della spesa è a carico del Tesoro. (B. L. 1808, settembre 19, n. 293.)

— Nomina del Provveditore generale. (B. L. 1806, aprile 26, n. 52.)

— *Simile* del Segretario generale della Provveditura. (B. L. 1807, settembre 2, n. 152.)

— *Simile* dell'Arcivescovo di Zara. (B. L. 1806, luglio 10, n. 118.)

— *Simile* del Residente in Milano. (B. L. 1807, maggio 21, n. 80.)

Dalmazia ed Albania. Per le leggi, decreti e regolamenti pubblicati in queste Provincie. V. la *nota* ai Dipartimenti Veneti.

Dativa reale. V. *Dipartimenti Pontificj.*

Dazj di consumo. Disposizioni contro gli abusi e contro i debitori de' Dazj di consumo. (F. O. 1802, luglio 14, n. 75.)

— Istruzioni relative alle rinnovazioni delle convenzioni pei dazj di consumo nei Comuni aperti. (F. O. 1804, luglio 14, n. 37.)

— Disposizioni del Ministro delle finanze relative all' esecuzione del suddetto decreto. (F. O. 1804, luglio 30, n. 46.)

— Altre relative al ristauramento delle mura nei Comuni ove si esigono alle porte questi dazj. (F. O. 1804, giugno 23, n. 32.)

— Decreto relativo all' esercizio di questi dazj. (B. L. 1805, giugno 20, n. 53.)

— Organizzazione dell'Amministrazione. (B. L. 1805, giugno 28, n. 65.)

— Discipline relative all'esercizio di questi dazj nei Comuni e territorj non murati. (B. L. 1805, novembre 27, n. 147.)

— Aumento de' dazj di consumo ne' Comuni murati per la sovvenzione di guerra, e tariffa relativa. (App. al B. L. 1805, dicembre 15, n. 156. Tariffa A)

— Attivazione ne' Comuni murati de' Dipartimenti vecchj della tariffa annessa al decreto n. 156 (1). (B. L. 1806, marzo 2, n. 16.)

(1) B. L. 1805, dicembre 15.

Dazj di consumo. Attivazione ne' Comuni murati de' Dipartimenti Veneti, escluso Venezia, della tariffa annessa al decreto n. 156 (1). (B. L. 1806, aprile 16, n. 62.)

— Disposizioni relative a questi dazj nella città di Venezia. (B. L. 1806, maggio 22, n. 88.)

— Altre sullo stesso oggetto, ed indicazione de' canali pei quali è permessa l' introduzione in Venezia delle merci. — Discipline relative. (B. L. 1806, agosto 16, n. 177.)

— Indicazione de' generi soggetti al dazio consumo nell' introduzione in Venezia, abbenchè provenienti dal mare. (B. L. 1806, ottobre 24, n. 211.)

— Regolamento pei liquidi, per le farine e grani, per le bestie da macello, per le pelli verdi e pel transito da un Comune all' altro murato, di articoli soggetti al dazio consumo, e disposizioni generali. (B. L. 1807, maggio 4, n. 12.)

— Aumento di tariffa sui detti articoli. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 219. Tit. V.)

— Abolizione ne' Dipartimenti Veneti degli antichi dazj di consumo ne' Comuni aperti, ed introduzione delle nuove leggi e regolamenti pei medesimi. (B. L. 1807, agosto 8, n. 134.)

— Riduzione di questi dazj in moneta italiana. (B. L. 1808, gennajo 5, n. 23.) V. *Contravventori alle leggi di Finanza.* V. *Invenzioni.* V. *Direzione generale de' Sali, Tabacchi ec.*

Dazj d'entrata, d'uscita e di transito. E' creata

---

(1) B. L. 1803, dicembre 15.

in ogni Dipartimento una Commissione incaricata dell' esame dell' attuale tariffa daziaria, e del progetto di una nuova. (F. O. 1802, ottobre 31, n. 132.)

Dazj d'entrata, d'uscita e di transito. Prescrizioni sul sequestro delle merci Inglesi. (B. L. 1803, giugno 2, n. 44.)

— E' proibita l'introduzione delle merci Inglesi, sieno provenienti da quelle fabbriche, o lo sieno dal commercio Inglese. (B. L. 1806, giugno 10, n. 101.)

— Sono dichiarate in istato di blocco le Isole Britaniche, ed è rigorosamente proibita l'introduzione di merci provenienti da quel commercio. — Prescrizioni relative alla confisca di quelle merci. (B. L. 1806, novembre 21, n. 224.)

— I panni ed altri oggetti specificati nell' art. 2.° del decreto n. 101 (1) non saranno ammessi nel Regno che nel caso siano presentati alle Dogane Italiane avanti il primo gennajo 1807. (B. L. 1806, settembre 30, n. 206.)

— Prescrizioni relative alla notificazione delle merci Inglesi. (B. L. 1807, gennajo 7, n. 3.)

— Ai possessori delle carni e pesci salati o disseccati al fumo, abbenchè provenienti dal commercio Inglese, è permesso farne l'alienazione sotto prescritte condizioni. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 23.)

— E' permessa la vendita d'ogni genere proveniente dal commercio Inglese, e che sia stato denunciato. (B. L. 1807, gennajo 26, n. 26.)

---

(1) B. L. 1806, giugno 10, art. II.

Dazj d'entrata, d'uscita e di transito. E' permesso il transito pel Regno delle merci provenienti dalle fabbriche de' paesi amici o neutri. — Proroga a tutto febbrajo 1807 per presentare alle Dogane le merci contemplate nel decreto n. 206 (1). (B. L. 1807, gennajo 18, n. 25.)

— E' permesso il transito per lo stradale di Chiavenna e per la nuova strada del Sempione delle merci specificate nel decreto n. 101 (2). (B. L. 1807, giugno 12, n. 100, e *ivi*, ottobre 2, n. 181.)

— Prescrizioni dirette ad iscoprire le contravvenzioni in materia d'introduzione di merci Inglesi. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 187.)

— Indicazione delle Comuni alle cui Dogane e Ricettorie devono essere diretti i libri e stampe procedenti dall'estero onde venir daziati. (F. O. 1803, giugno 16, n. 60.)

— Tariffa generale de' dazj d'entrata e di uscita. — Disposizioni e prescrizioni relative. — Regolamento e tariffa per le tare. — Tariffa per il transito, e regole generali e particolari sullo stesso. — Tariffa de' diritti d'acqua sul fiume Po. — Tariffa per i fondi di nave. (B. L. 1803, dicembre 22, n. 96.)

— Attivazione della suddetta tariffa daziaria, e nuove prescrizioni in sequela della suddetta legge n. 96 (3). — Nelle Dogane esistenti ne' Comuni ove le porte sieno custodite da uffiej daziarj, ed in quelle

---

(1) B. L. 1806, settembre 30.
(2) *ivi* 1806, giugno 10, art. II.
(3) *ivi* 1803, dicembre 22.

di Ponte Lagoscuro e d'Intra, è accordato il ribasso di un terzo di dazio sopra quelle merci che ivi verranno daziate per transito. (B. L. 1804, gennajo 22, n. 4.)

Dazj d'entrata, d'uscita e di transito. Disposizioni relative alle perlustrazioni, ai bolli a piombo sulle merci ed al prezzo da pagarsi per simili bolli. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Tit. VII. Sez. 2.ª)

— Riduzione della tariffa a moneta Italiana. (B. L. 1808, gennajo 5, n. 23.)

— Cautele per prevenire i contrabbandi nel circondario confinante delle merci soggette a bollo. (B. L. 1804, luglio 27, n. 95.)

— Col primo gennajo 1806 sono soppressi tutti i diritti di Dogana sul Po incominciando da Guastalla. (B. L. 1806, luglio 15, n. 83.)

— E' autorizzato il Ministro delle finanze ad accordare le licenze per l'introduzione e transito dei tabacchi, e prescrizioni relative. (B. L. 1804, luglio 26, n. 94.)

— E' duplicato il diritto di transito de' tabacchi, da quello portato dalla tariffa annessa alla legge n. 96. (1). (B. L. 1805, settembre 18, n. 120.)

— E' quadruplicato il diritto di transito de' tabacchi. (B. L. 1807, ottobre 2, n. 180.)

— E' permessa l'estrazione dagli Stati ex-Veneti pel Regno d'Italia de' grani, fieno, paglia e legna. (B. L. 1806, aprile 1.° n. 36.)

— E' sospesa l'estrazione dal Regno de' cavalli e muli. (B. L. 1805, agosto 20, n. 110.)

---

(1) B. L. 1803, dicembre 22.

Dazj d'entrata d'uscita e di transito. E' permessa l'estrazione dal Regno de' cavalli, muli, e di altre bestie bovine e lanute. (B. L. 1806, aprile 12, n. 38.)

— E' permessa l'estrazione per l'estero dall'Istria del carbon fossile. (B. L. 1807, aprile 6, n. 57; *ivi*, luglio 31, n. 124, e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 40.)

— Diritti d'esportazione de' grani. (B. L. 1807, giugno 6, n. 96.)

— Regolamento particolare relativo ai dazj d' introduzione, estrazione e transito nel Porto-franco di Verona. — Tariffa delle merci che potranno ritirarsi immediatamente dall'estero in Verona esenti da dazio di entrata. — Disposizioni relative. (B. L. 1804, aprile 28, n. 50.)

— Cessazione del Porto-franco in Verona, e disposizioni relative alle merci ivi esistenti. (B. L. 1806, maggio 22, n. 85.)

— E' accordato a Venezia un deposito franco di merci forestiere. — Disposizioni e prescrizioni relative alla verificazione, registrazione, bollo delle merci ec. (B. L. 1806, aprile 25, n. 50.)

— E' permessa l' importazione ed esportazione dei nitri dall' estero nel Porto-franco di Venezia, non che il ritiro degli stessi per l'introduzione nel Regno previa licenza speciale, e senza pagarne alcun dazio d' introduzione. (B. L. 1806, ottobre 5, n. 207.)

— Le merci ch' entreranno nel Porto-franco di Venezia, saranno esenti da ogni dazio, come pure quelle che dall' estero passeranno in transito al Porto-franco. — Indicazione del dazio a pagarsi pei

cristalli, vetrami, zuccheri e saponi che verranno ivi introdotti.—Rimborso di 3 quarti del diritto esatto su libbre 75 olio calcolato entrarvi in libbre 100 sapone che, fabbricato nel Regno, si presenti per trasportare all'estero. — Disposizioni relative. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 261. Tit. IX e XI.)

Dazj d'entrata, d'uscita e di transito. Le fettucie e tele di cotone tinte o dipinte procedenti dalle fabbriche del Gran Ducato di Berg, ed accompagnate da certificati in regola, saranno ammesse all'introduzione nel Regno come se procedenti dalla Francia. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 21.)

— E' proibita l'introduzione delle merci di cotone manifatturate, o di qualunque natura esse siano, ad eccezione di quelle provenienti dall'Impero Francese per le Dogane di Vercelli e di Pancarana. (B. L. 1807, dicembre 28, n. 292.)

— Dazio d'uscita sugli stracci passando all'estero. (B. L. 1808, giugno 22, n. 185.)

— *Simile* sulle ceneri. (B. L. 1808, giugno 22, n. 186.)

— Le città di Ancona e Sinigaglia godono de' diritti di Porto-franco. — Indicazione de' generi di cui n'è formalmente esclusa l'introduzione in detti Porti-franchi. (B. L. 1808, giugno 30, 205.)

— Eccezioni e modificazioni alle disposizioni degli art. 2 e 3 del decreto n. 101 (1), e dell'altro n. 292 (2) sulle merci Inglesi, e sull'introduzione

---

(1) B. L. 1806, giugno 10.

(2) *ivi* 1807, dicembre 28.

di quelle di cotone ne' Dipartimenti del Metauro, del Musone e del Tronto, e disposizioni relative. (B. L. 1808, luglio 2, n. 208.)

Dazj d'entrata, d'uscita e di transito. E' abolita la distinzione di dazio fra le lane da manifattura e quelle da materasso. — Indicazione del dazio d'entrata ed uscita delle lane. (B. L. 1808, settembre 18, n. 295.)

— Prescrizioni e cautele da osservarsi nella spedizione delle merci dall' emporio di Genova al Regno d'Italia, e da questo alla Francia. (B. L. 1808, febbrajo 10, n. 62.)

— Diritti da esigersi alla ricettoria di Mezzana-Corti indipendentemente da quelli di Dogana duraturi a tutto marzo 1811. (B. L. 1808, marzo 10, n. 83.)

Debiti de' Comuni. Disposizione relativa alla notificazione de' debiti de' Comuni ne' Dipartimenti ex-Pontificj. (B. L. 1808, settembre 10, n. 285.)

— I Comuni de' Dipartimenti ex-Veneti sono abilitati ad insinuare all' ufficio di liquidazione del debito pubblico i debiti dai medesimi incontrati per somministrazioni anteriori al primo maggio 1806, e disposizioni relative. (B. L. 1808, settembre 18, n. 294.)

Debito pubblico. V. *Liquidazione del debito pubblico.*

Debitori. Debitori per decime, censi e livelli. V. *Decime.* V. *Censi.* V. *Livelli.*

— Prescrizioni relative ai debitori verso la finanza per arretrati a tutto il 1806. (B. L. 1802, settembre 14, n. 84.)

— A quelli de' capitali fruttiferi verso la Nazione è accordata una proroga a pagare i loro debiti. —

Condizioni per godere del beneficio della mora. (F. O. 1804, novembre 12, n. 74.)

Debitori. Quelli di capitali fruttiferi verso la Nazione sono restituiti in tempo ad approffittare del beneficio portato dal decreto n. 74 (1). (F. O. 1805, marzo 18, n. 9.)

— Quelli per legati e prestazioni ai corpi e stabilimenti religiosi soppressi, sono obbligati verso la Nazione. (F. O. 1805, marzo 18, n. 9.)

— Disposizioni relative all' incasso de' crediti per interessi, censi, livelli, canoni, decime, diritti di licenze ec. (G. It. 1805, agosto 7, n. 94.)

— Proroga ai debitori di capitali fruttiferi verso le mani-morte ne' Dipartimenti ex-Veneti di pagare al Demanio i capitali già scaduti. (B. L. 1805, luglio 25, n. 154.)

Decime. Quelle appartenenti ai Corpi, i di cui beni furono avocati alla Nazione, sono esigibili dalla Nazione. — Obbligo ai debitori di saldare il loro debito fra due mesi. — I debitori di decime in generi devono pagare l' equivalente in danaro. — Disposizioni relative. (B. L. 1802, settembre 14, n. 85.)

— Prescrizioni relative all' esecuzione della suddetta legge. (B. L. 1802, settembre 27, n. 94.)

— Condizioni sotto le quali saranno ricevute le rescrizioni e le quitanze d' azioni nel pagamento della metà del prezzo d' affrancazione delle decime e livelli. (B. L. 1802, novembre 3, n. 112.)

---

(1) F. O. 1804, novembre 12.

Decime. Istruzioni per affrancarsi delle decime. (F. O. 1802, dicembre 3, n. 149)

— Il prezzo d'acquisto o d'affrancazione delle decime potrà pagarsi per un terzo con rescrizioni e quitanze d'azioni. (B. L. 1803, gennajo 26, n. 13.)

— Similmente con quattro quinti di dette carte. (B. L. 1803, giugno 6, n. 46.)

— Prescrizioni e disposizioni relative alla riscossione delle decime o primizie ecclesiastiche. (B. L. 1803, giugno 13, n. 47.)

— Regolamento per l'affrancazione delle decime, censi e livelli. (B. L. 1804, giugno 17, n. 73.)

— Il Governo accorda ad ogni richiesta del debitore l'affrancazione a tutto danaro di decime, censi, livelli ec. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Art. 43.)

— A norma della legge n. 91 (1) è permesso l'affrancarsi de' censi, decime e livelli, e disposizioni relative. (B. L. 1806, febbrajo 11, n. 5, e *ivi*, marzo 13, n. 17.)

— E' similmente permessa l'affrancazione delle decime nella Dalmazia ed Albania. (B. L. 1806, settembre 4, n. 191.)

Decisioni. Si denominano così li giudizj proferiti dalla Corte di Cassazione e dalle Corti di Appello. (B. L. 1806, giugno 13, n. 105. Tit. I. Art. 15.)

Delazione d'armi. V. *Armi*.

Delegati per il Culto. Istituzione de' Delegati per l'amministrazione de' beneficj vacanti. (B. L. 1802, settembre 23, n. 92.)

---

(1) B. L. 1805, luglio 17, art. 43.

Delegati per il Culto. Circolare del Ministro per il Culto portante diverse concessioni a favore dei Delegati in premio ed indennizzazione di spese. (F. O. 1804, aprile 7, n. 13.)

Delegati di Finanza. V. *Delegazioni di Finanza.*

Delegati di Polizia. Nomina di quello presso la Prefettura del Mella. (F. O. 1804, ottobre 14, n. 60.)

Delegazioni di Finanza. Quella d'Imola è soppressa (F. O. 1802, giugno 16, n. 68.)

— Nomina dei Delegati per quelle di Massa, Pavia, Rovigo. (F. O. 1804, giugno 20, n. 29.)

Delegazione delle Provincie ex-Lombarde. I creditori verso la medesima in causa del prestito volontario di 6 milioni sono riconosciuti nazionali.

— Pagamento di un quadrimestre d'interessi. (App. al F. O. 1803, giugno 3, n. 88.)

Delitti. A norma del Codice militare sono giudicati dai Consigli di guerra i delitti militari. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XIII.)

— Rispetto ai delitti personali de' funzionarj pubblici, i prevenuti sono rimessi ai Tribunali competenti dai Corpi cui appartengono. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XIV.)

— Dichiarazioni sul modo d'arresto di qualche funzionario pubblico prevenuto come sopra. (B. L. 1803, gennajo 11, n. 6.)

— E' stabilito che il giudizio pei delitti di carne debba aver luogo, per ora, in seduta privata. (B. L. 1803, luglio 29, n. 61.)

— Le misure di sicurezza per i delitti di Stato spettano alla Consulta di Stato. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. IX.)

Delitti. Per giudicare e punire i delitti contro lo Stato e l'ordine civile è istituito un Tribunale speciale. (B. L. 1805, settembre 26, n. 124.)

— Per giudicare e punire i delitti di agressioni, incendj e furti con violenza è ristabilita la Commissione militare. (B. L. 1805, luglio 12, n. 83.) V. *Codice di procedura criminale.* V. *Giustizia criminale o punitiva.*

Demanio, Boschi e Diritti uniti. Organizzazione dell'Amministrazione del Demanio. (B. L. 1805, giugno 28, n. 66.)

— I beni e redditi nazionali del Dipartimento d'Olona sono posti sotto l'amministrazione di un Direttore speciale del Demanio sotto gli ordini dell'Amministratore del Demanio e Diritti uniti. (B. L. 1805, luglio 16, n. 90.)

— Prescrizioni relative all'Amministrazione del Demanio e Diritti uniti. — Dell'alienazione ed amministrazione de' beni nazionali. — Del bollo della carta. — Delle carte da giuoco. — Delle tasse. — De' diritti di navigazione, ponti e passaggj. — Della caccia e della pesca. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Tit. VII.)

— Sono riuniti al Demanio i beni assegnati per la dotazione del Clero. (B. L. 1805, luglio 23, n. 92.)

— Metodo da osservarsi nelle cause fra il Demanio ed i Particolari. (B. L. 1806, marzo 22, n. 23.)

— Disposizioni per richiamare i cataloghi ed indici delle biblioteche ed archivj soppressi ne' Dipartimenti ex-Veneti. (B. L. 1806, giugno 10, n. 100. Vol. II.)

— Escluso l'Istria e la Dalmazia, negli altri Capo-

luoghi de' Dipartimenti vi sarà un Direttore del Demanio. (B. L. 1806, aprile 17, n. 64. Vol. II.)

Demanio, Boschi e Diritti uniti. Decreto relativo alla nomina, attributi, doveri e funzioni de' Direttori. (B. L. 1806, aprile 18, n. 65. Vol. II.)

— Ai debitori di capitali verso le manimorte nei Dipartimenti ex-Veneti è accordata una proroga per pagare i capitali scaduti. (B. L. 1806, luglio 25, n. 154. Vol. II.)

— Sono avocati tutti i beni delle Abbazie e Commende di qualunque Ordine straniero e quelli delle Scuole, Confraternite e simili Consorzj laicali. (B. L. 1806, aprile 25, n. 47. Vol. I.)

— Col primo maggio 1806 sono avocati allo Stato i diritti feudali e regali de'Dipartimenti ex-Veneti. (B. L. 1806, aprile 15, n. 59, Vol II.)

— Sono obbligati tutti coloro che possedono beni e redditi feudali in attuale amministrazione del Demanio, o che si credono in diritto di ricuperarne, a farne la notificazione alle rispettive Direzioni del Demanio, in cui sono situati detti redditi e beni, e prescrizioni relative. (B. L. 1807, giugno 12, n. 19.)

— Restituzione ai Comuni dei diritti denominati spszj posteggi di scaricatura e simili che fossero stati avocati al Demanio in seguito della legge 5 pratile anno VI. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 20.)

— Prescrizioni relative alla notificazione delle proprietà demaniali occulte o possedute da terzi senza titolo. (B. L. 1807, aprile 30, n. 69.)

— Le transazioni fra il demanio e gl' interessati per la conferma de' contratti contemplati dalla legge

n. 23 (1) continueranno ad aver luogo a norma degli attuali regolamenti. (B. L. 1808, marzo 22, n. 96.)

Demanio, Boschi e Diritti uniti. L'amministrazione, conservazione e sorveglianza de' boschi è attribuita alla Direzione del Demanio sotto gli ordini del Ministro delle finanze. (B. L. 1808, maggio 18, n. 129.) V. *Boschi.*

— Nomina del Direttore generale dell'Amministrazione del Demanio ec. (F. O. 1805, giugno 28, n. 23.)

— *Altra* dell'Amministratore pei beni e redditi demaniali. (G. It. 1805, luglio 17, suppl. 1.° al n. 85.)

— *Altra* di quello per il registro e per le tasse. (G. It. 1805, luglio 17, suppl. 1.° al n. 85.)

— *Altra* di quello per il bollo della carta ed altri rami. (G. It. 1805, luglio 17, suppl. 1.° al n. 85.)

— *Altra* del Segretario generale. (G. It. 1805, luglio 17, suppl. 1.° al n. 85, e *ivi* 1807, settembre 18, n. 261.)

— *Altra* del Consultore legale. (G. It. 1805, luglio 17, suppl. 1.° al n. 85.)

— *Altra* de' Direttori del Demanio nei Dipartimenti seguenti, cioè:

— *Olona.* (G. It. 1805, luglio 17, suppl. 1.° al n. 85, e B. L. 1807, marzo 17, n. 50.)

— *Cremona, Mantova, Morbegno.* (B. L. 1807, agosto 21, n. 145.)

— *Bergamo.* (B. L. 1807, ottobre 30, n. 224.)

— *Metauro, Musone, Tronto.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 170.)

---

(1) B. L. 1804, marzo 21.

Demanio, Boschi e Diritti uniti. Nomina de'Direttori del Demanio nei Dipartimenti seguenti, cioè:

— *Verona.* (B. L. 1808, gennajo 16, n. 39.)

— *Forlì.* (B. L. 1808, marzo 10, n. 81.

— Nei Dipartimenti Veneti, eccetto Venezia e la Dalmazia, la nomina de'Direttori, salva conferma dal Re, sarà provvisoriamente fatta dal rispettivo Magistrato civile. (B. L. 1806, aprile 18, n. 65.)

— Sono soppresse le Direzioni del Demanio di Pavia e Crema, e sono riunite a quelle di Milano e Lodi. (B. L. 1806, dicembre 21, n. 241.)

— Similmente quella di Venezia. (B. L. 1808, marzo 10, n. 84.)

— Per l'avocazione, amministrazione e vendita dei beni nazionali. V. *Cassa d'ammortizzazione.*

— Per l'affrancazione delle decime, censi e livelli. V. *Decime, censi e livelli.*

— Per li debitori verso il Demanio. V. *Debitori.*

— Per la carta bollata. V. *Bollo della carta.*

Denuncie. Metodo relativo alle denuncie da farsi delle proprietà e crediti della Nazione tenuti occulti. (B. L. 1802, settembre 27, n. 95.)

Deposito. Tariffa di quello da farsi dagli Uscieri, Patrocinatori matricolati, Notaj, Cancellieri ec. V. *Uscieri.* V. *Notaj.* V. *Cancellieri ec.*

Deposito di merci forestiere in Venezia ec. V. *Porto Franco.*

Deputazione d'Ebrei in Parigi. V. *Ebrei.*

Deputazioni comunali. Ne'Comuni di prima e seconda classe sono composte dal Podestà, dal primo e secondo Savio. — In quelli di terza classe dal Sindaco, dal primo Anziano e dal Segretario della

Municipalità. — I rispettivi Podestà e Sindaci ne sono i Presidenti. — Loro doveri ed incumbenze. (B. L. 1807, settembre 5. Tit. II. Sez. 4.ª)

DETENUTI. E' autorizzato il Governo a prorogare l'arresto de' vagabondi, facinorosi e de' prevenuti di altri delitti che perturbano la sicurezza della Repubblica. (B. L. 1802, agosto 5, n. 60.)

— Circolare del Gran Giudice per la trasmissione di un rapporto mensuale sullo stato progressivo delle cause de' detenuti. (B. L. 1802, agosto 6, n. 62.)

DIGNITA' ECCLESIASTICHE. E' riservata al Re la nomina alle dignità e canonicati ne' Capitoli cattedrali ed insigni. — Se con cura d'anime è concessa ai Vescovi. (B. L. 1807, dicembre 22, n. 282.)

DIGNITARJ (*Gran*) DELLA CORONA DI FERRO. Potranno trasmettere il titolo di Cavaliere alla loro discendenza diretta, legittima, naturale od adottiva di maschio in maschio per ordine di primogenitura, giustificando una rendita netta di tre mila lire. (B. L. 1808, settembre 21, n. 300.)

— Nomina. V. *Ordine della Corona di Ferro.*

DILAPIDATORI (i) della pubblica sostanza vengono denunciati ai tre Collegj, dal Governo, dalla Camera degli Oratori e dal Tribunale di cassazione. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XIV. art. 108 e seguenti.)

DILIGENZE POSTALI. Attivazione di quella lungo la strada del Sempione da Domodossola inclusive a Sesto-Calende, e prescrizioni relative. (B. L. 1808, aprile 3, n. 119). V. *Poste.*

DIPARTIMENTI DEL REGNO. Nel Capo-luogo di ciascun Dipartimento vi è un Tribunale d'appello, per lo

meno un Pretore, due Luogotenenti, un Conciliatore ed un Procuratore nazionale. (B. L. 1802, luglio 22, n. 52. Tit. I. Art. 5 e 14.)

Dipartimenti del Regno. Nel Capo-luogo di ciascun Dipartimento vi è una Prefettura. — Presso ciascun Prefetto vi è un Consiglio di Prefettura ed un Consiglio dipartimentale. — Tabella indicativa i luoghi di residenza de' Prefetti e Vice-Prefetti. (B. L. 1802, maggio 6, n. 27, e *ivi* 1805, giugno 8, n. 46. Tit. II.)

— Le spese necessarie per i Tribunali civili, per quelli di prima istanza e per quelli d'appello, per le case di custodia, e pel mantenimento de' detenuti fino al giorno della loro condanna definitiva, sono a carico de' rispettivi Dipartimenti. (B. L. 1802, luglio 22, n. 52. Tit. IX.)

— In ciascun Dipartimento è stabilita un' Amministrazione dipartimentale ed un Consiglio generale. (B. L. 1802, luglio 24, n. 54. Tit. I.)

— Attivazione della Gendarmeria, e riparto del contingente di 1002 Gendarmi ne' Dipartimenti dell'Agogna, Alto Po, Basso Po, Crostolo, Mella, Mincio, Olona, Panaro, Reno, Rubicone e Serio. (B. L. 1802, settembre 20, n. 88.)

— Riparto di 250 Gendarmi fra i varj Dipartimenti del Regno, escluso l' Istria, onde completare il Corpo della Gendarmeria, a norma del decreto n. 117 (1). (B. L. 1807, giugno 26, n. 110.)

— Rilascio d' un denaro per ogni rata di denari 7

(1) B. L. 1804, ottobre 13.

sull'estimo per far fronte alle spese poste a carico dei rispettivi Dipartimenti dalla legge n. 52. (1). (B. L. 1803, marzo 3, n. 20.)

Dipartimenti del Regno. Esigenza di denari 2 per ogni scudo d'estimo in conto delle spese dipartimentali del 1804 da pagarsi entro gennajo. (B. L. 1804, gennajo 13, n. 2.)

— Le spese dipartimentali degli anni 1804 e 1805 non potranno eccedere li denari 12 per ogni scudo d'estimo. (B. L. 1304, marzo 21, n. 24, e *ivi*, dicembre 8, n. 139.)

— Creazione ed ispezioni d'un Causidico Notajo in ogni Dipartimento. (B. L. 1803, febbrajo 7, n. 17.)

— Riparto di 6000 uomini da requisirsi nel 1804. (F. O. 1804, giugno 7, n. 25.)

— *Simile* di 6000 similmente nel 1805. (B. L. 1805, luglio 14, n. 86.)

— *Simile* di 1000 uomini da requisirsi nel 1806 nei Dipartimenti Veneti esclusa l'Istria e la Dalmazia. (B. L. 1806, agosto 4, n. 165.)

— *Simile* di 9000 uomini da requisirsi nel 1807. (B. L. 1807, gennajo 11 e 28, n. 14 e 28.)

— *Simile* di 10000 similmente nel 1808. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 228.)

— L'imposta prediale nazionale e dipartimentale del 1805 è fissata a denari 54 per ogni scudo di estimo, e verrà accordato ai Prefetti il fondo necessario per le spese fisse e variabili de' rispettivi Dipartimenti. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Tit. II. Sez. 1.ª)

---

(1) B. L. 1802, luglio 22, Tit. IX.

Dipartimenti del Regno. L' imposta prediale, nazionale e dipartimentale del 1806 è fissata a denari 53 per ogni scudo di estimo. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Tit. X. Sez. 1.ª)

— Quella del 1807 è fissata egualmente a denari 50. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. IX.)

— Quella del 1808 similmente a denari 48. (B. L. 1807, settembre 23, n. 291.)

— Presso ciascun' Amministrazione dipartimentale vi è un Ricevitore, il di cui salario è a carico del rispettivo Dipartimento. (B. L. 1804, marzo 22, n. 25.)

— Le strade postali, quelle che dalla centrale di un Dipartimento conducono ad un altro, e quelle che per corso frequentato servono al commercio esterno, sono strade dipartimentali, ed è a carico dei rispettivi Dipartimenti la spesa della loro manutenzione, riparazione ec. (B. L. 1804, marzo 27, n. 30.)

— Cessione de' diritti di pedaggio ai rispettivi Dipartimenti. (F. O. 1805, marzo 8, n. 6.)

— In ciascun Capo-luogo di Dipartimento vi è un direttore del Demanio. (B. L. 1805, giugno 28, n. 66.)

— Tabella delle distanze da Milano a ciascun Dipartimento per servire di regola indicativa il giorno in cui si avrà per conosciuta la promulgazione del Codice civile. (B. L. 1806, gennajo 16, n. 3, e *ivi*, novembre 7, n. 216.)

— Tariffa delle monete circolanti nel Regno, e di quelle che continueranno ad aver corso legale nei Dipartimenti e distretti rispettivi. (B. L. 1807 dicembre 21, n. 281. Tab. A e B.)

Dipartimenti del Regno. Sarà a carico de' rispettivi Dipartimenti sei decimi della spesa per la misura e descrizione de' terreni, e per la formazione delle mappe topografiche. (B. L. 1807, aprile 13, n. 62.) V. *Catasto ec.*

— Ciascun Dipartimento dà necessariamente un Membro al Senato. (B. L. 1807, dicembre 20, n. 273.)

— In ogni Capo-luogo di Dipartimento vi è un archivio notarile. (B. L. 1806, giugno 18, n. 109.)

— Egualmente un Conservatore dell' ufficio del registro. (B. L. 1808, febbrajo 12, n. 9. Tit. VI.)

— Ne' Dipartimenti dell' Adda, dell' Istria e della Piave gli ufficj delle ipoteche sono aggregati a quelli del registro. — In tutti i Capo-luoghi degli altri Dipartimenti l' ufficio delle ipoteche è separato da quello del registro. (B. L. 1807, ottobre 16, n. 200.)

— Ne' Capo-luoghi de' Dipartimenti dell' Adriatico, Mella, Metauro, Olona e Reno vi è una Corte di appello. (B. L. 1806, novembre 27, n. 227, e *ivi* 1808, aprile 2, n 158.)

— In Milano risiede la Corte di cassazione. (B. L. 1802, luglio 22, n. 52. Art. IX.)

— In Milano, in Bologna ed in Venezia vi è una Accademia nazionale di belle arti. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75, e *ivi* 1806, gennajo 28, n. 226.)

Tabella indicativa il Capo-luogo e la popolazione di ciascun Dipartimento (1).

Dipartimenti	Capi luoghi	Abitanti
Adda	Sondrio . . .	N.° 81618
Adige . . .	Verona	149519.
* Adriatico . .	Venezia . . .	307501.
Agogna . . .	Novara	349256.
Alto Po . . .	Cremona . . .	326483.
* Bacchiglione .	Vicenza . . .	327802.
Basso Po . .	Ferrara . . .	257534.
* Brenta . . .	Padova . . .	274649.
Crostolo . .	Reggio	179380.
* Istria	Capo d'Istria .	89156.
Lario . . .	Como	312978.
Mella . . .	Brescia	297840.
** Metauro . . .	Ancona . . .	. . . . .
Mincio . . .	Mantova . . .	217463.
** Musone . . .	Macerata . . .	. . . . .
Olona . . .	Milano . . .	513718.
Panaro . . .	Modena . . .	189116.
* Passariano . .	Udine	290411.
* Piave . . .	Belluno . . .	110591.
Reno	Bologna . . .	370010.
Rubicone . .	Forlì	256728.
Serio . . .	Bergamo . . .	288333.
* Tagliamento .	Treviso	317084.
** Tronto . . .	Fermo	. . . . .

(B. L. 1805, giugno 8, n. 46; *ivi* 1807, dicembre 22, n. 283, e suppl. al B. L. 1808, aprile 2, n. 158). V. *Dipartimenti Pontificj*. V. *Dipartimenti Veneti*. V. *Estimo*. V. *Corti di giustizia civile e criminale*. V. *Gendarmeria*. V. *Coscrizione ec.*

(1) Sono Dipartimenti { ex Veneti quelli segnati con un * / ex-Pontificj quelli segnati con due **

Dipartimenti ex-Pontificj. Le Provincie di Urbino, Ancona, Macerata e Camerino sono in perpetuo riunite al Regno d'Italia. (Suppl. al B. L. 1808, aprile 2, n. 158.)

— Dette provincie sono riunite in tre Dipartimenti. V. *Metauro*. V. *Musone*. V. *Tronto*.

— Nomina di due Consiglieri di Stato, Membri della Commissione di organizzazione di questi Dipartimenti. (B. L. 1808, aprile 21, n. 162.)

— Nomina dell'Ispettore generale di finanza. (B. L. 1808, aprile 21, n. 169.)

— Disposizioni relative alle disposizioni e rendite pubbliche, e disposizioni di ordine. (B. L. 1808, aprile 21, n. 171.)

— Cessazione della gabella sopra i legati e le successioni. — Disposizioni relative ai Conservatori e Ricevitori del registro. (B. L. 1808, maggio 21, n. 142.)

— Prescrizioni relative agli ufficj delle ipoteche, e cauzione da prestarsi dai Conservatori. (B. L. 1808, maggio 21, n. 141.)

— Avocazione allo Stato della privativa vendita del sale e delle polveri, ed indennizzazione ai proprietarj di queste del relativo importo. (B. L. 1808, maggio 21, n. 146.)

— Egualmente dell'esercizio delle poste delle lettere e dei cavalli. (B. L. 1808, maggio 21, n. 146.)

— Egualmente la giurisdizione, i diritti di privative, i dazj ed i diritti regali d'ogni natura annessi ai feudi od altro. (B. L. 1808, maggio 21, n. 147.)

— Decreto relativo alle insinuazioni de'creditori verso le finanze del Regno. (B. L. 1808, maggio 31, n. 756.)

Dipartimenti ex-pontificj. Disposizioni relative al decreto n. 156 (1) e proroga per le insinuazioni. (B. L. 1808, ottobre 1.o, n. 304.)

— Prezzo a cui saranno vendibili i sali in questi Dipartimenti, e riduzione di dazio del macinato. (B. L. 1808, giugno 3, n. 174.)

— Disposizioni relative all' introduzione, fabbricazione e privativa vendita dei tabacchi. — De' negozianti e coltivatori, e della coltivazione del tabacco. (B. L. 1808, giugno 3, n. 175.)

— La dativa reale, il prestito perequativo, le tasse di casermaggio, strade corriere e soprafossi, continueranno per tutto il 1808. — E' abolita la tassa sopra i cambj, e si esigerà per conto delle finanze l' imposta sopra le case. (B. L. 1808, giugno 22, n. 183.)

— E' abolita la privativa di raccogliere gli stracci. (B. L. 1808, giugno 22, n. 184.)

— Regolamenti relativi alla tutela governativa dei patrimonj de' beneficj vacanti. (B. L. 1808, giugno 28, n. 193.)

— Sono richiamati nel Regno tutti quelli che non fossero rientrati entro due mesi, o non provassero il permesso speciale di S. M. — I contravventori cesseranno di essere considerati come Italiani; i loro beni saranno sequestrati a profitto del demanio. — Disposizioni relative. (B. L. 1808, giugno 30, n. 203.)

— Le città di Ancona e Sinigaglia godono de' diritti di Porto-franco. — Indicazione de' generi, di cui

(1) B. L. 1808, maggio 31.

ne è esclusa l'introduzione. (B. L. 1808, giugno 30, n. 205.)

Dipartimenti ex-pontificj. Eccezioni e modificazioni alle disposizioni degli art. 2 e 3 del decreto n. 101 (1) e dell'altro n. 292 (2) sulle merci Inglesi, e sull'introduzione di quelle di cotone, e disposizioni relative. (B. L. 1808, luglio 2, n. 208.)

— Regolamento relativo al corso delle cause civili e criminali introdotte avanti l'epoca dell'attivazione de' nuovi codici civile e criminale. (B. L. 1808, luglio 3, n. 209.)

— E' abolita la tassa del 25 per 100 sopra i proventi de' sensali in Ancona. (B. L. 1808, luglio 27, n. 238.)

— Sono cessate le funzioni della Commissione d'organizzazione in Ancona. (B. L. 1808, agosto 9, n. 245.)

— Decreto relativo ai beni e debiti de' Comuni in seguito alle disposizioni dei decreti papali 19 marzo 1801 e 14 luglio 1803. (B. L. 1808, settembre 10, n. 285.)

— Del corso e del valore delle monete. — Dell'obbligo di usare la valutazione a moneta italiana. — Tariffa delle monete che avranno corso legale in questi Dipartimenti. — Tavole di ragguaglio fra il valore dello scudo romano e quello della lira italiana, e viceversa. (B. L. 1808, novembre 29, n. 349 e tavole n. 1 e 2.)

---

(1) B. L. 1806, giugno 10.

(2) ivi 1807, dicembre 28.

Dipartimenti ex-pontificj. Discipline relative alla esenzione de' Chierici seminaristi dalla coscrizione militare. (B. L. 1808, dicembre 6, n. 354.)

— Tariffa del deposito da farsi dagli Uscieri, dai Patrocinatori, Notaj ec. V. *Deposito.*

— Nomina de' Consiglj distrettuali di questi Dipartimenti. (B. L. 1808, luglio 8, n. 215.)

— Sono pubblicate per essere eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti:

— La legge sugli omicidj, le ferite, i furti e sull'applicazione delle pene sì in questi che in altri delitti (1). (B. L. 1808, aprile 8, n. 107.)

— *Similmente*, la costituzione di Lione (2).

— — Gli statuti costituzionali del Regno (3). (B. L. 1808, maggio 20, n. 130.)

— *Similmente*, il concordato colla S. Sede (4).

— — Il decreto sull' organizzazione del Clero secolare e regolare (5).

— — L'altro sull' avocazione de' beni delle Abazie e delle Commende (6), e disposizioni relative. (B. L. 1808, maggio 20, n. 131.)

---

(1) B. L. 1804, febbrajo 25, n. 14.

(2) ivi 1802, gennajo 26, n. 1.

(3) ivi 1805, maggio 19 e 29, n. 13 e 19; ivi, giugno 5, n. 38; ivi 1806, febbrajo 16, n. 10; ivi 1807, dicembre 20, n. 273, e ivi 1808, marzo 21, n. 94.

(4) ivi 1804, gennajo 26, n. 5.

(5) ivi 1805, giugno 8, n. 45.

(6) ivi 1806, aprile 25, n. 47.

Dipartimenti ex-pontificj. Sono pubblicate per essere eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti.

— La legge 6 termidoro anno 5 abolitiva dei fidecommessi e delle primogeniture.

— *Similmente*, quella 7 fiorile anno 6 sull' abolizione de' cumuli e degli usufrutti progressivi.

— — Quella 27 fiorile anno 6 sul diritto di retratto. (B. L. 1808, maggio 20, n. 132.)

— *Similmente*, il decreto sull'amministrazione de' Dipartimenti, de' Distretti e de' Comuni (1).

— — L' altro sulla concentrazione dell' autorità esecutiva municipale ne' Podestà e Sindaci de' Comuni (2). (B. L. 1808, maggio 20, n. 133.)

— *Similmente*, il regolamento degli atti dello stato civile (3).

— — Quello sui registri delle nascite e delle morti sulle navi del Regno (4).

— — Quello sui registri delle nascite, delle morti e de' matrimonj de' militari fuori del Regno (5).

— — Il decreto che regola il privilegio e l' ipoteca del tesoro pubblico sui beni de' condannati (6).

— — Quello che stabilisce l' interesse convenzionale e legale in materia civile e di commercio (7). (B. L. 1808, maggio 20, n. 134.)

---

(1) B. L. 1805, giugno 8, n. 46.
(2) ivi 1807, giugno 5, n. 95.
(3) ivi 1806, marzo 27, n. 27.
(4) ivi 1806, marzo 27, n. 29.
(5) ivi 1806, marzo 27, n. 28.
(6) ivi 1807, ottobre 31, n. 231.
(7) ivi 1807, ottobre 5, n. 233.

DIPARTIMENTI EX-PONTIFICJ. Sono pubblicate per essere eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti.

— Il codice di procedura civile del Regno d'Italia (1).

— *Similmente*, il regolamento sul modo di procedere nelle materie civili avanti la Corte di cassazione (2). (B. L. 1808, maggio 20, n. 135.)

— *Similmente*, il codice di procedura penale (3).

— — Il decreto sull'intelligenza dell'art. 173 del detto codice (4).

— — Quello sulle competenze delle Corti, Tribunali e Giudici (5).

— — Quello che istituisce le Corti speciali (6).

— — La legge sugli omicidj, ferite, aggressioni ec. (7).

— — Quella del 16 termidoro anno 6 sui delitti di Stato.

— — Gli articoli 19, 20, 21, 23 della legge 25 termidoro anno 9, ed i decreti sulla delazione delle armi (8).

— — Il decreto che sottopone ai Consigli di guerra gl' imputati di furti d' oggetti d'artiglieria (9). (B. L. 1808, maggio 20, n. 136.)

---

(1) B. L. 1806, giugno 17, n. 108.
(2) ivi 1807, agosto 23, n. 147.
(3) ivi 1808, settembre 8, n. 162.
(4) ivi 1808, aprile 26, n. 118.
(5) ivi 1807, luglio 7, n. 114.
(6) ivi 1808, marzo 21, n. 95.
(7) ivi 1804, febbrajo 25, n. 14.
(8) ivi 1806, novembre 21, n. 223, e ivi 1807, gennajo 11, n. 6.
(9) ivi 1806, aprile 25, n. 48.

Dipartimenti ex-pontificj. Sono pubblicate per essere eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti.

— Il decreto sulle persone responsabili della fuga degli arrestati (1). (B. L. 1808, maggio 20, n. 136.)

— *Similmente*, il decreto portante il regolamento del registro degli atti giudiziarj civili (2).

— — L'altro portante la tariffa delle spese e competenze degli ufficiali ministeriali negli atti giudiziarj civili(3).

— — L'altro pel registro degli atti di procedura penale (4).

— — L'altro portante la tariffa delle indennizzazioni e competenze degli ufficiali ministeriali nei giudizj penali (5). (B. L. 1808, maggio 20, n. 137.)

— *Similmente*, il regolamento sul Notariato (6), e disposizioni relative.

— — Il decreto sull'obbligo de' Notaj alla notificazione delle donazioni a favore de' luoghi pii (7). (B. L. 1808, maggio 20, n. 138.)

— *Similmente*, il decreto sulla competenza de' giudici di pace nelle cause commerciali (3). (B. L. 1808, maggio 20, n. 140.)

— *Similmente*, il regolamento organico della giustizia

---

(1) B. L. 1806, settembre 22, n. 204.
(2) ivi 1807, settembre 11, n. 168.
(3) ivi 1807, settembre 11, n. 169.
(4) ivi 1807, settembre 11, n. 170.
(5) ivi 1807, settembre 11, n. 171.
(6) ivi 1806, giugno 17, n. 109.
(7) ivi 1807, settembre 29, n. 179.
(8) ivi 1807, aprile 21, n. 63.

civile e punitiva (1). (B. L. 1808, maggio 20, n. 140.)

Dipartimenti ex-pontificj. Sono pubblicate per essere eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti.

— La legge e decreti sul bollo della carta (2).

— *Similmente*, il decreto sul registro degli atti e contratti, e relativa tariffa ridotta a moneta italiana (3).

— — Quello relativo ai diritti di registro per le sostituzioni di procura, e per le procure speciali (4). (B. L. 1808, maggio 21, n. 142.)

— *Similmente*, i decreti e regolamenti sulla coscrizione (5).

— — La legge 1.° ventoso anno 9 ed i decreti sulla gendarmeria (6). (B. L. 1808, giugno 28, n. 201.)

— *Similmente*, il decreto sull' organizzazione della Guardia Reale (7). (B. L. 1808, giugno 30, n. 204.)

— *Similmente*, la legge sulle strade (8). (B. L. 1808, luglio 1.° , n. 206.)

---

(1) B. L. 1806, giugno 13, n. 105.

(2) ivi 1802, settembre 11, n. 79; ivi 1805, luglio 17, n. 91, tit. V, sez. 2.da e 3.za; ivi, novembre 3, n. n. 136, tit. I e II; ivi 1807, dicembre 23, n. 290, sez. 1.ma, e ivi 1808, gennajo 11, n. 30.

(3) ivi 1806, febbrajo 12, n. 9.

(4) ivi 1807, dicembre 23, n. 290, tit. III, sez. 2.da, e ivi 1808, marzo 12, n. 87.

(5) ivi 1802, agosto 15, n. 65; ivi 1805, ottobre 14, n. 130, e ivi 1806, agosto 4, n. 164.

(6) ivi 1804, settembre 3, n. 104, e ivi ottobre 13, n. 117.

(7) ivi 1805, giugno 20, n. 57.

(8) ivi 1804, marzo 27, n. 30.

Dipartimenti ex-pontificj. Sono pubblicate per essere eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti.

— La legge sull'amministrazione delle acque e sulle spese de' relativi lavori (1).

— *Similmente* il decreto sulla sistemazione delle acque e strade, e sull'istituzione del Corpo degli Ingegneri (2).

— — I regolamenti per la custodia e lavori degli argini, per la navigazione e custodia de' porti di mare, per le irrigazioni ed uso di acque per gli opificj, e per le società degl'interessati negli scolj e bonificazioni (3).

— — Quello per le aste negli appalti d'opere, di acque, ponti e strade (4). (B. L. 1808, luglio 1.°, n. 206.)

— *Similmente* la legge sulla pubblica istruzione (5).

— — Il decreto sulla tassa degli assenti all'estero per causa di studj, e sul corso degli studj nelle Università (6).

— — Quello sull'applicazione delle rendite impiegate nell'istruzione pubblica all'organizzazione di licei e scuole speciali (7). (B. L. 1808, luglio 5, n. 211.)

---

(1) B. L. 1804, aprile 20, n. 43.
(2) ivi 1806, maggio 6, n. 73.
(3) ivi 1806, maggio 20, n. 80, 81, 82 e 83.
(4) ivi 1807, maggio 1, n. 70.
(5) ivi 1802, settembre 4, n. 75.
(6) ivi 1805, luglio 7, n. 79.
(7) ivi 1805, luglio 7, n. 80.

Dipartimenti ex-pontificj. Sono pubblicate per essere eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti.

— I decreti sulla scuola veterinaria in Milano (1).

— *Similmente,* quello sui Licei con, e senza convitto (2).

— — Quello sulle cattedre vacanti nelle Università e Licei (3)

— — Quello sull' istituzione delle scuole speciali (4). (B. L. 1808, luglio 5. n. 211.)

— *Similmente*, il decreto sulla tutela, emancipazione e cura de' figlj abbandonati ed esposti (5).

— — Quello che determina le ore della notte, durante le quali la gendarmeria non può entrare nelle case de' cittadini (6).

— — Quello contro gli autori, fautori e complici dell' alterazione e contraffazioni delle monete nazionali (7). (B. L. 1808, luglio 12, n. 217.)

— *Similmente*, il decreto che prescrive ai Notai, Segretarj, Cancellieri ec. l' obbligo di presentare i loro repertorj alla vidimazione degli Ufficiali del registro. (8). (B. L. 1808, luglio 13, n. 219.)

— — La legge 19 fiorile anno 9, che determina ac-

---

(1) B. L. 1805, agosto 1, n. 102, e ivi 1807, maggio 25, n. 87.
(2) ivi 1807, marzo 14, n. 44.
(3) ivi 1807, luglio 17, n. 119.
(4) ivi 1807, agosto 4, n. 129.
(5) ivi 1806, dicembre 4, n. 231.
(6) ivi 1807, febbrajo 26, n. 38.
(7) ivi 1808, febbrajo 18, n. 66.
(8) ivi 1807, ottobre 23, n. 219.

cordato il diritto esclusivo di vendere le loro opere agli autori, compositori, pittori, disegnatori ec.

Dipartimenti ex-pontificj. Sono pubblicate per essere eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti.

— La legge sulla tassa personale in favore de' Comuni, ed il decreto che determina la quota di detta tassa spettante ai Comuni (1).

— *Similmente*, il regolamento sull'ornato delle città (2).

— — Il decreto sulle spese di culto e beneficenza a carico de' Comuni (3).

— — Quello sulle pensioni degli impiegati presso i Comuni (4).

— — Quello sull' estinzione de' debiti comunali (5).

— — Quello relativo ai creditori verso i Comuni (6). (B. L. 1808, luglio 15, n. 224.)

— *Similmente*, il decreto intorno alla libertà della stampa (7). (B. L. 1808, luglio 15, n. 225.)

— *Similmente*, i decreti sulla franchigia della tassa delle lettere, e sui diritti di consegna, e porto delle lettere, pacchi e gruppi (8); tabella relativa. (B. L. 1808, agosto 12, n. 254.)

---

(1) B. L. 1802, luglio 24, n. 55, e ivi 1807, dicembre 23, n. 290, tit. V.

(2) ivi 1807, gennajo 9, n. 5.

(3) ivi 1807, aprile 7, n. 58.

(4) ivi 1807, aprile 3, n. 56.

(5) ivi 1807, agosto 4, n. 128.

(6) ivi 1808, febbrajo 9, n. 59.

(7) ivi 1806, luglio 17, n. 122.

(8) ivi 1805, settembre 21, n. 123, tit. I, e ivi 1808, gennajo 2, n. 20.

DIPARTIMENTI EX-PONTIFICJ. Sono pubblicate per essere eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti.

— Il decreto sul giro da farsi ogni anno dai Prefetti nel rispettivo Dipartimento (1). (B. L. 1808, novembre 22, n. 341.)

— *Similmente*, il decreto sulla fabbricazione della nuova moneta del Regno (2).

— — Quello che ne fissa l'impronto, il contorno, il diametro ec. (3).

— — Quello sul ragguaglio della lira italiana, e viceversa delle diverse lire legalmente in corso nel Regno (4); con varie disposizioni relative. (B. L. 1808, novembre 29, n. 349.)

— *Similmente*, il decreto ed il regolamento sulle ipoteche (5). (B. L. 1808, maggio 21, n. 143.)

— *Similmente*, la legge e regolamenti sui dazj d'entrata, d'uscita e di transito (6).

— — Il regolamento sulla polizia de' grani, ed il decreto sui diritti a pagarsi per la loro esportazione all'estero (7). (B. L. 1808, maggio 21, n. 144.)

---

(1) B. L. 1807, febbrajo 16. n. 33.

(2) ivi 1806 marzo 21, n. 21.

(3) Suppl. al B. L. 1807, gennajo 12, n. 294.

(4) B. L. 1807, dicembre 21, n. 281, tit. I, II e III, e tabelle n. 3 e 4.

(5) ivi 1806, marzo 29, n. 31, e ivi aprile 19, n. 44.

(6) ivi 1803, dicembre 22, n. 96; ivi 1804, gennajo 22, n. 4; ivi, luglio 27, n. 95; ivi 1805, luglio 17, n. 91, tit. VII, sez. 2, e ivi 1809, gennajo 5, n. 23.

(7) ivi 1804, marzo 26, n. 26, e ivi 1807, giugno 6, n. 96.

Dipartimenti ex-pontificj. Sono pubblicate per essere eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti.

— I decreti sulla proibizione delle merci Inglesi (1).

— *Similmente*. quello sulla proibizione dell'introduzione delle cotonerie (2). (B. L. 1808, maggio 21, n. 144.)

— *Similmente*, la legge e decreti sulla contravvenzione alle privative nazionali, sull' applicazione e mitigazione delle penali (3).

— — Il regolamento, istruzioni ec. sulle polveri e nitri (4).

— — Il decreto sull' introduzione del nitro dall'estero (5). (B. L. 1808, maggio 21, n. 145.)

— *Similmente*, il decreto per la celebrazione del dì anniversario della nascita di S. M. I. e R. (6). (B. L. 1806, maggio 26, n. 152.)

— *Similmente*, il decreto di approvazione del Catechismo (7). (B. L. 1808, maggio 30, n. 153.)

— *Similmente*, il decreto relativo al fondo di sussidio per le Parrocchie, ed alle spese di culto (8). (B. L. 1808, maggio 31, n. 155.)

---

(1) B. L. 1806, giugno 10, n. 101, e ivi novembre 21, n. 224.
(2) ivi 1807 dicembre 28, n. 292.
(3) ivi 1803, dicembre 31, n. 99; ivi 1804, maggio 24, n. 66, e ivi luglio 5, n. 82.
(4) ivi 1804, maggio 21, n. 63; F. O. 1804, giugno 22, n 31, e ivi luglio 30, n. 45.
(5) ivi 1806, ottobre 5, n. 207.
(6) ivi 1805, settembre 9, n. 116.
(7) ivi 1807, marzo 14, n. 48.
(8) ivi 1807, dicembre 21, n. 280

Dipartimenti ex-pontificj. Sono pubblicate per essere eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti.

— La legge sui Ricevitori comunali e dipartimentali (1).

— *Similmente*, i decreti sulla caccia (2).

— — Quello per la notificazione de' beni e redditi feudali (3).

— — Quello per la notificazione delle proprietà demaniali occulte o possedute da terzi senza titolo (4), e disposizioni relative. (B. L. 1808, maggio 31, n. 157.)

— *Similmente*, il decreto sull' impiego de' capitali sul Monte Napoleone (5). (B. L. 1808, giugno 3, n. 176.)

— *Similmente*, l' art. 29 della legge normale per la polizia del 10 vendemmiale anno 6. (B. L. 1808, giugno 4, n. 178.)

— *Similmente*, gli articoli 6, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25 e 26 della legge 25 termidoro anno 9, e la legge e decreti sulla polizia (6).

— — Il decreto sui rigattieri e pignoratarj (7). (B. L. 1808, giugno 22, n. 180.)

---

(1) B. L. 1804, marzo 22, n. 25.

(2) ivi 1805, settembre 21, n. 122, e ivi 1806, luglio 10, n. 117.

(3) ivi 1807, gennajo 12, n. 19.

(4) ivi 1807, aprile 30, n. 69

(5) ivi 1807, gennajo 12, n. 12, tit. V, e ivi, agosto 4, n. 127.

(6) ivi 1802, agosto 20, n. 68, e ivi, ottobre 18, n. 105.

(7) ivi 1802, ottobre 27, n. 107.

Dipartimenti ex-pontificj. Sono pubblicate per essere eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti.

— Il decreto sulla vaccinazione (1).

— *Similmente*, le leggi sui debiti dei Comuni (2).

— — Il regolamento sul diritto patronale di nominare il Parroco (3).

— — Il decreto sulla vendita, o concessione a livello perpetuo de' beni comunali incolti (4).

— — Quello sulla tutela dei figlj esposti (5).

— — Quelli sulla pubblica beneficenza, sull' abilitazione ai Comuni di accettare legati per gli stabilimenti pubblici, e sulle attribuzioni del Ministero dell' Interno sugli oggetti di beneficenza pubblica (6).

— — La legge ch' esclude gl' Impiegati pubblici dagli appalti (7).

— — Quella relativa al tit. II della costituzione sul diritto di cittadinanza (8).

— — Il decreto sugli aggiunti agli Ufficiali dello stato civile (9). (B. L. 1808, gingno 7, n. 180.)

---

(1) B. L. 1804, maggio 9, n. 55.

(2) ivi 1802, settembre 21, n. 89, e ivi 1803, dicembre 23, n. 97.

(3) F. O. 1804, maggio 15, n. 20.

(4) B. L. 1806, luglio 25, n. 147.

(5) ivi 1807, agosto 12, n. 138.

(6) ivi 1807, settembre 5, n. 154; ivi novembre 5, n. 234, e ivi, dicembre 21, n. 279.

(7) ivi 1802, luglio 10, n. 47.

(8) ivi 1802, luglio 27, n. 58.

(9) ivi 1806, maggio 13, n. 76.

Dipartimenti ex-pontificj. Sono pubblicate per essere eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti.

— Il decreto sulle pubblicazioni de' matrimonj (1).

— *Similmente*, quello sulla proprietà degli autori di invenzione e scoperte d'industria (2).

— — Quello sulle fiere (3).

— — Quello che istituisce in Milano un Conservatorio di musica (4). (B. L. 1808, giugno 7, n. 180.)

— *Similmente*, i decreti sulle pensioni civili (5). (B. L. 1808, giugno 22, n. 187.)

— *Similmente*, la legge sui pesi e sulle misure (6). (B. L. 1808, giugno 28, n. 193.)

— *Similmente*, il decreto sull'abolizione delle Confraternite, eccettuate quelle del Santissimo (7). (B. L. 1808, giugno 28, n. 194.)

Dipartimenti ex-veneti. Sono straordinariamente governati da S. A. I. il Principe Vice-Re. — Disposizioni relative all'Amministrazione delle finanze, e nomina dell'Amministratore. (G. It. 1806, gennajo 19, n. 19.)

— Disposizioni relative all'Amministrazione suddetta fino al momento della loro unione al Regno d'Italia. — Attribuzioni dell'Amministratore. —

---

(1) B. L. 1806, settembre 28, n. 205.
(2) ivi 1806, giugno 24, n. 111.
(3) ivi 1807, ottobre 16, n. 197.
(4) ivi 1807, settembre 18, n. 177.
(5) ivi 1806, febbrajo 27, n. 14, e ivi 1807, marzo 27, n. 55
(6) ivi 1803, ottobre 27, n. 83.
(7) ivi 1807, maggio 26, n. 89.

Nomina dell' Amministratore e del Segretario generale delle finanze. (G. It. 1806, gennajo 19, n. 19, e *ivi* febbrajo 5 e 21, n. 36 e 52.)

Dipartimenti ex-veneti. Que' pensionati che erano inscritti al 1.° novembre 1805, continueranno a godere la loro pensione di lire 62 Venete al mese. (G. It. 1806, febbrajo 13, n. 44.)

— Prescrizioni relative alla qualità di valuta con cui dovranno pagarsi le contribuzioni, tasse, e l'imposta fondiaria del 1806, non che i dazj di mercanzia. (G. It. 1806, febbrajo 21, n. 52.)

— Decreto relativo alle contribuzioni e tasse arretrate, all' imposta fondiaria per le provincie di Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Udine, alle imposte indirette, ed alle tasse. (G. It. 1806, febbrajo 26, n. 57.)

— Organizzazione provvisoria delle persone dell'Arsenale e porto di Venezia. (G. It. 1806, marzo 6, n. 66.)

— Quelle provincie cedute dall' Imperatore di Germania in forza del trattato di Presburgo sono definitivamente riunite al Regno d'Italia. — Sono erette in Ducati Gran-feudi dell' Impero Francese le provincie di Bassano, Belluno, Cadore, Conegliano, Dalmazia, Feltre, Istria, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza. — Il quindicesimo dell' entrate che il Regno d'Italia ritrarrà da dette provincie sarà attaccato ai detti feudi. — L'erede presuntivo del Regno d'Italia porta il titolo di Principe di Venezia. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

— Saranno posti in vendita 40 milioni di lire di beni nazionali provenienti dalle Commende ed esi-

stenti in queste provincie onde costituire la rendita di detti ducati. (B. L. 1806, aprile 26, n. 53.) V. *Ducati Gran-feudi.* V. *Cassa d'ammortizzazione.*

DIPARTIMENTI EX-VENETI (a). Sono divisi in sette Dipartimenti, e la Dalmazia sarà provvisoriamente governata da un Proveditore generale. — Il Veronese Italiano, compresi i Territorj di Cologna e Legnago alla sinistra dell'Adige, è riunito al Dipartimento dell'Adige. (B. L. 1806, aprile 29, n. 55.) V. *Dipartimenti del Regno.* V. *Dalmazia.*

— Col 1.° maggio 1806 sono avocati allo Stato i diritti feudali e regali di queste provincie. (B. L. 1806, aprile 15, n. 59.)

— Decreto relativo ai Dazj consumo ne' Comuni murati, eccetto Venezia, e disposizioni relative alla sua esecuzione. (B. L. 1806, aprile 16, n. 62, e *ivi*, maggio 22, n. 86.)

* — Altro sul prezzo de' Sali. (B. L. 1806, aprile 17, n. 63.)

*** — Altro sull'amministrazione delle finanze — delle casse — del metodo di esazione, e cause della nazione. (B. L. 1806, aprile 17, n. 64.)

— Nomina ed attributi de' Direttori del Demanio in questi Dipartimenti, eccetto Venezia e la Dalmazia. (B. L. 1806, aprile 18, n. 65.)

— Le monete di conio della Repubblica Veneta avranno

(a) I decreti, regolamenti, disposizioni ec. che non furono pubblicati nella Dalmazia, sono contrassegnati con due **

Quelli che non lo furono nè nell'Istria, nè nella Dalmazia, egualmente con tre ***

in questi Dipartimenti il valore alle medesime attribuito dal decreto n. 114 (1). — Il ragguaglio della Lira Veneta sarà in ragione, ogni *tre* Lire Venete, di *due* Lire di Milano. (B. L. 1806, aprile 19, n. 67.)

Dipartimenti ex-veneti (a). Decreto relativo alle cause pendenti, ed alla giurisdizione e competenza dei Tribunali. (B. L. 1806, maggio 6, n. 72.)

— Sono abolite la posta de' cavalli, e quella delle lettere alla sinistra dell' Adige, ed il servizio sarà fatto da quelle alla destra. (B. L. 1806, maggio 9, n. 75.)

— Decreto relativo alla Polizia di questi Dipartimenti, e particolarmente per la Polizia di Venezia, che verrà esercitata da un Direttore generale. (B. L. 1806, maggio 14, n. 77.)

** — Altro relativo alla vendita de' Tabacchi, e tariffa relativa. (B. L. 1806, maggio 17, n. 78.)

— E' sospesa l' esecuzione in questi Dipartimenti de' decreti n. 79, 80, 81, 82, 83 (2), relativa alla sistemazione ed amministrazione delle acque e strade. (B. L. 1806, maggio 20, n. 84.)

— Decreto relativo alle spese locali della città di Venezia. V. *Venezia*.

— Tariffa del corso a cui sono tollerate ne' Dipar-

---

(1) B. L. 1805, ottobre 7.

(2) ivi 1806, maggio 20.

(a) I decreti, regolamenti, disposizioni ec. che non furono pubblicati nella Dalmazia, sono contrassegnati con due * *

timenti d'Istria, Passariano, e nella Dalmazia i pezzi da 8 e 7 1/2 Kreützer. (B. L. 1806, giugno 6, n. 98.)

Dipartimenti ex-veneti (a). Decreto relativo alla preservazione de' manoscritti, e libri rari esistenti negli archivj, biblioteche e conventi soppressi in questi Dipartimenti. (B. L. 1806, giugno 10, n. 100.)

** — Altro relativo alla procedura civile e criminale. (B. L. 1806, giugno 21, n. 110.)

*** — Riparto fra questi Dipartimenti, di 3 milioni di lire di Milano in conto dell' imposta prediale del 1806. (B. L. 1806, giugno 28, n. 113.)

*** — Riparto delle lire 12,200,000 fissate per imposta prediale di questi Dipartimenti. (B. L. 1806, luglio 15, n. 121.) V. *I singuli Dipartimenti.*

— Decreto relativo alle pensioni, sussidj, soccorsi, elemosine, compensi, interessi ec. a carico dello Stato, delle provincie Venete, o delle mense vacanti in questi Dipartimenti. (B. L. 1806, luglio 15, n. 126.)

— Riparto fra alcuni stabilimenti di culto e di beneficenza pubblica in Venezia di L. 65 mila al mese, che provvisoriamente vengono assegnate in sussidio. (B. L. 1806, luglio 18, n. 123.)

— E' assegnata la somma di L. 500 di Milano al mese alla Chiesa votiva, e scuola di s. Rocco. (B. L. 1806, luglio 18, n. 124.)

(a) I decreti, regolamenti, disposizioni ec. che non furono pubblicati nella Dalmazia, sono contrassegnati con due **

Quelli che non lo furono nell' Istria e nella Dalmazia, egualmente con tre ***

Dipartimenti ex-veneti. E' continuato il pagamento delle provvisioni, e capi-soldi ai *Poveri al Pevere*, e *Pane biscotto*, alle persone, e nelle somme in corso al 1.° novembre 1805. (B. L. 1806, luglio 18, n. 125.)

— Il Palazzo ex-Ducale di Venezia appartiene alla Corona, ed è denominato Reale. (B. L. 1806, luglio 18, n. 126.)

— Indicazione de' siti considerati e trattati come dipendenze del Porto-franco di Venezia. (B.L. 1806, luglio 25, n. 145.) V. *Porto-franco.*

— E' assegnato un milione e mezzo di Lire Venete per pagamento delle pensioni civili e militari ch' erano in corso ne' paesi Veneti allorchè cessò la Municipalità provvisoria di Venezia. (B. L. 1806, luglio 25, n. 144.)

— E' creato un Magistrato centrale d'acque, residente in Venezia. (B. L. 1806, luglio 25, n. 145.)

— *Similmente* una Commissione d' Idraulici onde presentare diversi indicati progetti di rettificazioni, escavazioni, riparazioni, ed aprimento di canali, asciugamento di paludi ec. (B. L. 1806, luglio 28, n. 157.)

— Decreto relativo alle Corporazioni religiose e tabella dimostrativa la riunione de' Conventi, e la conservazione di altri. (B. L. 1806, luglio 28, n. 160.)

— E' dichiarato nazionale il debito della Zecca, e Banco-Giro in quanto alli crediti da liquidarsi, ed a favore de' sudditi dell' Impero Francese e del Regno d'Italia. (B. L. 1806, luglio 28, n. 161.) V. *Banco-Giro.* — V. *Zecca.*

DIPARTIMENTI EX-VENETI. E' formata una Compagnia di Guardie d'Onore organizzata nel modo prescritto dal Decreto n. 57 (1). (B. L. 1806, agosto 2, n. 163.)

— Organizzazione del Magistrato centrale d' acque in Venezia. — Nomina de' membri che lo compongono, ed incumbenze. (B. L. 1806, settembre 3, n. 185.)

— E' istituita una commissione per verificare la legittimità de' titoli de' pensionati od aventi diritto ad esserlo a termini del decreto n. 144, (2). (B. L. 1806, settembre 13, n. 202.)

— Tariffa delle monete che avranno corso legale in questi Dipartimenti. (B. L. 1806, ottobre 10, n. 208.)

— E' istituita in Padova una commissione pei lavori di acque e strade. (B. L. 1806, ottobre 24, n. 212.)

— E' eretto in Venezia un Monte di Pietà. V. *Monti di Pietà*.

— Sono ridotte ad un terzo di valore le monete Venete da due, e da un soldo, ed hanno corso solo in questi Dipartimenti. (B. L. 1806, dicembre 22, n. 242.)

— Missione a Milano d' un soggetto per ogni Dipartimento, istrutto delle materie censuarie del proprio Dipartimento, colle carte necessarie per trattare su quest' oggetto. (B. L. 1807, marzo 25, n. 54.)

---

(1) B. L. 1805, giugno 20.

(2) ivi 1806, luglio 25, tit. I e II.

*** Dipartimenti ex-veneti (a). E' provvisoriamente fissato l'estimo censuario di questi Dipartimenti in scudi 90,898,442. 1. da lire sei di Milano. (B. L. 1808, marzo 12, n. 89.)

— Disposizioni relative al pagamento degli arretrati dovuti da questi Dipartimenti per meno pagato nel 1807. (B. L. 1808, marzo 25, n. 98.)

— Sono abilitati i comuni di questi Dipartimenti ad insinuare all'Ufficio di liquidazione del debito pubblico i debiti dai medesimi incontrati per somministrazioni militari anteriori al 1.° maggio 1806, e disposizioni relative. (B. L. 1808, settembre 18, n. 294.)

— Sono pubblicate per esservi conosciute ed osservate le seguenti leggi, decreti e regolamenti, cioè:

— La costituzione di Lione e gli statuti costituzionali (1).

— *Similmente*, il Codice Napoleone.

— — Il concordato (2).

— — Il decreto sull'organizzazione del Clero secolare e regolare (3).

— — Quello sul sistema monetario (4). (B. L. 1806, aprile 9, n. 56.)

---

(1) B. L. 1802, gennajo 1, n. 1; ivi 1805, maggio 19 e 29, n. 13 e 19; ivi, giugno 5, n. 38; ivi 1806, febbrajo 16, n. 10.

(2) ivi 1804, gennajo 26, n. 5.

(3) ivi 1805, giugno 8, n. 45.

(4) ivi 1806, marzo 21, n. 21.

(a) I decreti, regolamenti, disposizioni ec. che non furono pubblicati nell'Istria e nella Dalmazia, sono contrassegnati con tre ***

DIPARTIMENTI EX-VENETI (a). Sono pubblicate per esservi conosciute ed osservate le seguenti leggi, decreti e regolamenti, cioè:

— Il decreto sull' amministrazione pubblica, e sulla divisione del Territorio del Regno (1). (B. L. 1806, aprile 9, n. 56.)

— *Similmente*, la legge 6 termidoro anno 5 sui fedecommessi.

— — Quella 7 fiorile anno 6 sull' abolizione de' cumuli ed usufrutti progressivi.

— — Quella 27 fiorile anno 6 sul diritto di retratto. (B. L. 1806, aprile 15, n. 57.)

— *Similmente*, il decreto sull' osservanza de' metodi attuali compatibilmente colle disposizioni del Codice Napoleone (2).

— — Quello sugli ufficj del registro e delle ipoteche (3). (B. L. 1806, aprile 15, n. 58.)

— *Similmente*, le disposizioni attualmente osservate della legge 5 nevoso anno 9, il decreto ed il regolamento sulle polveri e nitri (4): disposizioni relative. (B. L. 1806, aprile 16, n. 60.)

** — *Similmente*, le leggi e regolamenti sul bollo

---

(1) B. L. 1805, giugno 8, n. 46.
(2) ivi 1806, marzo 22, n. 22.
(3) ivi 1806, marzo 29, n. 31.
(4) ivi 1804, maggio 21, n. 63, e ivi 1805, maggio 16, n. 32.

(a) I decreti, regolamenti, disposizioni ec. che non furono pubblicati nella Dalmazia, sono contrassegnati con due **

della carta (1). (B. L. 1806, aprile 16, n. 61.)

DIPARTIMENTI EX-VENETI (a). Sono pubblicate per esservi conosciute ed osservate le seguenti leggi, decreti e regolamenti, cioè:

*** — La legge, regolamenti, e tariffa sui dazj (2); disposizioni relative. (B. L. 1806, aprile 18, n. 66; *ivi*, maggio 22, n. 86.)

— *Similmente*, il regolamento sulla polizia dei grani (3).

— Quello sull'organizzazione delle guardie di finanza (4).

— Il decreto sull'applicazione delle multe, e l'altro sulla mitigazione delle pene (5).

— Quello sulle licenze d'introduzione de'tabacchi (6).

— Quello sulle merci non soggette a bollo (7).

— Quello sulla proibizione delle merci Inglesi (8). (B. L. 1806, aprile 18, n. 66.)

---

(1) B. L. 1802, settembre 11, n. 79; ivi 1805, luglio 17, n. 91, tit. VI, sez. 2.da e 3.za, e ivi, novembre 3, n. 136.

(2) ivi 1803, dicembre 22, n. 96, e ivi 1804, gennajo 22, n. 4.

(3) ivi 1804, marzo 26, n. 26.

(4) F. O. 1804, giugno 26, n. 34.

(5) B. L. 1804, maggio 24, n. 66, e ivi, luglio 5, n. 82.

(6) ivi 1804, luglio 26, n. 94.

(7) ivi 1804, luglio 27, n. 95.

(8) ivi 1805, luglio 27, n. 98.

(a) I decreti, regolamenti, disposizioni ec. che non furono pubblicati nell'Istria e nella Dalmazia, sono contrassegnati con tre * * *

Dipartimenti ex-veneti (a). Sono pubblicate per esservi conosciute ed osservate le seguenti leggi, decreti e regolamenti, cioè:

** — Il decreto sul registro degli atti e contratti (1); ed essendo aboliti in questi Dipartimenti il dazio *testamenti*, il dazio del *quintello*, il dazio *istromenti*, il dazio *stride*, la tassa della *messetterìa* ec. per cui restando varj individui senz' impiego, verranno dessi impiegati nell' ufficio del registro. (B. L. 1806, aprile 21, n. 68.)

— *Similmente*, la legge e decreti sul diritto di cittadinanza (2).

— — Il decreto sui registri degli atti dello stato civile (3).

— — Quello sulle attribuzioni del Ministero dell'Interno, e gli altri che portano alcune modificazioni (4).

— — Le leggi sui debiti dei Comuni (5).

— — Quella sui Ricevitori Comunali (6). (B. L. 1806, aprile 24, n. 69.)

---

(1) B. L. 1805, novembre 20, n. 145, e ivi aprile 12 n. 38.

(2) ivi 1802, luglio 27, n. 58; F. O. 1802, ottobre 25 n. 130, e B. L. 1805, giugno 20, n. 52.

(3) ivi 1806, marzo 27, n. 28.

(4) ivi 1803, febbrajo 18, n. 18; ivi 1805, giugno 7, n. 42, e ivi ottobre 19, n. 133.

(5) ivi 1802, settembre 21, n. 89, e ivi 1803, dicembre 23, n. 97.

(6) ivi 1804, marzo 22, n. 25.

(a) I decreti, regolamenti, disposizioni ec. che non furono pubblicati nella Dalmazia, sono contrassegnati con due**

Dipartimenti ex-veneti. Sono pubblicate per esservi conosciute ed osservate le seguenti leggi, decreti e regolamenti, cioè:

— Il Regolamento sul diritto patronale de' Comuni di nominare il Parroco (1).

— *Similmente*, il decreto sull'abbuonamento de' Comuni al Bollettino delle Leggi (2).

— — La legge sulla tassa personale, ed il regolamento sul modo di formarne il ruolo per l'esazione (3).

— — Il regolamento 6 giugno 1804, ed il decreto sulle caserme (4).

— — Il decreto sull'alloggio della Gendarmeria (5).

— — Il regolamento sui trasporti pel servizio militare (6).

— — La legge sull'uniformità de' pesi e misure (7).

— — Il regolamento sull'esercizio della caccia (8).

— — I decreti sulla pubblica istruzione (9).

— — Il decreto sull'alunnato con pensione in Roma (10). (B. L. 1806, aprile 24, n. 69.)

---

(1) F. O. 1804, maggio 15, n. 20.
(2) B. L. 1805, ottobre 5, n. 125.
(3) ivi 1802, luglio 24, n. 55, e F. O. 1803, gennajo 30, n. 14.
(4) ivi 1806, marzo 29, n. 32.
(5) ivi 1806, marzo 30, n. 33.
(6) F. O. 1804, ottobre 20, n. 63.
(7) B. L. 1803, ottobre 27, n. 83.
(8) ivi 1805, settembre 21, n. 122.
(9) ivi 1805, luglio 7, n. 80.
(10) F. O. 1804, luglio 25, n. 42.

Dipartimenti ex-veneti. Sono pubblicate per esservi conosciute ed osservate le seguenti leggi, decreti e regolamenti, cioè:

— Il regolamento sulle Biblioteche (1).

— *Similmente*, i regolamenti per l'abilitazione all'esercizio delle professioni (2).

— — I decreti sull' innesto del vajuolo e sulla vaccinazione (3).

— — Le leggi, decreti e regolamenti sulla Polizia (4).

— — La legge che esclude gl' impiegati dagli appalti, e le istruzioni sulla condizioni e prove da prodursi per essere impiegato (5).

— — L' avviso sull' autenticazione delle carte da prodursi all'estero (6). (B. L. 1806, aprile 24, n. 69.)

— *Similmente*, la legge sull' organizzazione, giurisdizione e competenza de' Tribunali (7). (B. L. 1806, maggio 6, n. 72.)

— — La legge e decreto sulle poste (8), e più la

---

(1) F. O. 1802, dicembre 15, n. 156.

(2) B. L. 1805, novembre 3, n. 138 e 139.

(3) ivi 1802, novembre 5, n. 113, e ivi 1804, maggio 9, n. 53.

(4) ivi 1802, agosto 20, n. 68; ivi ottobre 18 e 27, n. 105 e 107; ivi, novembre 15, n. 119; ivi, dicembre 27, n. 130; ivi 1803, ottobre 28, n. 84, e ivi 1804, ottobre 15, n. 84.

(5) ivi 1807, luglio 10, n. 47, e ivi 1803, agosto 6, n. 64.

(6) F. O. 1802, maggio 27, n. 47.

(7) ivi 1802, luglio 22, n. 52.

(8) ivi 1805, luglio 17, n. 91, tit. IX, e ivi settembre n. 123.

la legge 5 nevoso anno 9, con alcune modificazioni sulle tasse delle lettere e pacchi. (B. L. 1806, maggio 9, n. 74.)

Dipartimenti ex-veneti. Sono pubblicate per esservi conosciute ed eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti, cioè:

— La legge e decreto sulla caccia (1). (B. L. 1806, maggio 30, n. 95.)

— *Similmente*, gli articoli 19, 20, 21, 23 della legge 25 termidoro anno 9 sulla delazione delle armi insidiose. (B. L. 1806, giugno 12, n. 103.)

— *Similmente*, la legge 19 fiorile anno 9 sul diritto di privativa agli autori delle produzioni d'ingegno. (B. L. 1806, giugno 27, n. 112.)

— *Similmente*, la legge sulla contravvenzione delle privative nazionali (2). (B. L. 1806, agosto 12, n. 168.)

— — Sono attivati li decreti risguardanti la sistemazione ed amministrazione delle acque e strade (3), e disposizioni relative alle leggi e regolamenti in attività all'epoca del 1797 in questi Dipartimenti. (B. L. 1806, settembre 3, n. 182.)

— *Similmente*, il decreto sulle pensioni de' funzionarj ed impiegati civili (4). (B. L. 1806, settembre 4, n. 186.)

---

(1) ivi 1805, luglio 17, n. 91, tit. VII, e ivi settembre 21, n. 122.

(2) ivi 1803, dicembre 31, n. 99.

(3) ivi 1806, maggio 6 e 20 n. 73, 79, 80, 81, 82, e 83.

(4) ivi 1806, febbrajo 12, n. 8.

DIPARTIMENTI EX-VENETI. sono pubblicate per esservi conosciute ed eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti, cioè,

— Le leggi 22 fiorile, e 8 termidoro anno 6 sull'epizoozia. (B. L. 1806, ottobre 20, n. 210.)

— *Similmente*, l' articolo 29 della legge normale per la polizia del 10 vendemmiale anno 6. (B. L. 1808, giugno 4, n. 178.)

— *Similmente*, la legge che prescrive l' obbligo del pagamento dell' imposta prediale per due terzi in monete d' oro o d' argento (1). (B. L. 1808, novembre 25, n. 344.)

DIPLOMAZIA. L' iniziativa delle negoziazioni diplomatiche appartiene al Presidente della Repubblica, ed alla Consulta l'esame ed approvazione de' trattati diplomatici. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Art. XIII.)

DIRETTORI. V. *Direzioni*

DIREZIONI. Direzione delle acque, ponti, argini ec. V. *Acque, ponti ec.*

— *Direzione* generale del Censo. Essa prenderà la denominazione di Direzione generale del Censo e delle imposizioni dirette. (B. L. 1807, aprile 27, n. 66.

— Organizzazione della direzione, e nomine. V. *Censo.*

— *Direzione* generale della liquidazione del debito pubblico. E' incaricata di presentare il piano per

---

(1) B. L. 1804, marzo 22, n. 25, art. 24.

lo stabilimento d'una cassa d' ammortizzazione. (B. L. 1802, maggio 31, n. 16.)

Direzioni. Organizzazione della Direzione generale della liquidazione del debito pubblico. (B. L. 1805, luglio 27, n. 97.)

— Nomina del Direttore. (B. L. 1805, agosto 20, n. 111.) V. *Liquidazione del debito pubblico.*

— *Direzione* del Demanio. V. *Demanio e diritti uniti.*

— *Direzione* generale delle Dogane. Organizzazione di quest' amministrazione. (B. L. 1805, giugno 28, n. 64.)

— Nomina del Direttore. (B. L. 1805, giugno 7, n. 42.)

— Altra degli Amministratori, e del Segretario generale. (G. It. 1805, luglio 17, suppl. 1.° al n. 85.) V. *Dogane.* V. *Dazj d' entrata, d' uscita e di transito.*

— *Direzione* (la) centrale di finanza ne' Dipartimenti Oltrepadani stabilita in Bologna, è soppressa. (F. O. 1802, giugno 16, n. 63.)

— *Direzione* generale delle imposizioni indirette. Attribuzioni del Capo. (F. O. 1802, giugno 1.o n. 55.)

— Nomina del Capo. (F. O. 1802, maggio 25, n. 45, e *ivi* 1804, novembre 23, n. 73.)

— *Direzione* generale del Lotto. V. *Lotto.*

— *Direzione* generale delle monete. Sua istituzione, incumbenze del Direttore, e trattamento. (B. L. 1806, maggio 24, n. 93. Tit. I e VI.)

— Nomina del Direttore. (G. It. 1806, dicembre 1.° n. 235.) V. *Monete.*

— *Direzione* del Monte Napoleone. V. *Monte Napoleone.*

Direzioni. Direzione di Polizia. V. *Polizia.*

— *Direzione* di Polizia medica. Erezione nella residenza di ciascuna delle tre Università, di una Direzione di Polizia medica dipendente del Ministero dell'Interno, e sue attribuzioni. (B. L. 1806, dicembre 5, n. 198.)

— Nomina de' Membri. (B. L. 1807, maggio 22, n. 82.)

— *Direzione* generale delle Poste. V. *Poste.*

— *Direzione* generale de' sali, tabacchi, polveri, nitri, e dazj di consumo. Organizzazione di quest' amministrazione. (B. L. 1805, giugno 28, n. 65.)

— Essa prenderà la denominazione di Direzione generale delle privative, e dazj di consumo. (B. L. 1807, aprile 27, n. 66.)

— Nomina del Direttore. (B. L. 1804, novembre 23, n. 73, e F. O. 1805, giugno 28, n. 24.)

— Altra del Segretario generale. (G. It. 1805, luglio 17, suppl. 1.° al n. 85.)

— Altra degli Amministratori de' sali, de' tabacchi, delle polveri e nitri, e de' dazj di consumo. (G. It. 1805, luglio 17, suppl. 1.° al n. 85.) V. *I singoli rami.*

— *Direzione* generale della Zecca. V. *Zecche.*

Diritti. Diritti d'acqua. V. *Tariffa daziaria.*

— *Diritti* d'ancoraggio e tonnellaggio. V. *Ancoraggio.*

— *Diritti* per gli atti relativi ai maggioraschi. V. *Maggioraschi.*

— *Diritti* di dogana. V. *Dazj d' entrata, d' uscita e di transito.*

— *Diritti* feudali. Col 1.° maggio 1806 sono avocati allo

Stato i diritti feudali e regali delle Provincie Venete. — Sarà verificata e liquidata l'indennizzazione ai possessori. (B. L. 1806, aprile 15, n. 59.)

Diritti. Diritti feudali. Sono avocati allo Stato tutti i diritti annessi ai feudi, esercitati per qualunque titolo dai comuni o dai privati, salvo indennizzazione ai possessori, se di ragione. (B. L. 1808, maggio 21, n. 147.)

— Coloro che possedono beni e redditi feudali, o che si credono in diritto di ricuperarne dal Demanio o dai Comuni, dovranno presentarne la dichiarazione alla Direzione del Demanio del rispettivo Dipartimento; e prescrizioni relative. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 19.)

— *Diritti* fiscali; sulla loro insinuazione. (B. L. 1807, maggio 2, n. 71.)

— *Diritti* di passaporto per i bastimenti a piccolo corso. V. *Passaporti*.

— *Diritti* di patente per i bastimenti a lungo corso. V. *Patenti*.

— *Diritti* uniti. V. *Direzione del Demanio ec.*

Disciplina ecclesiastica. V. *Culto*.

Discorsi pronunciati all'epoca dell'installazione del Governo della Repubblica. (F. O. 1802, febbrajo 14, n. 1.)

Disertori. Proibizione ai capi di capi di riammetterli al corpo. (F. O. 1802, marzo 18, n. 22.)

— Qualificazione di disertore. (F. O. 1802, maggio 28, n. 48.)

— I disertori Austriaci sono riuniti al deposito di Tolone. (F. O. 1802, luglio 22, n. 81.)

Disertori. Amnistia ai disertori. V. *Amnistia.*

Diserzione. V. *Disertori.* V. *Coscrizione.* V. *Amnistia.*

Dispense de' sali. E' fissato per ogni dispensa un circondario entro il quale veruno non può vendere, sotto pena di contrabbando. (B. L. 1808, settembre 2, n. 276.)

Dispensieri de' sali. Oltre al soldo fisso avranno una provvisione ragguagliata sugl' introiti. — Disposizioni relative a ciò, ed alle loro incumbenze. (B. L. 1808, settembre 2, n. 276.)

Dispensieri de' tabacchi. E' fissato a ciascun d' essi la quantità di tabacco da levarsi per cadauna qualità sul di cui prodotto verrà accordata in luogo di soldo una provvisione progressiva eccedendo la vendita delle quantità assegnate. (B. L. 1808, aprile 22, n. 16.)

Distanza da Milano a ciascun Capo-luogo de' Dipartimenti del Regno. V. *Dipartimenti.*

Distretti. In ciascun Distretto, eccetto quelli Capiluogo di Dipartimenti, vi è un Vice-Prefetto, un Consiglio distrettuale ed un Cancelliere. (F. O. 1802, maggio 6, n. 27; B. L. 1802, luglio 24, n. 54. Tit. I., e *ivi* 1805, giugno 8, n. 46. Tit. III.)

— Similmente un sotto Direttore del Demanio e Diritti uniti. (B. L. 1805, giugno 28, n. 66.)

— Indicazione delle spese distrettuali, ed attivazione col 1.° gennajo 1807, dell' imposta distrettuale. (B. L. 1806, dicembre 12, n. 240.)

segue la tabella:

TABELLA indicativa li varj Distretti di ciascun Dipartimento, e loro popolazione.

DIPARTIMENTI.	DISTRETTI.	POPOLAZIONE.
Adda (1)	. . . . .	N.° . . .
Adige	Verona	,, 109,870
	Legnago	,, 39,649
Adriatico . .	Venezia.	,, 211,453
	Chioggia	,, 47,109
	Adria	,, 23,653
	S. Donà	,, 25,286
Agogna . . .	Novara	,, 114,918
	Domodossola . . .	,, 41,419
	Varallo	,, 40,745
	Vigevano	,, 90,612
	Arona.	,, 61,551
Alto Po. . .	Cremona	,, 116,776
	Crema	,, 48,209
	Lodi	,, 129,811
	Casal-maggiore. .	,, 31,688
Bacchiglione	Vicenza.	,, 113,914
	Schio	,, 54,560
	Bassano	,, 86,663
	Asiago	,, 30,806
	Castel-franco. . .	,, 41,859

(1) E' diviso in 6 Cantoni, la di cui complessiva Popolazione è di 81,618 abitanti. (B. L. 1805, giugno 8, n. 47.)

TABELLA indicativa li varj Distretti di ciascun Dipartimento, e loro popolazione.

DIPARTIMENTI.	DISTRETTI.	POPOLAZIONE.
Basso Po . .	Ferrara	N.° 132,662
	Comacchio	,, 33,479
	Rovigo	,, 91,393
Brenta . . .	Padova	,, 87,172
	Este	,, 84,353
	Piove	,, 46,691
	Campo S. Piero .	,, 56,433
Crostolo. (a)	Reggio	,, 142,071
	Massa e Carrara (b)	,, 37,309
Istria	Capo d' Istria . .	,, 60,641
	Rovigno	,, 28,616
Lario	Como.	,, 102,066
	Varese	,, 83,567
	Menaggio	,, 36,997
	Lecco	,, 90,348
Mella	Brescia	,, 142,292
	Chiari.	,, 61,047
	Verola	,, 47,836
	Salò.	,, 46,667
Metauro . .	Ancona	. . . .
	Pesaro	. . . .
	Sinigaglia	. . . .
	Urbino	. . . .

(a) Sono attaccati a questo Dipartimento i Distretti dell'unitovi ex-Principato di Guastalla. (B. L. 1806, agosto 24, n. 179.)

(b) Questi due Distretti non appartengono più al Regno d'Italia. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

TABELLA indicativa li varj Distretti di ciascun Dipartimento, e loro popolazione.

DIPARTIMENTI.	DISTRETTI.	POPOLAZIONE.
Mincio . .	Mantova	N.° 98,814
	Revere	,, 65,817
	Castiglione	,, 52,832
Musone . . .	Macerata	. . . .
	Loreto	. . . .
	Fabriano	. . . .
	Tolentino	. . . .
Olona	Milano	,, 213,335
	Pavia	,, 129,640
	Monza	,, 87,033
	Gallarate	,, 85,710
Panaro . . .	Modena	,, 120,593
	Mirandola	,, 45,875
	Castelnovo di Garfagnana	,, 22,748
Passariano (a).	Udine	,, 134,260
	Tolmezzo	,, 48,229
	Gradisca	,, 64,264
	Cividale del Friuli	,, 43,658
Piave	Belluno	,, 47,782
	Feltre	,, 39,062
	Cadore	,, 23,747

(a) Avuto riguardo alle variazioni successe in dipendenza della convenzione 10 ottobre 1807. (B. L. 1807, novembre 29, n. 244.)

TABELLA indicativa li varj Distretti di ciascun Dipartimento, e loro popolazione.

DIPARTIMENTI.	DISTRETTI.	POPOLAZIONE.
Reno	Bologna	N.° 177,875
	Imola	,, 93,365
	Vergato	,, 32,851
	Cento	,, 69,919
Rubicone	Forlì	,, 47,218
	Cesena	,, 50,500
	Rimini	,, 56,074
	Ravenna	,, 48,834
	Faenza	,, 54,097
Serio	Bergamo	,, 137,896
	Treviglio	,, 72,055
	Clusone	,, 39,908
	Brenno	,, 33,474
Tagliamento	Treviso	,, 75,605
	Conegliano	,, 57,499
	Ceneda	,, 48,503
	Pordenone	,, 57,048
	Spilimbergo	,, 78,429
Tronto	Fermo	. . . .
	Ascoli	. . . .
	Camerino	. . . .

(B. L. 1805, giugno 8, n. 47; *ivi* 1807, dicembre 22, n. 283, e suppl. al B. L. 1808, aprile 2, n. 158.)

Divisione Italiana stazionata in Francia. [illegible] del Comandante. (B. L. 1804, settembre 1.° n. 102.)

Divisioni ne' Ministeri. V. *I singuli Ministeri.*

Divorzio. Disposizioni relative a quanto può risguardare i registri civili. (B. L. 1806, marzo 27, n. 27. Capo III. Sez. 4.ª)

Documenti da spedirsi fuori della Repubblica. Indicazione delle firme, e legalizzazioni necessarie per esser prodotti alle Autorità Estere. (F. O. 1802, maggio 27, n. 47.)

Dogane. Circolare risguardante la loro località. (F. O. 1802, settembre 24, n. 109.)

— Indicazione di que' Comuni alle cui Dogane possono esser diretti, per venir daziati, i libri e stampe. (F. O. 1803, giugno 16, n. 60.)

— Elenco di quelle Dogane che confinano coll'estero. — Elenco di quelle centrali. — Indicazione di quelle che accordano lo sbasso d' 1/3 sopra le merci che ivi verranno daziate per transito. (B. L. 1804, gennajo 22, n. 4. Tit. V.)

— Decreto relativo alle Dogane negli Stati Veneti. (B. L. 1806, maggio 2, n. 86.)

— La linea delle Dogane che divide il Principato di Guastalla, è trasferita al confine del Guastallese verso l'estero. (B. L. 1807, agosto 12, n. 172.)

— Attivazione ne' Dipartimenti Pontificj delle Dogane lungo la linea de' confini verso l'estero. (B. L. 1808, maggio 21, n. 144.)

— Prescrizioni relative alle merci che di transito saranno spedite dall' emporio di Genova per l' Italia, e viceversa. (B. L. 1808, febbrajo 10, n. 62.)

— Diritti da esigersi alla ricettoria di Mezzana Corti duraturi a tutto marzo 1811. (B. L. 1808, marzo 10, n. 83.)

Dogane. Elenco delle Dogane principali e sussidiarie, e similmente delle Dogane in comune aperto od in comune murato, e delle rispettive ricettorie principali e sussidiarie per tutti i Dipartimenti del Regno, eccetto la Dalmazia, l'Istria, il Metauro, il Musone ed il Tronto. (B. L. 1808, aprile 1.° n. 100.) V. *Dazj d' entrata, d' uscita e di transito.* V. *Direzione generale delle Dogane.*

Domodossola (*Comune di*). Sono ripristinate le due fiere annuali per ogni sorta di bestie. (B. L. 1807, agosto 8, n. 135.)

Donazioni. Tariffa de' diritti da pagarsi per esse. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 9. Sez. VI.)

— I Notaj sono obbligati a denunciare gli atti di donazione a favore degli stabilimenti di pubblica utilità. (B. L. 1807, settembre 29, n. 179.)

— Gli stabilimenti pubblici sono abilitati ad accettare coll' autorizzazione del Prefetto o vice-Prefetto, quelle donazioni o legati non eccedenti le lire 300 Italiane, — Quelle oltrepassanti detta somma devono essere autorizzate dal Governo. (B. L. 1807, novembre 5, n. 254.)

— Tariffa de' diritti da pagarsi per le donazioni. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 9. Sez. VI.)

Donne. Possono farsi rappresentare ne' consiglj dei comuni di terza classe, ove sono estimate. (B. L. 1803, novembre 4, n. 86.)

— Sono escluse in perpetuo dalla successione al Regno d'Italia. (B L. 1806, febbrajo 16, n. 10.)

Dotazioni. Tabella dimostrativa le dotazioni delle mense arcivescovili, vescovili, capitoli, seminarj, fabbriche ec. (B. L. 1805, giugno 8, n. 45. Tab. A. B. C.)

Dori. Tariffa de' diritti da pagarsi per esse. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 9. Sez. IV.)

Ducati Gran-feudi dell'Impero Francese. Sono erette in Ducati Gran-feudi le seguenti Provincie de'Dipartimenti, Veneti cioè: Bassano — Belluno — Cadore — Conegliano — Dalmazia — Feltre — Friuli — Istria — Padova — Rovigo — Treviso — Vicenza. — L' investitura di detti feudi è ereditaria per ordine di primo genitura nella discendenza mascolina legittima e naturale di quelli a cui favore sono disposti. — In mancanza di discendenza sono riversibili alla Corona Imperiale. — Il quindicesimo dell' entrata che ritrarrà il Regno d' Italia da dette provincie sarà attaccato ai detti Ducati. (B. L. 1806 marzo 30, n. 34.)

— In luogo della sopra indicata quindicesima parte, i possessori dei Gran-feudi riceveranno dal Tesoro d' Italia lit. 100 mila rispetto ai due primi, e 60 mila per gli altri dieci. — Disposizioni relative al conseguimento di queste somme. (B. L. 1806, aprile 26, n. 53.) V. *Cassa d' Ammortizzazione.*

Ducato di Guastalla. V. *Guastalla.*

Ducato di Lodi. — E' conferito al Cancelliere Guarda-sigilli della Corona per essere portato da lui, e dai suoi eredi maschj tanto legittimi e naturali che adottivi, per ordine di primogenitura. (B. L. 1807, dicembre 20, n. 276.)

Due Castelli (*Comune di*). V. *Bigarello.*

Duomo di Milano. Sono applicati al compimento del Duomo cinque milioni: — disposizioni relative. (B. L. 1804, giugno 8, n. 45, art. VI.)

EB=EC

Ebrei. Regolamento del Ministro per il Culto da osservarsi nell' ammissione dei postulanti Ebrei alla Religione Cattolica (F. O. 1803, febbrajo 3, n. 19.)

— Una deputazione di 16 individui de' Dipartimenti dell' Olona, Adriatico, Reno, Adige, Mincio, Basso Po, Panaro, e Crostolo, si riunirà all' assemblea ebraica in Parigi per gli oggetti contemplati nel decreto Imperiale 30 maggio 1806. (B. L. 1806, luglio 10, n. 119.)

Ecclesiastici. Promesse del Governo ai Ministri del Culto che avranno promossa la coscrizione. (F. O. 1803, aprile 2, n. 142.)

— Essi possono farsi rappresentare ne' consiglj comunali dai legittimi loro procuratori. (B. L. 1803 novembre 4, n. 86.)

— I concorrenti ai beneficj de' Curati di nomina governativa debbono riportare dagli Ordinarj l' attestato d' idoneità dietro esame. (F. O. 1804, febbrajo 14, n. 7.)

— Nel caso di arresto o di sentenza pronunciata contro ecclesiastici dai Tribunali, debbono questi darne notizia ai rispettivi loro Ordinarj, non sospendendo con ciò il corso regolare della proce-

ECONOMATO GENERALE DE' BENI NAZIONALI. Sotto la direzione di un Consigliere legislativo esso è stabilito. — Nomina de' membri, loro obblighi ed attribuzioni. (F. O. 1802, marzo 11, n. 92.)

— Negli attributi dell' Economato è compresa la tutela de' beni affetti a pie istituzioni, ed agli stabilimenti di pubblica beneficenza, ed istruzione pubblica. — Disposizioni relative. (F. O. 1802, maggio 3, n. 38.)

— Riorganizzazione dell' Economato, e restrizione delle sue attribuzioni in parte assorbite dalle incombenze affidate al Ministero per il Culto. — Nomina de' 3 membri che lo compongono. — Essi delibereranno collegialmente. (F. O. 1802, giugno 16, n. 64.)

— Fondo accordato per il pagamento delle pensioni che sono a carico dell' Economato. (B. L. 1802, settembre 14, n. 83.)

— Tutte le attività spettanti ai Monti e Banchi pubblici appartenenti alla nazione, passano in amministrazione dell' Economato. (B. L. 1804, maggio 20, n. 61.) V. *Beni nazionali.*

EDITORI. Se vogliono godere del privilegio concesso dalla legge 19 fiorile anno 9, devono sottoporre al giudizio della Revisione i proprj scritti, innanzi la pubblicazione colle stampe. (B. L. 1804, aprile 4, n. 34.)

ELEMOSINIERE (*Grande*). E' grande Ufficiale della Corona. (B. L. 1805, marzo 29, n. 19.) — Nomina. V. *Casa del Re.*

ELETTORI DE' COLLEGJ ELETTORALI. Quelli che per tre volte saranno stati Presidenti de' Collegj Elettorali

1806, febbrajo 27, n. 15.) V. *Giustizia Criminale o punitiva.*

EQUIPAGGI. Saranno costruiti due equipaggi di ponti, uno per passare il Po, l'altro per l'Oglio e l'Adige. — Saranno ristabiliti a Pizzighettone gli equipaggi d'assedio, di campagna, di riserva e di ponti. (B. L. 1802, settembre 9, n. 78.)

EQUITAZIONE (*Scuola di*) stabilita in Milano per l'istruzione degli Ufficiali, e bassi Ufficiali. (G. It. 1805, agosto 3, n. 92.)

ERA COMUNE. E' ripristinato il suo uso. (B. L. 1802, febbrajo 17, n. 9.)

EREDITA'. Tabella che ne determina i diritti da pagarsi pel registro. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 9. Tit. II. Sez. VI.)

ERGASTOLI. Indicazione di quelli provvisoriamente destinati a rinchiudere i condannati. (F. O. 1804, marzo 16, n. 11.)

ESAMI. V. *Esaminatori.*

ESAMINATORI. Commissioni istituite in ogni Dipartimento all'oggetto d'esaminare que'candidati che aspirino al libero esercizio delle professioni di architetto civile, perito agrimensore, ingegnere civile, e ragioniere. (B. L. 1805, novembre 3, n. 133 e 139.)

ESATTORI COMUNALI. Istruzioni onde provvedere alla celere escussione degli esattori comunali che ricusano il pagamento de' mandati spediti sopra fondi di cassa delle Comuni. (F. O. 1804, gennajo 30, n. 5.)

ESECUZIONI GIUDIZIARIE. V. *Giustizia civile.*

Esenzione per dodici figli. Fondo assegnato di Lire 60 mila pel pagamento di un sussidio a quelli già esenti per l'oggètto suindicato, e modo di giustificare i titoli per partecipare dell'assegno. (F. O. 1803, gennajo 27, n. 10.)

Esportazione. V. *Estrazione.*

Esposti (*Figlj*). V. *Figlj esposti.* V. *Emancipazione.*

Estere (*relazioni*). V. *Ministero delle relazioni estere.*

Esteri. Parità del trattamento d'accordarsi agli esteri in ordine ai beni ed alle successioni. (B. L. 1802, luglio 28, n. 59.) V. *Cittadinanza.*

Estimo. E' provvisoriamente ridotto ad un terzo meno di valore stimato l'estimo de' beni di seconda stazione nel Dipartimento dell'Agogna. (B. L. 1802, giugno 30, n. 45.)

— E' fissato l'estimo definitivo de' Comuni di Retegno, Bettola e Vescovato. (G. It. 1805, dicembre 16, n. 194.)

— E' provvisoriamente fissato a scudi 929,851. 2. 7. quello del territorio di Guastalla. (B. L. 1807, marzo 23, n. 52.)

— E' determinato a scudi 13,466,810. 4. 16/20. quello dell'ex-Provincia Emilia. (B. L. 1807, ottobre 2, n. 183.)

— E' fissato l'estimo provvisorio de' seguenti Dipartimenti, cioè:

— Adige a scudi 6,135,049. 2. 5.
— Adriatico . . . 7,035,858. 1. 3.
— Bacchiglione . 13,613,400. — —
— Brenta . . . . 19,480,541. — —

(B. L. 1808, marzo 12, n. 89)

Estimo. E' fissato l'estimo provvisorio de' seguenti Dipartimenti, cioè:

— Passariano (a) 23,336,873. ——

— Piave . . . . . 2,342,052. — 2.

— Tagliamento . 18,954,667. — 1.

(B. L. 1808, marzo 12, n. 89.)

— E' fissato l'estimo definitivo de' Comuni componenti la Valsolda in scudi 12,712. 1. 4. (B. L. 1808, ottobre 14, n. 307.)

Estratti d'inscrizione. V. *Inscrizioni.*

Estrazione. Estrazione di carbon-fossile dall'Istria. V. *Carbon-fossile.*

— *Di bestiami.* — E' convenuta l'estrazione dalla Repubblica di S. Marino. (B. L. 1805, giugno 25, n. 60.)

— E' sospesa l'estrazione dal Regno. (B. L. 1805, agosto 20, n. 110.)

— E' permessa mediante il pagamento de' diritti di Dogana. (B. L. 1806, aprile 12, n. 38.)

— *Di granaglie.* V. *Grani.*

— *Di legna da fuoco* dall' Istria è permessa a tutto dicembre 1807. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 225.)

— *Di vino ed uva* dal Regno d'Italia ed introduzione nella Repubblica di S. Marino. (B. L. 1805, giugno 25, n. 60.)

Etichetta. E' stabilita l'etichetta al Vice-Re d'Italia. (G. It. 1805, giugno 8, n. 68.)

(a) Sottratto il Distretto di Monfalcone.

Eugenio Napoleone di Francia: E' eletto Vice-Re d'Italia. — Facoltà a lui delegate. (B. L. 1805, giugno 7, n. 41.)

— E' adottato per figlio di S. M. I. e R. Napoleone I. — In mancanza di figlj legittimi e naturali di questi, è ereditaria in quegli la Corona d' Italia. (B. L. 1806, febbrajo 16, n. 10.)

— E' nominato Governatore degli Stati Veneti. (G. It. 1806, gennajo 19, n. 19.)

— E' decorato del titolo di Principe di Venezia. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34, e *ivi* 1807, dicembre 20, n. 274.)

FABBRICATORI DI SAPONE. Quelli che presenteranno alle Dogane de' saponi fabbricati nel Regno per essere trasportati all' estero, e che giustificheranno aver pagato i diritti d' entrata sull' olio, saranno rimborsati di 3/4 di detti diritti colla proporzione di lib. 75 olio per ogni lib. 100 sapone. (B. L. 1807, settembre 7, n. 261. Tit. XI.)

FABBRICHE DELLE CATTEDRALI E COLLEGIALI. Loro dotazione. (B. L. 1808, giugno 8, n. 45.)

FABBRICHE DI POLVERI. Ve ne sono; una in Lambrate presso Milano Dipartimento d' Olona.

—— Una in Marmirolo presso Mantova Dipartimento del Mincio.

—— Una in Spilamberto presso Modena Dipartimento del Panaro.

—— Una in Treviso Dipartimento del Tagliamento. (G. It. 1806, aprile 23, n. 112.)

FABBRICHE URBANE. Occorre il permesso delle autorità municipali per disporre le fabbriche in una nuova linea che però non alteri la strada. (B. L. 1806, maggio 20, n. 79. Tit. V. Sez. III.)

— I possessori che vogliono intraprendere riparazioni, costruzioni od innalzamenti dei muri fronteggianti le strade, sono obbligati a presentarne prima il disegno alla Municipalità che ne rimette l'esame

ad una delle due commissioni per l'ornato. (B. L. 1807, gennajo 9, n. 5.)

Fagiuoli. V. *Grani.*

Farmacista del Re. Nomina. (G. It. 1805, giugno 8, n. 68.)

Fava. V. *Grani.*

Fedecommessi. Loro abolizione nella Dalmazia ed Albania. (B. L. 1806, settembre 4, n. 190.)

— Egualmente ne' Dipartimenti Pontificj. (B. L. 1808, maggio 20, n. 132.)

Feltre. Provincia Veneta riunita al Regno d'Italia, ed eretta in Ducato Gran-feudo dell'Impero Francese. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

— Diritti e prerogative del Duca, ed annualità di L. 60 mila esigibili dal Tesoro d'Italia. (B. L. 1806 e aprile 26, n. 53.)

Femmine. — V. *Donne.*

Ferie. Le Domeniche, i giorni di Natale, di Pasqua, e del Corpus Domini sono feriati per i Giudici e Tribunali. — In detti giorni non si tengono udienze, non si pronunziano sentenze, nè si accordano atti di oppignorazione ec. (B. L. 1804. marzo 27, n. 37. Tit. XXXVIII.)

— Indicazione delle ferie delle Corti di Appello, di Giustizia, e Tribunali di prima istanza. — Organizzazione della Camera delle ferie. (B. L. 1808, agosto 30, n. 270. Tit. I. e II. Sez. V.)

Fermo. Capo-luogo del Dipartimento de Tronto composto della Marca di Fermo e del paese di Camerino. (B. L. 1808, aprile 20, n. 160.) V. *Tronto.*

Ferrara. Capo-luogo del Dipartimento del Basso-Po. (B. L. 1805 giugno 8, n. 46.) V. *Basso-Po.*

Feste. Decreto, che istituisce una festa nazionale che si rinnoverà ogni prima domenica di giugno di ciascun anno. (B. L. 1803, maggio 2, n. 33.)

— Celebrazione di una festa, nel dì 16 agosto, e descrizione de' pubblici divertimenti pel giorno nomastico di S. M. l' Imperatore e Re. (B. L. 1805, agosto 1.° n. 101.)

— *Similmente* altra festa annuale nel dì anniversario della nascità di S. M. l'Imperatore, e distribuzione di premj in detto giorno agli autori d' utili scoperte, agl' inventori di nuovi rami d' industria, ed al poeta che più degnamente celebrerà le scoperte, le invenzioni, i perfezionamenti, e le importazioni che avranno riportato i premj nell'anno antecedente. (B. L. 1805, settembre 9, n. 116.)

Fettucce di Berg. Quelle da colà provenienti con certificati in regola, saranno ammesse nel Regno come le merci provenienti dalla Francia (B. L. 1807, gennajo 12, n. 21.)

Feudali diritti. V. *Diritti feudali.*

Feudatarj. I beni allodiali sono restituiti agli ex-Feudatarj o loro eredi, con più le carte, documenti e recapiti che potessero esistere presso la nazione. (B. L. 1803, agosto 23, n. 67.)

Feudi. Invito a coloro che possedono beni e redditi feudali, o che si credono in diritto di ricuperare quelli che fossero in attuale amministrazione del Demanio o delle Comuni, a presentarne le loro dichiarazioni e indicazioni relative. — Tutti quei beni e redditi feudali, de'quali non fosse stata fatta dichiarazione, saranno sequestrati dal Demanio. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 19.) V *Dirit feudali.* V. *Ducati Gran-feudi.*

Fieno. E' permessa l'estrazione dagli Stati Veneti pel Regno, e viceversa. (B. L. 1806, aprile 1.° n. 36.)

Fiere. Nel comune di Domodossola sono ripristinate due fiere annuali per le bestie. (B. L. 1807, agosto 8, n. 135.)

— Permissione in Dalmazia di alcune fiere. V. *Dalmazia.*

— Discipline necessarie per la facoltà di aprire nuove fiere. (B. L. 1807, ottobre 16, n. 197.)

— Sono aboliti i diritti *di ricevitoria e spedizioneria* esercitati nella fiera di Sinigaglia, ed è mantenuto quello della *pesa pubblica delle contrattazioni* durante il corso della fiera. (B. L. 1808, luglio 21, n. 133.)

Figlj esposti ed abbandonati. Dispozioni tendenti a migliorare la loro tutela, emancipazione e cura. (B. L. 1806, dicembre 4, n. 231.)

— Del modo con cui si regola la loro tutela. (B L. 1807, agosto 12, n. 138.)

Figlj d'impiegati. I minorenni degl'impiegati morti in attualità di servizio sono ammessi alla pensione, semprecchè provino non avere altri mezzi di sussistenza. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 8. Tit. II.)

Finanze. V. *Ministero delle finanze.*

Fiscali diritti. V. *Diritti fiscali*

Fiumi. Prescrizioni e discipline relative allo sgombro del fiume Muzza. (B. L. 1802, dicembre 8, n. 123.)

— Altre sulla navigazione de' fiumi Adda, Ticino, e Brembo. (B. L. 1802, dicembre 8, n. 124.)

— La manutenzione delle arginature e de' ripari

de' fiumi si continua ad eseguire giusta i regolamenti ch' erano in osservanza prima della legge 9 nevoso anno IX. (B. L. 1803, marzo 6, n. 22.)

Fiumi. I lavori occorrenti ái fiumi che hanno per unico oggetto la navigazione sono a carico della nazione. (B. L. 1804, aprile 20, n. 43.)

— Regolamento per la custodia ordinaria e straordinaria degli argini de' fiumi. (B. L. 1806, maggio 20, n. 80.)

— Altro sulla derivazione d' acque dai fiumi. (B. L. 1806, maggio 20, n. 82.)

Foglio officiale. Sua istituzione. (F. O. 1802, dicembre 27, n. 165.) V. *Bollettino delle leggi.*

Fogli di marcia. Proibizione ai Commissarj di Guerra di ritirare, ed ai Comandanti di truppa il cedere i fogli di marcia che servir deggiono agli Ispettori alle rassegne. (F. O. 1802, giugno 1.° n. 51.)

Fogli periodici, e gazzette. Sono soggetti a bollo. (B. L. 1802, giugno 1.° n. 79.)

— I medesimi come ogni altra produzione giornaliera sono soggetti alla revisione. (B. L. 1804, aprile 4, n. 34.)

— E' regolato il loro bollo a 4 centesimi per ogni foglio, e per il mezzo in proporzione. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 290. Tit. III. Sez. I.)

Fontanile di Tradate (*il Torrente di*). E' proibito di far pascolare bestie, tagliare erba, raccogliere sterpi, ec. sugli argini de' cavi dello stesso. (B. L. 1803, luglio 10, n. 52.)

Fondazioni di carita'. Saranno amministrate da una congregazione di persone metà ecclesiastiche, e

metà secolari, presiedute però sempre dal Vescovo. (B. L. 1804, gennajo 26, n. 5. Art. XI.) V. *Congregazioni della carità.*

Fondazioni ecclesiastiche. Non si faranno soppressioni senza intervento dell'autorità della Sede Apostolica. (B. L. 1804, gennajo 26, n. 5. Art. XV.)

— E' necessaria la placitazione del Governo per la vestizione, professione, e promozione agli ordini sacri. (B. L. 1804, gennajo 26, n. 6.)

— Ai fidejussori delle corporazioni soppresse non compete alcuna azione contro la nazione. — Sospensione delle quistioni fra i creditori verso le suddette corporazioni ed i loro fidejussori in pendenza della liquidazione. (B. L. 1804, ottobre 3, n. 115.)

Foraggj. Composizione delle razioni di foraggio sul piede di pace. (F. O. 1802, aprile 10, n. 31.)

— Fissazione delle razioni ed indennità di foraggj. (F. O. 1802, ottobre 7 e 24, n. 119 e 128, e dicembre 15, n. 156.)

— Durante la marcia è accordata una razione di foraggio ai cappellani militari. (B. L. 1803, maggio 9, n. 36.)

Forastieri. Condizioni volute per acquistare i diritti di cittadinanza. V. *Cittadinanza.*

— Obblighi per quelli ch'entrano, o che vogliono domiciliarsi nel territorio della Repubblica. (B. L. 1802, marzo 27, n. 15.)

— Parità di trattamento accordato agli Esteri in ordine alle successioni ed agli acquisti. (B. L. 1802, luglio 28, n. 59.)

— I contravventori agli ordini di sortire dalla Re-

pubblica, sono forzati ad arruolarsi nella Legione Italiana. (B. L. 1803, maggio 26, n. 40.)

Forastieri. Regolamento di polizia ad essi loro relativo. (B. L. 1804, ottobre 15, n. 121.)

— Regolamento di polizia per quelli che si recheranno a Milano per l'incoronazione di S. M. l'Imperatore de' Francesi, in Re d' Italia. (B. L. 1805, marzo 27, n. 18.)

Forli'. Capo-luogo del Dipartimento del Rubicone. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— Assemblea generale de' possessori delle indicate carte di credito verso la nazione da tenersi in Forlì — obbligo ai possessori di dette carte d' intervenirvi o farsi rappresentare, e disposizioni relative. (B. L. 1803, giugno 6, n. 46.) V. *Rubicone.*

Fornitori. Devono giustificare i titoli di cessione, e di legittimità degli acquisti di Beni nazionali ceduti all' Armata Francese dalla Consulta Legislativa del Governo provvisorio. (F. O. 1802, maggio 25, n. 44.)

— Prescrizioni sulle notificazioni. (F. O. 1802, giugno 9, n. 62.)

— Quelli al servizio della nazione devono presentare i loro conti in carta bollata. (F. O. 1803, gennajo 21, n. 9, e App. allo stesso, marzo 17, n. 84.)

Franchigia delle lettere. Godono della franchigia illimitata i Ministri ed il Segretario di Stato — della limitata a quelle nascenti nel Regno, i Presidenti dei Collegj Elettorali e del Corpo legislativo, durante le loro sedute, i Direttori generali de' diversi rami di pubblica Amministrazione,

Prefetti, i Vice-prefetti, la Contabilità nazionale, ed i Tribunali; questi due ultimi in nome collettivo (B. L. 1805, settembre 21, n. 123.)

Francia. V. *Impero Francese.*

Fregate. Sono costruite due fregate al servizio della Repubblica Italiana — loro denominazione. (B.L. 1803, settembre 8, n. 71.)

Friuli. Provincia Veneta riunita al Regno e creata in Ducato Gran-feudo dell' Impero Francese. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

— Diritti e prerogative del Duca, ed annualità di lire 60 mila esigibili dal Tesoro d' Italia. (B. L. 1806, aprile 26, n. 53.)

Frumento. V. *Grani.*

Frumentone. V. *Grani.*

Funzionarj pubblici. Loro responsabilità. — Per i delitti personali de' funzionari pubblici, i prevenuti sono rimessi ai Tribunali competenti dai Corpi cui appartengono. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XIV.)

— Loro conferma provvisoria. (F. O. 1802, febbrajo 15, n. 3.)

— Istruzioni ai Ministri sulla scelta degl' Impiegati subalterni. (F. O. 1802, marzo 1.° n. 12.)

— Non possono avere alcuna partecipazione negli appalti che si fanno per conto della nazione. (B. L. 1802, luglio 3, n. 46.)

— Promesse del Governo a quelli che avranno promossa la coscrizione militare. (F. O. 1803, aprile 2, n. 42.)

— Circolare del Gran Giudice risguardante il caso di

arresto per delitto personale di taluno de' funzionarj pubblici. (B. L. 1803, gennajo 11, n. 6.)

Funzionarj ed impiegati pubblici. Condizioni per essere ammesso e conservato ne' pubblici impieghi. (B. L. 1803, agosto 6, n. 64.)

Furti. I delitti di furto sono giudicati dai Tribunali criminali speciali. (B. L. 1802, agosto 10, n. 64.)

— Esclusiva de' decreti di dimissione atteso il sofferto carcere per delitti di furto. (B. L. 1805, febbrajo 6, n. 5.)

— I furti con rottura, con o senza violenza saranno giudicati dalla Commissione militare. I condannati saranno puniti colla pena di morte. (B. L. 1805, luglio 12, n. 83. e App. allo stesso ottobre 21, n. 155.)

— I delitti di furto d'effetti d'artiglieria si giudicano dai Consiglj di guerra. (B. L. 1806, aprile 25, n. 48.)

Garfagnana (*Paese di*). Dalle sorgenti del Serchio in là, cessa di far parte del Regno d'Italia. (B. L. 1806, marzo 30, n. 134. Art. VIII.)

Gazzette. V. *Giornali ec.*

Gendarmeria. Proclama per la sua attivazione. — Riparto fra i Dipartimenti dell'Agogna, Alto Po, Basso Po, Crostolo, Lario, Mella, Mincio, Olona, Panaro, Reno, Rubicone e Serio del contingente di 1002 uomini. (B. L. 1802, settembre 20, n. 88.

— Discacciamento di un individuo intrusosi. (F. O. 1802, novembre 21, n. 144.)

— Accrescimento di forza, e sua forza totale ascendente a 1641 individui, compreso gli ufficiali. (F. O. 1802, dicembre 18, n. 161.)

— Organizzazione, destinazione e direzione di questo corpo. (B. L. 1804, settembre 3, n. 104.)

— Forza e composizione. — Reclutamento, scelta, armamento, servigio, trattamento e discipline relative alla definitiva organizzazione delle dodici compagnie e della compagnia scelta. (B. L. 1804, ottobre 13, n. 117.)

— Circolare del Gran-Giudice Ministro della Giustizia, relativa alla intelligenza degli articoli 70 e 71 della legge 1.° ventoso anno 9, relativa ai delitti de' quali i Gendarmi devono essere giudicati

dai Consiglj di guerra, e quali dai Tribunali ordinarj. (B. L. 1804, novembre 13, n. 133.)

GENDARMERIA. E' a carico de' Comuni l'alloggio della Gendarmeria. (B. L. 1806, marzo 30, n. 33.)

— Indicazione delle ore della notte durante le quali la Gendarmeria non può entrare nelle case de' cittadini. (B. L. 1807, febbrajo 26, n. 38.)

— Indicazione di quali individui sarà composto il Consiglio straordinario di amministrazione da tenersi ogni anno nel Capo-luogo d'ogni Dipartimento per l'esame e deliberazione de' conti dell' anno precedente. (B. L. 1807, maggio 16, n. 76.)

— Riparto del contingente di 250 uomini che dovranno levarsi in tutti i Dipartimenti del Regno, escluso l'Istria e la Dalmazia, onde sussidiare questo Corpo. — Età e condizioni per esservi ammesso. — I volontarj, e fra questi i già militari, sono preferiti ai coscritti. (B. L. 1807, giugno 27, n. 110.)

GINNASJ. E' in facoltà de' Comuni di prima classe l'avere un ginnasio, e sono a loro carico le spese. — Disposizioni generali. (B. L. 1802, dicembre 4, n. 75. Tit. I, IV e XI.)

— Organizzazione de' ginnasj. — L'istruzione media che appartiene ai ginnasj consiste nelle scuole *di* umane lettere ed eloquenza italiana e latina, *di* analisi delle idee e filosofia morale, *di* elementi di algebra e geometria, e *di* elementi di fisica generale e speciale. (B. L. 1802, novembre 13, n. 117.)

— Non vi sono ginnasj ne' Comuni ove sono stabilite le Università. (B. L. 1803, novembre 24, n. 93.)

Ginnasj. Nomina de' Professori per quello di Cesena. (F. O. 1804, luglio 20, n. 40.)

Giornali pubblici, Fogli periodici e Gazzette. Sono soggetti alla revisione. (B. L. 1804, aprile 4, n. 34.)

— Gli Stampatori sono obbligati ad inviarne quattro copie all' Ufficio della libertà della stampa. (B. L. 1806, luglio 17, n. 122.)

— Il loro bollo è fissato a centesimi 4 per foglio e per il mezzo in proporzione. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 219. Tit. 3. Sez. 1.ª)

Giubilazione di Professori. E' accordata al Professore Cesarotti. (B. L. 1808, febbrajo 19, n. 69.)

Giudecca. V. *Isola della Giudecca.*

Giudicature di pace. Della loro competenza nelle materie civili, e similmente nelle materie criminali e correzionali. — I Giudici possono essere rinnovati ogni triennio. — Fa d'uopo avere l'età di 25 anni compiti per essere Giudice di pace. (B. L. 1806, giugno 13, n. 105. Tit. II e VI.)

— Organizzazione, numero e trattamento de' Giudici. (B. L. 1806, giugno 17, n. 107.)

— Numero de' Supplenti. (B. L. 1806, novembre 28, n. 228.)

— E' fissato il numero, la residenza, il circondario e la classe cui appartengono questi Giudici. (B. L. 1807, marzo 7, n. 42; *ivi*, giugno 26, n. 108, *ivi* 1808, aprile 21, n. 167.)

— I Giudici di pace possono conoscere e giudicare anche le cause commerciali inappellabilmente fino alla concorrenza di lire 100; ed appellabilmente fino alle lire 600 italiane. — Istruzioni relative. (B. L. 1807, aprile 21, n. 63.)

GIUDICATURE DI PACE. Per questa prima volta nei Dipartimenti Veneti la nomina de' Giudici si fa dal Re. (App. al B. L. 1807, gennajo 11, n. 111.)
— Norma provvisoria in pendenza dell' emanazione del Codice penale per le trasgressioni ed i delitti di rispettiva competenza de' Giudici correzionali. (B. L. 1807, luglio 7, n. 114.)
— Istallazione di questi Tribunali dal dì 10 al 20 settembre, e disposizioni relative al numero, e nomina degl' Impiegati e Patrocinatori. (B. L. 1807, agosto 29, n. 151.)
— Decreto tendente a dar forza esecutiva agli atti di conciliazione de' Giudici di pace. (B. L. 1808, agosto 9, n. 247.)
— Spese ed emolumenti spettanti a questi Giudici per gli atti relativi V. *Tasse.*
— Nomina de' Giudici di pace e loro Supplenti per li seguenti Dipartimenti, cioè:
— Adda. (B. L. 1807, settembre 13, n. 172, e *ivi* 1808, ottobre 20, n. 312.)
— Adige. (Suppl. al B. L. 1807, 1806 dicembre 9, n. 293; *ivi* 1807, settembre 13, n. 172; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 32 e 33, e *ivi*, aprile 19, n. 115.)
— Adriatico. (Suppl. al B. L. 1807, 1806, dicembre 9, n. 293; *ivi* 1807, ottobre 13, n. 194; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 32 e 33, e *ivi* ottobre 20, n. 312)
— Agogna. (B. L. 1807, settembre 13, n. 172; *ivi*, ottobre 13, n. 194; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 32 e 33, e *ivi*, aprile 19, n. 115.)
— Alto Po. (B. L. 1807, settembre 13, n. 172; *ivi*, ottobre 13, n. 194; *ivi* 1808, aprile 19, n. 115; *ivi*, maggio 26, n. 149, e *ivi*, novembre 22, n. 343.)

GIUDICATURE DI PACE. Nomina de' Giudici di pace e loro Supplenti per li seguenti Dipartimenti, cioè;

— Bacchiglione. (Suppl. al B. L. 1807, 1806, dicembre 9, n. 293; *ivi* 1807, ottobre 13, n. 194 *ivi* 1808, gennajo 16, n. 33, e *ivi*, ottobre 20, n. 312.)

— Basso Po. (B. L. 1807, settembre 13, n. 172; *ivi*, ottobre 13, n. 194; *ivi* 1808, aprile 19, n. 115; *ivi* maggio 26, n. 149, e *ivi*, novembre 22, n. 343.)

— Brenta. (Suppl. al B. L. 1807, 1806, dicembre 9, n. 293; *ivi* 1807, ottobre 13, n. 194; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 32 e 33; *ivi*, aprile 19, n. 115, e *ivi*, ottobre 20, n. 312.)

— Crostolo. (B. L. 1807, settembre 13, n. 172; *ivi*, ottobre 13, n. 194; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 32 e 33; *ivi*, aprile 19, n. 115, e *ivi*, ottobre 20, n. 312.)

— Istria. (Suppl. al B. L. 1807, 1806, dicembre 9, n. 293; *ivi* 1807, ottobre 13, n. 194; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 32 e 33; *ivi*, maggio 26, n. 149, e *ivi*, ottobre 20, n. 312.)

— Lario. (B. L. 1807, settembre 12, n. 172; *ivi*, ottobre 13, n. 194; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 32 e 33; *ivi*, febbrajo 9, n. 57; *ivi*, aprile 19, n. 115, e *ivi*, maggio 26, n. 149.)

— Mella. (B. L. 1807, settembre 12, n. 172; *ivi*, ottobre 13, n. 194; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 32 e 33; *ivi*, aprile 19, n. 115, e *ivi*, ottobre 20, n. 312.)

— Metauro. (B. L. 1808, aprile 21, n. 168; *ivi*, luglio 1., n. 207; *ivi*, agosto 12, n. 250, e *ivi*, ottobre 20. n. 312.)

— Mincio. (B. L. 1807, settembre 13, n. 172; *ivi*

1808, gennajo 16, n. 32, e *ivi*, ottobre 20, n. 312.)

Giudicature di pace. Nomina de' Giudici di pace e loro Supplenti per li seguenti Dipartimenti, cioè;

— Musone. (B. L. 1808, aprile 21, n. 168; *ivi*, luglio 1.° e 31, n. 207 e 240; *ivi*, agosto 12, n. 250, e *ivi*, ottobre 20, n. 312.)

— Olona. (B. L. 1807, settembre 13, n. 172; *ivi*, ottobre 13, n. 194; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 33; *ivi*, aprile 19, n. 115; *ivi* maggio 26, n. 149, e *ivi*, ottobre 20, n. 312.)

— Panaro. (B. L. 1807, settembre 13, n. 162; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 32, e *ivi*, ottobre 20, n. 312.)

— Passariano. (Suppl. al B. L. 1807, 1806, dicembre 9, n. 293; *ivi* 1807, ottobre 13, n. 194; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 32; *ivi*, aprile 19, n. 115, e *ivi*, giugno 24, n. 189.)

— Piave. (Suppl. al B. L. 1807, 1806, dicembre 9, n. 293; *ivi* 1806, ottobre 13, n. 194; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 32, e *ivi*, aprile 19, n. 115.)

— Reno. (B. L. 1807, settembre 13, n. 172; *ivi*, ottobre 13, n. 194; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 33; *ivi*, aprile 19, n. 115, e *ivi*, ottobre 20, n. 312.)

— Rubicone. (B. L. 1807, settembre 13, n. 172; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 33, e *ivi*, aprile 19, n. 115.)

— Serio. (B. L. 1807, settembre 13, n. 172; *ivi*, ottobre 13, n. 194; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 32 e 33, e *ivi*, aprile 19, n. 115.)

— Tagliamento. (Suppl. al B. L. 1807, 1806, dicembre 9, n. 192; *ivi* 1807, ottobre 13, n. 184;

ivi 1808, gennajo 16, n. 32 e 33; *ivi*, marzo 2, n. 76, e *ivi*, aprile 19, n. 115.)

GIUDICATURE DI PACE. Nomina de' Giudici di pace e loro Supplenti per il seguente Dipartimento, cioè;

— Tronto. (B. L. 1808, aprile 21, n. 168; *ivi*, luglio 1.° e 31, n. 207 e 240, e *ivi*, agosto 12, n. 250.)

— Nomina degli Assessori commerciali per li seguenti Dipartimenti, cioè;

— Adda e Adige. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186.)

— Adriatico. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; *ivi*, novembre 18, n. 243, e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34.)

— Agogna e Alto Po. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186, e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34)

— Bacchiglione. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34, e *ivi*, aprile 9, n. 115.)

— Basso Po, Brenta e Crostolo. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186.)

— Istria. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186, e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34.)

— Lario. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34; *ivi*, aprile 19, n. 115, e *ivi*, maggio 26, n. 149.)

— Mella. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34, e *ivi*, aprile 19, n. 115.)

— Metauro. (B. L. 1808, agosto 12, n. 250.)

— Mincio. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34, e *ivi*, maggio 25, n. 149.)

— Musone. (B. L. 1808, agosto 12, n. 250.)

— Olona. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34, e *ivi*, aprile 19, n. 115.)

Giudicature di pace. Nomina degli assessori commerciali per li seguenti Dipatrimenti, cioè;
— Panaro. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186, e *ivi* 1808, aprile 19, n. 115.)
— Passariano. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34, e *ivi*, novembre 18, n. 243.)
— Piave. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34; *ivi*, aprile 19, n. 115, e *ivi*, novembre 18, n. 243.)
— Reno, Rubicone e Serio. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186, e *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34.)
— Tagliamento. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 186; *ivi* 1808, gennajo 16, n. 34, e *ivi*, novembre 18, n. 243.)
— Tronto. (B. L. 1808, agosto 12, n. 250.)
— Nomina de' Giudici di pace per le funzioni di polizia pel 1808 ne' Comuni di Bologna, Milano e Venezia. (B. L. 1808, gennajo 5, n. 22.)
— Nomina de' Cancellieri e degli Uscieri. V. *Cancellieri.* V. *Uscieri.*
Giudici. Loro competenze e funzioni. (B. L. 1802, luglio 22, n. 52.)
— E' loro proibito di prestarsi come patrocinatori, procuratori, consultori o avvocati in veruna causa. (B. L. 1804, luglio 15, n. 85.)
— Sono nominati dal Re, e le loro funzioni durano a vita. (B. L. 1805, giugno 5, n. 38. Tit. VI.)
— Gli attuali sono confermati fino alla nuova organizzazione. (B. L. 1805, luglio 3, n. 74)
— Regolamento organico, e competenze de' Giudici.
— — Non ha luogo la nomina de' Giudici a vita,

se non se tre anni dopo l'attivazione del regolamento. — Per essere Giudice di cassazione fa d'uopo avere compiti i 40 anni. — Similmente i 30 per essere Giudice di appello o di prima istanza. — Similmente i 25 per essere Giudice di pace. — Loro obblighi e prescrizioni relative. (B. L. 1806, giugno 13, n. 105.)

Giudici. Onorarj de' Giudici. (B. L. 1806, giugno 17, n. 107.)

— Dietro commissione del Re, il Senato pronuncia sulla rimozione de' Giudici, inamovibile per titolo di prevaricazione o di altra grave delinquenza. (B. L. 1808, marzo 21, n. 94. Tit. II.)

— Del rango fra essi, e pel servizio. (B. L. 1808, agosto 30, n. 270.)

— Nomina de' Giudici. V. *Le singule Corti e Tribunali.*

Giuramento. Formola di quello da prestarsi dagli ecclesiastici per la circostanza della inaugurazione in Re d' Italia di S. M. Napoleone. (F. O. 1805, aprile 27, n. 11.)

— *Altra* di quello da prestarsi dal Re e dal Reggente: — alla presenza di chi dev'esser prestato il giuramento tanto dal Re, quanto dal Reggente. (B. L. 1805, marzo 22, n. 19.)

— *Altra* di quello da prestarsi dai Membri della Corona di Ferro. (B. L. 1805, giugno 5, n. 38.)

— *Altra* di quello da prestarsi dai Duca, Conti, Baroni e Cavalieri, e di quelli tutti che avranno ottenuto in loro favore la creazione di un maggiorasco. (B. L. 1808, settembre 21, n. 300. Art. 61.)

GIURAMENTO. De' giuramenti in giudizio. V. *Giustizia criminale o punitiva.*

GIURÌ. In materia di delitti soggetti a pena afflittiva od infamante, un primo Giurì ammette o rigetta l'accusa — se questa viene ammessa, un secondo riconosce e verifica il fatto — l' applicazione della legge appartiene ai Giudici — il loro giudizio è inappellabile. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XIII.)

GIURÌ DI LEVA. In ogni Dipartimento vi è un Giurì di leva composto dal Prefetto che lo presiede, dall' Ufficiale superiore dell' armata incaricato della coscrizione, e dal Capitano che vi comanda la Gendarmeria. (B. L. 1803, maggio 13, n. 37.)

— Creazione de' due Giurì pei Dipartimenti di qua e di là di Po. (B. L. 1804, aprile 12, n. 36.)

— La nomina. (F. O. 1804, giugno 7, n. 25.)

GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA. Dietro commissione del Re, il Senato pronuncia sui ricorsi per eccesso od abuso della medesima. (B. L. 1808, maggio 21, n. 94. Tit. II.)

GIUSEPPINA (*S. A. I.*). E' decorata del titolo di Principessa di Bologna. (B. L. 1807, dicembre 20, n. 275.)

GIUSTIZIA. V. *Ministero della Giustizia.*

GIUSTIZIA CIVILE. E' inappellabile e senza ricorso alla Cassazione il giudizio degli Arbitri. — Per le materie civili vi sono de' Conciliatori, de' Giudici di prima Istanza, de' Tribunali di Appello, due Tribunali di Revisione, ed uno di Cassazione. — Rispettive loro attribuzioni. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XIII.)

Giustizia civile. Metodo di comunicazione fra le autorità incaricate dalla Costituzione di concorrere alla formazione delle leggi. (B. L. 1802, giugno 28, n. 44.)

— Competenze e funzioni de' Giudici civili di prima Istanza. — Similmente de' Tribunali d' Appello nelle cause civili. — Similmente de' Tribunali di Revisione. — Similmente del Tribunale di Cassazione, e metodo con cui procede nelle cause civili e criminali. — Competenze e funzioni de' Commissarj presso i Tribunali e de' Procuratori nazionali. — Spese per l'ammistrazione della giustizia e trattamento de' Giudici, Conciliatori, Commissarj, Cancellieri ed altri impiegati. (B. L. 1802, luglio 22, n. 52.)

— Legge relativa ai ricorsi da prodursi al Tribunale di Cassazione. (B. L. 1802, agosto 5, n. 61.)

— Organizzazione, competenze, funzioni, e metodo di procedere delle Camere e Tribunali di Cassazione. (B. L. 1802, agosto 26, n. 70.)

— Circolare per l'attivamento delle nuove forme di ricorso alla Cassazione. (B. L. 1802, novembre 11, n. 115.)

— *Regolamento* intorno al metodo di procedere avanti la Corte di Cassazione nelle materie civili:

— — Tit. I. *Disposizioni preliminari.*

— — Tit. II. *Delle domande di cassazione.*

— — Tit. III. *De' ricorsi* nel caso di due giudizj inappellabili fra loro contraddittorj.

— — Tit. IV. *Della remissione delle cause* dall'uno all' altro Tribunale o Corte Sez. I. — della remissione per titolo di legittimo sospetto. Sez. II. — della

remissione chiesta dal Regio Procuratore specialmente autorizzato dal Governo. Sez. III.

Giustizia civile. *Regolamento* intorno al modo di procedere avanti la Corte di cassazione ec.

— — Tit. V. *Delle quistioni di competenza di giurisdizione.*

— — Tit. VI. *Del ricorso per azione civile contro i Giudici.*

— — Tit. VII. *Disposizioni generali.* (B. L. 1807, agosto 23, n. 147.)

— Discipline per l'interna direzione delle Camere di Commercio. (B. L. 1803, novembre 13, n. 90.)

— Fissazione de'limiti di competenza fra i Tribunali, i Giudici, e le Camere di Commercio. (B. L. 1805, maggio 2, n. 23.)

— E' ordinata la stampa del progetto di Codice di Commercio, ed è imposto alle Camere di Commercio di trasmettere al Gran Giudice le loro osservazioni. (G. It. 1807, aprile 8, n. 98.)

— I Giudici di Pace giudicano le cause, anche commerciali, inappellabilmente fino alle lir. 100 — ed appellabilmente fino alla concorrenza di lir. 600 Ital. — Istruzioni relative. (B. L. 1807, aprile 21, n. 63.)

— Le spese de' Tribunali di Commercio si suppliscono col prodotto delle tasse e multe giudiziarie (B. L. 1806, novembre 7, n. 217.)

— Tutte le carte facienti parte di processo civile, tutti gli atti, i decreti e sentenze di Giudici ed Arbitri sono soggette a bollo. (B. L. 1802, settembre 11, n. 79.)

— Circolare del Gran Giudice Ministro della Giusti-

zia sulla rettificazione degli atti scritti in carta bollata bensì, ma non del bollo prescritto dalla legge n. 79 (1). (B. L. 1804, ottobre 2, n. 112.)

Giustizia civile. Circolare del Gran Giudice Ministro della Giustizia, che attribuisce ai Tribunali d'appello varie ispezioni. (B. L. 1802, settembre 14, n. 82.)

— Istituzione del Tribunale Speciale per le cause di leso interesse nazionale. (B. L. 1802, settembre 21, n. 90.)

— Regolamento per la spedizione delle cause de'paesi ex-Veneti in terza istanza avanti il Tribunale di Revisione in Milano. (B. L. 1802, settembre 22, n. 91.)

— Istituzione del Tribunale Speciale di Prima Istanza civile e criminale, e nomina de' Membri. (B. L. 1802, ottobre 29, n. 108.)

— Circolare risolutiva del dubbio se i creditori verso le Comuni e verso le Corporazioni soppresse che in vigore di vigenti regolamenti non possono esercitare le loro azioni in giudizio contro i principali debitori, possano chiamare in giudizio i loro fidejussori. (B. L. 1802, novembre 29, n. 121.)

— Regolamento provvisorio sul Notariato nel Dipartimento dell'Agogna. (F. O. 1803, maggio 23, n. 56.)

— *Altro* per le cause dinanzi i Tribunali di Giustizia, che possono involvere quistioni di pubblica amministrazione. (F. O. 1803, marzo 4, n. 21, e B. L. 1803, marzo 19, n. 25.)

---

(1) B. L. 1802, settembre 11.

Giustizia civile. Circolare del Gran Giudice Ministro della Giustizia portante le dichiarazioni di non richiedersi le conclusioni motivate nelle cause in cui abbiano interesse le masse concorsuali de' creditori e gli oberati, ove però fra questi non vi sieno vedove, pupilli, minori, menteccati ec. (B. L. 1803, maggio 21, n. 38.)

— Le cause di leso interesse delle Corporazioni soppresse per fatti anteriori alla loro soppressione sono di competenza de' Tribunali ordinarj. (B. L. 1803, aprile 20, n. 29.)

— Del ricorso ai Tribunali superiori per protratta o denegata giustizia. (B. L. 1803, luglio 25, n. 57.)

— Organizzazione provvisoria giudiziaria delle Preture ed Uffici di Conciliazione ne' Dipartimenti dell' Olona, Alto Po e Lario. (F. O. 1804, febbrajo 27, n. 8.)

— Sul titolo delle compense nelle cause di giudizio inappellabile de' Conciliatori. (B. L. 1804, aprile 30, n. 51.)

— Soluzione di un debito relativo al premio accordato ai Conciliatori. (B. L. 1804, maggio 26, n. 67.)

— Resta vietato ai Giudici e Conciliatori di prestarsi in veruna causa come Procuratori, Patrocinatori, Consultori ed Avvocati. (B. L. 1806, luglio 15, n. 85.)

— Schiarimento al dubbio nel caso che dalla parte non comparsa si volesse provare l'improvviso legittimo impedimento. (B. L. 1804, maggio 23, n. 65.)

— Metodo relativo alle citazioni giudiziali. (B. L. 1804, dicembre 17, n. 142.)

Giustizia civile. Sono abolite nel Dipartimento dell'Agogna le concessioni alle restituzioni in intero e dei moratorj, ai debitori non conformi al nuovo metodo, e convalidazione de' contratti mancanti delle solennità volute dalle costituzioni del Piemonte. (B. L. 1804, dicembre 24, n. 145.)

— E' vietato alle persone esercenti il patrocinio di intervenire per altri all'esperimento di conciliazione; ed alle persone non legalmente approvate è vietato l'esercitare il patrocinio. (B. L. 1805, gennajo 15, n. 3.)

— Circolare del Gran Giudice Ministro della Giustizia sulla norma da tenersi nel caso che due Prime Istanze, e due Tribunali d'Appello, giudichino diversamente con conformi sentenze in punto di competenza di foro. (B. L. 1805, febbrajo 4, n. 5.)

— Disposizioni tendenti a por freno alla licenza di scrivere, ed all'indecenza de' termini nelle attitazioni avanti i Tribunali. (B. L. 1805, febbrajo 18, n. 9.)

— I Procuratori nazionali sono incaricati d'intervenire nelle cause di divorzio o nullità di matrimonio. (B. L. 1805, aprile 4, n. 20.)

— Tassa e spese nelle cause matrimoniali. (B. L. 1805, maggio 12, n. 30.)

— Le sessioni de' Tribunali sono pubbliche. (B. L 1805, giugno 5, n. 38. Tit. VI.)

— *Codice Civile Napoleone.* Avrà forza di legge col 1.° gennajo 1806. (B. L. 1805, giugno 5, n. 38.)

— — Sua attivazione col 1.° aprile 1806. (B. L. 1806, gennajo 16, n. 2.)

— — Tabella delle distanze da Milano a ciscun Ca-

po-luogo di Dipartimento per servire di regola indicativa il giorno in cui si avrà per conosciuta la promulgazione del Codice Civile. (B. L. 1806, gennajo 16, n. 3, e *ivi*, novembre 7, n. 218.)

Giustizia civile. Fino all'attivazione della nuova organizzazione giudiziaria e del nuovo Codice di procedura civile si dovranno osservare i metodi ed i regolamenti attuali compatibilmente colle disposizioni del Codice civile. (B. L. 1806, marzo 22, n. 22.)

— Sono confermati fino alla nuova organizzazione tutti i Giudici, i Presidenti de' Tribunali ed i Regj Commissarj, col titolo di Regj Procuratori. (B. L. 1805, luglio 3, n. 74.)

— Il foro competente per le cause civili in cui la nazione è interessata come attrice o come rea, e che non sono attribuite dalla legge ad un foro speciale, è il Tribunale di Prima Istanza del luogo ove risiede l'Ufficio dalla di cui amministrazione immediata dipende l'oggetto. (B. L. 1806, aprile 17, n. 64. Tit. III.)

— Metodo da osservarsi nelle cause fra il Demanio ed i particolari. (B. L. 1806, marzo 22, n. 23.)

— *Regolamento organico della Giustizia.*

— — Tit. I. *De' Giudici, de' Tribunali e delle Corti.*

— — Tit. II. *Degli Arbitri.* Sez. 1.ª — de' Tribunali di Commercio. Sez. 2.ª — de' Giudici di Pace. Sez. 3.ª — competenza de' Giudici di Pace nelle materie civili ed in quelle correzionali e criminali. — delle funzioni de' Tribunali correzionali ne' delitti d'alto criminale.

— — Tit. III. *Delle Corti* — delle Corti di Prima Istanza.

Sez. 1.ª — delle Corti d'Appello. Sez. 2.ª — della Corte di Cassazione. Sez. 3.ª

Giustizia civile. *Regolamento organico della giustizia.*

— — Tit. IV. *Del Ministero pubblico.*

— — Tit. V. *De'Cancellieri ed Ufficiali ministeriali* — de'Cancellieri. Sez. 1.ª — de'Patrocinatori. Sez. 2.ª — degli Uscieri, Sez. 3.ª —

— — Tit. VI. *Disposizioni generali* relative alle nomine, all' età per divenir Giudice, alla incompatibilità di altre funzioni con quella di Giudice, ed alle prerogative de' Tribunali e delle Corti. (B. L. 1806, giugno 13, n. 150.)

— Decreto relativo alla giurisdizione e competenza de' Tribunali ne' paesi ex-Veneti. (B. L. 1806, maggio 6, n. 72.)

— *Altro* relativo alla Procedura civile ne' detti paesi. (B. L. 1806, giugno 21, n. 110.)

— *Altro* relativo agli oggetti che dipendono dalle attribuzioni de'Tribunali di Revisione e di Cassazione delle provincie della Dalmazia ed Albania. (B. L. 1806, aprile 11, n. 209.)

— Regolamento pel corso delle cause introdotte ne'Dipartimenti del Metauro, Musone e Tronto avanti l' attivazione del Codice civile e criminale. (B. L. 1808, luglio 3, n. 209. Sez. I.)

— Approvazione del piano d' organizzazione civile e giudiziaria della Dalmazia ed Albania. (B. L. 1806, dicembre 25, n. 245.)

— Regolamento per la spedizione delle cause pendenti all' epoca della nuova organizzazione giudiziaria e dell' attivazione del Codice di Procedura civile. — La Corte di appello sedente in Venezia continua a conoscere delle cause in grado di revi-

sione della Dalmazia ed Albania. (B. L. 1807, giugno 10, n. 98.)

Giustizia civile. Decreto relativo all'esecuzione in Dalmazia ed Albania dell'art. 1007 del Codice civile concernente l'assistenza del Giudice all'apertura de'testamenti olografi e mistici. (B. L. 1808, aprile 2, n. 102.)

— L'interesse legale convenzionale, e legale, non potrà eccedere in materia civile il cinque per cento, nè in materia di commercio il sei per cento. — Prescrizioni relative contro i contravventori. (B. L. 1807, ottobre 31, n. 233.)

— Disposizioni tendenti a dar forza esecutiva agli atti di conciliazione de' Giudici di pace. (B. L. 1808, agosto 9, n. 247.)

— *Il Codice di procedura civile* dell'Impero Francese, adattato ove occorra, sarà pubblicato ed attivato nel Regno d'Italia col 1.° ottobre 1806. (B. L. 1806, giugno 17, n. 108.)

— *Il Codice di commercio* dell'Impero Francese tradotto, e colle modificazioni proposte dal Gran Giudice Ministro della giudizia, è attivato nel Regno col 1.° settembre 1808. (B. L. 1808, luglio 17, n. 232.)

— Legge e tariffa sulle tasse per gli atti ne' giudizj civili. (B. L. 1804, aprile 16, n. 39.)

— Riduzione della metà della tassa prescritta negli art. 13 e 14 della suddetta tariffa per gli atti avanti gli Uffici di conciliazione. (B. L. 1805, aprile 26, n. 22.)

— Dell'installazione delle Corti, de' Tribunali e de' Giudici. (B. L. 1807, agosto 29, n. 151.)

GIUSTIZIA CIVILE. *Metodo giudiziario civile.* Sua attivazione. V. *Metodo giudiziario civile.* V. *Giudici.* V. *Le singule Corti.* V. *Camere* e *Tribunali di commercio.* V. *Tasse.*

GIUSTIZIA CRIMINALE O PUNITIVA. Istituzione de' Tribunali criminali. (B. L. 1802 , gennajo 26 , n. 1. Tit. XIII.)

— Convenzione colla Corte di Roma per l' arresto , e la consegna de' rei. (B. L. 1802 , marzo 22 , n. 14.)

— Metodo di comunicazione fra le Autorità incaricate dalla Costituzione della formazione delle leggi. (B. L. 1802, giugno 28 , n. 44.)

— In pendenza dell' organizzazione de' Giurì, la giustizia punitiva è amministrata da' Pretorj e loro Luogotenenti , dai Tribunali d' Appello , ed in qualche caso da que' di Revisione. (B. L. 1802 , luglio 22 , n. 52. Tit. V.)

— Creazione di una Commissione militare residente in Bologna per giudicare i complici de' tumulti colà successi. (B. L. 1802 , luglio 26 , n. 56.)

— I giudizj per delitti di carne debbono per ora aver luogo in seduta privata. (B. L. 1802 , luglio 29 , n. 61.)

— La Consulta di Stato autorizza il Governo a prorogare l' arresto de' detenuti nel 26 e 27 luglio 1802 per delitti di assassinj e furti violenti. (B. L. 1802 , agosto 5 , n. 60.)

— Legge relativa ai ricorsi da prodursi al Tribunale di cassazione. (B. L. 1802 , agosto 5 , n. 61.)

— Istituzione ed attribuzioni de' Tribunali criminali speciali. (B. L. 1802 , agosto 10 , n. 64.)

Giustizia criminale o punitiva. Nomina del Presidente del Tribunale criminale. — Altra del Consigliere relatore presso il Gran Giudice Ministro della giustizia specialmente per le materie criminali. (F. O. 1802, dicembre 30, n. 112.)

— Istituzione del Tribunale speciale di Prima Istanza civile e criminale, e nomina de' membri. (B. L. 1802, ottobre 29, n. 108.)

— Attribuzioni della Polizia in concorso colle Autorità criminali ed amministrative. (B. L. 1802, novembre 15, n. 119.)

— Dichiarazioni sulle suddette attribuzioni della Polizia. (B. L. 1803, marzo 17, n. 24.)

— Circolare del Gran Giudice Ministro della giustizia portante due dichiarazioni di massima occorse al Tribunale di cassazione, una sul termine per la domanda di cassazione da farsi dai prevenuti in causa criminale, e l'altra per caso d'accusa contro i giudici o Tribunali provvisorj. (B. L. 1802, dicembre 21, n. 126.)

— *Altra* dello stesso portante la risoluzione di dubbj relativi al termine accordato ai prevenuti a proporre i motivi della domanda di cassazione, ed all'obbligo di produrre i motivi stessi. (B. L. 1803, marzo 10, n. 23.)

— *Altra* dello stesso risguardante al ricorso di cassazione, ed al rimedio ordinario di appellazione al Tribunale di Revisione delle sentenze criminali. (B. L. 1803, gennajo 1, n. 1.)

— *Altra* dello stesso relativa al non farsi luogo in revisione de' giudizj criminali, se non nel caso che un prevenuto sia assolto in Prima Istanza dalla colpa e dalla pena. (B. L. 1803, gennajo 18, n. 9.)

GIUSTIZIA CRIMINALE O PUNITIVA. Circolare del Gran Giudice Ministro della giustizia, relativa alle cause pendenti dietro la soppressione de' Tribunali criminali straordinarj. (B. L. 1803, gennajo 10, n. 5.)

— *Altra* dello stesso risguardante il caso d'arresto per delitto personale di taluno de' funzionarj pubblici. (B. L. 1803, gennajo 10, n. 6.)

— Nel Dipartimento del Serio è provvisoriamente attivato il metodo di Procedura criminale praticato ne' Dipartimenti dell' ex-Lombardia. (B. L. 1803, aprile 22, n. 30.)

— — *Similmente* nel Dipartimento del Reno. (B. L. 1803, maggio 29, n. 42.)

— — *Similmente* nel Dipartimento del Mella, e nel nuovo circondario dell' Adige. (B. L. 1803, luglio 22, n. 56)

— — *Similmente* nel Dipartimento del Basso Po. (B. L. 1803, luglio 22, n. 58.)

— — *Similmente* nel Dipartimento dell' Agogna, nella Valtellina, Chiavenna, e Bormio. (B. L. 1803, dicembre 22, n. 74.)

— I Tribunali d' Appello ne' giudizj criminali sono autorizzati ad annullare i processi, ed ordinarne la riferma. (B. L. 1803, giugno 1.° n. 43.)

— Cessazione de' Tribunali criminali straordinarj appositi pel giudizio de' delitti contro l' ordine pubblico, e contro i rei di furto. (B. L. 1803, giugno 16, n. 48.)

— Limitazione delle pubbliche sedute ne' giudizj criminali avanti i Tribunali d'Appello. (B. L. 1803, giugno 16, n. 49.)

GIUSTIZIA CRIMINALE O PUNITIVA. I Tribunali d'Appello possono rimettere le parti ad altro giudice loro dipendente, qualora dichiarino le nullità di atti criminali. (B. L. 1803, luglio 1.°, n. 50.)

— Scioglimento di alcuni dubbi sull' arruolamento forzato de' detenuti cadenti sotto la censura del decreto n. 40 (1). (B. L. 1803, luglio 2, n. 51.)

— Creazione di due Commissioni militari per giudicare i nemici dell' ordine pubblico. (B. L. 1803, luglio 14, n. 53.)

— Nomina de' membri delle suddette due Commissioni. (F. O. 1803, luglio 18, n. 66.)

— La Polizia deve nel termine di otto giorni, o dimettere gli arrestati, o farli consegnare ai Tribunali competenti. (B. L. 1803, ottobre 28, n. 84.)

— In mancanza de' proprietarj dell' importo de' corpi di delitto giacenti, si versa il ricavo nel Tesoro nazionale. — Regolamento per le Prime Istanze criminali. (F. O. 1803, novembre 24, n. 97.)

— Regolamento per la procedura e pel giudizio delle cause ove sono involti degl' individui militari e non militari prevenuti dello stesso delitto. (B. L. 1803, agosto 25, n. 68.)

— Creazione, organizzazione, facoltà ed attributi de' Tribunali criminali speciali per la punizione de' latrocinj, aggressioni, rapine, ed altri analoghi delitti. (B. L. 1804, gennajo 30, n. 7.)

— Definizione degli omicidj, delle ferite, e graduazione delle pene applicabili. Tit. I. — De' furti sem-

---

(1) B. L. 1803, maggio 26.

plici, de' furti qualificati, de' furti violenti, delle rapine ed aggressioni — applicazione delle pene. Tit. II. sez. 1, 2, 3. — disposizioni comuni, relative agli omicidj, alle ferite ed ai furti. Tit. III. — altre generali per le prove. Tit. IV. sez. 1.ª — Delle pene, e loro applicazione. Tit. IV. sez. 2.ª (B. L. 1804, febbrajo 25, n. 14.)

Giustizia criminale, o punitiva. Risoluzione di alcuni dubbj sull' esecuzione della suddetta legge. (B. L. 1804, marzo 28, n. 31.)

— Schiarimenti del Gran Giudice Ministro della Giustizia sulla suddetta legge, e specialmente per il caso di ferite senza pericolo, percosse ed offese criminali. (B. L. 1804, aprile 26 e 30, n. 45 e 52; *ivi* maggio 12, n. 57, e *ivi* giugno 12, n. 72)

— *Altri* sulla legge suddetta, e precisamente sull'articolo 55 sulla pena cui debbasi assoggettare il conato di rubare qualora il prevenuto abbia già subìto due condanne per furto. (B. L. 1804, settembre 20, n. 107.)

— Circolare del Gran Giudice sull' intelligenza ed applicazione dell' art. 38 della suddetta legge, relativo al furto domestico. (B. L. 1804, ottobre 31, n. 125.)

— Altra dello stesso sull' interpretazione dell' art. 30 della già detta legge, nell' applicazione de' maggiori gradi di pena ai recidivi di furto. (B. L. 1804, dicembre 8, n. 138.)

— Organnizzazione provvisoria giudiziaria delle Preture ed Ufficj di Conciliazione ne' Dipartimenti dell' Olona, Alto Po e Lario. (F. O. 1804, febbrajo 77, n. 8.)

GIUSTIZIA CRIMINALE O PUNITIVA. I condannati a pena di morte ad unanimità di voti dei Tribunali speciali non godono il beneficio del ricorso in Cassazione. (B. L. 1804, maggio 1.° n. 16.)

— Decreto di proroga per quattro mesi al decreto suddetto, che toglie il ricorso di Cassazione ai condannati ec. (B. L. 1804, giugno 24, n. 75.)

— Altra proroga al divieto ai condannati a pena di morte del ricorso in Cassazione. (B. L. 1804, novembre 13, n. 130.)

— Norma de' Tribunali ne' giudizj di delazione di armi. (B. L. 1804, marzo 7, n. 55.)

— Indicazione degli Ergastoli e Case di forza provvisoriamente destinate a custodire i condannati. (F. O. 1804, marzo 16, n. 17.)

— Al reo condannato a morte, si adottò in via di massima dal Tribunale di cassazione di fare precedere all' intimazione della sentenza la lettura della sua confessione, e di ripertarne la conferma o la revoca, derogando dal disposto dell' art. 226 della legge n. 52 (1). (B. L. 1804, maggio 19, n. 22.)

— Nelle domande di Cassazione è di forma essenziale l' unione de' motivi che si propongono dai Procuratori nazionali nelle materie criminali. (B. L. 1804, marzo 31, n. 33.)

— Regolamento sulle perizie da farsi dai Chirurghi, e pene relative. (B. L. 1804, aprile 20, n. 44.)

— In caso di arresto o di sentenza pronunciata con-

(1) B. L. 1802, luglio 22.

tro Ecclesiastici, debbono i Tribunali criminali darne notizia ai rispettivi Ordinarj senza sospendere il corso regolare della procedura e della punizione. (F. O. 1804, maggio 25, n. 21.)

Giustizia criminale o punitiva. Le Prime Istanze criminali nelle cause d'omicidj, meramente colposi qualificati per la pena correzionale, dovranno riferire col loro voto consultivo al competente Tribunale d'Appello. (B. L. 1804, luglio 14, n. 84.)

— Circolare del Gran Giudice relativa ai giudizj criminali de' prevenuti sotto salvo-condotto. (B. L. 1804, luglio 15, n. 85.)

— *Altra* dello stesso che determina le competenze de' Tribunali ordinarj per conoscere e giudicare i delitti commessi dai militari avanti di assumere il militare servizio. (B. L. 1804, maggio 26, n. 68.)

— *Altra* dello stesso colla quale dichiara non doversi risguardare come recidivi que' contravventori alle leggi daziarie, se non lo sono nelle contravvenzioni alla legge n. 96 (1). (B. L. 1804, luglio 30, n. 97.)

— Istruzioni dei Ministri della Giustizia e delle Finanze sul modo di procedere nelle contravvenzioni alle leggi di Finanza. (B. L. 1804, luglio 31, n. 98.)

— Esclusiva de' decreti di dimissione atteso il sofferto carcere per delitti di furto. (B. L. 1805, febbrajo 6, n. 5.)

---

(1) B. L. 1803, dicembre 22.

GIUSTIZIA CRIMINALE O PUNITIVA. I delitti commessi dai militari in congedo, sono di competenza, e giudicabili dai Tribunali ordinarj. (B. L. 1805, febbrajo 7, n. 6.)

— Le cause criminali sono sempre giudicate daiGiudici che hanno ascoltato i testimonj — i Giudici devono sedere in numero pari — le sessioni de' Tribunali sono pubbliche — disposizioni relative — dopo sentito il parere di un Consiglio privato, il Re ha il diritto di far grazia. (B. L. 1805, giugno 5, n. 38. Tit. VI e VII.)

— Sono confermati fino alla nuova organizzazione tutti i Giudici, i Presidenti de' Tribunali, ed i Regj Commissarj col titolo di Regj Procuratori. (B. L. 1805, luglio 3, n. 74.)

— Ristabilimento della Commissione militare istituita dalla legge 22 termidoro anno V per giudicare de' delitti di aggressioni, incendj e furti con violenze in campagna. (B. L. 1805, luglio 12, n. 85.)

— Istituzione di un Tribunale speciale per giudicare e punire i delitti contro lo Stato e l'ordine civile. (B. L. 1805, settembre 26, n. 124.)

— I rubamenti con rottura, anche senza violenza, sono giudicati dalla Commissione militare. (App. al B. L. 1805, ottobre 21, n. 155.)

— Liberazione o diminuzione di pena inflitta ai prevenuti o condannati per alcuni determinati delitti, onde segnalare con tratti di benefica indulgenza la fausta epoca dell'incoronazione di S. M. I. Napoleone, in Re d'Italia. (B. L. 1805, maggio 30, n. 37.)

GIUSTIZIA CRIMINALE O PUNITIVA. Le verificazioni, ed il giudizio de' furti d'artiglieria appartiene ai Consiglj di guerra. (B. L. 1806, aprile 25, n. 49.)

— Decreto relativo alla giurisdizione e competenza de' Tribunali ne' Paesi ex-Veneti. (B. L. 1805, maggio 6, n. 72.)

— Prescrizioni relative alla Procedura criminale nei paesi ex-Veneti. (B. L. 1806, giugno 21, n. 110.)

— Decreto relativo agli oggetti che dipendono dalle attribuzioni de' Tribunali di revisione e di cassazione nelle provincie della Dalmazia ed Albania. (B. L. 1806, ottobre 17, n. 209.)

— *Regolamento organico della Giustizia.*

— — Tit. I. *De' Giudici, de' Tribunali e delle Corti.*

— — Tit. II. *Degli arbitri.* Sez. 1.ª — de'Tribunali di Commercio, Sez. 2.ª — de'Giudici di Pace. Sez. 3.ª — competenza de' Giudici di Pace nelle materie civili ed in quelle correzionali e criminali — delle funzioni de' Tribunali correzionali ne' delitti d' alto Criminale.

— — Tit. III. *Delle Corti* — delle Corti di Prima Istanza. Sez. 1.ª — delle Corti d' Appello. Sez. 2.ª — della Corte di Cassazione. Sez. 3.ª —

— — Tit. IV. *Del Ministero pubblico.*

— — Tit. V. *De'Cancellieri ed Ufficiali Ministeriali* — de'Cancellieri. Sez. 1.ª — de'Patrocinatori. Sez. 2. — degli Uscieri. Sez. 3.ª —

— — Tit. VI. *Disposizioni generali* relative alle nomine, all' età per divenir Giudice, alla incompatibilità di altre funzioni con quella di Giudice, ed alle prerogative de' Tribunali e delle Corti. (B. L. 1806, giugno 13, n. 105.)

GIUSTIZIA CRIMINALE O PUNITIVA. Prescrizioni relative ai custodi di luoghi di arresto e di pena. (B. L. 1806, settembre 22, n. 204.)

— Gli autori, stampatori, distributori o portatori di libelli contro il governo od allarmanti, e di nuove preghiere senza permesso di stamparle, sono giudicati da un Tribunale speciale, conformemente alla legge 16 termidoro anno V. (B. L. 1807, maggio 6, n. 73.)

— Regolamento per la spedizione delle cause pendenti all'epoca della nuova organizzazione giudiziaria, e dell'attivazione del Codice di procedura. (B. L. 1807, giugno 10, n. 98.)

— Norma provvisoria in pendenza dell'emanazione del Codice penale per le trasgressioni ed i delitti di rispettiva competenza de' Giudici di polizia, de' Tribunali correzionali, e delle Corti di giustizia — delle pene, e delle relative competenze in pendenza del Codice penale — dei delitti di azione pubblica e privata. (B. L. 1807, luglio 7, n. 114.)

— Istituzione nel porto di Venezia di una Commissione speciale militare di marina per giudicare gli attuali detenuti nelle prigioni per materie criminali. (B. L. 1807, agosto 23, n. 146.)

— Sono istituiti nel porto di Venezia, un Tribunale marittimo criminale, un Tribunale marittimo di polizia correzionale, ed un Tribunale marittimo speciale per le ciurme — indicazione di chi sono composti questi Tribunali — competenze de' Tribunali marittimi — forma di procedere ne' delitti di competenza del Tribunale marittimo criminale —

forma di procedere ne'casi di polizia correzionale — de' contumaci — della revisione — disposizioni relative agli altri porti — altre relative alle ciurme ed ai bagni — dei delitti e delle pene. (B. L. 1807, settembre 8, n. 159.)

Giustizia criminale o punitiva. E' istituito nel porto di Venezia un Consiglio di marina — di chi è composto, e sua attribuzione — della polizia e disciplina — del Consiglio di giustizia, e dei Consiglj di guerra — della forma di procedere nei Consiglj di guerra — dei delitti e delle pene — delle trasgressioni e pene di disciplina — delle pene affflittive ec. (B. L. 1807, settembre 8, n. 160.)

— Composizione e competenze de' Consiglj di guerra marittimi speciali — della procedura dinanzi ai medesimi — delle pene contro la diserzione, e loro applicazione — dell' esecuzione de' giudizj — dei fautori e complici di diserzione — disposizioni generali. (B. L. 1807, settembre 8, n. 161.)

— Disposizioni contro gli usuraj. (B. L. 1807, ottobre 31, n. 233.)

— Sono terminate le funzioni del Tribunale speciale istituito contro i nemici dell' ordine pubblico ec. (B. L. 1808, gennajo 3, n. 23.)

— Similmente quelle della Commissione militare, tosto che avrà giudicato gl' imputati detenuti presso di essa, i cui processi sieno cominciati — disposizioni relative all' applicazione delle pene. (B. L. 1808, marzo 21; n. 95.)

— Come si supplisca alla difficoltà di trovare un interprete che sappia scrivere le deposizioni nella lingua dell' esaminato, (B. L. 1808, aprile 26, n. 118.)

Giustizia criminale o punitiva. Regolamento pel corso delle cause introdotte nei Dipartimenti ex-Pontificj avanti l' attivazione dei Codici civile e criminale. (B. L. 1808, luglio 3, n. 209. Sez. 2.ª)

— Attivazione del Codice di procedura penale. V. *Codice di procedura penale.* V. *Giudici.* V. *Le singule Corti e Tribunali.*

Governo Austriaco. E' dichiarato nullo tutto ciò che fu fatto da questo Governo ne'paesi ex-Veneti contro il trattato di Campo-formio. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 289.)

Governo Costituzionale. Il Governo è affidato ad un Presidente, ad un Vice Presidente, ad una Consulta di Stato, a de' Ministri e ad un Consiglio Legislativo — attributi del Presidente e del Vice-Presidente — trattamento di questo. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. VIII.)

— Nomina del Vice-Presidente, del Segretario di Stato, del Gran Giudice, della Consulta di Stato, e del Consiglio Legislativo. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 5, 6 e 7.)

— Discorsi pronunciati alla sua installazione. (F. O. 1802, febbrajo 14, n. 1.)

— Proclama che annuncia il giorno in cui intraprenderà le sue funzioni. (F. O. 1802, febbrajo 15, n. 2.)

— Circolare del Ministro dell' Interno sul ritardo dell' organizzazione. (F. O. 1802, febbrajo 22, n. 8.)

Governo Pontificio. Convenzione per l' arresto e reciproca consegna de' rei. (B. L. 1802, marzo 22, n. 14.)

Gradeluso (*Torrente di*). E' proibito di far pascolare bestie, tagliare erba, raccogliere sterpi ec. sugli

argini de' cavi dello stesso. (B. L. 1803, luglio 10, n. 52.

Gradi accademici. E' necessaria la laurea per essere abilitato all' esercizio *della* facoltà legale, *dell'*arte notarile, *della* medicina, *della* chirurgia, *della* farmacia, della professione *di* architetto civile, *d'* ingegnere, *d'* idraulico e *di* agrimensore — le lauree e le approvazioni sono distinte secondo le diverse facoltà, e secondo i diversi gradi delle facoltà medesime. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75. Tit. VIII.)

— Dichiarazioni sulla suddetta legge, risguardanti la valutazione degli studj, sieno fatti nei Licei, Ginnasj, o analoghi stabilimenti, pel conseguimento de' gradi accademici. (B. L. 1804, settembre 18, n. 106.)

Granaglie. V. *Grani.*

Gran Ciambellano. V. *Casa del Re.*

Gran Dignitarj dell'Ordine della Corona di Ferro. V. *Ordine della Corona di Ferro.*

Grande Elemosiniere. V. *Casa del Re.*

Grande Scudiere. V. *Casa del Re.*

Gran Giudice Ministro della Giustizia. E' nominato dal Presidente della Repubblica. — Non si perde questa carica che per rinuncia o condanna. — Attributi del Gran Giudice. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. X.)

— Nomina. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 5; *ivi* 1805, giugno 9, n. 47.) V. *Ministero della Giustizia.*

Gran Maestro dell'Ordine della Corona di Ferro. V. *Ordine della Corona di Ferro.*

Gran Maggiordomo maggiore. V. *Casa del Re.*

GRANDI UFFICIALI DELLA CORONA. Sono Grandi Ufficiali *il* Cancelliere Guarda-sigilli, *il* Gran Maggiordomo Maggiore, *il* Gran Scudiere, *i* Ministri, durante l'esercizio delle loro funzioni, *gli* Arcivescovi di Milano, di Ravenna, di Bologna, di Ferrara, *i* Marescialli del Regno, *il* primo de'Capitani della Guardia del Re, *l'* Ispettore Generale dell'Artiglieria, *l'* Ispettore Generale del Genio, *sei* Membri del Collegio de' possidenti scelti fra i 50 che pagano una imposizione più forte. (B. L. 1805, marzo 29, n. 29.)

— E' pure Grande Ufficiale *il* Patriarca di Venezia. (B. L. 1807, dicembre 16, n. 264.)

— Essi sono Membri del Senato Consulente. (B. L. 1808, marzo 21, n. 94.)

— Essi porteranno il titolo di Conte istituendo un maggiorasco della rendita di lire 30,000 — questo titolo sarà trasmissibile alla loro discendenza naturale, legittima ed adottiva. (B. L. 1808, settembre 21, n. 300.)

GRANI. Le concessioni per l'estrazione sono annullate, eccetto le limitazioni accordate a favore dei Baliaggi Svizzeri Italiani. (F. O. 1802, febbrajo 16, n. 4.)

— E' permessa l'estrazione per la Repubblica di S. Marino. (B. L. 1802, giugno 10, n. 37. Art II, ed addizioni al n. 38.)

— Disposizioni per le licenze d'ammasso del riso granaglie — come si consideri l'ammasso — è libera la circolazione interna de' grani e farine, nè è permessa senza i ricapiti di Finanza ne' circondarj di 3 miglia ai confini. (B. L. 1803, gennajo 13, n. 7.)

Grani. Il Governo dirige la polizia ed il commercio dei grani coll' estero — tassa per la loro estrazione. (B. L. 1804, marzo 12, n. 24.)

— E' permesso l' ammasso e la circolazione de' grani nell' interno della Repubblica — prescrizioni relative — diritti per le licenze — mediante la tassa d' estrazione è permessa od è vietata l' esportazione, se circostanze straordinarie lo impongono. (B. L. 1804, marzo 26, n. 26.)

— Discipline pel trasporto delle granaglie dentro e fuori la linea di Verona. (B. L. 1804, aprile 28, n. 50. Tit. VII.)

— *Altre* per la notificazione de' prezzi delle granaglie e per la trasmissione al Ministero delle finanze delle tabelle relative — modula delle medesime. (B. L. 1804, maggio 12, n. 56.)

— Istituzione di un Ufficio per la notificazione dei contratti delle granaglie. (B. L. 1804, giugno 20, n. 78.)

— Proibizione dell' estrazione dell' avena e spelta. (F. O. 1805, maggio 1.°, n. 13.)

— Aumento di tassa sull' estrazione del riso. (B. L. 1805, maggio 1.°, n. 13.)

— *Simile* sull' estrazione del formento. (B. L. 1805, marzo 2, n. 11.)

— E' proibita l'estrazione de' grani per tutti i posti dell' Adige, del Tirolo, della Svizzera, dell'Adriatico e delle frontiere degli Stati del Papa e della Toscana — non è accordata che per tre posti daziarj, cioè; sopra la Sesia, sul Po in faccia a Piacenza, e sul Po in faccia ad Alessandria — dazio di sortita. (B. L. 1805, agosto 24, n. 113.)

Grani. Disposizioni relative all' esecuzione del decreto n. 113 (1). (B. L. 1805, settembre 6, n. 114.)

— E' permessa l'estrazione de' grani per tutti i paesi occupati dall'Armata Francese d'Italia, e tariffa del dazio di sortita. (B. L. 1805, novembre 20, n. 145.)

— Egualmente è permessa dagli Stati ex-Veneti per il Regno d'Italia, e viceversa. (B. L. 1806, aprile 1.°, n. 36.)

— Tariffa de' diritti di esportazione. (B. L. 1806, settembre 4, n. 188.)

— Sono regolati i diritti di esportazione all' estero. (B. L. 1807, giugno 6, n. 96.)

Gratificazioni agl' impiegati riformati. A coloro che cessano d' essere impiegati per riforma economica, sarà accordata una gratificazione regolata sullo stipendio che percepivano, e sugli anni del loro servizio — indicazioni relative. (B. L. 1805, dicembre 13, n. 153.)

Grazia (*Diritto di*). E' riservato *al Re* dopo sentito il parere d'un Consiglio privato. (B. L. 1805, giugno 5, n. 38. Tit. VII.)

Griggioni. Nomina di una Commissione per conoscere le vertenze sulle sostanze confiscate ai Griggioni nella Valtellina, Chiavenna, e Bormio. (B. L. 1805, giugno 19, n. 41.)

Gruppi di danaro. V. *Poste.*

Guarda-boschi. La Direzione del demanio, diritti uniti e boschi ne ha sotto i suoi ordini quel numero che sarà giudicato necessario. (B. L. 1808, maggio 18, n. 129.)

(1) B. L. 1805, agosto 24.

Guardaboschi. Essi saranno divisi in squadre o squadriglie più o meno forti, secondo le località. (B. L. 1808, luglio 15, n. 222.)

Guardia del Re. Il primo de' Capitani è Grande ficiale della Corona. (B. L. 1805, marzo 29, n. 19.)

— Essa è composta di Guardie d'Onore, di un Corpo di Guardie di Veliti e di un Corpo di Guardie della linea. (B. L. 1805, giugno 20, n. 57.)

— Nomina del primo Capitano. (B. L. 1806, marzo 14, n. 18.) V. *Guardie d'Onore.* V. *Veliti.* V. *Guardie della linea.*

Guardia del Teatro alla Scala. V. *Teatri.*

Guardiani di sanità. Loro attribuzioni. (B. L. 1808, febbraio 19, n. 73. Tit. II. Sez. 1.)

Guardie di Finanza. Loro traslocazione. (F. O. 1802, agosto 17, n. 89.)

— Loro scelta e numero. (F. O. 1802, settembre 24, n. 109.)

— Il loro servizio è la difesa de' dazj e delle privative nazionali e la repressione de' contrabbandi — questo Corpo dipende dal Ministro delle finanze — è composto di altrettante squadre quante sono le Intendenze di finanza — ogni squadra è divisa in un dato numero di squadriglie, ed è diretta da un Ispettore, ed in sua vece da un Sotto-Ispettore — ogni squadriglia è diretta da un Capo o Sotto-Capo — soldo degli Ispettori, Sotto-Ispettori, Capi-Squadriglia, Sotto-Capi e Guardie — alte paghe pei Capi-Squadriglia e Sotto-Capi per ogni dieci Guardie compreso le Guide — come si ottiene l' alta paga — delle promozioni — dei premj ordinarj e delle gratificazioni — delle pen-

sioni in pendenza di una legge relativa — disciplina ed istruzione delle squadriglie, obblighi delle Guardie, degl' Ispettori, e disposizioni relative — pene correzionali, e congedo dal servizio — formazione del Corpo delle Guardie di finanza. — de' rimpiazzamenti — delle Guardie sedentarie di finanza, e del loro soldo — disposizioni generali — tabella indicativa la forza di 22 squadre di finanza. (F. O. 1804, giugno 26, n. 34.)

Guardie di Finanza. Disposizioni relative alle pensioni, alle persone vedove e figlj degl' impiegati nelle squadre, ed a quegl'individui delle medesime aventi soldo giornaliero. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 8.)

— E' regolato il loro uniforme secondo i gradi e le classi. (B. L. 1808, marzo 2, n. 79.)

Guardie della linea. Sono composte di uno squadrone di 4 battaglioni di Dragoni di 100 uomini cadauno; di un reggimento di 2 battaglioni, uno di 5 compagnie di Granatieri, l'altro di 5 compagnie di Cacciatori di 100 uomini cadauna; e di una compagnia di Artiglieria leggiera di 64 uomini. (B. L. 1805, giugno 20, n. 57. Tit. IV.)

Guardie nazionali. Tutti i Cittadini in istato di portare le armi, dall' età di 18 anni compiti fino ai 50 pure compiti, compongono la Guardia nazionale — ogni anno nel mese di novembre viene rettificato presso le Municipalità il registro ove sono inscritti tutti i Cittadini — organizzazione delle Guardie nazionali — loro servizio — indicazione di coloro che sono esenti dal servizio personale, ma che all' incontro pagano una tassa non

minore di lire 1, nè eccedente le lire 6 — indicazione di coloro, che esenti dal servizio personale, lo sono pure dalla tassa — uniforme, e disposizioni generali. (B. L. 1802, settembre 17, n. 87.)

Guardie nazionali. Organizzazione generale della Guardia nazionale — prescrizioni e disposizioni relative. (B. L. 1802, ottobre 30, n. 109, e *ivi* 1805, ottobre 6, n. 127.)

— Sua attivazione entro ottobre prossimo, dipendendo dagli ordini di S. A. I. il Principe Vice-Re. (B. L. 1805, settembre 14, n. 118, e *ivi* 1807, ottobre 14, n. 196.)

— Nomina de'Comandanti ed Ajutanti delle Guardie di varj Comuni de' seguenti Dipartimenti, cioè:

— Adda, Adige e Adriatico. (B. L. 1807, ottobre 20, n. 216.)

— Agogna. (B. L. 1807, ottobre 20 e 31, n. 216 e 230, e G. It. 1808, marzo 1.° n. 261.)

— Alto Po e Bacchiglione. (B. L. 1807, ottobre 20, n. 216, e G. It. 1808, marzo 1.° n. 261.)

— Basso Po. (F. O. 1804, agosto 7, n. 60; *ivi*, ottobre 9, n. 59; *ivi*, novembre 25, n. 75, e B. L. 1807, ottobre 20 e 31, n. 216 e 230.)

— Brenta, (B. L. 1807, ottobre 20, n. 216.)

— Crostolo. (F. O. 1805, aprile 29, n. 12, e B. L. 1807, ottobre 20, n. 216.)

— Istria. (B. L. 1807, ottobre 20, n. 216.)

— Lario. (F. O. 1805, febbrajo 15, n. 5; B. L. 1807, ottobre 20, n. 216, e G. It. 1808, marzo 1.°, n. 61.)

— Mella e Mincio. (B. L. 1807, ottobre 20, n. 216, e G. It. 1808, marzo 1.°, n. 61.)

Guardie nazionali. Nomina de' Comandanti ed Ajutanti delle Guardie di varj Comuni de' seguenti Dipartimenti, cioè:

—Olona, Panaro e Passariano. (B. L. 1807, ottobre 20, n. 216.)

— Piave. (B. L. 1807, ottobre 20, n. 216, e G. It. 1808, marzo 1.°, n. 61.)

— Reno. (B. L. 1807, ottobre 20, n. 216.)

— Rubicone. (F. O. 1804, novembre 25, n. 74; *ivi*, maggio 23, n. 17, e *ivi*, agosto 7, n. 50.)

— Serio e Tagliamento. (B. L. 1807, ottobre 20, n. 216.)

— Destituzione del Comandante della Guardia nazionale di Roverbella. (G. It. 1807, luglio 29, n. 210.)

— Formazione ed attivazione in Venezia di un Battaglione di Guardia nazionale sedentaria. (B. L. 1808, gennajo 27, n. 47.)

Guardie d' onore. Saranno formate nel Regno quattro Compagnie, cioè di *Milano*, e sarà composta de' giovani de' Dipartimenti dell' Olona, Agogna, Lario, ed Adda — *di Bologna*, e similmente di quelli del Reno, Crostolo, Panaro, e Mincio — *di Brescia*, e similmente di quelli dell' Alto Po, Serio, Mella ed Adige — *di Romagna*, e similmente di quelli del Rubicone, e del Basso Po — due anni di servigio daranno il grado di Sotto-Tenente — ogni individuo ammesso dovrà avere un reddito di lire 1200 di Milano. (B. L. 1805, giugno 20, n. 57.)

— Formazione della quinta Compagnia denominata *di Venezia*. (B. L. 1806, agosto 2, n. 163.)

Guardie d'Onore. Disposizioni de' Ministri dell' Interno e della Guerra sull' organizzazione di queste Guardie. (B. L. 1805, giugno 25, n. 62.)

— Decreto che regola le pensioni a queste Guardie. (B. L. 1805, agosto 6, n. 108.)

— Disposizioni per facilitare a loro i mezzi di pagamento delle pensioni. (B. L. 1807, aprile 9, n. 60.)

— *Altre* dirette ad assicurare ai loro consigli d' amministrazione il pagamento delle pensioni. (B. L. 1808, gennajo 12, n. 31.)

— Nomina de' Comandanti delle Guardie di Brescia, Bologna, e Milano. (F. O. 1805, giugno 28, n. 25.)

— *Altra* di quello delle Guardie della Romagna. (G. It. 1805, settembre 18, n. 112.)

Guardie del Presidente della Repubblica Italiana. Proclama per l' arruolamento in questo Corpo, e trattamento de' Sotto-Ufficiali e Granatieri. (F. O. 1804, aprile 10, n. 14.)

— Metodo correzionale e punitivo degl' individui di questo Corpo. (B. L. 1804, ottobre 21, n. 123.)

Guardie sedentarie di finanza. V. *Guardie di finanza.*

Guastalla (*Principato di*). E' riunito al Regno d'Italia — il Tesoro d' Italia pagherà alla Principessa Paolina *sei milioni* di lire Milanesi, delle quali rispetto a lire 1,500,000 in danaro contante, il resto in rescrizioni sul Tesoro, in ragione di lire 1,500,000 annue sino all' estinzione. (B. L. 1806, maggio 24, n. 96.)

— Questo Principato forma parte del Dipartimento del Crostolo. (B. L. 1806, agosto 24, n. 179.)

GUASTALLA (*Principato di*). Deroga al diritto di albinaggio a favore de' sudditi di questo Principato. (B. L. 1806, febbrajo 19, n. 13.)

— In Guastalla, Roggiolo, e Luzzara vi sarà un Ufficiale del Registro — cauzione da prestarsi dagli Ufficiali del Registro. (B. L. 1806, agosto 12, n. 171.)

— L'estimo prediale di questo territorio è provvisoriamente fissato a scudi 929,851, 2, 7, da lire 6 Milanesi. (B. L. 1807, marzo 23, n. 52.)

— E' abolito il diritto di macina. (B. L. 1808, luglio 16, n. 226.)

— Sono pubblicate per esservi eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti:

— La costituzione di Lione (1).

— *Similmente* gli statuti costituzionali del Regno (2).

— — Il concordato colla Santa Sede (3).

— — Il decreto sull'organizzazione del Clero secolare e regolare (4).

— — Quello sul sistema monetario (5).

— — Quello sull'amministrazione pubblica, e comparto territoriale del Regno (6). (B. L. 1806, agosto 12, n. 169.)

---

(1) B. L. 1802, gennajo 26, n. 1.

(2) ivi 1805, maggio 19 e 29, n. 13 e 19; ivi, 1806, febbrajo 16, n. 10; ivi 1807, dicembre 10, n. 273, e ivi 1808, marzo 21, n. 94.

(3) ivi 1804, gennajo 26, n. 5.

(4) ivi 1805, giugno 8, n. 45.

(5) ivi 1806, marzo 21, n. 21.

(6) ivi 1805, giugno 8, n. 46.

Guastalla (*Principato di*). Sono pubblicate per esservi eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti:

— La legge sui sali, e quella sui tabacchi (1), quali articoli si venderanno al prezzo cui si vendono nel Circondario di Reggio.

— *Similmente* quella sulla contravvenzione alle privative nazionali (2).

— — Le disposizioni attualmente osservate della legge 5 nevoso anno 9, e la legge e decreto sulle poste. (3).

— — Il regolamento sul lotto del dì 24 giugno 1803.

— — Le leggi e decreti sul bollo della carta (4).

— — I decreti sulla caccia (5). (B. L. 1806, agosto 12, n. 170.)

— *Similmente* il decreto sul registro degli atti e contratti (6).

— — Quelli sulle ipoteche (7). (B. L. 1806, agosto 12, n. 171.)

---

(1) B. L. 1804, gennajo 19, n. 3., e ivi febbrajo 6, n. 9.

(2) ivi 1803, dicembre 31, n. 99.

(3) ivi 1805, luglio 17, n. 91, tit. IX, e ivi settembre 21, n. 123.

(4) ivi 1802, settembre 11, n. 79; ivi 1805, luglio 17, n. 91, tit. VI, sez. 2.da e 3.za, e ivi, novembre 3, n. 136.

(5) ivi 1805, settembre 21, n. 122, e ivi 1806, luglio 10, n. 117.

(6) ivi 1806, febbrajo 12, n. 9.

(7) ivi 1806, marzo 29, n. 31, e ivi, aprile 19, n. 44.

Guastalla (*Principato di*). Sono pubblicate per esservi eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti:

— La legge e tariffa pei dazj di entrata, di uscita e di transito (1).

— *Similmente* il regolamento sull'esecuzione della suddetta legge (2).

— — Quello sulla polizia de' grani (3).

— — Quello per l'organizzazione della forza armata di finanza (4).

— — I decreti per l'applicazione delle multe, e quello risguardante la mitigazione delle pene pecuniarie imposte ai contravventori delle leggi di finanza (5).

— — Quelli sulle licenze d'introduzione e transito de' tabacchi (6).

— — Quello sulle merci soggette a bollo (7).

— — Quelli sull'estrazione de' grani (8).

— — Quello sulla proibizione delle merci Inglesi (9).

(B. L. 1806, agosto 12, n. 172.)

— *Similmente* le disposizioni attualmente osservate del-

---

(1) B. L. 1803, dicembre 21, n. 96.
(2) ivi 1804, gennajo 22, n. 4.
(3) ivi 1804, marzo 26, n. 26.
(4) F. O. 1804, giugno 26, n. 34.
(5) B. L. 1804, maggio 24, n. 66, e ivi, luglio 5, n. 82.
(6) ivi 1804, luglio 26, n. 94.
(7) ivi 1804, luglio 27, n. 95.
(8) ivi 1805, agosto 24, n. 113, e ivi, novembre 20, n. 145.
(9) ivi 1806, giugno 10, n. 101.

la legge 5 nevoso anno IX, il regolamento e decreto sulle polveri e nitri (1), e prescrizioni relative. (B. L. 1806, agosto 12, n. 173.)

Guastalla (*Principato di*). Sono pubblicate per esservi eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti:

— La legge, decreti ed avviso sul diritto di cittadinanza (2).

— *Similmente* i decreti sui registri degli atti dello Stato civile (3).

— — Quelli sulle attribuzioni del Ministero dell'Interno (4).

— — La legge ed il regolamento sulla tassa personale (5).

— — Quella, ed i decreti sulla Guardia nazionale (6).

— — Quelli sui debiti dei Comuni (7). (B. L. 1805, agosto 29, n. 180.)

---

(1) B. L. 1804, maggio 21, n. 63, e ivi 1805, maggio 16, n. 32.

(2) ivi 1802, luglio 27, n. 58; ivi, ottobre 1, n. 97; F. O. 1802, ottobre 25, n. 130, e B. L. 1805, giugno 20, n. 52.

(3) ivi 1806, marzo 27, n. 29, e ivi, maggio 13, n. 76.

(4) ivi 1803, febbrajo 18, n. 18; ivi 1805, giugno 7, n. 42, e ivi, ottobre 19, n. 133.

(5) ivi 1802, luglio 24, n. 55, e F. O. 1803, gennajo 30, n. 14.

(6) ivi 1802, settembre 17, n. 87; ivi, ottobre 30, n. 109, e ivi 1805, ottobre 6, n. 127.

(7) ivi 1802, settembre 21, n. 89, e ivi 1803, dicembre 23, n. 97.

GUASTALLA (*Principato di*). Sono pubblicate per esservi eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti:

— Il decreto e regolamento sulle cause di pubblica amministrazione (1).

— *Similmente* quello sull' esercizio del diritto patronale competente ai Comuni di nominare il proprio Parroco (2).

— — Le leggi sui ricevitori comunali (3).

— — Il decreto sui gradi di parentela dei municipali (4).

— — Il regolamento 6 giugno 1804, ed i decreti sulle caserme e sull' alloggio della Gendarmeria (5).

— — Il regolamento sui trasporti pel servizio militare (6).

— — Il decreto che prescrive ai comuni di abbuonarsi al Bolletino delle leggi (7).

— — Quello sui beni comunali (8).

— — La legge sui nuovi pesi e misure (9). (B. L. 1806, agosto 29, n. 180.)

---

(1) L. B. 1805, ottobre 6 e 20, n. 128 e 134.
(2) F. O. 1804, maggio 15, n. 20.
(3) B. L. 1804, marzo 22, n. 25.
(4) ivi 1806, giugno 6, n. 97.
(5) ivi 1806, marzo 29 e 30, n. 32 e 33.
(6) F. O. 1804, ottobre 20, n. 63.
(7) B. L. 1805, ottobre 5, n. 125.
(8) ivi 1806, luglio 25, n. 147.
(9) ivi 1803, ottobre 27, n. 83.

Guastalla (*Principato di*). Sono pubblicate per esservi eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti :

— I decreti sulla caccia (1).

— *Similmente* quello sulla vaccinazione (2).

— — Quello, ed il regolamento sulle patenti d'invenzioni e scoperte d'industria (3).

— — La legge 14 termidoro anno 10 sull'epizoozia.

— — Il decreto sull'attivazione della legge 19 fiorile anno 9 sul diritto di privativa agli autori delle produzioni d'ingegno (4).

— — Quello sulla pubblica istruzione (5).

— — Il regolamento sulle biblioteche (6).

— — Gli statuti ed il piano disciplinare delle accademie delle belle arti (7).

— — Il piano degli studj nelle Università, ed il decreto declaratorio dell'articolo 21 del detto piano (8).

— — Il decreto per lo stabilimento di un alunnato per le belli arti in Roma con pensioni (9). (B. L. 1806, agosto 29, n. 180.)

---

(1) B. L. 1805, settembre 21, n. 122, e ivi 1806, luglio 10, n. 117.

(2) ivi 1804 maggio 9, n. 55.

(3) ivi 1806, giugno 24, n. 111.

(4) ivi 1806, giugno 27, n. 112.

(5) ivi 1802, settembre 4, n. 75.

(6) F. O. 1802, dicembre 15, n. 156.

(7) App. al F. O. 1803, settembre 1.o, n. 94.

(8) F. O. 1803, ottobre 31, n. 73, e B. L. 1804, settembre 18, n. 106.

(9) ivi 1804, luglio 25, n. 42.

GUASTALLA (*Principato di*). Sono pubblicate per esservi eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti:

— I decreti per l'organizzazione militare delle Università, per la tassa d'assenza ai giovani che attendono agli studj fuori Stato, per l'organizzazione della scuola militare di Bologna e Pavia, e per l'applicazione delle rendite addette alla pubblica Istruzione (1).

— *Similmente* quello per lo stabilimento in Milano di una scuola di Veterinaria (2).

— — Quelli per l'ammissione alle professioni d'Ingegnere, d'Architetto civile, di Ragioniere ec. (3).

— — Quello sulla libertà della stampa (4).

— — Quello sull'organizzazione delle acque e strade (5)

— — Quelli sulla sistemazione de' diversi rami dell'amministrazione delle acque e strade (6).

— — La legge, decreti, istruzioni e regolamenti sulla Polizia (7). (B. L. 1806, agosto 29, n. 180.)

---

(1) B. L. 1805, luglio 7, n. 78, 79, 80, 81.

(2) ivi 1805, agosto 1.o n. 102.

(3) ivi 1805, novembre 3, n. 138, e ivi 1806, maggio 22, n. 85.

(4) ivi 1806, luglio 17, n. 122.

(5) ivi 1806, maggio 6, n. 73.

(6) ivi 1806, maggio 20, n. 79, 80, 81, 82, 83.

(7) ivi 1802, agosto 20, n. 68; ivi, ottobre 27, n. 107; ivi, novembre 15, n. 119; ivi, dicembre 27, n. 130; ivi 1803, ottobre 28, n. 84; ivi 1804, ottobre 15, n. 119, e ivi 1806, giugno 12, n. 103.

Guastalla (*Principato di*). Sono pubblicate per esservi eseguite le seguenti leggi, decreti e regolamenti:

— Quella che proibisce agl' impiegati d' avere parte negli appalti (1).

— *Similmente* l' avviso sull' autenticazione delle carte da spedirsi all'estero (2). (B. L. 1805, agosto 29, n. 180.)

— *Similmente* il decreto relativo alle pensioni agl'impiegati civili, loro moglj e figli (3). (B. L. 1806, settembre 4, n. 186.)

— *Similmente* la legge sulla Coscrizione militare (4). (B. L. 1807, luglio 2, n. 113.)

— *Similmente* la legge organica di Polizia del 10 vendemmiale anno VI. (B. L. 1808, agosto 26, n. 265.)

Guerra. V. *Ministero della Guerra.*

— Per la tassa ed imposta di Guerra. V. *Imposizioni dirette* ed *indirette.*

---

(1) B. L. 1802, luglio 10, n. 47.
(2) F. O. 1802, maggio 27, n. 47.
(3) B. L. 1806, febbrajo 12, n. 8.
(4) ivi 1802, agosto 13, n. 65.

ID

Idraulici Per l'esercizio di questa professione è necessaria la laurea e l'approvazione di una Università. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75. Tit. VIII.)

Idraulici nazionali. Loro incumbenze. (B. L. 1804, aprile 20, n. 43. Tit. II.)

Idrostatica (*Scuola di*). Residenza di questa scuola nel Dipartimento del Basso Po — vi sono due Professori, uno d' *idraulica*, l' altro d' *idrometrica*. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75. Tit. III.)

Impero Francese. Il Po fino alla imboccatura del Ticino, come la Sesia sino alla sua imboccatura, saranno i confini fra l' Impero Francese ed il Regno d' Italia. (B. L. 1805, giugno 7, n. 43.)

— Deroga al diritto di albinaggio in favore de' sudditi dell' Impero Francese. (B. L. 1806, febbrajo 19, n. 13.)

— Ne' Dipartimenti Veneti sono erette 12 Provincie in 12 Ducati Gran Feudi dell' Impero Francese. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.) V. *Ducati Gran Feudi*.

— Corrisponsione annua di *trenta milioni* di franchi che il Tesoro d' Italia verserà in indicate epoche nel Tesoro Imperiale di Francia a pagamento e manutenzione dell'Armata Francese che viene accordata al Regno d'Italia. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

— E' dichiarato nazionale il debito della Zecca e Banco-Giro di Venezia verso i sudditi dell' Impero Francese. (B. L. 1806, luglio 28, n. 161.) V. *Banco-Giro*.

Impiegati. Gratificazione agl' Impiegati nelle Amministrazioni dipartimentali, negli Uffizj di Prefettura e nelle Amministrazioni di Finanza che cesseranno dal servizio per causa di riforma. — pensione agl' Impiegati inabili al servizio per competenza fisica, ed alle vedove e figlj degl' Impiegati morti in attività di servizio. (B. L. 1805, dicembre 13, n. 153.)

— Pensione agl' Impiegati civili che cessano dal servizio — pensioni alle vedove e figlj degl' Impiegati — pensioni alle Guardie di finanza ed inservienti negli Uffizj di azienda nazionale — pensioni straordinarie — verificazione de' titoli — fondo di lire otto-cento mila pel pagamento delle pensioni — ritenzione del due per cento sul soldo degl' Impiegati per aumentare il suddetto fondo. (B. L. 1806, febbrajo 8, n. 12.) V. *Pensioni civili.*

Imposizioni dirette. Disposizioni per l'esazione dei carichi prediali arretrati nel Dipartimento del Reno. (F. O. 1802, settembre 3, n. 98.)

— Anticipazione di denari 6 per ogni scudo d'estimo censuario per supplire al fondo straordinario di *tredici milioni* accordato al Governo, ed imputabile sull' imposta prediale del 1803. (B. L. 1802, settembre 14, n. 86.)

— *L'imposta prediale* prescritta dalla legge 28 frimale anno X, e confermata dall'altra 2 frimale anno X in forza dell' art. 8 della legge 14 settembre 1801, si continua ad esigere senz' innovazione. (B. L. 1802, dicembre 24, n. 127.)

— Sovr'imposta di denari 6 per ogni scudo di esti-

mo censuario per supplire alle spese straordinarie del 1803. (B. L. 1803 , novembre 14 , n. 38.)

Imposizioni dirette. Acconto da pagarsi in marzo di 6 denari per ogni scudo ec. sull'imposta prediale del 1804 in pendenza di quello che verrà fissato. (B. L. 1804 , marzo 15 , n. 21.)

— Altro acconto di denari 7 in pendenza come sopra , e pagamento di due denari per ogni scudo d'estimo ec. , per le spese Dipartimentali. (B. L. 1804 , gennajo 13 , n. 2.)

— *L'imposta prediale* nazionale del 1804 è fissata a denari 40 per ogni scudo ec. — quella Dipartimentale similmente a denari 12. (B. L. 1804, marzo 12 , n. 24.)

— Il pagamento dell'imposta prediale si farà per due terzi almeno in moneta fina , e per l'altro terzo metà in moneta di rame e metà in moneta erosa. (B. L. 1804 , marzo 22 , n. 25 , art. 24.)

— *L'imposta prediale* nazionale del 1805 è fissata dalla Consulta di Stato a danari 40 per ogni scudo ec. pagabili in quattro rate eguali — quella Dipartimentale similmente a denari 12. (B. L. 1804, dicembre 8 , n. 139.)

— La comune di Rivoli è esentuata dalle contribuzioni per gli anni 1806 , 1807 , 1808 , 1809. (B. L 1805 , giugno 26 , n. 85.)

— *L'imposta prediale* nazionale del 1805 è fissata dal Re a denari 40 per ogni scudo ec. — quella Dipartimentale similmente a denari 14. (B. L. 1805, luglio 17 , n. 91. Tit. II. Sez. 1.ª)

— *L'imposta prediale* nazionale e Dipartimentale del 1806 è fissata a danari 53 per ogni scudo ec. —

ai Prefetti. verrà accordato il fondo necessario per le spese fisse e variabili del proprio Dipartimento. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Tit. X. Sez. 1.ª)

IMPOSIZIONI DIRETTE. L'amministrazione delle imposizioni dirette e del Censo è riunita al Ministero delle finanze. (B. L. 1803, giugno 7, n. 42.)

— Termine di pagamento per l'imposta prediale del 1805. (B. L. 1805, agosto 24, n. 112.)

— Sovr' imposta prediale di denari 4 per ogni scudo d'estimo censuario in confronto della contribuzione straordinaria di *sei milioni* per la tassa di guerra pel 1806. (B. L. 1805, settembre 8, n. 115.)

— Per la rimanente somma. V. *Imposizioni indirette.*

— Epoche de' pagamenti degli acconti dell' imposta prediale del 1806. (B. L. 1805, dicembre 5, n. 149.)

— Sovr' imposta prediale di denari 10 per ogni scudo d'estimo censuario in confronto della sovvenzione di guerra pel 1806. (B. L. 1805, dicembra 15. n. 156.)

— Per la rimanente somma V. *Imposizioni indirette.*

— Sono determinate le epoche di pagamento delle rimanenti quattro rate dell' imposta prediale del 1806. (B. L. 1806, marzo 28, n. 30.)

— Riparto di tre milioni di lire da pagarsi dai Dipartimenti ex-Veneti, escluso l' Istria e la Dalmazia, e compreso il Veronese riunito al Dipartimento dell' Adige, in conto dell' imposta prediale che verrà ad essi stabilita pel 1806. (B. L. 1806, giugno 28, n. 113.)

— *L' imposta prediale* del 1806 nei suddetti Dipartimenti è fissata a 12,250,000 lire di Milano fra essi

ripartibili e pagabili nelle epoche prescritte pel pagamento dell' imposta prediale per gli antichi Dipartimenti del Regno. (B. L. 1806, luglio 15, n. 121.)

Imposizioni dirette. In pendenza dell' imposta prediale che verrà stabilita pel 1807 si pagherà in gennajo una somma eguale a quella pagata nel novembre 1806. (B. L. 1807, gennajo 1, n. 1.)

— *L' imposta prediale* nazionale e dipartimentale del 1807 è fissata a denari 50 per ogni scudo ec. rispetto agli antichi Dipartimenti — per le prime cinque rate si pagherà in ragione di denari otto, e dieci denari nell'ultima rata — i Dipartimenti ex-Veneti, escluso l' Istria e la Dalmazia, pagheranno in ragione di 2,300,000 lire d' Italia per cadauna delle sei stabilite rate. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. X.)

— Sono fissate pel pagamento dell' imposta prediale, per gli anni avvenire, sei rate eguali, la prima cominciando in gennajo, le altre di bimestre in bimestre. (B. L. 1807, febbrajo 20, n. 34.)

— Ai Comuni di prima classe è permesso di porre una sovr' imposta sull' estimo. (B. L. 1807, febbrajo 20, n. 35.)

— Il Comune di Vezza nel Dipartimento del Serio è esentuato dai carichi prediali pel 1807 — dal 1.° gennajo 1808 a tutto il 1816 sono tenute esenti le case incendiate dai carichi suddetti. (B. L. 1807, settembre 18, n. 176.)

— *L' imposta prediale* nazionale e dipartimentale del 1808 è stabilita in denari 48 per ogni scudo ec.

— i Dipartimenti ex-Veneti, escluso l'Istria e la Dalmazia, pagheranno sulla base dell'estimo che verrà a ciascun d'essi attribuito; frattanto per la prima rata pagheranno 2,200,000 lire d'Italia. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 290. Tit. V.)

Imposizioni dirette. Pei Dipartimenti antichi al di qua del Po la prima rata dell'imposta prediale pel 1808 si pagherà li 5 febbrajo — per quegli al di là del Po, come pure pei Dipartimenti ex-Veneti, si pagherà la prima rata gli 8 febbrajo. (B. L. 1808, gennajo 16, n. 38.)

— Riduzione in moneta italiana dell'imposta prediale. (B. L. 1808, febbrajo 9, n. 61.)

— Per la seconda rata del 1808 i Dipartimenti ex-Veneti pagheranno la stessa somma che fu stabilita per la prima rata. (B. L. 1808, febbrajo 27, n. 74.)

— Disposizioni relative al pagamento degli arretrati dell'imposta prediale dovuti al Tesoro dai Dipartimenti ex-Veneti per meno pagati nel 1807. (B. L. 1808, marzo 25, n. 98.)

— I debitori in causa di arretrati d'imposta prediale per gli anni 1802, 1803, 1804, 1805 nel Dipartimento del Mella sono soggetti all'escussione fiscale. (B. L. 1808, maggio 6, n. 121.)

— In conto dell'imposta prediale del 1809 si pagherà in gennajo 1809 negli antichi Dipartimenti una somma uguale a quella pagata dai censiti nel novembre 1808 — i Dipartimenti ex-Pontificj pagheranno nel gennajo 1809, in conto, come sopra, 958,000 lire, salvo il conguaglio fra essi ed il Tesoro. (B. L. 1808, dicembre 27, n. 358.)

Imposizioni indirette. Nomina del Capo. (F. O. 1802, maggio 25 ; n. 45.)

— Tutti gli abitanti maschj dai 14 fino ai 60 anni compiti , e che abbiano domicilio costante di sei mesi , pagano una tassa personale in favore dei Comuni — sono esenti i padri di dodici figlj , colle loro famiglie — nelle Comuni ove si esigono i dazj di consumo è sostituita una tassa addizionale su qualche articolo di consumazione — prescrizioni relative. (B. L. 1802 , luglio 24, n. 55.)

— Contribuzione di *sei milioni* per la tassa di guerra del 1806 , ricavabili oltre una sovr' imposta sull'estimo di 4 denari per ogni scudo, con un aumento sul prezzo de' sali e tabacchi. (B. L. 1805, settembre 8 , n. 115.)

— Altra di *quindici milioni* per le spese straordinarie di guerra del 1806 ricavabili oltre una sovr' imposta sull' estimo di 10 denari per ogni scudo , con una sovr' imposta sui dazj di consumo ne' Comuni murati, con una tassa personale sugli abitanti ne' Comuni e Territorj aperti , con un prezzo addizionale de' sali e tabacchi dal 1.° luglio a tutto dicembre 1806 e con un contributo delle professioni , arti e commercio — disposizioni relative — tariffa pel dazio di consumo e pel contributo come sopra. (B. L. 1805 , dicembre 15 , n. 156.)

— Disposizioni risguardanti il contributo da pagarsi dalle professioni liberali. (B. L. 1806 , aprile 11 , n. 37.)

— Regolamento per l'esecuzione del decreto n. 156 (1

---

(1) B. L. 1805, dicembre 15,

e tabelle relative all' esazione del contributo dagli esercenti arti e commercio. (B. L. 1806, settembre 10, n. 201.)

Imposizioni indirette. Col primo del 1807 è attivata l' imposta distrettuale. (B. L. 1806, dicembre 12, n. 240.).

— Notificazione e formazione dell' elenco degl' individui soggetti al contributo delle professioni liberali — della revisione degli elenchi e protocolli — della decisione sui riclami, e del pagamento del contributo — indicazione di alcuni che non ne sono soggetti. (B. L. 1807, gennajo 20, n. 37.)

— Obbligo imposto agli esercenti arte o ramo di commercio di farne le notificazioni alla Municipalità — del libro o del registro delle notificazioni — del protocollo de' riclami e dell' elenco dei non notificati — della revisione ed approvazione definitiva de' contribuenti — disposizioni generali e particolari pe' conguagli reciproci fra il Tesoro ed i contribuenti dipendentemente dal contributo del 1806 — modula delle tabelle delle notificazioni. (B. L. 1807, giugno 22, n. 106.)

— Tariffa dimostrativa il contributo delle professioni liberali pel 1808. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 290. Art. 42 e tariffa A.)

— Altra dimostrativa il contributo delle arti e commercio pel 1808. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 290. Art. 42 e tariffa B.)

— La tassa personale del 1808 sarà di lire sei per ogni contribuente, delle quali lire 2. 60 spetteranno ai Comuni, il resto al Tesoro. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 290. Tit. V.)

Imposizioni indirette. Il contributo delle professioni, arti e commercio si pagherà nel mese di maggio 1808. — Disposizioni relative alle notificazioni. (B. L. 1808, marzo 12, n. 88.)

— Disposizioni relative al pagamento da farsi dai Patrocinatori matricolati presso le Corti e Tribunali non per anco attivati. (B. L. 1808, marzo 25, n. 98.)

Incendj dolosi. Sono giudicati dal Tribunale speciale, e puniti i rei con la morte. (B. L. 1802, agosto 10, n. 64.)

Incoronazione del Re d'Italia. V. *Coronazione.*

Indennita'. Dell'indennità ai giusdicenti civili per gli alimenti e spese di carcere dei militari detenuti. (F. O. 1803, gennajo 28, n. 12.)

— *Indennità di via* d'accordarsi ai soli militari. (F. O. 1803, gennajo 28, n. 13.)

— — E' accordata egualmente ai Cappellani militari. (B. L. 1803, maggio 9, n. 36.)

— — Istruzioni sul pagamento dell'indennità di via e di residenza ai coscritti. (F. O. 1804, giugno 23, n. 33.)

— — E' accordata ai Quartiermastri ed altri incaricati. (F. O. 1802, giugno 1.° n. 52.)

— — E' accordata egualmente alle Guardie d'artiglieria, delle chiuse, e delle fortificazioni. (F. O. 1802, giugno 28, n. 70.)

— Cessazione dell'indennità di via ai disertori Austriaci. (F. O. 1802, luglio 22, n. 81.)

— *Indennità d'alloggio e di foraggio:* Indennità straordinarie degli Ufficiali ed Amministratori militari. (F. O. 1802, aprile 6, n. 29.)

Indennità'. *Indennità di stazione* non più pagata in via d'acconto, ma saldata collo sconto sulle rassegne trimestrali di soldo. (F. O. 1802, giugno 1.° n. 51.)

— *Indennità di stazione e di via* da accordarsi ai militari in marcia ed in viaggio. (F. O. 1802, aprile 29, n. 37.)

— Indennità all'Ufficialità di guarnigione in Milano. (F. O. 1802, dicembre 9, n. 151.)

— Indennità di cavalcatura. (F. O. 1802, dicembre 14, n. 155.) V. *Alloggio.*

Indennizzazioni ai Giudici, Cancellieri, Patrocinatori ec. V. *Tasse.*

Ingegneri civili. Per l' esercizio di questa professione è necessaria la laurea e l'approvazione in un' Università. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75. Titolo VIII.)

— Le scritture d' ingegnere civile, ad uso de' privati, sono soggette a bollo. (B. L. 1802, settembre 11, n. 79, e F. O. 1803, app. al 1802, dicembre 7, n. 80.)

— Studj valutabili pel conseguimento de' gradi accademici nelle Università. (B. L. 1804, settembre 18, n. 106.)

— Regolamento per l' abilitazione all' esercizio di questa professione — tariffa del deposito da farsi. (B. L. 1805, novembre 3, n. 138.)

— Loro contributo per le spese di guerra del 1806. (B. L. 1805, dicembre 15, n. 156. Tariffa B.)

— Prescrizioni per l'esercizio di questa professione, a coloro che appartengono a paesi in cui non si esigevano nè esami, nè preventiva approvazione. (B. L. 1806, maggio 22, n. 85.)

Ingegneri d' acque e strade. V. *Acque e strade.*

Inghilterra. Decreto del primo Console Presidente della Repubblica Italiana contro l' Inghilterra, portante la prescrizione ai bastimenti armati in guerra di assalire quelli del Re d' Inghilterra, e di ritenere prigionieri tutti gl' Inglesi militari che si trovassero nel territorio della Repubblica. (B. L. 1803, maggio 29, n. 41.)

— Sequestro sulle merci e crediti degl' Inglesi — è proibita la introduzione in qualunque ricettoria o dogana di qualsiasi merce Inglese. (B. L. 1803, giugno 3, n. 44.)

— Disposizioni per difendere le coste marittime, le proprietà e gli abitanti dalle ostilità Inglesi. (B. L. 1803, settembre 8, n. 71.)

— Sono dichiarate in istato di blocco le Isole Brittaniche — è proibito ogni commercio ed ogni corrispondenza colle medesime — è prigioniere di guerra qualunque individuo suddito dell' Inghilterra che sia trovato ne' paesi sotto l' Impero Francese o suoi alleati — è dichiarata di buona preda qualunque mercanzia proveniente dalle Colonie Inglesi. (B. L. 1806, novembre 21, n. 224.)

— Misure di rappresaglia contro le disposizioni di questo Governo in pregiudizio delle Potenze neutrali. — Le Isole Brittaniche sono dichiarate in istato di blocco tanto in terra che in mare. (B. L. 1807, dicembre 17, n. 265.)

— Prescrizioni e discipline relative alla proibizione d' importazione e sequestro delle merci Inglesi. V. *Dazj d' entrata, d' uscita e di transito.*

Inglesi. Qualunque suddito dell' Inghilterra che sia

trovato sul territorio occupato dalle truppe Francesi o da' suoi alleati, è prigioniere di guerra. (B. L. 1806, novembre 21, n. 224.)

Inglesi. Disposizioni relative all' esecuzione del suddetto decreto. (B. L. 1806, dicembre 10, n. 235.)

Innesto del vajuolo vaccino. Si fa gratuitamente ai poveri in tutti gli spedali della Repubblica. (B. L. 1802, novembre 5, n. 113.)

Inoculazione del vajuolo umano. Non può farsi senza licenza del Prefetto — prescrizioni relative all' inoculato — è proibita l' inoculazione nelle città, borghi e luoghi popolati — pene ai medici e chirurghi contravventori. (B. L. 1802, novembre 5, n. 115.)

Inscrizione marittima. De' circondari e sindacati marittimi, e della chiamata de' marinaj al servizio — de' vantaggj annessi allo stato de' marinaj inscritti — della chiamata degli artigiani propri ai travaglj marittimi, e disposizioni generali. (B. L. 1806, luglio 25, n. 138.)

Inscrizioni. Tutte le partite di credito verso la nazione, dopo l' individuale loro liquidazione, tutte le rendite vitalizie, e tutte le pensioni agli ecclesiastici ed ex-Regolari, saranno inscritte sul registro del debito pubblico. — La metà di esse con più gl' interessi a tutto dicembre 1803 saranno consolidati al 3 1/2 per cento d' interesse — l' altra metà sarà pagata con rescrizioni, sole ammissibili nell' acquisto de' beni nazionali. — Compiuta l' inscrizione totale del debito liquidato, la legge provvederà per l' aumento dell' interesse. (B. L. 1804, marzo 21, n. 23.)

Inscrizioni. Regolamento e discipline per la inscrizione sul registro del debito pubblico. (B. L. 1804, maggio 20, n. 62.)

— Epoche nelle quali avrà luogo il pagamento delle cartelle ossiano estratti d'inscrizione. (F. O. 1805, gennajo 5, n. 1.)

— Non potranno essere inscritti sul Monte Napoleone i capitali portanti una rendita minore di lire 30 — epoche di pagamento de' crediti inscritti a tutto aprile 1805, e di que' posteriori al 30 giugno medesimo — inscrizione sul Monte all'annua rendita perpetua del 3 per cento di 15 milioni di lire tornesi, debito dei Monti del Piemonte calcolato debito dello Stato in conseguenza dell'incorporazione al Regno del paese tra Sesia, Po, e Ticino. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Tit. III.)

— Prescrizioni relative all'inscrizione de'capitali portanti rendita minore di lire trenta annue. (B. L. 1805, agosto 2, n. 107.)

— I soli livellari e possessori che avranno fatta domanda di essere ammessi all'affrancazione e transazione entro dicembre 1806, potranno godere del favore di pagare gli acquisti de' beni nazionali. (B. L. 1806, febbrajo 11, n. 5.)

— Valutazione degli estratti d'inscrizione del debito consolidato, e disposizioni per regolarne l'ammissione nel prezzo de' beni nazionali. (B. L. 1806, marzo 12, n. 17.)

— Sono create tante inscrizioni quante bastino a produrre 1,200,000 lire di reddito per compensare que' generali che avranno reso maggiori servigj alla Patria. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

Inscrizioni. Il fondo vacante per le partite di una rendita minore di lire *trenta* che furono o saranno convertite in rescrizioni, sarà applicato alle inscrizioni successive fino a debita concorrenza. (B. L. 1807 gennajo 12, n. 16. Tit. IV.)

— Gli estratti d' inscrizione, ossiano le cartelle del Monte Napoleone, cesseranno dall' esser ammesse nel pagamento de' beni demaniali che si pagheranno *un quinto* in denaro, e *quattro quinti* in rescrizioni al valor nominale. (B. L. 1807, marzo 3, n. 39.)

— Disposizioni relative al cambio delle cartelle d'inscrizione. (B. L. 1807, marzo 3, n. 40.)

— La vendita delle inscrizioni di ragione de' comuni ai quali pel pagamento de' debiti urgenti ne è permessa l'alienazione, non può farsi a prezzo minore di quello della borsa corrente in giornata. (B. L. 1808, novembre 21, n. 313.)

Inscrizioni sui registri degli ufficj delle ipoteche. V. *Ipoteca.*

Inservienti negli ufficj. Sulle pensioni a quest' individui. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 8. Tit. III.)

Installazione delle Corti, Tribunali ec. Epoca in cui avrà luogo. (B. L. 1807, agosto 29, n. 151.)

Intendenti di Finanza. E' accordata la dimissione a quello di Intra. (B. L. 1807, ottobre 16, n. 202.)

— *Similmente* a quello di Vicenza. (B. L. 1807, ottobre 17, n. 204.)

— Quello di Treviso è chiamato dinanzi al Tribunale criminale di Milano per essere giudicato. (G. It. 1807, luglio 12, n. 193.)

INTENDENTI DI FINANZA. Nomina degl' Intendenti. V. *Intendenze di finanza.*

INTENDENZA DE' BENI DELLA CORONA. Nomina dell'Intendente. (F. O. 1805, maggio 22, n. 16.) V. *Beni della Corona.*

INTENDENZE DI FINANZA. Loro organizzazione — sono composte, di un Intendente, di un Segretario, di un Ragionato, di due primi Ufficiali, uno per le dogane, l'altro per le privative e per li dazj di consumo, di un Ispettore generale per la forza armata, e di un cassiere — tutti questi sono a carico della nazione — ogni altra spesa è a carico dell' Intendente. (B. L. 1805, giugno 28, n. 63.)

— Sono divise nelle seguenti classi, cioè;

— — *Classe unica.* Venezia.

— — *Classe prima.* Bologna, Brescia, Milano, Udine;

— — *Classe seconda.* Cremona, Ferrara, Forlì, Mantova, Novara, Modena, Padova, Treviso, Verona, Vicenza;

— — *Classe terza.* Capo d' Istria, Intra, Lodi, Pavia, Reggio;

— — *Classe quarta.* Belluno, Morbegno, Mortara, Ravenna, Rimini. (B. L. 1806, novembre 19, n. 221.)

— E' fissato il trattamento degl' Intendenti a lire 6000 per la classe unica; a lire 5000 per quelli di prima classe; a lire 4500 per quelli di seconda classe; a lire 4000 per quelli di terza classe; a lire 3500 per quelli di quarta classe. (B. L. 1806, ottobre 16, n. 201.)

— E' soppressa quella di Rovigo, il di cui circon-

dario è aggregato a quella di Ferrara. (B. L. 1806, settembre 3, n. 181.)

Intendenze di Finanza. E' soppressa quella di Ravenna il di cui circondario è aggregato a quella di Forlì. (B. L. 1808, settembre 9, n. 283.)

— Nomina degl' Intendenti di

— Venezia, Padova, Udine, Treviso, Verona, Belluno. (G. It. 1806, febbrajo 16, n. 47.)

— Capo d' Istria. (G. It. 1806, febbrajo 21, n. 52.)

— Vicenza. (G. It. 1806, febbrajo 16, n. 47, e B. L. 1807, ottobre 16, n. 205, e *ivi* 1808, marzo 8, n. 280.)

— Intra. (B. L. 1807, ottobre 16, n. 203.)

— Bergamo. (B. L. 1807, ottobre 16, n. 206.)

— Lodi. (B. L. 1807, ottobre 16, n. 207.)

— Reggio. (B. L. 1807, ottobre 16, n. 208.)

— Ravenna. (B. L. 1807, ottobre 16, n. 210.)

— Novara. (B. L. 1808, gennajo 5, n. 24.)

— Ancona, Fermo, e Mercerata. (B. L. 1808, aprile 21, n. 282.)

— Nomina dell'Incaricato dell'amministrazione dell'Intendenza di Mortara. (B. L. 1807, ottobre 16, n. 209.)

Interdetti. Sono abilitati a farsi rappresentare nei Consiglj dei Comuni di terza classe, ove sono estimati, dai legittimi loro procuratori, tutori o curatori. (B. L. 1803, novembre 4, n. 86.)

Interesse legale o convenzionale. In materia civile non potrà eccedere il cinque per cento; in materia di commercio egualmente il sei per cento — prescrizioni contro i contravventori. (B. L. 1807, ottobre 31, n. 233.)

INTERNO. V. *Ministero dell' Interno.*

INTERPRETE. Come si supplisca alla difficoltà di ritrovare un Interprete che sappia scrivere nella lingua o dialetto dell' esaminato. (B. L. 1808, aprile 26, n. 118.)

INTROITI DIVERSI DI FINANZA. V. *Ministero delle finanze.*

INVALIDI DELLA MARINA. Sul prodotto netto delle prede fatte sui nemici dello Stato dai Corsari del Regno, e sul prodotto de' riscatti de' bastimenti nemici sarà prelevato il diritto di 5 centesimi per lira a favore della cassa degl' invalidi di marina. (B. L. 1806, dicembre 4, n. 229.)

INVALIDITA'. Norme da osservarsi dai militari petenti l'invalidità o veteranza. (F. O. 1802, dicembre 18, n. 158.)

INVENTORI. Sarà eguale al valore intrinseco che alla finanza costano le foglie, il premio che viene accordato per le invenzioni di tabacco. (F. O. 1802, luglio 14, n. 74.)

— L' importo delle pene pecuniarie inflitte ai contravventori delle leggi daziarie, prelevate le spese, e l'importare del dazio, è devoluto per un terzo alla finanza e per due terzi agl' inventori, o delatori, o soli inventori non essendovi delatori. (B. L. 1803, dicembre 22, n. 96.)

— Egualmente nella contravvenzione ai generi di privativa nazionale, appartengono due terzi del valore agl' inventori, ed un terzo alla nazione. (B. L. 1803, dicembre 31, n. 99, art. 12.)

INVENZIONATI. V. *Contravventori alle leggi daziarie.* V. *Invenzioni.*

Invenzioni. Cadono in commesso *quelle* merci trovate fuori della strada che conduce alle Dogane o Ricettorie di confine, o che la hanno oltrepassata senza la debita professione — *quelle* sostituite alle merci descritte nè recapiti — *quelle* il di cui bollo fu trasportato da una merce all' altra — *quelle* estere presentate al bollo come nazionali — *quelle* che si sottraggono alle debite professioni di dazio — disposizioni relative all'invenzione, all'inventore, ed all' invenzionato — pene applicabili. (B. L. 1803, dicembre 22, n. 96.)

— Cadono in commesso tutti li generi di privativa nazionale ritrovati in maggiore quantità di quella permessa, e non muniti delle bollette di scorta che la finanza rilascia *gratis* — modo di eseguire le perquisizioni sui generi di privativa, procedura contro gl' invenzionati, e mezzi di loro difesa. (B. L. 1803, dicembre 31, *n.* 99.)

— Definizione in che consisti il corpo di delitto — formula delle bollette d' invenzione, e prescrizioni relative a modo di procedere nelle contravvenzioni alle leggi di finanza. (B. L. 1804, luglio 31, n. 98.)

Invenzioni e scoperte d' industria. V. *Autori ed inventori di scoperte d' industria ec.* V. *Autori d'opere stampate.*

Ipoteca. Istituzione degli uffici delle ipoteche — in pendenza dell' attivazione di questi uffici, supplisconо quelli degli atti e registri. (B. L. 1806, marzo 29, n. 31.)

— Regolamento per gli uffici di conservazione delle ipoteche — indicazione di quali sieno i creditori

privilegiati sopra gl' immobili — de' privilegj sopra i mobili e gl' immobili — definizione dell'ipoteca legale, giudiziale, e convenzionale — organizzazione degl' ufficj di conservazione delle ipoteche — delle insinuazioni ai registri di questi ufficj — delle trascrizioni — delle inscrizioni, delle cancellazioni, e riduzioni delle inscrizioni, e degli annotamenti da farsi in margine delle medesime — della regolarità e pubblicità de' registri — della responsabilità de' conservatori — delle tasse — disposizioni transitorie. (B. L. 1806, aprile 19, n. 44.)

Ipoteca. Come si regoli il privilegio e l'ipoteca del Tesoro pubblico sui beni dei contabili incaricati dell' esazione o del pagamento de'denari di pubblica ragione. (B. L. 1807, ottobre 31, n. 231.)

— E' prorogato a tutto marzo il termine stabilito dalla legge n. 31 (1) e regolamento n. 44 (2) sulle ipoteche, per domandare la trascrizione ed inscrizione sul registro competente de' titoli portanti privilegio od ipoteca. (B. L. 1808, gennajo 8, n. 26.)

— La tassa personale per l'inscrizione di ciascun diritto d'ipoteca, o privilegio o quello per la trascrizione di qualunque titolo, è di lire una per ogni lire mille di credito, nè sarà minore di lire due, qualunque ne sia l'importanza — quella pel cancellamento o riduzione, è il terzo di quella

---

(1) B. L. 1806, marzo 29, art. 5.
(2) ivi 1803, aprile 19, art. 125.

pagata per l'inscrizione. (B. L. 1808, novembre 19, n. 340.)

Ipoteca. E' prescritto il modo di regolare le inscrizioni delle ipoteche anteriori alla pubblicazione del Codice civile — disposizioni generali Tit. I. — delle diverse forme d'inscrizione secondo la diversa qualità delle ipoteche generali, o speciali, e diversa qualità, e rappresentanza delle persone possidenti beni affetti ad ipoteca Tit. II. — delle inscrizioni per le ipoteche generali sui beni de' debitori, ossia obbligati tuttora viventi Cap. 1.° — delle inscrizioni delle ipoteche generali sui beni de' debitori defunti, od in concorso de' loro successori universali Cap. 2.° — delle inscrizioni delle ipoteche generali esercibili in concorso dei terzi possessori Cap. 3.° — delle inscrizioni delle ipoteche parziali Cap. 4.° — dell'estinzione, purgazione, cancellazione, e riduzione delle ipoteche, e privilegj anteriori all'attivazione del Codice civile Tit. III. — dell'estinzione de' privilegj, e delle ipoteche Cap. 1.° — delle purgazioni delle ipoteche Cap. 2.° — della cancellazione e riduzione delle ipoteche Cap. 3.° — delle tasse Tit. IV. — della regolarità, e pubblicità de' registri Tit. V. (B. L. 1808, ottobre 25, n. 320.)

— Nomina de' Conservatori delle ipoteche. V. *Conservatori* V. *Uffici delle ipoteche.*

Irrigazioni ed uso d'acque negli opificj. V. *Acque e strade.*

Isola di s. Cristoforo. E' ceduta dal Demanio alla Municipalità di Venezia per formarvi il Cimitero generale della città. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 261. Tit. V.)

Isola di s. Giorgio. E' ivi definitivamente stabilito il Porto-franco di Venezia. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 261. Tit. IX.)

Isola della Giudecca. E' considerata come una dipendenza del Porto-franco di Venezia. (B. L. 1806, luglio 25, n. 143.)

Isole Brittaniche. V. *Inghilterra.*

Isonzo (*fiume*). Sono aggregati al Regno d' Italia i paesi posti al di qua dell' Isonzo in conseguenza della convenzione 10 ottobre 1807 — le leggi, e regolamenti generali del Regno sono colà pubblicati. (B. L. 1807, novembre 20, n. 244.)

Ispettore delle Carceri. Esso è il capo dell'ufficio delle Carceri stabilito presso il Ministero dell' Interno — sue incumbenze. (B. L. 1808, febbrajo 2, n. 51.)

Ispettore delle Finanze. Nomina di quello pe' Dipartimenti ex-Veneti. (G. It. 1806, aprile 23, n. 113.)

— Altra di di quello pei Dipartimenti ex-Pontificj. (Suppl. al B. L. 1808, aprile 21, n. 169.)

Ispettore alle Miniere. V. *Miniere.*

Ispettori. Gl' Ispettori generali dell' Artiglieria e quello del Genio sono Grand' Ufficiali della Corona. (B. L. 1805, marzo 29, n. 19.)

Ispettori generali di pubblica Beneficenza. V. *Stabilimenti di pubblica beneficenza.*

Ispettori generali delle acque e strade. V. *Acque e strade.*

Ispettori e sotto-ispettori ai boschi. V. *Boschi.*

Ispettori alle reviste. Nuova composizione di questo Corpo. (B. L. 1807, giugno 13, n. 101.)

Ispettoria, e sotto-ispettorie delle polveri, e nitri. V. *Polveri e nitri.*

Istituto nazionale. E' incaricato di raccogliere le scoperte, e di perfezionare le arti, e le scienze. (B L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XV.)

— Sua attivazione — i membri che lo compongono sono nazionali — si dividono in pensionati, ed onorarj — il numero d'ambe le classi non eccede il trenta — indennizzazione ai primi, al Segretario, e Vice-Segretari — obblighi de' membri pensionati — gli associati esteri sono nominati a pluralità di voti. (B. L. 1802, agosto 17, n. 66.)

— E' incaricato l'Istituto di aggiudicare il premio nel concorso della medaglia in memoria della prima convocazione de'Collegj elettorali. (F. O. 1802, giugno 7, n. 59.)

— Nomina della metà de' membri. — Que' che ricevono dallo Stato più di 6000 lire all'anno non hanno diritto alla pensione. (B. L. 1802, novembre 6, n. 114.)

— Nomina dell'altra metà de' membri a compimento del numero. (B. L. 1803, aprile 18, n. 28.)

— Uno de' tre membri della Commissione di pubblica istruzione, visita ogni anno le Università. (F. O. 1803, ottobre 31, n. 73.)

— Ogni artista membro dell'Istituto, è Accademico in una delle Accademie nazionali. (F. O. 1803, settembre 1.° n. 94. Art. I.)

Istituti di beneficenza pubblica. V. *Stabilimenti di pubblica beneficenza.*

Istria (*Dipartimento dell'*). Capo-luogo Capo d'Istria. (B. L. 1806, dicembre 22, n. 283.)

Istria (*Dipartimento dell'*). Questa provincia è eretta in Ducato Gran-feudo dell' Impero Francese. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

— Diritti e prerogative del Duca, ed annualità di lire 100 mila esigibili dal Tesoro d' Italia. (B. L. 1807, marzo 30, n. 34, e *ivi* aprile 26, n. 53.)

— In materia di Dogane l'Istria rimarrà provvisoriamente nello stato in cui trovasi. (B. L. 1806, aprile 18; n. 66.)

— Il vino d'Istria pagherà, entrando in Venezia, lo stesso dazio cui va soggetto il vino che v'entra dalla terra ferma Veneta. (G. It. 1806, febbrajo 21, n. 52.)

— E' formato nell' Istria un battaglione denominato *battaglione reale* dell' Istria. (B. L. 1806, maggio 31, n. 96.)

— Disposizioni relative alla formazione del suddetto Battaglione. (B. L. 1806, giugno 30, n. 114.)

— Indicazione del prezzo cui saranno in questa provincia tollerati i pezzi da 7, e 8 1/2 Kreützer. (B. L. 1806, giugno 6, n. 98.)

— Il prezzo de' sali in questa provincia è provvisoriamente regolato a soldi 1 1/2 la libbra. (B. L. 1806, settembre 8, n. 200.)

— Le imposte per questa provincia saranno regolate con ispeciali decreti. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16, art. 51.)

— Prezzo di vendita de' sali — indicazione delle leggi, decreti e regolamenti posti in attività in questo Dipartimento. (V. *La nota ai Dipartimenti ex-Veneti*). Regolamento particolare pel regime daziario. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 17.)

Istria (*Dipartimento dell'*). Indicazione de' varj prezzi de' sali secondo la loro qualità — pubblicazione del decreto n. 156 (1) sulla sovvenzione straordinaria di 15 milioni per le spese di guerra del 1806 — disposizioni diverse. (B. L. 1807, febbrajo 24, n. 36.)

— E' permessa l'estrazione della legna da fuoco a tutto dicembre 1807. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 225.)

— E' permessa l'estrazione all'estero del carbon-fossile a tutto luglio 1807. (B. L. 1807, aprile 6, n. 37.)

— E' protratto a tutto dicembre 1807 il permesso suddetto. (B. L. 1807, luglio 31, n. 124.)

— E' prorogato a tutto dicembre 1808. (B. L. 1808, gennajo 16, n. 40.)

— Comuni, loro classificazione, distretti, cantoni, e popolazione. (B. L. 1807, dicembre 22, n. 283.)

— Regolamento sulle Saline. (B. L. 1808, febbrajo 19, n. 72.)

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetto* — del Vice-Prefetto. V. *Vice-Prefetti* — del Segretario generale di Prefettura. V. *Segretarj generali di Prefettura* — de' Podestà. V. *Comuni* — de' Giudici delle Corti, e Tribunali. V. *Le singule Corti e Tribunali* — de' Regj Procuratori. V. *Procuratori Regj* —

---

(1) B. L. 1803, dicembre 15, tit. III, IV, V, e tariffa A. B.

de' Consiglj generali, comunali, distrettuali ec. V. *Li singuli Consiglj* — del Vescovo. V. *Vescovi ec.*

Istruzione pubblica. Piano disciplinare e per gli studj nelle Università. V. *Università.*

— Statuti e piano disciplinare per le Accademie nazionali di belle arti. V. *Accademie.*

— Organizzazione delle Regie scuole militari di Pavia e Bologna. V. *Scuole militari.*

— Tit. I. Divisione generale della pubblica istruzione; per l' economico in nazionale, dipartimentale e comunale; e per lo scientifico in sublime, medio ed elementare. — Tit. II. Delle Università di Pavia e Bologna; a quella di Pavia appartiene la specola di Brera; numero de' professori e loro trattamento. — Tit. III. Delle Accademie di belle arti, una in Milano, l' altra in Bologna — delle scuole speciali di Metallurgia, d' Idrostatica, di Scultura e di Veterinaria; loro residenza. — Tit. IV. De' Licei e Ginnasj. — Tit. V. Delle Società agrarie e di arti meccaniche. — Tit. VI. Delle scuole elementari. — Tit. VII. Delle Biblioteche, Musei ed altri sussidj scientifici. — Tit. VIII. Dei gradi accademici. — Tit. IX. Del modo di eleggere i professori ed i maestri. — Tit. X. Degli aumenti di soldo, e delle giubbilazioni de' professori. — Tit. XI. Disposizioni generali, e tabella delle spese nazionali di pubblica istruzione nel totale di lire 666 mila. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75.)

— Organizzazione de' Licei e Ginnasj. (B. L. 1802, novembre 13, n. 117.)

— Non vi sono nè Licei, nè Ginnasj nei Comuni

ove trovansi stabilite le Università. (B. L. 1803, novembre 24, n. 93.)

Istruzione pubblica. Fissazione delle istituzioni fondamentali, il corso delle quali fatto ne' Licei, Ginnasi od altri Stabilimenti, valga pel conseguimento de' gradi accademici come se fatti in una Università. (B. L. 1804, settembre 18, n. 106.)

— Le spese arretrate e correnti per l'istruzione superiore ed elementare dei Dipartimenti e delle Comuni, continueranno ad essere pagate dal Tesoro. G. It. 1805, settembre 4, n. 106.)

— E' abilitato il Direttore Generale a raccogliere e preservare i più rari fra i libri e manoscritti delle Bib'.oteche ed Archivj soppressi nel Regno. (B. L. 1806, giugno 10, n. 100.)

— Istituzione in Milano di una scuola d'acque e strade. — Sua attivazione col 1.° marzo 1807. — Sua dotazione. (B. L. 1807, gennajo 9, n. 4.)

— Gli esami degli aspiranti alle scuole militari si faranno in ogni Dipartimento ov' esistono Licei ed Università. (B. L. 1807, marzo 5, n. 41.)

— Istituzione ed organizzazione de' Licei con e senza convitto. V. *Licei.*

— Disposizioni relative alle rendite che sono o saranno inscritte sul Monte Napoleone a favore dell'istruzione pubblica. (B. L. 1807, aprile 27, n. 68.)

— In tutti i Capi-luogo de' Dipartimenti, escluso Bologna, Milano e Padova, sono istituite tre scuole speciali una *di* clinica medica, l'altra *di* clinica chirurgica, la terza *di* ostetricia; ed in Venezia, Verona e Brescia vi sarà pure istituita una

cattedra di chimica farmaceutica. (B. L. 1807, agosto 4, n. 129.)

Istruzione pubblica. In Milano è stabilita una scuola di Ostetricia per le donne, con 35 piazze per quelle che varj Comuni del Regno bramassero mandarvi, coll' annua pensione di lire 400. (B. L. 1808, agosto 3, n. 242.)

— Stabilimento in Milano di un Collegio Reale delle fanciulle. V. *Collegio Reale delle fanciulle.*

— Piano d' istruzione generale. — Indicazione degli studj preparatorj necessarj per essere ammesso a seguire i corsi nelle Università, ed a proseguire i gradi accademici. — Indicazione delle scuole soppresse nelle Università, e di quelle speciali in Milano egualmente soppresse. — Istituzione in Milano delle scuole speciali di diritto pubblico e commerciale, di alta legislazione civile e criminale, e di eloquenza pratica-legale. — Riforma di alcune cattedre nelle Università. — Provvidenze pei Professori delle cattedre soppresse. (B. L. 1808, novembre 15, n. 338.)

— Nomina del Direttore Generale. (B. L. 1805, giugno 7, n. 41.)

— Epoca in cui esso entrerà nell' esercizio delle sue ispezioni. (F. O. 1805, giugno 30, n. 26.)

— Nomina dell' Ispettore Generale. (B. L. 1807, maggio 24, n. 84.)

Italia. V. *Regno d' Italia.*

Italiani. Tutti i sudditi Italiani, che viaggiano nei Paesi esteri, sono tenuti di presentarsi agli Ambasciatori, Ministri od Incaricati d' affari per pro-

durre le prove della loro nazionalità, dell' autorizzazione che hanno avuto di viaggiare ec. ove non vi fossero Agenti diplomatici o consolari del Regno d' Italia, sono tenuti a presentarsi ai Ministri od Agenti dell' Imperatore de' Francesi. (B. L. 1808, ottobre 20, n. 309.)

K

KREUTZER. V. *Monete*.

LA

Ladri. V. *Furti*.

Laghi. I lavori occorrenti ai laghi che hanno per unico oggetto la navigazione, sono a carico della Nazione. (B. L. 1804, aprile 20, n. 43.)

Lario (*Dipartimento del*). Capo-luogo Como. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— Organizzazione provvisoria giudiziaria delle Preture ed Uffici di conciliazione in questo Dipartimento, escluso le Provincie di Valtellina, Chiavenna e Bormio già organizzate. (F. O. 1804, febbrajo 27, n. 8.)

— Comuni, loro classificazioni, distretti, cantoni e popolazione. (B. L. 1802, settembre 12, n. 81, e *ivi* 1805, giugno 8, n. 46.)

— Riunione delle Parrocchie. (B. L. 1805, giugno 22, n. 53.)

— Organizzazione de' regolari e delle monache. (B. L. 1805, luglio 8, n. 82.)

— Riparto in ragione di popolazione di 6000 coscritti da requisirsi nel 1806. (B. L. 1805, luglio 14, n. 86.)

— *Simile* del contingente per la coscrizione del 1807. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 14, e *ivi*, gennajo 28, n. 23.)

— *Simile* del contingente per la Gendarmeria. (B. L. 1807, giugno 26, n. 110.)

Lario (*Dipartimento del*). Riparto in ragione di popolazione del contingente per la coscrizione del 1808. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 228.)

— L'imposta prediale nazionale, e dipartimentale del 1805 è fissata a denari 54 per ogni scudo d'estimo censuario, ed ai Prefetti verrà accordato il fondo necessario per le spese fisse e variabili del Dipartimento. (B. L. 1805, luglio 17, n. 19. Tit. II. Sez. 1.ª)

— Quella del 1806 è fissata a denari 53. (B. L. 1805, luglio 17, n. 19. Tit. X. Sez. 1.)

— Quella del 1807 similmente a denari 50. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. IX.)

— Quella del 1808 similmente a denari 48. (B. L. 1807, settembre 23, n. 290.)

— Regolamento per l'esercizio del lotto. (B. L. 1806, marzo 31, n. 35.)

— Missione d'un allievo alla scuola speciale veterinaria stabilita in Milano. (B. L. 1806, agosto 1.° n. 102.)

— E' fissato il numero, la residenza, il circondario e la classe cui appartengono i Giudici di pace in questo Dipartimento. (B. L. 1807, marzo 7, n. 42.)

— Nomina del Prefetto V. *Prefetti* — de' Vice-Prefetti V. *Vice-Prefetti* — del Segretario Generale di Prefettura V. *Segretarj Generali di Prefettura* — de' Podestà V. *Comuni* — dei Giudici delle Corti e Tribunali V. *Le singole Corti e Tribunali* — de' Regj Procuratori V. *Procuratori Regj* — dei Consiglj generali, comunali e distrettuali V. *Li singuli Consiglj* — de' Vescovi V. *Vescovi ec.*

Lazzaretti. Vi saranno a Venezia due lazzaretti, uno

a Poveglia, l'altro al Lazzaretto vecchio. (B. L. 1808, febbrajo 19, n. 73. Tit. II. Sez. 1.)

Legati. Tariffa de' diritti da pagarsi per essi. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 9. Sez. VI.)

— Sulla loro notificazione. (B. L. 1807, maggio 9, n. 74.)

— Quelli a favore degli stabilimenti di pubblica utilità devono essere denunciati dai Notaj ai rispettivi Amministratori. (B. L. 1807, settembre 29, n. 179.)

— Quelli non eccedenti le lire 300 possono essere accettati dai suddetti stabilimenti coll'autorizzazione del Prefetto o Vice-Prefetto. (B. L. 1807, novembre 5, n. 234.)

— Ne' Dipartimenti ex-Pontificj è abolita la gabella sopra i legati. (B. L. 1808, maggio 21, n. 142.)

Leggi. Il Presidente della Repubblica ha l'iniziativa di tutte le leggi — ogni progetto di legge viene trasmesso dal Governo alla Camera degli Oratori, formata, in numero non maggiore di 15, nel seno del Corpo Legislativo — la promulgazione della legge si fa dal Governo tre giorni dopo la decisione del Corpo Legislativo — le leggi civili e criminali sono uniformi in tutta la Repubblica. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Art. 13, 86, 90.)

— Metodo di comunicazione fra il Governo e le Autorità incaricate dalla costituzione di concorrere alla formazione delle leggi. (B. L. 1802, giugno 28, n. 44.)

— I Tribunali devono riportare nelle loro decisioni il testo della legge. (B. L. 1802, luglio 20, n. 51.)

— Sulla promulgazione delle leggi, e suoi effetti. (B. L. 1802, agosto 23, n. 69.)

Leggi. I progetti di legge sono discussi dal Senato. (B. L. 1808, marzo 21, n. 94.)

— Indicazione di quelle pubblicate ne' Dipartimenti ex-Veneti, ne'Dipartimenti ex-Pontificj, e nell'ex-Principato di Guastalla V. *Dipartimenti ex-Veneti.* V. *Dipartimenti ex-Pontificj.* V. *Guastalla.*

Legione Italiana. Formazione del nuovo corpo militare con questa denominazione. (F. O. 1803, maggio 18, n. 53.)

— Amnistia ai disertori che prenderanno servizio nella medesima, e arruolamento forzato de' forastieri e nazionali oziosi e sospetti. (B. L. 1803, maggio 26, n. 40.)

— I coscritti non sono ammessi in questo Corpo. (F. O. 1803, maggio 18, n. 53.)

— E' stabilito in Cremona il deposito di questo Corpo. (F. O. 1803, maggio 23, n. 55)

— Scioglimento di alcuni dubbj sull' arruolamento forzato de' detenuti cadenti sotto la censura del decreto n. 40 (1). (B. L. 1803, luglio 2, n. 51.)

— Prescrizioni alle Autorità civili e militari di sospendere fino a nuovo ordine la consegna al militare servizio di alcun prevenuto al servizio forzato della Legione Italiana. (B. L. 1804, novembre 12, n. 134.)

Legione d' Onore. V. *Ordine della Legione d'Onore.*

Legione Reale Dalmatina. Sua istituzione — è composta di quattro battaglioni — è comandata da un Colonnello, ed ogni battaglione da un Capo-battaglione — avrà sei compagnie, delle quali una di

(1) B. L. 1803, maggio 26.

Granatieri ed una di Volteggiatori — uniforme — degli Ufficiali la di cui metà presa sui nativi del paese. (B. L. 1806, maggio 31, n. 96.)

Legione Reale Dalmatina. Disposizioni relative alla formazione della medesima (B. L. 1806, giugno 30, n. 114.)

Legna da fuoco. E' permessa l' estrazione delle legna da fuoco dall' Istria a tutto dicembre 1807. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 225.)

Legnami ad uso d'artiglieria e marina. E' proibito di tagliare gli alberi di alto fusto e segnatamente gli olmi, quercie, abeti, aceri, frassini, carpini, faggi e pini. (B. L. 1803, gennajo 24, n. 12.)

Legnago (*Territorio di*). E' riunito al Dipartimento dell' Adige. (B. L. 1806, aprile 29, n. 55.)

Legumi. V. *Grani*.

Leva di truppe. V. *Coscrizione*.

Lettere. V. *Poste*.

Lettere di cambio. V. *Cambiali*.

Lettere-patenti de' Maggioraschi. Sul modo di ottenerle. (B. L. 1808, settembre 21, n. 300.)

— La Spedizione ed il rilascio di tali lettere-patenti si addomandano e si ottengono soltanto col mezzo degli Avvocati presso le Corti di Cassazione — disposizioni relative. (B. L. 1808, settembre 21, n. 301.)

Libelli attentatorj al Governo ec. V. *Autori, Stampatori, Distributori ec.*

Libri di negozio. Sono soggetti al bollo. (B. L. 1802, settembre 11, n. 79, e *ivi* 1803, dicembre 7, n. 80. Art. V.)

Libri e stampe. Indicazione di que' Comuni, ove

risiedendo i Revisori, possono esser diretti per venir daziati. (F. O. 1803, giugno 16, n. 60.)

Licei. Sono a carico de' Dipartimenti — è in facoltà d'ogni Dipartimento l'avere un liceo — sul metodo degli studj — sul conseguimento de' gradi accademici dietro il corso fatto ne' licei — sul numero de' Professori e sul loro stipendio. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75.)

— Organizzazione de' licei — oltre le quattro scuole in cui consiste l'istruzione media de' ginnasj, ne' licei vi sono pure una scuola *di* principj di disegno architettonico e di figura, *di* agraria e di elementi di storia naturale — disposizioni diverse. (B. L 1802, novembre 13, n. 117.)

— Ne' Comuni ove trovansi stabilite le Università non vi sono nè Licei, nè Ginnasj. (B. L. 1803, novembre 24, n. 93.)

— Nel Liceo di Forlì sono create due nuove cattedre — nomina de' Professori. (F. O. 1805, gennajo 7, n. 3.)

— Organizzazione di otto licei, 4 con convitto e 4 senza convitto — ne sono aperti 3 con convitto nelle Comuni di Venezia, Verona e Novara, e 3 senza convitto in quelle di Milano, Bergamo e Mantova — in que' convitti vi saranno ammessi 90 allievi, de' quali 30 a tutta pensione, 30 a mezza pensione e 30 a un quarto di pensione — trattamento de' Provveditori, de' Censori, de' Professori e del Reggente — disposizioni relative. (B. L. 1807, marzo 14, n. 44.)

— Nomina de' Provveditori e Censori per i licei convitti di Venezia, Verona e Novara. (B. L. 1807, marzo 14, n. 45.)

Licei. Le cattedre vacanti ne' licei saranno conferite per concorso. (B. L. 1807, luglio 17, n. 119.)

— Istituzione di un liceo con convitto e di uno senza convitto a Reggio. (B. L. 1807, luglio 9, n. 115.)

— *Altra* di 5 licei senza convitto in Vicenza, Udine, Treviso, Belluno e Capo d'Istria. (B. L. 1807, luglio 25, n. 121.)

— *Altra* di 2 senza convitto, uno in Fermo, l'altro in Macerata, e di uno con convitto in Urbino. (B. L. 1808, giugno 28, n. 197.)

— Nomina degli alunni gratuiti a intera pensione, a mezza pensione, ed ad un quarto di pensione nei Licei di Verona, Venezia, Novara e Ferrara. (B. L. 1807, novembre 6, n. 236.)

— *Altra* de' Reggenti per quelli di Milano, Mantova e Bergamo. (B. L. 1807, marzo 14, n. 46.)

— *Altra* dell' Uffizio d'amministrazione per quelli situati ne' Comuni seguenti, cioè;

— — *Ferrara.* (B. L. 1807, ottobre 30, n. 227.)

— — *Novara.* (B. L. 1807, ottobre 30, n. 226.)

— — *Verona.* (B. L. 1807, settembre 5, n. 153; *ivi* ottobre 16, n. 211, e *ivi* 1808, gennajo 9 e 20, n. 29 e 44.)

— *Altra* de' Professori per li Licei situti ne' seguenti Comuni, cioè;

— — *Belluno.* (B. L. 1808, gennajo 2, n. 5, 6 e 7.)

— — *Bergamo.* (B. L. 1807, marzo 14, n. 46.)

— — *Capo d' Istria.* (B. L. 1808, gennajo 2, n. 14, 15, 16, 17, 18, e 19.)

— — *Cremona.* (F. O. 1804, novembre 13, n. 71.)

— — *Ferrara.* (F. O. 1804, agosto 13, n. 52, e B. L. 1808, gennajo 2 e 5, n. 3 e 21.)

Licei. Nomina de' Professori per i licei situati nei seguenti Comuni, cioè;

— — *Mantova.* (B. L. 1807, marzo 14, n. 46, e *ivi* 1808, gennajo 2, n. 2.)

— — *Milano.* (B. L. 1807, marzo 14, n. 46, e *ivi* luglio 1.° n. 112.)

— — *Novara.* (F. O. 1804, luglio 27, n. 43; B. L. 1807, marzo 14, n. 45, e *ivi* 1808, gennajo 2, n. 1.)

— — *Reggio.* (B. L. 1808, marzo 18, n. 91.)

— — *Treviso.* (B. L. 1808, gennajo 2, n. 8, 9, 10 e 11.)

— — *Venezia.* (B. L. 1807, marzo 14, n. 45, e *ivi* maggio 22, n. 83.)

— — *Verona.* (F. O. 1804, dicembre 18, n. 76; B. L. 1807, marzo 14, n. 45, e *ivi* giugno 9, n. 97.)

— — *Vicenza.* (B. L. 1808, gennajo 2, n. 4.)

— — *Udine.* (B. L. 1808, gennajo 2, n. 12 e 13.)

Licenze per Caccia, e Pesca. I diritti per le licenze sono da regolarsi dal Governo. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91.)

Liquidazione del Debito pubblico. Tutti i debiti delle diverse provincie della Repubblica appartengono alla nazione. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. art. 125.)

— E' stabilito un Ufficio di liquidazione e classificazione del debito pubblico — esso è diviso in quattro sezioni — *in rendite perpetue — in rendite vitalizie, e pensioni — in capitali esigibili producenti interesse — in crediti verso la nazione di qualsivoglia natura* — ciascuna sezione liquida a

tutto aprile prossimo — le liquidazioni definitivamente approvate, sono registrate nel registro del debito pubblico — nomina del Direttore e dell'Aggiunto — tale Ufficio è sotto l'ispezione del Ministro del Tesoro. (B. L. 1802, marzo 31, n. 16.)

Liquidazione del Debito pubblico. Proroga a tutto agosto, ed altra a tutto settembre 1802 alla notificazione de'proprj crediti. (B. L. 1802, giugno 18, n. 40, e *ivi* agosto 28, n. 72.)

— Nomina di una Commissione incaricata di conoscere e decidere le vertenze e ragioni promosse dai creditori sulle sostanze confiscate ai Grigioni nella Valtellina, Chiavenna, e Bormio. (B. L. 1802, giugno 19, n. 41.)

— Sono posti in vendita tanti beni nazionali quanti restano disponibili in forza delle leggi 16 frimale anno VII, 18 fiorile, 21 pratile, ed atto legislativo 29 messidoro anno IX, e la legge 11 vendemmiale anno X — qualunque possessore di rescrizioni in dipendenza delle leggi succitate potrà optare un fondo specifico fra i disponibili — modo da tenersi per l'opzione — il postulante paga *il quinto* del fondo in danaro contante, quale prodotto serve a reintegrare il tesoro per le somme sborsate pel non seguito pagamento di azioni prescritte dalle leggi succitate; il resto viene pagato dall'acquirente in rescrizioni — disposizioni relative. (B. L. 1802, settembre 3, n. 73.)

— I crediti verso la nazione che a tutto dicembre 1802 non saranno stati presentati all'Ufficio di liquidazione, e classificazione del debito pubblico

sono prescritti ed estinti — disposizioni relative al pagamento di varj creditori. (B. L. 1802, settembre 14, n. 83.)

Liquidazione del Debito pubblico. E' accordato al Governo un fondo di lir. 5,997,461. 17. 5 pel pagamento della metà delle pensioni arretrate, e per le correnti a tutto dicembre 1802; più per un quadrimestre d'interessi ai creditori di monti e banchi pubblici, e delle provincie, e per un sussidio ai creditori in istato di bisogno urgente. (B. L. 1802, settembre 14, n. 86.)

— Riparto di porzione di detto fondo assegnato al Ministro delle finanze per pagamento di varj indicati creditori. (B. L. 1802, novembre 22, n. 120.)

— Altro fondo di lire 300,000 assegnate al Ministro delle finanze per pagamento de' creditori in istato di bisogno urgente. (F. O. 1802, novembre 27, n. 145.)

— Non sono risguardati per crediti liquidi verso la nazione, nè sono compensabili, che i crediti stati presentati all' Ufficio di liquidazione del debito pubblico, e da questo riconosciuti come tali. (B. L. 1802, settembre 27, n. 95.)

— Quelle carte di credito dolosamente asportate dall' Ufficio di liquidazione del debito pubblico sono dichiarate di niun valore — disposizioni relative all' indennizzazione ai proprietarj delle medesime. (F. O. 1802, dicembre 13, n. 152.)

— Condizioni sotto le quali le rescrizioni e le quitanze d' azioni verranno accettate come danaro sonante. (B. L. 1803, gennajo 26, n. 13.)

Liquidazione del Debito pubblico. Assegno di un fondo accordato al Ministro delle finanze per sussidiare i creditori arretrati per stipendj, gratificazioni, mercedi, d'operajo, e simili, ed ai creditori di monti e banchi pubblici, di cui sia riconosciuta la nazionalità. (F. O. 1803, gennajo 27, n. 10.)

— Obbligo degli azionisti forzati dalla legge 2 vendemmiale anno IX a notificare le ricevute di cassa. (F. O. 1803, marzo 2, n. 52.)

— Decreto relativo alla più sollecita ammortizzazione delle carte di credito verso la nazione. (B. L. 1803, giugno 6, n. 46.)

— Termine di due mesi accordato ai proprietarj de' banchi civili di Bologna ad insinuare le loro ragioni. (B. L. 1803, settembre 16, n. 73.)

— Ultimo termine ad insinuare i crediti verso la nazione all'ufficio di liquidazione del debito pubblico — quali obbligati all'insinuazione, e quali esclusi. (B. L. 1803, dicembre 12, n. 94.)

— Sono riconosciuti nazionali i debiti verso varj indicati monti e banchi pubblici di Milano e Ferrara. (Ap. al F. O. 1803, febbrajo 8, n. 81.)

— — *Similmente* quelli verso varj indicati monti e banchi pubblici di *Bologna*. (Ap. al F. O. 1803, maggio 3, n. 86.)

— — *Similmente* quelli verso la cessata Delegazione dell'ex-Provincie dell'ex-Lombardia pel prestito di sei milioni — e similmente quelli verso la Commissione della strada postale Mantovana. (Ap. al F. O. 1803, maggio 12, n. 88.)

— — *Similmente* quelli verso le camere di commercio di Lodi, Milano, e Crema pel prestito di tre milioni. (Ap. al F. O. 1803, luglio 18, n. 90.)

Liquidazione del Debito pubblico. Sono riconosciuti nazionali i debiti verso l' ex-Ducato e Provincia di Milano, ex-Contado di Lodi, e verso le ex-Provincie dell' Alto e Basso Novarese, compresa la Lumellina. (Ap. al F. O. 1803, agosto 12, n. 92.)

— — *Similmente* quelli verso il Banco dell' ex-Magistrato degli alloggj e del censo generale degli Stati ex-Estensi. (Ap. al F. O. 1803, agosto 12, n. 93.)

— I creditori verso i suddetti monti e banchi pubblici, che vennero dichiarati nazionali, sono obbligati ad insinuare alle rispettive Prefetture i titoli e le carte giustificanti il loro credito. (F. O. 1804, agosto 3, n. 48.)

— Liquidate individualmente tutte le partite di credito verso la nazione, esse verranno inscritte sul *registro del debito pubblico*, come pure le rendite vitalizie e le pensioni agli ecclesiastici ed ex-religiosi — le rendite perpetue, i capitali esigibili ed i crediti di qualsiasi natura, comprese le annualità ed interessi a tutto dicembre 1803, saranno per metà consolidate al 3 e mezzo per cento, l' altra metà pagata con rescrizioni sole ammissibili per quattro quinti nel pagamento di beni nazionali. (B. L. 1804, marzo 21, n. 23.)

— Qualunque creditore verso i monti e banchi pubblici stati riconosciuti nazionali, deve presentare al protocollo della rispettiva Prefettura le cartelle ed istrumento di credito, e le prove giustificanti la pertinenza del credito a proprio favore, dietro che sarà inscritto il credito sul registro dell'amministrazione del debito pubblico. (B. L. 1804, aprile 23, n. 45.)

Liquidazione del Debito pubblico. Il secondo Luogotenente Prefetto dell' amministrazione de' fondi del debito pubblico è provvisoriamente autorizzato a firmare le cartelle e le rescrizioni. (B. L. 1804, settembre 23, n. 110.)

— I creditori verso la nazione sono rappresentati da un solo corpo denominato *Amministrazione del debito pubblico.* — Nomina de' membri che la compongono — loro competenze e trattamento degli amministratori ed impiegati — tutte le carte di credito verso la nazione saranno liquidate a norma del decreto n. 23. (1) — ogni partita liquidata, viene per la metà consolidata, e come tale inscritta sul registro del debito pubblico, l'altra metà pagata con rescrizioni — sul modo dell'inscrizione nel registro dell'amministrazione del debito pubblico — de' trasporti ed obbligazioni de' crediti inscritti — sul modo di pagamento delle annualità — le rendite vitalizie e le pensioni si pagano di bimestre in bimestre — l' interesse del debito pubblico si paga ogni semestre. — Delle rescrizioni — delle annualità non esatte, e del fondo di ammortizzazione. (B. L. 1804, maggio 20, n. 62.)

— Dietro la concentrazione del Clero secolare, regolare, e delle monache, è fissato l' assegno ai sacerdoti, ai laici, alle monache, alle converse ec. — Il prezzo della vendita de' beni dei conventi e monasteri non conservati, sarà versato nella cassa del Monte Napoleone per l' estinzione degli effetti

(1) B. L. 1804, marzo 21, n. 23.

del debito pubblico — la rendita degl' indicati Vescovati, la dotazione delle Chiese, de' Capitoli insigni ed il reintegro a que' Seminarj che hanno perdute le loro rendite, sono inscritte sul gran libro del Monte Napoleone. (B. L. 1805, giugno 8, n. 45.)

Liquidazione del Debito pubblico. L' amministrazione de' fondi per la consolidazione ed ammortizzazione del debito pubblico è denominata *Monte Napoleone* — l' interesse del debito pubblico non potrà oltrepassare l' annua rendita di cinque milioni — i capitali portanti una rendita minore di lire trenta di Milano non potranno essere inscritti — il creditore potrà dimandare a pagamento della totalità del credito che gli vengano date delle rescrizioni — diritti da esigersi sulla mutazione della proprietà — il tesoro supplisce alla spese dell' Amministrazione del Monte — il pagamento delle rendite del 1804 sui crediti inscritti a tutto aprile 1805, e quello delle rendite su quelli da inscriversi a tutto giugno 1805, sarà fatto per intero entro ottobre 1805 — per le inscrizioni dopo giugno 1805, il pagamento delle rendite non ha luogo che nel semestre susseguente — i quindici milioni di lire tornesi cui è stato valutato il debito del Regno per la quota parte del debito perpetuo inscritto sui Monti del Piemonte, in conseguenza dell' incorporazione al Regno del paese fra Sesia, Po e Ticino, verranno portati sul Monte Napoleone al 3 per cento, ed inscritti per l' annua rendita perpetua di 600 mila lire di

Milano a contare dal 1.° gennajo 1806 — disposizioni relative. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91.)

Liquidazione del Debito pubblico. Organizzazione della Direzione della liquidazione del debito pubblico — essa fa parte degli attributi del Ministero delle finanze. (B. L. 1805, luglio 27, n. 97.)

— Nomina del Direttore. (B. L. 1805, agosto 20, n. 119.)

— — *Altra* de' Direttori e del Segretario generale. (G. It. 1805, settembre 7, n. 107.)

— Disposizioni relative alla dichiarazione da farsi dai creditori di capitali inscritti sul Monte Napoleone a tutto giugno 1805, portanti una rendita minore di lir. 30 di Milano. (G. It. 1805, agosto 5, suppl. 1.° al n. 93.)

— Decreto relativo al modo d'insinuare e documentare i titoli e le carte degli aventi pensioni, sussidj, elemosine, soccorsi ec. nei Dipartimenti ex-Veneti, come pure per la liquidazione e classificazione de' crediti degli Ospedali, Mense, Fabbriche, Chiese, Monasteri, Corporazioni ec. ne' suddetti Dipartimenti, onde riconoscere quali saranno a debito dello Stato. (B. L. 1806, luglio 15, n. 120.)

— Sono a carico dello Stato i crediti degl' individui del Regno d'Italia abitanti o possidenti nel Dipartimento dell' Agogna verso l'antico Governo del Piemonte, derivanti da tutto altro titolo che da inscrizione sul Monte di S. Gio: Battista di Torino. (B. L. 1806, agosto 1.° n. 162.)

— Gli stati di liquidazione del debito pubblico saranno divisi in due classi, la prima delle rendite

perpetue, l'altra delle rendite vitalizie e delle pensioni — nella classe delle rendite perpetue si riporteranno tutti i crediti menzionati nella legge n. 23 (1) — il fondo vacante per le partite di una rendita minore di lire trenta sarà applicato alle inscrizioni successive sino a debita concorrenza sull' impiego di capitali presso il Monte Napoleone all' interesse del cinque per cento — il Tesoro contribuisce per le pensioni civili conforme al decreto n. 8 (2), a cominciare col 1807, lire 900 mila d' Italia. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. III, IV, V e VI.)

Liquidazione del Debito pubblico. Sarà liquidato e dichiarato nazionale il debito della Zecca e del Banco Giro di Venezia verso i sudditi del Regno d' Italia e dell' Impero Francese — una parte di questo debito fino alla concorrenza di 25 milioni sarà pagata in rescrizioni da valere per intero nell' acquisto di beni demaniali — gli altri tre quarti saranno inscritti sul Monte Napoleone — un fondo annuo di 1,500,000 lire Italiane sarà applicato al pagamento degl' interessi de' crediti inscritti — disposizioni relative. (B. L. 1806, luglio 28, n. 162.)

— Indicazione del termine, e prescrizione de' metodi da tenersi per l' insinuazione alla liquidazione dei crediti verso la Zecca e Banco-Giro di Venezia. (B. L. 1806, novembre 11, n. 220.)

---

(1) B. L. 1804, marzo 21, art. 11.

(2) ivi 1806, febbrajo 12, art. 26.

Liquidazione del Debito pubblico. Proroga accordata ai creditori verso la Zecca e Banco-Giro di Venezia per l' insinuazione de' proprj crediti. (B. L. 1806, dicembre 22, n. 243.)

— Chiunque pretende aver ragione verso lo Stato per crediti di qualunque provenienza, per diritti fiscali e regali, dazj, diritti di privativa ed altro, debbono insinuarne le domande all' Ufficio della Direzione Generale della liquidazione del debito pubblico o alle rispettive Prefetture. (B. L. 1807, maggio 2, n. 71.)

— Disposizioni relative al riparto delle somme da applicarsi al pagamento degl' interessi de' crediti verso la Zecca e Banco-Giro di Venezia. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 261. Tit. X.)

— Le rescrizioni da emettersi in pagamento di parte del debito del Banco-Giro e della Zecca di Venezia fino alla concorrenza di 25 milioni, avranno la stessa natura di quelle che si emettono in pagamento del debito arretrato degli antichi Dipartimenti — disposizioni relative. (B. L. 1807, settembre 28, n. 178.)

— I crediti verso le manimorte, e quelli verso la Repubblica di Venezia per capitali producenti interesse, saranno liquidati e pagati come debiti dello Stato. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 288.)

— Proroga ai creditori indicati nel decreto n. 71 (1) alla insinuazione de' proprj titoli e ragioni. (B. L. 1808, febbrajo 8, n. 54.)

---

(1) B. L. 1807, maggio 2.

Liquidazione del Debito pubblico. Chiunque pretende aver ragioni verso le finanze per titoli anteriori al 1.° maggio 1808, riferibili ai Dipartimenti ex-Pontificj, dovrà entro agosto 1808 averne insinuata la domanda all'Ufficio di liquidazione del debito pubblico — disposizioni relative — sono obbligati all'insinuazione, come sopra, gli stabilimenti di culto, d'istruzione e beneficenza pubblica ed altri. (B. L. 1808, maggio 31, n. 156.)

— Sono abilitati i Comuni de' Dipartimenti Veneti ad insinuare alla liquidazione i debiti dai medesimi Comuni contratti per somministrazioni militari anteriori al 1.° maggio 1806. (B. L. 1808, settembre 18, n. 294.)

— Nuove disposizioni relative all'insinuazione dei creditori nelle Provincie ex-Pontificie, e proroga per l'insinuazione a tutto dicembre 1808. (B. L. 1808, ottobre 1.°, n. 304.)

Livelli. Legge sulla permissione dell'affrancazione e vendita de' livelli. (B. L. 1802, settembre 14, n. 85.)

— Disposizioni relative all'esecuzione della suddetta legge — modo di desumere il prezzo adequato e medio — inammissione della domanda di affrancazione se il postulante non prova il pagamento degli arretrati. (B. L. 1802, settembre 27, n. 94.)

— Istruzioni sull'affrancazione de' livelli. (F. O. 1802, dicembre 3, n. 149.)

— Regolamento sull'affrancazione de' livelli appartenenti alla Nazione. (B. L. 1804, gennajo 17, n. 73.)

— Tariffa de' diritti a pagarsi per i livelli temporari

di beni stabili. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 9 Sez. 2.ª). V. *Decime.*

Livree. Coloro che avranno ottenuto de' titoli, non potranno avere altre livree che quelle enunciate nelle lettere-patenti d' istituzione. (B. L. 1808, settembre 21, n. 300.)

Locandieri. V. *Albergatori.*

Lodi (*Città di*). E' eretta in Ducato, e n' è conferito il titolo al Cancelliere Guarda-sigilli della Corona. (B. L. 1807, dicembre 20, n. 276.) V. *Ducato di Lodi.*

Lonigo (*Distretto di*). E' aggregato al Dipartimento dell' Adige. (B. L. 1808, gennajo 27, n. 46.)

Loreto (*Santa Casa di*). E' messa sotto la speciale protezione del Re — disposizioni relative alla sua amministrazione. (B. L. 1808, luglio 28, n. 239.)

Lotterie. Vi occorre la licenza per aprire lotterie pubbliche ancorchè di mobili. (B. L. 1806, marzo 31, n. 35.)

Lotto. Attivazione del giuoco del lotto nei Dipartimenti Oltrepadani, in quelli del Mella e del Mincio, col regolamento e tariffa Mantovana, ritenuto per gli altri Dipartimenti il metodo Milanese. (F. O. 1803, febbrajo 23, n. 83.)

— Disposizioni per generalizzare il metodo e la tariffa del lotto nazionale. (B. L. 1802, settembre 3, n. 74.)

— Organizzazione dell' amministrazione. (B. L. 1805, giugno 28, n. 60.)

— Tariffa del lotto per tutto il Regno — regolamento per l'esercizio del lotto ne' Dipartimenti dell' Adda, Agogna, Alto Po, Lario, Olona e Serio. (B. L. 1806, marzo 31, n. 35.)

Lotto nazionale. Disposizioni in aggiunta al regolamento n. 35 (1) per l'esercizio del lotto — indicazione de' diritti a pagarsi per le licenze de' giuochi del lotto, tombola, riffe ec. (B. L. 1806, agosto 14, n. 176.)

— Riduzione della tariffa a moneta italiana. (B. L. 1808, aprile 1.°, n. 99.)

Luoghi pii. V. *Stabilimenti di pubblica beneficenza.*

Luogotenenti di Pretura. Quali sieno preferibili alle piazze di Assessori processanti. (F. O. 1803, giugno 10 n. 58. Art. X.)

— In ogni Capo-luogo di Dipartimento vi sono per lo meno due Luogotenenti — loro incumbenze. (B. L. 1802, luglio 22, n. 52.)

— Sul modo della loro elezione. (B. L. 1802, luglio 25, n. 53.)

---

(1) B. L. 1806, marzo 31.

MA

Macerata. Provincia ex-Pontificia riunita al Regno d'Italia. (B. L. 1808, aprile 2, n. 158.)

— Capo-luogo del Dipartimento del Musone, composto della Marca di Macerata: (B. L. 1808, aprile 20, n. 160.) V. *Musone.*

Macina. E' abolito il diritto di macina esistente nel distretto di Guastalla. (B. L. 1808, luglio 16, n. 226.)

Maestro delle ceremonie. Sua nomina (G. It. 1805, maggio 15, n. 58.)

Magazzini militari. Prescrizioni per gl'inventarj e per la contabilità di questi magazzini — tabella di modula per la loro formazione. (F. O. 1802, novembre 10, n. 137.)

Maggioraschi. Dal Senato sono registrati i maggioraschi che il Re permetterà di creare a qualche famiglia benemerita dello Stato. (B. L. 1808, marzo 21, n. 94. Art. 14. §. 4.)

— Delle forme da seguirsi per parte di quelli che sono autorizzati a trasmettere il loro titolo formando un maggiorasco. Cap. I. — Formazione de'maggioraschi; modo ed esame della domanda per l'istituzione. Sez. 1.ª — de'maggioraschi formati da quelli che hanno la facoltà di trasferire il loro titolo. Sez. 2.ª — rilascio, pubblicazione e regolamento delle

lettere-patenti. Sez. 2.ª — Cap. II. Delle forme da seguirsi pei maggioraschi creati, sia di proprio moto, sia sulla domanda di quelli che non hanno il diritto di ricercare la trasmissione del titolo — de' maggioraschi di proprio moto. Sez. 1.ª — de' maggioraschi sopra domanda. Sez. 2.ª — Cap. III. Degli effetti della creazione de' maggioraschi rispetto alle persone, e relativamente ai beni che li compongono. Sez. 1.ª e 2.ª — Cap. IV. Dell' autorizzazione di alienare i beni affetti ad un maggiorasco. Sez. 1.ª — del reimpiego del prezzo de' beni alienati. Sez. 2.ª (B. L. 1808, settembre 21, n. 300. Tit. II.)

Maggioraschi. Del modo di fare gli atti per le domande relative ai maggioraschi — de' diritti da percepirsi per gli atti relativi ai maggioraschi-ducati, ai maggioraschi-contee, ed ai maggioraschi-baronie. (B. L. 1808, settembre 21, n. 301.)

Maggiordomo maggiore (*Gran*). E' Grande Ufficiale della Corona. (B. L. 1805, marzo 29, n. 19.)

— Gode di una commenda di 36 mila lire. V. *Commende*.

Magistrati civili dei Dipartimenti ex-Veneti. Fino alla nomina de' Prefetti ne esercitano provvisoriamente le funzioni (B. L. 1805, aprile 29, n. 55.)

Magistrato di Revisione. Creazione, attribuzioni e doveri del Magistrato di revisione delle stampe e libri. (B. L. 1803, gennajo 21, n. 11.)

— Prescrizioni relative alla censura delle stampe e libri. (B. L. 1803, settembre 27, n. 75.)

— Gli autori o editori devono sottoporre al giudizio della revisione i proprj scritti o stampe innanzi di pubbli-

carli, e li Professori delle Università, Accademie, Licei e Ginnasj devono ottenerne l'approvazione dal Corpo cui appartengono. (B. L. 1804, aprile 4, n. 34.)

MAGISTRATO DI REVISIONE. Nomina de' Membri che lo compongono. (F. O. 1803, aprile 2, n. 41.)

— Abolizione di questa Magistratura. (B. L. 1806, luglio 17, n. 122.) V. *Ufficio della libertà della stampa.*

MAGISTRATO SPECIALE DI SANITA'. Sua istituzione e residenza in Bologna di una delegazione di questo Magistrato per provvedere ai pericoli dell'epidemia manifestatasi nell'Etruria. (B. L. 1804, novembre 13, n. 131.)

— Nomina de' Membri, e loro incumbenze. (B. L. 1804, novembre 13, n. 132.)

MAGISTRATO CENTRALE DI SANITA'. Sua residenza in Milano — del numero de' Membri che lo compongono — loro attribuzioni. (B. L. 1806, settembre 5, n. 198. Tit. II.) V. *Polizia medica.*

— Nomina de' Membri. (B. L. 1806, dicembre 4, n. 233.)

MAGISTRATO DI SANITA' MARITTIMA. Sua residenza in Venezia — del numero de' Membri che lo compongono. (B. L. 1806, settembre 5, n. 198. Tit. II. Sez. 5.ª)

— Nomina de' Membri. (B. L. 1806, dicembre 4; n. 233.)

— Il Podestà di Venezia ne sarà il capo. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 261. Tit. II.)

— Organizzazione ed attributi di questo Magistrato. (B. L. 1808, febbrajo 19, n. 73.) V. *Sanità marittima.* V. *Polizia medica.*

Magistrature di acque e strade. In ciascun Dipartimento vi sono delle Magistrature civili che prestano il loro gratuito servizio in sussidio delle Prefetture per gli oggetti di acque e strade. (B. L. 1806, maggio 6, n. 73.)

— Questa Magistratura sarà provvisoriamente esercitata in tutti i Dipartimenti dai Consigli di Prefettura. (B. L. 1806, ottobre 24, n. 213.)

— I Magistrati delle acque de' Dipartimenti del Reno, Basso Po, Rubicone, Mincio, Alto Po e Panaro nominano un loro rappresentante pei lavori generali del Po — incumbenze di questi rappresentanti. (B. L. 1806, giugno 12, n. 104.)

— Istituzione provvisoria in Venezia d'un Magistrato centrale d'acque e strade composto d'individui tratti dai Dipartimenti ex-Veneti. (B. L. 1806, luglio 25, n. 145.)

— Nomina de' Membri che lo compongono. (B. L. 1806, novembre 20, n. 222.)

— Abolizione di questa Magistratura in Venezia. (B. L. 1808, maggio 6, n. 120.)

— Nomina del Cassiere del Magistrato pei lavori dell'immissione del Reno in Po. (B. L. 1807, settembre 15, n. 173.)

Malamocco (*Porto di*). Progetto per l'escavazione del canale e porto. (B. L. 1806, luglio 28, n. 157.)

Malattie. Indicazione di quelle che inducono invalidità assoluta o condizionata pel servizio militare. (F. O. 1804, giugno 7, n. 27.)

Manifatture Inglesi. V. *Merci Inglesi.*

Mani-morte. Proroga ai debitori di capitali fruttiferi ne' Dipartimenti ex-Veneti a pagare i capitali scaduti. (B. L. 1806, luglio 25, n. 154.)

Mani-morte. I crediti verso le mani-morte della Repubblica di Venezia saranno liquidati e pagati come debito dello Stato. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 238.)

Mantova. Capo-luogo del Dipartimento del Mincio: (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.) V. *Mincio*.

Mappe censuarie. Sul modo di troncare le quistioni che nella formazione e ricognizione delle mappe topografiche potessero insorgere tra i Comuni confinanti. (B. L. 1807, ottobre 9, n. 190.)

Maresciallo d'alloggi del Palazzo del Re. Nomina. (G. It. 1805, giugno 29, suppl. al n. 77.)

Marescialli del Regno d'Italia. Sono Grandi Ufficiali della Corona — il loro numero non oltrepasserà i quattro, e prima del 1810 non vi sarà nomina di Marescialli. (B. L. 1805, marzo 29, n. 19.

Marina. Cambiamento della Bandiera Italiana. (F. O. 1802, agosto 20, n. 92.)

— *Regolamento* per la marina mercantile, e nomina de' Capitani di Porto ed Aggiunti. (F. O. 1802, settembre 30, n. 113.)

— Indicazione dell'uniforme degli Ufficiali di marina. (F. O. 1802, novembre 1.°, n. 134.)

— L' Ispezione della sanità marittima dipenderà dal Ministro della guerra. (B. L. 1803, febbrajo 26, n. 19) V. *Sanità marittima*.

— *Regolamento* per la marina e navigazione della Repubblica Italiana — quali bastimenti sieno riputati nazionali — de' bastimenti, barche, battelli ed altri legnetti inservienti al picciolo cabottaggio — de' passaporti: sull'obbligo di rinnovarli ogni

anno, e della proibizione di negoziarli — degli obblighi e risponsabilità de' Capitani e Padroni di barca — dell' equipaggio — de' casi di naufragio e di morte in corso di viaggio — del ritorno nei Porti della Repubblica, e della pratica — dell' incontro co' legni di guerra di Nazione amica — sono permessi i saluti a questi, e non si corrispondono ai legni mercantili o corsari, quantunque di Nazione amica — proibizione d'asilo a chi si sottrae alla giustizia, o fugge da altro legno, sia nazionale o estero — disposizioni generali. (B. L. 1803, aprile 28, n. 31.)

Marina. E' vietato il navigare in tempo di notte il naviglio di Paderno da Brivio a Concesa. (F. O. 1808, agosto 6, n. 68.)

— Indicazione dell' estensione de' confini de' circondarj marittimi del littorale Adriatico. V. *Circondarj marittimi ec.*

— Istruzione di sanità per la marina Italiana. V. *Magistrato di sanità marittima.* V. *Sanità marittima.*

— Metodo provvisorio per l' esercizio degli atti giurisdizionali ne' Porti della Repubblica. (Ap. al F. O. 1803, agosto 10, n. 91.)

— Decreto per la costruzione, equipaggiamento ed armamento di due fregate e dodici scialuppe cannoniere. (B. L. 1803, settembre 8, n. 71.)

— Formazione d'un battaglione di marinaj cannonieri. V. *Marinaj cannonieri.*

— Organizzazione della marina. — Tit. I. *Del servizio della marina* — dell' Ispettore di marina, e sue funzioni — distribuzione del servizio della marina — costruzione navale — movimenti del

corpo — amministrazione e contabilità: — Tit. II. *Del servizio in mare.* — Tit. III. *De' travaglj marittimi.* — Tit. IV. *Del Consiglio di amministrazione.* — Tit. V. *Del soldo ed indennità agl' impiegati di marina.* — Tit. VI. *Disposizioni generali.* (B. L. 1805, ottobre 19, n. 132.)

Marina Amnistia generale ai disertori del Corpo Reale di marina. (B. L. 1805, novembre 24, n. 146.) V. *Amnistia.*

— *Regolamento* di marina. — Tit. I. *Delle patenti di corso* — sono rilasciate dal Ministro della guerra — sicurtà da darsi dagli armatori in corso — non è permesso prolungare la durata della patente senza speciale facoltà del Ministro della guerra. — Tit. II. *Degli equipaggi* — disciplina e polizia pei marinari forastieri e nazionali — pena pei disertori. — Tit. III. *Polizia del corso* — sono tenuti i Capitani dei bastimenti in corso ad inalberare la bandiera dello Stato innanzi di tirare a palla sul legno cui danno la caccia — è a profitto dell'erario Regio la preda fatta da un armatore senza patente o cauzione — prescrizioni sul contegno da tenersi dai Capitani, Uffiziali ed equipaggj che fecero la preda. — Tit. IV. *Dei riscatti* — è proibito ai Capitanj di legni armati in corso od in guerra il mettere a riscatto in mare il bastimento scortato da passaporto di Potenza neutrale, nè legno evidentemente nemico, e prescrizioni relative. — Tit. V. *Delle prede* — sono dichiarati di buona preda *i legni* appartenenti ai nemici del Regno; *quelli* comandati da Pirati predatori senza speciale commissione di Potenza veruna; *quelli* che tenendo

commissione di una Potenza, combattessero con bandiera di un' altra; *quelli* con più il carico, la di cui neutralità non sia appieno dimostrata; *quelli* di cui constasse che qualche carta è stata gettata in mare, soppressa o distratta; *quelli* il di cui sopraccarico sia negoziante, commesso o ufficiale di Potenza nemica — prescrizioni e regole pei passaporti, contrabbandi ec. — Tit. VI. *Procedura delle prede* — disposizioni relative agl' inventarj, agli obblighi de' Capitani predatori, alle lettere trovate sui legni predati, alle avarie ed alle vendite. — Tit. VII. *Scarico, manutenzione, vendita e liquidazione particolare delle prede.* — Tit. VIII. *Liquidazioni generali* — divisioni del prodotto delle prede. — Tit. IX. *Delle ripartizioni.* — Tit. X. *Disposizioni relative ai Porti stranieri.* — Tit. IX. *Disposizioni generali.* (B. L. 1806, febbrajo 27, n. 15.)

Marina. *Regolamento* per l' attivazione degli atti di nascita e di morte sulle navi appartenenti al Regno d' Italia, e module degli atti. (B. L. 1806, marzo 27, n. 29.)

— *Regolamento* per la navigazione, per la custodia e per la conservazione de' Porti di mare. — Tit. I. del diritto di navigazione. — Tit. II. della polizia di navigazione. — Tit. III. della navigazione delle barche-corriere, de' Porti e barche di passaggio. — Tit. IV. della custodia e conservazione de' Porti di mare. — Tit. V. doveri dell' Ingegnere in capo ed ordinarj per la sicurezza e polizia della navigazione, e per la custodia de' Porti di mare. — Tit. IV. disposizioni generali. (B. L. 1806, maggio 21, n. 31.)

Marina. Sul prodotto netto delle prede fatte sui nemici dello Stato dai corsari del Regno, e sul prodotto del riscatto de' Bastimenti nemici è prelevato il diritto di cinque centesimi per ogni lira a beneficio degl' invalidi di marina. (B. L. 1806, dicembre 4, n. 229.)

— Istituzione di una Commissione speciale militare di marina in Venezia per giudicare i detenuti nelle prigioni di marina per materie criminali. (B. L. 1807, agosto 23, n. 146.)

— Istituzione nel porto di Venezia di un tribunale marittimo criminale, di un tribunale marittimo di polizia correzionale, e di un tribunale marittimo speciale per le ciurme. (B. L. 1807, settembre 8, n. 159.)

— Istituzione nel porto di Venezia di un Consiglio di marina. (B. L. 1807, settembre 8, n. 160 e 161.) V. *Giustizia criminale o punitiva.*

— De' bastimenti che viaggiano al picciolo ed al grande cabottaggio. V. *Cabottaggio.*

— Ne' dipartimenti del Regno situati alle coste Orientali ed Occidentali del mare Adriatico è stabilita l' inscrizione marittima V. *Inscrizione marittima.* V. *Sindacati marittimi.*

— Sul modo di regolare il giudizio, la liquidazione, ed il riparto delle prede. V. *Prede.*

Marinaj Cannonieri. Formazione d'un Battaglione di marinaj cannonieri composto di otto Compagnie di cento uomini cadauna — organizzazione delle Compagnie, e dello Stato-maggiore — quadro indicativo il soldo de' soldati ed artefici, ed il trattamento degli Ufficiali, e Sotto-uffiziali — del

vestiario del piccolo equipaggio, dell' armamento e fornimento. (B. L. 1803, ottobre 21, n. 81.)

Massa Carrara (*paese di*). Col 1.° maggio 1806 non fa più parte del Regno d' Italia. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

Matrimonj. Nessun Parroco può essere astretto ad amministrare il Sagramento del matrimonio a chiunque sia legato dagl' impedimenti canonici. (B. L. 1804, gennajo 26, n. 5, art. XIV.)

— I Procuratori nazionali sono incaricati d' intervenire nelle cause di divorzio, o nullità di matrimonio. (B. L. 1805, aprile 4, n. 20.)

— Tasse, e spese da pagarsi dai Conjugi litiganti; (B. L. 1805, maggio 12, n. 30.)

— Regolamento per l' attivazione in tutto lo Stato de' registri de' matrimonj — delle pubblicazioni, e degli atti preparatorj al matrimonio — degl' impedimenti al matrimonio, e delle dispense — della celebrazione del matrimonio, delle formalità degli atti matrimoniali — dello scioglimento di matrimonio per quanto può risguardare i registri civili — della responsabilità dell' Ufficiale dello Stato civile — del Tit. V. del Codice da leggersi agli sposi avanti la celebrazione del matrimonio. (B. L. 1806, marzo 27, n. 27.)

— Dichiarazioni relative alle formalità degli atti matrimoniali. (B. L. 1806, aprile 28, n. 54.)

— Prima del mezzogiorno in due Domeniche consecutive si faranno le due pubblicazioni matrimoniali. (B. L. 1806, settembre 28, n. 205.)

Medaglie. Nella Zecca di Milano è stabilito un gabinetto di Medaglie. (B. L. 1808, maggio 6, n. 123.)

Medica polizia. V. *Polizia Medica.*

Medici. Requisiti necessarj per l' esercizio della Medicina. (B. L. 1802, dicembre 4, n. 75. Tit. VIII.)

— Quelli salariati dagli Spedali o dagl'istituti di pubblica beneficenza sono obbligati a vaccinare gratuitamente i poveri. (B. L. 1804, maggio 9, n. 55.)

— Studj valutabili pel conseguimento de' gradi accademici. (B. L. 1804, settembre 18, n. 106.)

— Loro contributo per le spese di guerra del 1806. (B. L. 1805, settembre 15, n. 156.)

— Tassa per l'abilitazione al libero esercizio di questa professione (B. L. 1806, settembre 5 n. 198. Tit. I. Sez. 1.ª)

Medici del Re. Nomina del medico consultante, del primo medico e del medico ordinario. (G. It. 1805, giugno 8, n. 68.)

Mella (*Dipartimento del*). Residenza in questo Dipartimento della scuola speciale di metallurgica. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75. Tit. III.)

— Attivazione del giuoco del lotto col regolamento e tariffa Mantovana. (Ap. al F. O. 1803, febbrajo 23, n. 83.)

— Attivazione del metodo di procedura criminale dell' ex-Lombardia ed organizzazione delle Preture ed Ufficj di conciliazione. (B. L. 1803, luglio 22, n. 56.)

— Con ridotto valore vengono provvisoriamente tollerate le monete erose e di rame ex-Venete. (B. L. 1804, ottobre 7, n. 114.)

— E' determinato il valore del Ducato Veneto nel corso abusivo del paese a norma delle tabelle scalari annessevi. (B. L. 1804, dicembre 10, n. 140.)

Mella (*Dipartimento del*). Stabilimento d'un Canale di navigazione da Brescia all'Oglio. (F. O. 1805, giugno 18, n. 18.)

— Comuni, loro classificazioni, distretti, cantoni e popolazione. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— Riunione delle parrocchie. (B. L. 1805, giugno 22, n. 58.)

— Organizzazione dei regolari e delle monache. (B. L. 1805, luglio 8, n. 82.)

— Riparto in ragione di popolazione di 6000 coscritti da requisirsi nel 1806. (B. L. 1805, giugno 14, n. 86.)

— Simile del contingente per la coscrizione del 1807. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 14; e *ivi* gennajo 28, n. 28.)

— Simile per la gendarmeria. (B. L. 1807, giugno 27, n. 110.)

— Similmente del contingente per la coscrizione del 1808. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 228.)

— L'imposta prediale nazionale e dipartimentale del 1805 è fissata a denari 54 per ogni scudo d'estimo censuario, ed ai Prefetti verrà accordato il fondo necessario per le spese fisse e variabili del Dipartimento. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Tit. II. Sez. 1.ª)

— Quella del 1806 è similmente fissata a denari 53 (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Tit. X. Sez. 1.ª)

— Quella del 1807 similmente a denari 50. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. IX.)

— Quella del 1808 similmente a denari 48. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 290.)

— Missione d'un allievo alla scuola speciale veteri-

naria di Milano. (B. L. 1805, agosto 1.° n. 102.)

MELLA (*Dipartimento del*). In Brescia vi è un Tribunale di Commercio. (B. L. 1806, novembre 7, n. 217.)

— Formazione ed organizzazione di un corpo di truppa leggiera col nome di Real Battaglione di Cacciatori Bresciani. V. *Cacciatori Bresciani.*

— I debitori in questo dipartimento in causa di arretrati d'imposta prediale per gli anni 1802 al 1805 sono soggetti all'escussione fiscale. (B. L. 1808, maggio 6, n. 21.)

— Nomina del Prefetto V. *Prefetti* — de' Vice-Prefetti V. *Vice-Prefetti* — del Segretario Generale di Prefettura V. *Segretarj Generali di Prefettura* — de' Podestà V. *Comuni* — dei Giudici delle Corti e Tribunali V. *Le singule Corti e Tribunali* — de' Regj Procuratori V. *Procuratori Regj* — dei Consiglj generali, comunali e distrettuali V. *Li singuli Consiglj* — de' Vescovi V. *Vescovi ec.*

MENDICANTI VALIDI OD INVALIDI. Col primo ottobre 1808 veruno non potrà mendicare nel Dipartimento d'Olona — disposizioni relative a questi individui. (B. L. 1808, agosto 20, n. 264.)

MENSE ARCIVESCOVILI E VESCOVILI. Disposizioni del Ministro per il Culto sulla loro amministrazione. (F. O. 1804, agosto 2, n. 47.)

— Tabella dello stato attuale di queste mense colle rispettive proposizioni de' supplementi di dotazione. (B. L. 1805, giugno 8, n. 45. Tab. A.)

MERCANTI. V. *Negozianti.*

MERCATI. Discipline necessarie per la permissione di aprire nuove fiere e mercati. (B. L. 1807, ottobre 16, n. 197.)

Mercati. Permissione di aprire in Dalmazia alcuni mercati. V. *Dalmazia.*

Merci. Quelle abbandonate oltre un triennio nelle Dogane, previo avviso, sono vendute all' incanto; il loro prodotto dopo un altro triennio è devoluto all' Erario per essere convertito in premj d'industria — quelle trovate fuori della strada che conduce alle Dogane e Ricettorie di confine cadono in commesso (B. L. 1803, dicembre 22, n. 96.)

— Di quelle ch' entrano, di quelle che sortono e di quelle che transitano pel territorio dello Stato — del bollo delle merci — del modo di ripristinarlo nel caso che fossesi guastato. (B. L. 1804, gennajo 22, n. 4.)

— Obbligo di presentare le merci vincolate a ritorno ai posti di finanza intermedj sullo stradale. (B. L. 1805, febbrajo 19, n. 10.)

— Del bollo di piombo su quelle soggette all' obbligo di riversale — del prezzo da corrispondersi alla finanza pel bollo di queste, e di quelle estere alle quali in avvenire si apporrà il bollo. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91.)

— Quelle che verranno depositate nella nuova Sostra annessa alla Ricettoria posta sul monte Spluga, pagheranno una tassa di Sostratico — tariffa relativa. (B. L. 1808, ottobre 21, n. 316.)

— Per il dazio delle merci. V. *Dazj d'entrata, di uscita e di transito.*

— Per i contrabbandi. V. *Invenzioni.* V. *Contravventori alle leggi daziarie.*

Merci Estere. V. *Merci Inglesi.* V. *Dazj d' entrata, d' uscita e di transito.* V. *Invenzioni.*

Merci Inglesi. Rimangono in via di deposito presso il detentore e debitore per rispondere di quelle che, di ragione di sudditi Italiani, fossero sequestrate dal Governo Inglese; disposizioni relative — col primo luglio 1802 non saranno ammesse queste merci in veruna ricettoria o dogana a professione di dazio nè di entrata nè di transito. (B. L. 1803, giugno 3, n. 44.)

— E' proibita l' introduzione di queste merci — saranno confiscate quelle che venissero presentate alle dogane, e dopo il 1.° ottobre saranno apprese come di contrabbando quelle che si troveranno nel Regno d' Italia. (B. L. 1805, luglio 27, n. 98.)

— Proibizione assoluta in tutto il Regno delle merci e manifatture Inglesi, sieno provenienti da quelle fabbriche, o lo sieno dal commercio Inglese — disposizioni, prescrizioni, e discipline relative. (B. L. 1806, giugno 10, n. 101.)

— Qualunque merce appartenente all' Inghilterra, o proveniente dalle sue fabbriche e colonie, è dichiarata di buona preda. (B. L. 1806, novembre 21, n. 224.)

— Disposizioni disciplinari relative all' esecuzione del suddetto decreto. (B. L. 1806, dicembre 10, n. 235.)

— Prescrizioni e norme relative alla notificazione di queste merci. (B. L. 1807, gennajo 7, n. 3.)

— E' permessa sotto precisate condizioni la vendita di carni e pesci salati o dissecati al fumo e provenienti dal Commercio Inglese. (B. L. 1807, gennajo 16, n. 23.)

— E' pure permessa la vendita delle mercanzie d'ogni

Messe. Gli assegni in titolo o vitalizj per le messe cessano per la morte o per la provvista ecclesiastica delle persone attualmente in possesso. (B. L. 1807, dicembre 21, n. 280.)

Metallurgica (*scuola di*). Sua residenza nel dipartimento del Mella — havvi due professori, uno di *chimica metallica*, l'altro di *mineralogia*. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75, tit. III.)

Metauro (*Dipartimento del*). Capo-luogo *Ancona* (B. L. 1808, aprile 2, n. 158.)

— E' composto del paese di Urbino e della giurisdizione di Ancona. (B. L. 1808, aprile 20, n. 160.)

— E' dichiarato dipartimento di prima classe. (B. L. 1808, aprile 21, n. 161.)

— L'antico Governo di Jesi forma il quinto distretto di questo dipartimento. (B. L. 1808, luglio 26, n. 235.)

— Indicazione delle leggi, decreti e regolamenti ivi pubblicatisi. V. *Dipartimenti ex-Pontificj*.

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetti* — dei Vice-Prefetti. V. *Vice-Prefetti* — del Segretario generale di Prefettura. V. *Segretarj generali di Prefettura* — de' Consigli generali, comunali e distrettuali. V. *I singuli consigli* — del Regio Procuratore. V. *Procuratori Regj* — de' Giudici delle Corti e Tribunali. V. *Le singule Corti e Tribunali* — de' Vescovi. V. *Vescovi ec.*

Metodo giudiziario Civile. Sua attivazione non più tardi del primo gennajo 1805. — abrogazione di quanto trovasi contrario al medesimo. — Tit. I del processo giudiziario in genere. — Tit. II del pro-

cesso verbale sommariissimo. — Tit. III del modo speciale di procedere in alcune cause di giudizio sommariissimo. — Tit. IV del processo in genere. — Tit. V dell'intimazione de' decreti ed ordini giudiziali. — Tit. VI dell'ufficio del Conciliatore. — Tit. VII della denuncia della lite. — Tit. VIII della riconvenzione. — Tit. IX della facoltà e dell'obbligazione di agire e difendersi in giudizio. — Tit. X del processo provocatorio per diffamazione. — Tit. XI della provocazione in causa di nuova opera. — Tit. XII del processo in causa di rendimento di conti. — Tit. XIII dell'arresto o sequestro personale, del sequestro personale, del sequestro reale, e di altre cautele provvisionali — Tit. XIV della cessione de' beni, e de' beneficj annessi alla medesima. — Tit. XV del processo edittale, ossia del concorso de' creditori. — Tit. XVI del patto pregiudiziale e del salvo condotto. — Tit. XVII della prova in genere. — Tit. XVIII della prova per confessione. — Tit. XIX della prova per mezzo di documenti. — Tit. XX della prova ordinaria per testimonj. — Tit. XXI della prova sommaria per testimonj de' quali siano state prodotte in giudizio le attestazioni scritte. — Tit. XXII della prova a perpetua memoria. — Tit. XXIII della prova con il mezzo di periti. — Tit. XXIV del giuramento decisorio. — Tit. XXV del giuramento suppletorio o purgatorio. — Tit. XXVI del giuramento estimatorio della lite. — Tit. XXVII del giuramento di denuncia o manifestazione. — Tit. XXVIII de' giuramenti in genere. — Tit. XXIX della conchiusione in causa, coordinazione degli

atti ed inrotulazione. — Tit. XXX delle allegazioni e delle informazioni vocali. Tit. XXXI delle sentenze e decreti di Prima Istanza. — Tit. XXXII delle appellazioni e de' ricorsi in via di gravame ai Tribunali di appello e di revisione, e loro sentenze o decreti. — Tit. XXXIII delle conciliazioni e transazioni. — Tit. XXXIV de' compromessi, delle sentenze degli arbitri, e delle transazioni mediante compromesso. — Tit. XXXV del metodo di procedere in via esecutiva. — Tit. XXXVI dell'esecuzione. — Tit. XXXVII della restituzione in intiero. — Tit. XXXVIII delle ferie. — Tit. XXXIX delle spese giudiziali. — Tit. XL de' patrocinatori ed avvocati. Tit. XLI della concorrenza delle due azioni civili e criminali. (B. L. 1804, aprile 14, n. 37.)

Metodo giudiziario civile. Istruzioni per l' attivazione del metodo giudiziario civile. (B. L. 1804, ottobre 15, n. 120.)

— Autorità incaricate dell'attivazione del suddetto. (F. O. 1804, ottobre 24, n. 66.)

— Disposizioni relative all' esecuzione di quella parte che risguarda la conferma e l'ammissione degli avvocati e patrocinatori. (B. L. 1804, novembre 16, n. 135.)

— Risoluzione di varj dubbj insorti sul metodo giudiziario. (B. L. 1805, marzo 4, n. 12; *ivi* aprile 25, n. 21, e *ivi*, maggio 20, n. 35.)

— Dichiarazioni sull' art. 220 del metodo giudiziario civile relativo agli editti per concorso di creditori. (B. L. 1805, febbrajo 8, n. 7.)

Mezzana Corti (*Ricettoria di*). Diritto d' indennità

da esigersi in questa Ricettoria. (B. L. 1808, marzo 10, n. 83.)

Miglio. V. *Grani.*

Milano (*Città di*). Capo-luogo del dipartimento d'Olona. (B. L. 1805, giugno 8, n. 40.)

— Il Canale da Pavia a Milano sarà reso navigabile, ed i lavori saranno terminati entro lo spazio di ott'anni. (G. It. 1805, giugno 22, n. 74.) V. *Olona.*

Militare. I delitti militari sono giudicati dai Consigli di guerra a norma del Codice militare. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1, art. 102.)

— I militari sono eccettuati dalle ispezioni di Polizia. (B. L. 1802, marzo 1.° n. 13.)

— Ogni qual volta ne siano richiesti, devono i militari, colla produzione delle rispettive carte, far constare della loro qualità. (B. L. 1802, marzo 27, n. 15.)

— Le attribuzioni de' comandanti d'armi sono ristrette ai soli oggetti militari. (F. O. 1802, marzo 4, n. 14.)

— Obbligo di far scortare i prigionieri militari. (F. O. 1802, maggio 10, n. 41.)

— L'anno amministrativo militare è cominciato col 1.° gennajo 1802. (F. O. 1802, marzo 10, n. 16.)

— Proibizione ai capi di corpi di scacciare individui militari. (F. O. 1802, marzo 18, n. 22.)

— Metodo giudiziario pei contumaci militari che vengono arrestati. (F. O. 1802, aprile 6, n. 28.)

— Proibizione d'ammettere degli esteri al servigio militare. (F. O. 1802, aprile 29, n. 36.)

— Dei trattamenti militari. (F. O. 1802, maggio 10, n. 42.)

MILITARE. Competenza di trattamento ai militari assolti o condannati dal Consiglio di guerra. (F. O. 1802, maggio 28, n. 49.)

— Somme di sconto assegnate per saldo di soldo ai militari. (F. O. 1802, giugno 1.° n. 50.)

— Spese straordinarie sugli assegni de' Corpi. (F. O. 1802, giugno 1.° n. 53.)

— Congedi assoluti sospesi per tutto il 1802. (F. O. 1802, giugno 28, n. 69.)

— Sospensione de' congedi assoluti ai nazionali. (F. O. 1803, febbrajo 26, n. 29.)

— Ordine ai militari di notificare i crediti arretrati. (F. O. 1802, ottobre 7, n. 115.)

— Proibizione de' pranzi di Corpo. (F. O. 1802, novembre 25, n. 142.)

— Disposizioni relative all'esecuzione del decreto col quale furono dichiarati militari nazionali della Repubblica coloro che come tali appartenevano agli Stati che vi sono stati aggregati. (F. O. 1802, dicembre 28, n. 169.)

— Non potranno i militari essere detenuti nelle carceri civili, se non in mancanza di sale di disciplina e prigioni nelle caserme; nel primo caso si indennizzeranno i giurisdicenti civili per gli alimenti e spese di carcere. (F. O. 1803, gennajo 28, n. 12.)

— Circolare del Ministro per il Culto sul ricovero degli ammalati militari francesi negli ospedali civili de' Dipartimenti. (F. O. 1803, marzo 19, n. 35.)

— Regolamento per la procedura e pel giudizio nelle cause ove fossero involti de' militari e non

militari prevenuti dello stesso delitto. (B. L. 1808, agosto 25, n. 68.)

Militare. Sono sottoposti i militari alla giudicatura de' Tribunali ordinarj per i delitti anteriori al loro servigio, coll' obbligo a quelli di prevenire le autorità militari avanti l'esecuzione de' giudizj. (B. L. 1804, maggio 26, n. 68.)

— Istruzioni riguardo alle malattie e difetti che inducono invalidità pel servigio militare. (F. O. 1804, giugno 7, n. 27.) V. *Invalidità*.

— Metodo correzionale e punitivo degl' individui della Guardia del Presidente. (B. L. 1804, ottobre 21, n. 123.)

— I delitti comuni commessi dai militari in congedo, e fuori de' loro corpi, sono di competenza de' Tribunali ordinarj. (B. L. 1805, febbrajo 7, n. 6.)

— Ciascun reggimento manderà alla scuola d' equitazione stabilita in Milano due Ufficiali e due Sotto-Ufficiali. (G. It. 1805, agosto 3, n. 92.)

— Regolamento per l'attivazione de' registri delle nascite, de' matrimonj, e delle morti presso ciascun corpo d'armata situato fuori del Regno, e modulo degli atti. (B. L. 1806, marzo 27, n. 28.)

— Altro per gli atti di nascita e di morte sulle navi appartenenti al Regno. (B. L. 1806, marzo 27, n. 29.)

— Creazione sul Monte Napoleone di tante inscrizioni quante bastino a produrre 1,200,000 franchi di reddito a favore di que' militari che hanno reso maggiori servigj alla Patria. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

Militare. V. *Alloggj.* V. *Amnistia.* V. *Caserme.* V. *Coscrizione.* V. *Marina.* V. *Pensioni.* V. *Truppa ec.*

Mincio (*Fiume*). Sarà reso navigabile dal Lago di Garda fino alla sua imboccatura nel Po. (F. O. 1805 , giugno 20 , n. 21.)

Mincio (*Dipartimento del*). Capo-luogo Mantova. (B. L. 1805 , giugno 8 , n. 46.)

— Proibizione dell' introduzione, ritenzione e spendizione dei Kreützer — tolleranza in questo Dipartimento con diminuzione di valore delle lire Venete col conio Imperiale. (F. O. 1802 , aprile 6 , n. 27.)

— Attivazione del giuoco del lotto col regolamento e tariffa Mantovana. (App. al F. O. 1803, febbrajo 23 , n. 83.)

— Comuni , loro classificazioni , distretti , cantoni e popolazione. (B. L. 1805 , giugno 8 , n. 46.)

— Le Comuni di due Castelli e Bigarello fanno parte del distretto di Mantova. (B. L. 1805 , giugno 20 , n. 54.)

— Riunione delle Parrocchie. (B. L. 1805 , giugno 22 , n. 58.)

— Organizzazione de' regolari e delle monache. (B. L. 1805 , luglio 8 , n. 82.)

— Riparto in ragione di popolazione di 6000 coscritti da requisirsi nel 1806. (B. L. 1805 , luglio 14, n. 86.)

— *Simile* del contingente per la coscrizione del 1807. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 14, e *ivi*, gennajo 28, n. 28.)

— *Simile* del contingente per la Gendarmeria. (B. L. 1807 , giugno 26 , n. 110.)

Mincio (*Dipartimento del*). Riparto in ragione di popolazione del contingente per la coscrizione del 1808. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 228.)

— L' imposta prediale nazionale e dipartimentale del 1805 è fissata a denari 54 per ogni scudo d'estimo censuario, ed ai Prefetti verrà accordato il fondo necessario per le spese fisse e variabili del Dipartimento. (B. L. 1805, luglio 17, n. 19. Tit. II. Sez. 1.ª)

— Quella del 1806 è fissata a denari 53. (B. L. 1805, luglio 17, n. 19. Tit. X. Sez. 1.)

— Quella del 1807 similmente a denari 50. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. IX.)

— Quella del 1808 similmente a denari 48. (B. L. 1807, settembre 23, n. 290.)

— Missione di un allievo alla scuola speciale veterinaria stabilita in Milano. (B. L. 1806, agosto 1.°, n. 102.)

— E' fissato il numero, la residenza, il circondario e la classe cui appartengono i Giudici di pace in questo Dipartimento. (B. L. 1807, marzo 7, n. 42.)

— In Mantova vi è un Tribunale di Commercio. (B. L. 1806, novembre 7, n. 217.)

— *Similmente* un Liceo senza convitto. (B. L. 1807, marzo 14, n. 44.)

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetti.* — dei Vice-Prefetti. V. *Vice-Prefetti.* — del Segretario generale di Prefettura. V. *Segretarj generali di Prefettura.* — dei Podestà. V. *Comuni.* — dei Giudici delle Corti e Tribunali. V. *le singule Corti e Tribunali.* — dei Regj Procuratori. V. *Procuratori R.* — dei Consiglj generali, comunali, distrettuali ec. V. *i singuli Consiglj.* — de' Vescovi. V. *Vescovi.*

Miniere. Istituzione e nomina de' membri di una Commissione incaricata di redigere e presentare un regolamento sullo scavo e sulla direzione delle miniere del Regno. (B. L. 1805, novembre 8, n. 141.)

— E' stabilito un Consiglio delle miniere — delle miniere in generale — della concessione delle licenze ed investiture per la ricerca ed escavazione delle miniere; degli obblighi e diritti de' concessionarj — del trapasso in altri delle investiture e licenze e delle caducità di esse — de' forni, fucine ed altri edifizj per l'affinazione dei prodotti minerali, e delle licenze per la loro erezione — della prelevazione da accordarsi agl' intraprenditori dello scavo delle miniere, ed ai conduttori de' forni, fucine, inservienti alle medesime, nella compera della legna e negli affitti di boschi appartenenti al demanio dello Stato, ai Comuni ed agli stabilimenti pubblici — della giurisdizione nei casi di contestazione. (B. L. 1808, agosto 9, n. 246.)

Ministerj. Organizzazione della contabilità de' ministerj. — Qualunque contratto de' Ministri non può farsi che all' asta — verun mandato non può essere segnato dal Ministro, se non vi precede il *visto* del Ragionato presso il proprio ministero — disposizioni diverse relative. (B. L. 1802, maggio 25, n. 33.)

— Pensioni agl' impiegati civili, alle loro vedove e figlj ed agli inservienti. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 8.)

— Regolamento relativo all' esecuzione del suddetto

decreto. (B. L. 1807, marzo 27, n. 55.) V. *Pensioni.* V. *I singuli Ministeri.* V. *Ministri.*

Ministero per il Culto. Organizzazione di questo Ministero. (B. L. 1802, giugno 23, n. 42.)

— Lettera a varj Prefetti onde insinuare ai Vescovi e Parrochi l'osservanza delle leggi di finanza. (F. O. 1802, ottobre 29, n. 131.)

— Regolamento per l'ammissione de' postulanti Ebrei alla Religione cattolica. (F. O. 1803, febbrajo 3, n. 19.)

— Creazione del Magistrato di revisione delle stampe e libri sotto la dipendenza del Ministero per il Culto per gli oggetti di sua attribuzione. (B. L. 1803, gennajo 21, n. 11.) V. *Magistrato di Revisione.*

— Le Municipalità non possono ritenere concentrata in loro stesse l'amministrazione degli stabilimenti di Culto. (F. O. 1803, giugno 15, n. 59.)

— Circolare che accompagna il Concordato colla S. Sede ed il decreto organico. (F. O. 1804, gennajo 30, n. 2.)

— *Altra* sulla compilazione dello stato de' Capitoli non Cattedrali. (F. O. 1804, gennajo 30, n. 3.)

— *Altra* che prescrive un nuovo termine alla notifica de' beni vacanti. (F. O. 1804, gennajo 30, n. 4.)

— *Altra* sulla nomina alle Parrocchie di Gius-Patronato laico. (F. O. 1804, febbrajo 14, n. 7.)

— *Altra* sull'esigenza degli assegni del fondo nazionale spettante ai benefizj vacanti. (F. O. 1804, marzo 28, n. 12.)

— I delegati per il Culto sono incaricati d'astenersi da ogni cerimonia religiosa nell'investire del pos-

sesso temporale i beneficiati. (F. O. 1804, aprile 11, n. 13.) V. *Delegati per il Culto.*

Ministero per il Culto. Circolare ai Prefetti perchè si astengano dalle cerimonie religiose in Chiesa negli atti di possesso ai beneficiati. (F. O. 1804, aprile 11, n. 15.)

— Prescrizioni relative all' amministrazione delle mense vescovili vacanti. (F. O. 1804, agosto 2, n. 47.) V. *Mense Arcivescovili ec.*

— Circolare sul contegno de' Giudici e Tribunali criminali nel caso d' arresto o di sentenza contro ecclesiastici. (F. O. 1804, maggio 25, n. 21.)

— Istruzioni relative alla placitazione per la promozione agli ordini sacri. (F. O. 1804, giugno 1.° n. 23.)

— Circolare ai Vescovi perchè invitino i Parrochi a prestarsi ed assecondare l' operazione della vaccinazione. (F. O. 1804, giugno 16, n. 28.)

— Rendiconto de' fondi messi a disposizione di questo Ministero nel 1803. (B. L. 1804, luglio 2, n. 30.) V. *Budjet.*

— Circolare risguardante la formola del giuramento da prestarsi dagli ecclesiastici. (F. O. 1805, aprile 27, n. 11.)

— E' stabilito un Consiglio generale d' amministrazione composto di quattro Consiglieri di Stato col titolo di Ispettori generali della pubblica beneficenza — loro attribuzioni ed incumbenze. (B. L. 1807, settembre 5, n. 154.) V. *Stabilimenti di pubblica beneficenza.*

— Per le attribuzioni del Ministro. V. *Ministri* — V. *Culto*, V. *Corporazioni religiose. ec.*

Ministero delle Relazioni Estere. Uno de' Membri della Consulta di Stato ne è il Ministro. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Art. 55.)

— Rendiconto de' fondi messi a disposizione di questo ministero pel 1802. (B. L. 1803, dicembre 14, n. 95.) V. *Budjet*.

— Avviso relativo alle istanze e pacchi che si dirigono al Presidente della Repubblica ed al Ministero degli affari esteri in Parigi. (B. L. 1802, giugno 25, n. 67.) V. *Ministri*.

Ministero delle Finanze. Stabilimento interinale di una direzione speciale del Tesoro pubblico e delle finanze. — Nomina de' Membri. (F. O. 1802, febbrajo 28, n. 11.)

— E' soppressa la divisione IV de' beni nazionali presso il cessato Ministero di finanza. (F. O 1802, marzo 17, n. 21.)

— Organizzazione del Ministero delle finanze, e divisione degli Ufficj (B. L. 1802, maggio 25, n. 33.)

— Disposizioni del Ministro delle finanze per la corrispondenza cogli Ufficj interni ed esterni. (F. O. 1802, giugno 29, n. 71.)

— La direzione di finanza pei Dipartimenti Oltrepadani stabilita in Bologna è soppressa, come pure la Delegatoria d'Imola, aggregandosi alla Regolatoria del Reno la parte d'amministrazione che era affidata a quella d'Imola. (F. O. 1802, giugno 16, n. 63.)

— Circolare ai Prefetti sulla considerazione dovuta agl' Impiegati di finanza. (F. O. 1802, giugno 29, n. 71.)

Ministero delle Finanze. Circolare ai Prefetti invitandoli a riferire lo stato delle finanze in cui trovasi ciascun Dipartimento all' atto che divenne parte dello Stato. (F. O. 1802, luglio 14, n. 73.)

— *Altra* portante alcune disposizioni per reprimere i contrabbandi., e punire i contravventori alle leggi daziarie.. (F. O. 1802, luglio 14, n. 74.) V. *Contravventori alle leggi di finanza*.

— Disposizioni per togliere gli abusi che diminuiscono il prodotto de' dazj di consumo. (F. O. 1802, luglio 14, n. 75.)

— Decreto risguardante i Ricettori ed Esattori debitori liquidi verso la finanza. (F. O. 1802, luglio 16., n. 76.)

— *Altro* per la sistemazione de' postieri e distributori de' tabacchi e sali al minuto. (F. O. 1802, luglio 20, n. 77.)

— Lettera all'Incaricato delle finanze in Bologna ed a varj Regolatori di finanza, relativa alla migliore fabbricazione de' tabacchi. (F. O. 1802, luglio 21, n. 79.)

— *Altra* risguardante la vigilanza de' Regolatori e Delegati di finanza sugl' impiegati subalterni. (F. O. 1802, agosto 10, n. 87.)

— *Altra* ai suddetti sulla traslocazione delle guardie e de' presentini. (F. O. 1802, agosto 17, n. 89.)

— *Altra* ai suddetti risguardante le spese de' ricettori alle porte ed ai mulini. (F. O. 1802, settembre 3, n. 99.)

— *Altra* ai suddetti sulla sproporzione delle spese e de' prodotti dell' indiretta. (F. O. 1802, settembre 3, n. 100.)

— *Altra* ai suddetti ingiungente loro l' obbligo di

trasmettere al Ministero il trimestrale prospetto sullo stato d'amministrazione. (F. O. 1802, settembre 17, n. 104.)

Ministero delle Finanze. Lettera risguardante la vigilanza de' Regolatori e Delegati di finanza sulla località delle ricettorie e dogane, e sulla scelta e numero de' ricettori, assistenti e guardie. (F. O. 1802, settembre 24, n. 109.)

— *Altra* ai suddetti sulla distinzione delle spese per la costruzione e ripari dei fabbricati, dalle altre spese di ufficio. (F. O. 1802, ottobre 7, n. 120.)

— Unione delle dispense all' ingrosso della carta bollata a quelle de' tabacchi. (F. O. 1802, ottobre 16, n. 124.)

— Organizzazione degli ufficj interni e delle regolatorie e delegazioni di finanza. (F. O. 1802, ottobre 16, n. 125.)

— Circolare che accompagna il ruolo degl' impiegati nelle regolatorie e delegazioni di finanza. (F. O. 1802, ottobre 19, n. 126.)

— Lettera del Ministro per il Culto a varj Prefetti, onde insinuino ai Vescovi e Parrochi l' osservanza delle leggi di Finanza. (F. O. 1802, ottobre 29, n. 131.)

— Creazione in tutti i Dipartimenti di una Commissione incaricata dell' esame della tariffa attuale daziaria, e di proporne una nuova. (F. O. 1802, ottobre 31, n. 132.)

— Obbligo di pagare nelle distinte epoche qualsiasi debito verso la finanza. (B. L. 1802, settembre 14, n. 84.)

Ministero delle Finanze. Rendiconto dei fondi messi a disposizione di questo Ministero pel servizio del 1802. (B. L. 1803, ottobre 12, n. 80.)

— *Altro* di quelli pel servizio del 1803. (B. L. 1804, agosto 5, n. 99.)

— Circolare ai Regolatori e Delegati di finanza dirigente loro una nuova modula di prospetti e paralelli ragionati mensili. (F. O. 1803, luglio 5, n. 63.

— *Altra* ai suddetti sulla classificazione degl' introiti diversi e straordinarj, e delle spese fisse ed accidentali — modula relativa. (F. O. 1803, dicembre 16, n. 77.)

— Il Ministro delle finanze viene autorizzato ad accordare le licenze per l' introduzione e transito de' tabacchi. (B. L. 1804, luglio 26, n. 94.)

— Disposizioni risguardanti i debitori di prestazioni e legati verso i Corpi e Stabilimenti religiosi soppressi. (F. O. 1805, gennajo 5, n. 2.)

— Traslocazioni de' Regolatori di finanza ne' Dipartimenti dell' Agogna, Panaro e Reno; nomina dell' aggiunto al capo delle imposizioni indirette, e soppressione dell' Incaricato di finanza in Bologna. (F. O. 1805, marzo 15, n. 8.)

— Le nozioni economiche pronunciate dalle autorità di finanza, e passate in giudicato, sono parificate, per gli effetti esecutivi, alle sentenze pure passate in giudicato. (B. L. 1805, febbrajo 15, n. 8.)

— Le imposizioni dirette, e l' amministrazione del Censo sono riunite al Ministero delle finanze. (B. L. 1805, giugno 7, n. 42.)

Ministero delle Finanze. Organizzazione delle Intendenze. (B. L. 1805, giugno 28, n. 63.) V. *Intendenze.* V. *Intendenti.*

— *Simile* dell' amministrazione delle Dogane. (B. L. 1805, giugno 28, n. 64.) V. *Dogane.* V. *Dazj d' entrata, d' uscita e di transito.*

— *Simile* dell'amministrazione de'Sali, Tabacchi, Polveri e Nitri, e Dazj di consumo. (B. L. 1805, giugno 28, n. 65.) V. *I singuli rami.*

— *Simile* dell' amministrazione del Demanio, e diritti uniti. (B. L. 1805, giugno 28, n. 66.) V. *Demanio, boschi, e diritti uniti.* V. *Boschi.*

— *Simile* dell' amministrazione del Censo. (B. L. 1805, giugno 28, n. 67.) V. *Censo.* V. *Imposizioni dirette.* V. *Catasto ec.*

— *Simile* dell' amministrazione del Lotto. (B. L. 1805, giugno 28, n. 68.) V. *Lotto.*

— *Simile* dell' amministrazione delle Zecche. (B. L. 1805, giugno 28, n. 69.) V. *Zecche.* V. *Monete.*

— *Simile* dell' amministrazione delle Poste. (B. L. 1805, giugno 28, n. 70.) V. *Poste.*

— *Simile* della Direzione generale della liquidazione del debito pubblico. (B. L. 1805, luglio 27, n. 97.) V. *Liquidazione del debito pubblico.* V. *Monte Napoleone ec.*

— Le tariffe del prezzo de' sali, de' tabacchi, delle polveri e nitri, quelle de' diritti delle dogane, de' dazj di consumo, del registro, del bollo della carta, de' pedaggj e simili saranno ridotte a moneta Italiana. (B. L. 1808, gennajo 5, n. 23.)

— Disposizioni diverse relative all' amministrazione

delle finanze ne' Dipartimenti ex-Pontificj: (B. L. 1808, aprile 21, n. 171.)

Ministero delle Finanze. L'amministrazione, conservazione e sorveglianza de' boschi è attribuita alla direzione del demanio sotto gli ordini del Ministro delle finanze. (B. L. 1808, maggio 18, n. 129. V. *Boschi.*

— L'imposta sopra le case ne' Dipartimenti ex-Pontificj, si esigerà per conto delle finanze. (B. L. 1808, giugno 22, n. 133.)

Leggi generali di finanza.

— *Legge per l'anno* 1804.

—— Riparto delle lire 90,000,000 messe a disposizione del governo pel servizio dell' anno 1804. Tit. I.

—— Imposizioni pel 1804, e tassa sull'estrazione de' grani. Tit. II. V. *Imposizioni dirette.* V. *Grani.*

—— Del caso che le rendite del 1804 non confrontino la spesa de' 90 milioni suindicati. Tit. III. (B. L. 1804, marzo 21, n. 24.)

— *Legge per gli anni* 1805 *e* 1806.

—— Spese dell' anno 1804, e precedenti. Tit. I.

—— Conto preventivo del 1805. Tit. II. — dell'imposta prediale. Sez 1.ª — riparto delle lire 88,670,000 messe a disposizione del governo pel servigio dell' anno 1805. Sez. 2.ª V. *Imposizioni dirette.* V. *Registro degli atti, e contratti.*

—— Del debito pubblico. Tit. III. — dell'istituzione del Monte Napoleone, e della inscrizione de' crediti. Sez. 1, 2, 3, 4. — V. *Liquidazione del debito pubblico.* V. *Monte Napoleone.*

MINISTERO DELLE FINANZE.

Leggi generali di Finanza.

— *Legge per gli anni* 1805 *e* 1806.

— — Dell'amministrazione generale del demanio e diritti uniti. Tit. V. — sull'amministrazione, ed alienazione de' beni, e redditi nazionali. Sez. 1.ª — del bollo della carta; indicazione di quali altri atti e carte, oltre quelli specificati nella legge n. 79 (1), sono soggetti al bollo. Sez. 2.ª — delle carte da giuoco; obbligo de' fabbricatori, e di coloro che vendono o tengono carte da giuoco; pene ai contravventori. Sez. 3.ª — delle tasse amministrative e giudiziarie. Sez. 4.ª V. *Bollo della carta.* V. *Carte da giuoco.* V. *Tasse.*

— — De' diritti di navigazione, ponti, e passaggj. Tit. VI.

— — Della polizia, e diritti della caccia, e pesca. Tit. VII. V. *Caccia, e pesca.*

— — De' dazj, e delle privative. Tit. VIII. — Aumento di prezzo del tabacco di caradà. Sez. 1.ª — Sul bollo delle merci, e sulle perquisizioni autorizzate dalle leggi. Sez. 2. V. *Tabacchi.* V. *Merci ec.*

— — Delle poste de' cavalli, e delle poste delle lettere. Tit. IX. V. *Poste.*

— — Conto preventivo per l'anno 1806. Tit. X. — dell'imposta prediale. Sez. 1.a — riparto delle lire 100,000,000 poste a disposizione del governo

(1) B. L. 1802, settembre 11.

pel servizio dell' anno 1806. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91.)

MINISTERO DELLE FINANZE.

Leggi generali di Finanza.

— *Legge per l' anno* 1807.

— — Della vendita de' beni applicati alla cassa d'ammortizzazione ed esistenti ne' Dipartimenti ex-Veneti sino alla concorrenza di 40 milioni di lire Italiane. Tit. I. V. *Cassa d' ammortizzazione.*

— — Della vendita de' beni demaniali. Tit. II. V. *Beni nazionali.*

— — Gli stati di liquidazione del debito pubblico saranno divisi nelle due classi di rendite perpetue, e di rendite vitalizie, e delle pensioni. Tit. III.

— — Delle inscrizioni. Tit. IV. V. *Inscrizioni.*

— — Dell' impiego di capitali sul Monte Napoleone all' interesse del 5 per cento. Tit. V.

— — Per il fondo delle pensioni civili sarà contribuito dal Tesoro fino alla concorrenza di lire 900 mila Italiane. Tit. VI.

— — Del catasto generale del Regno. Tit. VII. V. *Catasto.*

— — Tabella indicativa le distanze di ciascun Dipartimento, e prezzo delle lettere e pacchetti a norma di dette distanze. Tit. VIII.

— — Contribuzioni per l' anno 1807. Tit. IX. V. *Imposizioni dirette.* V. *Imposizioni indirette.*

— — Riparto delle lire 114,230,000 Italiane messe a disposizione del governo pel servizio dell' anno 1807. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16.)

— *Legge per l' anno* 1808.

— — Esercizio dell' anno 1806, e precedenti. Tit. I.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Leggi generali di Finanza.

— *Legge per l' anno* 1808.

— — Riparto delle lire 119,000,000 Italiane poste a disposizione del governo pel servizio dell' anno 1807. Tit. II.

— — Del bollo degli avvisi e foglj periodici; nuove prescrizioni sul bollo, fabbricazione, denuncia e vendita delle carte da giuoco; delle pene ai contravventori. Tit. III. Sez. 1.ª — indicazione de' casi in cui alcuni individui saranno esentuati dal diritto proporzionale del registro, od abilitati a pagarlo in varie rate. Sez. 2. —

— — De' depositi a titolo di cauzione da farsi presso il Monte Napoleone dai Ricevitori dipartimentali, da' Notaj, Cancellieri, Patrocinatori ed Uscieri all' annuo interesse del 5 per cento, e disposizioni relative. Tit. IV. V. *Cauzione.* V. *Notariato.* V. *Cancellieri presso le Corti ec.*

— — Contribuzioni per l'anno 1808. Tit. V. V. *Imposizioni dirette.* V. *Imposizioni indirette.* V. *Contributo delle professioni, arti e commercio ec.*

— — Riparto delle lire 120,000,000 Italiane poste a disposizione del governo pel servigio dell' anno 1808. Tit. VI. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 290.)

— — Contribuzioni per l'anno 1809 in pendenza della legge generale per quest' anno. (B. L. 1808, dicembre 27, n. 358.)

— Nomina del Ministro. V. *Ministri.*

— Nomina del Segretario generale. (G. It. 1807, dicembre 18, n. 261.)

— Per la pubblicazione delle leggi, decreti e rego-

lamenti di finanza ne' paesi aggregati al Regno. V. *Dipartimenti ex-Veneti.* V. *Dipartimenti ex-Pontificj.*

Ministero delle Finanze. Per il permesso dell'estrazione delle granaglie, e pel permesso del transito de' tabacchi. V. *Grani.* V. *Tabacchi.*

— Per l' organizzazione delle Guardie di finanza. V. *Guardie di finanza.*

— Per le pensioni agl' impiegati. V. *Impiegati.* V. *Pensioni.*

— Per le attribuzioni del Ministro. V. *Ministri.*

Ministero della Giustizia. Installazione del Gran Giudice Ministro della Giustizia. (F. O. 1802, febbrajo 25, n. 9.)

— Creazione d' una Commissione, e nomina de' Membri incaricati di disporre i materiali per gli oggetti di legislazione occorrenti alla completa sistemazione del metodo giudiziario. (F. O. 1302, novembre 29, n. 147.)

— Rendiconto de' fondi messi a disposizione di questo ministero pel servizio del 1802. (B. L. 1803, ottobre 11, n. 78.)

— *Similmente* di quelli pel servizio del 1803. (B. L. 1804, giugno 25, n. 76.)

— Allocuzione del Gran Giudice ai Tribunali costituzionali d' Appello. (F. O. 1804, marzo 12, n. 10.)

— Istituzione de' Tribunali di Prima Istanza, d' Appello, di Revisione, Criminali, delle Camere di commercio e del Tribunale di Cassazione. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XIII.)

Ministero della Giustizia. Organizzazione delle Corti e Tribunali. V. *Le singole Corti e Tribunali.*

— Organizzazione del Notariato. V. *Notariato.*

— Dell' amministrazione della giustizia. V. *Giustizia civile.* V. *Giustizia criminale o punitiva.* V. *Metodo giudiziario civile.* V. *Codice civile.* V. *Codice di commercio.* V. *Codice di procedura civile ec.*

— Nomina del Ministro. V. *Ministri.*

— Nomina del Segretario generale. (F. O. 1802, novembre 29, n. 146; G. It. 1807, agosto 22, n. 234.)

— Attribuzioni del Ministro. V. *Ministri.*

Ministero della Guerra e Marina. Organizzazione del Ministero ed attribuzioni de' varj uffici — del numero degl' impiegati, de' loro appuntamenti e delle pensioni — gl' impiegati non possono ritenere il trattamento del loro grado con quello delle nuove loro funzioni. (F. O. 1802, aprile 25, n. 33.)

— E' soppressa la III Divisione, ed è creato un Consiglio d' amministrazione — nomina de' Membri. (F. O. 1802, agosto 25, n. 95.)

— Organizzazione ed incumbenze del Consiglio di amministrazione. (B. L. 1802, luglio 3, n. 46.)

— Nomina del Capo della I. Divisione. (F. O 1802, agosto 25, n. 96, *ivi* 1803, aprile 15, n. 44.)

— Ordine del Ministro d' informare il suo ministero in luogo di trasmettere gli stati trimestrali di rassegna all' ispezione. (F. O. 1802, settembre 8, n. 104.)

— E' stabilita una ispezione sulla fabbricazione delle polveri e nitri. V. *Polveri e nitri.*

Ministero della Guerra e Marina: Rendiconto dei fondi messi a disposizione di questo ministero pel servizio del 1802. (B. L. 1803, ottobre 10, n. 77.)

— *Similmente* di quelli pel servizio del 1803. (B. L. 1804, luglio 20, n. 89.)

— La sanità militare è sotto le ispezioni di questo ministero. (B. L. 1803, febbrajo 26, n. 19.)

— Nomina di varj impiegati. (F. O. 1802, aprile 15, n. 44, 45, 46, 47.)

— Ordine del giorno all'Armata risguardante l'assunzione al Ministero del Generale Pino. (F. O. 1804, settembre 4, n. 54.)

— Divisione del Territorio in 14 Sindacati marittimi — istituzione de' Sindaci, e loro attribuzioni. V. *Sindacati marittimi.*

— Nomina del Segretario Generale. (G. It. 1805, settembre 9, suppl. 1.° al n. 108.)

— Formazione della Legione Italiana, delle Guardie d'Onore ec. V. *Legione Italiana.* V. *Guardie d'Onore ec.*

— Attribuzioni del Ministro V. *Ministri.*

— Per la coscrizione. V. *Coscrizione.*

— V. *Militare.* V. *Truppa.* V. *Marina.* V. *Cabotaggio.* V. *Caserme.* V. *Arruolamento.* V. *Consiglj di guerra ec.*

Ministero dell'Interno. Vi sono presso questo Ministero cinque divisioni, cioè; tutela amministrativa; opere pubbliche; economia pubblica; istruzione pubblica; polizia generale; ed inoltre una ragioneria generale. (B. L. 1803, febbrajo 18, n. 18.) V. *Istruzione pubblica.* V. *Comuni.* V. *Polizia.* V. *Amministrazione pubblica ec.*

—. Creazione del Magistrato di Revisione sotto la di-

dipendenza di questo Ministero. (B. L. 1803, gennajo 21, n. 11.) V. *Magistrato di Revisione.*

Ministero dell' Interno. Rendiconto de' fondi messi a disposizione di questo Ministero pel servizio del 1802. (B. L. 1803, ottobre 12, n. 79.

— *Similmente* di quelli pel servizio del 1803. (B. L. 1804, giugno 30, n. 77.)

— E' stabilita la Direzione di Polizia generale sotto il Ministero dell' Interno. (B. L. 1805, agosto 1.° n. 103.)

— Gli oggetti di sanità marittima sono concentrati nel Magistrato centrale di sanità sotto le attribuzioni di questo Ministero — egualmente la direzione delle nuove opere di porti di commercio e canali marittimi. (B. L. 1805, ottobre 19, n. 133.) V. *Sanità marittima.* V *Acque, ponti, argini e strade.*

— E' istituita una direzione delle miniere. V. *Miniere.*

— Le tre direzioni di polizia medica residenti in Pavia, Bologna e Padova sono dipendenti da questo Ministero. (B. L. 1806, dicembre 5, n. 198.)

— Sono passati nelle attribuzioni di questo Ministero gli oggetti di beneficenza pubblica. (B. L. 1807, dicembre 21, n. 279.) V. *Stabilimenti di beneficenza pubblica.*

— Per le leggi, decreti e regolamenti pubblicati nei Paesi aggregati al Regno. V. *Dipartimenti ex-Pontificj.* V. *Dipartimenti ex-Veneti.*

— Per la nomina del Ministro. V. *Ministri.*

— Nomina del Segretario Generale. (G. It. 1807, settembre 1.°, n. 244.)

— Attribuzioni del Ministro. V. *Ministri.*

Ministero del Tesoro. Organizzazione di questo Ministero. (B. L. 1802, maggio 25, n. 33. Art. 16 al 43.)

— L' Ufficio di liquidazione e classificazione del debito pubblico è sotto l' ispezione del Ministro del Tesoro. (B. L. 1802, marzo 31, n. 16.) V. *Liquidazione del debito pubblico.*

— Modo di regolare il privilegio e l'ipoteca sui beni de' contabili incaricati dell' amministrazione del Tesoro pubblico. (B. L. 1807, ottobre 31, n. 231.)

— Come si esercita il privilegio del Tesoro pubblico in ciò che concerne il rimborso delle spese la di cui condanna è pronunziata in suo vantaggio in materia criminale, correzionale e di polizia. (B. L. 1807, ottobre 31, n. 232.)

— Il Tesoro sarà rimborsato della spesa incontrata pei lavori del catasto ne' Dipartimenti ove furono attivati. (B. L. 1808, giugno 4, n. 177.) V. *Catasto.*

— Rendiconto dei fondi messi a disposizione di questo Ministero pel servizio del 1803. (B. L. 1804, agosto 5, n. 99. Cap. III.) V. *Budjet.*

— Nomina del Ministro. V. *Ministri.*

Ministri. Sono eletti dal Presidente della Repubblica — loro responsabilità. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. IX e XIV.)

— Sono stabilite le attribuzioni del Ministro dell' Interno. (B. L. 1803, febbrajo 18, n. 18; *ivi* 1805, giugno 7, n. 42, e *ivi*, ottobre 19, n. 133.)

— *Similmente* quelle del Gran Giudice Ministro della Giustizia. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Art. 68; *ivi*, novembre 23, n. 92.)

Ministri. Sono stabilite le attribuzioni del Ministro del Tesoro. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Art. 71.)

— *Similmente* quelle del Ministro delle Finanze. (B. L. 1802, maggio 25, n. 33. Art. 44 al 73.)

— *Similmente* quelle del Ministro della Guerra. (F. O. 1802, aprile 25, n. 33.)

— Conferma provvisoria de' Ministri. (F. O. 1802, febbrajo 15, n. 3.)

— Il Ministro del Tesoro è incaricato di presentare ciascun anno i conti alla Contabilità nazionale. (B. L. 1804, novembre 19, n. 91.)

— Il Ministro della Giustizia è incaricato di rappresentare il Vice-Presidente della Repubblica durante la sua absenza. (B. L. 1804, novembre 12, n. 129.)

— I Ministri sono membri nati del Consiglio di Stato durante l' esercizio delle loro funzioni. (B. L. 1805, giugno 5, n. 38. Art. 42.)

— Il Ministro delle Relazioni estere risiede appresso il Re. (B. L. 1805, giugno 7, n. 41. Art. 8.)

— Uno de' Segretarj di Stato ha il rango di Ministro, seguita l' Imperatore e Re, contrassegna la di lui firma, e tiene il registro particolare dei di lui atti. (B. L. 1805, giugno 8, n. 44.)

— La carica di Ministro non è incompatibile con quella di Senatore. (B. L. 1808, marzo 21, n. 94. Tit. IV.)

— I Ministri porteranno durante la loro vita il titolo di Conte trasmissibile alla loro discendenza legittima, naturale ed adottiva di maschio in maschio

sotto le precisate condizioni. (B. L. 1808, settembre 21, n. 300.)

MINISTRI. Nomina del Ministro per il Culto. (B. L. 1802, maggio 28, n. 34.)

— *Altra* del Ministro delle Finanze. (B. L. 1802, maggio 29, n. 34.)

— *Altra* dell'Incaricato del Portafoglio delle Relazioni Estere residente in Milano. (B. L. 1805, giugno 7, n. 42.)

— *Altra* del Ministro della Giustizia. (B. L. 1805, giugno 9, n. 47.)

— *Altra* del Ministro della Guerra. (B. L. 1802, febbrajo 24, n. 11; *ivi* 1804, settembre 1.°, n. 103, e *ivi*, marzo 14, n. 19.)

— *Altra* del Ministro dell'Interno. (B. L. 1802, febbrajo 24, n. 12; *ivi* 1804, aprile 6, n. 35, e *ivi* 1806, gennajo 16, n. 1.)

— *Altra* del Ministro del Tesoro pubblico. (B. L. 1802, maggio 29, n. 34.)

— *Altra* del Ministro Segretario di Stato. (B. L. 1805, giugno 29, n. 72.)

MINUTI. V. *Grani.*

MISERABILITA'. Definizione di chi è tenuto per miserabile all'effetto dell'esentuazione delle tasse nei giudizj sì civili che criminali. (B. L. 1804, lugli 16, n. 87.)

— Sull' esenzione dell' obbligo della carta bollata per le carte facienti parte di processo civile relative ai miserabili. (B. L. 1804, dicembre 21, n. 145.) V. *Mendicanti validi od invalidi.*

MISURE E PESI. Havvi in tutta la Repubblica uniformità di pesi e misure. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Art. 20.)

Misure e Pesi. La diecimilionesima parte del quarto del meridiano terrestre, è la nuova unità di misura lineare denominata *metro*, quale è la base di ogni misura e peso, e dividesi in palmi, in diti ed in atomi — il metro quadrato è l' unità di misura superficiale — un quadrato di cento metri di lato costituisce la nuova misura de' terreni, e chiamasi *tornatura* — Il metro cubico è l' unità di misura de' solidi — la decima parte del metro cubico è l' unità di misura di capacità, e chiamasi *soma*; essa serve per i grani e per i liquidi — la nuova unità di peso chiamasi *libbra*, ed è costituita del peso di un palmo cubico — suddivisione del metro quadrato, della tornatura della soma ec. — disposizioni diverse relative all' esecuzione di questa legge, e pene ai contravventori. (B. L. 1802, ottobre 27, n. 83.)

Modena (*Città di*). Capo-luogo del Dipartimento del Panaro. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

Molinari. V. *Mugnaj.*

Monache. V. *Monasteri.*

Monasteri. Sono conservati i nove Monasteri esistenti di Salesiane e similmente quelli delle Orsoline — riunione, concentrazione e dotazione de' Monasteri. (B. L. 1805, giugno 8, n. 45.)

— Indicazione de' Monasteri conservati negli antichi Dipartimenti del Regno. (B. L. 1805, luglio 8, n. 85. Tit. IV.)

— *Similmente* di quelli nei Dipartimenti ex-Veneti. (B. L. 1806, luglio 28, n. 160. Tab. A. B. C. D.)

Monete. Proibizione della introduzione, ritenzione e spendizione dei Kreützer — tolleranza nei Dipartimenti del Mincio e Basso Po delle lire Venete col conio Imperiale, con riduzione del valore nominale. (F. O. 1802, aprile 6, n. 27.)

— Proibizione delle monete del Piemonte, e tolleranza nel Dipartimento dell' Agogna delle monete erose-miste del Piemonte con riduzione del valore nominale. (F. O. 1802, luglio 21, n. 78, e *ivi*, agosto 3, n. 85.)

— Formazione d' una moneta nazionale di cui quattro denari d' argento al titolo di 9/10 di fino costituiscono l' unità monetaria che conserva il nome di lira — divisione delle monete — *moneta di rame puro*, di cui i pezzi saranno da 5, 2 e 1/2, e 1 centesimo — *Moneta d'argento* del titolo di 9/10 di fino e 1/10 di lega, di cui i pezzi saranno da 5, 2, 1, 1/2 e 1/4 di lira — *moneta d' oro* del titolo come sopra, di cui i pezzi saranno da 31 lire — del tipo delle monete — della verificazione delle monete — la Zecca esige 1/2 per cento per l' oro e 2 per cento per l'argento che ivi si porta per essere monetato, e più la spesa di raffinazione se il titolo è inferiore al titolo monetario. (B. L. 1804, aprile 26, n. 49.)

— Riduzione a norma della tariffa annessa delle moneto erose e di rame ex-Venete — desse, nel valore ridotto, continuano ad essere provvisoriamente tollerate nei Dipartimenti del Mella, del Serio, nel Circondario dell' Adige e ne' distretti di Rovigo e Crema; similmente nel Dipartimento del Basso Po. (B. L. 1804, ottobre 7 e 15, n. 114 e 117.)

Monete. Riduzione a norma della tariffa annessa delle monete erose e di rame Papali, provvisoriamente tollerate nei paesi del Basso Po, Rubicone e Reno. (B. L. 1804, ottobre 7, n. 115.)

— Con aumento del valore nominale ridotto verranno ne' succitati Dipartimenti ricevute le monete ex-Pontificie nello stabilito termine per l'acquisto de' beni e crediti nazionali. (B. L. 1804, ottobre 7, n. 116.)

— Tolleranza nel Dipartimento del Basso Po delle monete erose e di rame ex-Venete, e tariffa del loro corso. (B. L. 1804, ottobre 15, n. 118.)

— Uniformità di valore e peso delle monete in tutta la Repubblica — nuova valutazione di alcune monete — obbligo di usare in tutti gli atti pubblici della sola denominazione di *lire di Milano*. (B. L. 1804, novembre 7, n. 126.)

— E' determinato il valore del ducato effettivo di argento Veneto nel corso abusivo del paese per ciascuno de' paesi ex-Veneti formanti ora i Dipartimenti del Mella, del Serio e parte dell' Alto Po — tabelle relative. (B. L. 1804, dicembre 10, n. 11.)

— Valutazione legale della lira di Valtellina e di Chiavenna, non che di quella di Massa e Carrara. (B. L. 1805, novembre 10, n. 143.

— Li Kreützer sono posti fuori di corso — riduzione del valore nominale delle monete provinciali e di nuovo conio che avevano corso ne' paesi Austro-Veneti. (B. L. 1806, aprile 25, n. 49.)

— Riduzione ne' Dipartimenti ex-Veneti di quelle monete di cônio della Repubblica Veneta, e rag-

guaglio di valore colle valute di Milano. (B. L. 1806, aprile 19, n. 67.)

Monete. Li pezzi da 8 1/2 e da 7 Kreützer sono tollerati nei Dipartimenti di Passariano e dell'Istria, come egualmente nella Dalmazia all'indicato prezzo. (B. L. 1806, giugno 6, n. 98.)

— L' unità monetaria che conserva il nome di lira è costituita da cinque denari d' argento a titolo di 9/10 di fino ed 1/10 di lega — *le monete d' argento* saranno del titolo di 9/10 di lega ed 1/10 di lega, e saranno divise in pezzi da 5, 2, 1, 3/4, 1/2 e 1/4 di lira — *quelle d'oro* saranno dello stesso titolo e divisi in pezzi da 40 e 20 lire — *quelle di rame puro* saranno divise in pezzi da 5, 3, 2 e 1 centesimo — Del tipo di queste monete e della verificazione — la spesa di fabbricazione per coloro che porteranno materie d' oro o d'argento per essere convertite in monete sarà di 9 lire per ogni libbra d' oro, e di 3 lire per ogni libbra d' argento, con più la spesa di raffinazione e partizione se le materie che si consegneranno alle Zecche ne saranno suscettibili. (B. L. 1806, marzo, 21, n. 31.)

— Del diametro delle nuove monete d' oro, d' argento e di rame. (B. L. 1806, maggio 24, n. 92.)

— Della fabbricazione, consegna e del giudizio sul titolo delle specie monetate. (B. L. 1806, maggio 24, n. 93.)

— Prescrizioni relative alle monete d' oro e d' argento tosate, o senza contorno, e che coll' ajuto d' un grano non trabocchino — disposizioni per le spese di finazione per le paste d' oro e d' argento

portate nelle zecche al cambio ; proibizione di asportare all' estero pasta e monete d' oro e d'argento — dimostrazione dell' impronto, contorno e diametro delle nuove monete. (Suppl. al B. L. 1807, gennajo 12, n. 294.)

Monete. Istituzione d' una commissione per la verificazione delle monete, e nomina de' membri. (B. L. 1807, marzo 23, n. 53.)

— Ragguaglio legale fra la lira Italiana e la lira di Milano, e viceversa — tabella relativa. (B. L. 1806, dicembre 12, n. 238.)

— Valutazione da farsi in lire Italiane negli atti e nelle Casse pubbliche, come pure negli atti privati, e disposizioni relative. (B. L. 1806, dicembre 12, n. 239.)

— Riduzione delle monete da due soldi e da un soldo che hanno corso ne' Dipartimenti ex-Veneti. (B. L. 1806, dicembre 21, n. 242.)

— Ragguaglio esatto in numeri intieri, e diciotto tabelle relative per convertire la lira Italiana colle diverse in corso nel Regno — tariffa delle monete che hanno corso legale nel Regno, ed altra di quelle che lo avranno solo ne' Dipartimenti e distretti rispettivi — discipline contro coloro che introducessero o spendessero monete non nominate nelle anzidette tariffe — disposizione sulla riduzione in moneta Italiana delle obbligazioni costituite originariamente in monete locali, ed obbligo di usare la valutazione a moneta Italiana. (B. L. 1807, dicembre 21, n. 281.)

— E' permessa a tutto febbrajo 1808 la spendizione di alcune monete non comprese nella tariffa A del

decreto n. 281 (1). (B. L. 1808, gennajo 16, n. 37.)

Monete. E' prorogato nuovamente il termine per la proibizione e tolleranza di alcune monete d'oro e d'argento non comprese nelle tariffe A B annesse al decreto n. 281 (2), o nominate nell'altro n. 37 (3). (B. L. 1808, febbrajo 9, n. 60.)

— Saranno puniti colla morte gli autori, fautori e complici della contraffazione delle monete nazionali Italiane. (B. L. 1808, febbrajo 18, n. 66.)

— Nella zecca di Milano è stabilito un Gabinetto di monete. (B. L. 1808, maggio 8, n. 123.)

— E' prescritta la fabbricazione di una nuova moneta da 10 centesimi — suo titolo e tipo. (B. L. 1808, luglio 17, n. 231.)

— Dell' Amministrazione generale delle monete e degli attributi degl' impiegati nelle zecche. V. *Zecche.*

Monte Napoleone. Sua istituzione — i fondi del pagamento delle rendite costituiscono la prima parte del conto preventivo di ciascun anno — l'interesse del debito pubblico sul Monte non potrà oltrepassare l'annua rendita di cinque milioni — pagamento delle rendite — diritti da esigersi dal Monte — fondi per l'ammortizzazione — inscrizione sul Monte del debito perpetuo de' Monti del

---

(1 e 2) B. L. 1807, dicembre 21.

(3) ivi 1808, gennajo 16.

Piemonte. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Tit. III.) V. *Liquidazione del debito pubblico.*

Monte Napoleone. Le pensioni agli ecclesiastici ed ex-regolari saranno pagate dal Monte Napoleone. (B. L. 1805, ottobre 21, n. 135.)

— Regolamento sui diritti da esigersi dal Monte. (B. L. 1805, novembre 3, n. 137.)

— Il Monte ritira bimestralmente il 2 per cento, ritenibile sul soldo degl' impiegati civili, e convertibile in acquisto di crediti consolidati pel pagamento delle pensioni ai medesimi. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 8.)

— Creazione sul Monte Napoleone di tante inscrizioni quante bastino a produrre 1,200,000 franchi di reddito in favore di que' militari che avranno reso maggiori servigi alla Patria. (B. L. 1806, marzo 30, n 34.)

— Inscrizione sul Monte di tre quarti del debito della Zecca e del Banco-Giro di Venezia, ad assegno di un fondo annuo di 1,500,000 lire Italiane applicabile al pagamento degl' interessi de' crediti inscritti. (B. L. 1806, luglio 28, n. 161.)

— Regolamento per l'impiego de' Capitali sul Monte all'interesse del 5 per cento. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. V.)

— Fondi assegnati al Monte per la dotazione dell'Ordine della Corona di Ferro. V. *Ordine della Corona di Ferro.*

— Il Monte Napoleone pagherà sui ruoli fatti dal Tesoriere e vidimati dal Cancelliere il trattamento ai Gran Dignitarj, ai Commendatori ed ai Cavalieri dell' Ordine della Corona di Ferro. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 18.)

— Disposizioni relative al cambio delle cartelle di inscrizione. (B. L. 1807, marzo 3, n. 40.)

Monte Napoleone. Sono ridotti alla metà i diritti e gli atti per le rescrizioni. (B. L. 1807, aprile 26, n. 65.)

— Disposizioni relative alle rendite che sono o saranno inscritte nel Monte a favore della pubblica istruzione. (B. L. 1807, aprile 27, n. 68.)

— L'emissione delle rescrizioni sarà in lire italiane; le rescrizioni sono di 3000, 2000, 1000 lire, e per le somme al dissotto di 1000 lire, esse saranno nella somma corrispondente. (B. L. 1807, maggio 22, n. 81.)

— Discipline per l'esecuzione del decreto n. 16. (1) relativo all'impiego de'capitali sul Monte. Il Monte corrisponderà l'interesse del 5 per cento pagabile di semestre in semestre — trasporto ed impiego volontario de' capitali sul Monte Napoleone per liberazione di debiti ed affrancazione di beni — del modo e degli effetti del pagamento dei capitali al Monte Napoleone. (B. L. 1807, agosto 4, n. 127.)

— E' inscritta una rendita annua di 500 mila lire pei capitali posseduti nella Zecca e nel Banco-Giro di Venezia dagli stabilimenti di pubblica beneficenza e corporazioni religiose esistenti ne' paesi ex-Veneti, nella ragione de' quali stabilimenti subentra il Monte. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 261. Tit. VII.)

— E' formato sul Monte Napoleone un fondo di sussidio per le Parrocchie aventi una rendita minore di lire 500 annue — indicazione de' mezzi co'

(1) B. L. 1807, gennajo 12, Tit. V.

quali viene formato. (B. L. 1807, dicembre 21, n. 280.) V. *Liquidazione del debito pubblico.*

Monte di Pieta' in Venezia. Stabilimento e natura del Monte; dotazione ed amministrazione — i prestiti del Monte non eccedono le lire *quindici* Italiane; si fanno senz' interesse, e sono esenti dal bollo le bollette di pegno per una somma non maggiore di lire 7. 10 Italiane. (B. L. 1806, ottobre 28, n. 214.)

Monti e Banchi Pubblici. Pagamento d' un quadrimestre d' interesse ai creditori di que' Monti e Banchi pubblici di cui sia stata riconosciuta la nazionalità. (F. O. 1803, gennajo 27, n. 10.) V. *Liquidazione del debito pubblico.*

— Tutte le attività e ragioni spettanti a quelli dichiarati nazionali passano in amministrazione dell' Economato. (B. L. 1804, maggio 20, n. 61.)

— Disposizioni relative alla più sollecita insinuazione all' Ufficio di liquidazione del debito pubblico delle carte di credito verso questi Monti e Banchi. (F. O. 1804, agosto 3, n. 48.)

Monti del Piemonte. V. *Monte Napoleone.*

Monumenti. Erezione di un monumento onde perpetuare la memoria delle gesta di Napoleone. (B. L. 1804, maggio 28, n. 69.)

Monza. Ne' territorj indicati e che circondano il Parco Reale di Monza è caccia riservata. (B. L. 1808, giugno 2, n. 172.)

Morti. Regolamento per l'attivazione in tutto il Regno de' registri de' morti, e formule relative. (B. L. 1806, marzo 27, n. 27.)

Mucnaj. Prescrizioni relative alla polizia de' Molini sui naviglj. (B. L. 1802, dicembre 8, n. 124.)

Muli. Mediante il pagamento de' diritti della Dogana ne è permessa l'estrazione. (B. L. 1806, aprile 12, n. 38.)

Municipalita'. Loro organizzazione, incumbenze ed attributi. (B. L. 1802, luglio 24, n. 54.)

— Loro responsabilità sulla manutenzione e buon servigio de' locali destinati per gli alloggj militari, e varie disposizioni sullo stesso oggetto. (F. O. 1802, marzo 11 e 18, n. 17 e 23.) V. *Alloggj.*

— Loro ingerenza nelle amministrazioni degli stabilimenti di culto e beneficenza pubblica. (F. O. 1803, giugno 15. n. 59.)

— In ogni comune vi è una Municipalità — in quelli di prima classe sono composte da un Podestà e da sei Savj; in quelli di seconda da un Podestà e quattro Savj; in quelli di terza da un Sindaco e due Anziani — i Podestà durano in carica tre anni; i Sindaci un anno — incumbenze delle Municipalità e degl' impiegati. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46. Tit. V.)

— Loro obbligo di associarsi al bollettino delle leggi. (B. L. 1805, ottobre 5, n. 125.)

— Indicazione de' gradi di parentela per cui sono esclusi i parenti dall'essere contemporaneamente membri d' una medesima Municipalità. (B. L. 1806, giugno 6, n. 97.)

— Le funzioni attribuite dal Decreto n. 46 (1) alle

(1) B. L. 1805, giugno 8.

Municipalità sono concentrate nel Podestà e nel Sindaco. (B. L. 1807, giugno 5, n. 95.)

Municipalita'. Nomina di Podestà. V. *Comuni.*

Munizioni. Disposizione sulle distribuzioni da farsi alle truppe di piombo e polvere. (F. O. 1802, novembre 10, n. 135.)

Musei. Le spese per la loro conservazione sono a carico della nazione. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75.)

Musone. (*Dipartimento del*). Capo-luogo Macerata. (B. L. 1808, aprile 2, n. 158.)

— E' composto della Marca di Macerata. (B. L. 1807, aprile 20, n. 160.)

— Il distretto di Camerino è staccato dal Dipartimento del Tronto, ed è unito a questo. (B. L. 1808, luglio 25, n. 234.)

— Indicazione delle leggi, decreti e regolamenti ivi pubblicatisi. V. *Dipartimenti ex-Pontificj.*

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetti* — de' Vice-Prefetti. V. *Vice-Prefetti* — del Segretario generale di Prefettura. V. *Segretarj generali di Prefettura* — de' Consiglj generali, comunali e distrettuali. V. *I singuli consiglj* — de' Podestà. V. *Comuni* — de' Giudici delle Corti e Tribunali. V. *Le singule Corti ec.*

NA

Nascita. Attivazione in tutto lo stato de'registri di nascita ; regolamento e formule relative. (B. L. 1806 , marzo 27 , n. 27 , modula A.)

Naturalizzazione. V. *Cittadinanza.*

Navigazione. Prescrizioni del Ministro dell' Interno dirette ad ovviare i frequenti naufragj delle Barche sul Ticino e suil' Adda. (B. L. 1804, febbrajo 6 , n. 15.)

— Stabilimento di un canale di navigazione da Brescia fino all' Oglio. (F. O. 1805, giugno 18, n. 18.)

— Il Mincio sarà reso navigabile dal Lago di Garda fino all' imboccatura del Po. (F. O. 1805 , giugno 20 , n. 21.)

— Il canale da Pavia a Milano sarà reso navigabile. (F. O. 1805 , giugno 20 , n. 22.)

— Il prodotto de' diritti di navigazione, ponti e passaggj sarà impiegato esclusivamente alla manutenzione de' porti , canali , lavori de' fiumi e ponti. (B. L. 1805 , luglio 17 , n. 91. Tit. VI.)

— E' libera la navigazione ne' laghi canali e fiumi. — I nazionali che vogliono tener barche devono farsi inscrivere sul ruolo a ciò destinato , ed i forastieri debbono munirsi delle patenti. — Polizia della navigazione — della navigazione delle barche corriere , de' porti, barche di passaggio, e disposizioni generali. (B. L. 1806 , maggio 20 , n. 81.)

NAVIGAZIONE. Quando si oltrepassa una linea tirata dal Capo d'Otranto al Capo della Vallona, è navigazione a *lungo corso*, ed è reputato navigare a lungo corso qualunque bastimento di 100 tonnellate ed al disopra. — E' *piccolo corso* quando il bastimento naviga entro il Golfo Adriatico, e non oltrepassa la suddetta linea. (B. L. 1808, febbrajo 19, n. 73. Tit. II. Sez. 2.ª e 3.ª)

— Prescrizioni relative ai Capitani di bastimenti mercantili che fanno grande cabottaggio o piccolo cabottaggio. (B. L. 1808, marzo 22, n. 97.)

— I bastimenti che non oltrepassano una linea tirata dalla punta del Capo S. Maria passando per la punta meridionale di Corfu al continente vicino, sono considerati navigare a *piccolo cabottaggio* — quelli che la oltrepassano sono calcolati come navigare al *grande cabottaggio*. — Ai bastimenti nazionali è libera la navigazione si al grande che al piccolo cabottaggio. (B. L. 1808, novembre 4, n. 334.)

— Regolamento per la marina e navigazione. V. *Marina*.

NAVIGLJ. Sulla polizia e navigazione de' naviglj. (B. L. 1802, dicembre 8, n. 124.)

NEGOZIANTI, MERCANTI, MANIFATTURIERI E BOTTEGAJ. Loro obbligo di notificare le persone adette al loro servigio. (B. L. 1802, marzo 27, n. 15. Art. XX.)

— Coloro che hanno sofferti de' danni per prede fatte dagl'Inglesi saranno indennizzati col prodotto della confisca delle mercanzie inglesi. (B. L. 1806, novembre 21, n. 224. Art. VI.)

NITRI. E' diritto privativo della nazione la raccolta de' Nitri col mezzo de' Salnitrarj. V. *Salnitrarj*. V. *Nitriere artificiali*. V. *Tezoni*. V. *Polveri e Nitri*.

— Disposizioni per la migliore collettazione de' Nitri. (B. L. 1802, aprile 16, n. 25.)

— Indicazione del prezzo al quale la finanza paga il Nitro. — Dopo il 1805 quelle farine nitrose che non conterranno il 55 per cento di Nitro puro saranno rifiutate. (B. L. 1804, maggio 21., n. 63. Tit. I, Cap. IV.)

— Sul modo di consegnare i Nitri alle Collettorie, onde stabilirne il titolo e la conseguente fissazione del prezzo da pagarsi dalla finanza. (F. O. 1804, giugno 22, n. 31.)

— E' permessa l' importazione ed esportazione del Salnitro proveniente dall' estero nel Porto-franco di Venezia, come pure l' introduzione nell' interno, mediante licenza, e senz' esazione di alcun diritto. (B. L. 1806, ottobre 5, n. 207.)

— Il prezzo del Nitro sarà ridotto a moneta italiana. (B. L. 1808, gennajo 5, n. 23.)

— La finanza paga il Nitro puro nazionale a centesimi 69 la libbra peso di Milano, e quello procedente dall' estero o dalle fabbriche particolari a centesimi 76. (B. L. 1808, ottobre 21, n. 314.)

— La finanza vende il Nitro greggio a centesimi 91 peso di Milano, ed il puro a centesimi 125. (B. L. 1808, ottobre 21, n. 315.)

NITRIERE ARTIFICIALI. E' libero a chiunque lo sta-

bi[illegible]rne — Il Governo accorda l' uso gratuito del terreno o locale nazionale ed una somma in danaro, a titolo di sovvenzione, non oltrepassante le lire 2000, o sino alle lire 3000 non accordando locale, a chi si obbliga di mantenere una nitriera almeno per nove anni — minima assegnabile dalla finanza all' intraprenditore — de' premj per l'eccedenza, e delle penali per la deficienza della minima — della sicurtà per la sovvenzione; premio di 50 zecchini a chi il primo istituirà una nitriera in un dipartimento ove non ne esista — obblighi dell'intraprenditore e della sicurtà. (B. L. 1804, maggio 21, n. 63.)

Nitriere artificiali. Doveri degli attuali possessori di Nitriere e disposizioni relative alla istituzione di nuove Nitriere, agli obblighi degli intraprenditori, ed alle minime da assegnarsi a questi — delle penali da pagarsi alla finanza mancando alla minima stabilita, e dei premj da conseguirsi oltrepassandola. (F. O. 1804, luglio 30, n. 45.)

Nonantola (*Abbazia di*). Sua soppressione. (B. L. 1804, gennajo 26, n. 5.)

Notaj. Per l'esercizio dell' arte notarile è necessaria la laurea e l' approvazione in una Università. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75. Tit. VIII.)

— Sono soggetti a bollo tutti gli atti ed istromenti fatti dai Notaj non che le copie sì per esteso che per estratto. (B. L. 1802, settembre 11, n. 79.)

— Loro contributo per le spese di guerra del 1806. (B. L. 1805, dicembre 15, n. 156.)

— Simile per gli anni 1807 e 1808. (B. L. 1807,

febbrajo 24, n. 36. Tit. IV, e *ivi* dicembre 23, n. 290.)

Notaj. Tabella dimostrativa il numero de' Notaj, la loro residenza, ed il deposito da farsi da ciascuno dei medesimi. (B. L. 1807, ottobre 9, n. 191.)

— Sono obbligati a presentare i loro repertorj alla vidimazione degli Ufficiali del registro. (B. L. 1807, ottobre 23, n. 219.)

— Quelli che ricevono atti da cui risultano donazioni a favore di stabilimenti di pubblica utilità o beneficenza, sono obbligati a notificarli ai rispettivi amministratori. (B. L. 1807, novembre 29, n. 179.)

— Disposizioni relative al deposito che a titolo di cauzione devono fare i Notaj nella cassa del Monte Napoleone, ed indicazione dell' epoca in cui deve esser fatto. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 219. Tit. IV. Sez. 2.ª) V. *Notariato.*

Notaj presso le Corti e Tribunali. Competenze loro spettanti per gli atti relativi. V. *Tasse.*

Notaj cancellieri. Sono nominati dal Governo — loro trattamento. (B. L. 1802, luglio 22, n. 52. Tit. I e IX.)

Notariato. Regolamento provvisorio pel Notariato nel Dipartimento dell' Agogna. (F. O. 1803, maggio 25, n. 56.)

— Decreto che stabilisce i comuni ove saranno situati gli Archivj notarili. (B. L. 1806, settembre 4, n. 187.) V. *Archivj notariali.*

— Fissazione dell'onorario de' Conservatori, Vice-Conservatori, Cancellieri e supplenti presso i Conservatori

degli Archivj generali e sussidiarj notarili. (B. L. 1806, dicembre 9, n. 235.) V. *Archivj notarili.*

Notariato. Regolamento sul notariato. — Tit. I. Disposizioni preliminari. I notaj sono nominati a vita dal Re — indicazione di quali uffiej e cariche sono incompatibili coll' esercizio del notariato. — Tit. II. Condizioni necessarie per l'aspiro al notariato, e prescrizioni relative agli esperimenti ed al tabellionato. — Cessazione dal notariato per interdetto dall'amministrazione de'proprj beni, per deeozione, per le cause per le quali si perdono i diritti di cittadino, e per tutti gli altri casi per li quali il regolamento statuisce la pena di destituzione. — Prima d'essere ammessi i notaj all'esercizio del notariato devono, a garanzia delle parti che venissero pregiudicate, depositare nel Monte Napoleone una determinata somma sulla quale il Monte corrisponde il 5 per 100 — indicazione de' mezzi necessarj per ottenere la restituzione delle somme depositate. — Tit. III. degli atti notarili, delle loro forme, minute, o matrici; delle copie di prima edizione e delle altre copie; del repertorio, del segno del tabellionato e della tabella delle persone sottoposte all' interdizione, o alle quali sarà stato assegnato un consulente. — Tit. IV. delle camere di disciplina notarile; delle ispezioni delle Corti d' Appello relativamente ai Notaj. — Tit. V. degli archivj notarili. — Tit. VI. Tariffa degli onorarj e delle tasse. — Tit. VII de' Notaj attuali; sono conservati tutti quelli che hanno titolo legittimo di esercitare il notariato, e prescrizioni relative. (B. L. 1806, giugno 17, n. 109.)

Notariato. Attivazione del Regolamento sul notariato col 1.° novembre 1807. (B. L. 1807, ottobre 6, n. 184.)

— Indicazione de' comuni ove saranno situati gli archivj notarili. V. *Archivi notarili.*

— Nomina de' Conservatori, Vice-Conservatori e Cancellieri. V. *Archivj notarili.*

Novara (*Città di*). Capo-luogo del Dipartimento dell'Agogna. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.) V. *Agogna.*

OG=OL

Oglio (*Fiume*). Si aprirà un canale navigabile da Brescia sino all'Oglio. (F. O. 1805, giugno 18, n. 18.)

Olona (*Dipartimento dell'*). Capo-luogo *Milano.* (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— E' istituito in Milano un Tribunale speciale per la punizione de'latrocinj, delle aggressioni, rapine, ec. (B. L. 1804, gennajo 30, n. 7.) V. *Giustizia criminale o punitiva.*

— Decreto per rendere navigabile il Canale da Milano a Pavia. (F. O. 1805, giugno 20, n. 22.)

— Comuni, loro classificazione, distretti cantoni e popolazione. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— Riunione delle parrocchie. (B. L. 1805, giugno 22, n. 58.)

— Organizzazione de' regolari e delle monache. (B. L. 1805, luglio 8, n. 82.)

— Riparto in ragione di popolazione di 6000 coscritti da requisirsi nel 1806. (B. L. 1805, luglio 14, n. 86.)

— *Simile* del contingente per la coscrizione del 1807. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 14, e *ivi*, gennajo 28, n. 28.)

— *Simile* del contingente per la Gendarmeria. (B. L. 1807, giugno 26, n. 110.)

OLONA (*Dipartimento del*). Riparto in ragione di popolazione del contingente per la coscrizione del 1808. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 228.)

— L' imposta prediale nazionale e dipartimentale del 1805 è fissata a denari 54 per ogni scudo d'estimo censuario, ed ai Prefetti verrà accordato il fondo necessario per le spese fisse e variabili del Dipartimento. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Tit. II.)

— Quella del 1806 è fissata a denari 53. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Tit. X. Sez. 1.)

— Quella del 1807 similmente a denari 50. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. IX.)

— Quella del 1808 similmente a denari 48. (B. L. 1807, settembre 23, n. 290.)

— Stabilimento in Milano d'una scuola speciale veterinaria. (B. L. 1805, agosto 1, n. 102.)

— *Similmente* d'un Collegio reale per le fanciulle. V. *Collegio reale delle fanciulle.*

— I beni e redditi nazionali esistenti in questo Dipartimento saranno posti sotto l'amministrazione di un direttore speciale del Demanio. (B. L. 1805, luglio 16, n. 90.)

— Regolamento per l'esercizio del lotto, e tariffa relativa. (B. L. 1806, marzo 30, n. 35.)

— In Milano vi è un Tribunale di Commercio. (B. L. 1806, novembre 7, n. 217.)

— E' istituito in Milano un Liceo senza convitto. (B. L. 1807, marzo 14, n. 44.) V. *Licei.*

— Sono stabiliti in Milano alcuni ricevitori di lettere tanto per distribuire quelle destinate per la stessa Città di Milano, quanto per impostare quelle

per i Dipartimenti. — Prescrizioni e discipline relative. (B. L. 1807, aprile 9, n. 61.)

Olona. Indicazione de' comuni che compongono il circondario assegnato ai comuni di Pavia e Milano. (G. It. 1808, marzo 1.° e 3.°, n. 61 e 63.)

— Attivazione in Milano di una diligenza e stazione di posta lungo la strada del Sempione da Domodossola inclusive a Sesto Calende. (B. L. 1808, aprile 30, n. 119.)

— E' stabilita in Milano una scuola d'Ostetricia per le donne. (B. L. 1808, agosto 3, n. 242.) V. *Istuzione pubblica.*

— E' proibito in tutta l'estensione di questo Dipartimento il mendicare — prescrizione relative. (B. L. 1808, agosto 20, n. 264.)

— Nomina de' Vice-Prefetti. V. *Vice-Prefetti* — de' Giudici delle Corti e Tribunali. V. *Le singule Corti e Tribunali* — de' Regj Procuratori. V. *Procuratori Regj* — de' Consiglj generali, comunali e distrettuali. V. *I singoli Consiglj.*

Omicidi. Definizione degli omicidj e graduazione delle pene applicabili. (B. L. 1804, febbrajo 25, n. 14.) V. *Giustizia criminale o punitiva.*

Onori Militari. Indicazione di quelli da rendersi agli atti esterni del Culto cattolico. (F. O. 1802, aprile 5, n. 30.)

Opere stampate. Dovere dell'autore o stampatore d' inviarne quattro esemplari al Ministero dell'Interno onde essere depositati uno in Brera, l'altro in ciascuna delle tre Università. (B. L. 1806, luglio 17, n. 122.)

ORATORI (*Camera degli*). E' composta di 15 membri nel seno del Corpo legislativo, e viene ad essa comunicato ogni progetto di legge. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XII.)

— E' soppressa. (B. L. 1805, giugno 5, n. 38. Tit. V.)

ORDINE DELLA CORONA DI FERRO. Creazione di quest'ordine composto di 500 Cavalieri, 100 Commendatori e 20 Dignitarj, de'quali posti, 200 di Cavalieri, 25 di Commendatori e 5 di Dignitarj; sono specialmente destinati per gli Ufficiali e Soldati francesi. — I Re d'Italia saranno i Gran-Maestri di quest'ordine — della decorazione dell'ordine — della nomina, del ricevimento e del giuramento. — Il Cancelliere ed il Tesoriere saranno scelti fra i Gran Dignitarj; il maestro delle ceremonie fra i Commendatori, ed i due Ajutanti delle ceremonie fra i Cavalieri. — Sul Monte Napoleone sarà applicato un reddito di 400 mila lire di Milano per la dotazione di quest'ordine — i Cavalieri godranno un onorario di lir. 300 annue; i Commendatori di lire 700; i Gran Dignitarj di lire 3000. (B. L. 1805, giugno 5, n. 38.)

— Sono aggiunti 15 Dignitarj, 50 Commendatori e 300 Cavalieri — è accresciuta la dotazione dell'ordine di lire 200 mila annue col prodotto di beni demaniali situati alla sinistra dell' Adige. (B. L. 1807, dicembre 19, n. 272.)

— Il trattamento ai membri dell'ordine sarà pagato dal Monte Napoleone sui ruoli firmati dal Tesoriere e vidimati dal Cancelliere. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 13.)

Ordine della Corona di ferro. La qualità di Cavaliere si perde o viene sospesa per le cause stesse che fanno perdere o che sospendono i diritti di cittadino Italiano — prescrizioni e formalità relative. (B. L. 1807, settembre 10, n. 164.)

— Giustificata una rendita netta di tre mila lire, i Gran Dignitarj, i Commendatori ed i Cavalieri di quest'Ordine, potranno trasmettere il titolo di Cavaliere alla loro discendenza legittima, naturale, od adottiva per ordine di primo-genitura. (B. L. 1803, settembre 21. n. 300. Art. 12.)

— Nomina del Tesoriere. (B. L. 1805, febbrajo 16, n. 12.)

— — del Cancelliere. (B. L. 1806, febbrajo 16, n. 11.)

— — di Gran Dignitarj. (G. It. 1806, marzo 15, n. 74; *ivi*, maggio 1.° n. 120, e *ivi* 1808, gennajo 1.°, n. 1.)

— — di Commendatori. (G. It. 1806, maggio 11, n. 131; *ivi* 1807, ottobre 15, n. 287 e *ivi* 1808, gennajo 1.° n. 1.)

— — di Cavalieri. (G. It. 1806, maggio 12, n. 132; *ivi*, giugno 5 e 8, n. 156 e 159; *ivi* 1807, agosto 12, n. 224; *ivi*, settembre 23, n. 266; *ivi*, ottobre 15, n. 287, e *ivi* 1 &c, gennajo 1.° n. 1.)

Ordine della Legione d'Onore. Nomina di sudditi del Regno d'Italia fregiati del titolo di membr. di quest' ordine. (G. It. 1805, ottobre 14, n. 131.)

Ordini religiosi. V. *Fondazioni ecclesiastiche.*

Orfani di Militari e d'impiegati Pubblici. V. *Impiegati.* V. *Pensioni ec.*

Orfanotrofio Militare. Nomina de' professori e degli allievi gratuiti nell' orfanotrofio militare di Pavia. (B. L. 1805 , dicembre 1.° n. 148.)

Organizzazione de' Tribunali. V. *Le singule Corti e Tribunali.*

Originarj antichi e nuovi ne' Paesi Veneti. Sono dichiarati di pubblica amministrazione le loro quistioni — modo di terminarle. (B. L. 1806, novembre 25 , n 225.)

Ornato delle Citta'. Istituzione di due commissioni una in Milano l' altra in Venezia, e loro organizzazione. (B. L. 1807, gennajo 9 , n. 5.)

Ospitali. Circolare ai Prefetti relativa al ricovero negli Ospitali civili degli ammalati militari francesi. (F. O. 1803 , marzo 19 , n. 35.)

— *Altra* sull' aumento d' indennizzazione per la suddetta causa. (F. O. 1803 , marzo 23 , n. 37.)

— *Altra* sul ricovero e trattamento de' malati militari francesi. (F. O. 1803 , aprile 6 , n. 43.)

— *Altra* accompagnatoria del piano dietico pel trattamento de' militari malati negli ospitali civili. (F. O. 1803 , aprile 27 , n. 50.)

— E' restituito ad uso di Ospitale il locale occupato per caserma in Udine. (B. L. 1806 , luglio 25 , n. 146.)

— Il convento delle Teresiane in Vicenza è destinato ad uso d' Ospitale degli eposti. (B. L. 1806, luglio 25 , n. 150.)

— Assegno mensile di lire 32 mila a cinque Ospitali esistenti in Venezia. (B. L. 1806 , luglio 18 , n. 123.)

Ospitali. Erezione in Venezia di una Commissione per riunire e regolare in una sola amministrazione tutti i redditi degli Ospitali esistenti in Venezia. (B. L. 1806, novembre 16, n. 219.) V. *Stabilimenti di pubblica Beneficenza.*

Ospizio del Sempione. Indicazione de' beni assegnati in dote a questo ospizio per l'ammontare dell' annuo reddito di franchi 21783. 9. 11, decorribili dal 12 novembre 1802 in avanti. (B. L. 1802, novembre 12, n. 115.)

Ostetricia (*scuola di*). E' stabilita in Milano. V. *Istruzione pubblica.*

Osti. V. *Albergatori.*

Oziosi e Vagabondi. Sono sotto la speciale sorveglianza della Polizia. (B. L. 1802, agosto 20, n. 68.)

— Sono obbligati ad arruolarsi nella Legione Italiana. (B. L. 1803, maggio 26, n. 40.)

— Istruzioni relative all'arruolamento forzato di quest' individui nella Legione Italiana. (F. O. 1803, maggio 26, n. 87.)

PA

Pace. Proclama che annuncia quella conclusa fra la Francia, la Spagna e la Repubblica Batava. (F. O. 1802, aprile 1, n. 21.)

— I trattati di pace, prima della loro pubblicazione, saranno comunicati al Senato. (B. L. 1808, marzo 21, n. 94. Art. 16.)

Paderno (*Naviglio di*) E' proibita la navigazione in tempo di notte su questo naviglio da Brivio a Concesa. (F. O. 1802, agosto 6, n. 68.)

Padova (*Città di*) Capo-luogo del Dipartimento del Brenta. (B. L. 1806. decembre 22, n. 283)

— E' eretta in Ducato, gran-feudo dell' Impero Francese.) B. L. 1806, marzo 30, n. 30.)

— Diritti e prerogative del Duca, ed annualità di franchi 60 mila esigibili dal Tesoro d' Italia. (B. L. 1806, marzo 30, n. 30, e *ivi* aprile 24, n. 53.) V. *Ducati Gran-feudi.*

Padiglioni per gli Ufficiali. Costruzione di due Padiglioni uno in Milano, l' altro in Bologna per l' alloggio agli Ufficiali. (B. L. 1806, marzo 29, n. 32.)

Padroni di barca. V. *Marina.* V. *Patenti* ec.

Paglia. Ne è permessa l' estrazione dai Dipartimenti ex-Veneti pel Regno d' Italia, e viceversa. (B. L. 1806, aprile 1, n. 36.)

Palazzo reale di Venezia. E' così denominato l'ex-Ducale di Venezia. (B. L. 1806, luglio 18, n. 126.)

Palazzo reale delle Scienze e delle Arti. E' così denominato il locale di ex-Brera. (B. L. 1803, febbrajo 5, n. 55.)

Panaro (*Dipartimento del*). Capo-luogo *Modena.* (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— I creditori verso l'ex-Banco degli alloggi e del censo generale degli stati ex-Estensi sono dichiarati nazionali. (F. O. 1803, agosto 12, n. 93.) V. *Liquidazione del debito pubblico.*

— E' ristabilito il Collegio nazionale di Modena. (F. O. 1802, settembre 23, n. 108.)

— Comuni, loro classificazione, distretti, cantoni e popolazione. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— Riunione delle Parrocchie. (B. L. 1805, giugno 22, n. 53.)

— Organizzazione de' regolari e delle monache. (B. L. 1805, luglio 8, n. 82.)

— Riparto in ragione di popolazione di 6000 coscritti da requisirsi nel 1806. (B. L. 1805, luglio 14, n. 86.)

— *Similmente* del contingente per la coscrizione del 1807. (B. L. 1807, gennajo 11 e 28, n. 14 e 28.)

— *Similmente* del contingente per la gendarmeria. (B. L. 1807, giugno 26, n. 110.)

— *Similmente* del contingente per la coscrizione del 1808. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 228.)

— L' imposta prediale nazionale e dipartimentale del 1805 è fissata a denari 54 per ogni scudo d'Estimo

censuario, ed ai Prefetti verrà accordato il fondo necessario per le spese fisse e variabili del proprio dipartimento. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Tit. II, Sez. 1.)

Panaro (*Dipartimento del*). *Quella* del 1806 è fissata a denari 53. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Tit. X, Sez. 1.)

— *Quella* del 1807 è fissata a denari 50. (B. L. 1807 gennajo 12, n. 16, Tit. IX.)

— *Quella* del 1808 è fissata a denari 48. (B. L. 1807 decembre 23, n. 290.)

— Missione d' un allievo alla scuola speciale veterinaria stabilita in Milano. (B. L. 1806, agosto 1, n. 102.)

— E' fissato il numero, la residenza, il circondario e la classe cui appartengono i Giudici di pace in questo Dipartimento. (B. L. 1807, marzo 7, n. 42.)

— Indicazione de' comuni che compongono il circondario assegnato al comune di Modena. (G. It. 1808, marzo 3, n. 63.)

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetti.* — dei Vice-Prefetti. V. *Vice-Prefetti.* — del Segretario generale di Prefettura. V. *Segretarj generali di Prefettura.* — dei Podestà. V. *Comuni.* — dei Giudici delle Corti e Tribunali. V. *le singule Corti e Tribunali.* — dei Regj Procuratori. V. *Procuratori R.* — dei Consiglj generali, comunali, distrettuali ec. V. *i singuli Consiglj.* — de' Vescovi. V. *Vescovi.*

Paolina. (*S. A. I. la Principessa*). Essa conserva il titolo di Principessa di Guastalla. (B. L. 1806, maggio 24, n. 96.) V. *Guastalla.*

Parco reale di Monza. Ne' territorj che le circondano è caccia riservata. (B. L. 1808, giugno 2, n. 172.)

Parentela. Indicazione de' gradi di parentela, per cui sono esclusi i parenti dall' essere contemporaneamente membri d' una medesima Municipalità. (B. L. 1806, giugno 6, n. 97.)

Parma e Piacenza (*Stati di*). Deroga al diritto di albinaggio a favore de' sudditi di questi stati (B. L. 1806, febbrajo 19, n. 13.)

arrochi. Sarà assegnato ai parrochi ed alla fabbrica delle Cattedrali una conveniente rendita. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1, Art. 127.)

— Col mezzo de' Prefetti e Vice-Prefetti devono essere trasmesse al Ministro per il Culto le Bolle d' istituzione canonica de' Parrochi per la occorrente placitazione. (F. O. 1803, gennajo 18, n. 6.)

— La nomina de' parrochi alle Parrocchie di patronato governativo appartiene al Governo; regolamento relativo ai concorrenti. (F. O. 1803, febbrajo 18, n. 25.)

— Istruzioni sul giuramento da prestarsi dai parrochi. (F. O. 1804, febbrajo 11, n. 6, e *ivi* 1805, aprile 27, n. 11.)

— Circolare sulla nomina alle Parrocchie di giuspatronato laico. (F. O. 1804, febbrajo 14, n. 7.)

— Altra ai Vescovi sull' unità di un parroco nella stessa chiesa. (F. O. 1804, maggio 19, n. 7.)

— Regolamento per l' esercizio del diritto patronale dei comuni, o dei consorzj camerali nella elezione de' parrochi. (F. O. 1804, maggio 15, n. 20.)

PARROCHI. I parrochi sono obbligati a notificare i loro proventi. (F. O. 1805, maggio 22, n. 15.)

— Quelli delle parrocchie riunite nella città di Venezia conservano, vita loro durante, l'attuale loro trattamento — la loro nomina appartiene al Patriarca di Venezia. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 261. Art. 40 e 41.)

PARROCCHIE. La nomina de' Vice-Parrochi ed Economi è demandata ai Vescovi, salva l' approvazione de' Prefetti. (F. O. 1802, giugno 26, n. 68.)

— I Vescovi sono provvisoriamente incaricati della provvista delle Parrocchie, e disposizioni relative. (F. O. 1802, agosto 16, n. 88.)

— Concentrazione di quelle Parrocchie esistenti nelle comuni di diversi Dipartimenti. (B. L. 1805, giugno 22, n. 53.)

— *Simile* di quelle esistenti nella città di Venezia. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 261. Tit. VI.)

— *Simile* di quelle esistenti nelle città di Padova, Treviso, Verona e Vicenza. (B. L. 1807, dicembre 18, n. 266.)

— E' formato presso il Monte Napoleone un fondo di sussidio per le Parrocchie, la rendita delle quali è minore di lire 500 annue — Tabella dimostrativa la deficienza dalle lire 500 di diverse indicate Parrocchie esistenti nelle comuni dei Dipartimenti dell' Adda, Adige, Adriatico, Agogna, Alto Po, Basso Po, Crostolo, Lario, Mella, Mincio, Olona, Panaro, Reno, Rubicone, Serio, Brenta, Bacchiglione, Passariano, Istria, Piave e Tagliamento. (B. L. 1807, dicembre 21, n. 180.)

Pascoli. Ne' boschi e valli del Ticino dichiarati riservati, è vietato l' introdurre animali al pascolo senz' averne avuta la necessaria patente (B. L. 1808, giugno 2, n. 172. Art. 7 e seg.)

— Disposizioni relative al suddetto divieto. (B. L. 1808, novembre 26, n. 346.)

Passacci. V. *Pedaggj*.

Passaporti. I passaporti all' estero devono chiedersi al Ministro dell' Interno — Per entrare nel territorio della Repubblica, il forastiere dev' essere munito di un passaporto — prescrizioni relative. (B. L. 1802, marzo 27, n. 15.)

— I legni che navigano a picciolo corso, ossia che fanno il picciolo cabottaggio, sono obbligati di munirsi di passaporto — Il passaporto è dato dal Commissario della marina sulla domanda della Camera di Commercio di Venezia, ed è annuale, dovendosi rinnovare ogni anno; diritti a pagarsi per ottenerlo. (B. L. 1808, febbraro 19, n. 73. Art. 34 al 40.)

Passariano (*Dipartimento di*). Capo-luogo *Udine*. (B. L. 1806, dicembre 22, n. 283.)

— Indicazione del prezzo a cui sono tollerati in questo dipartimento i pezzi da 7 e 8 1/2 Kreützer. (B. L. 1806, giugno 6, n. 28.)

— Il locale attualmente ad uso di Caserma in Udine è restituito all' antico uso di Ospedale. (B. L. 1806, luglio 25, n. 146.)

— In Udine vi è un Tribunale di Commercio. (B. L. 1806, novembre 7, n. 217.)

— Indicazione delle comuni comprese in questo dipartimento ed aggiunte a quello dell' Adriatico. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 261.)

PASSARIANO (*Dipartimento di*). Questo dipartimento è dichiarato di prima classe. (B. L. 1807, dicembre 19, n. 271.)

— Quota spettante a queste dipartimento in conto dell' imposta prediale del 1806. (B. L. 1806, giugno 28, n. 113.)

— E' stabilita l' imposta prediale pel 1806. (B. L. 1806, luglio 15, n. 121.)

— *Similmente* quella pel 1807. (B. L. 1806, gennajo 12, n. 16. Tit. IX.)

— *Similmente* quella pel 1808. (B. L. 1808, decembre 23, n. 290. Tit. V.)

— Riparto di 1000 coscritti, che devono essere somministrati dagli stati ex-Veneti, escluso l'Istria. (B. L. 1806, agosto 4, n. 165.)

— *Simile* del contingente per la coscrizione del 1807. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 14, e *ivi*, gennajo 28, n. 28.

— *Simile* per la Gendarmeria (B. L. 1807, giugno 27, n. 110.)

— *Simile* del contingente per la coscrizione del 1808. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 223.)

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetti* — de' Vice-Prefetti. V. *Vice-Prefetti* — del Segretario generale di Prefettura. V. *Segretarj generali di Prefettura* — de' Podestà. V. *Comuni* — de' giudici delle Corti e Tribunali. V. *le singule Corti e Tribunali* — dei Regj Procuratori. V. *Procuratori Regj* — dell' Arcivescovo. V. *Arcivescovati* — de' Consigli generali, distrettuali, ec. V. *i singuli Consigli.*

PATENTI DI CORSO. Sotto pena di confisca, tanto del legno quanto delle prede che fossero state fatte,

nessuno può armare un legno in corso o in guerra, e mercanzia senza una patente data in nome del Re dal Ministro della Guerra e Marina. — Chi non è cittadino domiciliato nel Regno non può ottenere patente in corso; qualunque armatore è obbligato a dare una sigurtà di lire 6000, se il legno è della portata di 100 tonnellate, e progressivamente aggiungendo lire 6000 ad ogni 100 tonnellate — della solvibilità degli armatori e dei suoi mallevadori — degli atti di mallevadoria — della durata delle patenti, e del caso della loro falsificazione. (B. L. 1806, febbrajo 27, n. 15. Tit. I)

Patenti di corso. I bastimenti che navigano a lungo corso sono obbligati a munirsi di una patente — ogni bastimento di 100 tonnellate ed al dissopra, è reputato navigare a lungo corso — la patente viene rilasciata dal Ministro della Guerra, sopra domanda della Camera di Commercio di Venezia, e dura cinque anni — il diritto si paga ogni anno, ed è di lire una e centesimi settantacinque per ogni tonnellata — disposizioni relative. (B. L. 1808, febbrajo 19, n. 73. Art. 22 al 33.)

— Verun navigatore può ottenere la patente a lungo corso prima de' 25 anni compiti, e se non ha 60 mesi di navigazione — disposizioni diverse relative. (B. L. 1808, marzo 22, n. 97.) V. *Cabotaggio.*

Patenti d' Invenzioni. Regolamento relativo a quelle d' accordarsi agli autori di scoperte ed invenzioni di pubblica utilità — prescrizioni contro i contraffattori, disposizioni relative, module delle patenti e tassa da pagarsi. (B. L. 1806, giugno 24, n. 111, mod. 1, 2, 3, 4.)

Patriarcato di Venezia. E' assegnato a favore di questo una rendita, che, unita all'attuale reddito netto, basti a portarne la dotazione a lire 50,000 d'Italia. (G. It. 1807, novembre 1.°, n. 305.)

— Nomina del Patriarca. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 13.)

Patriarchi. Dal dì del giuramento entrano in possesso delle rispettive mense. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 188)

— Quello di Venezia è grande Ufficiale del Regno. (B. L. 1807, dicembre 16, n. 264.)

— Al suddetto appartiene la nomina de' Parrochi delle Parrocchie di Venezia. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 261. Art. 41.)

— Il suddetto è membro del Senato. (B. L. 1808, Marzo 21, n. 94. Art. 1.

Patrimonj Ecclesiastici. V. *Beneficj Ecclesiastici.*

Patrimonj delle corporazioni religiose. V. *Corporazioni religiose.*

Patrocinatori. Tariffa delle rimunerazioni ad essi loro dovute dai litiganti. (B. L. 1804, aprile 16, n. 41.)

— Disposizioni relative alla esecuzione del metodo giudiziario civile che risguarda la loro conferma od ammissione. (B. L. 1804, novembre 16, n. 135.)

— Presso ogni Corte e Tribunale vi sono de' Patrocinatori nominati dal Re quali hanno il diritto esclusivo di fare gli atti occorrenti all'istruzione del processo — Essi sono responsabili de' pregiudizj che, pel fatto loro, derivassero alle par-

ti. (B. L. 1806, giugno 13, n. 105; Tit. V. Sez. 2.)

Patrocinatori. Disposizioni relative al deposito che a titolo di cauzione devono fare nella cassa del Monte Napoleone. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 219. Tit. IV. Sez. 2.)

— Altre relative al contributo da pagarsi da' Patrocinatori matricolati presso le Corti e Tribunali che per anco non sono in attività. (B. L. 1808, aprile 25, n. 117.)

— Tariffa che determina il deposito che devono fare. (B. L. 1806, dicembre 4, n. 232.)

— Altra pel deposito da farsi da quelli presso le Corti e Tribunali de' Dipartimenti ex Pontificj. (B. L. 1808, maggio 20, n. 139.)

— Indicazione del numero di quelli fissati a ciascuna Corte, e Tribunale del Regno, e loro doveri. (B. L. 1808, agosto 9, n. 248, e *ivi*, settembre 18, n. 293.)

— Regolamento per la Camera de' Patrocinatori, e pel modo di esercitare le loro funzioni — delle Camere de' Patrocinatori, e delle loro attribuzioni — organizzazione delle Camere — della competenza delle Camere — metodo di procedura nelle Camere — nomina de' membri delle Camere, e durata delle loro funzioni. (B. L. 1808, agosto 16, n. 259.)

— In tutte le loro funzioni sono obbligati a portare l'abito del loro costume. (B. L. 1808, agosto 30, n. 270.) .

— Quelli presso la Corte di Cassazione portano il titolo di *Avvocati presso la Corte di Cassazione* —

loro attribuzioni. (B. L. 1808, novembre 29, n. 348.)

Patrocinatori. Competenze ed indennizzazioni loro spettanti per gli atti relativi. V. *Tasse.*

Patronati. I diritti patronati sono confermati. (F. O. 1802, agosto 16, n. 88.)

Patronati di benefici ecclesiastici. V. *Beneficj Ecclesiastici.*

Paviglione. V. *Bandiera.*

Pedaggi e Passaci. Disposizioni sulla cessione dei pedaggi ai Dipartimenti e Comuni rispettivi. (F. O. 1805, marzo 8, n. 6.)

— Quelli sul Po incominciando da Guastalla sono soppressi col primo gennajo 1806. (B. L. 1805, luglio 15, n. 88.)

— Diritti di pedaggio da pagarsi al ponte sul Po a Mezzana Corti e di quelli di passaggio di barche attraversanti il ponte medesimo — indicazione di coloro che sono esenti dal pedaggio — tariffa dei diritti da pagarsi. (B. L. 1805, novembre 10, n. 142.)

— Tariffa de' diritti da pagarsi sul fiume Tooe. (B. L. 1806, giugno 12, n. 102.)

— Le tariffe de' diritti di pedaggio e passaggio sono ridotte a moneta Italiana (B. L. 1808, gennajo 5, n. 23.)

— De' diritti da pagarsi al ponte sul Ticino a Boffalora. (B. L. 1808, agosto 19, n. 262.)

— Di quelli da pagarsi al ponte sul Po a Borgoforte (B. L. 1808, agosto 30, n. 269.)

Pensionarj delle cessate corporazioni. Dichiarazioni sulle imputabilità delle pensioni de' preventi

ecclesiastici, onorarj, e soldi pubblici. (F. O. 1803, settembre 19, n. 71.)

Pensioni. Sono fissate quelle degl' impiegati nel ministero della Guerra, come pure quelle alle vedove ed orfani degl' impiegati morti, ritenendo un 5 per cento sul soldo, per formare il fondo di riserva. (F. O. 1802, aprile 25, n. 33.)

— Sul pagamento delle pensioni agl' individui delle corporazioni soppresse. (F. O. 1802, giugno 7, n. 57.)

— Sarà accordato al governo un fondo straordinario pel pagamento delle pensioni correnti, e della metà delle arretrate (B. L. 1802, settembre 14, n. 83, e 86.)

— Sono assegnate al Ministro delle Finanze lire 983,030 pel pagamento della metà delle pensioni arretrate. (B. L. 1802, novembre 22, n. 120.)

— Sono assegnate lire 130 mila in aumento del fondo accordato pel pagamento delle pensioni arretrate. (F. O. 1802, novembre 27, n. 146.)

— Sono confermate le pensioni ai militari pensionati appartenenti agli Stati aggregati alla Repubblica. (F. O. 1802, dicembre 28, n. 169.)

— Il prodotto de' crediti arretrati dipendentemente dall' Amministrazione de' Beni nazionali è assegnato per l' estinzione delle pensioni arretrate. (B. L. 1802, dicembre 3, n. 122.)

— Agli ex-Commendatori di Malta è accordata una pensione vitalizia. (B. L. 1803, ottobre 31, n. 85.)

— *Pensioni ecclesiastiche.* Ai religiosi de' conventi riuniti verrà corrisposto dal Tesoro una somma di

700 lire rispetto ai Sacerdoti, e di lire 450 ai Laici, e sarà continuato ad essi tale assegno ancorchè sortissero dai chiostri — Alle Religiose de' monasteri riuniti verrà corrisposto similmente un assegno vitalizio di lire 300 cadauna; a quelle dei monasteri soppressi verrà corrisposto lire 600 annue cadauna, ed alle Converse lire 350. (B. L. 1805, giugno 8, n. 45. Art. 13, 14, 21, 22.)

Pensioni. *Pensioni ecclesiastiche.* Le suindicate pensioni verranno pagate dal Monte Napoleone. (B. L. 1806, febbrajo 11, n. 5.)

— — La pensione agli ex-Titolari di abbazie, priorati, ed altri benefizj è conservata nella somma di lire 1000 di Milano — quella agl' individui già aventi altre pensioni non potrà eccedere le lire 800 di Milano. (B. L. 1806, febbraro 27, n. 14.)

— — Nessuno potrà godere di una pensione civile od ecclesiastica a peso dello Stato se non risiede nel Regno — indicazione di coloro che possono essere esentuati da tale condizione. (B. L. 1805, dicembre 8, n. 151.)

— *Pensioni civili.* Delle pensioni agl' impiegati inabili per impotenza fisica, ed alle vedove e figlj degl' impiegati morti in attività di servizio. (B. L. 1805, dicembre 13, n. 153.)

— — Quegl' impiegati che per fisica impotenza o per riforma amministrativa cessano dal servizio prima di 15 anni compiuti, ottengono per una sol volta tanti decimi del soldo, quanti sono gli anni compiuti del servizio prestato; passati i 15 anni di servizio è progressiva la pensione vitalizia di *un decimo* per ogni 5 anni, e fino ai 50 di

servizio; dopo i 50, l'impiegato che cessa **volontariamente**, ottiene una pensione vitalizia di *otto decimi*, ed il soldo intero cessando per impotenza — Delle pensioni alle vedove, ed ai figli d'impiegati, alle guardie di finanza, ed agl' inservienti negli uffizj ed aziende nazionali — sono confermate le pensioni attualmente in corso, purchè non eccedino le lire 6000 di Milano — prelevazione annua di lire 100 mila per le pensioni straordinarie — della verificazione de' titoli per ottenere la pensione — Oltre le lire 800 mila che contribuisce il Tesoro per le pensioni, ciascun funzionario ed impiegato civile, di qualunque grado, rilascia il 2 per cento sul suo soldo — disposizioni generali. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 8.)

PENSIONI. *Pensioni civili.* Regolamento per l'esecuzione del suddetto decreto — del diritto a gratificazione o pensione — del pagamento delle gratificazioni, e pensioni — a chi viene reimpiegato cessa la pensione per la somma corrispondente al soldo dell' impiego — disposizioni relative alla giustificazione de' titoli per ottenere la pensione — sulla ritenzione del 2 per cento sul soldo degl'impiegati. (B. L. 1807, marzo 27, n. 55.)

— — E' portato a 900 mila lire Italiane il fondo fisso pel pagamento delle pensioni, prelevando lire 100 mila per le pensioni straordinarie. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16.)

— — Il decreto n. 8 (1) è adottabile anche dai co-

(1) B. L. 1806, febbrajo 12.

muni per i lōro impiegati — disposizioni relative. (B. L. 1807 , aprile 3 , n. 56.)

Pensioni. *Pensioni civili.* Quelle pensioni il di cui pagamento è a carico del Ministero delle Finanze saranno pagate ogni mese durante il primo trimestre del 1808 , ed in seguito di trimestre in trimestre. (B. L. 1808 , febbraro 3 , n. 52.)

— *Pensioni militari.* Disposizioni dirette ad assicurare ai Consiglj d' amministrazione il pagamento delle pensioni alle Reali Guardie di Onore ed a' Veliti Reali. (B. L. 1808 , gennajo 12 , n. 31.)

— *Pensioni di marina.* Indicazione de' casi per cui si acquista il soldo di ritiro — del soldo di ritiro di anzianità — del soldo di ritiro per mutilazione, ferite gravi riportate in presenza dell' inimico , o per infermità causate dal servizio — delle pensioni o soccorsi alle vedove ed orfane degli uffiziali di marina , degli uffiziali del genio , dell' amministrazione , e degli uffiziali di sanità — del trattamento di riforma, e tabelle relative. (B. L. 1808, novembre 18 , n. 339.)

— *Pensioni civili e militari ne' Paesi Veneti.* Assegno annuo di lire 750 mila di Milano pel pagamento di quelle ch' erano in corso in queste provincie allorchè cessò la Municipalità provvisoria di Venezia. (B. L. 1806 , luglio 25 , n. 144.)

— — E' istituita in Venezia una commissione incaricata della verificazione della legittimità de' titoli de' pensionati od aventi diritto alle pensioni civili e militari ne' paesi ex-Veneti , e nomina de' membri. (B. L. 1806 , settembre 13 , n. 202.)

Periti agrimensori. Le loro scritture di professione sono soggette a bollo. (B. L. 1802, settembre 11, n. 79. e F. O. 1802, decembre 7, n. 80.)

— Le leggi e tariffe vigenti ne' luoghi di domicilio determinano la loro rimunerazione in mancanza di pagamento spontaneamente fatto od accettato. (B. L. 1804, aprile 16, n. 4.)

— Regolamento, e condizioni necessarie per potere chiedere di essere abilitato all' esercizio di questa professione — degli esaminatori, e degli esami — doveri, e prerogative de' periti agrimensori — deposito da farsi per l' abilitazione all' esercizio di questa professione. (B. L. 1805, novembre 3, n. 138.)

— Loro contributo per le spese di guerra del 1806. (B. L. 1805, dicembre 15, n. 156.) V. *Contributo delle arti, ec.*

— Prescrizioni per l' esercizio della loro professione a quelli che appartengono a paesi in cui non si esigevano nè esami nè preventiva approvazione. (B. L. 1806, maggio 22, n. 85.)

Perlustratori a cavallo. Soppressione di tale impiego. (F. O. 1802, ottobre 16, n. 125.)

Persone oziose o sospette. V. *Polizia.* V. *Legione Italiana.*

Pertica censuaria. L' unità di misura superficiale de' terreni per la formazione del Catasto sarà la decima parte della *tornatura* che si chiamerà pertica censuaria. (B. L. 1807, aprile 13, n. 62.)

Pesca. V. *Caccia.*

Pesce. Indicazione di quello che nell' introduzione

in Venezia è esente dal dazio. (B. L. 1806, ottobre 24, n. 211.)

Pesci salati o dissecati al fumo. Sono abilitati i possessori di questi articoli, benchè provenienti dal Commercio Inglese, a farne lo smercio sotto condizioni indicate. (B. L. 1807, gennajo 16, n. 23.)

Pesi. V. *Misure e pesi.*

Petizioni. Gli allegati da presentarsi devono essere bollati. (F. O. 1803, marzo 17, n. 84.)

— Regolamento per le petizioni da dirigersi alle autorità della Repubblica. (F. O. 1803, giugno 5, n. 89.)

Piacenza (*Stato di*). V. *Parma.*

Piantagioni di Tabacco. Sono permesse in Dalmazia ed Albania. (B. L. 1807, ottobre 16, n. 212.)

Piante. Del taglio delle piante ne' boschi. (B. L. 1808, novembre 26, n. 346.) V. *Boschi.*

Piave (*Dipartimento della*). Capo-luogo *Belluno.* (B. L. 1807, decembre 22, n. 283.)

— Quota spettante a questo dipartimento in conto dell' imposta prediale del 1806. (B. L. 1806, giugno 28, n. 113.)

— E' stabilita l' imposta prediale pel 1806. (B. L. 1806, luglio 15, n. 121.)

— *Similmente* quella pel 1807. (B. L. 1807, gennajo 12. n. 16. Tit. IX.)

— *Similmente* quella pel 1808. (B. L. 1808, settembre 23, n. 290. Tit. V.)

— Riparto di 1000 coscritti che devono essere somministrati dagli Stati ex-Veneti, escluso l' Istria. (B. L. 1806, agosto 4, n. 165.)

Piave (*Dipartimento della*). Riparto del contingente per la coscrizione del 1807. (B. L. 1807, gennajo 11 e 28, n. 14 e 28.)

— *Simile* del contingente per la Gendarmeria. (B. L. 1807, giugno 27, n. 110.)

— *Similmente* del contingente per la coscrizione del 1808. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 228.)

— Apertura d'una strada carreggiabile da Serravalle a Belluno e Cadore a spese di questo dipartimento. (B. L. 1806, luglio 25, n. 153.)

— Comuni, loro classificazione, distretti cantoni e popolazione. (B. L. 1806, dicembre 22, n. 283.)

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetti.* — dei Vice-Prefetti. V. *Vice-Prefetti.* — del Segretario generale di Prefettura. V. *Segretarj generali di Prefettura.* — dei Podestà. V. *Comuni.* — dei Giudici della Corte civile e criminale. V. *Corti di giustizia civile e criminale.* — dei Regj Procuratori. V. *Procuratori Regj.* — dei Consiglj generali, comunali, distrettuali ec. V. *i singuli Consiglj.* ec.

Piemontesi possessori di stabili nella Repubblica Italiana — Cautele da osservarsi, onde godere del beneficio della convenzione provvisoria del 9 fruttidoro anno IX. (F. O. 1802, agosto 31, n. 97.)

Pignoratarj. V. *Rigattieri e Pignoratarj.*

Pilotaggio d' Istria. E' abolito il pilotaggio, e con esso il preteso privilegio de' piloti d' Istria, di esclusivamente introdurre ne' porti di Venezia i bastimenti. (B. L. 1806, luglio 25, n. 149.)

Pinacoteca. I soli allievi avanzati nel disegno sono ammessi — regolamento ed orario per l' apertura,

(F. O. 1803, settembre 1.°, n. 94. Art. XIV e XVI.)

Pirati di mare. Tali sono quelli che van correndo il mare senza speciale commissione di Potenza veruna. (B. L. 1806, febbrajo 27, n. 15. Tit. V.)

Pistole. Fabbricazione di 2000 paja. (B. L. 1802, settembre 9, n. 78.)

Pittori del Re. Nomina del primo Pittore. (G. It. 1805, giugno 8, n. 68.)

Pitture. Il quadro della Riconoscenza è premiato dall' Accademia di Milano. (F. O. 1802, giugno 7, n. 61.)

— Circolare del Ministro per il Culto relativa alla conservazione delle buone pitture e quadri esistenti nelle Chiese, Monasterj, Conventi ed altre Corporazioni. (F. O. 1802, agosto 20, n. 91.)

— Il Pittore Appiani è incaricato di riconoscere alcuni quadri nel dipartimento del Serio e di farli collocare nell' Accademia di Milano. (F. O. 1802, settembre 29, n. 110.)

— Il sullodato è incaricato di ristorare la Cena di Leonardo Da Vinci. (F. O. 1802, novembre 12, n. 139.)

Po (*fiume*). De' diritti d' acqua. (B. L. 1803, dicembre 22, n. 96.)

— Immissione del Reno in Po. (B. L. 1805, giugno 25, n. 61.)

— E' ordinato lo stabilimento d' un canale da Reggio al Po. (B. L. 1805, luglio 15, n. 88.)

— Il Mincio sarà reso navigabile dal lago di Garda fino alla sua imboccatura in Po. (F. O. giugno 20, n. 21.)

Po (*fiume*). Istituzione d'un magistrato civile pei lavori generali di questo fiume; incumbenze di questo magistrato. (B. L. 1806, giugno 12, n. 104.

— L' inalveazione del Reno in Po verrà eseguita per una linea che dal luogo della Panfilia conduce al Bondeno, quindi le acque del Reno sbocchino in Panaro, e sieno con esso convogliate in Po. (B. L. 1807, giugno 11, n. 99.)

Podesta'. Fino alla nomina di questi, i Savj sono autorizzati a scegliere fra di loro chi ne supplisca le funzioni. (B. L. 1806, aprile 22, n. 45.)

— Per la nomina. V. *Comuni.*

Polacchi. Per le truppe Polacche ammesse al servigio della Repubblica Italiana. V. *Truppe.*

Polizia. Stabilimento in Milano d' una Prefettura di Polizia — sue attribuzioni ed obblighi de' forestieri. (B. L. 1808, marzo 1.°, n. 13.)

— Nomina del Prefetto. (B. L. 1802, marzo 1.° n. 13 e F. O. 1802, settembre 30, n. 112.)

— *Altra* del Vice-Prefetto. B. L. 1802, marzo 1.° n. 13.)

— Regolamento per la polizia generale. — Per girare nell' interno della Repubblica vi occorre una carta di sicurezza — per entrare nel territorio della Repubblica occorre al forestiere un passaporto — per sortire, i cittadini debbono chiederlo al Ministro dell' Interno — disposizioni relative al caso di chi fosse trovato senza la carta di sicurezza — doveri de' forestieri — gli osti, albergatori, locandieri e simili, devono notificare alla Polizia l'arrivo de' forestieri, facendosi da questi

mostrare i passaporti — disposizioni relative. (B. L. 1802, marzo 27, n. 15.)

Polizia. Indicazione di quali persone sieno soggette a particolare sorveglianza della Polizia; obbligo dei Rigattieri e Pignoratarj di presentarsi per ottenere la licenza d'esercire il loro mestiere — attributi della Polizia fino a che la legge adotti un Codice correzionale. (B. L. 1802, agosto 20, n. 68.)

— Il governo è autorizzato a restituire alle autorità civili la polizia interna ed esterna della città di Bologna (B. L. 1802, settembre 30, n. 96.)

— Attivazione della legge n. 68 (1). — Gli oziosi, i vagabondi ed i mendicanti validi sono tradotti alla polizia; disposizioni relative — proibizione delle associazioni di persone sospette, e vigilanza della polizia sulle medesime — i mendicanti invalidi debbono munirsi di una licenza per questuare — i ciarlatani, i saltimbanco, gl' istrioni debbono munirsi di uno speciale permesso per esercire il loro mestiere — disposizioni generali. (B. L. 1802, ottobre 18, n. 105.)

— Attribuzioni della polizia in concorso colle autorità criminali ed amministrative — della prevenzione del delitto, e del mantenimento dell' ordine pubblico — della scoperta dei delitti, e dei rei; e della cooperazione della giustizia punitiva — vigilanza sulle contravvenzioni in materia di polizia amministrativa e della cooperazione alle ispezioni

(1) B. L. 1802, agosto 20

della medesima — de' mezzi che ha la Polizia per l' esecuzione delle proprie incumbenze. (B. L. 1802, novembre 15, n. 119.)

Polizia. E' incaricata la Polizia di sorvegliare quelle associazioni od adunanze create in forza di speciale decreto del Governo. (B. L. 1802, dicembre 27, n. 130.)

— Dichiarazioni sulle attribuzioni della Polizia in concorso colle Autorità criminali. (B. L. 1803, marzo 17, n. 24.)

— Istruzioni del Ministro della Guerra relative all'arruolamento forzato degli oziosi e sospetti. (F. O. 1803, maggio 3, n. 87.)

— Nel termine di otto giorni, deve la Polizia o dimettere gli arrestati, o farli consegnare ai Tribunali competenti. (B. L. 1803, ottobre 28, n. 14.)

— Regolamento e prescrizioni relative ai forastieri. (B. L. 1804, settembre 15, n. 121.)

— Regolamento pei forastieri e nazionali che per l' arrivo di S. M. Napoleone si recheranno a Milano. (B. L. 1805, marzo 27, n. 18.)

— E' stabilita in Milano una Direzione di Polizia Generale sotto le attribuzioni del Ministero dell'Interno. (B. L. 1805, agosto 1.° n. 103.)

— Nomina del Direttore. (B. L. 1805, agosto 1.° n. 104.)

— Epoca in cui la Polizia dovrà far eseguire il disposto dal decreto n. 223 (1) sulle armi insidiose. (B. L. 1807, gennaro 11, n. 6.) V. *Armi*.

(1) B. L. 1806, novembre 24.

Polizia. Norma provvisoria in pendenza dell'emanazione del Codice penale per le trasgressioni e delitti di rispettiva competenza de' Giudici di Polizia. (B. L. 1807, luglio 7, n. 114.)

— Le funzioni di Polizia in Milano, Venezia e Bologna saranno esercitate a tutto il 1807 da indicati Giudici di Pace. (G. It. 1807, settembre 27, n. 270.)

— Nomina dei Delegati di Polizia nelle Provincie Venete. (G. It. 1806, febbraro 16, n. 47.)

— *Altra* del Direttore Generale di Polizia in Venezia. (G. It. 1806, febbrajo 17, n. 48.)

— E' conservato nel suo titolo e funzioni il Direttore della Polizia della Città di Venezia; e le funzioni de' Delegati negli altri Dipartimenti Veneti, esclusa la Dalmazia, sono confidate ai magistrati civili. (B. L. 1806, maggio 14, n. 77.)

— Nomina del Commissario Generale di Polizia nel Dipartimento dell' Adriatico. (B. L. 1807, agosto 20, n. 142.)

— E' stabilito il numero e la residenza de' Commissarj di Polizia, e le norme colle quali debbono essere regolate le spese inerenti ai loro uffizj. (B. L. 1808, maggio 11, n. 124.)

Polizia di marina. V. *Marina*.

Polizia medica. Delle autorità incaricate della polizia medica — istituzioni di tre direzioni residenti in Bologna, in Padova, ed in Pavia, e loro attribuzioni — abilitazione al libero esercizio nei varj rami dell' arte medica — del regolare esercizio de' varj rami della medicina — delle autorità incaricate della sanità continentale — del magi-

strato centrale di sanità — delle commissioni dipartimentali — delle deputazioni comunali — delle autorità incaricate della sanità marittima — del magistrato di sanità marittima — delle commissioni di sanità marittima, e de' deputati — della competente cognizione ne' casi di contravvenzione o di gravame — disposizioni generali per la cura della pubblica sanità specialmente ne' casi straordinarj. (B. L. 1806, settembre 5, n. 198.) V. *Sanità ec.*

Polizia militare. Prescrizioni sulle reclute infette di scabbia. (F. O. 1803, gennaro 15, n. 4.) V. *Militare.*

Polizia de' teatri. V. *Teatri.*

Polveri e Nitri. Stabilimento di una ispezione sulla fabbricazione delle Polveri e sulla raccolta dei Nitri, composta di un Ispettore Centrale e di quattro sotto Ispettori — residenza di questi, indicazione del loro stipendio, ed indennizzazione per l'alloggio. (F. O. 1803, ottobre 17, n. 72.) — Regolamento per le Polveri e Nitri — Attivazione di tre fabbriche di Polveri, una in *Lambrate* presso Milano; una in *Marmirolo* presso Mantova; la terza in *Spilamberto* presso Modena — indicazione degl' impiegati, e loro doveri — Prezzo di vendita delle Polveri — la Polvere sopraffina sarà venduta ne' Comuni ove esiste una Regolatoria di finanza; per le vendite della Polvere da mina v' occorre la licenza — Organizzazione dell' Ispettoria de' Nitri e delle Polveri — I sotto Ispettori corrispondono coll' Ispettore, questi coi Ministri della Guerra, e delle Finanze secondo gli oggetti

compresi nelle rispettive loro attribuzioni — Attribuzioni dell' Ispettore e de' sotto Ispettori, e discipline relative alla raffinazione de' Nitri, alla fabbricazione delle Polveri, al ricevimento dei generi, alle consegne delle Polveri al Militare, alla vidimazione degli stati mensili, agl' inventarj, alle visite alle Polveriere, ec. (B. L. 1804, maggio 21, n. 63.)

Polveri e Nitri. Tariffa del prezzo di vendita delle Polveri. (B. L. 1805, maggio 16, n. 32.)

— Organizzazione dell' Amministrazione delle Polveri e Nitri. (B. L. 1805, giugno 28, n. 65.)

— Regolamento relativo all' attivazione in Treviso d' una fabbrica delle Polveri, e creazione di una Sotto-Ispettoria de' Nitri e delle Polveri. (B. L. 1806, aprile 16, n. 60.)

— E' estesa la vendita della Polvere sopraffina anche alle dispense figliali. (B. L. 1808, ottobre 16, n. 199.)

— La Polvere d' archibugio non è ammessa nel Porto-franco di Venezia. (B. L. 1808, febbrajo 19, n. 72.)

— Tariffa del prezzo di vendita delle Polveri. (B. L. 1808, ottobre 21, n. 316.) V. *Nitriere artificiali.* V. *Nitri.* V. *Tezoni.* V. *Salnitrarj.* V. *Contravventori ec.*

Ponti. V. *Acque, Ponti, Argini e Strade.*

Popolazione del Regno. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46; *ivi* 1807, dicembre 22, n. 283.) V. *Dipartimenti del Regno.* V. *Distretti.*

Porti di Commercio. Le nuove opere e riparazioni ai porti di commercio e canali marittimi del Regno sono soggette alla Direzione delle Acque

Ponti ec. sotto gli ordini del Ministro dell'Interno (B. L. 1805, ottobre 19, n. 133.) V. *Acque, Strade ec.*

Porti di Venezia. Disposizioni pei lavori ne' porti e littorale di Venezia, per la manutenzione e continuazione dei murazzi, per l' escavazione di un canale di comunicazione dall'arsenale novissimo fino al porto di Malamocco e scavamento nelle vicinanze del passo di Malamocco per la stazione, ingresso e sortita de' vascelli. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 261. Tit. III.)

Porto Franco. Discipline relative al Porto Franco stabilito in Verona, e tariffa relativa. (B. L. 1804, aprile 28, n. 50.)

— Cessazione del Porto franco in Verona, e disposizioni relative alle merci ivi esistenti. (B. L. 1806, maggio 22, n. 85.) V. *Dazj d'Entrata e d'Uscita* ec.

— E' accordato a Venezia un deposito franco di merci forastiere — disposizioni relative all' introduzione, scarico e transito delle merci, e pagamento de' diritti di Dogana. (B. L. 1806, aprile 25, n. 50.)

— Saranno considerate come dipendenze del Porto franco di Venezia l'Isola della Giudecca per i grani, ed altri siti da destinarsi per gli Olj, Sali e Pesce salato. (B. L. 1806, luglio 25, n. 143.)

— Ogni bastimento potrà liberamente entrare e sortire nel Porto franco di Venezia senz' obbligo di scarico. — Saranno esenti da ogni dazio le merci ch' entreranno nel Porto franco, come pure quelle che dall' estero passeranno in transito al Porto franco di Venezia, e disposizioni relative. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 261. Tit. IX.)

Porto Franco. Attivazione del Porto franco di Venezia col 1.° aprile 1808, e disposizioni relative agli adattamenti de' locali, ai magazzini, al loro fitto, alle spedizioni e daziatura delle merci — nel Porto franco non sarà ammessa la polvere da schioppo. (B. L. 1809, febbrajo 19, n. 72.)

— Le Città di Ancona e Sinigaglia continueranno a godere de' diritti di Porto franco — prescrizioni relative. (B. L. 1808, giugno 30, n. 205.) V. *Dazj d' entrata, d'uscita ec.*

Poste de' Cavalli e delle Lettere. Le spese postali occasionate dai particolari al Ministro degli affari esteri in Parigi sono risarcibili alla Repubblica. (F. O. 1802, giugno 25, n. 67.)

— Organizzazione della Direzione generale delle Poste. (B. L. 1805, giugno 28, n. 70.)

— Per lo stabilimento di diligenze e messaggerie vi occorre la licenza del governo — se non dopo la permanenza di 48 ore in luogo, non si può variare la corsa di posta — della tassa delle lettere e dei diritti di porto e consegna de' gruppi di danaro e pacchi. (B. L. 1805, luglio 17, n. 91. Tit. IX.)

— L' ufficio delle Poste di Venezia in Roma è riunito a quello delle Poste del Regno esistente in Roma. (B. L. 1806, aprile 22, n. 46.)

— Decreto risguardante le Poste delle Provincie Venete aggregate al Regno. (B. L. 1806, maggio 9, n. 74.)

— Le poste in Verona alla sinistra dell' Adige sono abolite, venendo incaricate del relativo servigio quelle Poste alla destra. (B. L. 1806, maggio 9, n. 75.)

Prede. Instituzione provvisoria di una Commissione sulle prede — nomina de' membri che la compongono. (B. L. 1805, gennajo 18, n. 2.)

— La suddetta Commissione è incaricata di giudicare di quelle prede che si facessero sugli altri nemici della Francia e dell' Italia, oltre gl' Inglesi. (B. L. 1805, dicembre 12, n. 152.)

— Indicazione di que' legni e mercanzie che s' intendono di buona preda; procedura delle prede; scarico, manutenzione, vendita e liquidazione particolare delle prede — liquidazioni generali; ripartizioni. (B. L. 1806, febbrajo 27, n. 15. Tit. V e seguenti.)

— La metà del prodotto delle prede è impiegata ad indennizzare i negozianti per le perdite che hanno sofferte colla cattura de' bastimenti predati dagli Inglesi. (B. L. 1706, novembre 21, n. 224.)

— Sul prodotto netto di quelle fatte sui nemici dello Stato dai Corsari del Regno è prelevato il diritto di cinque centesimi per ogni lira a favore degl' invalidi della Marina. (B. L. 1806, settembre 4, n. 259.)

— Prescrizione del modo di regolare il giudizio, la liquidazione ed il riparto delle prede che vengono fatte dai legni dello Stato. (B. L. 1808, dicembre 2, n. 352.)

Prefetti. Il Prefetto dirama, pubblica e fa eseguire le leggi e regolamenti del Governo — è a lui affidata l' amministrazione delle attività e passività del proprio Dipartimento; sopraintende alla polizia; forma ogni anno il conto presuntivo delle spese del proprio dipartimento, e rende conto al

Governo della sua amministrazione — In mancanza del Prefetto, esso delega in sua vece uno de'Luogotenenti — Il Prefetto risiede nel capo luogo del Dipartimento — In caso di gravame, o di ritardata provvidenza per mancanza del Prefetto, si ricorre ai Ministri, od al Consiglio Legislativo. (B. L. 1802, luglio 24, n. 34.)

Prefetti. Il trattamento de' Prefetti ove si radunano i Collegj Elettorali e le Censure è di lire 20 mila di Milano, ed il trattamento degli altri è di lire 15 mila — indicazione delle spese di viaggio e delle diete. (B. L. 1803, novembre 5, n. 87.)

— Sono obbligati i Prefetti a trasmettere al Ministero delle finanze la tabella indicativa le notificazioni dei contratti delle Granaglie. (B. L. 1804, maggio 12, n. 56.)

— I Prefetti sono nominati dal Re, ed essi nominano i Sindaci ed i Consiglj comunali di terza classe — Il trattamento de' Prefetti è conservato a norma della legge n. 87 (1) — Innanzi il 15 luglio di ciascun anno presentano al Ministro delle finanze lo stato delle spese d' istruzione pubblica, per i Giudici, Tribunali, Acque ec. — Indicazione delle indennizzazioni per le spese di Cancelleria, d' ufficio, de' mobili, polizia, soldo agl' impiegati ec. che ai Prefetti paga annualmente il Ministero dell' Interno. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— Sono abilitati i Prefetti a farsi rappresentare o dal Segretario generale, o da uno de' Membri del

(1) B. L. 1803, novembre 5.

Consiglio comunale. (B. L. 1805 , ottobre 11 , n. 129.)

Prefetti. Sono obbligati i Prefetti a fare ciascun anno un giro nel loro Dipartimento — disposizioni relative. (B. L. 1806 , febbrajo 16 , n. 33.)

— Nomina del Delegato e del Segretario della Delegazione di Prefettura in Lugo. (F. O. 1804 , agosto 8 , n. 51.)

— *Altra* del Luogotenente d'amministrazione della Delegazione di Prefettura del Rubicone. (F. O. 1804 , settembre 1.°, n. 52.)

— *Altra* de' Prefetti pei seguenti Dipartimenti , cioè

— Adda. (B. L. 1805 , luglio 23 , n. 93 e *ivi* 1807 , giugno 5 , n. 93.)

— Adige. (B. L. 1805 , luglio 23 , n. 93; *ivi* 1806 , marzo 20 , n. 20 e *ivi* luglio 25 , n. 141.)

— Adriatico. (B. L. 1806 , luglio 19 , n. 129.)

— Agogna. (F. O. 1802 , maggio 22 , n. 43 ; B. L. 1805 , luglio 23 , n. 93 ; *ivi* 1806 , agosto 13 , n. 175 e *ivi* novembre 1.° , n. 216.)

— Alto Po. (F. O. 1802 , aprile 25 , n. 34 ; app. al F. O. 1804 , maggio 9 , n. 80 ; e B. L. 1805 , luglio 23 , n. 93.)

— Bacchiglione. (B. L. 1806 , luglio 19 , n. 131.)

— Basso Po. (F. O. 1802 , maggio 22 , n. 43 ; B. L. 1805 , luglio 23 , n. 93 ; *ivi* 1807 , luglio 9, n. 117 e *ivi* 1808 , maggio 17 , n. 127.)

— Brenta. (B. L. 1806 , luglio 19 , n. 130.)

— Crostolo. (F. O. 1802, maggio 22, n. 43 , e B. L. 1805 , luglio 23 , n. 93.)

— Istria (1). (G. It. 1806 , febbrajo 21 , n. 52.)

(1) Col titolo di Magistrato civile.

Prefetti. Nomina di quelli pei seguenti Dipartimenti, cioè:

— Lario. (F. O. 1802, maggio 22, n. 43; *ivi* dicembre 20, n. 162; ap. al F. O. 1804, maggio 9, n. 80, e B. L. 1805, luglio 23, n. 93.)

— Mella. (F. O. 1802, aprile 26, n. 34; *ivi* 1804, settembre 29, n. 56; B. L. 1805, luglio 23, n. 73, e *ivi* 1806, agosto 13, n. 174.)

— Metauro. B. L. 1808, aprile 21, n. 163.)

— Mincio. (F. O. 1802, maggio 22, n. 43; ap. al F. O. 1804, maggio 9, n. 80, e B. L. 1805, luglio 23, n. 93.)

— Musone. (B. L. 1808, aprile 21, n. 163.)

— Olona. (F. O. 1802, aprile 26, n. 84, e B. L. 1805, luglio 23, n. 93.)

— Panaro. F. O. 1802, maggio 22, n. 43; B. L. 1805, luglio 23, n. 93; *ivi* 1806, luglio 25, n. 140, e *ivi* 1807, luglio 9, n. 116.)

— Passariano. (B. L. 1806, luglio 19, n. 134.)

— Piave. (B. L. 1806, luglio 19, n. 132, e *ivi* 1808, novembre 13, n. 337.)

— Reno. (F. O. 1802, aprile 26, n. 34; *ivi* ottobre 13, n. 123; B. L. 1805, luglio 23, n. 93, e *ivi* 1806, luglio 19, n. 135.)

— Rubicone. (F. O. 1802, maggio 22, n. 43; ap. al F. O. 1804, maggio 9, n. 80; B. L. 1805, luglio 23, n. 93, e *ivi*, 1806, novembre 1.° n. 215.)

— Serio. (F. O. 1802, aprile 26, n. 34; B. L. 1805, luglio 23, n. 93, e *ivi* 1806, luglio 25, n. 142.)

— Tagliamento. B. L. 1806, luglio 19, n. 133; *ivi*

1808, maggio 17, n. 127; e *ivi*, novembre 13, n. 337.)

Prefetti. Nomina di quello del Dipartimento del Tronto. (B. L. 1808, aprile 21, n. 163.)

Prefetto di Polizia. V. *Polizia*.

Prefetture e Vice-Prefetture. In ogni dipartimento vi è una Prefettura composta di un Prefetto e di due Luogotenenti con voto consultivo, uno per le ispezioni amministrative, l'altro per quelle legali e di polizia — presso ogni Prefettura vi è un Consiglio di Prefettura, ed un Consiglio Dipartimentale. (B. L. 1802, maggio 6, n. 27.)

— Organizzazione delle Prefetture e Vice-Prefetture. (B. L. 1802, luglio 24, n. 54.)

— Alla giurisdizione della Prefettura del Panaro è aggregata quella porzione di territorio compresa nella giurisdizione della Vice-Prefettura di Castelnuovo, situata al di quà degli Appennini. (F. O. 1803, gennajo 14, n. 1.) V. *Prefetti*. V. *Vice-Prefetti*. V. *Consigli generali dipartimentali*. V. *Consigli di Prefettura*, ec.

Prelati. Quelli nativi del Regno d'Italia al servizio della Corte di Roma, sotto pena di confisca, devono rientrare nel Regno. (B. L. 1808, aprile 2, n. 159.)

Presentini di Finanza. Sulla loro traslocazione, e sulla loro scelta e numero. (F. O. 1802, agosto 17, n. 89, e *ivi* settembre 24, n. 109.)

— E' soppressa la denominazione di Presentini. (F. O. 1804, giugno 26, n. 34. Tit. XII Art. 3.) V. *Guardie di Finanza*.

Presidente della Repubblica Italiana. Ei dura in carica 10 anni, ha l'iniziativa di tutte le leggi e

di tutte le negoziazioni diplomatiche ; è incaricato del potere esecutivo ; nomina il Vice-Presidente — il suo trattamento è di lire 500,000 di Milano. (B. L. 1802 , gennajo 26 , n. 1. Tit. VIII.)

Presidente della Repubblica Italiana. E' ad esso accordata la nomina degli Arcivescovi e Vescovi, quali prestano il giuramento nelle sue mani. (B. L. 1804, gennajo 26, n. 5.)

Presidente del Senato. Il suo trattamento è il doppio di quello de' Senatori. (B. L. 1808 , marzo 21 , n. 94. Art. 25.)

Presidenti de' Collegj Elettorali. Quegli Elettori che per tre volte saranno stati Presidenti de' Collegj elettorali generali , porteranno il titolo di Duca, trasmissibile a quello de' loro figli a favore del quale abbiano istituito un maggiorasco di lire 200,000. — Quelli che per tre sessioni avranno presieduto il Collegio elettorale dipartimentale porteranno il titolo di Barone. (B. L. 1808, settembre 21 , n. 300.) V. *Collegj Elettorali.*

Presidenti delle Corti e Tribunali. Loro nomina. V. *le singule Corti e Tribunali.*

— Il primo Presidente della Corte di Cassazione, ed i primi Presidenti delle Corti di appello, dopo dieci anni di servizio porteranno il titolo di Barone. (B. L. 1808 , settembre 21 , n. 300.)

Pretori. In ogni Capo-luogo di Dipartimento ed in ogni Comune di residenza di un Vice-Prefetto vi è un Pretore — indicazione di quali cause sono ad essi riservate — Occorre avere l'età di 30 anni per essere Pretore — attribuzioni ed incumbenze

de' Pretori. (B. L. 1802, luglio 22, n. 52. Art. I. II. e VIII.)

Pretori. Metodo di elezione de' Pretori. (B. L. 1802, luglio 25, n. 55.)

Pretori civili e criminali. Nomina de' Giudici costituzionali delle Preture di Intra, Novara e Vigevano — Casal-maggiore, Crema, Cremona e Lodi — Como e Sondrio — Brescia e Salò, — Mantova — Verona — Milano e Pavia — Bergamo e Brenno (B. L. 1804, agosto 6, n. 100.)

Prigionieri. Ordine ai Comandanti d' armi di far scortare da un distaccamento i prigionieri militari. F. O. 1802, maggio 10, n. 41.)

— La nota di quelli fuggiti dalle carceri o case di forza si trasmette immediatamente al Ministro dell' Interno. (B. L. 1802, ottobre 18, n. 105. Art. 25.)

Prime Istanze. V. *Tribunali di prima Istanza.*

Primizie Ecclesiastiche. Facoltà ai Beneficiati di convenire giuridicamente i debitori, ed obbligo ai Tribunali di regolare le decime colle leggi vigenti nell' aprile 1796. (B. L. 1803, giugno 13, n. 47.)

Principato di Venezia. L' erede presuntivo del Regno d' Italia porta il titolo di Principe di Venezia. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34)

— E' decorato del titolo di Principe di Venezia S. A. I. Eugenio Napoleone Vice Re d' Italia. (B. L. 1807, decembre 20, n. 274.)

Principato di Guastalla. V. *Guastalla.*

Principato di Bologna. E' conferito il titolo di Principessa di Bologna a S. A. I. Giuseppina. (B. L. 1807, dicembre 22, n. 275.)

Principi. Quelli della Famiglia Reale, fuori di minorità, sono Senatori. (B. L. 1808, maggio 21, n. 94.)

Privative nazionali. Contravviene al diritto privativo, riservato alla nazione, chiunque introduce ritiene, fabbrica e vende Polveri da fuoco, Sale e Tabacco. — E' permesso al viaggiatore ritenere per proprio uso fino oncie tre di Tabacco — pene ai contravventori. — Nessuno nel circondario confinante può ritenere una quantità di Sale eccedente le lire 30 senza una bolletta che ne attesti l' acquisto dalla finanza — pene ai contravventori — pene ai rei di furto dei generi di privativa nazionale. (B. L. 1803, dicembre 31, n. 199.) V. *Contravventori alle leggi di finanza.*

Privative e Dazj di Consumo. Nomina del Direttore Generale. (F. O. 1805, giugno 28, n. 24.)

— Organizzazione dell' Amministrazione de' Sali, Tabacchi, Polveri e Dazj di Consumo. (B. L. 1805, giugno 23, n. 65.)

— I generi di privativa nazionale non potranno scaricarsi ne' Porti franchi di Ancona e Sinigaglia, salvo nei luoghi e modi che verranno prescritti dal Ministro delle finanze. (B. L. 1803, luglio 1.° n. 205.) V. *Sali*, V. *Tabacchi ec.*

Privilegj ed Ipoteca. Come si regoli la preferenza fra i Creditori — Indicazione de' creditori e de' crediti privilegiati. (B. L. 1806, aprile 19, n. 44.)

— Del privilegio del Tesoro pubblico sui beni dei contabili incaricati dell'amministrazione del Tesoro pubblico. (B. L. 1807, ottobre 31, n. 231.)

— Come si eserciti il privilegio del Tesoro pubblico

in ciò che concerne il rimborso delle spese la cui condanna è pronunciata in suo vantaggio in materia criminale, correzionale e di polizia. (B. L. 1807, ottobre 31, n. 232.) V. *Ipoteca.*

Privilegi per le invenzioni e scoperte. V. *Patenti d' invenzione.*

Procedura civile. V. *Metodo giudiziario civile.* V. *Giustizia civile ec.*

Procedura penale. V. *Codice di procedura penale.* V. *Giustizia criminale e punitiva.*

Procuratori Nazionali. In ogni capo-luogo di Dipartimento ve n' è uno — occorre avere l' età di 30 anni per essere Procuratore nazionale — Competenze, funzioni e trattamento de' Procuratori nazionali. (B. L. 1802, luglio 22, n. 52. Tit. I. VIII. e IX.)

— Loro conferma fino alla nuova organizzazione col titolo di Procuratori Regj. (B.L. 1805, luglio 3, n.74.)

— Nomina di quelli ne' comuni di Novara, Cremona, Ferrara, Reggio, Como, Sondrio, Brescia, Mantova, Verona, Milano, Modena, Forlì, Ravenna e Bergamo. (B. L. 1802, ottobre 17, n. 104.)

Procuratori Regj. Sono incaricati interinalmente dell' esazione de' crediti arretrati (B. L. 1805, luglio 5, n. 77.)

— Presso ogni Corte vi è un Regio Procuratore generale, e presso ogni Tribunale vi è un Regio Procuratore, quali esercitano il Ministero pubblico — loro attribuzioni. (B. L. 1806, giugno 13, n. 105. Tit. I. e IV.)

— Loro trattamento. (B. L. 1806, giugno 17, n. 107.)

Procuratori Regj. Loro attribuzioni. (B. L. 1808, agosto 30, n. 270.)

— Loro rango e precedenze in tutte le funzioni e cerimonie pubbliche. (B. L. 1808, settembre 2, n. 275.)

— Il Procuratore Regio presso la Corte di Cassazione e quelli presso le Corti d' Appello porteranno il titolo di Barone dopo dieci anni di servizio. (B. L. 1808, settembre 21, n. 300.)

— Loro contributo per le spese di guerra. V. *Contributo delle arti ec.*

— Nomina del Procuratore Regio e del Sostituto presso la Corte di Cassazione. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 7.)

— — *Altra* de' Procuratori Regj e de' Sostituti presso le seguenti Corti d' Appello, cioè:

— Milano. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 8.)

— Venezia. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 9.)

— Bologna. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 10, e *ivi* 1808, ottobre 27, n. 325.)

— Brescia. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 11, e *ivi*, novembre 30, n. 159.)

— Ancona. (B. L. 1808, aprile 21, n. 166.)

— — *Altra* di quelli presso le seguenti Corti di giustizia civile e criminale, cioè

— Ancona. (Suppl. al B. L. 1808, aprile 21, n. 166, e *ivi*, maggio 31, n. 154.)

— Belluno (B. L. 1807, maggio 18, n. 78.)

— Bergamo. (B. L. 1807, maggio 18, n. 78.)

— Bologna. (B. L. 1807, maggio 18, n. 78.)

— Brescia. (B. L. 1807, maggio 18, n. 73; *ivi* 1808, ottobre 27, n. 324.)

Procuratori Regj. Nomina di quelli e de' Sostituti presso le seguenti Corti di Giustizia civile e criminale, cioè:

— Capodistria. (B. L. 1807, maggio 18, n. 78.)
— Como. (B. L. 1807, maggio 18, n. 78.)
— Cremona. (B. L. 1807, maggio 18, n. 78.)
— Fermo. (Suppl. al B. L. 1808, aprile 21, n. 166; *ivi*, ottobre 27, n. 326.)
— Ferrara. (B. L. 1807, maggio 18, n. 78.)
— Forlì. (B. L. 1807, maggio 18, n. 78, e *ivi* novembre 30, n. 256.)
— Macerata. (Suppl. al B. L. 1808, aprile 21, n. 166.)
— Mantova. (B. L. 1807, maggio 18, n. 78.)
— Milano. (B. L. 1807, maggio 18, n. 78.)
— Modena. (B. L. 1807, maggio 18, n. 78.)
— Novara. (B. L. 1807, maggio 18, n. 78.)
— Padova. (B. L. 1807, maggio 18, n. 78.)
— Reggio. (B. L. 1807, maggio 18, n. 78.)
— Sondrio. (B. L. 1807, maggio 18, n. 78.)
— Treviso. (B. L. 1807, maggio 18, n. 78.)
— Venezia. (B. L. 1807, maggio 18, n. 78; B. L. 1808, ottobre 27, n. 322.)
— Verona. (B. L. 1807, maggio 18, n. 78.)
— Vicenza. (B. L. 1807, maggio 18, n. 78, e *ivi* novembre 30, n. 255.)
— Udine. (B. L. 1807, maggio 18, n. 78.)

— *Altra* di quelli presso i seguenti Tribunali di prima Istanza, cioè Bassano, Brenno, Castiglione, Cento, Chioggia, Feltre, Imola, Intra, Lecco, Lodi, Pavia, Rovigo, Salò, Schio, Varese e Vigevano. (B. L. 1807, maggio 18, n. 79.)

Procuratori Regj. Nomina di quelli e de' Sostituti presso i seguenti Tribunali di prima Istanza, cioè:
— Este. (B. L. 1807, maggio 18, n. 79, e *ivi*, novembre 30, n. 258.)
— Ravenna. (B. L. 1807, maggio 18, n. 79, e *ivi*, novembre 30, n. 257.)
— Ascoli. (B. L. 1808, aprile 21, n. 166, e *ivi*, maggio 31, n. 154.)
— Pesaro. (B. L. 1808, aprile 21, n. 166, e *ivi*, luglio 5, n. 210.)
— Urbino. (B. L. 1808, luglio 27, n. 236.)
Procure. Quelle speciali *ad lites* sono soggette al registro, come pure gli atti di procura di sostituzione. (B. L. 1808, marzo 12, n. 34.)
Professioni liberali. Pel contributo a pagarsi: V. *Contributo delle Arti e Commercio*, ec.
Professori. Metodo di elezione de' Professori delle Università, Licei e Ginnasj — Degli aumenti e giubilazioni. (B. L. 1803, settembre 27, n. 75. Tit. IX.)
— L'approvazione del corpo, a cui appartengono, basta per la revisione dei proprj scritti che volessero pubblicare colle stampe. (B. L. 1804, aprile 4, n. 34.)
— E' proibito sotto pena di destituzione ai professori delle Università e Licei di farsi rimpiazzare senza motivi legittimi — prescrizioni relative. (B. L. 1808, gennajo 20, n. 43.)
— I professosi di disegno, di pittura, di scultura e d' incisione delle Accademie e Licei del Regno sono obbligati a trasmettere ogni due anni a Milano, per l' esposizione, una o due opere di loro composizione. (B. L. 1808, febbrajo 5, n. 55.)

PROFESSORI. Per la nomina. V. *Licei.* V. *Università.*

PROMULGAZIONE DELLE LEGGI. V. *Leggi.*

PROVINCIE EX-PONTIFICIE. V. *Dipartimenti ex-Pontificj.*

PROVINCIE EX-VENETE. V. *Dipartimenti ex-Veneti.*

PROVVEDITURA GENERALE DELLA DALMAZIA. Nomina del Provveditore. (B. L. 1807, settembre 2, n. 152.)

— Nomina del Segretario Generale. (B. L. 1807, settembre 2, n. 152.)

PUBBLICAZIONE di Leggi, Decreti e Regolamenti nelle Provincie aggregate al Regno. V. *Dipartimenti ex-Pontificj.* V. *Dipartimenti ex-Veneti.*

PUPILLI. Sono abilitati a farsi rappresentare ne' Comuni di terza classe, ove sono estimati, da' legittimi loro procuratori, tutori e curatori. (B. L. 1803, novembre 4, n. 86.)

QU

Quadri. V. *Pitture.*

Quartier-Mastri. Quelli incaricati di ricevere danaro dalle Casse pubbliche fuori della propria stazione, godranno della competente indennità di via, de' mezzi di trasporto, ed avranno le scorte d' accompagnamento. (F. O. 1802, giugno 1.°, n. 52.)

Quarto cam*iale. La tassa del 25 per cento sui proventi de' Sensali in Ancona, conosciuta sotto questo nome, è abolita. (B. L. 1808, luglio 27, n. 238. .)

Quitanze d' azioni. Condizioni, sotto le quali verranno accettate come danaro sonante. (B. L. 1803, gennajo 26, n. 13.) V. *Rescrizioni.* V. *Liquidazione del Debito pubblico*, ec.

Raffinerie de' Nitri. Istituzione di tre Raffinerie, una in Milano, una in Mantova, l' altra in Modena — della contabilità e metodo di raffinazione in ciascuna uniforme. (B. L. 1804, maggio 21, n. 63.)

— *Similmente* di una in Treviso. (B. L. 1806, aprile 16, n. 60.)

Ragionaterie. Quella centrale di finanza è soppressa. (F. O. 1802, marzo 17, n. 21.)

— Quella delle pie fondazioni, e quella dell' istruzione pubblica sono aggregate all' Economato dei Beni nazionali. (F. O. 1802, maggio 3, n. 38.)

Ragioniere. Le loro scritture di professione sono soggette a bollo. (B. L. 1802, settembre 11, n. 79.)

— Egualmente quelle ad uso de' privati sono soggette al bollo. (F. O. 1803, decembre 7, n. 80. Art. IV.)

— Le leggi e tariffe vigenti ne' luoghi di domicilio determinano la loro rimunerazione in mancanza di pagamento spontaneamente fatto od accettato. (B. L. 1804, aprile 16, n. 41.)

— Regolamento per l' abilitazione all' esercizio della professione di ragioniere — commissione per gli esami — Requisiti per prodursi all' abilitazione

della libera pratica — Metodo per gli esami — Doveri e competenze de' Ragionieri — Deposito da farsi per l'abilitazione al libero esercizio di questa professione. (B. L. 1805, novembre 3, n° 139.)

Racioniere. Prescrizioni per l'esercizio della loro professione a quelli che appartengono a paesi in cui non si esigevano nè esami, nè preventiva approvazione. (B. L. 1806, maggio 22, n. 85.)

Rango de' Giudici. Il primo Presidente di una Corte d'appello presiede quella delle Sezioni a cui ha voluto essere addetto, e presiede l'altra almeno una volta ogni sei mesi — disposizioni relative. (B. L. 1808, agosto 30, n. 270. Tit. I.)

Rassegne. Soldo sul piede di pace agli Ispettori e sotto Ispettori alle Reviste. (F. O. 1802, marzo 13, n. 18.)

— I circondarj d'ispezione alle Rassegne sono divisi in tre riparti; divisione territoriale pel lavoro dell'ispezione alle rassegne, e regolamento sul modo di pagarsi le truppe dai ricettori di finanza nel luogo di loro accantonamento o guernigione. (F. O. 1802, luglio 22, n. 83.)

— In luogo dei sotto Ispettori, dovranno i comandanti informare il Ministro, delle destinazioni e movimenti. (F. O. 1802, settembre 8, n. 101.)

— Ordine risguardante l'arma viva e morta concentrata ne' sotto Ispettori alle Rassegne. (F. O. 1802, novembre 10, n. 13.)

— Nomina de' sotto Ispettori, e loro riparti. (F. O. 1802, novembre 10, n. 136, e *ivi* dicembre 18, n. 200.)

Rassegne. Discipline per la finale liquidazione della contabilità de' Corpi per gli anni VIII e IX. (F. O. 1802, novembre 25, n. 140.)

— Uniforme del Corpo degl' Ispettori. (F. O. 1802, dicembre 28, n. 166.)

— Disposizioni relative alla rettificazione del regolamento sul modo di pagare le Truppe — Tabella delle ricettorie disposte per riparto e circondario d' ispezione. (F. O. 1802, settembre 28, n. 168.)

— Disposizioni sulla ispezione dell' amministrazione e contabilità de' distaccamenti militari. (F. O. 1803, febbrajo 26, n. 28.)

Reclutamento. V. *Coscrizione*.

Reclute infette di scabbia. V. *Polizia militare*.

Redditi feudali. V. *Feudi*.

Regali diritti. V. *Diritti ec.*

Reggente del Regno d' Italia. Fino a che il Re abbia 18 anni compiti, vi è un Reggente di età non minore di anni 25. — Può essere destinato dal Re fra i Principi della Casa Reale; o fra i Grandi Ufficiali della Corona — In caso contrario lo elegge il Senato. — Doveri ed attribuzioni del Reggente. (B. L. 1805, marzo 29, n. 19.)

Reggenti delle Università. Loro nomina. (B. L. 1807, ottobre 20, n. 215.)

Reggio. (*Città di*) Capo luogo del Dipartimento del Crostolo. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— Formazione di una grande strada da Reggio alla Spezia. (B. L. 1805, luglio 15, n. 35.)

— Ristabilimento del Canale da Reggio al Po. (B. L. 1805, luglio 15, n. 88.)

REGISTRO DEGLI ATTI CIVILI GIUDIZIARJ. V. *Tasse ec.*

REGISTRO DEGLI ATTI E CONTRATTI. Non sono soggetti al registro gli atti e contratti che possono farsi per iscrittura privata o per convenzione verbale, a meno che non risguardino gli appresso indicati, e vi è obbligo di registro quando si voglia ottenere privilegio legale od ipoteca o farne uso dinanzi le autorità sì amministrative che giudiziarie. — Disposizioni generali. Tariffa de' diritti fissi e proporzionali da pagarsi per gli atti soggetti al registro, come sono *gli* acquisti di beni stabili a titolo oneroso, *gli* affitti e livelli temporarj di beni stabili, *i* prestiti, censi, società e transazioni, *i* contratti nuziali e le doti, *gli* appalti di opere ed amministrazioni fatte per conto della nazione, *gli* appalti de' Ricevitori, *i* compromessi, *le* procure, *gli* atti di cauzione, *gl'* istromenti e le scritture che si ricevono dai notaj, *le* scritture tendenti ad ottenere privilegio od ipoteca, *le* eredità, legati e donazioni, *gli* acquisti dalla Nazione, *le* sovvenzioni che si fanno dalla Nazione, *le* contrattazioni delle rendite sul Monte Napoleone. — Norme per determinare il capitale su cui deve regolarsi la liquidazione ed il pagamento del diritto proporzionale. — Di chi, dove, e dentro qual termine debba farsi seguire la registrazione, ed a carico di chi siano i diritti di registro. — Obblighi particolari delle autorità sì amministrative che giudiziarie, de' notaj ed ufficiali pubblici, rispetto agli atti non registrati. — Degli Uffici di registro, dei diritti esatti in più od in meno, e delle contestazioni fra gli Ufficiali del Registro ed il contribuente. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 9.)

Registro degli atti e contratti. L'obbligo del registro comincierà ad aver luogo col primo aprile 1806. (B. L. 1806, marzo 23, n. 24.)

— Gli atti e contratti di assicurazione marittima, le rinuncie e cessioni degli effetti agli assicuratori sono soggetti al registro. (B. L. 1806, luglio 28, n. 159.)

— Gli acquisti non eccedenti la somma di lire 25 di Milano sono esenti dal Registro. (B. L. 1806, settembre 5, n. 197.)

— Indicazione delle pene imposte ai contravventori degli art. 124, 125 del Decreto n. 9 (1). (B. L. 1807, ottobre 19, n. 219.)

— Indicazione de' casi in cui vi è esenzione del diritto proporzionale di registro o di lesione al pagamento. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 219. Tit. III. Sez. I.)

— I diritti di registro sono ridotti a moneta Italiana. (B. L. 1808, gennajo 3, n. 23.)

— Sono soggetti a registro gli atti di sostituzione di procura, e le procure *ad lites* per le cause pendenti in grado di revisione avanti la Corte di Appello. (B. L. 1808, marzo 12, n. 87.)

— I vaglia girabili che i ricevitori dipartimentali ammettono per la parte della cauzione da prestarsi in danaro sono esenti dal registro. (B. L. 1808, ottobre 28, n. 330.)

Registro Civico. Organizzazione in ogni comune — nessuno potrà essere ammesso agl' impieghi della

---

(1) B. L. 1806, febbrajo 12.

Repubblica se non prova la sua inscrizione su questo registro — disposizioni relative. (B. L. 1802, luglio 28 , n. 58.)

Registro Civico. E' aperto il registro civico dopo l'installazione delle Municipalità — discipline relative per coloro che vogliono essere inscritti, come per coloro che inscrivono; nessuno può essere membro del consiglio comunale se non è inscritto su questo registro. (B. L. 1802, ottobre 1.° n. 97.)

Registro delle Ipoteche. V. *Ipoteca.*

Registro delle Nascite, de' Matrimonj e delle Morti. Regolamento generale e disposizioni relative a tutti tre i Registri — *Degli atti di nascita* — *Di quelli di matrimonio* — Pubblicazione ed atti preparatorj al matrimonio; degl' impedimenti e dispense — della celebrazione del matrimonio — dello scioglimento di matrimonio per quanto può risguardare i registri civili — responsabilità degli ufficiali dello stato civile. — *Degli atti di morte*; dei diritti e doveri rispettivi de' conjugi. — Module per tutti gli atti (B. L. 1806, marzo 27 , n. 27.)

— Regolamento per l'attivazione de' registri suddetti presso ciascun corpo d' armata situato fuori del Regno. (B. L. 1806, marzo 27 , n. 28.)

— *Altro* per l' attivazione de' registri di morte e di nascita sulle navi appartenenti al Regno d' Italia. (B. L. 1806 , marzo 27 , n. 29.)

Regno d' Italia. Dalla Consulta di Stato è dichiarato Re d'Italia l'Imperatore NAPOLEONE I. — Allorchè le armate straniere si ritireranno dal Re-

gno di Napoli; dalle Isole Ionie e da quella di Malta, la Corona d' Italia passerà ad uno de' suoi figli maschj legittimi, sia naturali od adottivi — d' allora in poi la Corona d' Italia non potrà essere unita colla Corona di Francia nella stessa persona. (B. L. 1805, marzo 19, n. 13.)

Regno d' Italia. E' diviso in *quattordici* Dipartimenti, e questi in distretti, in cantoni, ed in comuni — loro popolazione. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— Il paese di Massa, quello di Carrara e Garfagnana dalle sorgenti del Senchio in là, non fanno più parte del Regno d' Italia. — Sono definitivamente riuniti al Regno d' Italia gli Stati ex-Austro-Veneti, e sono erette 12 di queste provincie in Ducati Gran-Feudi dell' Impero Francese. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

— Pagherà il Regno d' Italia la somma di 30 milioni di franchi per la dotazione de' 12 Ducati Gran-Feudi dell' Impero. (B. L. 1806, aprile 26, n. 53.) V. *Ducati Gran-Feudi*. V. *Dipartimenti. ec.* V. *Distretti.* V. *Reggenza ec.*

— Divisione del Territorio de' Paesi Veneti, esclusa la Dalmazia, in *sette* Dipartimenti — divisioni di questi in Distretti, Cantoni e in Comuni — loro popolazione. (B. L. 1807, dicembre 22, n. 283.)

— Riunione al Regno d' Italia del Principato di Guastalla mediante il pagamento di sei milioni alla Principessa Paolina. (B. L. 1806, maggio 24, n. 91.)

— I Paesi al di quà dell' Isonzo sono definitivamente

riuniti al Regno d'Italia. (B. L. 1807, novembre 30, n. 244.)

Regno d'Italia. Riunione al Regno d'Italia delle Provincie di Urbino, Ancona, Macerata e Fermo e loro divisione in *tre* Dipartimenti. (B. L. 1808, aprile 11, n. 158.)

— La Corona d'Italia è ereditaria nel Principe Eugenio e nella sua discendenza diretta, legittima e naturale, in mancanza di figli legittimi e naturali del Re. (B. L. 1806, febbrajo 8, n. 10.)

— I sudditi del Regno d'Italia sono esenti dal diritto di albinaggio e da qualunque altro di simil natura. (B. L. 1806, febbrajo 19, n. 13.)

— Contribuirà il Regno d'Italia all'Impero Francese la somma di trenta milioni di franchi per pagamento dell'Armata Francese che servirà di difesa al Regno, e ciò fino a che questo abbia, a tal uopo, un'armata sufficiente. (B. L. 1806, marzo 30, n. 24.)

— L'erede presuntivo del Regno d'Italia porta il titolo di Principe di Venezia. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

Regolari. Indicazione di quelli che non sono ammessi al trattamento accordato nel Regno ai Religiosi. (G. It. 1805, settembre 16, suppl. 1.° al n. 111.) V. *Corporazioni religiose.* V. *Pensioni*, ec.

Regolatori e Delegati di Finanza. Devono fissare la minima ai Salnitrarj del loro Circondario. (B. L. 1802, aprile 16, n. 25.)

— Soppressione della Direzione centrale di finanza pei Dipartimenti Oltrepadani stabilita in Bologna,

e riunione alla Regolatoria di finanza in Bologna della Regolatoria d' Imola. (F. O. 1802, giugno 16, n. 63.)

Relatori presso i Tribunali criminali speciali. Ne sono nominati tre per risiedere uno in Milano, l'altro in Novara, il terzo in Cremona. (B. L. 1804, febbrajo 17, n. 12.)

Religiose Corporazioni. V. *Corporazioni religiose.*

Rendite e spese dello stato. V. *Budjet.*

Rendite affette ai Maggioraschi. V. *Maggioraschi.*

Reno (*Dipartimento del*). Capo-luogo *Bologna.* (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— Attivazione provvisoria del metodo di procedura criminale dell' ex-Lombardia, ed organizzazione delle Preture ed Uffizj di Conciliazione. (B. L. 1803, maggio 29, n. 43.)

— Aggregazione a questo Dipartimento del circondario di Cento. (B. L. 1803, agosto 16, n. 66.)

— In Bologna vi è una Università ed un' Accademia di belle arti appartenenti alla Istruzione pubblica. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75.)

— Riduzione del valore nominale, e tolleranza provvisoria delle monete Papali erose e di rame. (B. L. 1804, ottobre 7, n. 115.)

— Con aumento del valore nominale verranno ricevute le suddette monete, nello stabilito termine, nell' acquisto di beni e crediti nazionali. (B. L. 1804, ottobre 7, n. 116.)

— Comuni, loro classificazione, Distretti, Cantoni, e Popolazione. (B. L. 1802, settembre 12, n. 81, e *ivi* 1805, giugno 8, n. 46.)

— Riunione delle parrocchie. (B. L. 1805, giugno 22, n. 58.)

Reno (*Dipartimento del*). Organizzazione de' Regolari e delle Monache. (B. L. 1805, luglio 8, n. 82.)

— Riparto in ragione di popolazione di 6000 coscritti da requisirsi nel 1806. (B. L. 1805, luglio 14, n. 86.)

— *Simile* del contingente per la coscrizione del 1807. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 14, e *ivi*, gennajo 28, n. 23.)

— *Simile* del contingente per la gendarmeria. (B. L. 1807, giugno 26, n. 110.)

— *Simile* del contingente per la coscrizione del 1808. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 228.)

— L' imposta prediale nazionale e dipartimentale del 1805, è fissata a denari 54 per ogni scudo di estimo censuario, ed ai Prefetti verrà accordato il fondo per le spese fisse e variabili del Dipartimento. (B. L. 1805, luglio 17, n. 19. Tit. II. Sez. 1.)

— L' Imposta prediale pel 1806 è fissata a denari 53. (B. L. 1805, luglio 17, n. 19. Tit. X. Sez. I.)

— Quella pel 1807 similmente a denari 50. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. IX.)

— Quella pel 1808 similmente a denari 48. (B. L. 1807, settembre 23, n. 290.)

— Regolamento per l' esercizio del lotto. (B. L. 1806, marzo 31, n. 35.)

— Missione di un allievo alla scuola speciale veterinaria stabilita in Milano. (B. L. 1806, agosto 1.°, n. 102.)

— Entro l' anno 1806 contribuirà questo Dipartimento la sesta parte di un milione per l' immis-

sione del Reno in Po. (B. L. 1806, aprile 25, n. 51.)

Reno (*Dipartimento del*). In Bologna vi è un Tribunale di Commercio. (B. L. 1806, novembre 7, n. 217.)

— E' determinato lo scutato provvisorio per la porzione del territorio della ex-provincia Emilia unita a questo Dipartimento. (B. L. 1807, ottobre 2, n. 183.)

— Tabella indicativa il numero, la residenza, il circondario e la classe cui appartengono i Giudici di Pace in questo Dipartimento. (B. L. 1807, marzo 7, n. 42.)

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetti* — de' Vice-Prefetti. V. *Vice-Prefetti* — del Segretario Generale di Prefettura. V. *Segretarj Generali di Prefettura* — de' Podestà. V. *Comuni* — dei Giudici delle Corti e Tribunali. V. *Le singule Corti e Tribunali* — de' Regj Procuratori. V. *Procuratori Regj* — dei Consiglj generali, comunali e distrettuali. V. *I singuli Consiglj* ec.

Reno (*fiume*). L' inalveazione del Reno in Po verrà eseguita per una linea che dal luogo della Panfilia conduca al Bondeno, e quindi le acque del Reno sbocchino in Panaro e sieno assieme convogliate in Po. (B. L. 1807, giugno 11, n. 99.)

Repubblica Italiana. Sua costituzione, religione, sovranità e divisione del territorio. (B. L. 1802, gennajo 26; n. 1.)

— L' artiglieria esistente nelle piazze della Repubblica appartiene alla Repubblica fino alla concor-

renza di quattro milioni di franchi. (B. L. 1802, agosto 9, n. 78.)

Repubblica Italiana. E' eretta in Regno. V. *Regno d' Italia.*

Repubblica di San Marino. Trattato di Commercio e di amicizia colla Repubblica Italiana. (B. L. 1802, giugno 10, n. 37 e 38. ; V. *S. Marino.*

Repubblica ex-Veneta. V. *Dipartimenti ex-Veneti.*

Requisizione. V. *Coserizione.*

Rescrizioni. Condizioni sotto le quali saranno ricevute come danaro contante le rescrizioni e quitanze di azionisti menzionate nella legge n. 73 (1). (B. L. 1802, novembre 3, n. 112.)

— La metà del debito nazionale è costituita in rescrizioni quali sole sono ammesse, *meno il quinto in danaro*, nell' acquisto di beni nazionali. — Quelle ammesse a tutto il 31 dicembre 1805, e non versate in pagamento di detti beni, sono consolidate al 2 per cento, decorribili col 1.° gennajo 1806. — Quelle che saranno ammesse dopo gennajo, saranno consolidate al 2 1/4 per cento. (B. L. 1804, marzo 21, n. 23.)

— Regolamento e discipline per l' emissione delle rescrizioni — esse sono intestate al creditore e sono girabili. — Quelle che si versano nelle casse per prezzo di Beni nazionali saranno all' atto medesimo tagliate dal Cassiere. — Quelle ritirate dall' Amministrazione de' fondi del debito pubblico, do-

(1) B. L. 1803, settembre 3. V. *Beni nazionali.*

pocchè avranno subite le operazioni della Contabilità Nazionale, saranno pubblicamente abbruciate. (B. L. 1804, maggio 20, n. 62.)

Rescrizioni. Sono escluse per l'acquisto de' beni nazionali aggregati al Demanio col decreto n. 45(1). (B. L. 1806, febbrajo 11, n. 5.)

— Una parte del debito della Zecca e del Bancogiro di Venezia dichiarato debito dello Stato, fino alla concorrenza di 25 milioni, sarà pagato in rescrizioni da valere esclusivamente e per intiero in pagamento de' Beni Demaniali che saranno specificati dal Ministro delle Finanze. (B. L. 1806, luglio 28, n. 161.)

— Quelle dipendenti dal debito summenzionato saranno parificate alle altre che si emettono in pagamento del debito arretrato pegli antichi Dipartimenti — disposizioni relative. (B. L. 1807, settembre 23, n. 178.)

— Quelle che al 1.° gennajo 1809 non fossero versate in pagamento di Beni Demaniali cesseranno di avere alcun valore. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. II.)

— Saranno accettate le rescrizioni per quattro quinti in pagamento de' Beni Demaniali. (B. L. 1807, marzo 3, n. 39.)

— La loro emissione dal Monte Napoleone sarà regolata a lire Italiane — le rescrizioni sono da lire 1000—2000—e 3000. — Per le somme al disotto di lire 1000 si emette una cartella per la somma

---

(1) B. L. 1805, giugno 8. V. *Clero*.

corrispondente. (B. L. 1807 , maggio 22 , n. 81.) V. *Liquidazione del debito pubblico.*

RESIDENTE DELLA DALMAZIA ED ALBANIA. Nomina. (B. L. 1807 , maggio 21 , n. 80.)

RETTORI DELLE UNIVERSITA'. Sono nominati dal Governo e sono destinati per l'adempimento de'piani disciplinari e scientifico — durano un anno in carica ; loro ufficj e doveri. (F. O. 1803, ottobre 31, n. 73.) V. *Università.*

REVISIONE DELLE STAMPE E LIBRI. V. *Magistrato di Revisione.* V. *Ufficio della libertà della stampa.*

RICETTORI DI FINANZA. Quelli , debitori liquidi verso la finanza , sono obbligati al pagamento entro un mese di quanto devono — disposizioni relative al versamento de' prodotti , ed alla loro destituzione in caso di morosità o provato dolo. (F. O. 1802 , luglio 20 , n. 77.)

— Indicazione della residenza di quelli incaricati di pagare il militare. (F. O. 1802, luglio 22, n. 83 , e *ivi,* dicembre 28 , n. 168.)

— Indicazioni di quali spese sono abbonabili , nel decorso di un anno, ai Ricettori alle Porte ed ai Molini. (F. O. 1802 , settembre 3 , n. 99.)

— Circolare sulla località delle Ricettorie e sulla scelta e nomina de' Ricettori ed assistenti. (F. O. 1802 , settembre 24 , n. 109.)

— Loro obblighi sulla presentazione alle Ricettorie delle merci vincolate a ritorno. (B. L. 1805, febbrajo 19 , n. 10.)

RICETTORIE. Elenco di quelle ove devono essere diretti i libri e stampe provenienti dall' Estero per venire daziati. (F. O. 1803, giugno 16, n. 60.)

Ricettorie. Elenco delle Ricettorie principali e delle sussidiarie confinanti coll'Estero. (B. L. 1804, gennajo 22, n. 4, e *ivi* 1808, aprile 1.° n. 100.)

— Indicazione del diritto d' indennità da esigersi dalla Ricettoria di Mezzana-Corti. (B. L. 1808, marzo 1.° n. 33.)

Ricevitori. Nomina del Ricevitore generale delle contribuzioni dirette ed indirette degli Stati ex-Veneti. (G. It. 1806, febbrajo 17, n. 48.)

— *Ricevitori Dipartimentali e Comunali.* Ogni Comune ha un ricevitore comunale — presso ciascuna amministrazione dipartimentale vi è un ricevitore. — Prescrizioni relative agl' incanti delle ricevitorie, alle incumbenze e doveri dei ricevitori, ai contribuenti, al modo di pagamento, ai debitori morosi, all' oppignorazione ed al versamento nel Tesoro. (B. L. 1804, marzo 22. n. 25.)

— — I ricevitori comunali versano nella cassa del ricevitore dipartimentale l' importare del contributo delle professioni liberali. (B. L. 1806, aprile 11, n. 37.)

— — Quelli dipartimentali versano il prodotto suindicato nella cassa del Tesoro. (B. L. 1806, aprile 11, n. 38.)

— — La loro cauzione sarà eguale all' importare di denari otto per ogni scudo di estimo censuario — per tre danari faranno il versamento nel Monte Napoleone in danaro contante, e per cinque danari daranno cauzione in immobili — modo del versamento e di restituzione alla fine della loro gestione. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 219. Tit. IV. Sez. I.)

Ricevitori. *Ricevitori Dipartimentali e Comunali.* Le funzioni comprese dall'art. 47 della legge n. 25 (1) in occasione delle vendite all'asta che fanno eseguire i ricevitori comunali, saranno esercitate da qualunque usciere di Corte, Tribunale o Giudicature di Pace. (B. L. 1808, gennajo 29, n. 48.)

— — Al ricevitore dipartimentale del Mella è concessa la facoltà di esercitare il privilegio della escussione fiscale contro i debitori d' imposta prediale in detto dipartimento per gli anni 1802 al 1805. (B. L. 1808, maggio 6, n. 121.)

— *Ricevitori di lettere in Milano.* V. *Poste ec.*

— *Riccevitori del Lotto Pubblico.* Loro obblighi. (B. L. 1806, marzo 31, n. 35.)

— *Ricevitori del Registro.* Cauzione da prestarsi. (B. L. 1808, marzo 25, n. 25.)

— — Simile da quelli de' Dipartimenti ex Pontificj. (B. L. 1808, maggio 21, n. 143.)

Riffe. E' vietato il farne senza licenza del Direttore del Lotto. (B. L. 1806, marzo 31, n. 35.)

— Disposizioni relative alla tassa da pagarsi per avere la licenza. (B. L. 1806, agosto 14, n. 176.)

Ricattieri e Pignoratarj. Decreto che prescrive le loro obbligazioni. (B. L. 1802, ottobre 27, n. 107.)

Rinuncie agli assicuratori. Gli atti di rinuncia e di cessione sono soggetti al Registro. (B. L. 1806, luglio 28, n. 159.)

Ripartizioni delle prede. Prescrizioni relative. (B. L. 1806, febbrajo 27, 15.) V. *Prede.*

---

(1) B. L. 1806, marzo 22.

Riscatti. E' proibito ai Capitani di legni armati in corso o in guerra e mercanzia il mettere a riscatto in mare alcun bastimento scortato da un passaporto di potenza neutrale, ed è pure proibito il mettere a riscatto un legno evidentemente nemico — prescrizioni relative. (B. L. 1806, febbrajo 21, n. 15. Tit. IV.)

Riserva. Leva per la riserva del 1802 — disposizioni relative. (B. L. 1802, agosto 13, n. 65.) V. *Coscrizione.*

Riso. V. *Grani.*

Rivoli (*Comune di*). E' esentuato dalle contribuzioni per gli anni 1806, 1807, 1808, 1809. (B. L. 1805, giugno 20, n. 55.)

Roma. Stabilimento in Roma d' un alunnato con pensione per lo studio delle belle arti. (F. O. 1804, luglio 25, n. 42.) V. *Alunnato.* V. *Alunni* ec.

Rovigo. Provincia Veneta riunita al Regno d' Italia e creata in Ducato-Gran-Feudo dell' Impero Francese. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

— Diritti e prerogative del Duca, ed annualità di franchi 60 mila esigibili dal Tesoro del Regno d' Italia. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34, e *ivi* aprile 26, n. 53.)

Rubicone (*Dipartimento del*). Capo-luogo *Forlì.* (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— Riduzione del valore nominale, e tolleranza provvisoria delle monete erose e di rame papali. (B. L. 1804, ottobre 7, n. 115.)

— Con aumento dal valore nominale verranno ricevute le suindicate monete nello stabilito termine nell' acquisto di beni e crediti nazionali. (B. L. 1804, ottobre 7, n. 116.)

Rubicone (*Dipartimento del*). Comuni, loro classificazione, Distretti, Cantoni e Popolazione. (B. L. 1802, settembre 12, n. 81, e *ivi* 1805, giugno 8, n. 46.)

— Riunione delle parrocchie. (B. L. 1805, giugno 22, n. 58.)

— Organizzazione de' Regolari e delle Monache. (B. L. 1805, luglio 8, n. 82.)

— Riparto in ragione di popolazione di 6000 coscritti da requisirsi nel 1806. (B. L. 1805, luglio 14, n. 86.)

— *Simile* del contingente per la coscrizione del 1807. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 14, e *ivi*, gennajo 28, n. 28.)

— *Simile* del contingente per la gendarmeria. (B. L. 1807, giugno 26, n. 110.)

— *Simile* del contingente per la coscrizione del 1808. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 228.)

— L' imposta prediale nazionale e dipartimentale del 1805, è fissata a denari 54 per ogni scudo di estimo censuario, ed ai Prefetti verrà accordato il fondo per le spese fisse e variabili del Dipartimento. (B. L. 1805, luglio 17, n. 19. Tit. II. Sez. 1.)

— L' imposta prediale pel 1806 è fissata a denari 53. (B. L. 1805, luglio 17, n. 19. Tit. X. Sez. I.)

— Quella pel 1807 similmente a denari 50. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. IX.)

— Quella pel 1808 similmente a denari 48. (B. L. 1807, settembre 23, n. 290.)

— Regolamento per l' esercizio del lotto. (B. L. 1806, marzo 31, n. 35.)

Rubicone (*Dipartimento del*). Missione di un allievo alla scuola speciale veterinaria stabilita in Milano. (B. L. 1806, agosto 1.°, n. 102.)

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetti.* — de' Vice-Prefetti. V. *Vice-Prefetti* — del Segretario Generale di Prefettura. V. *Segretarj Generali di Prefettura.* — dei Podestà. V. *Comuni.* — dei Giudici delle Corti e Tribunali. V. *le singule Corti o Tribunali.* — dei Regj Procuratori. V. *Procuratori Regj.* — de' Consigli generali, comunali, distrettuali ec. V. *i singuli Consiglj.* — dell' Arcivescovo. V. *Arcivescovi.*

SA

Sale d' armi. In Mantova ed in Pizzighettone vi sarà una sala d'armi da contenere la prima 10 mila fucili, l'altra 15 mila. (B. L. 1802, settembre 9, n. 78.)

Sali. E' permessa l' estrazione per la Repubblica di San Marino di quintali 1512, peso bolognese, di Sale — indicazione del prezzo al quale dovrà essere pagato. (B. L. 1802, giugno 10, n. 38.)

— Prezzo di vendita de' Sali. (B. L. 1802, gennajo 19, n. 3.)

— E' proibito il venderne senza autorizzazione del governo — non si può comperarne una quantità eccedente le libbre 15 se non se dai dispensieri, ed al disotto delle libbre 15 è permesso comprarla dai postari — Senza la bolletta, che ne comprovi l'acquisto, niuno potrà ritenerne una quantità eccedente le libbre 15. (B. L. 1803, gennajo 18, n. 8.)

— Legge sui contravventori per introduzione, ritenzione, fabbricazione e vendita di Sale non proveniente dalla Finanza; modo di eseguire le perquisizioni e procedura contro gl' invenzionati. (B. L. 1803, dicembre 31, n. 99.) V. *Contravventori* ec.

— Organizzazione di quest' Amministrazione. (B. L. 1805, giugno 28, n. 65.)

Sali. Aumento di prezzo de' sali per la tassa di guerra di 6 milioni. (B. L. 1805, settembre 8 e 18, n. 115 e 120.)

— Nomina ed attribuzione dell' Amministratore dei Sali ne' Dipartimenti ex-Veneti. (G. It. 1806, febbrajo 14, n. 45.)

— Tariffa del prezzo di vendita de' Sali ne' suindicati Dipartimenti, escluso l' Istria e la Dalmazia. (B. L. 1806, aprile 77, n. 63.)

— Prezzo di vendita de' Sali nell' Istria. (B. L. 1806, settembre 8, n. 200, e *ivi* 1807, febbrajo 24, n. 36.)

— *Similmente* ne' Dipartimenti ex-Pontificj. (B L. 1808, gingno 3, n. 174.) V. *Dispense de' Sali*. V. *Dispensieri di Sali ec.*

Saline. Nomina dell' Amministratore di quelle di Cervia. (B. L. 1808, febbrajo 18, n. 65.)

— Organizzazione di quelle d' Istria — In Capo d' Istria, Pirano e Moggia vi sarà una deputazione de' sali composta del Podestà, di alcuni Savj e di alcuni proprietarj di saline, incaricata di proporre i mezzi ed i lavori necessarj per conservare, ampliare, dirigere e sorvegliare la coltivazione delle saline — disposizioni relative ai proprietarj delle saline ed ai salinarj — della custodia delle saline e della consegna de' sali ne' magazzini dell' amministrazione — del prezzo e del pagamento dei sali — disposizioni d' ordine. (B. L. 1808, febbrajo 19, n. 72.)

Salnitrari. Disposizioni per la migliore collettazione de' Nitri, e metodo per la fissazione della minima. (B. L. 1802, aprile 16, n. 25.)

Salnitrari. Essi sono nominati dal Ministro delle finanze, ed a ciascuno di essi viene assegnato un circondario e fissata la quantità minima di nitro che dovrà annualmente somministrare — quel salnitrajo che non consegni la minima fissatagli sul prodotto medio del triennio precedente, paga una penale di lire 12 ogni quintale, ed all' incontro consegnando una quantità maggiore della minima assegnatagli, percepirà il premio di simil somma ogni quintale — quel salnitrajo che si obbligherà con cauzione alla somministrazione della quantità minima, riceverà dalla finanza una somma a titolo di scorta — disposizioni relative — il salnitrajo ha una patente ed una medaglia — que' salnitrarj che per dieci anni avranno servito e consegnata la quantità minima assegnata, gioiranno, continuando nel servizio, di un' annua gratificazione, quale avrà luogo a favor della vedova o figli minorenni fino per tre anni dopo la morte del salnitrajo. (B. L. 1804, maggio 21, n. 63. Capo I.)

Salumi provenienti dall' Inchilterra. V. *Merci Inglesi.*

San Cristoforo. V. *Isola di S. Cristoforo.*

San Giorgio. V. *Isola di S. Giorgio.*

San Marino (*Repubblica di*). Trattato di commercio e d' amicizia con questa Repubblica. (B. L. 1802, giugno 10, n. 37 e 38.)

— Gli abitanti di questa Repubblica potranno, senza pagare diritto d' uscita, estrarre il prodotto delle vigne che possiedono nel Regno d' Italia sino alla concorrenza di due mila quintali di vino ed uva — non saranno dessi soggetti ad alcun diritto di

entrata od uscita per que' bestiami che condurranno alle fiere e mercati del Regno, e che riconducessero nelle loro case invenduti. (B. L. 1805, giugno 25, n. 60.)

Sanita' pubblica. Istituzione di un magistrato centrale di sanità presso il Ministero dell' Interno, e residenza in Bologna di una delegazione di questo Magistrato per l' epidemia manifestatasi in Livorno — indicazione de' casi in cui è soggetto a pena di morte colui che violasse gli ordini di sanità. (B. L. 1804, novembre 13, n. 31.)

— Nomina de' membri del detto Magistrato, e prescrizioni relative a varie precauzioni in materia di sanità. (B. L. 1804, novembre 13, n. 132.)

— Concentrazione nel suddetto Magistrato centrale degli oggetti di sanità marittima. (B. L. 1805, ottobre 19, n. 133.)

— Delle autorità incaricate della sanità continentale. — Il Magistrato centrale di sanità residente in Milano sarà composto di cinque individui; loro ispezioni — delle commissioni dipartimentali e delle deputazioni comunali di sanità — disposizioni generali specialmente ne' casi straordinarj. (B. L. 1806, settembre 5, n. 198.)

— Nomina de' membri del Magistrato Centrale di Sanità. (B. L. 1806, dicembre 4, n. 233. Art. I.)

— *Similmente* di quelli delle Commissioni Dipartimentali di Sanità. (B. L. 1806, dicembre 4, n. 233. Art. III.)

Sanita' marittima. Istruzioni provvisorie. — In Ferrara, in Forlì ed in Massa risiede una Commissione speciale di Sanità — indicazione delle in-

cumbenze di queste Commissioni, del Delegato di Sanità, e de' suoi impiegati — delle guardie, del medico e dello spurgo delle merci ed altri effetti. (Ap. al F. O. 1803, febbrajo 17, n. 82.)

Sanita' marittima. E' amministrata da un Magistrato centrale residente in Venezia e composto di tre membri — loro ispezioni — delle Commissioni di Sanità militare e de' Deputati — della competente cognizione ne' casi di contravvenzione, e disposizioni relative. (B. L. 1806, settembre 5, n. 198.)

— Nomina de' membri del Magistrato centrale di Sanità marittima. (B. L. 1806, dicembre 4, n. 233.)

— Il Podestà di Venezia sarà il capo del detto Magistrato, e dovrà presiederlo almeno una volta ogni tre mesi. (B. L. 1807, dicembre 7, n. 261.)

— Organizzazione ed attributi del Magistrato di Sanità marittima in Venezia. — Dei delegati e guardiani di Sanità nei posti di pratica e di ripulsa — dei lazzeretti e delle spese. — Delle patenti da darsi ai bastimenti che navigano a lungo corso; dei passaporti da darsi ai legni che navigano a piccolo corso. — Del diritto di ancoraggio e tonnellaggio. — Diritti di spedizione e disposizioni d'ordine. — Servigio della sanità marittima negli altri dipartimenti del Regno oltre l'Adriatico. — Tariffa delle tasse sanitarie che pagar devono le Barche e Bastimenti che per via di mare approdano nel Dipartimento dell'Adriatico, non che di quelle per le Barche e Bastimenti che approdano nei Dipartimenti dell'Istria, Basso Po e Rubicone. (B. L. 1808, febbrajo 19, n. 73.)

Sanità' militare, Disposizioni per gli Ufficiali di Sanità che sono considerati isolati e come tali pagati. (F. O. 1802, maggio 27, n. 46.)

— Soppressione del Consiglio di sanità militare; creazione di una Direzione di sanità militare, nomina de' membri, attribuzioni e loro soldo. (F. O. 1802, settembre 18, n. 105.)

— Ordine ai capi di corpo ed ai commissarj incaricati della polizia di ospedali militari, di trasmettere ogni mese la nota degli Ufficiali di sanità militare. (F. O. 1302, settembre 30, n. 114.)

— Altro sullo sconto agli ospitali per gli Ufficiali riformati ed a metà paga. (F. O. 1802, dicembre 14, n. 154.)

— Indennità di cavalcatura agli Ufficiali di sanità. (F. O. 1802, dicembre 14, n. 155.)

— La sanità militare è sotto l'ispezione del Ministro della Guerra. (F. O. 1803, febbrajo 26, n. 19.)

— Creazione di una commissione di esame per gli Ufficiali di sanità militare. (F. O. 1803, gennajo 28, n. 11.)

— Nomina de' medici e speziali militari. (F. O. 1803, aprile 15, n. 47.)

— Istruzioni riguardo alle malattie o difetti che inducono invalidità pel servigio militare. (F. O. 1804, giugno 7, n. 27.)

Santa Casa di Loreto. V. *Loreto*.

Santa Sede. Concordato colla Repubblica Italiana. (B. L. 1804, gennajo 26, n. 5.)

Sarsina (*Chiesa Vescovile di*). E' soppressa. (B. L. 1804, gennajo 26, n. 5.)

Savj. Quelli nominati dai rispettivi Consiglj comunali sono dichiarati in attività — fino alla nomina dei Podestà sono autorizzati a scegliere fra di loro chi ne supplisca le funzioni. (B. L. 1806, aprile 22, n. 45.)

— Le municipalità ne' comuni di prima classe sono composte di sei Savj oltre il Podestà — i Savj sono proposti ed eletti dai Consiglj comunali, e si rinnovano ogni anno in modo che in capo ad un triennio sieno rinnovati tutti i membri — loro incombenze. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46. Tit. V.)

— Nomina di quelli del Consiglio Municipale di Venezia. (G. It. 1806, febbrajo 13, n. 44.)

— Nomina di quelli di varie Municipalità ne' comuni de' seguenti Dipartimenti cioè

— *Metauro e Musone.* (B. L. 1808, giugno 9, n. 182; *ivi* giugno 28, n. 196; *ivi* luglio 8, n. 214, e *ivi* agosto 16, n. 257.)

— *Tronto.* (B. L. 1808, giugno 9, n. 182; *ivi* giugno 28, n. 196; *ivi* luglio 8, n. 214; *ivi* agosto 16, n. 257; *ivi* settembre 18, n. 292.)

Sapone. V. *Fabbricatori di Sapone.*

Scienze. Gli studj nelle università sono distribuiti in tre classi, cioè *di* scienze matematiche e fisiche; *di* scienze morali e politiche, e *di* letteratura. (F. O. 1803, ottobre 31, n. 73.) V. *Studj.*

Scolari delle Università' Quelli che vogliono essere ammessi fra questo numero devono essere ascritti alla matricola; disposizioni relative. — Quegli scolari nazionali che hanno fatto gli stessi studj ne' ginnasj e licei sono esentati dagli studj segnati nel corso per l'anno primo sull'Università quando

produchino i regolari allegati — que' non nazionali che avessero intrapreso il corso degli studj in Università estere possono essere dispensati dall'anno primo nelle Università nazionali, quando corrispondino agli esami. (F. O. 1803, ottobre 31, n. 73. Art. III.)

Scoli. V. *Acque e Strade.*

Scoltura (*Scuola di*). Residenza di questa scuola in Carrara. Vi sono due professori, uno di disegno, l'altro di architettura. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75. Tit. III.)

Scorte militari. Ordine per quelle da fornirsi per i prigionieri militari. (F. O. 1802, maggio 12, n. 41.)

— Altro per quelle d' accordarsi ai Quartier-mastri che recano danaro. (F. O. 1802, giugno 1.° n. 52)

Scudieri. Il Gran Scudiere è grande Ufficiale della Corona. (B. L. 1805. marzo 29, n. 19.)

— Esso gode di una Commenda di trentasei mila lire. V. *Commende.*

— Nomine. (G. It. 1805, maggio 22, suppl. al n. 61, e *ivi* giugno 29, suppl. al n. 77.)

Scuole. I loro beni sono avocati al Demanio dello Stato. (B. L. 1806, aprile 25, n. 47.)

Scuola di S. Rocco in Venezia. V. *Chiese parrocchiali.*

Scuola d' Acque e Strade. Istituzione in Milano; sua organizzazione. — Nomina dei Professori ed impiegati; dote della scuola. (B. L. 1807, gennajo 9, n. 4.)

Scuole d' Assaggiatori. Ne viene istituita una per ogni Zecca; disciplina per gli allievi. (B. L. 1808, maggio 6, n. 122.)

Scuole elementari. Sussistono provvisoriamente do-

vunque si trovano. (B. L. 1802 , settembre 5, n. 75. Tit. II.)

Scuole militari. Organizzazione della *scuola militare di Modena*; metodo per l'ammissione degli allievi; loro stipendio e grado. (F. O. 1802 , novembre 1.° n. 133.)

— Indicazione degli allievi premiati nel 1802. (F. O. 1802 , novembre 25 , n. 143.)

— I giovani della scuola militare stabilita in Modena sono divisi in due Classi; di alunni la prima , l'altra di allievi. — Gli alunni s'istruiscono nelle scienze teoriche relative all'armi del genio e dell'artiglieria — gli allievi s'istruiscono nell'applicazione e pratica delle scienze suddette. — Il corso degli studj dura un quadriennio — gli alunni e gli allievi sono soggetti a tutte le leggi di polizia militare , ed al codice penale militare. (B. L. 1803 , novembre 18 , n. 89.)

— Il nuovo corso quadriennale degli studj in quella di Modena avrà principio col 1804 — doveri degli aspiranti — il numero degli alunni è limitato a 18 — lo stipendio di questi è di lire 1200 — quegli alunni che col secondo triennio verranno riputati abili a passare nella classe degli allievi, avranno il grado di Sotto-Tenente , ed il soldo di lire 1420. 16. 8. (F. O. 1802, novembre 28, n. 74.)

— Disposizioni e prescrizioni relative all'apertura degli studj , agli aspiranti , ed agli esami. (F. O. 1804 , luglio 28 , n. 44.)

— In Pavia ed in Bologna vi sarà una scuola militare — vi saranno degli alunni a metà pensione ed a pensione intiera; quelli che dopo due o tre

anni si saranno distinti potranno essere preferibilmente collocati alunni nelle scuole d' artiglieria e genio di Modena. — Condizioni per essere ammessi alle scuole militari — della direzione ed insegnamento — del numero degli allievi, del loro regime ed interna polizia — della sala d' armi e dell' amministrazione economica. (B. L. 1805, luglio 7, n. 81.)

Scuole militari. Gli esami degli aspiranti si faranno in ogni Dipartimento ove esistono dei Licei o Università — disposizioni relative. (B. L. 1807, marzo 3, n. 41.)

Scuole speciali. Nel Dipartimento del Mella risiede quella di *Metallurgica* con un professore di chimica metallica ed uno di mineralogia — In quello del Basso Po risiede quella d' *Idrostatica* con un professore d' idraulica ed uno d' idrometria — In Carrara vi è quella di *Scultura* con un professore di disegno ed uno di architettura — In Modena vi è quella di *Veterinaria*. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75. Tit. III.)

— Nomina de' professori. (F. O. 1804, febbrajo 14, n. 79; *ivi* luglio 21, n. 41, e *ivi* ottobre 19, n. 62.

— Erezione in Milano d' una scuola di *Veterinaria* — Ogni dipartimento manderà un soggetto, quale sarà nominato dal Prefetto — le spese degli allievi saranno pagate col fondo speciale accordato ai Prefetti — disposizioni relative agli studj. (B. L. 1805, agosto 1.° n. 102.)

— Sarà aperta col 1.° gennajo 1808. — Oltre l' allievo per ogni dipartimento, il Ministro della Guerra ne nominerà quattro, da mantenersi coi fondi del suo Ministero.

— Disposizioni relative alla patente di veterinario, o di perito maniscalco da rilasciarsi dal Ministro dell' Interno. (B. L. 1807, maggio 25, n. 87.)

Scuole speciali. Nomina de' professori per quella di veterinaria. (B. L. 1807, maggio 25, n. 88.)

— Sono istituite in tutti i Capo-luoghi de' Dipartimenti tre scuole speciali, una di *chimica medica*, l' altra di *chimica chirurgica*, l' altra di *ostetricia*; ed in Venezia, Verona e Brescia vi sarà pure una cattedra di chimica *farmaceutica*. (B. L. 1807, agosto 4, n. 129.)

— Nomina de' Professori per le Cattedre di Chimica farmaceutica, di Ostetricia, d' Istituzioni chirurgiche, di Anatomia, di Economia politica, d' Istoria e Diplomazia, e di Lingua Greca. (B. L. 1807, marzo 14, n. 47.)

— Sono istituite in Milano le scuole speciali di *diritto pubblico e commerciale*, di *alta legislazione civile e criminale* e di *eloquenza pratica legale*. (B. L. 1808, novembre 25, n. 338.)

— *Similmente* una scuola d' Ostetricia. — Sua organizzazione. (B. L. 1808, agosto 3, n. 242.)

Segretaria di Stato. Sono stabiliti due Segretarj di Stato; uno che ha il rango di Ministro, e risiede presso l' Imperatore e Re; l' altro col rango di Consigliere di Stato, e risiede presso il Vice Re. (B. L. 1805, giugno 8, n. 44.)

— Nomina del Ministro Segretario di Stato. (B. L. 1805, giugno 29, n. 72.)

— Altra del Segretario di Stato. (B. L. 1802, giugno 16, n. 39, e *ivi* 1803, gennajo 19, n. 10.)

Segretario del Consiglio di Stato. Sua nomina. (B. L. 1805, maggio 9, n. 29.)

SEGRETARJ GENERALI DELLE PREFETTURE E VICE-PREFETTURE. Il trattamento di quelli ove risiedono i Collegj elettorali è di lire 6000; quello degli altri è di lire 4500. — Quello de' Segretarj delle Vice-Prefetture è di lire 3000. (B. L. 1803, novembre 6, n. 87.)

— *I Segretarj Generali di Prefettura* sono nominati dal Re, ed è conservato il loro trattamento a termini della legge suindicata. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46. Tit. VII e VIII.)

— Nomina di quelli presso le Prefetture de' seguenti Dipartimenti, cioè:

— *Adda.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 100.)

— *Adige.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 100; *ivi* 1806, giugno 16, n. 106, e *ivi* 1807, settembre 9, n. 163.)

— *Adriatico* . . . . . .

— *Agogna.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 100; e G. It. 1806, settembre 2, n. 244.)

— *Alto Po.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 100.)

— *Bacchiglione* . . . . . .

— *Basso Po.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 100; *ivi* agosto 7, n. 109; *ivi* 1806, giugno 16, n. 106, e *ivi* 1808, dicembre 6, n. 353.)

— *Brenta* . . . . . .

— *Crostolo.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 100.)

— *Istria* . . . . . .

— *Lario e Mella.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 100.)

— *Metauro.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 163.)

— *Mincio.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 100.)

— *Musone.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 163.)

— *Olona e Panaro.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 100.)

— *Passariano.* (B. L. 1807, settembre 11, n. 166.)

— *Piave* . . . . . .

Secretari Generali delle Prefetture e Vice Prefetture. Nomina di quelli presso le Prefetture dei seguenti Dipartimenti, cioè:

— *Reno.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 100.)

— *Rubicone.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 100; e G. It. 1805, dicembre 4, n. 182.)

— *Serio.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 100; e G. It. 1805, dicembre 9, suppl. 1.° al n. 108.)

— *Tagliamento* . . . . .

— *Tronto.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 163.)

Seminario. Istituzione in Dalmazia di un seminario per l'istruzione del clero dello stesso rito. (B. L. 1808, settembre 19, n. 298.)

Seminarj. Assegno sui beni nazionali invenduti di una conveniente rendita. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Art. 127.)

— Circolare ai Prefetti relativa alla repristinazione e dotazione de' Seminarj Vescovili. (F. O. 1803, maggio 21, n. 54.)

— Altra ai Vescovi sullo stesso oggetto. (F. O. 1803, maggio 25, n. 57.)

— Conservano le rendite delle quali si trovano in attuale godimento, e que' che le hanno perdute o in tutto od in parte, sono reintegrati fino alla concorrenza di lire 12 mila annue in rendite sullo Stato. (B. L. 1805, giugno 8, n. 45.)

Seminaristi. Disposizioni relative all' esenzione dal servizio militare di quelli destinati al servizio del Culto. (B. L. 1808, aprile 6, n. 106.)

Sempione (*Strada del*). Nomina di due Commissarj Italiani incaricati a determinare il piano e dirigere i lavori per la strada del Sempione. (F. O. 1802, giugno 9, n. 160.)

Sempione (*Strada del*). E' dichiarata strada nazionale, e sono a carico della nazione le spese occorrenti. (B. L. 1804, marzo 27, n. 30.)

Sempione (*Ospizio del*). Indicazione de' beni assegnati per la dotazione di quest' Ospizio. V. *Ospizio del Sempione.*

Senato consulente. I Principi della famiglia Reale, i grandi Ufficiali della Corona, il Patriarca di Venezia e gli Arcivescovi di Milano, Bologna, Ravenna e Ferrara sono membri del Senato, e più otto individui ogni milione d'abitanti — modo di elezione di questi ultimi. — Attribuzioni del Senato; la dotazione del Senato ammonta ad annue lire Italiane 1,400,000, delle quali 400 mila sono a carico del Tesoro. — Nessuno può essere Senatore prima di 40 anni compiti, e la carica di Senatore non è incompatibile con quella di Ministro o di Direttore generale di qualsivoglia parte di pubblica amministrazione. (B. L. 1808, marzo 21, n. 94.)

Sentenza contro l' autore dell' Opuscolo intitolato — *Sciolti di Timone a Cimbro* — e contro alcuni soggetti che dimostrarono approvazione allo stesso. (B. L. 1803, aprile 11, n. 27.)

Sentenze. Così si denominano i giudizj proferiti dagli Arbitri, dai Giudici di Pace, dai Tribunali di Commercio, e dai Tribunali e Corti di prima Istanza. (B. L. 1806, giugno 13, n. 105. Art. 14.)

Serio (*Dipartimento del*). Capo luogo *Bergamo.* (B. L. 1805, giugno 8. n. 46.)

— Attivazione provvisoria del metodo di procedura criminale praticato ne' Dipartimenti dell' ex-Lombardia. (B. L. 1803, aprile 22, n. 30.)

Serio (*Dipartimento del*). Con riduzione di valore vengono tollerate provvisoriamente le monete erose e di rame ex-Venete. (B. L. 1804, ottobre 7, n. 114.)

— E' determinato il valore del Ducato Veneto nel corso abusivo del paese a norma delle Tabelle scalari annessevi. (B. L. 1804, dicembre 10, n. 140.)

— Regolamento per l' esercizio del Lotto e tariffa relativa. (B. L. 1806, marzo 31, n. 35.)

— In Bergamo vi è un Tribunale di Commercio. (B. L. 1806, novembre 7, n. 217.)

— Comuni, loro classificazione, Distretti, Cantoni e Popolazione. (B. L. 1802, settembre 12, n. 81, e *ivi* 1805, giugno 8, n. 46.)

— Riunione delle parrocchie. (B. L. 1805, giugno 22, n. 58.)

— Organizzazione de' Regolari e delle Monache. (B. L. 1805, luglio 8, n. 82.)

— Riparto in ragione di popolazione di 6000 coscritti da requisirsi nel 1806. (B. L. 1805, luglio 14, n. 86.)

— *Simile* del contingente per la coscrizione del 1807. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 14, e *ivi*, gennajo 28, n. 28.)

— *Simile* del contingente per la gendarmeria. (B. L. 1807, giugno 26, n. 110.)

— *Simile* del contingente per la coscrizione del 1808. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 228.)

— L' imposta prediale nazionale e dipartimentale del 1805 è fissata a denari 54 per ogni scudo di estimo censuario, ed ai Prefetti verrà accordato il fondo per le spese fisse e variabili del Diparti-

mento. (B. L. 1805 , luglio 17 , n. 19. Tit. II. Sez. 1.)

Serio (*Dipartimento del*). L' imposta prediale pel 1806 è fissata a denari 53. (B. L. 1805 , luglio 17 , n. 19. Tit. X. Sez. I.)

— Quella pel 1807 similmente a denari 50. (B. L. 1807, gennajo 12 , n. 16. Tit. IX.)

— Quella pel 1808 similmente a denari 43. (B. L. 1807, settembre 23 , n. 290)

— Regolamento per l' esercizio del lotto. (B. L. 1806 , marzo 31 , n. 35.)

— Missione di un allievo alla scuola speciale veterinaria stabilita in Milano. (B. L. 1806 , agosto 1.°, n. 102.)

— E' riunito al comune di Bergamo la contrada di Campagnola. (B. L. 1807, febbrajo 6, n. 31.)

— Istituzione in Bergamo d'un Liceo senza convitto. (B. L. 1807 , marzo 14, n. 44).

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetti* — de' Vice-Prefetti. V. *Vice-Prefetti* — del Segretario Generale di Prefettura. V. *Segretarj Generali di Prefettura.* — dei Podestà. V. *Comuni.* — dei Giudici delle Corti e Tribunali. V. *le singule Corti o Tribunali.* — dei Regj Procuratori. V. *Procuratori Regj.* — de' Consigli generali , comunali , distrettuali ec. V. *i singuli Consiglj.* ec.

Sensali. Alla Borsa sarà esposto un elenco contenente il nome cognome e la dimora degli agenti di cambio e de' sensali — loro incumbenze relative alla fissazione del corso de' cambj, delle mercanzie , degli effetti pubblici e delle materie metalliche. (B. L. 1808 , febbrajo 6 e 19, n. 56, e 71.)

Sensali. E' abolita la tassa del *quarto cámerale* sopra i proventi de' sensali in Ancona. (B. L. 1808, luglio 27, n. 238.)

Sindacati marittimi. In ogni comune de' Dipartimenti dell' Adriatico, del Rubicone, del Basso Po, del Brenta, del Tagliamento, della Piave, del Passariano e dell' Istria, il Magistrato civile, od il Podestà, nominerà un Sindaco incaricato dell' inscrizione marittima. (B. L. 1806, luglio 25, n. 138.)

— Divisione del territorio marittimo del Regno in 14 Sindacati, cioè *otto* dal Tronto all' Isonzo, *due* nell' Istria, *tre* in Dalmazia, ed *uno* in Albania. *I Capi-luogo* sono Ancona — Rimini — Comacchio — Chioggia — San-Donà — Venezia — Capo d'Istria — Rovigno — Veglia — Zara — Spalatro — Cattaro. — Oltre a questi vi saranno altri tre sindacati di seconda classe, i di cui capiluogo saranno Ferrara, Padova e Treviso. (B. L. 1808, giugno 22, n. 188.)

Sindaci marittimi. Sono incaricati della formazione e della tenuta delle matricole di tutti gl' individui soggetti all' inscrizione marittima — essi sono sotto gli ordini del Commissario generale della marina, e risiedono nel capo luogo del loro sindacato. (B. L. 1808, giugno 22, n. 138. Art. II.)

Sinigaglia (*Città di*). Continua a godere dei diritti di porto franco. (B. L. 1808, luglio 1.° n. 205.)

— Il diritto della ricevitoria e spedizioneria delle merci è abolito, ed è mantenuto, durante il corso delle fiere, quello della pesa pubblica delle contrattazioni. (B. L. 1808, luglio 21, n. 233.)

Società' agrarie e di arti meccaniche. Loro istituzione e somma accordata al governo da erogarsi in premio agl' inventori di qualche utile scoperta di agricoltura o meccanica. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75. Tit. V.)

Società' laicali. Eccettuate le Confraternite sotto la denominazione del SS. tutte le altre Confraternite, Congregazioni, Compagnie e Società religiose laicali sono proibite — disposizioni relative. (B. L. 1807, maggio 26, n. 89.)

Soldati. V. *Amnistia*. V. *Coscrizione*. V. *Truppa*.

Soncino (*Comune di*). E' esentuato dagli alloggi e vetture al militare. (F. O. 1802, giugno 1.° n. 54.)

Sondrio (*Città di*). Capo luogo del Dipartimento dell' Adda. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

Sostituti ai Commissarj di Governo. Nomina di quelli presso il Tribunale di Cassazione e presso quelli di Revisione. (B. L. 1802, ottobre 12, n. 101.)

Sostituti ai Procuratori Regj. Per la nomina. V. *Procuratori Regj*.

Sotto Ispettori ai Boschi. V. *Boschi*.

Sotto Ispettori de' Nitri e delle Polveri. V. *Polveri e Nitri*.

Sotto Ufficiali. V. *Ufficiali*.

Sovr' imposta prediale. V. *Imposizioni dirette*.

Sovvenzioni per le spese di Guerra. V. *Imposizioni indirette*.

Specole. Quella di Brera in Milano appartiene alla Università di Pavia — le spese per la manutenzione di questa e di quella di Bologna sono a carico della nazione. (B L. 1802, settembre 4, n. 75.)

Specole. Organizzazione di quelle di Milano e di Bologna — ogni specola ha due astronomi, tre allievi ed un macchinista — loro doveri. (F. O. 1803, ottobre 31, n. 73. Art. VI.)

Spedali. V. *Ospitali.* V. *Sanità militare.*

Spelta. V. *Grani.*

Spezia. Sarà fatta una strada da Reggio alla Spezia. (B. L. 1805, luglio 13, n. 85.)

Stabilimenti di Beneficenza pubblica. Le municipalità non possono ritenere concentrate in loro stesse l'amministrazione di stabilimenti di pubblica beneficenza; a quali amministratori deve essere affidata l'amministrazione e sotto quale vigilanza. (F. O. 1803, giugno 15, n. 59.)

— I debitori di qualsiasi natura verso questi stabilimenti sono obbligati verso la nazione successa per avocazione de' beni e ragioni a questi stabilimenti. (F. O. 1805, gennajo 5, n. 2.)

— Assegno mensile provvisorio di lire 65 mila ripartibili fra varj stabilimenti di pubblica beneficenza in Venezia. (B. L. 1806, luglio 18, n. 123.)

— Indicazione delle spese permesse a carico de' comuni per gli oggetti ordinarj di culto e di beneficenza (B. L. 1807, aprile 7, n. 58.)

— E' istituito un Consiglio d'amministrazione composto di quattro Consiglieri di Stato col titolo d'Ispettori generali della pubblica beneficenza, per l'ispezione e sorveglianza di tutti i stabilimenti, redditi e lasciti di pubblica beneficenza, loro attribuzioni ed incombenze Tit. I. — Dell' Amministrazione degli Ospedali, Orfanotrofj, Luo-

ghi pii e Legati di pubblica beneficenza ne' Capo luoghi di Dipartimento Tit. II. — Dei conti preventivi e consultivi, e dei pagamenti Tit. III. (B. L. 1807, settembre 5, n. 154.)

STABILIMENTI DI BENEFICENZA PUBBLICA. Divisione del Regno in quattro circondarj, a ciascuno de' quali è esclusivamente applicata l'ispezione e sorveglianza d'uno de' quattro Ispettori (B. L. 1807, settembre 7, n. 155.) Nomina degl' Ispettori. (B. L. 1807, settembre 7, n. 156.)

— Sono abilitati ad accettare coll'autorizzazione del Prefetto o Vice Prefetto le donazioni o legati non eccedenti le lire 800 Italiane, e per somme maggiori vi vuole l'autorizzazione del Governo. (B. L. 1807, novembre 5, n. 234.)

— Questi stabilimenti passano sotto le attribuzioni del Ministro dell'Interno. (B. L. 1807, dicembre 21, n. 270.)

— La metà delle multe per contravvenzioni ai regolamenti di Caccia riservata è applicata alla cassa de' luoghi pii. (B. L. 1808, giugno 2, n. 172.)

— E' accordato gratuitamente un locale e Chiesa in Sinigaglia ad uso d'ospedale degli esposti ed infermi di detta Città. (B. L. 1808, giugno 28, n. 199.)

— *Similmente* per quello degl' infermi in Fermo. (B. L. 1808, giugno 28, n. 200.)

— E' permessa l'alienazione delle carte d'inscrizione di ragione di questi stabilimenti, qualora manchino di fondi o capitali disponibili. (B. L. 1808, ottobre 21, n. 313.)

STABILIMENTI DI PUBBLICA BENEFICENZA. Regolamento che ne prescrive il modo di regolarne l' amministrazione. (B. L. 1808, novembre 25, n. 345.) V. *Congregazioni della Carità.*

STABILIMENTI RELIGIOSI. V. *Fondazioni ecclesiastiche.*

STAMPATORI. Prima di mettere in circolazione per vendita o distribuzione qualunque libro o stampa, debbono presentarne una copia al Magistrato di Revisione per ottenerne il permesso. (B. L. 1803, settembre 27, n. 75.)

— Sono obbligati ad inviare al Ministro dell' Interno quattro esemplari di tutte le opere o giornali che pongono in vendita. (B. L. 1806, luglio 17, n. 122.)

— I portatori o distributori di libelli attentatorj al Governo o tendenti ad allarmare i Cittadini, ed a turbare l' ordine pubblico, e gli stampatori di nuove preghiere non permesse di recitare, saranno giudicati dal Tribunale speciale. (B. L. 1807, maggio 6, n. 73.)

STAMPE E LIBRI. Contratto relativo alla privativa accordata allo Stampatore nazionale della vendita di tutte le stampe che si pubblicheranno dal Governo. (F. O. 1802, luglio 25, n. 84.)

— Quelle stampe e libri che provengono dall'Estero non sono ammesse a professione di Dazio se non se nelle Ricettorie e Dogane ove risiedono i Revisori — elenco delle Dogane e Ricettorie ove devonsi dirigere i libri per venire daziati. (F. O. 1803, giugno 16, n. 60.)

— Regolamento e prescrizioni per chi pubblica colle stampe e per l'obbligo di presentare alla Revisio-

ne le composizioni teatrali, i fogli periodici nazionali ed esteri, e i libri procedenti dall'estero. (B. L. 1803, gennajo 21, n. 11.)

Stampe e libri. L'autore o l'editore che intende di godere del privilegio concesso dalla legge 19 fiorile anno IX, sottopone al giudizio della revisione i proprj scritti prima di pubblicarli colle stampe. (B. L. 1804, aprile 4, n. 34.)

Stamperia Reale. Sua istituzione ed indicazione degli oggetti che sono di suo privativo diritto di stampare e vendere. (G. It. 1805, luglio 27, n. 89.)

— Ha il privilegio esclusivo di stampare e vendere per 6 anni consecutivi il Catechismo nazionale ad uso delle Chiese. (B. L. 1807, marzo 14, n. 48.)

Statuti Costituzionali. V. *Costituzioni.*

Stemma della Repubblica. Decreto che prescrive il nuovo Stemma da sostituirsi all'antico. (B. L. 1802, marzo 13, n. 31.)

Stemmi. I Titolari non potranno portare altri stemmi che quelli enunciati nelle lettere patenti d'istituzione. (B. L. 1808, settembre 21, n. 300. Art. 14.)

Stimatori Rigattieri. Le loro scritture di professione sono soggette a bollo. (B. L. 1802, settembre 11, n. 79, e F. O. 1802, dicembre 7, n. 80.)

Stimatori. Tariffa per le rimunerazioni ad essi dovute per oggetti relativi alla loro professione. (B. L. 1804, aprile 16, n. 41.)

Stracci. E' abolita la privativa ne' Dipartimenti del Metauro, Musone e Tronto di raccoglierli (B. L. 1808, giugno 22, n. 184.)

— Passando all'estero pagheranno lire 8 per quintale di Dazio-Uscita. (B. L. 1808, giugno 22, n. 185.)

Strade. Quella del Sempione è la sola nazionale, ed è a carico della nazione; le altre sono Dipartimentali e sono a carico de' Dipartimenti o comuni cui appartengono. (B. L. 1804, marzo 27, n. 30.)

— Sarà fatta una grande strada per carriaggi e vetture da Reggio alla Spezia. (B. L. 1805, luglio 13, n. 85.)

— Regolamento per la costruzione, adattamento e conservazione delle strade. (B. L. 1806, maggio 20, n. 79.) V. *Acque, Ponti, Argini e Strade.*

— Attivazione di una strada di comunicazione fra il Dipartimento del Bacchiglione ed il Tirolo. (B. L. 1806, maggio 24, n. 94.)

— E' dichiarata nazionale la strada de' Foppelli d'Aprio che conduce da Sondrio a Brescia. (B. L. 1806, aprile 20, n. 100.)

— Riattamento di quella che da Ferrara mette a Padova, da Padova a Fusina ed a Pontelungo, e da Vicenza a Tovara. (B. L. 1806, luglio 25, n. 151.)

— Apertura d'una strada da Serravalle a Belluno ed a Cadore a spese del Dipartimento. (B. L. 1806, luglio 25, n. 153.)

— Il tronco di strada nel Dipartimento del Serio intermedio fra il comune di Lovere e la fabbrica delle falci per la lunghezza di 500 metri all'incirca è annoverato fra le strade nazionali. (B. L. 1807, giugno 17, n. 103.)

— La strada detta del *Palombella* nel dipartimento del Metauro sarà continuata; la spesa sarà ripartita, per quattro decimi a carico dei distretti di Sinigaglia ed Ancona, un decimo a carico particolare della Città di Ancona e gli altri 5 decimi

a carico del Tesoro. (B. L. 1808, novembre 4; n. 331.)

Strade. Sarà egualmente continuata e compita la strada da Pesaro ad Urbino, la di cui spesa per tre decimi sarà a carico del Tesoro, per quattro decimi a carico del distretto di Pesaro, e per gli altri a carico di quello di Urbino. (B. L. 1808, novembre 4, n. 332.)

— Regolamento per la costruzione delle strade in Milano — i tubi per l' incanalamento delle aoque sono a carico de' proprietarj delle case; e le spese della tomba sotterranea e de'piccioli condotti sono a carico comunale. (Suppl. al B. L. 1808, agosto 11, n. 359.) V. *Acque*, *Ponti*, *Argini e Strade:*

Stranieri. Proibizione di ammetterne al servizio militare. (F. O. 1802, aprile 29, n. 36.) V. *Forestieri.*

Studj. Gli studj nelle Università sono divisi in tre Classi cioè: *Prima classe*: *Scienze matematiche e fisiche*, e comprende le cattedre di elementi di geometria ed algebra — d' introduzione al calcolo sublime — di calcolo sublime — di matematica applicata — di architettura civile e militare — di fisica generale — di fisica sperimentale — di astronomia — di storia naturale — di botanica — di chimica generale — di chimica farmaceutica — di materia medica — di anatomia del corpo umano — di anatomia comparata — di fisiologia — d' istituzioni chirurgiche ed arte ostetricia — di patologia e medicina legale — di chimica chirurgica ed operazioni chirurgiche — e di chimica medica. —

Seconda classe : Scienze morali e politiche, e comprende le Cattedre di filosofia morale e di diritto di natura — di diritto pubblico e delle genti — di economia pubblica — di storia e diplomazia — d' istituzioni civili ed arte notarile — di diritto civile — e di diritto e procedura criminale. — *Terza classe : Letteratura*, e comprende le Cattedre di analisi delle idee — di eloquenza latina ed italiana — di lingua e letteratura greca — di lingue orientali — e di numismatica ed antiquaria. (F. O. 1803, ottobre 31, n. 73.)

Studj. Indicazione di quali sieno le istituzioni fondamentali, il corso delle quali fatto ne' licei o ginnasj valga pel conseguimento de' gradi accademici come se fo se fatto in una Università. (B. L. 1804, settembre 18, n. 106.)

— E' proibito il sortire dal Regno per recarsi altrove a fare qualunque corso di studio — chiunque volesse farlo in paese estero, dovrà pagare durante la permanenza fuori dello Stato lire 600 annue — prescrizioni relative a coloro che si trovassero in educazione fuori del Regno. (B. L. 1805, luglio 7, n. 79.)

— Indicazione degli studj necessarj per essere ammesso a seguire i corsi nelle Università, ed a proseguire i gradi accademici. — Riforma e nuova denominazione di alcune cattedre nelle Università, ed istituzione in Milano delle scuole speciali di alta legislazione civile e criminale, di eloquenza pratica legale e di diritto pubblico e commerciale. (B. L. 1808, novembre 15, n. 338.) V. *Istruzione pubblica*.

Successione. Per la successione al Regno d' Italia, V. *Regno d' Italia.*

— Parità di trattamento d' accordarsi agli esteri in ordine ai beni e successioni. (B. L. 1802, luglio 28, n. 59.)

— Nella Dalmazia ed Albania sono regolate le successioni secondo le leggi del Codice civile Napoleone. (B. L. 1806, settembre 4, n. 190.)

Supplenti ai Giudici. Per la loro nomina. V. *Le singule Corti e Tribunali.*

Sussidj. Si prescrive un termine per notificare quelli a carico dello Stato e delle mense vacanti ne'Dipartimenti Veneti. (B. L. 1806, luglio 15, n. 120.)

— E' accordata la somma di lire 65 mila mensuali a varj stabilimenti di beneficenza in Venezia. (B. L. 1806, luglio 15, n. 123.)

— E' mantenuto il pagamento del sussidio *ai Poveri al Pevere e Pane bisotto* nella Città di Venezia. (B. L. 1806, luglio 18, n. 125.)

Svizzera. Sono confermate le limitazioni di estrazione de' grani a favore de' Baliaggi Svizzeri. (F. O. 1802, febbrajo 16, n. 4.)

TABACCHI. Premio agl' inventori dell' intrinseco valore del Tabacco rappresagliato. (F. O. 1802, luglio 14, n. 74.)

— Sistemazione de' Postieri e Distributori al minuto. (F. O. 1802, luglio 20, n. 77.)

— Lettera del Ministro delle finanze per rianimare la fabbricazione e la vendita de' Tabacchi, e per una maggiore vigilanza sui contrabbandi. (F. O. 1802, luglio 21, n. 79.)

— Le dispense all' ingrosso della carta bollata sono riunite a quelle di Tabacco. (F. O. 1802, ottobre 16, n. 124.)

— E' permesso il transito per la Repubblica di S. Marino. (B. L. 1802, giugno 10, n. 37, e 38.)

— Cautele da osservarsi nel transito de' Tabacchi. (B. L. 1802, luglio 13, n. 48.)

— Sono proibite le piantagioni di Tabacco senza speciale licenza del Governo. (B. L. 1802, ottobre 4, n. 98.)

— E' riservata alla nazione la privativa vendita dei Tabacchi. (B. L. 1802, ottobre 6, n. 99.)

— Legge pei contravventori per introduzione, ritenzione, fabbricazione e vendita del Tabacco non procedente dalle finanze dello Stato — modo di eseguire le perquisizioni e di procedura contro gli

invenzionati. (B. L. 1803 , dicembre 31, n. 99.)

V. *Contravventori alle leggi di finanza:*

Tabacchi. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad accordare le licenze per l' introduzione e transito de'Tabacchi — prescrizioni relative. (B. L. 1804, luglio 26 , n. 94.)

— Organizzazione dell'Amministrazione de'Tabacchi. (B. L. 1805 , giugno 23 , n. 65.)

— Diritti a pagarsi pel transito de' Tabacchi. (B. L. 1803 , dicembre 22 , n. 96.)

— E' duplicato il diritto di transito de' Tabacchi. (B. L. 1805 , settembre 18 , n. 120.)

— E' quadruplicato il dazio pel transito de'Tabacchi. (B. L. 1807 , ottobre 2 , n. 180.)

— Discipline per la vendita de' Tabacchi ne' Paesi ex-Veneti e tariffa relativa. (B. L. 1806, maggio 17 , n. 78.)

— Nella parte del Veronese riunita al Dipartimento dell' Adige è attivata la suddetta legge n. 78. (B. L. 1806 , maggio 23 , n. 90.)

— E' permesso a chiunque della Dalmazia ed Albania di piantare e raccogliere Tabacco. (B. L. 1807 , ottobre 16 , n. 212.)

— Tariffa del prezzo di vendita de' Tabacchi. (B. L. 1804 , febbrajo 6 , n. 9 ; *ivi*, giugno 9, n. 70 ; *ivi* , 1805 , luglio 17 , n. 91 ; *ivi* settembre 18 , n. 120; *ivi* , 1806 , settembre 5 , n. 196 ; e *ivi* 1808 , marzo 18 , n. 93.)

— Il prezzo de' Tabacchi sarà ridotto a moneta Italiana. (B. L. 1808 , gennajo 5 , n. 23.)

— Prescrizioni relative alla introduzione , fabbricazione e vendita privativa de' Tabacchi ne' Dipar-

timenti Pontificj, ed altre divise sui negozianti e coltivatori de' Tabacchi. (B. L. 1808, giugno 3, n. 75.) V. *Dispensieri de' Tabacchi*. V. *Direzione Generale de' Sali, Tabacchi ec.*

Tabella delle distanze. Indicazione di quelle da Milano ad ogni capo-luogo di ciascun Dipartimento. (B. L. 1806, gennajo 16, n. 3, e *ivi* novembre 7, n. 216.)

Tagliamento (*Dipartimento del*). Capo-luogo *Treviso*. (B. L. 1807, dicembre 22, n. 233.)

— In Treviso vi è una Raffineria de' Nitri, ed una Fabbrica delle Polveri. (B. L. 1806, aprile 16, n. 60.)

— Quota spettante a questo Dipartimento in conto dell' imposta prediale del 1806. (B. L. 1806, giugno 28, n. 113.)

— E' stabilita l' imposta prediale pel 1806. (B. L. 1806, luglio 15, n. 121.)

— *Similmente* quella pel 1807. (B. L. 1806, gennajo 12, n. 16. Tit. IX.)

— *Similmente* quella pel 1808. (B. L. 1808, dicembre 23, n. 290. Tit. V.)

— Riparto di 1000 coscritti che devono essere somministrati dagli Stati ex-Veneti escluso l' Istria. (B. L. 1806, agosto 4, n. 165.)

— *Simile* del contingente per la coscrizione del 1807. (B. L. 1807, gennajo 11, n. 14; e *ivi* gennajo 28, n. 28.)

— *Simile* per la Gendarmeria. (B. L. 1807, giugno 28, n. 110.)

— *Simile* del contingente per la coscrizione del 1808. (B. L. 1807, ottobre 30, n. 228.)

— Riunione delle parrocchie nella Città di Treviso. (B. L. 1807, dicembre 18, n. 266.)

TAGLIAMENTO (*Dipartimento del*). Indicazione delle comuni comprese in questo Dipartimento, ed aggiunte a quello dell'Adriatico. (B. L. 1807, dicemb. 7, n. 261.)

— *Similmente* di quelle che compongono il circondario assegnato al comune di Treviso. (G. It. 1808, marzo 3, n. 63.)

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetti* — de' Vice Prefetti. V. *Vice Prefetti* — de' Podestà. V. *Comuni* — de' Giudici delle Corti e Tribunali. V. *Le singule Corti e Tribunali* — de' Regj Procuratori. V. *Procuratori Regj.* — de' Consigli generali, distrettuali ec. V. *i singuli consigli ec.*

TARE. Qualunque mercanzia sottoposta ai Dazj di entrata ed uscita, gode il beneficio delle tare — è in arbitrio del proprietario il chiedere la tara effettiva o la tara legale — tariffa delle tare sopra alcune mercanzie in ispecie, e di quelle per le involture e ripieni in genere. (B. L. 1803, dicembre 22, n. 96.)

TARIFFA DAZIARIA. Creazione di una Commissione in tutti i Dipartimenti per l'esame della nuova tariffa. (F. O. 1802, ottobre 31, n. 132.)

— Indicazione de' varj diritti a pagarsi per li Dazj di Entrata, d' Uscita, di Transito, per il passaggio delle Barche sul fiume Po, e per li fondi di nave. (B. L. 1803, dicembre 22, n. 96.) V. *Dazj d' Entrata, d' Uscita e di Transito.*

TARIFFA DELLE MONETE. V. *Monete.*

TARIFFA PER GLI ATTI CIVILI E CRIMINALI. V. *Tasse ec.*

TARIFFA PEL REGISTRO DEGLI ATTI E CONTRATTI. V. *Registro degli atti e contratti.*

TARIFFA PER LA POSTA DE' CAVALLI. (B. L. 1808, settembre 9, n. 279.)

TARIFFA PER LE LETTERE, PACCHETTI EC. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 8; e *ivi* 1808, gennajo 2, n. 20.)

TASSE. *Tasse per gli atti ne' giudizj civili.* — Non si ricevono le inrotulazioni degli atti, giuramenti, le ispezioni di documenti, le giustificazioni d'istromenti ec. se non consta il seguìto pagamento delle tasse relative. — Chi appella, o chiede revisione deve preventivamente giustificare il pagamento delle tasse — sul modo di riscuotere le tasse dai debitori morosi. — Gli avvocati e patrocinatori firmati negli atti, sono solidalmente obbligati all'intera soddisfazione delle tasse — sui reclami di chi si crede aggravato nelle tasse. — Tariffa indicativa le tasse a pagarsi per li seguenti atti, decreti ec. cioè,

— — Per i decreti de' Conciliatori, Giudici di prima istanza e Tribunali superiori — per le intimazioni ed altri atti di spedizione delle prime istanze e degli ufficj di conciliazione — per le petizioni verbali e gli atti di giuramento da prestarsi dai testimonj o periti non giurati, per le autenticazioni degli editti e delle lettere de' Giudici e Tribunali — per l'ispezione de' documenti, per gli atti di giuramento decisorio, suppletorio, ed estimatorio; per le inrotulazioni avanti le Prime Istanze, e per le spedizioni interne che occorrono nelle cause anche presso i Tribunali Superiori — per le assistenze agli atti d'inventario, stime, sequestri, visite, e per gli esami de' testimonj — per gli appuntamenti convenzionali avanti i Giudici di prima istanza ed avanti il Conciliatore colla di lui interposizione; per gli appuntamenti e transazioni eseguite anche pri-

vatamente, e presentate in giudizio perchè sortano l' effetto giudiziale — per le informazioni vocali — per le sentenze interlocutorie, ed altre alle medesime parificabili — per le sentenze definitive, per le quali è determinata la tassa in proporzione dell' entità della lite — per le sentenze sopra oggetti non suscettibili di calcolo pecuniario — per gli atti esecutivi — per le pubblicazioni a suono di tromba e per le assistenze alle aste giudiziali — per li depositi giudiziali e per le liquidazioni, ossia tasse delle spese — per i decreti de'Tribunali d'appello per abilitazioni al patrocinio delle cause, alle giudicature, ed all' attuariato criminale. — Oltre le sunominate tasse si pagano dalle parti le spese della carta bollata, quelle di posta e di stampe, e la scritturazione delle copie a soldi dieci per ogni foglio, calcolandosi 1000 lettere per ogni foglio. (B. L. 1804, aprile 16, n. 39.)

Tasse. *Tasse per gli atti ne'giudizj civili.* Istruzioni e disposizioni risguardanti l'attivazione della suddetta legge. (B. L. 1804, luglio 14, n. 17, e *ivi* dicembre 14, n. 141.)

— — Determinazione del premio competente ai conciliatori per la conciliazione nelle cause sopra diritti incorporati ed altri oggetti non suscettibili di calcolo pecuniario. (B. L. 1804, agosto 18, n. 101.

— — Istruzioni pei tassatori e per la esazione delle tasse. (B. L. 1804, novembre 8, n. 127.)

— — *Regolamento relativo alle tasse di registro per gli atti civili.*

— — Gli atti soggetti al solo diritto fisso sono:

— — Le citazioni, notificazioni, intimazioni e produzione di allegati avanti i Giudici di Pace, Tri-

bunali o Corti — le cedole di conciliazione — gli atti avanti i Giudici di Pace nelle cause non eccedenti le lire 100 ed in quelle che oltrepassano detta somma — gli atti avanti le Corti e Tribunali di prima istanza — i diritti speciali per gli oggetti di opposizione al matrimonio, divorzio e separazione personale — gli atti esecutivi — gli atti di volontaria giurisdizione avanti i Giudici di Pace, o come tali, o come presidenti dei consiglj di famiglia — gli atti di volontaria ed onoraria giurisdizione riservati ai Tribunali di prima istanza — gli atti, ordinazioni e giudicati avanti i Tribunali di commercio e le Corti di appello — i ricorsi per cassazione contro giudicati inappellabili; quelli nel caso di due giudicati inappellabili fra le stesse parti e fra loro contraddittorj — quelli delle parti nel conflitto di giurisdizione, la remissione delle cause da uno ad altro tribunale — le domande per azione civile contro i giudicj e la costituzione di patrocinatore avanti la corte di cassazione. — Gli atti che possono essere soggetti a diritto fisso e proporzionale, sono:

— — Le conciliazioni avanti i Giudici di Pace — le sentenze definitive dei Giudici di Pace — le sentenze de' Tribunali civili di prima istanza, di Commercio e delle Corti d'appello — Tassa de' diritti di Cancelleria per le spedizioni e copie — da chi, e dentro qual termine debba farsi seguire, ed a carico di chi siano i diritti di registro. (B. L. 1807, settembre 11, n. 168.)

Tasse. *Tasse per gli atti ne' giudizj civili.* Le tasse per le cause pendenti che si continuano secondo gli antichi metodi, si uniformano

secondo le leggi vigenti ne' rispettivi luoghi nei quali sia stata introdotta la causa. (B. L. 1803, luglio 3, n. 209.)

Tasse. *Tasse od emolumenti fissati per diversi ufficiali ed altri che prestano il loro ministero negli atti giudiziarj civili.* — Contemporaneamente all' attivazione del Codice di procedura civile è attivata la tariffa delle competenze spettanti ai Giudici, Cancellieri, Uscieri, Patrocinatori, Notaj e simili, e restano abolite tutte le antecedenti leggi, tariffe e consuetudini relative a tasse di emolumenti e spese — Indicazione delle competenze spettanti ai Giudici di Pace, Cancellieri ed Uscieri de' medesimi, ai Testimonj, Periti e Custodi de'suggelli — *similmente* di quelle spettanti agli Uscieri ordinarj presso i Tribunali e le Corti per gli atti di prima classe, per quelli di seconda e per li processi verbali di usciere — *similmente* de' diritti spettanti ai Patrocinatori presso i Tribunali e le Corti di prima istanza per le competenze di consulto, per gli atti di prima e seconda classe, per le istanze e difese che portano copia di relativi documenti, per i ricorsi od istanze cui non è necessaria, nè si abbona copia, per le arringhe ed assistenza ai giudicati, per le narrative e notificazione delle sentenze, per le diete ed onorarj, per le competenze speciali nella procedura della distribuzione per contributo e di quelle di pignoramento di stabili, per la procedura nella graduazione de' creditori; e per le competenze per alcuni atti speciali — *similmente* di quelle pei patrocinatori presso le Corti d'appello; disposizioni comuni pei patrocinatori delle

corti e dei tribunali — *competenze* per gli uscieri di udienza presso i tribunali di prima istanza e di quelli presso le corti di appello — *similmente* per i periti, depositarj e testimonj avanti i tribunali e le corti — *similmente* in favore dei notaj per l'assistenza ed operazioni da prestarsi o farsi dai medesimi per diversi indicati atti. — Sono a pagarsi, oltre le indicate tasse e competenze, le spese di carta bollata, di registro, di posta e stampe ove occorranno; nessuno potrà pretendere maggiori competenze di quelle stabilite, ed i soli indigenti godranno l' esenzione delle competenze diete ed onorarj. (B. L. 1807, settembre 11, n. 169.)

Tasse. *Tasse per gli atti ne' giudizj criminali.* — Nessun inquisito può essere obbligato a pagamento di tassa se non è espressamente condannato con sentenza de' Tribunali — le tasse sono commisurate alla qualità de' titoli sui quali è fondata la processura — sono esenti dal pagamento delle tasse le persone miserabili, e quelle povere pagano le tasse per metà — indicazione di quali individui sono calcolati per miserabili, e quali per poveri — le parti che si credono gravate nell' applicazione delle tasse possono ricorrere di gravame al Tribunale d' Appello. — Tariffa dimostrativa le tasse a pagarsi per li seguenti atti, decreti ec. cioè,

— — Per la compilazione e scritturazione degli atti processuali, per le copie e per l'autenticazione ed esami anche a richiesta d' altri ufficj — per le istanze degli inquisiti, per i decreti e loro spedizioni in oggetti di competenza delle prime Istanze crimi-

nali — per i decreti di dimissione dalle carceri sotto sicurtà, per quelli di dimissione, liberazione a processo aperto e simili — per la edizione delle fedi criminali nelle cause de' detenuti e sopra istanza delle parti — per la contestazione de' reati — per le relazioni di cause e sentenze — per le spedizioni de' tribunali superiori sopra istanza o reclamo delle parti — per le sentenze e decreti de' tribunali di revisione e cassazione ne' casi contemplati dalla legge — per le diete e spese forzose dei Giudici, Attuarj e Scrittori — per le spese per le visite criminali — per le consegne de' detenuti ai confini — per le tasse per l' opera degli esecutori nelle intimazioni, ed anche de' gendarmi nelle perquisizioni e negli arresti — per le competenze per l' opera de' Cursori comunali, o di chi ne fa le incumbenze — per i Tesorieri e Tassatori — per il Carnefice. — I Padri non sono tenuti al pagamento delle tasse processuali pei loro figli — ha luogo l' esoussione in via sommaria per l' esazione delle tasse che rimangono insoddisfatte. (B. L. 1804, aprile 16, n. 40.)

Tasse. *Tasse per gli atti ne' giudizj criminali.* Istruzioni e disposizioni relative all' attivazione della suddetta legge. (B. L. 1804, luglio 14, n. 87, e *ivi*, dicembre 14, n. 141.)

— — Istruzioni pei tassatori e per l' esigenza delle tasse. (B. L. 1804, novembre 8, n. 127.)

— — Risoluzioni a diversi dubbj sull' applicazione delle tasse. (B. L. 1804, novembre 20, n. 136, e *ivi*, dicembre 3, n. 137.)

— — Regolamento che determina gli estremi della povertà e miserabilità per la esenzione delle tasse

ne' giudizj civili e criminali — istruzioni diverse sull'attivazione delle leggi n. 39 e 40 (1). (B. L. 1804, luglio 16, n. 87.)

Tasse. *Regolamento pel registro degli atti di procedura penale.* — Sono debitori in proprio i cancellieri che non fanno seguire il registro ne' termini prescritti dal regolamento; da tale disposizione è eccettuato il cancelliere della Corte di Cassazione — indicazione delle multe pei cancellieri contravventori — indicazione della tassa a pagarsi per li seguenti atti, cioè: — — Per le citazioni, notificazioni ed intimazioni in generale — per gli atti d' istruzione — per i giudicati de' giudici di Pace in materia di semplice polizia — per i giudicati de' tribunali correzionali, ed altri atti specialmente occorrenti avanti i medesimi — per i giudizj in grado d' appello interlocutorj e definitivi anche contumaciali — per i giudizj d' atto criminale — per i giudicati delle corti d' appello ed atti relativi — per i giudizj particolari incidenti nella procedura penale — per i diritti speciali ne' giudizj penali contro i giudici, tribunali o corti per delitti relativi alle loro funzioni — per i giudicati e ricorsi in cassazione — Disposizioni comuni ai giudicati di qualunque giudice, tribunale o corte portanti condanna a prestazione di somma o robe in favore di parte, ed alla restituzione o vendita di robe — Il condannato in contumacia soggiace al pagamento della tassa di registro; disposizioni generali (B. L. 1807, settembre 11, n. 170.)

---

(1) B. L. 1804, aprile 16, n. 87.

TASSE. *Tasse ed emolumenti fissati pei diversi giudici ed ufficiali che prestano il loro ministero negli atti giudiziarj penali.* — Indicazione delle competenze spettanti ai giudici ed ufficiali di polizia giudiziaria — *similmente* ai cancellieri de' giudici di pace, tribunali, corti e scrittori degli ufficiali di polizia — *similmente* ai periti ed ai testimonj — *similmente* agli uscieri. — Le spese di carta bollata, di registro e di posta non sono comprese negli emolumenti fissati: nel calcolo delle diete la giornata non si valuta mai più di quattro diete. — Disposizioni generali. (B. L. 1807, settembre 11, n. 171.)

— *Tasse o indennizzazioni agli Avvocati, Patrocinatori, Architetti, Ingegneri, Agrimensori, Ragionati, Calligrafi, e Periti stimatori.* E' irretrattabile, e tien luogo di convenzione, il pagamento spontaneamente fatto ed accettato — Tariffa dimostrativa la rimunerazione da farsi ai suindicati individui per le seguenti opere, cioè

— — *Agli Avvocati* per le visioni di scrittura, per le diete, per le sessioni e per li dettati di atti e scritturazione — *ai Patrocinatori* per le informazioni vocali, per l' estensione degli atti e per altre determinate incumbenze — *ai Calligrafi* per versione da qualsivoglia lingua, per verificazione, ricognizione, giudizio, o perizia di firme e caratteri — *agli Stimatori rigattieri e non rigattieri* per diete, per assistenza alle aste, per divisione di mobili, per stima e simili. (B. L. 1804, aprile 16, n. 41.)

TASSE E SPESE NELLE CAUSE MATRIMONIALI. Tutte le tasse per gli atti che fanno i Regj Procuratori nelle

cause di divorzio o nullità di matrimonio sono pagate dai conjugi litiganti. (B. L. 1805, maggio 12, n. 30.)

Tassa per l' estrazione de' Grani. (B. L. 1804, marzo 12, n. 24; *ivi* 1805, marzo 2, n. 11; *ivi*, maggio 1.°, n. 13; *ivi*, novembre 20, n. 145; *ivi* 1806, settembre 4, n. 183, e *ivi* 1807, giugno 6, n. 96.)

Tassa di guerra. V. *Imposizioni indirette.*

Tassa del quarto camerale in Ancona. V. *Quarto Camerale.*

Tassa del Bollo per le armi da fuoco. V. *Armi da fuoco.*

Tassa per la licenza da caccia. V. *Caccia.*

Tassa personale. V. *Imposizioni indirette.*

Tasse degli esercenti arte, commercio ec. V. *Contributo delle arti, commercio e professioni liberali.*

Tasse per gli atti e contratti. V. *Regisiro degli atti e contratti.*

Tasse per l' iscrizione o trascrizione sui registri delle ipoteche. V. *Ipoteca.*

Tassa della messeteria nelle Provincie Venete. E' cessata collo stabilimento del registro. (B. L. 1806, aprile 21, n. 68.)

Tasse relative al notariato. Tariffa de' diritti a pagarsi per gli istrumenti *ad negotia* o *ad lites* per le procure speciali, per gl' istrumenti d' imprestito, pegno, imposizione, censi, costituzione o restituzione di dote per gl' istrumenti di comunione conjugale, per i rogiti di donazione, per gl' istrumenti di reso conto di tutela, ed altri diritti diversi — per le competenze degli archivj no-

tarili, e per quelle delle Camere notariali. (B. L. 1806, giugno 17, n. 109.)

Tasse o competenze delle Corti d' appello. Disposizioni relative alle competenze per la presentazione de' repertorj agli archivj notarili. (B. L. 1808, ottobre 18, n. 308.) V. *Archivj notarili.* V. *Notariato.*

— Indicazione de' diritti a pagarsi per qualunque rapporto o consulto da farsi da dette Corti, per la dichiarazione ond' essere ammesso al Notariato, e pel decreto sul ricorso contro le condanne della Camera nelle multe. (B. L. 1806, giugno 17, n. 109. Cap. IV.)

Tasse per patenti d' invenzioni. Tariffa delle tasse da pagarsi, il di cui prodotto sarà impiegato a favore dell' industria nazionale. (B. L. 1806, giugno 24, n. 111 Tabella n. IV.)

Tassa per l' abilitazione all' esercizio della medicina e chirurgia. Indicazione del diritto a pagarsi dai medici, chirurghi, farmacisti e venditori al minuto di oggetti medicinali — alle ostetricie è rilasciata *gratis* la patente. (B. L. 1806, settembre 5, n. 198. Art. 25.)

Teatri. Sulla polizia del Teatro della Scala in Milano. (F. O. 1802, febbrajo 22, n. 7.)

— Disposizioni relative alla Polizia de' Teatri in Milano, quale è affidata rispettivamente al Direttore dei Teatri, al Prefetto di Polizia, ed al Comandante d' Armi di questa Piazza. (B. L. 1802, settembre 8, n. 76.)

— Le ricevute per gli abbonati agli spettacoli pubblici

devono essere in carta bollata. (F. O. 1803 , dicembre 7 , n. 80. Art. II.)

Teatri E' proibito ne' Teatri il giuoco del lotto o tombola senza speciale licenza. (B. L. 1806, marzo 31 , n. 35.)

— Organizzazione di una società d'attori Italiani. V. *Commedianti ec.*

Tele di Berg. Quelle provenienti da quel Gran-Ducato con certificati in regola, saranno ammesse nel Regno come se fossero provenienti dalla Francia. (B. L. 1806 , gennajo 12 , n. 21.)

Territorio del Regno d'Italia. Divisione del Territorio. V. *Regno d' Italia.* V. *Dipartimenti ec.*

— Divisione del Territorio marittimo del Regno d' Italia. V. *Sindacati marittimi.*

Tesoriere dell' Ordine della Corona di Ferro. Sua Nomina. V. *Ordine della Corona di Ferro.*

Tesoro del Regno d' Italia. Contribuirà all'Impero Francese la somma annua di 30 milioni di franchi pel pagamento dell' armata Francese concessa a difesa del Regno. (B. L. 1806 , marzo 30 , n. 24.)

— Contribuirà la dotazione de' 12 Ducati Gran-Feudi dell' Impero Francese eretti nelle Provincie ex Venete. (B. L. 1806 , aprile 26 , n. 53.) V. *Ducati Gran-Feudi.* V. *Cassa d' ammortizzazione.*

— Pagherà alla Principessa Paolina sei milioni di lire Milanesi per prezzo del Principato di Guastalla. (B. L. 1806 , maggio 24 , n. 96.)

— Contribuirà il Tesoro lire 300 mila annue pel pagamento delle pensioni civili. (B. L. 1806, febbrajo 12 , n. 8. Tit. VII.)

— E' aumentato di altre lire 100 mila annue il suindi-

cato fondo per le pensioni civili. (B. L. 1807, gennajo 12, n. 16. Tit. VI.)

Tesoro del Regno d'Italia. Contribuirà il Tesoro *tre decimi* della spesa per la misura de' terreni e formazione delle mappe topografiche de' Dipartimenti del Regno. (B. L. 1807, aprile 13, n. 62.)

— *Similmente cinque decimi* della spesa per la continuazione della strada detta della *Palombella* nel Dipartimento del Metauro. (B. L. 1808, novembre 4, n. 331.)

— *Similmente tre decimi* della spesa pel compimento della strada da Pesaro ad Urbino. (B. L. 1808, novembre 4, n. 332.)

— Organizzazione del Ministero del Tesoro, ed attribuzioni del Ministro. V. *Ministero del Tesoro.* V. *Ministri.*

Tezoni nazionali. Essi verranno dati in affitto per uno spazio non minore di tre anni, nè maggiore di nove. — L'affittuario sarà obbligato di somministrare la quantità minima di nitro che gli verrà fissata di tre in tre anni. — Godrà del premio eccedendo la consegna della quantità fissatagli, e pagherà la penale consegnandone meno. — La finanza accorda all' affittuario una sovvenzione non minore di lire 500 nè maggiore di lire 2000 — prescrizioni relative agli obblighi dell' affittuario, e della cauzione. (B. L. 1804, maggio 21, n. 63. Tit. I. Cap. II.)

Titoli. Soppressione di quelli designanti distinzione di nascita. (B. L. 1802, febbrajo 17, n. 10.)

— Sono registrati dal Senato que' titoli che per maggior lustro della Corona il Re giudicherà conve-

niente di accordare. (B. L. 1803 , marzo 21 , n. 94. Art. 14.)

Titoli. Sono creati i titoli di Duca , Conte e Barone. — E' proibito l' arrogarsi titoli che il Re non avesse conferito. (B. L. 1808 , settembre 21 , n. 300.)

Ticino (*fiume*). Tutti i boschi, le valli e siti circonvicini sono soggetti a caccia riservata — prescrizioni relative. (B. L. 1808, giugno 2, n. 172.)

Toce (*fiume*). Diritti di passaggio per il Porto su questo fiume tra Cucciago e Miggiandone. (B. L. 1806 , giugno 12 , n. 102.)

Tombola (*Giuoco della*). E' proibito senza apposita licenza. (B. L. 1806 , marzo 31 , n. 35.)

— Prescrizioni relative onde ottenere la licenza — indicazione della tassa a pagarsi. (B. L. 1806, agosto 14 , n. 176.)

Torrenti. Proibizione di far pascolare le bestie, tagliare legna, svellere erba , sterpi e brugo negli argini de' torrenti *Bozzente* , *Gradeluso* e *Fontanile di Tradate*. — E' proibito egualmente il fare nuove bocche — obbligo di tener sgombrate quelle che vi sono. (B. L. 1803 , luglio 10 , n. 32.) V. *Fiumi*. V. *Acque* , *Ponti ec.*

Tonnellaggio. V. *Ancoraggio*.

Transazioni. Il Governo potrà confermare per mezzo di transazione i contratti di alienazione di beni nazionali che dopo il 1795 risultassero fatti contro il prescritto dalle leggi. (B. L. 1804, marzo 21 , n. 23. Art. I e II.)

— Continueranno ad aver luogo le transazioni fra il Demanio e gl' interessati per la conferma de' con-

tratti contemplati negli articoli 1 e 2 della legge n. 213 (1). (B. L. 1808 , marzo 22 , n. 96.)

Transito. Decreto dell' Amministratore Generale del Piemonte sulle reciprocazioni del transito delle merci provenienti dalla Repubblica Italiana pel Piemonte , Liguria e Stati di Parma e Piacenza , e viceversa. (F. O. 1802 , giugno 23 , n. 66.)

— E' permesso il transito del Tabacco per la Repubblica di S. Marino. (B. L. 1802 , giugno 10 , n. 37 e 38.)

— E' libera l' interna circolazione di merci estere soggette a bollo , purchè ne siano munite — prescrizioni relative. (B. L. 1803 , dicembre 22 , n. 96. Art. VI al XVI.)

— Prescrizioni per le merci che transitano pel territorio della Repubblica in dipendenza della suddetta legge. (B. L. 1804 , gennajo 22 , n. 4.) V. *Merci*. V. *Merci Inglesi*.

— Il Ministro delle finanze è autorizzato a concedere le licenze d' introduzione e transito de' Tabacchi. (B. L. 1804 , luglio 26 , n. 94.) V. *Tabacchi*.

— Discipline e cautele da osservarsi nella spedizione e ritorno delle merci dall' emporio di Genova al Regno d' Italia , e viceversa. (B. L. 1808 , febbrajo 10 , n. 62.)

— E' permesso il transito per il Regno delle merci provenienti dalle fabbriche di paesi amici o neutri, introducendole però per le Dogane di Intra, Como,

(1) B. L. 1804, marzo 21.

Verona ed Udine — discipline relative. (B. L. 1807, gennajo 18, n. 25.) V. *Dazj d' Entrata, d' Uscita ec.* V. *Porto Franco.* V. *Dogane.*

Trasporti militari. Il servizio de' trasporti diretti sarà fatto per appalto; quello de' trasporti indiretti si eseguirà dai comuni. — Regolamento che determina la natura di queste due specie di trasporti e ne fissa il metodo rispettivamente — il prezzo de' trasporti è regolato in ragione di miglia — indicazione de' prezzi e discipline diverse relative. (B. L. 1804, ottobre 20, n. 63.)

Trascrizioni sui registri delle Ipoteche. V. *Ipoteca.*

Treviso. Provincia Veneta riunita al Regno d' Italia e creata in Ducato Gran-Feudo dell' Impero Francese. (B. L. 1806, marzo 30, n. 34.)

— Diritti e prerogative del Duca, ed annualità di lire 60 mila esigibili dal Tesoro d' Italia. (B. L. 1806, aprile 26, n. 53.)

— Capo-luogo del Dipartimento del Tagliamento. V. *Tagliamento.*

Tribunale di Cassazione. V. *Corte di Cassazione.*

Tribunale speciale di Prima Istanza civile e criminale. Sua istituzione per tutte le cause della nazione il titolo delle quali sia o di lesione o dolo, o in qualunque modo criminoso, promosse o da promuoversi per fatti anteriori all'epoca dell' installazione del Governo costituzionale — sua residenza in Milano — disposizioni relative alla procedura. (B. L. 1802, settembre 21, n. 90.)

— Nomina de' membri. (B. L. 1802, ottobre 29, n. 108.)

Tribunale speciale. Sua istituzione e residenza in Milano. — Giudica e punisce coloro che attentassero allo Stato ed all' attuale ordine civile, oltre i delitti contemplati dalla legge 16 Termidoro anno V. — I giudicati sono inappellabili, escluso anche il ricorso in cassazione. — Nomina de' membri. (B L. 1805, settembre 26, n. 124.)

— Sono cessate le funzioni di questo Tribunale. (B. L. 1808, gennajo 8, n. 28.)

Tribunali. Loro istituzione. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XIII.)

— Organizzazione, giurisdizione e competenze dei Tribunali. (B. L. 1802, luglio 22, n. 52.)

— Circolare del Gran Giudice Ministro della Giustizia pel caso d' accusa contro i Giudici o Tribunali provvisorj. (B. L. 1802, dicembre 21, n. 126.)

— Le cause pendenti avanti i Tribunali ordinarj, che per la legge n. 70 (1) sono divenuti di competenza de' Tribunali di Commercio, si passano a questi, ove non abbia avuto luogo la legale contestazione della lite, nel qual caso si continuano avanti i Tribunali ordinarj. (B. L. 1803, novembre 18, n. 90.)

— Regolamento per le cause dinanzi i Tribunali di Giustizia che possono involvere quistioni di pubblica amministrazione. (B. L. 1803, marzo 19, n. 25.)

— Sono di competenza de' Tribunali ordinarj le cause di leso interesse delle corporazioni soppresse per

(1) B. L. 1802, agosto 26. V. *Camere di Commercio.*

fatti anteriori alla loro soppressione. (B. L. 1803, aprile 20, n. 29.)

Tribunali. Obbligo de' Tribunali di regolare le decime colle leggi vigenti in aprile 1796. (B. L. 1803, giugno 13, n. 47.)

— Regolamento per la procedura e giudizio nelle cause ove sieno involti degl' individui militari e non militari prevenuti dello stesso delitto. (B. L. 1803, agosto 25, n. 68.)

— I Tribunali che non si conformassero al disposto dal metodo giudiziario civile, sono sospesi dall'esercizio delle loro funzioni. (B. L. 1804, aprile 14, n. 37. Art. III.)

— Obbligo de' Tribunali nel caso di dimissione dalle carceri di disertori o coscritti prevenuti di altri delitti. (B. L. 1804, ottobre 25, n. 124.)

— In caso d' arresto o sentenza contro Ecclesiastici, devono i Tribunali darne notizia ai rispettivi Ordinarj. (B. L. 1804, maggio 25, n. 21.)

— Eccettuati quelli della Giustizia di Pace, gli altri Tribunali sono composti di Giudici che pronunciano a maggiorità di voti — le sessioni dei Tribunali sono pubbliche. (B. L. 1805, giugno 5, n. 38. Tit. VI.)

— I Presidenti de' Tribunali sono confermati fino alla nuova organizzazione. (B. L. 1805, luglio 3, n. 74.)

— Sulla giurisdizione e competenza de' Tribunali ne' Dipartimenti Veneti. (B. L. 1806, maggio 6, n. 72.) V. *Le singule Corti.* V. *Metodo Giudiziario civile.* V. *Giustizia civile*, V. *Giustizia criminale ec.*

Tribunali di Commercio. Sono di loro competenza tutti gli affari commerciali di terra e di mare — giudicano in prima ed ultima istanza in oggetti non eccedenti le lire 1200 Italiane, essendo appellabili gli altri giudizj. (B. L. 1806, giugno 13, n. 105. Tit. II. Sez. II.)

— Ne' comuni di Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Mantova, Milano, Padova, Rimini, Reggio, Udine, Venezia, Verona, Vicenza e Vigevano, vi è un Tribunale di commercio. — Le spese dell' amministrazione di questi Tribunali si suppliscono col prodotto delle tasse e multe giudiziarie, ed ove questo non basti, sono a carico del Circondario soggetto ai Tribunali rispettivi. — Questi Tribunali, eccetto quello di Rimini, esercitano la loro giurisdizione nel Circondario assegnato al Tribunale civile che risiede nello stesso Comune. (B. L. 1806, novembre 7, n. 217.)

— E' determinata la giurisdizione del Tribunale di Commercio di Rimini entro i confini di Rimini medesimo e di Cesena. (B. L. 1807, gennajo 30, n. 30.)

— Organizzazione di altri due Tribunali di Commercio uno residente in Ancona, l'altro in Sinigaglia. (B. L. 1808, maggio 20, n. 140.)

— E' accordato un Tribunale di Commercio al Comune di Modena. (B. L. 1808, luglio 15, n. 220.) V. *Camere di Commercio.* V. *Giustizia civile.* V. *Metodo Giudiziario civile.* V. *Codice di Commercio.* V. *Codice di Procedura civile ec.*

Tribunali di Commercio. Nomina de' Giudici e Supplenti presso i seguenti Tribunali, cioè:

— *Ancona.* (B. L. 1808, giugno 30, n. 202.)

— *Bergamo.* (B. L. 1807, ottobre 28, n. 223; *ivi* novembre 18, n. 240; e *ivi* 1808, gennajo 30, n. 50.)

— *Bologna.* (B. L. 1807, ottobre 28, n. 223; *ivi* novembre 18, n. 240; *ivi* 1808, gennajo 30, n. 49 e 50, e *ivi* maggio 26, n. 149.)

— *Brescia.* (B. L. 1807, ottobre 28, n. 223; *ivi* novembre 18, n. 240; e *ivi* 1808, gennajo 30, n. 50.)

— *Ferrara.* (B. L. 1807, ottobre 23, n. 223; *ivi* novembre 18, n. 240, e *ivi* 1808, gennajo 30, n. 50.)

— *Mantova.* (B. L. 1808, settembre 6 e 25, n. 277 e 302.)

— *Milano.* (B. L. 1807, ottobre 28, n. 223; *ivi* novembre 18, n. 240, e *ivi* 1808, gennajo 30, n. 49 e 50.)

— *Modena.* (B. L. 1808, settembre 6 e 25, n. 277, e 302.)

— *Rimini.* (B. L. 1807, ottobre 28, n. 223; *ivi* novembre 18, n. 240, e *ivi* 1808, gennajo 30, n. 50.)

— *Sinigaglia.* (B. L. 1808, giugno 30, n. 202.)

— *Venezia.* (B. L. 1806, ottobre 28, n. 223; *ivi* novembre 18, n. 240; *ivi* 1808, gennajo 30, n. 49 e 50, e *ivi* febbrajo 17, n. 63.)

— *Verona.* (B. L. 1807, ottobre 28, n. 223; *ivi* novembre 18, n. 240, e *ivi* 1808, gennajo 30, n. 50.)

Tribunali di Commercio. Nomina degli Assessori legali commerciali presso i Tribunali di Commercio di Bergamo, Bologna, Brescia, Ferrara, Milano, Verona e Venezia. (B. L. 1807, novembre 18, n. 242.)

— *Similmente* de' Giudici per la spedizione delle cause commerciali in grado di appello presso le Corti di appello di Milano, Venezia, Bologna e Brescia. (B. L. 1807, novembre 18, n. 241.)

— *Similmente* di quelli presso la Corte di appello di Ancona. (B. L. 1808, giugno 30, n. 202.)

— *Similmente* de' Giudici e Supplenti per la spedizione delle cause commerciali di vecchio metodo che sono tuttavia pendenti e che hanno il diritto di adire l'appello e la revisione presso i seguenti Tribunali, cioè:

— *Bologna.* (B. L. 1807, ottobre 13, n. 193; *ivi* 1808, gennajo 29, n. 49, e *ivi* febbrajo 9, n. 58.)

— *Brescia.* (B. L. 1807, ottobre 13 e 28, n. 193 e 222, e *ivi* 1808, febbrajo 9, n. 58.)

— *Milano.* (B. L. 1807, ottobre 13 e 28, n. 193 e 222; *ivi* 1808, gennajo 29, n. 49, e *ivi* febbrajo 9, n. 58.)

— *Venezia.* (B. L. 1808, gennajo 29, n. 49, e *ivi* febbrajo 9, n. 58.)

Tribunali civili di prima Istanza. Loro istituzione. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XIII.)

— Sono incaricati di formare l' elenco de' corpi di delitto giacenti, e di trasmetterlo al Procuratore nazionale. (F. O. 1803, novembre 24, n. 97.)

— Tabella che determina i circondarj, entro i quali questi Tribunali esercitano la loro giurisdizione

negli oggetti civili e criminali. (B. L. 1807, giugno 19, n. 105.)

Tribunali civili di prima Istanza. Loro istallazione dal 10 al 20 settembre 1807, e disposizioni relative al numero, e nomina degl' Impiegati e Patrocinatori. (B. L. 1807, agosto 29, n. 151.)

— Istituzione d' un Tribunale civile di prima Istanza in Urbino, il di cui circondario si estende a tutto il suo distretto amministrativo. (B. L. 1808, giugno 28, n. 192.)

— Soppressione di quello in Cento, e concentrazione nel circondario giurisdizionale della Corte di Giustizia di Bologna. (B. L. 1808, luglio 5, n. 212.)

— Indicazione del numero de' Patrocinatori matricolati fissato a questi Tribunali. (B. L. 1808, agosto 9, n. 248.)

— Fissazione del circondario giurisdizionale di questi Tribunali ne' Dipartimenti ex-Pontifizj. (B. L. 1808, agosto 12, n. 253.)

— Polizia e disciplina di questi Tribunali — del rango de' Giudici fra essi, e pel servizio — delle udienze e della distribuzione degli affari — della istruzione delle cause e delle sentenze — delle vacanze ossiano ferie. (B. L. 1808, agosto 30, n. 270.) V. *Giustizia civile.* V. *Giustizia criminale.* V. *Metodo Giudiziario civile ec.*

— Nomina de' Giudici, Supplenti, e Procuratori Regj presso i Tribunali situati ne' seguenti comuni, cioè:

— *Ascoli.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 166; *ivi* maggio, 31, n. 154; *ivi* luglio 5, n. 210, e *ivi* ottobre 20, n. 311.)

Tribunali civili di prima Istanza. Nomina dei Giudici, Supplenti e Procuratori Regj presso i Tribunali situati ne' seguenti comuni, cioè:

— *Bassano.* (B. L. 1807, maggio 18, n. 79, *ivi* settembre 9, n. 158, e *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42.)

— *Brenno.* (B. L. 1807, maggio 18, n. 79; *ivi* settembre 9, n. 158; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42, e *ivi* aprile 8, n. 108)

— *Castiglione delle Stiviere.* (B. L. 1807, maggio 18, n. 79; *ivi* settembre 9, n. 158; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42; *ivi* aprile 8, n. 108, e *ivi* luglio 5, n. 210.)

— *Cento.* (B. L. 1807, maggio 18, n. 79; *ivi* settembre 9, n. 158; *ivi* novembre 30, n. 252, e *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42.)

— *Chioggia.* (B. L. 1807, maggio 18, n. 79; *ivi* settembre 9, n. 158; *ivi* ottobre 13, n. 195, e *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42.)

— *Este.* (B. L. 1807, maggio 18, n. 79; *ivi* settembre 9, n. 158; *ivi* ottobre 13, n. 195; *ivi* novembre 30, n. 258; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42, e *ivi* maggio 25, n. 149.)

— *Feltre.* (B. L. 1807, maggio 18, n. 79; *ivi* settembre 9, n. 158, e *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42.)

— *Imola.* (B. L. 1807, maggio 18, n. 79; *ivi* settembre 9, n. 158; *ivi* novembre 30, n. 258; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42; *ivi* aprile 8, n. 108, e *ivi* ottobre 20, n. 311.)

— *Intra.* (B. L. 1807, maggio 18, n. 79; *ivi* settembre 9, n. 158; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42; e *ivi* maggio 26, n. 149.)

— *Lecco* (B. L. 1807, maggio 18, n. 79; *ivi*

settembre 9, n. 158; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42, e *ivi* maggio 26, n. 149.)

Tribunali civili di prima Istanza. Nomina de' Giudici, Supplenti e Procuratori Regj presso i Tribunali situati ne' seguenti comuni, cioè:

— *Lodi.* (B. L. 1807, maggio 18, n. 79; *ivi* settembre 9, n. 158; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42, e *ivi* dicembre 2, n. 350.)

— *Pavia.* (B. L. 1807, maggio 18, n. 79; *ivi* settembre 9, n. 158; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42; *ivi* ottobre 27, n. 328, e *ivi* dicembre 2, n. 350.)

— *Pesaro.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 166; *ivi* maggio 31, n. 154, e *ivi* luglio 5, n. 210.)

— *Ravenna.* (B. L. 1807, maggio 18, n. 79, *ivi* settembre 9, n. 158; *ivi* ottobre 13, n. 195; *ivi* novembre 30, n. 254; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42; *ivi* luglio 5, n. 210, e *ivi* ottobre 27, n. 328.)

— *Rovigo.* (B. L. 1807, maggio 18, n. 79; *ivi* settembre 9, n. 158; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42, e *ivi* luglio 5, n. 210.)

— *Salò.* (B. L. 1807, maggio 18, n. 79; *ivi* settembre 9, n. 158; *ivi* ottobre 13, n. 195, e *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42.)

— *Schio.* (B. L. 1807, maggio 18, n. 79; *ivi* settembre 9, n. 158; *ivi* ottobre 13, n. 195; *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42, e *ivi* marzo 2, n. 76.)

— *Varese.* (B. L. 1807, maggio 18, n. 79; *ivi* settembre 9, n. 158, e *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42.)

— *Vigevano.* (B. L. 1807, maggio 18, n. 79; *ivi* settembre 9, n. 158, e *ivi* 1808, gennajo 18, n. 42.)

Tribunali civili di prima Istanza. Nomina de' Giudici, Supplenti, e Procuratori Regj presso il Tribunale situato nel Comune di

— *Urbino.* (B. L. 1808, luglio 27, n. 236, e *ivi* ottobre 27, n. 327.)

Tribunali Criminali. Loro istituzione. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XIII.)

— Circolare del Gran Giudice per la trasmissione del rapporto mensile sullo stato progressivo delle cause de' detenuti. (B. L. 1802, agosto 6, n. 62.)

— *Altra* dello stesso portante alcune dichiarazioni sulle attribuzioni della Polizia in concorso delle autorità criminali. (B. L. 1803, marzo 17, n. 24.)

— *Altra* dello stesso portante la cessazione de' Tribunali criminali straordinarj pel giudizio de' delitti contro l' ordine pubblico e contro i rei di furto. (B. L. 1803, giugno 16, n. 48.)

— *Altra* dello stesso relativa alle incumbenze di questi Tribunali per l' esecuzione del Decreto n. 53 (1). (B. L. 1803, luglio 26, n. 59.)

— Nelle cause d' omicidj meramente colposi qualificati per la pena correzionale, le prime istanze criminali dovranno riferire col voto consultivo al competente Tribunale d' Appello. (B. L. 1804, luglio 14, n. 84.) V. *Corti di giustizia civile e criminale.* V. *Giustizia criminale ec.*

Tribunali criminali speciali. Istituzione di questi Tribunali ne' Dipartimenti dell' Agogna, dell' Olona e dell' Alto Po, ed in quella parte del Di-

(1) B. L. 1803, luglio 14. V. *Commissioni militari.*

partimento del Lario che ora è sottoposta al Tribunale d' Appello d' Olona — questi Tribunali giudicano e puniscono i delitti d' omicidio con qualità di latrocinio, le aggressioni, ruberie, invasioni, rapine o furto violento, concussione ed incendj dolosi, come pure gli attentati di simili delitti — negli altri Dipartimenti, ed in quella parte del Lario non summenzionata, i Tribunali d' Appello sono eretti in Tribunali speciali — modo di procedura di questi Tribunali — prescrizioni relative, ed indicazione delle pene. (B. L. 1804, gennajo 30, n. 7.)

Tribunali criminali speciali. Attivazione di questi Tribunali ne' Dipartimenti dell' Olona, Agogna, Alto Po e parte del Lario. (B. L. 1804, febbrajo 17, n. 12.)

— *Similmente* di quelli ne' Dipartimenti del Basso Po, Reno, Rubicone, Panaro e Crostolo. (B. L. 1804, febbrajo 24, n. 13.)

— Coll' ultimo di luglio del corrente anno cessano i Tribunali Speciali istituiti colla legge n. 7 (1), venendo surrogati dai Tribunali d' Appello. (B. L. 1804, luglio 23, n. 92.)

— Sono confermati fino alla nuova convocazione del Corpo Legislativo. (B. L. 1804, luglio 26, n. 93.)

— Sono attivati questi Tribunali col 1.° agosto 1804. (B. L. 1804, luglio 28, n. 96.) V. *Corti d' appello.* V. *Giustizia criminale ec.*

---

(1) B. L. 1804, gennajo 30.

Tribunali criminali speciali. Nomina de' Giudici per li seguenti Tribunali istituiti ne' seguenti Dipartimenti, cioè:

— *Agogna.* (B. L. 1804, luglio 28, n. 96.)

— *Alto Po.* (B. L. 1804, luglio 28, n. 96.)

— *Basso Po.* (B. L. 1804, febbrajo 24, n. 13.)

— *Lario.* (B. L. 1804, luglio 28, n. 96.)

— *Olona.* (B. L. 1804, febbrajo 7, n. 12, e *ivi* luglio 28, n. 96.)

— *Reno.* (B. L. 1804, febbrajo 24, n. 13.)

Tribunali Marittimi. Nel Porto di Venezia sono istituiti, un Tribunale marittimo criminale, uno di Polizia correzionale, ed uno speciale per le ciurme — loro competenze. — Forma di procedere ne' delitti di competenza del Tribunale marittimo criminale, e similmente ne' casi di polizia correzionale — dei contumaci e della revisione. — Disposizioni diverse relative agli altri Porti, alle ciurme, ed ai bagni — dei delitti e delle pene. (B. L. 1807, settembre 8, n. 159.) V. *Marina.*

Tribunali di Revisione. Loro istituzione. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. XIII.)

— Organizzazione provvisoria di due Tribunali di revisione — loro residenza in Milano ed in Bologna. — Trattamento de' Giudici. (B. L. 1802, aprile 15, n. 21.)

— Col primo giugno 1802, cominciano le funzioni di questi Tribunali. (B. L. 1802, maggio 10, n. 28.)

— Organizzazione e giurisdizione di questi Tribunali. (B. L. 1802, luglio 22, n. 52.)

— Trattamento del Commissario di Governo, de' due

Sostituti, e de' Giudici di questi Tribunali. (B. L. 1804, marzo 30, n. 32.)

Tribunali di Revisione. Nomina de' Giudici e Sostituti. (F. O. 1802, marzo 15, n. 19, e B. L. 1802, aprile 15, n. 22, 23 e 24.) V. *Corte di Cassazione*. V. *Giustizia civile ec.*

Tronto. (*Dipartimento del*). Capo-luogo *Fermo*. (B. L. 1808, aprile 2, n. 158.)

— E' composto della Marca di Fermo e del paese di Camerino. (B. L. 1808, aprile 20, n. 160.)

— Il distretto di Camerino è unito al Dipartimento del Musone. (B. L. 1808, luglio 25, n. 234.)

— Indicazione delle leggi decreti e regolamenti ivi pubblicatisi. V. *Dipartimenti ex Pontificj.*

— Nomina del Prefetto. V. *Prefetti* — de' Vice Prefetti. V. *Vice Prefetti* — del Segretario Generale di Prefettura. V. *Segretarj generali di Prefettura* — de' Consiglj generali comunali e distrettuali. V. *I singuli consiglj* — de' Giudici delle Corti e Tribunali. V. *Le singule Corti ec.*

Truppa. La truppa assoldata è subordinata ai regolamenti di pubblica amministrazione. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Art. 123.)

— Assegno di ferratura e medicamenti ai corpi di cavalleria, artiglieria leggiera e del treno. (F. O. 1802, marzo 4, n. 13.)

— Trattamento dell' Armata sul piede di pace. (F. O. 1802, marzo 4, n. 15.)

— *Similmente* delle truppe Francesi stazionate nella Repubblica. (F. O. 1802, aprile 1.° n. 26.)

— Sono ammesse al servizio della Repubblica Italiana delle truppe Polacche quali non fanno parte

integrale dell' armata. — Gli Uffiziali e soldati Italiani non possono essere ammessi fra queste truppe. (F. O. 1802 , aprile 29 , n. 35.)

Truppa. Regolamento sul modo di pagare le truppe nel luogo di loro accantonamento e guernigione. (F. O. 1802 , luglio 22 , n. 83.)

— Il comando de' corpi in assenza de' rispettivi capi è devoluto al più anziano capo di battaglione o di squadrone. (F. O. 1802, settembre 8, n. 103.)

— Regolamento pel vestiario ed uniforme degli Uffiziali del reggimento di cavalleria leggera Polacca. (F. O. 1802 , settembre 13 , n. 107.)

— Altro sull' uniforme dell'Infanteria leggera nazionale. (F. O. 1802 , luglio 22 , n. 82.)

— Sulla distribuzione di polvere e piombo alla truppa. (F. O. 1802 , novembre 10 , n. 135.)

— Dicipline per la finale liquidazione della Contabilità de' corpi per gli anni VIII e IX. (F. O. 1802 , novembre 25 , n. 140.)

— Modificazioni al regolamento sul Libretto di soldo. (F. O. 1802 , dicembre 14 , n. 153.)

— I documenti contabili spettanti ai distaccamenti isolati o depositi soppressi , si dovranno spedire al Ministro della Guerra. (F. O. 1802 , dicembre 28 , n. 167.)

— Creazione de' Cappellani militari presso le truppe. (B. L. 1803 , maggio 9 , n. 36.)

— Assegno generale pel vestito , fornimento e manutenzione delle truppe. (B. L. 1803 , luglio 26 , n. 60.)

— E' destinato un corpo d' armata Italiana a passare in Francia per servire sotto gli ordini del Primo Console. (B. L. 1803 , agosto 27 , n. 70.)

Truppa. Saranno destinate delle truppe per montare sulle fregate e scialuppe della Repubblica come truppe di sbarco. (B. L. 1803, settembre 8, n. 71.)

— Organizzazione de' consiglj amministrativi de' corpi d'ogni armata. (B. L. 1803, dicembre 30, n. 98.)

— Organizzazione d' un Battaglione di veterani — indicazione del loro numero, dello stipendio degli Uffiziali e veterani nazionali — discipline relative. (B. L. 1804, luglio 22, n. 91.)

— Formazione d'un corpo militare colla denominazione di Legione Italiana. V. *Legione Italiana.*

— Formazione ed organizzazione di una compagnia di Volteggiatori. (G. It. 1805, settembre 18, n. 112.)

— Formazione ed organizzazione d'un corpo di truppa leggiera col nome di Real Battaglione di Cacciatori Bresciani. (B. L. 1805, ottobre 5, n. 126.

— Formazione ed organizzazione delle Compagnie di Guardie d'onore. (B. L. 1805, giugno 20, n. 57.) V. *Guardie d' onore.*

— Formazione ed organizzazione della legione Reale Dalmatina e del Battaglione Reale d' Istria. (B. L. 1806, giugno 30, n. 114.)

— Formazione d' un corpo di Veliti Reali. V. *Veliti Reali.*

— Formazione d' un Battaglione di Guardia sedentaria in Venezia (B. L. 1808, gennajo 27, n. 47.) V. *Coscrizione.* V. *Militare ec.* V. *Uffiziali ec.*

Tutori. Sono tenuti in proprio al pagamento della multa qualora non facciano seguire la registrazione degli atti agli amministrati. (B. L. 1806 febbrajo 12, n. 9).

UD=UF

Udienze delle Corti e Tribunali. Ciascun' udienza è almeno di tre ore. — Ciascun Giudice è obbligato di farsi inscrivere sul registro d' appuntatura prima dell' ora stabilita d' udienza — disposizioni relative a que' Giudici che mancassero all' udienza, agli assenti ed alla distribuzione degli emolumenti fra quelli che assistono alle udienze. (B. L. 1808, agosto 30, n. 270.)

Udine (*Città di*). Capo-luogo del Dipartimento di Passariano. (B. L. 1806, dicembre 22, n. 283.)

Ufficiali e sotto Ufficiali. Metodo da osservarsi nelle loro promozioni. (F. O. 1802, febbrajo 18, n. 5.)

— Disposizioni relative agli alloggi d' accordarsi agli Ufficiali che ne hanno diritto, ed obbligo ai sotto Ufficiali di alloggiare nelle Caserme. (F. O. 1802, marzo 18, n. 23.)

— Supplimento di soldo agli Ufficiali riformati ed inattivi impiegati presso il Ministero della Guerra. (F. O. 1802, aprile 25, n. 33.)

— Gli ufficiali Italiani non possono essere ammessi nel reggimento delle truppe Polacche. (F. O. 1802, aprile 29, n. 35.)

— Quelli che si trovano al seguito d' un Corpo dovranno indicare il comune che avranno scelto per

loro domicilio, nè senza autorizzazione del Ministro della Guerra potranno cambiarlo. (F. O. 1802, maggio 10, n. 39.)

Ufficiali e sotto Ufficiali. Attribuzioni della Commissione incaricata di esaminare i titoli di qualunque individuo che pretendesse aver diritto di essere riconosciuto Ufficiale Italiano. (F. O. 1802, maggio 10, n. 40.)

— Obbligo degli Ufficiali in mezza attività e riformati di assistere alle parate della truppa in guernigione nel comune in cui trovansi. (F. O. 1802, ottobre 7, n. 117.)

— Supplimento di soldo agli Ufficiali di guernigione in Milano. (F. O. 1802, dicembre 9, n. 151.)

— Sospensione delle promozioni di Sotto-Ufficiali. (F. O. 1803, gennajo 15, n. 3.)

— Quegli Ufficiali nativi del Regno, ed al servizio della Corte di Roma, sono obbligati a rientrare nello Stato sotto pena di confisca. (B. L. 1808, aprile 2, n. 159.)

— E' riservato al Re l' accordare i titoli che giudicherà convenienti a que' militari che si saranno distinti pei servigj resi allo Stato. (B. L. 1808, settembre 21, n. 300. Art. 13.) V. *Militare*. V. *Truppa*. V. *Pensioni militari*. V. *Marina ec*.

Ufficiali del registro degli atti e contratti. L' indennità a questi impiegati è fissata a un tanto per cento del prodotto d' ogni ramo, determinabile secondo le località — dopo tre anni sarà fissata definitivamente — doveri ed attribuzioni degli Ufficiali del registro. (B. L. 1806, febbrajo 12, n. 9. Tit. VI.)

UFFICIALI DEL REGISTRO DEGLI ATTI E CONTRATTI. Provvisionalmente, e salva conferma, saranno nominati dal Ministro delle finanze. — Le attribuzioni dell'Ufficiale del registro in Pallanza, Dipartimento dell'Agogna, sono ristrette, venendo alcune esercitate dall' Ufficiale del registro stabilito in Intra. (B. L. 1807, ottobre 16, n. 198.) V. *Ufficj del registro ec.*

UFFICIALI DELLO STATO CIVILE. Loro obblighi. (B. L. 1806, marzo 27, n. 27.)

— Norme per la nomina degli aggiunti nelle frazioni di alcuni comuni. (B. L. 1806, maggio 13, n. 76.)

UFFICIO LEGALE NAZIONALE. E' soppresso venendo creata in suo luogo una Commissione legale. (B. L. 1802, dicembre 27, n. 129.) V. *Commissione legale.*

UFFICIO DELLA LIBERTA' DELLA STAMPA. Sua istituzione. (B. L. 1806, luglio 17, n. 122.)

— Nomina de' membri che lo compongono. (G. It. 1806, settembre 2, n. 244.)

UFFICIO DELLA LIQUIDAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO. V. *Liquidazione del debito pubblico.*

UFFICJ DELLE IPOTECHE. Questi Ufficj sono separati da quelli del registro, a riserva di que' situati nei capo-luoghi de' Dipartimenti dell' Adda, della Piave e dell'Istria, che ne sono aggregati. — Tabella dimostrativa la residenza di questi Ufficj. (B. L. 1807, ottobre 16, n. 200.) V. *Ipoteca.*

— Per la nomina de' Conservatori e Vice Conservatori delle Ipoteche. V. *Conservatori degli Uffizj delle Ipoteche.*

Uffici pel registro degli atti e contratti. In ogni comune dove è stabilito un Tribunale, Corte o Giudicatura di Pace vi sarà un Ufficio del registro. — Soppressione di alcuni Uffici ne' Dipartimenti dell' Alto Po, Basso Po, Mincio, Olona e Reno, venendo riunite le attribuzioni di questi Uffici a quelli del registro nel circondario delle rispettive Giudicature di Pace. (B. L. 1807, ottobre 16, n. 198.)

— Ne' dipartimenti dell' Adda, della Piave e dell' Istria, gli Uffici delle Ipoteche sono aggiunti a quelli del registro. (B. L. 1807, ottobre 16, n. 200.)

— Vi sarà un Ufficio di registro in tutti i capoluoghi d' ogni Dipartimento, ne' comuni dove vi è un Tribunale di prima Istanza, ed in tutti gli altri comuni capo-luoghi d' un distretto ove non venga a stabilirsi Ufficio di registro in conseguenza delle due suindicate condizioni — disposizioni relative alla riduzione di questi Uffici. (B. L. 1808, agosto 16, n. 260.) V. *Registro degli atti e contratti.*

— Per la nomina de' Conservatori e Vice-Conservatori. V. *Conservatori degli Uffici del registro ec.*

Uniformi. Cangiamenti all' Uniforme del genio e compagnie addette. (F. O. 1802, aprile 20, n. 32.)

— Regolamento sull' uniforme dell' Infanteria di linea. (F. O. 1802, luglio 22, n. 82.)

— Altro su quella degli Ufficiali del Reggimento di Cavalleria leggera Polacca. (F. O. 1802, settembre 18, n. 107

Uniformi. Uniforme degli Ufficiali di marina. (F. O. 1802, dicembre 28, n. 166.)

— *Simile* di ciascun individuo del Battaglione dei marinarj cannonieri. (B. L. 1803, ottobre 21, n. 81.)

— L' uniforme della legione Reale Italiana è eguale a quello della fanteria leggera. (B. L. 1806, maggio 31, n. 96.)

— E' stabilito l' uniforme delle Guardie di finanza. (B. L. 1808, marzo 2, n. 79.)

Università'. In tutta la Repubblica vi sono due Studj generali o Università; una a Pavia, l'altra a Bologna. — Ad esse appartiene la facoltà di conferire i gradi accademici. — Il trattamento dei Professori non è minore di lire 3000 di Milano, con più lire 400 a titolo d' alloggio per quelli che non hanno domicilio nel luogo di residenza delle Università. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75.)

— Organizzazione dell'Università di Bologna e nomina de' Professori. (B. L. 1803, gènnajo 7, n. 3.)

— *Piano degli studj* — loro distribuzione in tre classi, cioè *di* scienze matematiche e fisiche; *di* scienze morali e politiche, e *di* letteratura. — *Tirocinio disciplinare.* — Il Rettore delle Università è nominato dal Governo, ed è destinato per l'adempimento de' piani disciplinari e scientifico; sue incumbenze relative. — I Professori si presentano alle Scuole in abito di costume — loro incumbenze e prerogative — disposizioni diverse relative agli Scolari, al Cancelliere, ai Bidelli, ai Custodi, alla Specola, all' Orario ec. (F. O. 1803, ottobre 31, n. 73.)

Università'. Quella di Bologna gode de' privilegj stessi di quella di Pavia, e fra gli altri di quello di abilitare all' esercizio delle rispettive professioni quei giovani che hanno conseguito i gradi accademici — indicazione del fondo accordato per compiere l'Elaboratorio Chimico, ed il Giardino Botanico, per arricchire d' istrumenti di fisica l' Osservatorio ec. (B. L. 1805, giugno 28, n. 71.)

— Organizzazione militare delle due Università di Pavia e Bologna. (B. L. 1805, luglio 7, n. 78.)

— Obbligo di fare il corso degli studj nelle Università del Regno. (B. L. 1805, luglio 7, n. 79.)

— Nomina de' Rettori delle due Università e dei comandanti del Battaglione degli Studenti in quelle di Bologna e Pavia. (B. L. 1805, novembre 7. n. 140.)

— E' conservata quella di Padova, ed è posta sul piede delle altre due. (B. L. 1806, luglio 25, n. 139.)

— Le cattedre vacanti nelle Università saranno conferite per concorso. (B. L. 1807, luglio 17, n. 119.)

— Indicazione degli studj preparatorj necessarj per essere ammesso a seguire i corsi nelle Università ed a proseguire i gradi accademici. — Riforma di alcune cattedre nelle tre Università, e disposizioni relative ai Professori soppressi. (B. L. 1808, novembre 15, n. 338.) V. *Studj*. V. *Istruzione Pubblica ec.*

— Nomina de' Reggenti delle tre Università. (B. L. 1806, ottobre 20, n. 215.)

— *Altra* de' Professori presso l' Università di

— *Padova*. (G. It. 1806, dicembre 1°, n. 335; B.

L. 1807, gennajo 17, n. 24; *ivi* novembre 13, n. 238, e *ivi* 1808, febbrajo 19, n. 69.)

Università'. Nomina de' Professori presso quelle di

— *Pavia.* (F. O. 1804, novembre 6, n. 63; G. It. 1806, dicembre 1.° n. 335; B. L. 1807, gennajo 17, n. 24, e G. It. 1808, aprile 1.° n. 90.)

— *Bologna.* (B. L. 1803, gennajo 7, n. 3; F. O. 1804, novembre 6, n. 63; *ivi* dicembre 20, n. 77; G. It. 1806, luglio 3, n. 184; *ivi* dicembre 1.° n. 335; B. L. 1807, gennajo 17, n. 24, e *ivi* novembre 13, n. 238.)

Urbino. Provincia ex Pontificia riunita al Regno d' Italia. (B. L. 1808, aprile 2, n. 158.)

Uscieri. Sono nominati dal Governo. (B. L. 1802, luglio 22, n. 52.)

— Presso ogni Giudicatura di Pace, ogni Tribunale e Corte, vi è un numero determinato di Uscieri quali sono nominati dal Re — loro doveri ed attribuzioni. (B. L. 1806, giugno 13, n. 105.)

— Tabella indicativa il deposito che devono fare gli Uscieri. (B. L. 1806, dicembre 4, n. 332, e *ivi* 1808, maggio 20, n. 139.)

— Disposizioni relative al deposito che a titolo di cauzione devono fare gli uscieri nella Cassa del Monte Napoleone. (B. L. 1807, dicembre 23, n. 219. Tit. IV. Sez. II.)

— Le funzioni commesse dall' art. 47 della legge n. 25 (1) all' Attuario Civile saranno esercitate da qualunque Usciere di Corte, Tribunale o Giustizia di Pace. (B. L. 1803, gennajo 29, n. 48.)

---

(1) B. L. 1804, marzo 22. V. *Ricevitori.*

Uscieri. Pel servizio interno delle Corti e Tribunali sono destinati quegli Uscieri che più si sono meritata la confidenza dei Giudici — gli Uscieri delle udienze fanno il servizio per turno — gli emolumenti delle cause e notificazioni di Patrocinatore a Patrocinatore si dividono egualmente fra essi. (B. L. 1808, agosto 30, n. 270. Tit. V.)

— Presso le Corti e Tribunali di prima Istanza vi è una Camera degli Uscieri — sua organizzazione — competenze della Camera per ciò che risguarda la disciplina degli Uscieri — metodo di procedere della Camera. — Nomina de' membri della Camera, e durata delle loro funzioni. (B. L. 1808, settembre 11, n. 287.)

— Nomina degli Uscieri presso la Corte di Cassazione. (B. L. 1808, ottobre 14, n. 306.)

— — *Simile* presso le Corti d' Appello. (B. L. 1808, maggio 26, n. 150.)

— — *Simile* presso le Corti di Giustizia civile e criminale. (B. L. 1808, maggio 26, n. 151 e 152.)

— — *Simile* presso i Tribunali di prima Istanza. (B. L. 1808, giugno 24, n. 190.)

— — *Simile* presso le Giudicature di Pace. (B. L. 1808, giugno 24, n. 191, e *ivi* luglio 15, n. 218.)

— — *Simile* presso i Tribunali di Commercio. (B. L. 1808, agosto 12, n. 251.)

Uscita. V. *Dazj d' Entrata e d' Uscita ec.*

Usura. In caso di convinzione d'aver praticato l'usura, ogni individuo verrà tradotto avanti al Tribunale correzionale e condannato ad una multa. (B. L. 1807, ottobre 31, n. 233.)

Vaccinazione. L' innesto del vajuolo vaccino si fa gratuitamente in tutti gli spedali dai medici e chirurghi stipendiati — l' inoculazione del vajuolo umano non può farsi senza speciale licenza del Prefetto. (B. L. 1802, novembre 5, n. 113.)

— Istituzione di un Direttore generale della Vaccinazione. — Ne' Dipartimenti vi sono de' Delegati nominati dal Governo — prescrizioni relative. (B. L. 1804, maggio 9, n. 55.)

— Circolare ai Vescovi perchè invitino i Parrochi a prestarsi ad assecondare l' operazione della vaccinazione. (F. O. 1804, giugno 16, n. 28.)

— Nomina del Direttore e dei Delegati pei Dipartimenti. (G. It. 1805, febbrajo 26, n. 57.)

Valli. E' proibito il cacciare in quelle del Ticino. (B. L. 1806, giugno 30, n. 115.)

— Progetto per l' asciugamento delle Valli Veronesi *Bionde*, *Zerva* e *Porzil.* (B. L. 1806, luglio 18, n. 157.)

Valtellina. Attivazione del metodo di procedura criminale, ed organizzazione delle Preture ed Uffizj di Conciliazione. (B. L. 1802, settembre 29, n. 74.)

— Per la valutazione delle monete. V. *Monete.*

Vedove ed Orfani. Per le pensioni. V. *Pensioni.*

Veliti Reali. Formazione di 12 Compagnie di Guardie Veliti componenti tre Battaglioni, quali faranno il servizio presso la persona del Re. — I parenti di ciascun Velite assicureranno annualmente una somma di lire 200 di Milano annue, quale sarà distribuita di 5 in 5 giorni in supplimento di paga — dopo due anni di servizio avranno i Veliti il grado di Sergente. (B. L. 1805, giugno 20, n. 57. Tit. III.)

— Disposizioni per facilitare ai Veliti i mezzi di pagamento delle pensioni. (B. L. 1807, aprile 9, n. 60.)

— Altre dirette ad assicurare ai Consigli d'amministrazione di questo corpo il pagamento delle pensioni. (B. L. 1808, gennajo 12, n. 31.)

Venditori di Sale e Tabacco. V. *Dispensieri* ec.

Veneti. Termine di un mese agli ex-Veneti per produrre le pruove onde essere ammessi alla Cittadinanza della Repubblica Italiana. (B. L. 1803, giugno 6, n. 45.)

Venezia (*Città di*). Capo-luogo del Dipartimento dell' Adriatico. (B. L. 1806, aprile 29, n. 55.)

— Lo spurgo e manutenzione de' canali interni, ponti e rive, la manutenzione delle strade, l' illuminazione notturna, i pozzi pubblici, le macchine per l' estinzione degl' incendj e tutte le spese in generale che sono a carico de'Comuni, sono spese locali della Città di Venezia. (B. L. 1806, maggio 22, n. 87.)

— E' eretta in Principato, ed è conferito questo titolo a S. A. I. Eugenio Napoleone. (B. L. 1807, dicembre 20, n. 276.) V. *Dipartimenti ex-Veneti.* V. *Adriatico ec.*

Verona (*Città di*). Capo-luogo del Dipartimento dell' Adige. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46.)

— E' destinato un fondo di 30 mila franchi per la ristaurazione del Circo di Verona. (F. O. 1805, giugno 20, n. 19.)

— E' stabilita la riedificazione dell' Arco de' Gavi. (G. It. 1806, febbrajo 2. n. 33.)

Vescovati. E' assegnato sui beni nazionali invenduti una conveniente rendita. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Art. 127.)

— E' fissato al quarto dell'annua rendita della mensa della sede vacante il prezzo delle bolle d' istituzione canonica. (B. L. 1806, giugno 7, n. 99.)

— Tabella indicativa l' entrata attuale delle mense Vescovili coi relativi supplementi che ne costituiscono l' entrata definitiva. (B. L. 1805, giugno 8, n. 45.)

— E' soppressa la Sede Vescovile di Sarsina, ed è accordato al Vescovo l' annua pensione di lire 3177 sul Monte Napoleone. (G. It. 1805, novembre 10, n. 158.)

Vescovi. Quelli residenti nell' estero ed aventi una parte della loro diocesi nel territorio della Repubblica, devono destinare un Vicario che sia nazionale, e che risieda nello Stato. (F. O. 1802, ottobre 3, n. 121.)

— La loro nomina è devoluta al Presidente della Repubblica — formola del giuramento da prestarsi nelle mani di questo — loro diritti e facoltà. (B. L. 1804, gennajo 26, n. 5.)

— Non possono sortire dal Regno senza speciale permesso del Re. (B. L. 1806, giugno 7, n. 79.)

Vescovi. Dal giorno del giuramento entrano nel possesso de' beni delle loro mense. (B. L. 1807, ottobre 7, n. 138.)
— In Dalmazia vi sarà un Vescovo di rito Greco. (B. L. 1808, settembre 19, n. 298.)
— Durante la loro vita porteranno i Vescovi il titolo di Barone. (B. L. 1808, settembre 21, n. 300.)
— Nomina dei Vescovi alle seguenti Sedi, cioè:
— *Brescia.* (B. L. 1805, giugno 18, n. 51 e *ivi* 1806, aprile 15, n. 42.)
— *Chioggia.* (B. L. 1807, gennajo 11, n. 13.)
— *Crema.* (B. L. 1806, luglio 19, n. 127.)
— *Faenza.* (B. L. 1808, aprile 14, n. 43.)
— *Forlì.* (B. L. 1807, gennajo 11, n. 13.)
— *Imola.* (B. L. 1805, aprile 15, n. 40.)
— *Novara.* (B. L. 1807, gennajo 11, n. 13, e *ivi* maggio 29, n. 92.)
— *Padova.* (B. L. 1807, gennajo 11, n. 13.)
— *Pavia.* (B. L. 1806, aprile 15, n. 41.)
— *Rimini.* (B. L. 1806, luglio 19, n. 127.)
— *Verona.* (B. L. 1807, gennajo 11, n. 13.)
— *Vigevano.* (B. L. 1807, gennajo 11, n. 13.)
Veterani. Formazione di un Battaglione di Veterani. V. *Truppa.*
Veterinaria (*Scuola di*). Sua residenza in Modena. (B. L. 1802, settembre 4, n. 75.)
— E' organizzata questa scuola in Milano. (B. L. 1808, agosto 1.° n. 102.) V. *Scuole speciali.*
Vezza (*Comune di*). E' assolto dai carichi prediali pel 1807, e per nove anni, cominciando col 1.° gennajo 1806, saranno esenti da detti carichi le case incendiate. (B. L. 1807, settembre 13, n. 176.)

Vicenza. Provincia Veneta riunita al Regno d'Italia, e creata in Ducato Gran-Feudo dell' Impero Francese. (B. L. 1806, marzo 30 , n. 34.)

— Diritti e prerogative del Duca ed annualità di franchi 60 mila esigibili dal Tesoro d' Italia. (B. L. 1806, marzo 30 , n. 34 , e *ivi* aprile 26 , n. 53.) V. *Ducati Gran-Feudi.*

— Capo-luogo del Dipartimento del Bacchiglione; V. *Bacchiglione.*

Vice Presidente della Repubblica Italiana. Suoi attributi e trattamento. (B. L. 1802, gennajo 26, n. 1. Tit. VIII.)

— Sua nomina. (B. L. 1802 , gennajo 26 , n. 5.)

Vice Prefetture. Quelle di Cento e di Castelnovo sono abolite. (B. L. 1803 , agosto 16 , n. 66.)

— Egualmente quella di Crema. (B. L. 1803, agosto 27 , n. 69.)

— Sono tutte abolite eccetto quella di Massa e di Sondrio. (B. L. 1804 , marzo 27 , n. 28.)

— Nomina del Commissario straordinario provvisorio, incaricato delle funzioni di Vice Prefetto in Massa. (F. O. 1804 , ottobre 19 , n. 61.)

— In ogni distretto vi è una Vice Prefettura. (B. L. 1805 , giugno 8 , n. 46.)

— La residenza della Vice Prefettura di Villafranca è traslocata nel comune di Aulla. (B. L. 1808 , marzo 10 , n. 82.)

Vice Prefetti. Il governo li nomina e li rimove — essi dipendono interamente dalle istruzioni del Prefetto ; sono incaricati di diramare le leggi e di mantenere la tranquillità interna. (B. L. 1802 , luglio 24 , n. 54. Tit. II.)

Vice Prefetti. Il loro trattamento è di annue lire *sei mila* oltre l' alloggio. (B. L. 1803, novembre 5, n. 87.)

— In ogni distretto vi è un Vice Prefetto quale è il Delegato del Prefetto per l'amministrazione del Distretto. (B. L. 1805, giugno 8, n. 46. Tit. II.)

— Nomina di quelli presso i seguenti distretti, cioè:

— *Adria.* (G. It. 1805, settembre 25, n. 115 e B. L. 1808, marzo 12, n. 86.)

— *Ancona.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)

— *Ascoli.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 164.)

— *Asiago.* (B. L. 1807, aprile 24, n. 64; *ivi* agosto 21, n. 144, e *ivi* 1808, agosto 27, n. 166.)

— *Bassano.* (B. L. 1807, aprile 24, n. 64, e *ivi* agosto 21, n. 143.)

— *Brenno.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)

— *Cadore.* (B. L. 1807, aprile 24, n. 64.)

— *Camerino.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 164, e *ivi* novembre 22, n. 342.)

— *Campo San-Piero.* (B. L. 1807, aprile 24, n. 64, e *ivi* maggio 27, n. 90.)

— *Carpi.* (G. It. 1805, settembre 25, n. 115.)

— *Casalmaggiore.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99, e G. It. 1803, settembre 9, n. 108.)

— *Castelfranco.* (B. L. 1807, aprile 24, n. 64.)

— *Castelnuovo.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99, e G. It. 1805, novembre 8, n. 156.)

— *Castiglione delle Stiviere.* (B. L. 1805, luglio 30, e G. It. 1805, novembre 8, n. 156.)

— *Ceneda.* (B. L. 1807, aprile 24, n. 64.)

— *Cento.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)

Vice Prefetti. Nomina di quelli presso i seguenti distretti, cioè:

— *Cesena.* (G. It. 1807, settembre 9, n. 108.)
— *Clusone.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)
— *Chiari.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)
— *Chioggia.* (B. L. 1807, aprile 24, n. 64, e *ivi* maggio 27, n. 91.)
— *Cividale.* (B. L. 1807, aprile 24, n. 64.)
— *Comacchio.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)
— *Conegliano.* (B. L. 1807, aprile 24, n. 64.)
— *Crema.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99, e G. It. 1805, settembre 25, n. 115.)
— *Domodossola.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)
— *Este.* (B. L. 1807, aprile 24, n. 64.)
— *Fabriano.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 164.)
— *Faenza.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99. G. It. 1805, settembre 25, n. 115, e B. L. 1808, febbrajo 17, n. 64.)
— *Feltre.* (B. L. 1807, aprile 24, n. 64.)
— *Gallarate.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)
— *Gradisca.* (B. L. 1808, marzo 12, n. 86.)
— *Iesi.* (B. L. 1808, agosto 1.° n. 241.)
— *Imola.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)
— *Lecco.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99; *ivi* 1807, settembre 11, n. 165, e *ivi* 1808, maggio 17, n. 127.)
— *Legnago.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99, e *ivi* 1808, maggio 17, n. 127.)
— *Lodi.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)
— *Lonigo.* (B. L. 1807, aprile 24, n. 64.)
— *Loreto.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 164.)
— *Massa Carrara.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)

Vice Prefetti. Nomina di quelli presso i seguenti distretti, cioè:

— *Menaggio.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99; G. It. 1805, ottobre 2, n. 119; B. L. 1807, ottobre 2, n. 182.)

— *Mirandola.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)

— *Monza.* (B. L. 1808, maggio 17, n. 127.)

— *Pavia.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99; G. It. 1805, settembre 25, n. 115; B. L. 1806, agosto 8, n. 167; *ivi* 1808, marzo 12, n. 64; e *ivi* maggio 17, n. 127.)

— *Pesaro.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 164.)

— *Piave.* (B. L. 1807, aprile 24, n. 64, e *ivi* giugno 26, n. 107.)

— *Pordenone.* (B. L. 1807, aprile 24, n. 64.)

— *Portogruaro.* (B. L. 1805, aprile 24, n. 64.)

— *Ravenna.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)

— *Revere.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99; G. It. 1805, settembre 9, n. 108, e *ivi* novembre 8, n. 156.)

— *Rimini.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)

— *Rovigno.* (B. L. 1807, aprile 24, n. 64.)

— *Rovigo.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)

— *Salò.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)

— *San Donà.* (B. L. 1808, marzo 12, n. 86.)

— *Schio.* (B. L. 1807, aprile 24, n. 64.)

— *Sinigaglia.* (B. L. 1808, aprile 11, n. 164.)

— *Spilimberto.* (B. L. 1808, marzo 12, n. 86.)

— *Tolentino.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 164.)

— *Tolmezzo.* (B. L. 1807, aprile 24, n. 64.)

— *Triviglio.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)

Vice Prefetti. Nomina di quelli presso i seguenti distretti, cioè:

— *Urbino.* (B. L. 1808, aprile 21, n. 164.)

— *Varallo.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)

— *Varese.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)

— *Vergate.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99.)

— *Verola.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99 e G. It. 1805, settembre 9, n. 108.)

— *Vigevano.* (B. L. 1805, luglio 30, n. 99 e G. It. 1805, settembre 25, n. 115.)

— *Villafranca.* (B. L. 1807, settembre 8, n. 157; e *ivi* 1808, marzo 12, n. 86.)

Vice Re del Regno d' Italia. Nomina di S. A. I. il Principe Eugenio Napoleone. — I Ministri travagliano col Vice Re per tutti gli oggetti di pubblica amministrazione a loro affidata. Il Vice Re presiede il Consiglio di Stato, comanda le truppe del Regno, può sospendere gli Ufficiali, e comunica col mezzo del Ministro delle Relazioni Estere coi diversi Incaricati d' affari. (B. L. 1805, giugno 7, n. 41.)

— Regolamento relativo all' etichetta del Vice Re. (G. It. 1805, giugno 8, n. 68.)

Volteggiatori. V. *Truppa.*

ZE

Zecca di Venezia. E' prescritta la liquidazione dei Capitali a debito della Zecca, i di cui proprietarj sieno sudditi del Regno d' Italia, o dell' Impéro Francese. — Sarà pagata una parte del debito fino alla concorrenza di 25 milioni in rescrizioni da valere esclusivamente per intero in acquisto di Beni Demaniali; il resto è inscritto sul Monte Napoleone — pagamento d' interessi di semestre in semestre decorribile col 1807 per li crediti inscritti nel 1806. (B. L. 1806, luglio 28, n. 161.) V. *Liquidazione del debito pubblico.*

Zecche. Sono stabilite due Zecche una in Milano, l' altra in Bologna. — Organizzazione dell' Amministrazione. (B. L. 1805, giugno 28, n. 69.)

— In Venezia vi è pure una Zecca. — Organizzazione delle Zecche, ed attribuzioni del Direttore Generale, de' Direttori ed altri impiegati — della fabbricazione e consegna delle specie monetate — del giudizio sul titolo delle specie monetate — della contabilità de' Cassieri delle Zecche — del trattamento del Direttore Generale ed altri impiegati. (B. L. 1806, maggio 24, n. 93.)

— Indicazione delle spese di finazione per le paste d' oro e d' argento portate al Cambio nelle Zecche. (Suppl. al B. L. 1307, gennajo 12, n. 294.)

Zecche. Nelle tre Zecche è sabilita una *scuola d'assaggiatori* — disposizioni relative agli allievi.) B. L. 1808, maggio 6, n. 122.)

— Nella Zecca di Milano è stabilito un gabinetto di medaglie e di monete. (B. L. 1808, maggio 6, n. 123.)

— Nomina del Direttore di quella di Venezia. (G. It. 1806, febbrajo 13, n. 44.)

— *Altra* del Direttore di quella di Bologna. (G. It. 1806, dicembre 1.° n. 335.)

Errori				Correzioni.
Pag.	14	lin.	5 gingno 28, n. 115.	giugno 28, n. 113
»	ivi	»	14 agosto 15, n. 227.	agosto 4, n. 165
»	18	»	14 1807, 23, n. 290.	1807, dicembre 23, n. 290.
»	23	»	8 1807, settembre 23, n.290.	1807 dicembre 23, n. 290.
»	38	»	15 V. *Minatori.*	V. *Uniformi.*
»	51	»	28 luglio 17, n. 19.	luglio 17, n. 91.
»	ivi	»	32 1807, settembre 23	1807, dicembre 23
»	65	»	21 è 10 centesimi	ed a 10 centesimi
»	67	»	6 B. L. 1803	F. O. 1803
»	71	»	29 B. L. 1807	B. L. 1806
»	72	»	5 B. L. 1808	B. L. 1807
»	76	»	12 n. 335	n. 334.
»	100	»	24 n. 216	n. 218.
»	139	»	28 *Invenizoni*	*Invenzioni*
»	140	»	19 dicembre 22, n. 66	dicembre 22, n. 99.
»	192	»	32 n. 756	n. 156.
»	226	nota	n. 47	n. 46.
»	251	»	21 dicembre 4	settembre 4
»	266	»	12 giugno 13, n. 150	giugno 13, n. 105.
»	267	»	31 Dell' installazione	Dell' istallazione
»	350	»	15 F. O. 1808	F. O. 1803
»	411	»	6 Oeiginari	Originarj
»	413	»	13 marzo 30, n. 30	marzo 30, n. 34.
»	496	»	28 del *Palombella*	della *Palombella.*

Ommissioni.

Pag. 257 Giudici. Legge sulla loro elezione. (B. L. 1802, luglio 25, n. 55.)

» 440 Poste de' Cavalli e delle lettere. Tariffa per le Poste dei Cavalli. (B. L. 1808, settembre 9, n. 279.)

00s800850